DISSERTAZIONI
IN FORMA
DI DIALOGHI
INTORNO A VARJ DOGMI CATTOLICI
PER DIMOSTRARE LA LORO VERITA' CONTRO LI COSI' DETTI
SPIRITI FORTI
E SPECIALMENTE LI SEGUACI DEGLI ERRORI
DI VOLTAIRE

COMPOSTA DAL REVERENDISSIMO PADRE
EMANUELLO DA DOMODOSSOLA
CAPPUCCINO
CONSULTORE DELLA SACRA CONGREGAZIONE DELLE INDULGENZE, E RELIQUIE,
E POSTULATORE DE' SANTI

TOMO SECONDO.

IN ROMA MDCCLXXXV.
NELLA STAMPERIA DI SAN MICHELE, PER PAOLO GIUNCHI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

A CHI LEGGE.

Qantunque questo Tomo sia diretto a mettere in veduta contro agli Eretici la necessità della Confessione Sacramentale, *abbraccia però altre materie importantissime, che potrebbero sembrare estranee a questo Volume se non avessero una relazione strettissima col mio assunto. Mi sono adunque proposto in questo Tomo di provare, che la Confessione Sacramentale è di diritto Divino: lo che io procuro di fare con rivendicare alla Chiesa la potestà delle Chiavi, ossia l'Autorità datale da Cristo di* prosciorre, *e di* legare; *di* rimettere *e di* ritenere *i peccati qui in terra in ordine al Cielo; e con provare altresì, che chiunque dopo il Battesimo decade dalla grazia, e dalla giustizia, è tenuto per diritto Divino di assoggettarsi a questa sacra autorità ministeriale, se non vuole perire in eterno. Queste luminose prove sarebbero per per se medesime sufficienti contro a qualunque Eretico, che ne' tempi antichi o moderni si è sollevato contro al Sacro rito della Confessione: ma per mettere a lume maggiore la Dottrina Cattolica sù questo capo, hò creduto di dovere combattere direttamente i principj ereticali, specialmente dei moderni Eretici, sulla natura del peccato, della Penitenza virtù, e della Giustificazione, per i quali essi si dichiarano altamente contro la Confessione de' peccati fatta nel*

rito Cattolico. Sebbene sia mio intento di confutare i falsi principj di costoro, non perderò di vista gli altri Eretici di qualunque età, che in qualsiasi maniera hanno sù questo articolo impugnata la dottrina della Chiesa Cattolica.

Io non chieggo scusa al mio cortese Leggitore dei varj diffetti che osserverà in questo mio lavoro, i quali non una volta sono stati da me riconosciuti e confessati nel decorso di questo Tomo. Hò procurato sopra tutto di rendermi in qualche maniera utile a quelle persone, in grazia delle quali io scrivo, e però hò voluto dire diffusamente, e sotto a varj aspetti ciò, che poteva dirsi con maggior brevità, se avessi voluto indirizzarmi a persone versate nella materia. Oltre ciò, le mie circostanze non mi hanno permesso di limare prima, siccome avrei dovuto fare a tutto dovere, questi miei Ragionamenti, perchè hò dovuto darli alla stampa dopo l'edizione del Tomo III. che siegue a questo, impresso fin' dall'anno scorso. Hò creduto opportuno di dover prevenire intorno a ciò il mio cortese Leggitore, e per metterlo a qualche lume del mio assunto, ed anche di queste mie circostanze che hanno accompagnato l'edizione di questo Volume.

A P..

APPROVAZIONE.

PER commissione del Rmo P. Maestro del Sacro Palazzo Apostolico ho letto il secondo tomo dell' opera del Rmo Padre Emanuello da Domodossola, Consultore ec., che ha per Titolo: *Dissertazioni in forma di Dialoghi*: e ben lungi dall' avervi scoperto nulla, che cont radica o alla Santità de costumi, o alle verità della Cattolica Religione, non ho potuto non compiacermi del modo con cui l' Autore, mentre usando e della autorità della Scrittura, e della Tradizione costante, e di ogni maniera di Teologico raziocinio, espone il Domma della Sacramental Confessione, come è in tutta la sua estenzione da Cattolici universalmente professato, difendendolo dalla malizia de' Contradittori Settarii; sparge anche l'Opera sua di sode dottrine ad istruzione de' penitenti, acciò con frutto dell' anime loro s' accostino ad un tal Sacramento. Ond' è che la stimo Opera degna d' essere colle stampe pubblicata. In fede &c.

Dal Convento della Minerva. Li 12. Settembre 1785.

Fr. Carlo Vincenzo Traffano de' Predicatori Maestro di Teologia, e Cattedràtico Casanatense.

A P-

APPROVAZIONE.

IN esecuzione de' comandi del Rmo P. Maestro del S.P. Apostolico hò letto diligentemente il Tomo II. delle *Dissertazioni in forma di Dialoghi* del P. Rmo Emmanuello da Domodossola Consultore ec.; e non solamente nulla vi hò rinvenuto che direttamente, o indirettamente si opponga al sacro domma, ma debbo anzi attestare, che con molta forza e chiarezza vi è posto in veduta il precetto divino della Confessione Sacramentale coerentemente alle Dottrine della Chiesa, non soltanto con quelle prove dirette, che ci vengono copiosamente somministrate dalla Scrittura e dalla Tradizione, ma ancora con quelle, che risultano dai varj sistemi di quegli Eretici che l'impugnano per principj falsi da loro adottati, incominciando dagli antichi Montanisti sino al recentissimo Eybel. Similmente nulla vi hò rinvenuto che si opponga alla sana Morale; ma all'opposto vi hò ravvisati dei tratti molto luminosi, per li quali il Cattolico leggitore può animarsi a frequentare la Confessione Sacramentale, ed anche istruirsi per accostarsi al Sacramento della Penitenza con vantaggio dell'anima sua, portandovi specialmente quella Penitenza interiore, per la quale odiando il peccato come un offesa fatta a Dio, incominci ad amarlo come fonte d'ogni giustizia. Ed in fede &c.

Dal Convento di S.Francesco a Ripa 12. Settembre 1785.

F. Tommaso di Montefortino
Lettore di S. Teologia de' M.O.R.

I M-

IMPRIMATUR;

Si videbitur Rmo Patri Sac. Palatii Apostolici Magistro.

F. A. Marcucci ab I. C. Patr. CP.,
Epist. Montis Alti, ac Vicesg.

IMPRIMATUR.

Fr. Thomas Maria Mamachius Ord. Præd. Sacri Palat. Apost. Magister.

INDICE

DISSERTAZIONE

SULLA NECESSITA'

DELLA CONFESSIONE SACRAMENTALE.

DIS-

DISSERTAZIONE

SULLA NECESSITA'

DELLA CONFESSIONE SACRAMENTALE

COLLOQUIO I.

Sù di alcuni principj, e precognizioni, per introduzzione alla materia di cui si tratta.

1. *Discepolo*. A' miei più verdi anni avendomi il mio Genitore condotto in Genevra per produrmi ai nostri Corrispondenti nella negoziazione, uno di quei Cittadini, che io credetti loro Ministro, dopo d'averci domandate diverse notizie d'Italia, passò a ragionare sù della Religione, che vi si professa. A suo dire, le nostre religiose costumanze non sono che invenzioni umane, ed abusi affatto incompossibili con la dottrina Vangelica. „ Ma

trà i molti pregiudizj (proseguì a dire) a' quali la vostra Chiesa Romana stà tenacemente attaccata, il più insoffribile si è quello di obbligare ogniuno a manifestare ad un uomo ogni suo peccato quantunque occultissimo, e vergognoso. Di tale precetto non si trova vestigio nella Sacra Scrittura, che deve esser l'unica regola di nostra Fede. Gl'Ebrei, che erano tenuti a leggi assai dure, non erano obbligati a tale Confessione. Gesù Cristo, che ci liberò dal giogo della vecchia Legge, non si legge che ci abbia imposto un tale precetto. In fatti tale costumanza fu sconosciuta ne' più puri secoli della Chiesa; essendo certo ed incontrastabile, che tale precetto fù per la prima volta imposto, e pubblicato nel quarto Concilio Lateranense sotto d'Innocenzo III.: precetto che distrugge i veri mezzi lasciatici da Gesù Cristo per salvarci: che rendesi dannoso al pubblico, gravosissimo a chi vi si sottomette, e pericoloso altresì a quei medesimi che ascoltano tali Confessioni „.

2. Voleva egli continuare il suo ragionamento, e forse tentar di provare quanto aveva avvanzato; ma il sudetto mio Genitore credette di doverlo interrompere. Gli disse pertanto „ E' affatto inutile, che moviate meco tale discorso sù di questa materia. La mia vocazione alla negoziazione non avendomi permesso di potermi internare nei studj Teologici, debbo limitarmi al mio Catechismo il quale m'insegna, che nella vera Chiesa di Gesù Cristo *si dà la remissione de' peccati* non solamente col

col Battesimo, ma altresì col Sacramento della Penitenza, parte essenziale di cui è d' accusarsi di tutti i peccati gravi ad un Sacerdote per riceverne l' assoluzione, quando il Penitente porti le necessarie disposizioni per poterla ricevere. Tanto m'insegna, anche con più d'estensione il mio Catechismo, nè penso di dovermi rimuovere da questa dottrina, che mi viene proposta dalla santa Chiesa Cattolica, che non può insegnarmi l' errore. Pertanto sarà bene, che passiamo ad altri ragionamenti più adattati alla mia presente condizione, che è di non dover presumere di fare il maestro in tali materie, ma di ascoltare umilmente la Chiesa „ Colui suo malgrado dovette mutare discorso, e forse lodare in suo cuore la prudente condotta del mio Genitore.

3. Sebbene tale pericoloso ragionamento non facesse, mediante la divina grazia, alcuna sinistra impressione sul mio spirito; fin' d' allora però concepii un vivo desiderio d'istruirmi sù di questa materia, meglio che per le mie circostanze avessi potuto. Ma essendo dovuto stare quasi continuamente distratto ne' miei affari temporali; non solamente non hò potuto soddisfarmi, ed anzi ne'miei viaggi avendo dovuto trattare con ogni sorta di persone, mi è convenuto più volte udire delle amare critiche o contra i nostri dommi, o contra i nostri riti, o contro la nostra disciplina, e soprattutto contro la Confessione che noi facciamo de' nostri peccati. Non m' impegno a riferirvi minutamente tali critiche, perchè non potrei farlo colla dovuta esattezza. Potrete però ben

 cre-

credere se per tali incontri siasi raddoppiato in me il desiderio di sapere sù quali fondamenti s'appoggi questa nostra costumanza tanto malveduta dai nostri nemici. Se pertanto vi siete finora degnato di soddisfarmi in tutto ciò che hò saputo domandarvi per mia istruzione; vi prego di volermi comunicare anche sù di questo particolare i vostri lumi: non solamente perchè io possa vie maggiormente raffermarmi nella nostra Cattolica credenza; ma molto più perchè con maggior profitto del mio spirito possa frequentare la santa Confessione Sacramentale.

4. *Maestro*. Con piacere dell' animo mio incontro l'occasione che mi porgete di potervi ragionare su' della Confessione Sacramentale; non perchè io mi lusinghi di potervi dire cosa che non sia ovvia presso de' nostri Controversisti, ma perchè dal poco che io vi anderò dicendo sù le loro tracce, spero che ne ritrarrete quel profitto che bramate. Infatti, cosa a voi giovarebbe d'essere a lume pienissimo di tutte le ragioni colle quali dai Cattolici si fa, per così dire, toccare con mano l'istituzione divina della Confessione Sacramentale, ed il precetto divino di frequentarla per rimanere sciolto da' peccati commessi dopo il Battesimo, se voi non voleste accostarvi ad essa, o la frequentaste senza le necessarie disposizioni? Perciò, se per soddisfarvi io procurerò di adattare alla vostra capacità le principali ragioni, che mettono in chiaro *l'Istituzione Divina*, *e la necessità della Confessione Sacramentale*; non ometterò di farvi fare alcune

cune riflessioni, che potranno giovarvi onde frequentarla con vostro spirituale profitto.

5. Quanto udiste colà in Genevra si può dire il complesso del più forte di quanto si è detto, e si continua ad obbjettare contro il Domma, e la pratica della Confessione Sacramentale, non solo da quegli Eretici che la negano, ma altresì da taluni de' moderni Increduli. Così è: non solamente gli Eretici, ma anche i moderni Miscredenti, si fanno per così dire un dovere di condannare questa nostra religiosa costumanza, siccome vi farò osservare a suo luogo. Non vogliate però credere che in questi nostri famigliari ragionamenti io voglia impegnarmi a combattere direttamente gli Eretici egualmente che tali liberi pensatori. Nò certamente. E per non parlare di coloro, che inutilmente si sforzano a negare l'esistenza dell' Esser supremo; nè di quei che non volendo riconoscere in se medesimi un principio intelligente, tutto spirituale ed affatto contraddittorio alla materia, negano la vita futura; nè finalmente di quei che soggettano le azioni dell' uomo ad una fatale necessità: per non parlare, io dico, degli *Atei*, dei *Materialisti*, e dei *Fatalisti*; qual fondamento di buon discorso sù di questa materia si potrebbe stabilire con coloro, che meno assurdi nella massima, non vogliono riconoscere la *Rivelazione*, nè confessare la divina autorità de' libri della sacra Scrittura, ma pretendono che in fatto di religione si debba ascoltare la sola ragione naturale, e che sono contradistinti col nome di *Deisti*? Questo nostro

stro Cattolico domma, oltreche suppone l' esistenza di un Dio rimuneratore giustissimo delle opere buone, e punitore giustissimo delle opere malvagie, e in conseguenza il peccato da punirsi eternamente nella vita futura, se non venga rimesso nel decorso della vita presente; suppone ancora una Rivelazione, e che Gesù Cristo sia Dio, che con autorità sovrana potesse delegare a suoi Ministri il suo potere di rimettere a suo nome i peccati, e d' imporre a seguaci della legge Evangelica l' obbligo di assoggettarsi al giudizio di essi suoi Ministri per rimanerne sciolti. Con quei pertanto, che negano questi principj, non è affatto inutile di entrare direttamente a ragionare sù d' un fatto, che dipende da quei principj, che essi negano?

6. Ma se il *Deista* non vuole riconoscere la *rivelazione*: o non sarà in diritto di farne uso per combattere questo domma; o volendo servirsi di tale mezzo, al più più potrà dirci che noi non ci conformiamo a quei principj da' quali vogliamo si debba ripetere questo fatto. Ma sicuramente non sarà egli nè più erudito, nè più valoroso dei Protestanti che da due secoli e più s'affaticano per far credere a loro seguaci, che il Cattolico nel fatto della Confessione Sacramentale non si conforma alla rivelazione. Se adunque il Deista vorrà impugnarci con i suoi principj, dovrà farci vedere, che l'uso della Confessione, che si prattica da Cattolici come un Sacramento istituito da Gesù Cristo, ripugni ai lumi della sana ragione. Ma come potrà ciò dimostrare coi lumi

mi della ragione naturale? Ed anzi la Confessione Sacramentale, considerata anche in se medesima, non è un mezzo attissimo per rendere l'uomo attaccato all'osservanza anche della legge naturalo, ed umana, e per indirizzarlo al suo ultimo fine? Voi medesimo, dopo che sarete a lume più chiaro sù di questa materia, ed aurete udite alcune delle loro obbiezioni, confessarete essere questa una verità delle più incontrastabili.

7. All'opposto tutti gl'Eretici, che in varj tempi si sono sollevati contro di questo Domma, e specialmente i Protestanti che lo hanno negato, e lo negano coll'impegno più grande, convengono con esso noi in confessare la divinità di Gesù Cristo, e la necessità de' di lui meriti per conseguire colla remissione de' peccati la vita eterna: e non solamente riconoscono la *rivelazione*; ed anzi pretendono che in fatto di religione si debba stare alla sola Scrittura come all'unica regola di nostra fede, esclusa affatto la più ferma, e la più costante *Tradizione*. Essi pertanto convengono con esso noi in quei principj, da quali (non esclusa però la Tradizione) dipende la decisione di questo fatto. Adunque se il Cattolico farà ad essi vedere, anche con le più chiare Scritture alla mano, che Gesù Cristo ha fissato un mezzo per cui comunicandosi al peccatore i suoi meriti rimanga giustificato, e che tale mezzo per ottenere la remissione de' peccati commessi dopo il Battesimo sia la Confessione Sacramentale: ben vedete che chiunque confessa la divinità di Gesù Cristo, ed ammette le di-

divine scritture, dovrà riguardare la Sacramental Confessione come un mezzo necessario per ottenere la remissione de' peccati commessi dopo il Battesimo.

8. Potrei fin da ora recarvi quei testi coi quali il Cattolico fa vedere che il Sacramento della Penitenza è d'Istituzione Divina. Ma per mettervi a portata di ben intendere quanto vi dirò in altre conferenze su di tale argomento, voglio dàrvi ora un saggio di alcune Cattoliche verità, che hanno strettissima relazione colla presente materia, e che sono ostinatamente combattute dai Protestanti. Essi, è ben vero, convengono con esso noi ne' sudetti principj; ma non per questo si rende cosa facile di fare ad essi confessare, nè anche in forza dei più luminosi testi scritturali, la necessità della Confessione Sacramentale. Leggono al pari di noi nel Vangelo, che Gesù Cristo diede agl'Apostoli la potestà di *sciogliere, e di legare*: la *potestà di rimettere, e di ritenere i peccati*, ma si ostinano a negare che in tali luoghi si parli di una vera potestà giudiciaria di rimettere i peccati, e travolgono la Scrittura a sensi estranei; non perchè la Confessione Sacramentale che in essi testi è chiaramente insinuata, sia meritevole del loro disprezzo (ed anzi, come vi dirò a suo luogo, molti tra essi per diversi riguardi la lodano, e bramano che si frequenti nel loro partito), ma la condannano perchè cozza con i principj fondamentali della loro pretesa riforma. Sarebbe a me oltremodo difficile, e non è qui necessario, il riferirvi con tutta l'esattezza i varj loro sistemi, le

loro

loro contraddizioni, e le loro variazioni sù delle materie che dovrò cennarvi. Di tali loro contraddizioni, e variazioni l'Illustrissimo Monsignor Bossuet Vescovo di Meaux potè formarne una ben lunga storia pregevolissima. Pertanto in quanto alla parte storica di quanto sarò per dirvi, mi limiterò specialmente al sacro Concilio di Trento, che riferisce e condanna i sistemi, e le dottrine di Lutero, di Calvino, e de' loro seguaci.

9. E per entrare in materia, incomincierò dall'esporvi brevemente la dottrina della Chiesa intorno alla *Penitenza*, per indi dirvi di essa come uno dei sette *Sacramenti* della nuova Legge. Bisognerebbe negare quanto avvi di più chiaro nelle divine Scritture, per negare che la *Penitenza* sia necessaria al peccatore. *Convertitevi*, (disse Iddio per bocca di Ezechiele) *e fate penitenza di tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non vi tirerà addosso la vostra ruina* (a). *Fate penitenza*, gridava il Precursore S. Giovanni (b). Gesù Cristo medesimo, siccome ci dice l'Evangelista S. Matteo, incominciò la sua predicazione con inculcare la necessità della *Penitenza*. *Cœpit Jesus prædicare, & dicere: Pœnitentiam agite* (c). Disse ancora, che quei, che non faranno penitenza, periranno: *Nisi pœnitentiam habueritis, omnes simul peribitis* (d). Iddio, e Gesù Cristo suo unico figliuolo non ci avrebbero con tanta insistenza inculcata la necessità della *Penitenza*, se que-

(a) Ezech. XVIII. 30. (b) Matth. III. 2.
(c) Matth. IV. 17. (d) Lucæ XIII. 7.

questa non fosse una *Virtù necessaria* al peccatore per non perire in eterno.

10. Quali esser debbano i caratteri di tale virtù non dobbiamo contentarci di ripeterlo dalla significazione grammaticale di questo vocabolo, *Penitenza*, sia nel linguaggio greco, o latino: ma sopratutto dobbiamo attenerci al senso, in cui è adoperato dalla Scrittura, e dalla Chiesa. Quel medesimo divino Spirito, che parlandoci per mezzo de'suoi Profeti ci disse per Ezechiele: *Convertitevi, e fate penitenza*; ci disse altresì per bocca del medesimo: *Rigettate da voi tutte le vostre iniquità, colle quali avete violato la mia legge, e fatevi un cuor nuovo, ed uno spirito nuovo* (*a*). Non altrimenti ci parlò per altri suoi Profeti. *Convertitevi a me con tutto il vostro cuore, nel digiuno, ne' gemiti, e nelle lagrime: e lacerate i vostri cuori, e non le vostre vesti, e convertitevi al Signore vostro Dio, perchè egli è buono, e compassionevole, paziente, e ricco in misericordia* (*b*). *Lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniquo i suoi rei pensieri, e ritorni al Signore, ed Ei gli userà misericordia, e al nostro Dio, perchè è pieno di bontà per perdonare* (*c*). La penitenza pertanto in quanto è una *virtù*, il dicui principio, progresso, e perfezione si dee ripetere da Dio, non esclusa però la nostra libera cooperazione: questa *virtù*, per cui Iddio Signore, *ricco in misericordia, compassionevole, paziente, e pieno di bontà per perdonare*, ci rimette le nostre colpe, vuole che il

(*a*) Ezech. 18. v. 31. (*b*) Joel. II. 12. 13. (*c*) Isaj. LV. 7.

Il peccatore *abbandoni affatto il peccato*: *che si converta*, *e ritorni a lui con tutto il suo cuore*: *che con vivo*, *ed interno dolore detesti le sue colpe*: *che si faccia un cuor nuovo*, *ed uno spirito nuovo*; e finalmente che col *digiuno*, ed altre consimili pratiche rivendichi in se medesimo il peccato, e l'ingiuria fatta a Dio. Avendovi io in altra occasione ragionato sulla necessità di tali penitenze *vendicative* (a), basterà che qui vi riporti quanto ne disse Gesù Cristo medesimo nel rimprovero, che fece a quei di Corozain, e di Betsaida in S. Matteo: *Guai a te*, *o Corozain*, *guai a te*, *o Betsaida*, *perchè se in Tiro*, *e Sidòne fossero stati fatti quei miracoli*, *che presso di voi sono stati fatti*, *già da gran tempo farebbero penitenza nella cenere*, *e nel cilizio* (b): ovvero come dice S. Luca: *già da gran tempo farebbero penitenza coperte di cenere*, *nel cilizio* (c). Meritamente pertanto unitamente ed altri Padri disse il dottor S. Agostino. Non bastare alla penitenza mutare in meglio i costumi, e recedere dalle opere malvagie, se ancora per le commesse colpe non si soddisfaccia a Dio per il dolore della penitenza, per il gemito dell'umiltà, per il sacrifizio di un cuor contrito, cooperanti le limosine (*).

B 2 11. La

(a) Dissert. sopra il Purgatorio n. 4. e seg.

(b) Matth. XI. 27. (c) Lucæ X. 13.

(*) *Non sufficit ad pænitentiam mores in melius commutare*, *& a factis malis recedere*, *nisi etiam de his*, *quæ facta sunt satisfiat Deo per pænitentiæ dolorem*, *per humilitatis gemitum*, *per contriti cordis sacrificium*, *cooperantibus eleemosynis*. (Serm. CII. n. 12.)

11. La Penitenza in quanto è una *virtù*, per cui il peccatore detesta, e si duole delle sue colpe, proponendo di non più commetterle, si chiama anche *Contrizione*. Questa parola, nel linguaggio della Scrittura, e della Chiesa, significa un dolore profondo, che penetri il cuore, e lo laceri: *Scindite corda vestra*... *Cor contritum, & humiliatum*. Tale Contrizione presa in generale, ed in quanto abbraccia la Contrizione *perfetta*, e l'*imperfetta*, giusta il Sacro Concilio di Trento, *è un dolore dell'animo, ed una detestazione del peccato commesso, con resoluzione di non più commetterlo*. *Est animi dolor, & detestatio de peccato commisso cum proposito non peccandi de cætero* (*a*). La ferma resoluzione di non più peccare, ossia *proposito fermo*, non dee andare separato dall'odio del peccato, e dal dolore d'averlo commesso; e perciò il medesimo Concilio dichiara „ che la Contri„ zione non comprende soltanto *la cessazione dal pec„ cato*, e la *risoluzione, ed il cominciamento d'una vita „ nuova*, ma anche *l'odio della vita passata*... E certa„ mente (soggiugne esso Sacro Concilio) chi considere„ rà quei trasporti de' Santi: *Io hò peccato contro voi so„ lo, ed hò fatto il male innanzi agl'occhi vostri*. *Mi so„ no rifinito a forza di sospirare, ed hò bagnato ogni not„ te il mio letto colle mie lagrime*. *Io rianderò davan„ ti a voi tutti gl'anni della mia, vita nell'amarezza „ dell'anima mia*, ed altre sì fatte espressioni, com„ pren-

(*a*) Sess. XIV. cap. 4.

„ prenderà facilmente, che esse procedevano da un *vio-*
„ *lento odio della vita passata*, e da una ben forte *de-*
„ *testazione* delle colpe commesse (*a*).

12. Ben vedete, che tale movimento di Contrizione non sarebbe un dolore dell' animo: *animi dolor*, se non fosse un dispiacimento *interiore*, e nella volontà: *Cor contritum*, *&* *humiliatum*: non sarebbe *un amarezza dell' anima*. Neanche sarebbe un dolore sufficiente per ottenere il perdono delle colpe, e la grazia della giustificazione se non venisse *eccitato* dello Spirito Santo, e non avesse in mira un motivo *sopranaturale*. Il penitente Davidde esprimette il motivo del suo dolore con quelle parole: *hò peccato contro voi solo*: *Tibi soli peccavi*. Ei si doleva delle sue colpe, perchè con esse aveva offeso il Signore. Tale dolore non poteva provenire se non se della grazia; ed eccolo *sopranaturale* nella sua *origine*. Aveva per oggetto Iddio da lui offeso; ed eccolo *sopranaturale* in quanto al *motivo* per cui ei piangeva, e sospirava. Non così dovrà dirsi nè di Antioco, nè di Saulle, nè di Esau de' quali leggiamo nelle Scritture che piansero, e sospirarono. Se Antioco pianse le sue colpe, lo fece perche vedevasi la morte vicina. Se Saulle detestò la sua dissubidienza, lo fece per vedersi privato del Regno. Se Esau pianse amaramente, lo fece per aver perduta la Primogenitura: Tutti motivi *naturali*, ed *umani* nati dal fondo della *natura*. Inoltre, se il peccatore non si

(*a*) Ibi.

si dolesse del suo peccato più che della perdita delle cose più care che abbia al mondo, si potrebbe dir di lui che lo abbia *rigettato, e siasi fatto un cuor nuovo, ed uno spirito nuovo*; o non più tosto dovrà dirsi che ei vi stia tuttavia attaccato, e che lo preferisca nel suo cuore? Ei sarebbe altresì un falso penitente, nè di lui potrebbe dirsi che abbia *rigettato da se tutte le sue iniquità*, se non detesta e non si duole di *tutte* le sue colpe. Finalmente il suo pentimento sarebbe simile a quello di Giuda, *se non fosse accompagnato dalla speranza del perdono, e da una ferma confidanza nella divina misericordia*, tanto encomiata nelle divine Scritture. Pertanto la Contrizione, ossia il dolore de' peccati, esser dee *Interiore*, *Sopranaturale*, *Sommo* (che cioè il peccatore si dolga più del peccato che di qualsiasi altro male; ed anteponga Iddio a tutte le creature: che è lo stesso che il dire, che tale dolore debba essere *sommo almeno appretiative*, come lo denominano i nostri Teologi), e finalmente *Universale*, ed accompagnato *dalla Speranza del perdono*. Mancando alla Contrizione alcuna di queste condizioni, ella non sarà una vera Contrizione, nè una vera Penitenza *virtù*.

13. Tale movimento dell' animo, che siccome c' insegna il medesimo s. Concilio, *e' stato necessario in ogni tempo per ottenere la remissione de peccati* (a), non può il peccatore nè eccitarlo, nè invigorirlo nel suo cuore colle sue forze naturali, ma dee essere *sopranaturale* nel suo

(a) Ibi.

suo principio; non perchè il libero arbitrio dell'uomo sia mancato a cagione del peccato del primo padre, perchè è soltanto *indebolito ed inclinato* (a); ma perchè a motivo di tale sua debolezza, e propenzione al male, non può fare verun passo verso la vera giustizia senza l'ajuto della grazia, che ci viene concessa per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore. Pertanto il principio della conversione del cuore, e della giustificazione del peccatore si deve prendere della grazia *preveniente* di Dio per Gesù Cristo, cioè dalla di lui vocazione, colla quale egli è chiamato a penitenza, senza che vi sia alcun merito dal canto suo. Esso liberamente acconsentendo, e cooperando alla grazia *eccitante*, *ed adjuvante*, si dispone a convertirsi, ed a ricevere la grazia della giustificazione. La grazia colla quale lo Spirito Santo lo previene non toglie a lui il libero arbitrio; imperocchè la può egli rigettare: ma senza la grazia di Dio egli non può col solo libero arbitrio portarsi verso la giustizia. Per questo (conchiudono i Padri del Concilio di Trento) „ allorchè dicesi nella Scrittura: *Convertitevi a me, ed io mi* „ *convertirò a voi*, siamo avvertiti che siamo liberi: e „ quando rispondiamo: *Signore, convertiteci a voi, e saremo convertiti*, riconosciamo che è la grazia di Dio, „ che ci previene (b)

14. Può Iddio mutare in un tratto il cuore dell'uomo, siccome fece, tra gl' altri, con il buon Ladrone, e con

(a) Conc. Trid. Sess. VI. cap. 1. (b) Ibi cap. 5.

con l'Apostolo S.Paolo: ma tale conversione dovrà dirsi *miracolosa*, come appunto la denomina il Dottor S.Tommaso (*a*). Ordinariamente pertanto la conversione del peccatore si fà per gradi, e però ella hà il suo principio, il suo progresso, e la sua perfezione. Il Concilio di Trento (*b*) ci spiega questi gradi per i quali lo Spirito Santo conduce ordinariamente il peccatore alla giustizia, prendendo in esempio un Adulto, che Iddio cava delle tenebre dell' infedeltà, e lo prepara alla grazia del Battesimo. Fà ad esso annunziare l' Evangelo. Ma questa non è che una grazia esteriore, che non può mutare il di lui cuore, se nel tempo medesimo lo Spirito Santo con una vocazione interiore prevenendolo, non lo illumina, e non lo eccita a muoversi verso Iddio. Però il primo passo di tale vomo verso la giustizia è la *Fede*, per la quale egli crede fermamente tutto ciò, che Iddio hà rivelato, ad hà promesso; e sopratutto, che Ei è quegli che giustifica l' empio colla sua grazia in virtù dei meriti di Gesù Cristo. *Disponuntur autem ad ipsam justitiam, dum excitati divina gratia, & adjuti, fidem ex auditu concipientes, liberè moventur in Deum, credentes vera esse, quæ divinitus revelata, & promissa fuerunt: atque illud in primis a Deo justificari impium per gratiam eius, per redentionem, quæ est in Christo Jesu*. Tale peccatore illuminato dalla Fede, mirando da una parte i supplizj eternl; che la divina giustizia riserba ai cattivi; e dall' altra banda le colpe della

(*a*) 1. 2. q. 113. a. 10. (*b*) Ibi. cap. 6.

la sua vita passata, per le quali si è reso meritevole di essi, si riempie di un *salutevole Timore*: *& dum peccatores se esse intelligentes, a divinæ justitiæ timore, quo utiliter concutiuntur* .... Lo Spirito Santo applicando questo peccatore alla considerazione della misericordia di Dio, lo solleva, lo rassicura, e lo sostiene contro il Timore con una ferma *Speranza* ... *ad considerandam Dei misericordiam se convertendo, in Spem eriguntur*. Non solamente egli crede che può diventar giusto colla grazia di Dio, e per la virtù dei meriti del Redentore, ma confida altresì, che ei riceverà questa grazia, e che gli saranno rimessi i peccati: *Fidentes, Deum sibi propter Christum propitium fore*. Lo Spirito Santo continuando a prepararlo onde riceva la grazia della giustificazione, gl' ispira ad *amare Iddio come fonte d' ogni giustizia* (cioè in se medesimo, e come quello da cui nasce ogni giustizia, ed in cui come nella fonte rimane piena, incommutabile, ed immancabile: in una parola, come sommo bene, e degno d' essere amato sopra qualunque siasi cosa con amore di *carità* (*); e il pec-

 ca-

(*) *Amare Iddio come fonte d' ogni giustizia*, al dire del dottore S. Agostino, è un amarlo non come una cosa, che cade sotto ai sensi, ma come si ama la Sapienza, e la Verità, e la Santità, e la Giustizia, e la Carità; non come sono nell' uomo (in cui al più più sonovi come piccioli ruscelletti dispersi, e ristretti), ma come sono nello stesso *fonte* della sapienza incorruttibile, ed immutabile: è un amarlo in se stesso con amore di carità. *Amandus est non sicut aliquid, quod oculis videtur; sed sicut amatur sapientia, et veritas, et* sa-

catore incomincia ad amarlo , a preferirlo ad ogni altra cosa, e perciò ad odiare, e a detestare il peccato: *illumque tamquam omnis justitiæ fontem diligere incipiunt*: *ac propterea moventur adversus peccata per odium aliquod, & detestationem*. Finalmente in forza di tale amore verso Iddio, *come fonte d' ogni giustizia*, che incomincia a dominare nel suo cuore, l'uomo rinunzia al peccato, e lo detesta: propone di ricevere il Battesimo, incominciare una nuova vita, ed osservare i divini comandamenti: *denique* (ecco l'ultimo passo del peccatore verso la giustizia) *dum proponunt suscipere baptismum, inchoare novam vitam, ac servare divina mandata*. Quando il peccatore è giunto a questo segno egli è in istato di ricevere la grazia della *giustificazione*. *Hanc dispositionem, seu præparationem, justificatio ipsa consequitur* (a).

16. La *Giustificazione*, a cui prepara la *Penitenza*, non è, siccome insegna il medesimo Sacrosanto „ Concilio, la sola remissione de' peccati; ma è altresì „ la Santificazione, e la rinnovazione dell' Uomo interiore pel volontario ricevimento della grazia, e de' „ doni. Onde per tale prezioso dono, l'uomo da ingiusto diviene giusto, e da inimico diviene amico di „ Dio

sanctitas, et justitia, et caritas; non quemadmodum sunt in homine, sed quemadmodum sunt in ipso fonte, *incorruptibilis, et immutabilis sapientiæ* (de Catech. rud. cap. XXVII. n. 55.) *Ipse enim* fons *nostræ beatitudinis: ipse nostræ appetitionis* finis.... *ad eum* dilectione *tendimus, ut perveniendo quiescamus*. (Lib. X. de Civ. Dei Cap. III. n. 2.)

(a) Ibi c. 7.

„ Dio, affinchè secondo la speranza sia erede della vita
„ eterna „ Parlando in seguito delle cagioni, o cause
della *Giustificazione*, insegna „ che la *finale* è la gloria
„ di Dio, di Gesù Cristo, e la vita eterna: l' *efficiente*,
„ Iddio misericordioso, il quale gratuitamente ci lava,
„ e ci santifica, segnandoci ed ungendoci collo Spirito San-
„ to a noi promesso, il quale è il pegno della nostra
„ eredità. La *meritoria*, è il suo dilettissimo Unigeni-
„ to, e il nostro Signor Gesù Cristo, il quale essendo
„ noi suoi nemici, per la sua gran carità colla quale ci
„ hà amato, ci meritò la giustificazione colla sua san-
„ tissima passione nel legno della Croce, e soddisfece
„ per noi a Dio Padre. L' *istrumentale* è il Battesimo,
„ che è Sacramento della fede, senza la quale a
„ nessuno mai è avvenuto di giustificarsi. Final-
„ mente la cagion *formale* unica, e la giustizia di Dio;
„ non quella onde Egli è giusto, ma quella colla quale
„ ci fa giusti: cosicchè per una tale giustizia ci rinnovia-
„ mo nello spirito, e non solamente siamo riputati, ma
„ siamo denominati, e siamo veramente giusti, riceven-
„ do in noi la giustizia, ognuno la sua, secondo la misura
„ che lo Spirito Santo comparte a ciascuno, siccome a lui
„ piace, e secondo la propria disposizione, e cooperazio-
„ ne di ciascuno. E quantunque ninno possa esser giusto,
„ se non quello, cui si comunicano i meriti della passione
„ del nostro Signor Gesù Cristo; ciò però si fà nella
„ giustificazione dell' empio, allorchè per i meriti della

„ sua passione, la Carità di Dio per lo Spirito Santo si „ diffonde ne' cuori di coloro a quali si concede la giu„ stificazione, e ad essi è *inerente*. In essa giustifica„ zione, colla remissione de' peccati, l' uomo per i me„ riti di Gesù Cristo, cui viene unito, riceve insieme„ mente per infusione, la Fede, la Speranza, e la Ca„ rità. Imperocchè la Fede, senza la Speranza, e la „ Carità nè ci unisce perfettamente con Cristo, nè ci „ fà essere vivi membri del suo Corpo. E questo è „ quello, che hà dato luogo a queste verità: *Che la* „ *Fede senza le opere è morta, ed oziosa: e che in Ge*„ *sù Cristo, nè la Circoncisione, nè l' Incirconcisione ser*„ *vono a nulla, ma la fede che opera per la Carità*. Que„ sta è quella Fede, che per tradizione Apostolica i „ Catecumeni prima di ricevere il Battesimo chieggo„ no dalla Chiesa, allorchè dimandano la Fede che dà „ la vita eterna; che la Fede non può dare senza la „ Speranza, e la Carità „ (a). Hò voluto recitarvi quasi tutto intero, e quasi di parola in parola questo gravissimo, e luminosissimo Decreto del Concilio sacrosanto per incominciare ad istruirvi sù di un' articolo che ha la più stretta relazione col nostro argomento.

16. La *Fede* adunque, il *santo Timore*, la *Speranza*, l' *Amore verso Dio come fonte d' ogni giustizia*, e in conseguenza *l' odio*, *e la detestazione delle commesse colpe*, *il proposito di ricevere il Sacramento*, *d' incominciare un nuovo*

(a) Ibi

vo tenor di vita, *e di osservare i divini comandamenti*, sono giusta il Concilio, quei gradi per i quali lo Spirito Santo conduce ordinariamente il peccatore alla *virtù* della *Penitenza*, e lo prepara, e lo dispone a ricevere col *Sacramento* la grazia della *giustificazione*. Questa è quella Penitenza, che siccome insegna esso sacro Concilio, dee precedere il Battesimo (*). Anche il Catechismo del medesimo Concilio parlando dell' ultimo grado di essa preparazione, che dal Tridentino ci viene indicato con quelle parole. *Illumque tamquam omnis justitiæ fontem diligere incipiunt*, *ac propterea moventur &c.*: insegna, essere la *Carità* colla quale Iddio accende il cuore del peccatore: che da essa nasce il *timor filiale*, per cui l' uomo temendo unicamente di offendere in cosa alcuna la maestà di Dio, abbandona affatto il peccato. *Per questi quasi gradini* (dice esso Catechismo) *si giugne all' eccellentissima virtù della Penitenza* (**). Esso Concilio quasi epilogando in uno de' suoi Canoni quanto aveva più diffusamente insegnato ne' Capi V. e VI. della Sessione VI. in-

(*) *Illumque tamquam omnis justitiæ fontem diligere incipiunt, ac propterea moventur adversus peccata per odium aliquod, et detestationem: hoc est per eam pœnitentiam, quam ante Baptismum agi oportet* (Sess. VI. Cap. VI.)

(**) *Postremo Charitate corda nostra accenduntur, ex quo liberalis ille timor probis et ingenuis filiis dignus oritur: atque ita unum illud veriti ne qua in re Dei majestatem lædamus, peccandi consuetudinem omninò deserimus. Hisce quasi gradibus ad hanc præstantissimam pœnitentiæ virtutem pervenitur* (Par. II. Cap. V. §. 9.)

intorno alla *necessità*, *ed al modo della Preparazione negl' Adulti per ricevere la grazia della giustificazione*, definì: *Se alcuno dirà, che l' uomo senza la preveniente ispirazione dello Spirito Santo, e senza il di lui ajuto, possa credere, sperare, ed amare, o pentirsi come si conviene, affinchè gli sia conferita la grazia della giustificazione, sia Anatema* (a).

17. Dicendoci il santo Concilio, che oltre la *Fede*, il *Timore*, e la *Speranza* il peccatore debba *incominciare ad amare Dio come fonte d' ogni giustizia*; o come dice il Catechismo citato, con *amore di Carità*, per così giugnere alla *virtù della Penitenza*, è cosa chiarissima che tale Penitenza debba essere accompagnata da amore iniziale verso Dio, considerato in se medesimo, come fonte d' ogni giustizia, e come sommamente amabile. Se tale *Carità* sarà *perfetta*, e se l' uomo dolendosi intimamente d' aver offeso Iddio sommamente amabile, e buono, detesta il suo peccato come sommo male: se si affliggerà d' aver peccato non perche abbia perduto il Paradiso, e meritatosi l' inferno; ma puramente perchè col suo peccato hà disgustato Iddio: se tale sua Contrizione sarà si forte, acre, ed intensa, che l'acerbità del dolore possa eguagliarsi e mettersi del pari colla gravezza delle colpe, dovrà ella chiamarsi una Contrizione *perfetta*; e tale Contrizione sarà di tanta efficacia, che con il *voto del Sa-*

(a) Sess. VI. Can. III.

Sacramento riconcilierà il peccatore con Dio. La legge Vangelica non hà derogato all' efficacia della Contrizione *perfetta*; ed anzi leggiamo nell' Evangelo, che alla Maddalena furono rimessi i suoi molti peccati, perchè aveva molto amato: *Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum* (*a*). Ma nella legge Vangelica tale Contrizione non può andar separata dal sincero desiderio del *Sacramento*; giacchè non sarebbe essa nè vera, nè sincera Contrizione, se il peccatore penitente non volesse far uso dei mezzi prescritti da Gesù Cristo per ottenere la remissione de peccati, e la grazia della giustificazione„ Il Tridentino di ciò parlando, disse, „ che sebbene la Contrizione *talvolta* sia perfetta di „ Carità (*aliquando charitate perfectam esse contingat*), e „ reconcilii l' uomo con Dio avanti che pigli di fatto il „ Sacramento (*Hominemque Deo reconciliare, priusquam* „ *hoc Sacramentum actu suscipiatur*); nondimeno tale ri„ conciliazione con Dio non doversi ascrivere alla Con„ trizione senza il voto del Sacramento, che in essa „ contiensi (*ipsam nihilominus riconciliationem ipsi Contri*„ *tioni sine Sacramento, quod in illa includitur, non esse* „ *adscribendam*) (*b*). E' dottrina pertanto del Santo Concilio, che *non sempre* la Contrizione è tale, che giustifichi fuori del Sacramento, e col solo voto di esso: e la ragione ce la dà il Catechismo di esso Concilio, dicendo appunto come ora vi dissi, che cioè sebbene la Contrizione

„ can-

(*a*) Lucæ VII. 47. (*b*) Sess. XIV. Cap. IV.

„ cancelli i peccati, non produrrà tale effetto se non sa-
„ rà sì forte, acre, ed intensa, che l'acerbità del dolo-
„ re possa eguagliarsi, e mettersi del pari colla gravez-
„ za delle colpe: dono (dice esso Catechismo) che a po-
„ chi si concede „ (a). Più sotto tornerò a parlarvi sù di ciò, e vi riporterò con più di estenzione questa Dottrina del Catechismo per farvene vedere tutta la forza.

18. Da quanto vi ho brevemente cennato intorno alla Contrizione *perfetta*, sembra troppo ragionevole il doversi dire, che quella Contrizione debba d rsi *imperfetta*, che procede anch' essa *dalla Carità*, *ma da una Carità iniziale*, *tenue*, *e rimessa*: o quella, che prima concepuna dal timore delle pene, passa indi a tale *amore iniziale*, *tenue*, *e rimesso*: cosicchè i peccati che incominciarono a dispiacere al peccatore per timore delle pene, incomincino a dispiacergli per amore della giustizia, e perche sono offesa di Dio sommamente amabile. Tale Contrizione *imperfetta*, sebbene per riguardo al suo motivo che è la *Carità verso Dio*, stia nello stesso ordine, o come si suol dire sotto la stessa *specie* colla Contrizione *perfetta*; ben vedete che non può mettersi del pari con quella; e che a questa non può convenire quell' efficacia, che il Concilio, ed il suo Catechismo attribuiscono alla Contrizione *perfetta*. Questa pertanto non giustificherà l' uomo fuori del Sacramento, ma lo disporrà

(a) Par. II. Cap. V. §. 37.

rà soltanto per ricevere nel Sacramento la remissione de' peccati e la grazia, siccome chiaramente insegna esso Santo Concilio parlando di tale amore *iniziale*. E' dottrina del Tridentino, che tra le disposizioni colle quali lo Spirito Santo prepara il peccatore alla giustificazione, la principale, ed anzi la prossima sia quella, per cui il peccatore *incominciando ad amare Dio come fonte d' ogni giustizia*, si porta in conseguenza ad odiare, e a detestare il peccato, perchè è un offesa di Dio sommamente amabile. Ben vedete che tale detestazione è la stessa *Contrizione*, che giusta il Concilio include necessariamente un' dolore dell' animo, e l' odio, e la detestazione de' peccati commessi. In fatti esso Concilio parlando di tale detestazione, ossia di questa *Contrizione*, che nasce da tale amore *iniziale*, la chiama *Penitenza*, che l' Adulto deve premettere al Battesimo, che è la causa *istrumentale* per cui ei rimane giustificato. Ecco pertanto una Contrizione, che nasce dalla *carità*, e che non giustifica se non se col Sacramento. Non può dirsi che non produca tale effetto, perchè non sia *sopranaturale*, *interiore*, *somma*, *universale*, *e congiunta colla speranza del perdono*. Se andasse mancante d' alcuno di questi caratteri non sarebbe, siccome già dissi, vera Contrizione, e non giustificherebbe neanche col Sacramento. Convien dire pertanto, che ella non giustifica fuori del Sacramento perchè è *iniziale*, *tenue*, e *rimessa*. Insegnandoci il Concilio, che allorquando (cioè qualche volta solamente) la Contrizione è perfetta giustifica col voto del Sacramento, sup-

pone manifestamente, che ordinariamente la Contrizione, nata anch'essa dalla *carità*, non sia tale che giustifichi senza il Sacramento in atto, perchè imperfetta ne *gradi* di sua veemenza.

19. I Teologi, che per ordine del Concilio compilarono il Catechismo del Concilio di Trento più volte nominato (a), che indi fu pubblicato per ordine di S. Pio V: essi Teologi, che dovevano essere ben consapevoli della mente di detto Concilio anche su di questa materia, in parlandovi della *Contrizione*, parte principale del Sacramento della Penitenza, vi stabiliscono in primo luogo, che la *Contrizione perfetta* è un azione della carità: *Nam cum perfecta Contritio sit charitatis actio*. Da ciò inferiscono, che tale Contrizione onde possa denominarsi *perfetta* debba essere animata da un dolore fortissimo e grandissimo: *vehementissimum animi dolorem conjunctum habeat .... Sit præterea non solum maxima, sed vehementissima, atque adeo perfecta* (b). Passando dipoi a spiegare la forza, e l'efficacia di tale Contrizione, insegnano, siccome vi hò cennato più sopra, che subito giustifica il peccatore. *Statim ut eam in mentibus nostris concipimus, remissionem nobis a Deo tribui ... Ex quo licet cognoscere veræ Contritionis, de qua supra dictum est, eam vim esse, ut illius beneficio omnium delictorum veniam statim a Domino impetremus* (c). Finalmente conchiudendo

(a) Sess. XXV. Dec. de *Indice Librorum*, & *Catechismo*, *Breviario*, & *Missali*.

(b) Par. II. Cap. V. §. 28. (c) Ibi §. 35.

do questa materia, insegnano, che *pochissimi* sono coloro che giungano a tale grado di Contrizione, e che perciò Iddio per rendere più facile la giustificazione del peccatore istituì la Sacramental Confessione. *Primum itaque docendum est, Confessionis institutionem nobis summopere utilem, atque adeo necessariam esse. Ut enim concedamus, Contritione peccata deleri; quis ignorat adeo vehementem, acrem, & incensam esse oportere, ut doloris acerbitas cum scelerum magnitudine æquari, conferrique possit. At quoniam pauci admodum ad hunc gradum pervenirent; fiebat etiam ut a paucissimis hac via peccatorum venia speranda esset. Quare necesse fuit, ut clementissimus Dominus faciliori ratione communi hominum saluti consuleret: quod quidem admirabili consilio effecit, cum claves regni cælestis Ecclesiæ tradidit* (a). Seguitano indi a dire immediatamente, che *la Confessione perfeziona la Contrizione*: imperocchè se alcuno si dorrà delle sue colpe proponendo di non più commetterle, sebbene penetrato non sia da quel dolore che possa esser sufficiente ad impetrargli il perdono, ne conseguirà la remissione mediante la Confessione di esse, e l'Assoluzione del Sacerdote. *Confessio contritionem perficit. Etenim ex fidei Catholicæ doctrina omnibus credendum, & constanter affirmandum est, si quis ita animo affectus sit, ut peccata admissa doleat, simulque in posterum non peccare constituat, etsi hujusmodi dolore non afficiatur, qui ad impetrandam veniam*

(a) Ibi §. 37.

niam satis esse possit, ei tamen, cum peccata Sacerdoti rite confessus fuerit, vi clavium omnia scelera remitti, & *condonari* (*a*). E' pertanto dottrina del Catechismo, che il dolore sia *perfetto*, o *imperfetto*; sia quello che subito giustifica il peccatore, e che si concede *a pochissimi*; sia quello che viene perfezionato nel Sacramento, nascano dallo stesso motivo, cioè dalla *carità*, che nella Dottrina di esso Concilio, è l' ultimo grado per cui si giugne alla virtù della Penitenza: giacchè anche quel dolore, che non giustifica fuori del Sacramento, è anch' esso *Contrizione*: *Confessio Contritionem perficit*. Ma donde nasce, che tale Contrizione non produca sempre lo stesso effetto? Nasce da ciò al dire del Catechismo, che la Contrizione *perfetta* è animata da un dolore *fortissimo*, e *grandissimo*, che può stare a fronte colle colpe, e sbandirle affatto dallo spirito; non così l' altra fino a tanto che sia *iniziale* soltanto, *tenue*, e *rimessa*, e non sia perfezionata cogl' atti umili, e dolorosi del penitente, e coll' efficacia dell'Assoluzione Sacerdotale. Ed ecco nella dottrina del Catechismo una Contrizione *perfetta*, e l' altra *imperfetta*, che non differiscono nel *motivo*, ma soltanto nella *veemenza de' gradi*.

20. Il Cardinal Pallavicino, che dagl' atti originali, e da altri monumenti autentici, per ordine di Alessandro VII. compilò la Storia del Concilio di Trento, in par-

(*a*) Ibi §. 38.

parlandovi degl' Atti della Sessione VI. riguardanti quelle celebratissime parole più volte mentovate, scrive così. „ Quanto a ciò che si dice *intorno alla dilezione di Dio*, „ debbo osservare, come nella forma innanzi divisata da „ Compilatori, non facevasi menzione di quest' *atto*: ma „ Salvadore Alepùs Arcivescovo di Sassari, Claudio Jajo „ della Compagnia di Gesù, il Lippomani Coadiutore di „ Verona, e il Pio Generale de' Conventuali ammoniro- „ no, che vi si ponesse ancora *qualche atto di Carità*. „ E rappresentandosi ciò a tutti i Padri... ventitrè di „ essi l' approvarono espressamente, e così fù messo in „ effetto. Di poi tale aggiunta ad altri non piacque; ma „ i Teologi la mantennero e la difesero, lasciando „ scritto così. *Non si parla quì* dell' abito della Carità: „ *ma perciocchè nella particella, ove si ragiona* della Pe- „ nitenza *non si fà veruna menzione* dell' Amore; *è pa-* „ *ruto di unire all' atto di Fede, e di Speranza qualche* „ atto ancora di dilezione: *avvegnache se tale* Peniten- „ za *tutta fosse dal Timore* senza l' amore della giustizia, „ e *se il dolore fosse a cagione della pena*, e non per l' of- „ fesa di Dio, *allora sarebbe* infruttuosa „ Così l' Eminentissimo Storico (*a*). Furono adunque aggiunte al Capo VI. della Sessione VI., ove il Concilio spiega la sua dottrina intorno al *modo della preparazione degl' Adulti alla giustificazione*, quelle celebri parole: *illumque tamquam omnis justitiæ fontem diligere incipiunt*, per inse-

gnar-

(*a*) Lib. VIII. Cap. XIII. n. 12. 13.

gnarci con esse, che oltre la Fede, e la Speranza, è necessario che l' Adulto vi si disponga con un *atto* di *Amore*, e di *dilezione* che abbia per oggetto Iddio da noi offeso; perchè se la Penitenza, per cui il peccatore vi si prepara, fosse tutta dal *Timore* senza l' *amore della giustizia*; e se il dolore fosse tutto a cagione del *timore delle pene*, e non per l' *offesa di Dio*, tale Penitenza *sarebbe infruttuosa*. Ecco la cagione per cui furono aggiunte, e si ritennero nel Decreto su mentovato le sudette celebri parole. Che se sulle prime nacque tra Padri qualche disparere intorno a tale aggiunta, ciò non seguì perchè si volesse escluso dalla Penitenza un tale *atto di dilezione* per cui lo Spirito Santo prepara il peccatore a ricevere la grazia giustificante; ma perchè, siccome udiste, si pensava da quei Padri, che tra l'altre disposizioni volesse esigersi previa alla giustificazione la *Carità abituale*, ossia la *grazia santificante*, che siccome esso Concilio definiva nel seguente Cap. VII. è la *forma*, ossia la *causa formale* della giustificazione.

21. Io mi fermerò alquanto su d'alcune risposte colle quali si è creduto da taluni di potere indebolire la forza di queste prove, o per meglio dire di questi argomenti di fatto, tratti dal Concilio, dal suo Catechismo, e dalla Storia di esso Concilio. Tali eccezioni tanto è lungi che possano sminuirne la forza, ed anzi accrescono ad essi vigore. In fatti. Dire, che il Concilio allorchè insegna, che oltre l'altre disposizioni alla giustificazione, debba il peccatore *incominciare ad amare Dio*

fo-

come fonte d'ogni giustizia, voglia parlarci delle disposizioni che si ricercano per conseguirla fuori del Battesimo, e non con esso Sacramento; non è un contraddire manifestamente ad esso Concilio, il quale siccome vi ho detto più volte, esige appunto una tale disposizione negl' Adulti, che si accostano a riceverlo? Dire, che il Concilio faccia menzione nel suo Decreto della Fede, del Timore, della Speranza, e della Carità, non perchè tutti questi atti siano necessarj, e da premettersi ad essa, ma perchè ordinariamente si trovano nel peccatore prima che riceva la grazia giustificante: (lasciando qui di dire, che con tali risposte si potrebbero eludere i Decreti, ed i Canoni i più luminosi) dire ciò non è lo stesso che dire, che lo Spirito Santo senza necessità sparge sopra il peccatore queste sue grazie, e con esse lo dispone a ricevere la giustizia? Converebbe dire, che il Concilio in quel suo Decreto, diretto ad istruire i Fedeli sù di questa importantissima materia, abbia voluto fissare delle disposizioni arbitrarie alla giustificazione: che malamente definì, che colla grazia preveniente, e coll' ajuto dello Spirito Santo l'uomo si porta a *credere*, a *sperare*, e ad *amare*, o a *pentirsi*, come si conviene per ottenere la grazia della giustificazione, se oltre la Fede, e la Speranza, non fosse a ciò necessario anche l'*Amore*, che entra nella penitenza da premettersi necessariamente alla giustificazione. Più sopra vi ho riferito il Canone con cui il Concilio condanna non già questi nostri Teologi, ma i Pelagiani, i quali dicevano, che sen-

senza la divina grazia l' uomo possa fare tutti quei passi verso la giustizia: e qui dirò soltanto, che se da una banda i Padri vi condannano quegl' Eretici; dall' altro canto vi stabiliscono con tutta la chiarezza la necessità di un tale *Amore*, e di tale *penitenza*. Dire finalmente che il Concilio esiga un *amore iniziale* in quegl'Adulti che si accostano a ricevere il Battesimo, e non già anche in quei, che si accostano al Sacramento della Penitenza; non è un dir chiaramente che si richiegga maggior disposizione nell' Adulto che deve battezzarsi, che in quel peccatore il quale perduta la battesimale innocenza si accosta al Sacramento della Penitenza? Ma tale eccezione si distrugge da se medesima. Il Battesimo, e la Penitenza sono denominati Sacramenti *de' morti*, perchè si amministrano a coloro che sono morti alla grazia: nel Battesimo sarà necessario un amore verso Dio che incominci a dominare nel cuore dell' Uomo, ed esso amore non sarà necessario al peccatore per ricuperare la grazia nel Sacramento della Penitenza, dopo che (per servirmi qui delle espressioni del Concilio) ,, ingrato alla di- ,, vina grazia, che aveva ricevuta, hà contristato lo Spi- ,, rito Santo, e non hà avuto orrore di violare il tempio ,, di Dio? ,, Certamente non pensarono così i Padri di esso Concilio, allorchè parlando di quei appunto, che perdono la grazia Battesimale, e del modo con cui possono risorgere alla grazia perduta, insegnarono che per questi Gesù Cristo istituì il Sacramento della Penitenza, che è molto diverso dal Battesimo ,, perchè (se-

,, gui-

„ (seguitano a dire) la Penitenza da farsi dopo il Bat-
„ tesimo abbraccia non solamente la cessazione da pec-
„ cati, e la detestazione di essi, ovvero il *cuor contri-*
„ *to*, *ed umiliato*; ma ancora la Confessione Sacramen-
„ tale, almeno in voto, e da farsi a suo tempo, e l'As-
„ soluzione Sacerdotale, e la Soddisfazione con i digiu-
„ ni, colle limosine, colle orazioni, ed altri pii eserci-
„ zj di vita spirituale, per la pena temporale, che
„ non sempre, siccome nel Battesimo, si rimette a quel-
„ li, che si accostano a questo Sacramento „ (a) La di-
versità adunque che passa tra l' uno e l'altro Sacramen-
to, tra l'una e l'altra Penitenza, non consiste in ciò,
che dopo il Battesimo si richiegga nel peccator penitente
minor disposizione per ricevere la grazia col Sacramen-
to: giacchè anche questi deve abbandonare il peccato,
e detestarlo con la *Contrizione*, mentre non altro ci si-
gnificano quelle parole, *aut cor contritum*, *et humilia-*
tum: ma tutta la differenza stà in ciò, che colui che per-
de la battesimale innocenza, oltre tale Contrizione, deb-
ba accusarsi delle sue colpe mortali ad un Sacerdote, ri-
ceverne da esso l'Assoluzione, e con digiuni, limosine,
orazioni, ed altre consimili prattiche di pietà espiare le
pene temporali, che rimessa la colpa, non sempre tutte
si rimettono col Sacramento, siccome accade nel Batte-
simo, in cui anche esse pene temporali pienamente si
rimettono. Quindi è, che esso Sacro Concilio, parlan-

 do

(a) Sess. VI. Cap. XIV.

do anche altrove sù della differenza che passa tra questi due Sacramenti, e del frutto che l'uno, e l'altro produce nello spirito, insegnò „ che nel Battesimo, vestendoci noi di Gesù Cristo, ci facciamo in Esso una „ nuova creatura, ottenendo una *piena* ed *intera* remissione de peccati: ma che a questa rinnovazione, „ ed integrità non possiamo noi giugnere per il Sacra„ mento della Penitenza, se non se per mezzo dei mol„ ti nostri gemiti, e fatiche, ciò esigendo da noi la „ divina giustizia; onde è avvenuto che dai Padri la „ Penitenza Sacramentale, sia stata meritamente chia„ mata un *Battesimo faticoso* (a). Queste Dottrine del Concilio ci somministrano varie riflessioni, che io mi contenterò di cennarvi. La prima è, che il Concilio, siccome ho detto, confessa che il peccatore debba portare al Sacramento della Penitenza la *Contrizione*. Insegna che con tale disposizione, colla Confessione delle colpe, e mediante l'Assoluzione del Sacerdote si rimetta al peccatore la colpa, con la pena eterna. Insegna, che la *pena temporale* corrispondente ad essa colpa, non sempre *tutta* rimettesi per mezzo del Sacramento. Ciò non può ripetersi dal Sacramento, quasiche questo fosse efficacissimo negli uni, e meno efficace negli altri che vi si accostano con *eguale* disposizione. Che adunque dire, se non quanto ci dice il Concilio, che cioè il Sacramento della Penitenza è un *Battesimo faticoso*, e che il pec-

(a) Sess. XIV. Cap. II.

peccatore non giugnerà a ricuperare l'innocenza battesimale se non per i *molti suoi gemiti*, *e fatiche*? Se tali gemiti nel Battesimo debbono essere animati da un *amore iniziale*; da tali gemiti dovrà andarsene esente colui che si accosta al *Battesimo faticoso della Penitenza*? E dottrina del Concilio, che il Battesimo insieme colla colpa, e colla pena eterna rimette altresì tutta la sudetta pena *temporale*. Ma donde tale diversità se non da ciò, perchè il peccator penitente *alle volte soltanto* vi si accosta con una Contrizione *perfetta*, ossia con quella carità cotanto acccesa e veemente ne' suoi gradi che tolga oltre il reato della colpa, anche tutta la pena? Ma se per soddisfare alla divina giustizia, e se per ricuperare la perduta battesimale innocenza è necessario che il peccatore *gema molto* e si *affatichi* in opere soddisfattorie fatte in stato di grazia *abituale*, ossia *santificante* (*), non sa-

(*) E' dottrina del Concilio di Trento, che le nostre soddisfazioni per le pene temporali delle quali ordinariamente andiamo debitori alla divina Giustizia, ripetono la loro efficacia dei meriti di Gesù Cristo, ed in quanto in *esso viviamo*; *meritiamo*, e *soddisfacciamo* (*Sess. XIV. cap.* 8.). Viveremo in Cristo se saremo in *stato di grazia*, ed allora tali opere saranno soddisfattorie. *Duo præcipue in satisfactione requiruntur* (dice il Catechismo di detto Concilio *Par. II. Cap. V.* §. 74.): *Primum est ut is, qui satisfacit, justus sit, ac Dei amicus. Opera enim, quæ sine charitate fiunt, nullo modo grata Deo esse possunt. Alterum, ut hujusmodi opera suscipiantur, quæ natura sua molestiam, & dolorem afferunt.*

L'uo-

sarà questa necessaria in *atto*, che cioè il peccatore mosso ed eccitato dallo Spirito Santo *incominci ad amare Iddio come fonte d'ogni giustizia*, per disporsi ad ottenere

---

L' uomo pertanto che non vive in Cristo, che non è giusto ed amico di Dio, cioè in grazia, non può fare opere grate ed accette a Dio, lo che si richiede onde siano soddisfattorie; siccome anche ci avvisa il Dottor S. Tommaso dicendo: *Oportet . . . quod opera satisfactoria, sint Deo accepta, quod dat eis charitas; & ideo sine charitate opera facta, non sunt satisfactoria* (*Supplemen. q. XIV. art.* 2.). Nondimeno siccome la *Soddisfazione*, che s' impone dal Sacerdote al penitente nel sacro Tribunale è una *parte del Sacramento* e come esso Sacramento rimette la pena *temporale*, siccome si suol dire da Teologi *ex opere operato*, ed anzi di conferire la prima grazia, e l' aumento di essa, secondo che insegna, e spiega il medesimo Dottor S. Tommaso. *Ad secundum dicendum quod satisfactio confert gratiam prout est in proposito, & auget eam prout est in executione* (3. *Par. q.* 90. *art.* 2. *ad.* 2.). Da tali principj molti gravi Teologi hanno inferito, che sebbene la penitenza soddisfattoria imposta dal Sacerdote nel Sacramento, mandandosi ad effetto in stato di peccato grave, non produca l' aumento della grazia, sia però soddisfattoria, e rimetta di sua natura per i meriti di Cristo, ed in forza del Sacramento di cui è parte, quelle pene *temporali*, che corrispondono alle colpe rimesse nel Sacramento in quanto alla colpa, ed alla pena eterna. Ma tale opinione è contradetta da altri gravi Teologi con quei argomenti appunto che hò cennati più sopra. Tale articolo pertanto da altri si decide così. Distinguasi il *precetto* dal *merito* della soddisfazione. Il precetto imposto dal Sacerdote al penitente di digiunare, di fare la limosina &c. : può, dicono essi, adempiersi in tale stato, nè dovrà

nere nel Sacramento la remissione della colpa e della pena eterna?

22. Quei Teologi, i quali nel Concilio mantennenero (siccome riferisce dagl'atti originali di esso Concilio il Cardinal Pallavicino) le parole aggiunte al decreto su mentovato: *illumque tamquam omnis justitiæ fontem diligere incipiunt*; dicevano, che se la penitenza (quella senza dubbio da premettersi al Battesimo, della quale ivi si parla): se, dico, la Penitenza *virtù* fosse tutta dal *Timore* senza l'*amore della giustizia*; e se il dolore delle colpe fosse a cagione della *sola pena*, e non per l'*offesa*

---

vrà il penitente in esecuzione di detto precetto ripetere il digiuno, o la limosina, e nemmeno rimarrà colpevole di peccato d' *omissione*: Tali opere però fatte in istato di nemicizia con Dio non saranno soddisfattorie, perchè sono opere *morte*, ed a tale penitente rimarrà il peso di soddisfare a Dio per quelle pene temporali, a togliere le quali era diretta la soddisfazione imposta nel Sacramento. Nondimeno ove tali opere si mettano in esecuzione nello stato di peccato (non però coll'affetto al peccato), e siano effetto d'una *grazia attuale*, saranno molto utili all'operante per disporlo a ricuperare la giustizia. E ciò sia qui detto di passaggio a scanso di qualche equivoco, e per insinuare ai meno istruiti la massima: essere cioè sommamente utile ed espediente, che la *soddisfazione Sacramentale* si adempia in istato di grazia, onde l'operante non solamente soddisfaccia al *precetto* di adempierla, ma inoltre faccia acquisto dei grandissimi vantaggi di tali soddisfattorie penitenze fatte in istato di grazia, e di amicizia con Dio.

sa di Dio, tale Penitenza sarebbe *infruttuosa*. Permettetemi che a maggiore illustrazione del detto fin qui colle dottrine del Concilio, e su le tracce del Catechismo di esso Concilio Santo, io mi fermi alquanto sù di queste gravi espressioni de' sudetti Teologi onde meglio ne comprendiate la forza. Se la Penitenza fosse tutta dal *Timore*, ed a cagione della *sola pena*, sarebbe *infruttuosa*. Non volevano qui parlarci i mentovati Teologi di quel *Timore* che chiamasi *naturale*, per cui uno teme i mali temporali. Tale timore non è *sopranaturale*, ma nasce dal fondo della natura. Molto meno volevano parlarci di quel *Timore*, che dicesi *mondano*, per cui l'uomo per rispetto umano o si astiene dal male, o lo commette; e valuta più il comodo, o l' incomodo temporale, che l'offesa di Dio. Tale timore è di sua natura malvagio, e detestabile, perchè per esso l'uomo antepone manifestamente a Dio il suo comodo privato, e si determina ad offendere più tosto Iddio, che a rendersi superiore a tale timore. Parlavano pertanto i sudetti gravissimi Teologi di quel Timore, di cui parlando il Concilio ove tratta delle disposizioni alla giustificazione, aveva detto: *Et dum peccatores se esse intelligentes, a divinæ justitiæ timore concutiuntur*: parlavano del Timore che nasce *dalle pene* minacciate dalla divina giustizia, di cui parlando Gesù Cristo medesimo avea detto: *Non temete coloro, che uccidono il corpo, e non possono uccider l' anima; ma temete piuttosto colui, che può mandare in perdizione e l' anima, e il cor-*

corpo nell' inferno. Sì torno a dirvelo: temete quello (*a*). Questo timore della pena per cui l' uomo si astiene dal peccato, da' Teologi vien chiamato *servile*, come quello che è proprio de' *servi*, che temono il loro padrone, non de' figliuoli, che amano il loro Padre, i quali per non disgustarlo si fanno un dovere di non offenderlo. Il timore di questi si chiama *filiale*. Nel Timore *servile* però convien distinguere esso timore dalla *servilità*. Il Timore della pena è buono, ed è utilissimo al peccatore: non così però convien dire della *servilità*, che non è vizio del timore, ma di chi teme: imperocchè se uno teme la pena, così però, che se non gli sovrastasse la pena commetterebbe il peccato; questi malamente teme, perchè conserva l' affetto al peccato, e lo ritiene nascosto nell' animo. Tale timore si chiama *servilmente servile*. Per non parlare adunque di un tale timore, che rendesi vizioso per vizio di chi teme in tal guisa, il Timore delle pene considerato in se medesimo, e che esclude tale affetto condizionato al peccato, ho detto che è buono ed utilissimo al peccatore. Tertulliano in parlando di tale timore ne fece l' elogio, dicendo: che il Timore è il fondamento della salute, e che la presunzione è un impedimento del Timore: *Timor fundamentum salutis est; præsumptio impedimentum Timoris* (*b*). Lutero con-

(*a*) Matth. X. 28. & Luc. XII. 4. 5.

(*b*) De cultu Feminarum cap. II.

contraddicendo ai più chiari testi della scrittura, ed anzi a Gesù Cristo medesimo, volle negare questa verità: ma il Concilio di Trento non solamente lo condannò: *Si quis dixerit gehennæ metum . . . peccatum esse, aut peccatores pejores facere, anathema sit* (*a*): ma inoltre dopo d' avere insegnato quanto si debba tenere dal Cattolico intorno alla Contrizione che dicesi *perfetta*, della qnale vi ho detto abbastanza con le dottrine di esso Concilio, e del suo Catechismo; passando immediatamente a dire dell' *imperfetta*, che dicesi anche *Attrizione* „ perchè ordinariamente è conceputa o per la „ considerazione della bruttezza del peccato, o per „ paura dell' inferno, e della pena, dichiara che se esclu- „ de la volontà di peccare, e và congiunta colla spe- „ ranza del perdono, non solamente non rende l' uomo „ ipocrita, e maggiormente peccatore; ed anzi che ella „ è un dono di Dio, ed un impulso dello Spirito „ Santo, che peranche non abita nell' uomo, ma sol- „ tanto lo muove, col quale il penitente ajutato si pre- „ para la via alla giustizia (*quo pœnitens adjutus viam tibi ad justitiam parat*) (*b*). Due verità volle insinuarci il Concilio con queste parole. La prima, che l'*Attrizione* quì descritta non rende l' uomo ipocrita, e maggiormente peccatore, siccome diceva Lutero; ed anzi che ella è un dono di Dio, ed un impulso dello Spirito Santo. La seconda, che l' *Attrizione* quì descritta prepari l' uo-

(*a*) Sess. IV. can. 8. & Sess. XIV. can. 5. (*b*) Sess. XIV. cap. 4.

l'uomo alla giustificazione. Infatti, siccome avete già udito, è dottrina chiarissima del Concilio, che lo Spirito Santo per giustificare il peccatore, ordinariamente dalla *Fede* lo conduce al *Timore*: dal Timore alla *Speranza*, e dalla Speranza all' *Amore*. Perciò onde tale Timore dal canto suo disponga l'uomo alla giustizia; non deve rimanersene nella linea di puro Timore; ma affinchè sia buono, e lodevole, e disponga l'uomo alla giustizia, deve escludere la volontà di peccare; cioè la *servilità*, ed andare congiunto *colla speranza del perdono*: imperocchè il salutevole Timore come potrà disporre il peccatore alla giustificazione, se egli temerà solamente le pene, e non s' innalzerà, siccome dice il Concilio, a considerare la divina misericordia, confidando che Iddio per i meriti di Gesù Cristo gli sarà propizio?

23. Continuando esso Sacro Concilio a dire in qual maniera il descritto salutevole Timore, ossia l'*Attrizione* conceputa per tale motivo, prepari il peccatore alla giustificazione, soggiugne immediatamente. *E sebbene senza il Sacramento della Penitenza per se non possa condurre il peccatore alla giustificazione; lo dispone però ad impetrare la grazia di Dio nel Sacramento della Penitenza. Tamen eum ad Dei gratiam in Sacramento Pœnitentiæ impetrandam disponit*. E' questo il celebratissimo testo del Concilio sù di cui principalmente si appoggiano quei Teologi, i quali insegnano che l'*Attrizione puramente servile* non solamente sia una disposizione *prossima e sufficiente* per parte del peccatore onde riceva la grazia nel

Sacramento della Penitenza, ma che inoltre sia stato ciò chiaramente deciso da esso Sacro Concilio. L'Attrizione *servile*, dicono essi, la quale, giusta il Concilio, *dispone* il peccatore ad impetrare la grazia di Dio nel Sacramento della Penitenza, è una disposizione *prossima*, o *remota* soltanto ad ottenere tale effetto in esso Sacramento nella mente del Concilio? Se è una disposizione *prossima*; dunque oltre tale *Attrizione*, null'altro ricercasi per parte del peccatore, onde riceva la grazia nel Sacramento. Se è soltanto una disposizione *remota*, cosicchè da tale *Attrizione* debba passare il penitente ad una Contrizione *imperfetta*, o all'*amore iniziale verso Dio come fonte d'ogni giustizia*; perchè dirci i Padri di esso Concilio, che *l' Attrizione* sebbene senza il Sacramento della Penitenza *per se* non possa condurre il peccatore alla giustizia; lo disponga però ad impetrare la grazia di Dio in esso Sacramento? Se in tal guisa ve lo dispone, non dovrà chiamarsi detta *Attrizione* una disposizione *prossima* e *sufficiente* a ricever la grazia in virtù del Sacramento della Penitenza? Così argomentano i sullodati Teologi.

24. Quando la mente del Concilio non fosse abbastanza chiara anche su di quelle famose parole, su delle quali essi principalmente si fondano, verrebbe a rendersi chiarissima da quanto ce ne dice il celebre Cardinal Pallavicino. Imprendendo egli a descrivere la storia di questo Decreto, prima di entrare in materia: *noterò*, dice egli, *alcune cose più singolari*, cioè dagl'

Atti

Atti del Segretario di esso Concilio, *che vagliano o a notificare le differenze occorse nelle deliberazioni avanti la decisione, o ad intendere la mente de' Padri in qualche Decreto*. E dopo aver detto che esaminandosi da Teologi l'asserzione di Lutero: *se cioè il timore incusso alle coscenze dopo commesso il peccato, debba dirsi una parte della Penitenza*, e che varj tra essi Teologi, che ivi nomina, furono di sentimento che oltre il Timore, e la Speranza, esigasi la *dilezione* nel Sacramento della Penitenza, soggiugne „ Per quanto io scorgo dagl'Atti, l'intenzione de'
„ Teologi fù *di condannare l'opinione degl'Eretici, che ripro-*
„ *vavano come cattivo il timore delle pene, e non di de-*
„ *cidere la questione scolastica, se così fatto timore, non solo*
„ *senza la Contrizione perfetta (del che appena fu lite),*
„ *ma eziandio senza verun eccitamento di amore imper-*
„ *fetto basti alla remissione de' peccati nel Sacramento*.
„ Nella Congregazione de' Padri pochi toccarono questo
„ punto. Solo io trovo *qualche cenno* dell'opinione, *che*
„ *non sia necessario l'amore*, nel voto dell'Arcivescovo
„ di Granata. La dove Giovanni Emiliano Spagnuolo,
„ Vescovo di Tuy, sostenne l'altra estrema sentenza,
„ che fosse di mestieri la Contrizione perfetta ... Ol-
„ tre a ciò è da sapere, che di poi ne' decreti della
„ dottrina si erano messe queste parole. *Quella Contri-*
„ *zione, la quale i Teologi chiamano attrizione, per es-*
„ *sere ella imperfetta, e solo conceputa per la considera-*
„ *zione della bruttezza del peccato, o per timore dell' In-*
„ *ferno, e delle pene, il qual timore vien chiamato ser-*

 „ *vile;*

,, *vile*; *quando escluda la volontà di peccare*, *ed esprima*
,, *qualunque dolore de' commessi delitti*, *statuisce*, *e dichia-*
,, *ra questo santo Concilio*, *che non solo non fa l' Uomo*
,, *ipocrita e maggiormente peccatore*, (*come alcuni non du-*
,, *bitano di bestemmiare*) *ma è bastante alla costituzione*
,, *di questo Sacramento*, *ed è dono di Dio*, *ed impulso*
,, *verissimo dello Spirito Santo*, *non già ancora abitante*,
,, *ma solo movente*; *col quale il peccatore ajutato* (*concio-*
,, *siacosachè appena possa essere senza qualche movimento*
,, *d' amore verso Dio.*) *si fà strada alla giustizia*, *e per*
,, *esso si dispone ad impetrare più facilmente la grazia di*
,, *Dio*. Ma il Vescovo prenominato avvertì, che era fal-
,, so, appena potersi mai dare un tal dolore senza l'amo-
,, re: e che intorno all'essere quest'attrizione *bastante*
,, alla costituzione del Sacramento sì che all'uomo si
,, rimettano i peccati in virtù dell'Assoluzione sopravve-
,, gnente, erano varie le sentenze degl' Autori, e però
,, doveva levarsi. Onde il Decreto fu riformato come
,, stà ora (*a*).

25. Adunque nè dai Teologi, nè dai Padri si ebbe in mira di decidere nel Concilio di Trento la questione; se, cioè il timore delle pene senza la *Contrizione perfetta*, o il timore delle pene senza verun eccitamento d'*amore imperfetto*, sia, o nò bastante alla remissione de'peccati nel Sacramento. Il solo Arcivescovo di Granata nel suo voto diede qualche cenno, che *non sia necessario l' amore*. All'

(*a*) Lib. XII. Cap. X. n. 24. 25. 26.

All' opposto il Vescovo di Tuy, diceva *essere necessaria la carità perfetta*, siccome avevano già detto moltissimi tra i Teologi fino a quel tempo (*). Volle il Concilio decidere l'una, o l'altra di tali questioni? Il Concilio, siccome è notissimo dai suoi Decreti, e dai suoi Canoni, diretti solamente a condannare le Dottrine degl'Eretici; e lo attesta replicate volte il Cardinal Pallavicino, non volle decidere quelle questioni, che si disputavano tra i Teologi, ma volle unicamente condannare gl'errori degl' Eretici. In questo Decreto adunque volle dichiarare la dottrina Cattolica contro uno degl' errori di Lutero, e decise, *che il timore delle pene, purche escluda la volontà di peccare, e vada congiunto colla speranza del perdono, non solamente non rende l'uomo un ipocrita, e maggiormente peccatore, ma che è un dono di Dio, ed un impulso dello Spirito Santo, non peranche inabitante, ma soltanto movente, coll'ajuto del quale l'uomo si prepara la via alla giustizia, e si dispone per mezzo di esso timore ad impetrarla nel Sacramento della Penitenza*. Tanto c'insegna il Concilio, ma non decide, se l'Attrizione *servile* sia una disposizione *prossima*, o *remota* ad ottenere la grazia nel Sacramento. Nel Decreto pria formato, vi si diceva, che l'Attrizione *servile*, quando escluda la volontà di peccare, ed esprima qualunque dolore de' commessi delitti *sia bastante alla costituzione del Sacramento*:

(*) Sù di questa opinione degl' Antichi Scolastici si dirà qualche cosa a luogo più opportuno.

to: *conciosiacosache appena possa essere senza qualche movimento d' amore verso Dio*. Tale Decreto non sarebbe stato punto favorevole a quei nostri Teologi, i quali difendono la *sufficienza* del timore puramente *servile*. Ma avendo il sudetto Vescovo di Tuy fatto osservare, essere falso *potersi appena dare un tale dolore senza l'amore* (Infatti, quei che difendono la sufficienza del Timore *servile* giustificano pienamente quanto diceva quel Prelato, giacchè lo vogliono *sufficiente* col Sacramento, sebbene tale dolore non racchiuda *un qualche movimento d' amore verso Dio*): ed avendo fatto anche riflettere, che inquanto all' altro capo, che cioè tale Attrizione *fosse bastante alla costituzione del Sacramento*, erano varie le sentenze degl' Autori (Infatti, moltissimi tra Teologi non solamente negavano che tale Attrizione fosse *bastante*, ed anzi avevano fino a quel tempo sostenuto la necessità della *Contrizione perfetta*): perciò fù riformato tale Decreto, e furono tolte di mezzo le suddette espressioni, per non decidere tali questioni scolastiche, che si vollero dal Concilio lasciare alla disputa de' Teologi, siccome fece per riguardo ad altre sifatte questioni scolastiche, sù delle quali nulla volle decidere.

26. Quei Teologi i quali hanno creduto, che l'*Attrizione puramente servile sia sufficiente* col Sacramento, sebbene abbiano rispettata la testimonianza dell'Eminentissimo Storico; nondimeno taluno fra essi hà procurato d' indebolirne la forza con dire, che avendo il Pallavicino già insegnata pubblicamente, ed indi anche nella sua

Teo-

Teologia adottata la sentenza che al Sacramento sia necessaria l'Attrizione non separata dalla *carità*, non perdonasse a diligenza per rintracciare dagl' Atti del Concilio tuttociò, che poteva giovare alla sua favorita opinione, ed indebolire l'opposta della *sufficienza* dell'*Attrizione puramente servile*. Se una tale eccezione potesse aver luogo contro la *Storia del Concilio di Trento*, quale sarebbe quella Storia, descritta dagl' uomini senza una speciale assistenza del Divino Spirito, che non potesse andare soggetta a tale eccezione, quantunque lo Storico vi riporti quei fatti, che sono i meno soggetti a contesa? Quanto il Pallavicino ci racconta in proposito del sudetto Decreto, dice d'averlo tratto dagl' Atti Originali del Segretario del Concilio: e certamente l'esemplare del primo Decreto, indi riformato come ora si legge, non fù immaginato da lui, siccome ne convengono quei medesimi che vorrebbero farci sospettare della fedeltà dell' Eminentissimo Storico. Ma posti al confronto ambedue i sudetti Decreti non sono di prova incontrastabile, che il Concilio nulla volle definire in quel Decreto, nè sù la sufficienza dell'*Attrizione puramente servile*, nè sù la necessità d'un *amore iniziale*, ma condannare soltanto i Luterani? Dopo la celebrazione del Concilio di Trento l'opinione della *sufficienza dell' attrizione puramente servile col Sacramento* a poco a poco, come vi dirò or ora, essendosi introdotta nelle scuole Cattoliche; e sù la metà del Secolo passato disputandosi trà alcuni Teologi delle Fiandre con troppo ardore, e con scanda-

lo

lo de' Fedeli appunto questa quistione, se cioè *l' Attrizione conceputa per timore dell' Inferno, e che escludendo la volontà di peccare và congiunta colla speranza del perdono, richiegga inoltre un qualche atto di amore di Dio, onde ella sia sufficiente col Sacramento della Penitenza*; il Sommo Pontefice Alessandro VII., ad oggetto di toglere detto scandalo, e per mantenere tra essi Fedeli il vincolo della pace, con suo Decreto dei 5. Maggio 1667., sotto le più gravi censure proibì a qualunque siasi persona di tacciare con qualsiasi censura Teologica, o ingiuria, o contumelia, l' una, o l' altra di queste due sentenze, o quella cioè che nega *nell'Attrizione conceputa per timore dell' Inferno la necessità di qualche dilezione di Dio*, che allora, dice esso Sommo Pontefice, sembrava la più comune: *quae hodie inter Scholasticos communior videtur*; o quella *che asseriva la necessità di tale dilezione*, fino a tanto che dalla Santa Sede non emanasse sù di ciò qualche decisione: *donec ab hac Santa Sede fuerit aliquid hac in re definitum*. Trà le istruzioni non Conciliari aggiunte al Concilio Romano celebrato da Benedetto XIII., quantunque vi si dica, che il sentimento allora comune si era, che la *Contrizione perfetta* era buona, ma non necessaria per la Confessione, bastando il dolore *imperfetto*, cioè l'*attrizione*, o al più quella, che è congiunta con qualche *principio di amore benevolo verso Dio. vi si* avverte però, *che ciò rimane finora indeciso dalla Santa Sede*(a).

Be-

(a) Par. III.

Benedetto XIV. parlando anche lui di ambedue queste sentenze, cioè se basti, o nò l'Attrizione *puramente servile*, o sia necessario che ad essa vada unito *un principio di amore benevolo verso Dio*, dopo di avercene descritta la storia, conchiuse con dire, che tuttora rimaneva indecisa: *Adhuc sub iudice lis est* (a).

27. Questo gran Pontefice parlando sù di questa famosa questione osserva, che sebbene prima del Concilio di Trento i Teologi comunemente insegnassero, che per ottenere la grazia nel Sacramento della Penitenza era sufficiente la *Contrizione imperfetta*, che fin' d'allora chiamavasi *Attrizione*, dice che non mai con tale vocabolo vollero gl' antichi Teologi denotarci un dolore nato da altro motivo forchè dalla *carità*, ne mai un motivo affatto separato da un *amore benevolo* verso Dio, almeno da un amore *rimesso*, *tenue*, *debole*, ossia *iniziale*. Seguita indi a dire, che *Francesco Vittoria*, e *Domenico Soto* prima di tutti insegnarono, che l'*Attrizione servile era sufficiente col Sacramento*, purchè il penitente la stimasse *Contrizione*: che *Melchior Cano* estese tale opinione all' *Attrizione servile conosciuta come tale*: che essendo questa opinione penetrata nelle Scuole, si acquistò dei difensori di gran nome, e specialmente il *Suarez*, ed il *Vasquez*; ma che i più dotti, ed i più sapienti tra i seguaci di tale *recente* opinione, la proposero *dubi-*

T. Secondo, G *bi-*

(a) De Synodo Diœcesana Lib. VII. Cap. XIII. n. 9.

bitando, e con *timore*, siccome aveva fatto il *Cano* (a) (*). Infatti, basta riflettere alla maniera d' esprimersi di quei Teologi, che si vogliono gl'autori di tale opinione, e de' primi loro seguaci, per convincersi di quanto scrive il sudetto eruditissimo Pontefice. Incominciamo dal celebre *Soto*. Proponendosi egli la questione, se al Sacramento della Penitenza affinchè conferisca la grazia sia necessaria la *Contrizione in se*, o almeno nell' *opinione* del peccatore; o sia a tal uopo bastante l'*Attrizione anche conosciuta tale*: dopo d' aver distinto tra il Battesimo, e la Penitenza, soggiugne, parlando del Sacramento della Penitenza. „ Il Sacramento della Penitenza è per coloro, i quali per un atto della loro volontà essendosi allontanati da Dio; con un atto della medesima loro volontà ad esso si convertono: ma chi „ non si pente del peccato *in quanto è un offesa di Dio*, „ *certamente non si converte*. Imperocchè a reintegrare „ l'amicizia ricercasi il pentimento dell'offesa fatta all'amico. Aggiungasi a ciò, che *questa dottrina dell' Attri-* „ *zio-*

(a) Ibi n. 6. &c.

(*) Il celebre *Giovanni Morino* parlando anche lui sù l'origine di tale opinione, ebbe a dire: *Istius sententiæ auctores fuerunt Melchior Canus . . . & Henricus quidam Salmaticensis Doctor. Ante hos legi neminem, qui sic doceret, aut docere perhiberetur. Doctores Salmaticenses primi hanc sententiam amplexi sunt, & propagarunt. Navarrus Manualis cap. 1. n. 6. nonnihil miratur, quod eam in selectis comitiis viderit defendi, scribitque veram non esse* (de Sac. Pœnit. Lib. VIII: cap. 4. n. 2.).

„ *zione*, *che nel Sacramento diventi Contrizione*, *sebbene*
„ *sia vera*, *non è però molto antica*: imperocchè gl'an-
„ tichi Padri riconoscevano la *sola Contrizione come ne*-
„ *cessaria alla Confessione*. Ed in verità, chi dicesse a
„ me, *che non si pente per Iddio*, *non oserei d' assolver*-
„ *lo* (*a*). *Che gl'attriti diventino contriti per il Sacramento*,
„ non è un'espressa asserzione del Vangelo, o una de-
„ finizione della Chiesa. Ed anzi nè presso S. Agosti-
„ no, nè presso altro consimile Autore si trova, ma
„ è una conclusione Scolastica, la quale sebbene sia ve-
„ ra, non è però *certamente degna che ad essa affidiamo*
„ *le bilance della nostra perpetua salute*, *o dannazione* (*b*).
„ Io penso, che l' *Attrizione*, se non quella solamente,
„ che venga riputata Contrizione, *non mai sia sufficien*-
„ *te onde si conferisca la grazia per il Sacramento* (*c*).
Vengo ora a *Melchior Cano*, altro celebratissimo Teolo-
go. Dopo d'avere egli detto, che la *Contrizione* è ri-
conosciuta come una parte del Sacramento, perchè è
certa ed indubitata materia di esso: passando a ragiona-
re sù dell' *Attrizione* soggiugne „ Che poi l' Attrizione
„ basti, sebbene sia ciò vero, non è però *così certo ed*
„ *indubitato*, e perciò il Concilio Fiorentino, e la *sen*-
„ *tenza comune* tenendo il certo, e *lasciando ciò che è*
„ *incerto*, stabilisce che la *Contrizione* è parte di questo
„ Sacramento (*d*). *Bartolomeo Medina*, inventore del *Pro*-

 ba-

(*a*) In IV. Dist.XVIII. q.3. art.2. (*b*) Ibi Dist.XI. q.2. art.3.
(*c*) Ibi Dist.XX. q.2. art.1. (*d*) Relect.de Pœnit.Part.V. ad 3.arg.

babilismo , e successore nella Cattedra di Salamanca a Melchior Cano, così si fece a parlare sù di questa materia „ *Dice l' opinione probabile*, che l' *Attrizione cono-* „ *sciuta attrizione*, per parte della materia *basti* al Sa- „ cramento della Penitenza: *ma non è certo* se si faccia „ il Sacramento: *at certum non est an conficiatur Sacra-* „ *mentum* (*a*). *Ludovico Lopez* contemporaneo al sudetto *Medina*, circa l' anno 1583., venti anni dopo la celebrazione del Concilio di Trento „ *Oso*, diceva, *di sta-* „ *bilire* anche questa conclusione. *E' probabile* , e non „ poco consentanea alla verità, ed al *Concilio di Trento* „ l' opinione affermativa, cioè a dire, che ad impetrare „ la giustizia, e la remissione de' peccati nel Sacramen- „ to della Penitenza, sia sufficiente l' *Attrizione*, quan- „ tunque il penitente *probabilmente* non giudichi , che „ essa sia Contrizione (*b*). Il *Suarez*, ed il *Vasquez* non ne portarono un giudizio molto differente. Il primo diceva „ Che sebbene sia *probabile l'opinione*, che l'*Attrizio-* „ *ne conosciuta come tale*, *basti col Sacramento ad otte-* „ *nere la giustificazione*, *non è però certa* , *e può esser* „ *falsa*. E che se tale fosse in realtà, *quel giudizio pro-* „ *babile non basta onde l' uomo si salvi*: e confesa, che „ tale opinione non è *nè molto antica*, *nè molto comune* (*c*). Finalmente per tralasciare la testimonianza di altri primi

(*a*) 1. 2. q. 19. art. 6.
(*b*) Instructorium Conscientiæ Par. I. cap. 9.
(*c*) Tom. IV in III. Par. Disp. XV. Sect. IV. n. 17.

mi seguaci di tale opinione, diceva il *Vasquez* „ Chi
„ si accosta al Sacramento colla *sola Attrizione conosciuta*,
„ sebbene non si esponga al pericolo di rendere il Sa-
„ cramento nullo, si espone però al pericolo *di renderlo*
„ *inutile*, in che non v'è minore irriverenza contro la
„ religione: imperocchè *non è così certo, che l'Attrizione*
„ *sia bastante al penitente* (a).

28. Le forti espressioni, ed i sentimenti così precisi di questi Teologi che o introdussero, o propagarono nelle Scuole l'opinione dell' *Attrizione puramente servile sufficiente col Sacramento*, oltre che mettono fuori di dubbio quanto ebbe a dire Benedetto XIV. sù l'origine, e progressi di tale opinione, che a tempi di Alessandro VII. si era tanto estesa tra Teologi; danno anche luogo a varie riflessioni. A maggior chiarezza del detto fin qui voglio cennarvene alcuna. Ha voluto il Concilio di Trento definire che l' *Attrizione puramente servile basti col Sacramento*? Oltre il Cardinal Pallavicino, lo negano i sullodati Sommi Pontefici, ed anche il *Soto*, ed il *Cano*, che in qualità di Teologi si trovarono presenti al Concilio allorchè nella Sessione XIV. vi fu pubblicato il mentovato Decreto. Se il Concilio vi avesse definito un tale articolo, avrebbero essi mancato di profittare di tale decisione per stabilire vigorosamente la loro opinione? Se il Concilio avesse dichiarato, che l' *Attrizione servile sia sufficiente col Sacramento*, avrebbe

(a) 2. 2. Q. XX. art. 6. Disp. LXIII.

be detto il *Cano* , che tale Attrizione non era una *materia certa*, *ed indubitata di esso Sacramento* ; e che la sentenza *comune*, anche dopo il Concilio , non riconosceva per materia *certa ed indubitata* del *Sacramento* forchè la *Contrizione?* Il *Soto* rende anche lui la più chiara testimonianza ad una tal verità. Ei nega, che la Chiesa abbia deciso che *gl' attriti diventino contriti col Sacramento*; ed anzi dice espressamente ,, Che nel Concilio fù ,, soltanto determinato in genere , che la *Contrizione* è ,, una parte del Sacramento: che poi la *contrizione formata* sia necessaria (siccome volevano molti tra gli ,, antichi Teologi) onde il Sacramento sia perfetto , ed ,, efficace, o *basti l'Attrizione* alla sostanza del Sacra- ,, mento , ciò fù lasciato (dice egli) alla spiegazione ,, delle Scuole de' Teologi: *Theologorum Scholis relictum* ,, *est explicandum* (*a*) . Parlando quest' insigne Teologo di tale *Attrizione*, dice colla maggior chiarezza, che se dal penitente non venga stimata *Contrizione* ; e se non include il dolore delle colpe, *perchè sono un offesa di Dio*, tale penitente non dovrà dirsi *convertito*, ne disposto a ricevere l'*Assoluzione Sacramentale*. I Teologi che scissero non molti anni dopo la celebrazione del Concilio, vollero stabilire la massima, che l'*Attrizione servile*, *conosciuta tale dal penitente*, *basti col Sacramento*. Disse il *Lopez* , che tale opinione era *molto conforme al Concilio di Trento*, e si fece coraggio di stabilirla : *Audeo &*
hanc

(*a*) In IV. Dist. XVIII. q. 3. art. 2.

hanc statuere conclusionem; ma non osò di dire che era stata definita dal Concilio: ed anzi a suo dire, tale opinione non eccedeva i limiti della *probabilità*; siccome aveva detto il *Medina*, e diceva anche il *Suarez* sul principio del secolo passato. Allorchè egli scriveva la sù citata *Disputazione XV.*, tale opinione non era *nè molto antica*, *nè molto comune*; ed in fatti non erano mancati, nè mancavano de' Teologi, che continuavano a riconoscere *la necessità dell' amore di Dio* nella Penitenza, tra quali meritano di essere particolarmente ricordati *Federico Nausea* Vescovo di Vienna, *Cornelio Musso* Vescovo di Bitonto, e *Francesco Ricordati* Vescovo di Arras, che erano intervenuti al Concilio, e vi erano stati giudici sù di tale materia. Quest'ultimo, cioè il Vescovo di Arras, l'anno 1567., quattro anni dopo la celebrazione di esso Concilio, nella sua *Istruzione Pastorale* diceva „ E' ben vero che la detestazione del peccato, che „ nasce dal timore della pena, può disporre alla vera e „ perfetta Contrizione; ma essa non basta ad ottenere „ la remissione de' peccati, quantunque sia utile ... se „ il timore non cede alla carità: *nisi metus cedat cari-* „ *tati*. „ Per non parlare qui di altri Vescovi, specialmente delle Chiese di Francia, basterà di nominare alcuni Cardinali di S. Chiesa, che hanno insegnata questa dottrina. Il *Bellarmino*, il *Sarnano*, il mentovato *Pallavicino*, *Le Camus*, il *Bona*, il *Lauria*, *Aguirre*, *Denorf*, e *S. Carlo Borromeo*. Diceva questo gran Santo nella sua *Istruzione intorno al Sacramento della Penitenza*, che *il*

il Confessore prima che dia l' Assoluzione al Penitente vegga se esso abbia una vera Contrizione de' suoi peccati per l' offesa fatta a Dio (*propter Deum*) ... *Che se conoscerà, che esso non hà si fatta Contrizione, si sforzerà d' accenderlo al desiderio di essa, ammonendolo essere di mestieri, che si dolga quanto più può de peccati commessi perchè sono un offesa di Dio* (*propter Deum*) Mi renderei oltre modo noioso, se volessi recitarvi i nomi di quei Teologi, che in ogni tempo hanno combattuto per la necessità dell'*Amore* almeno *inziale* nel Sacramanto della Penitenza. Pietro Biusfeldio nell' *Enchiridio* da lui dato alla luce l' anno 1626., diceva, che in quel tempo molti Teologi insegnavano, ed egli anche insegnò, che l' *Attrizione*, e la *Contrizione* non differiscono tra di loro se non in ciò, che l' una è *intensa*, e l'altra è *rimessa*: *nisi penes intensum, & remissum*. Il *Cardenas* avendo detto, che la dottrina della *Sufficenza dell' Attrizione col Sacramento era assolutamente certa ed indubitata, a cagione della definizione del Concilio di Trento*, i celebri Teologi Carmelitani Scalzi, conosciuti sotto il nome *di Salmaticensi*, sebbene anch' essi seguaci della medesima opinione, lo confutarono colle seguenti ragioni, che si possono chiamare un compendio di quanto hò detto fin qui,, Questa risposta, dicono essi, non sodisfa, ne può sostenersi: imperciocchè attribuisce alla nostra asserzione una *certezza assoluta, fondata nella definizione del Concilio di Trento*, la quale se sussistesse toglierebbe di mezzo ogni disputa che è tra Cattolici sù di questa materia.

Ma

„ Ma *s'inganna* quell'Autore ... E certamente sarebbe co-
„ sa sopprendente il dire, come vuole il *Cardenas*; impe-
„ rocchè converebbe dire che tanti Cattolici abbiano con-
„ traddetto a tale decisione, ed abbiano gravemente erra-
„ to. Il *Filaleto*, nel *luogo citato*, riferisce e recita i
„ nomi di *cento Autori* che hanno seguitata la sentenza
„ opposta. Ma che che sia di ciò, *costa assai eviden-*
„ *temente* dal citato Decreto di Alessandro VII., che
„ tale asserzione non fù definita nel Concilio di Trento ...
„ Ed in primo luogo si rifletta, che egli il Pontefice qual-
„ lifica la nostra sentenza per la *più comune*, ma non la
„ chiama *certa*, e neanche *assolutamente comune trà i Fe-*
„ *deli*; ed anzi aggiunse nel suo Decreto la parola *Og-*
„ *gi*, quasi volendo con ciò denotare, *che non sempre*
„ *è stata la più comune*. Ma essere una sentenza *la più*
„ *comune*, non fà che la sentenza opposta non sia *co-*
„ *mune, e probabile*. Ciò però che più rilieva si è,
„ che il Pontefice proibisce di censurare l'una, o l'al-
„ tra sentenza, *fintanto che*; dice, *da questa Santa Sede*
„ *sarà sù di ciò definito qualche cosa*, lo che dicendo,
„ chiaramente suppone, *nulla* essersi finora definito dalla
„ Chiesa intorno a questa questione „ *(a)*.

29. Dopo tutto ciò, che può mettervi a portata di meglio comprendere quanto ho detto, e sarò per dire sù di questa materia, permettetemi che torni ora all' argomento dedotto dalle parole del Concilio. E' verissi-

T. Secondo. H mo,

(*b*) Tom. XII. Par. II. Tract. XXIV. Disp. VII. Dub. I. §. 6.

mo, che quel *Timore*, *eccitato dallo Spirito Santo* nel cuore del peccatore, lo *dispone* a ricevere la grazia nel Sacramento. Tale *Timore* è ordinato da esso divino Spirito a portare il peccatore alla giustizia. Dunque esso Timore è una vera *disposizione*, o *preparazione* per cui lo dispone a riceverla nel Sacramento. Ella è questa una delle più chiare dottrine del Concilio. Ma esso Concilio avrà voluto con egual chiarezza decidere che questo *Timore* sia una *disposizione prossima*, o *remota* per ricevere nel Sacramento della Penitenza la remissione de' peccati? Questa dimanda si risolve in queste due. *Ha voluto il Concilio definire un tale articolo? Lo ha definito?* Il Cardinal Pallavicino appoggiato sù de' documenti incontrastabili disse, che il Concilio non *volle definire* nè questa, nè altre consimili questioni scolastiche; e che a bella posta tolse dal Decreto già formato quelle espressioni, che potevano portare una decisione, e specialmente quelle parole, colle quali si diceva in esso Decreto, che l'Attrizione servile *fosse bastante alla costitutuzione del Sacramento*. Se il Concilio avesse voluto fissare, che tale Attrizione sia una disposizione *prossima* per ricevere la grazia nel Sacramento, avrebbe tolte di mezzo tali espressioni, che potevano ciò insinuare; o avrà deciso un tale articolo, senza volerlo decidere? Convien dire pertanto con il celebre *Soto*, che il Concilio non volle ciò definire, e altresì con il sudetto Eminentissimo Storico, che i Padri ebbero in mira di condannare nel sudetto Capo IV. della Sessione XIV. l'erro-

re

re di Lutero, il quale diceva che il dolore conceputo per tale Timore non fosse un dolore *utile* al peccatore, e non lo *preparasse* alla grazia, ma che lo rendeva un ipocrita, e maggiormente peccatore (*). Il Concilio per addurre una prova di questa sua dottrina soggiunse immediatamente. *Imperocchè da un simil timore utilmente scossi i Niniviti alla predicazione di Giona, fecero una penitenza piena di terrori, ed impetrarono misericordia dal Signore*. E' questa una prova fortissima contro i Luterani, perche tale timore, eccitatosi nel cuore de' Niniviti alla predicazione di Giona, non li rese *maggiormente colpevoli*, ma li portò a quella penitenza per la quale impetrarono misericordia dal Signore. Questa però è una prova non meno forte onde conchiudere, che il Concilio non volle in quel suo Decreto definire la sufficienza dell'Attrizione servile col Sacramento. In fatti è certissimo, anche presso di quei Teologi che difendono la *sufficienza* di tale timore col Sacramento, che i Niniviti non potevano ottenere la remissione de' loro peccati per mezzo dell'

(*) *Si quis dixerit, eam Contritionem, quæ paratur per discussionem, collectionem, et detestationem peccatorum, qua quis recogitat annos suos in amaritudine animæ suæ, ponderando peccatorum suorum gravitatem, multitudinem, fœditatem, amissionem æternæ beatitudinis, et æternæ damnationis incursum, cum proposito melioris vitæ, non esse verum, et utilem dolorem, nec præparare ad gratiam, sed facere hominem hypocritam, et magis peccatorem: demum illam esse dolorem coactum, et non liberum, ac voluntarium, anathema sit* (Sess. XIV. Can. V.)

Attrizione puramente servile allora, dico, che non era istituito il Sacramento della Penitenza, ma che era ad essi necessaria una Contrizione *perfetta*. Il Concilio adunque non volle ivi parlarci dell'*Attrizione* conceputa per il *solo* timore delle pene, come d'una disposizione *prossima* per ricevere la remissione de' peccati; ma soltanto di una *disposizione* colla quale ordinariamente lo Spirito Santo *prepara* l'uomo, e lo *dispone* a ricevere la grazia. Tale *disposizione* dovrà dirsi *remota* in rapporto ai Niniviti, perchè se dal *timore* non si fossero innalzati *ad amare Dio per se medesimo*, non avrebbero ottenuta la remissione de' peccati; e dovrà chiamarsi *prossima* ora col Sacramento della Penitenza? Il Concilio nel sumentovato Decreto non poteva dirci ciò coll' esempio dei Niniviti, ed anzi ci avrebbe detto tutto l'opposto, se insieme non ci avesse avvertito che lo stato di quelli differiva dal nostro. Ma non ci dice neppure una parola sù di tale importante differenza. Siccome adunque l'esempio dei Niniviti, di cui volle servirsi il Concilio, prova unicamente contro Lutero, che il *Timore* ivi descritto è *buono*, ed *utilissimo* al peccatore per prepararsi a ricevere la remissione de'peccati; così ancora la dottrina ivi insegnata dal Concilio prova soltanto, che il Timore eccitato dallo Spirito Santo nell'Anima del peccatore è *buono*, e *salutevole*, e lo dispone alla grazia, e non già che il dolore de'peccati conceputo per il *solo* Timore delle pene sia una *disposizione prossima* del peccatore per riceverla nel Sacramento della Penitenza. Pertan-

tanto allorchè dice il Concilio, che sebbene tale Attrizione *per se* non possa condurre l'uomo alla giustificazione, lo dispone però a ricevere la grazia di Dio nel Sacramento della Penitenza; non volle già dirci che col Sacramento ve lo disponga *per se*; ed anzi per non dire ciò tolse di mezzo quelle parole: *basta alla costituzione del Sacramento*; ma che soltanto ve lo *disponga*, senza volere ivi decidere se tale disposizione sia *prossima*, o *remota*.

30. E' troppo chiaro, che se il Concilio nel Capo IV. della Sessione XIV. *non ha voluto decidere* tale articolo, ivi *non lo ha effettivamente deciso*. Infatti, oltre il Cardinal Pallavicino, ed i tanti Teologi che hanno insegnato ed insegnano, che oltre il dolore nato dal *Timore delle pene*, o da altro consimile motivo, che ci venga rappresentato dalla *Fede*, sia inoltre necessario che il peccatore incominci ad amare Iddio con un *amore imperfetto* per ottenere la grazia nel Sacramento; ci rendono la più valida testimonianza di questo fatto e quei Vescovi che intervennero alla sudetta Sessione XIV., e che non ostante il sudetto Decreto insegnarono che tale *amore era necessario* anche nel Sacramento della Penitenza; ed il *Soto*, ed il *Cano*, anche loro testimonj di fatto; e quei stessi Teologi che hanno sostenuta in varj tempi la *sufficienza dell' Attrizione puramente servile conosciuta tale dal penitente*; e finalmente gli stessi Romani Pontefici. Se adunque il Concilio *non decise* tale articolo nel sudetto Decreto, cade per se medesimo il principale argomento sù di cui si fanno forti

i di-

i difensori della *sufficienza dell'Attrizione puramente servile per ricevere la grazia nel Sacramento della Penitenza*. Peraltro non posso quì fare a meno di non rammentarvi, che sebbene il Concilio nel Capo IV. della Sessione XIV. volle parlarci del *Timore*, per stabilire contro Lutero che è *buono*, ed *utile* al peccatore (*); non

(*) Il *Timore*, di cui parla il Concilio, è *buono* nel suo *principio*, perchè è un *dono di Dio*, ed *un impulso dello Spirito Santo*. Egli è *Sopranaturale*. Quindi giustamente Alessandro VII. condannò queste due proposizioni: *Timor gehennæ non est supernaturalis*. (14. *inter damnat.*). *Attritio, quæ gehennæ, & pænarum metu concipitur, sine dilectione benevolentiæ Dei propter se, non est bonus motus, & supernaturalis* (15. *inter damnat.*). E' *buono* nel suo *oggetto*. L'*Attrizione* conceputa per timore della pena racchiude tre cose: la volontà di evitare la pena; la detestazione del peccato, che è il mezzo onde evitarla; e la direzione di un tale mezzo ad ottenere questo fine, che è la fuga del peccato. Cosa può ravvisarsi in ciò, che non sia *buono*? Che forse l'eterne pene dell'Inferno, preparate agl'empj, non sono degne di tutto l'aborrimento dell'uomo, che per peso di sua natura vuol essere felice? Chi potrà negare che la detestazione del peccato non sia buona? Fuggire il peccato per non incorrere nella pena, non è cosa onestissima? S. Agostino, parlando sù di quelle parole, dette da Gesù Cristo: *Timete eum qui habet potestatem, & animam, et corpus mittere in gehennam*, meritamente diceva. *Cum ergo Dominus timorem incusserit . . . . dicturus ego sum, Male times? Ista non dicam. Plane time, nihil melius times, nihil est quod magis timere debeas* (*Serm.* XVIII. *de Verb. Apost.*). Finalmente è *buono* nel suo *fine*. Tale Timore che è un *dono di Dio*, ed un impulso dello Spirito Santo, non sarà ordinato da esso Divino Spirito ad un fine nobilis-

non ci ha però lasciati digiuni sù di questa importantissima materia: imperocchè esso sacro Concilio nel Capo VI. della Sessione VI. trattando del modo con cui lo Spirito Santo prepara il peccatore alla giustizia, insegna, che esso divino Spirito dalla *Fede* lo conduce al *Timore*; dal Timore alla *Speranza*, e dalla Speranza all' *Amore*. Sembrami d' avervi fatto chiaramente vedere, che è insusistente quanto si disse da taluni, che ivi il Concilio voglia parlare soltanto delle disposizioni che

---

lissimo? Lo Spirito Santo muovendo l'uomo con tale salutevole Timore, lo risveglia quasi da un profondo letargo: *Salubriter excutit, ut tamquam ex somno lethargico emergat* (*S. Aug. Ep.93. n. 2.*): indebolisce a poco a poco l'abito del male, reprime le dilui passioni, e fà che rispetti la legge: *frænat veternosissimam consuedinem* (*Idem Serm. 180. de verb. Apost. n. 10.*) *Est quidam custos legis. & volentem peccare animum inferiorem non sinit* (*Idem Ser. 161. n. 8.*): lo rende più docile alla voce di Dio: lo porta alla pratica delle buone opere, ed indi finalmente alla giustizia. Perciò diceva il medesimo Santo Padre. *Fac, fac vel timore pœnæ, si nondum potes amore justitiæ. Nondum potes amore justitiæ? Time vel pœnam, ut pervenias ad amandam justitiam.* (*Sermon. 147. de Verb. Apostol. num. 14.*). Però meritamente diceva il S. Rè Davidde: *Confige timore tuo carnes meas, a judiciis enim tuis timui.* (*Psal. 118.*) Ciò fà anche vedere quanto tale timore sia *utile* al peccatore, per tornare a Dio. Il Concilio volendo addurre qualche prova di questa verità, si serve del fatto dei Niniviti, che da esso Timore, *da cui furono utilmente scossi*, passarono mediante il divino ajuto all'*Amore*, ed ottennero dalla divina misericordia la remissione delle loro colpe.

che sono necessarie per ricevere la *giustificazione* nel Battesimo, e non già nel Sacramento della Penitenza (*): e quanto dissero altri, che non tutte queste disposizioni siano proposte, e spiegate dal Concilio come necessarie.

(*) Un altra prova ce la somministra il medesimo Concilio nel Proemio della Sessione XIV. dicendo, che sebbene nel Decreto della *Giustificazione* era stato necessario, per la *connessione* che passa tra l' una e l'altra materia, di dire molte cose del *Sacramento della Penitenza*: *propter locorum cognationem, necessaria quadam ratione sermo interpositus*; nondimeno perchè in quei tempi gl' errori, che si erano divulgati contro di questo Sacramento erano cresciuti a dismisura; perciò stimava non poco utile al pubblico dare di esso Sacramento una definizione *più piena, ed esatta*, nella quale confutati, e condannati gl' errori, la verità Cattolica si rendesse chiara e luminosa: *de eo exactiorem, et pleniorem definitionem tradidisse, in qua demonstratis, & convulsis . . . . universis erroribus, catholica veritas, perspicua, & illustris fieret*. Pertanto nella Sessione XIV. si propose il Concilio di condannare specialmente gl' errori, che si erano divulgati in quel tempo contra questo Sacramento, e d' insegnare la dottrina cattolica opposta ad essi errori; e nel rimanente si riportò a quanto aveva insegnato sù di questo medesimo Sacramento nel Decreto della *Giustificazione*. In fatti, in esso Decreto v'impiega un intero Capo, che è il XIV. *De lapsis, & eorum reparatione*. Se pertanto giusta la dottrina del Concilio, la Penitenza Sacramento và intimamente *congiunto* colla materia della *Giustificazione*; potrà dirsi che quanto esso Concilio insegna nel Capo VI. della Sessione VI. sotto di questo titolo: *Modus præparationis*, debba intendersi di quei soli Adulti che si accostano al Battesimo, e non di quelli ancora, che perduta la grazia battesimale, si accostano al Sacramento della Penitenza per ricuperarla?

sarie. Sembra adunque cosa chiarissima nella dottrina del Concilio, che il *Timore* sia utile, e disponga il peccatore a ricevere la remissione de' peccati, e la grazia nel Sacramento della Penitenza, siccome aveva anche insegnato esso Concilio nel sudetto Capo IV. della Sessione XIV., ma che non sia una *disposizione prossima* per ricevere in esso la *giustificazione*: imperocchè il Concilio, oltre il *Timore* unito colla *Speranza*, esige che il peccatore si sollevi all' *Amore*, ed *incominci ad amare Iddio come fonte d' ogni giustizia*.

31. Diceva il celebre *Soto*, che chi non si pente del peccato in quanto è un offesa di Dio non si converte: *quem peccati, quatenus offensa Dei est, non pœnitet, certè non convertitur*; e che colui che non si pente per Iddio, non merita di essere assolto: *qui mihi diceret, non se pœnitere propter Deum absolvere non auderem* (*). Era questa la massima anche di quei Teologi i quali nel Concilio di Trento fecero che fossero aggiunte al Decreto della Sessione VI. Cap. VI. le parole: *illumque tamquam omnis justitiæ fontem diligere incipiunt*; *perchè*, dicevano essi, *se la Penitenza fosse tutta dal Timore senza l' amore della giustizia*; *e se il dolore fosse tutto a cagione della pena, e non per l'offesa fatta a Dio, allora sarebbe infruttuosa*. Merita questa dottrina di esser posta

(*) *Peccatum mortale non potest sine vera pœnitentia remitti; ad quam pertinet deserere peccatum, in quantum est contra Deum*. (D. Thomas III. Par. q. 86. art. 3.)

in più chiaro lume (*). Il peccatore affinchè possa dirsi disposto a ricevere l'assoluzione delle sue colpe, dee dolersi del peccato inquanto è un atto che ci allontana dalla divina legge, ed in conseguenza da Dio, allorchè non vogliamo assoggettarsi ai suoi comandamenti, e li violamo attaccandoci inordinatamente ai beni caduchi, e commutabili. Dunque affinchè il peccatore possa dirsi disposto a ricevere l'assoluzione delle sue colpe, dee pentirsi di esse *perchè sono un offesa di Dio*. Non è il peccato un offesa che si fa a Dio? Come adunque potrà il peccatore dolersi del suo peccato, se sopratutto non si dolga di esso sotto di questo riguardo? Il peccato ci allontana da Dio, e ci converte alla creatura, cui inordinatamente ci attacchiamo: affinchè adunque il peccatore possa dirsi disposto a ricevere l' assoluzione delle sue colpe è di mestieri, che si distacchi dalla creatura, e si converta a Dio: che lo preferisca alla creatura, e che escluda dal suo cuore il reo attacco alla medesima. Se non esclude dal suo cuore il reo attacco alla creatura, come potrà dirsi *convertito*? E se non si at-

(*) Il Clero Gallicano l'anno 1700. esaminando, tra l'altre, anche la seguente Proposizione: *Attritio ex gehennæ metu sufficit etiam sine ulla Dei dilectione; sine ullo ad Deum offensum respectu, quia talis honesta, et supernaturalis est*, e la censurò come siegue: *Hæc propositio, qua a dispositione necessaria ad absolutionem excluditur quilibet ad Deum offensum respectus, temeraria est, scandalosa, et in hæresim inducit.*

attacca a Dio, come potrà dirsi tale? Potrà dirsi, che lo Spirito umano, che non può vivere senza amore, si distacchi dalla creatura, se non si rivolge ad altro oggetto per attaccarsi a lui? E quale potrà essere tale oggetto, fuori della creatura se non Iddio? Il Dottor S. Tommaso propose questo argomento colle seguenti parole.
„ L'offesa che si fà a Dio con il peccato mortale procede da ciò, che la volontà dell'uomo si allontana da Dio col rivoltarsi a qualche bene commutabile. Perciò ad ottenere la remissione dell'offesa fatta a Dio ricercasi che la volontà dell'uomo si muti in tal guisa che si converta a Dio detestando il sudetto attacco alla creatura, *convertatur ad Deum cum detestatione conversionis prædictæ*, ed abbia il proposito di emendarsi: lo che appartiene alla Penitenza in quanto *è virtù*. E perciò è impossibile, che ad uno sia rimesso il peccato senza la Penitenza in quanto che *è virtù*: *et ideo impossibile est quod peccatum alicui remittatur sine pænitentia secundum quod est virtus*. Nè può dirsi, che il Santo Dottore voglia parlarci della *Penitenza virtù* non ordinata al Sacramento: imperocchè soggiugne immediatamente: *Sacramentum autem Pænitentiæ, sicut supra dictum est, perficitur per officium Sacerdotis ligantis et solventis* (a). Adunque giusta il S. Dottore è impossibile che si rimetta all'uomo il peccato, neanche col Sacramento della Penitenza, senza la Peni-

(a) 3. Par. q. 86. art. 2.

tenza *virtù*. Ma tale Penitenza necessaria al Sacramento, non può esser tale, se, dice il Santo Dottore, oltre il proposito d' una nuova vita, non includa la detestazione *dell' attacco alla creatura*, *e la conversione a Dio*. E' chiaro adunque che se il peccatore per la Penitenza *virtù* non detesterà *l' attacco alla creatura*, *e non si convertirà a Dio*, sarà impossibile che ottenga la remissione de' peccati, neanche nel Sacramento della Penitenza. Questi non dovrà dirsi *convertito*: sarà indegno dell' *assoluzione Sacramentale*, secondo che diceva il celebre *Soto*.

32. Per il peccato mortale l' uomo si allontana da Dio, e si attacca ai beni caduchi, e commutabili: e non può dolersi del peccato, come è necessario per ricevere gl' effetti del Sacramento, se non si distacca dalla creatura, e non si converte a Dio. *Può l' uomo per mezzo della sola Attrizione servile cacciare dal suo cuore il reo attacco alla creatura*, *e convertirsi a Dio*, *come si conviene per ricevere nel Sacramento la remissione de' peccati?* Il dottissimo *Suarez*, la di cui autorità non può essere sospetta a quei Teologi, i quali dicono che l' Attrizione puramente *servile* basti col Sacramento, mi farà strada a dirvi qualche cosa sù di questo punto. Dice egli pertanto. *Il Concilio di Trento esige espressamente* (cioè col Sacramento) *un Attrizione*, *che escluda la volontà di peccare*; *non soltanto* negativamente, *cioè per la sola cessazione da tale volontà: in questa maniera qualunque pensiero di qualsisia altra cosa esclude la volontà di* pec-

peccare; *ma* positivamente, *cioè per una formale*, *o virtuale ripugnanza*, *e per una vera mutazione della volontà ripugnante al peccato*, *e consenziente alla grazia di Dio*: *per formalem*, *aut virtualem repugnantiam*, *veramque mutationem voluntatis dissentientis peccato*, *& consentientis gratiæ Dei* (a). Meritano di essere ben ponderate queste ultime parole: *veramque mutationem voluntatis dissetientis peccato*, *& consentientis gratiæ Dei*. La volontà dee essere mutata: in essa vi debbono regnare affetti contrarj, che direttamente combattino l'affetto al peccato; altrimenti non si potrà dire che il peccato rimanga escluso *positivamente* dalla volontà. Vediamo ora quale opposizione passi tra il peccato, considerato in se medesimo, o in *quanto è una offesa di Dio*, ed il Timore delle pene dovute al peccato. Il Timore *direttamente* riguarda le pene stabilite da Dio giustissimo Giudice. Questo Timore raffrena la contumacia dall'animo, che non teme le pene eterne minacciate ai peccatori, e si oppone direttamente a tale contumacia. Congiunto colla *Fede*, e colla *Speranza* si scosta ben di molto dell'*infedeltà*, e dalla *disperazione*; ed anzi accompagnato da tali virtù, giova al peccatore per rivolgersi a temere la divina giustizia, ed a sperare nella divina misericordia. Ma tale Timore, quantunque *buono*, quantunque *utilissimo* al peccatore, non opponendosi *direttamente*, ed *assolutamente* al pecccato considerato in se medesimo, *ed in quanto è un offesa di Dio*, ma

(a) Tom. IV. in III. Par. Disp. XX. n. 6.

ma soltanto *in quanto và ad esso congiunta una pena* dovuta al peccato, stabilita da Dio contro chi lo commette, non potrà *positivamente* escluderlo dal cuore dell' uomo; non perchè voglia ciò attribuirsi a vizio, o a difetto del Timore, ma perchè il Timore non hà di sua natura tale attività, e perchè l' officio del Timore non è tale. Qualunque virtù hà una forza, ed una sfera limitata. La *Fede* esclude l'*infedeltà*: la *Speranza* esclude la *disperazione*: ma la *Fede* non esclude l' *intemperanza*, nè la *Speranza* l' *ingiustizia*, o l' *incontinenza* ec.: ed anzi accade ben spesso, che chi *crede* sia un *ingiusto*, e chi *spera* sia un *incontinente* ec.: e nondimeno male si direbbe, che la *Fede*, e la *Speranza* siano virtù difettose, e mancanti a motivo che l' una non esclude l'*intemperanza*, e l'altra l' *ingiustizia* ec.. La *Fede*, e la *Speranza* non si oppongono *direttamente* a tali vizj, ma sibbene la *Fede* si oppone *direttamente* all' *infedeltà*, e la *Speranza* alla *disperazione*; e però ben si comprende, che rimangono vere virtù, quantunque non produchino tali effetti, bastando che produchino l' effetto proporzionato alla lora attività. Lo stesso dicasi del *Timore*. Siccome ho detto, è esso *buono*, ed *utilisimo* all' uomo, perchè fa che il peccatore tema le pene stabilite da Dio contra i peccatori, e raffrena la contumacia dell' empio, alla quale *direttamente* si oppone. Perciò esclude ancora dall' animo, se non in tutto, almeno in qualche parte la volontà di peccare; giacchè, siccome hò notato più sopra, risvegliando il peccatore dal suo pro-

profondo letargo, gli fa temere i giusti giudizj di Dio: lo rende più docile alla voce di Dio: gli fa rispettare la legge: diminuisce e raffrena l'impeto delle passioni: incomincia a combattere il peccato: e prepara il cuore dell'uomo *alla carità* (*). Questi, ed altri consimili vantaggi

---

(*) Volendo il Dottor S. Agostino parlarci del Timor *servile*: *Sunt bomininesa* (dice egli *Tract.* 9. *in Joan. n.* 4.), *qui propterea timent Deum, ne mittantur in gehennam, ne forte ardeant cum diabolo in igne æterno*: tanto è lungi che biasimi un tale Timore, ed anzi dice che è utilissimo all'uomo, come quello, che tra gl'altri vantaggi che gli arreca, introduce nel di lui cuore la Carità. *Ipse est timor ille, qui introducit caritatem, sed sic venit ut exeat. Si enim adhuc propter pœnas times Deum, nondum amas quem sic times. Non bona desideras, sed mala caves.* Non per questo però al dire del S. Padre può condannarsi un tale timore. *Sed ex eo quod mala caves* (soggiugne) *corrigis te, et incipis bona desiderare. Cum bona desiderare cœperis, erit in te amor castus*: o come dice altrove. *Quum enim illi, qui habent timorem, per timorem contineat se a peccato, fit consuetudo justitiæ, et incipit quod durum erat amari, et dulcescit Deus* (*In Psal.* 127. *num.* 7.) E quantunque, al dire di esso gran Padre, chi teme ma non ama Iddio, non possa peranche computarsi tra suoi figliuoli: e quantunque il *Timore* sia il *servo*, e la *Carità* la *Padrona*; tale *Timore* rendesi utilissimo al peccatore per togliersi dalla schiavitù del demonio mediante la Carità alla quale prepara il luogo. *Qui adhuc ideo bene agit, quia pœnam timet, Deum non amat, nondum est inter filios. Utinam tamen vel pœnam timeat. Timor servus est, Charitas libera est; et ut sic dicamus: Timor est servus Caritatis. Ne possideat diabolus cor tuum, præcedat servus in corde tuo, et servet* Do-

gi arreca all'uomo questo *dono* di Dio, e quest'*impulso* dello Spirito Santo, per cui esso divino Spirito incomincia a distac-

---

Dominae venturae locum (*Ser.* 156. *cap.* 13. *n.* 14). *Est enim quidam custos Timor, quasi pedagogus legis, littera est minans, nondum gratia juvans. Custodiat tamen te timor iste, dum non facis timendo, et veniet Caritas: intrat in cor tuum, et quantum illa intrat, tantum timor exit. Timor enim id agebat, ne faceres: Caritas id agit, ut nolis facere, etiamsi impune possis admittere* (*Serm.* 16. *alias* 18. *de Verb. Apost. n.* 8.). *Francesco Sonnio*, uno de' Teologi del Concilio di Trento, profittando d'una similitudine adoperata dal S. Dottore per ispiegare il modo con cui il Timore giova ad introdurre nel cuore la Carità (*Sicut videmus per setam introduci linum, quando aliquid suitur*. Tract. 9. in epist. Joann.), disse, *Attritio, non efficit veram pœnitentiam, sed talem ad illam præparat. Sicut videmus, ait Augustinus, per setam introduci linum, sive filum, quando consuitur corium: seta prius intrat, sed nisi exeat, non succedit linum. Sic Timor, primum occupat mentem, non autem ibi manet, quia ideo intravit, ut introduceret caritatem. Concutitur quidem cor timore, sed lenit succedens caritas: Timor impellit ad contritionem; ceterum perficit eam Caritas: Timor medicamentum est, Caritas sanitas: Timor exordium pœnitentiæ, Caritas valor ejusdem* (*Tract.* 4. *de Pœni'. cap.* 6.). Non poteva meglio descriverci il Dottore S. Agostino il salutevole Timore con cui lo Spirito Santo prepara il peccatore alla giustizia, secondo che decise il Santo Concilio di Trento; e non potea prevenire e rigettare con chiarezza maggiore l'errore di Lutero, le Proposizioni condannate da Alessandro VIII. riferite più sopra, e l'orribile pittura che fece di questo *Timore* il *Quesnello* dalla Proposizione *Sessantesima* alla *Sessantesima ottava* tra le 101. meritamente condannate da Clemente XI. colla famosa Bolla *Unigenitus*.

taccarlo dal peccato, ed a prepararlo alla giustizia. Ma non può esso Timore, allorchè è solo, escludere dall' animo *assolutamente*, e *direttamente* la mala volontà, perchè il Timore, *il di cui oggetto è la pena*, siccome dice il Dottor S. Tommaso (*), non può avere per oggetto il peccato considerato in se medesimo, ed *in quanto è un offesa di Dio*; e perciò sotto di questo aspetto non può escludere dal cuore dell' uomo la volontà di peccare, nè potrà far sì che la volontà sia mutata, e che regnino in essa affetti contrarj, che combattino *direttamente* l'affetto al peccato, considerato in se medesimo, *ed in quanto è un offesa di Dio*.

33. Non essendo officio del Timore di combattere il peccato in quanto è *un offesa di Dio*, per quale virtù potrà l'uomo innalzarsi a detestarlo sotto di questo riguardo, siccome è necessario affinchè possa dirsi disposto a ricevere l'Assoluzione sacramentale? Risponde il Dottor S. Tommaso, che ciò spetta alla *Carità*: *pertinet ad Caritatem* (*a*); e dicendo esso S. Dottore, che *debba l' uomo amare più Iddio che se medesimo, e che debba odiare più la colpa in quanto è un offesa di Dio, che in quanto è nociva a se* (*b*), viene a dirci troppo chiaramente, che chi ama Dio sopra tutte le cose, quegli *detesta il peccato come un offesa di Dio*. Il Catechismo del Concilio di Trento c'insegna questa medesima

(*) *Objectum Timoris servilis est pœna*. 2. 2. q. 18. art. 4.

(*a*) 3. Par. q.85. art.5. ad 1. (*b*) Q. 3. Supplemen.art.1.ad 4.

dottrina allorchè dice, che essendo Iddio il sommo tra i beni da amarsi, ed il peccato il sommo tra i mali da odiarsi; per la stessa ragione per la quale confessiamo che Iddio è degno di un sommo amore, per questa medesima ragione dobbiamo portarci contra il peccato con un sommo odio: *Si, uti Deus summum bonum est inter omnia, quæ diligenda sunt, ita etiam peccatum summum est malum inter omnia, quæ odisse homines debent; illud sequitur, ut quam ob causam Deum summe diligendum esse confitemur, ob eandem rursus peccati summum odium nos capiat, necesse sit* (a). Non pochi trà quei Teologi medesimi, i quali difendono la *sufficienza* dell' *Attrizione puramente servile*, confessano questa verità, e trà essi il *Vasquez*, il quale dopo di aver detto, che è officio della *Carità* di detestare il peccato in quanto *è un offesa di Dio*, stabilisce questa verità sù di quella massima: che ogni virtù amando il proprio oggetto, odia ed abborrisce quanto ad esso oggetto si oppone: *omnis virtus amat suum objectum, et odit oppositum*. Dice pertanto che coll'atto medesimo con cui l'uomo detesta il peccato in quanto è *un offesa di Dio*, ama lo stesso Dio: imperocchè, dice egli, siccome nell' atto della compiacenza de' beni che Iddio gode, necessariamente vi rimane compreso l'amore di esso; così anche nell'odio del peccato, in *quanto è un offesa di Dio*, intrinsecamente, e inseparabilmente, vi si

(a) Par. II. cap. V. §. 28.

si inchiude l'amore di esso Dio: *sic in odio peccati, ut est Dei offensa, intrinsece, et inseparabiliter includitur amor ipsius Dei* (*a*). Infatti: se l'uomo si determina a detestare il suo peccato *perchè è un offesa fatta a Dio*, potrà non provare dispiacimento di averlo offeso? e se prova dispiacimento di averlo offeso, non lo *amerà* punto? Adunque non si dorrà del peccato *perchè è un offesa fatta a Dio*, ma il suo dispiacimento nascerà da altro *motivo*, per esempio, dal *timore della pena*, ed allora odierà il peccato a cagione della pena, ed amerà il bene che risulta a se medesimo nell'odiare il peccato per un tale *motivo*. Il Dottor S. Tommaso aveva già stabilita la stessa massima; cioè, che *ad eamdem virtutem pertinet prosequi unum oppositorum, et refugere aliud*, e l'esemplifica dicendo: che siccome spetta alla *Carità l'amare Iddio*; così spetta pure ad essa il detestare i peccati, pe' quali l'anima vien separata da Dio: *et ideo sicut ad Caritatem pertinet diligere Deum; ita etiam detestari peccata, per quæ anima separatur a Deo* (*b*). E' facilissimo ad intendersi quanto qui ci dice il Santo Dottore, che cioè spetti alla stessa virtù portarsi verso di un oggetto, e di abborrire l'altro che gli è opposto; perchè, siccome insegna altrove, il libero arbitrio dell'uomo può insiememente muoversi verso di due oggetti l'uno de' quali sia ordinato all'altro. E soggiunge al caso nostro,

(*a*) In III. Par. q. 85. art. 2. dub. 1. n. 40. 41. 42.
(*b*) 1. 2q. 113. art. 5. ad. 1.

dicendo, che il moto del libero arbitrio contro il peccato è ordinato verso Iddio: imperocchè l'uomo intanto detesta il peccato, perchè è contro Dio, cui vuole attaccarsi. *Motus autem liberi arbitrii in peccatum ordinatur in Deum. Propter hoc enim homo detestatur peccatum, quia est contra Deum, cui vult adhærere.* Questa dottrina è chiarissima. Perchè l'uomo detesta le sue colpe? *Perchè sono un offesa fatta a Dio*. Perchè le detesta sotto di questo riguardo? Perchè vuole unirsi a Dio. Ecco pertanto che il moto del libero arbitrio contro il peccato, in quanto che esso peccato *è un offesa fatta a Dio*, non si ferma nel detestare il peccato in generale, ma è ordinato a detestarlo per un tale motivo: e converrebbe distruggere il *motivo* per cui l'uomo si determina ad abborrire le sue colpe, se volesse negarsi questa palpabile verità. Conchiude pertanto il S. Dottore così: *Ideo liberum arbitrium in justificatione impii simul detestatur peccatum, & convertit se in Deum*. E per ispiegare ciò fa uso d'una similitudine tratta dai corpi, i quali, dice egli, nell'atto medesimo che si allontanano da un luogo si accostano all'altro: *sicut etiam corpus simul recedendo ab uno loco accedit ad alium* (a): quasi volesse dirci con ciò: Siccome non può dirsi, che il corpo si muova, se trasferendosi da un luogo all'altro, a proporzione che si accosta ad un luogo dall'altro non si scosta: così non potrà dirsi, che l'animo liberamente si

(a) 1. 2. q. 113. art. 7. ad 3.

si muova contro del peccato, e si distacchi da esso *perchè è un offesa fatta a Dio*, se insiememente, a proporzione che da esso peccato si allontana, non si avvicina a Dio: lo che al dire del Santo Dottore, è officio della *Carità*. Ripete altrove questa medesima dottrina sotto di altre frasi, e con eguale energia, ora dicendoci, che colui che per timore della pena si astiene dal peccato, non affatto da esso si allontana: *non simpliciter ejus voluntas a peccato recedit*; siccome se ne allontana la volontà di colui che da esso si astiene per amore della giustizia: *sicut recedit voluntas ejus, qui amore justitiæ abstinet a peccato* (*a*); ora dicendoci, che alla penitenza sopratutto si esige, che l'anima si converta a Dio, e si allontani dal peccato: *Convertatur ad Deum, & avertatur a peccato*: lo che non può seguire senza la grazia, perchè l'anima nostra non si può debitamente convertire a Dio senza *la Carità*. *Mens nostra debite ad Deum converti non potest sine caritate* (*b*); ora finalmente dicendoci, che niuno può incominciare una vita nuova, che si acquista per l'infusione della grazia, se non ama, è se non desidera il bene della grazia: *Nullus . . . potest incboare novam vitam, quæ est per gratiæ infusionem, nisi amet, & appetat gratiæ bonum* (*c*). Ma a compimento di quanto hò detto finora su di questa materia, e per darvene un succoso ristretto, basterà che io vi ri-

(*a*) 1. 2. q. 1-7. art. 1. ad. 2. (*b*) L. b. 4. Cont. Gent. cap. 72.
(*c*) In disputatis de *Veritate* q. 8. art. 11. ad 3.

riferisca quanto il medesimo Santo Dottore ci dice sù della questione, *Se cioè il principio della Penitenza sia dal Timore*. Ecco come egli la risolve. „ Il *primo* principio „ (cioè della penitenza) è *l'operazione di Dio che converte il cuore*. . . Il *secondo atto* è il moto della *Fede*: Il *terzo* è il moto del *Timor servile*, per cui alcuno per timore dei supplizj si ritrae dai peccati: „ Il *quarto* atto è il moto della *Speranza*, per cui „ colla speranza di conseguire il perdono fà proposito „ di emendarsi: Il *quinto* atto è il moto *della Carità*, „ per cui ad alcuno displace il peccato considerato in „ se medesimo, *propter seipsum*, e non già più a ca„ gione delle pene, *& non jam propter supplicia*: Il *se„ sto* atto è il moto del *Timore filiale* per cui si pente „ a motivo del rispetto dovutosi a Dio. E di qui è „ chiaro (conchiude il S.Dottore), che *l'atto della Pe„ nitenza* deriva dal *Timore servile* siccome da un *pri„ mo moto* dell' affetto a ciò ordinato, e deriva dal *Ti„ more filiale* come da *un principio prossimo*, *ed imme„ diato*. *Actus pœnitentiæ a Timore servili procedit sicut a „ primo motu affectus ad hoc ordinato*; *a Timore autem „ filiali*, *sicut ab immediato*, *& proximo prin„ cipio* (*b*). Ecco qual luogo tenga il *Timore servile* tra i varj gradi per i quali lo Spirito Santo conduce il peccatore alla *Penitenza virtù*, la quale nascendo dal Timore, non nasce da esso come da un *principio immediato*, *e prossimo*; secondo che poi decise, e dichiarò anche il Santo Concilio di Trento. 35.

(*a*) 2. 2. q. 19. art. 2. (*b*) 3. Par. q. 85. art. 5.

34. Da qui potrete ancora comprendere la forza ed il valore anche di quelle espressioni del Dottore S. Agostino ove dice „ Che il desiderio del peccato non „ si estingue se non per il desiderio opposto di fare „ ciò che è retto, ove la fede opera per la dilezione: „ Che quegli che si astiene dal peccato non per amore „ della giustizia, ma per timore della pena minacciata „ dalla legge, non peranche è libero, nè alieno dalla „ volontà di peccare: Che alcuno tanto odia il peccato, „ quanto ama la giustizia, lo che non potrà eseguire in „ forza della Legge minacciante per la lettera, ma per „ mezzo dello spirito sanante per la grazia „ *Desiderium peccandi non extinguitur nisi contrario desiderio recte faciendi, ubi fides per dilectionem operatur* (a). *Qui timore supplicii, quod lex minatur, non amore justitiæ se sentit abstinere ab opere peccati, necdum liber, nec alienus est a voluntate peccandi* (b). *Tantum quisque peccatum odit, quantum justitiam diligit, quod non poterit lege terrente per litteram, sed spiritu sanante per gratiam* (c). Questi principj sembrano per se medesimi molto chiari, e luminosi, e danno maggior peso a quanto hò detto fin quì. Se il desiderio di peccare non è cacciato da una volontà contraria di fare il bene: se l' uomo non odia il vizio, e non ama la virtù, cui esso vizio si opponeva, la di-lui volontà si potrà dire mutata? Tale *mutazione* non con-

(a) Lib. 3. Cont. Adversarium legis cap. 7. n. 27.
(b) De nat. et grat. cap. 57. (c) Epist. 145. num. 5.

consiste in ciò soltanto che l' uomo rigetti lungi da se le sue iniquità, ma ancora che si faccia una volontà buona; siccome ci avvisa lo Spirito Santo allorchè ci dice: *Proiicite a vobis omnes iniquitates vestras ... et facite vobis cor novum, et spiritum novum*. Ma come si potrà dire di lui che siasi fatta una volontà bona, se odiando il vizio non ama la virtù, che ad esso vizio si oppone? Un ingiusto, un impudico, un Uomo che danneggi il prossimo suo, potrebbe dirsi *mutato* ove dicesse, che ei abbomina tali vizj, ma che non ama tali virtù? Potrà chiamarsi una *volontà buona* quella, che non è disposta ad amare ciò che è giusto, ed onesto, e grato a Dio? Ma chi per il *solo timore della pena* si raffrena da peccati che si oppongono a tali virtù, ama forse esse virtù, in vigore di esso Timore? Non puo dirsi ciò, perchè il Timore porta l' Uomo ad abborrire il vizio per timore della pena che và ad esso congiunta, ma per se medesimo non può portare l' uomo ad amare le virtù *per se medesima*, perchè questo è officio dell' *Amore*. E da qui vie più chiaramente potrete comprendere la forza di quelle parole: *Illumque tamquam omnis justitiæ fontem diligere incipiunt*, e che da Padri si volle con tali parole indicare la *penitenza virtù* da premettersi anche al Sacramento della Penitenza, che esige una vera *mutazione* di volontà. Vuole il Concilio che il peccatore *incominci ad amare Dio come fonte d'ogni giustizia*, perchè l' amore verso Dio accende in noi l'amore verso tutte le virtù: verso ogni giustizia, onestà,

sapienza, verità, siccome già dissi con il Dottore S. Agostino. I Novatori sogliono abusare d' alcune espressioni di questo gran Padre, per deprimere il *Timore*; ed anzi per farcelo vedere pernicioso, e cattivo. Ma tali loro obbiezioni che si raggirano nel confondere ciò che esso Santo dice del *Timore* considerato in se medesimo, e della *servilità*, che è vizio non del Timore, ma di chi malamente teme, furono già prevenute, e disciolte con molta chiarezza, e distinzione dal Serafico Dottore *S. Bonaventura*. (*)

(*) „ Cum dico *Timorem servilem*, duo dico; videlicet ipsum „ *habitum*, quo anima disponitur ad timendum Deum, ut punientem eos, qui prævaricantur; et ulterius *nomine servitutis* importatur deformitas peccati, quæ annexa est illi habitui in eodem „ homine, ratione cujus ille homo dicitur *servus peccati*, et timor in eo existens dicitur esse *timor servilis*. Per hunc etiam „ modum, cum dico, aliquem *timere serviliter*, duo dico; videlicet „ *actum* ab illo habitu egredientem, et voluntatis *servilitatem*, sive deformitatem concomitantem. Sed attendendum, quod hoc „ potest esse dupliciter; aut ita, quod deformitas illa voluntatis „ concomitetur quantum *ad habitum*, aut quantum *ad actum*. Si „ concomitatur solum quantum *ad habitum*, sic potest esse, quod „ aliquis serviliter timeat, *et tamen motu illo non peccabit*; quia ex „ recogitatione pœnarum aliquis abhorret offendere Deum: hoc potest esse præter omne peccatum. Si autem concomitatur *in actu*: „ quamvis *ipsum timere de se non sit malum*; tamen *ratione deformitatis actualiter annexæ depravatur*: sicut aliquis, qui timet pœnas, et timendo dolet, quod tales pœnæ infliguntur pro culpa, „ et actu etiam concupiscit peccare, si non esset illa pœna: *et* „ *hoc*

35. Diceva il Dottor S. Agostino, che per la dilezione si tolgono i peccati, e che la mancanza di essa è un peccato grave, e la radice di tutti i peccati. *Per . . . dilectionem peccata solvuntur. Hæc si non teneatur, et grave peccatum est, et radix omnium peccatorum* (*a*). Questa sembra a me una verità incontrastabile. L'uomo si rende peccatore, perchè cessa d'amare Iddio, e preferisce ad esso i beni caduchi, e commutabili a quali indebitamente si attacca. Se pertanto egli non si distacca coll'affetto dalla creatura, e non si porta a Dio, in maniera che lo preferisca nel suo cuore, e lo ami come *bene sommo, ed incommutabile*, non potrà dirsi che sia

„ *hoc modo timere serviliter, est peccatum et malum*: hoc autem „ *non est semper*, cum quis movetur *timore servili*, alioquin per „ usum illius doni magis se homo a gratia elongaret, quam præpa„ raret, quod plane falsum est: et ideo concedendum est, *quod* „ *usus Timoris servilis potest esse bonus*, licet non sit bonus *boni*„ *tate meriti*; sed magis *bonitate præparante*, *vel ordinante ad me*„ *ritum*, quæ simul stat *cum peccato* . . . . Ad illud vero, quod „ primo obiicitur in contrarium, *quod in Timore servili vivit vo*„ *luntas peccandi*, et quod *dolet de eo*, *quod Lex vetat*, dicendum, „ quod illud verbum *Augustini*, non intelligitur quod *semper*, „ quando timet, *doleat actu*; et similiter, quod *voluntas* peccandi „ semper sit *in actu*; sed hoc dicit *quia manet in habitu*, *et radi*„ *ce*. Licet autem voluntas sit *per peccatum deformata*, et *regnet* „ *in ea malus amor*; potest tamen *aliquando moveri ad aliqua bona* „ *opera in genere*, vel ex *circumbstantia per aliquam gratiam gra*„ *tis datam*, *non committendo culpam*. (In III. Dist. XXXIV. q. 2.)

(*a*) In Epist. 1. Joan.

sia in istato di essere prosciolto dalle sue colpe. Quindi quelle espressioni del Diletto Discepolo: *Qui non diligit manet in morte* (*a*). Quindi ancora l' *anatema* pronunziato dall' Apostolo S. Paolo contro quei, che non *amano* Gesù Cristo: *Si quis non amat Dominum nostrum Jesum Christum, sit anathema* (*b*). E Gesù Cristo medesimo parlando della necessita di un tale *amore*, aveva già intimato un tale dovere dell' uomo verso il suo Riparatore. *Chi ama suo Padre, e sua Madre più di me, non è degno di me: e chi ama il figlio, o la figlia più di me, non è degno di me... Chi tien conto della sua vita, la perderà; e chi avrà perduto la vita per amor mio, la troverà* (*c*). Oltre ciò il nostro divino Legislatore, tanto è lungi che volesse sciogliere i suoi seguaci dal precetto naturale e divino dell' amore verso Dio, intimato nel Deuteronomio (*d*); ed anzi lo rinovò espressamente nella risposta che ei diede a quel Dottor della Legge, che per tentarlo gli fece la seguente interrogazione: *Qual è*, diceva egli, *il gran Comandamento della Legge?* Gesù Cristo gli rispose: *Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, e con tutto il tuo spirito. Questo è il massimo, e primo Comandamento. Il secondo poi è simile a questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due Comandamenti pende la Legge tutta, ed i Profeti* (*e*). Di quanto peso sia un tale pre-

(*a*) 1. Joan. III. 14. (*b*) 1. Cor. XVI. 22. (*c*) Matth. X. 37. 39.
(*d*) Deuter. VI. 5. (*e*) Matth. XXII. 35. &c.

cetto, potrete in parte concepirlo dalle seguenti Proposizioni condannate dalla Santa Sede. Alessandro VII. proscrisse la seguente: *Homo nullo unquam vitæ suæ tempore tenetur elicere actum fidei, spei, & caritatis, ex vi præceptorum divinorum ad eas virtutes pertinentium*. Ed Innocenzo XI. le tre seguenti. *An peccet mortaliter, qui actum dilectionis Dei semel tantum in vita eliceret, condemnare non audemus*. L'altra. *Probabile est, ne singulis quinque rigorose quinquenniis per se obligare præceptum Caritatis*. La terza finalmente. *Tunc solum obligat, quando tenemur justificari, et non habemus aliam viam, qua justificari possimus*. Per non parlare di tali Proposizioni in tutta la loro estenzione, basterà che vi faccia riflettere, che l'esercizio della *Carità* verso Iddio è di *precetto divino*, e che obbliga l'uomo all'atto di essa: che non si sodisfa ad un tale precetto, se l'uomo una volta soltanto nel decorso di sua vita ama Iddio: che ad esso non sodisfa colui che lascia scorrere i cinque anni senza amarlo: che non obbliga soltanto quando dobbiamo giustificarsi, nè abbiamo altro mezzo per ricuperare la giustizia, ma obbliga altresì *per se medesimo*, ed in quanto è un *precetto divino* in altre circostanze della vita. Colui che avvanzò quest'ultima Proposizione, supponeva che l'uomo possa giustificarsi *nel Sacramento* senza un principio d'amore verso Dio. Io non voglio dirvi, che la Santa Sede condannando tale Proposizione volesse proscriverla sotto di questo aspetto, e decidere che il peccatore debba incominciare ad amare Iddio *per se medesimo*, per ri-

ce-

cever la remissione de' peccati nel Sacramento; ma dirò bensì che da tali condanne si può inferire chiaramente la necessità, oltre della *Fede*, e della *Speranza*, anche di un principio di *Carità* per ricevere la grazia nel Sacramento. L'uomo per *gius divino* è astretto di portarsi a Dio, e di *amarlo*. Non voglio qui entrare a discutere quando obblighi un tale precetto *affermativo*. Dirò soltanto, che sembra troppo ragionevole, che uno sia a ciò specialmente tenuto allorchè vuole giustificarsi, e rinnovare l'amicizia con Dio, che ei violò, allorchè si diede ad amare disordinatamente la creatura, ed a preferirla a Dio. Sarà egli in istato di essere ricevuto da Dio come suo amico, se non sente punto d'*Amicizia* per esso lui? *Si vis amari, ama*. Iddio attesta, che ama coloro che amano lui. *Ego diligentes me diligo* (*a*). E Gesù Cristo disse: *Chi ama me, sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò, e gli manifesterò me medesimo* (*b*). Il Divin Padre amerà colui che non è toccato per il suo Unigenito da un principio di amore, dopo che colle sue scelleragini lo ha di nuovo messo in croce? Ma dato ancora che l'uomo possa giustificarsi col Sacramento senza che incominci ad amare Iddio. Sia ciò vero. Ma sarà vero dall'altro canto, che egli non mai otterrà la remissione delle sue colpe, se sinceramente non propone di osservare tutti i divini Comandamenti. Se adunque non propone di osservare il massimo tra tutti i Comandamenti, ed in cui tutti gli al-

(*a*) Prov. VIII. 17. (*b*) Joan. XIV. 2.

altri precetti sono compresi ; per mancanza di sincero *proposito* , non sarà disposto a ricevere l' assoluzione sacramentale . Dopo la condanna delle suddette Proposizioni , non si può più dire , che il *massimo* tra i precetti , non sia un precetto , che obbligi all' atto esplicito di *Carità*. Se tale precetto obbliga in tal guisa ; non dovrà il penitente proporre sinceramente di osservarlo ? Ma potrà egli sinceramente proporre di volere amare Iddio, se non lo riduce all' atto ? Sarà obbligato di ridurlo all' atto dopo che ha ottenuta la giustificazione nel Sacramento colla sola *Attrizione servile*, e non prima , allorchè appunto per questo era peccatore , perchè in vece di preferire Iddio nel suo cuore , vi preferiva la creatura ? Se tale precetto obbliga *all' atto*, sebbene non *pro semper*, siccome dicono i Teologi , io non sò per quale ragione un tale atto non debba premettersi dal peccatore alla Penitenza Sacramento , e debba dirsi che in tale circostanza di tempo non obbliga . *Neque vero adimpleri potest utrique Sacramento* (del Battesimo, e della Penitenza) *necessarium vitæ novæ inchoandæ* , *ac servandi mandata divina Propositum*, *si pænitens primi*, *ac maximi Mandati*, *quo Deus toto corde diligatur*, *nullam curam gerat* ; *nec sit saltem animo ita praeparato* , *ut ad illud exequendum* , *divina opitulante gratia* , *sese excitet ac provocet* . Così dichiarò il Clero di Francia l' anno 1700.

36. Sarebbe inutile il rispondere , che non sia a ciò tenuto , perchè il Concilio dichiarò che colla sola *Attrizione servile* il peccatore può ottenere la giustizia nel Sa-

Sacramento, e che tale Attrizione *sufficientemente* ve lo dispone. Avete già udito di qual peso siano tali ragioni, che pure sono le principali, che sogliono addursi per provare la *sufficienza* di tale Attrizione. Molto meno potrà dirsi, che a tale atto non sia tenuto il peccatore, perchè nello ſtato di peccato non può innalzarsi sino ad amare Iddio, e però bastare ad esso che per giustificarsi col Sacramento tema Iddio, e per tale motivo si astenga dal peccato. Nò certamente; ed anzi dovrà dirsi tutto l'opposto. Il peccatore è peccatore, appunto perchè trasgredisce il suddetto precetto, o attualmente peccando, o perseverando nel suo peccato; nè potrà dirsi disposto a ricevere la giustizia fino a tanto che non rinunzii all'amore disordinato delle creature, e si assoggetti all'osservanza di esso precetto. E' vero, che il peccatore non può colle sue forze naturali innalzarsi ad *amare* Iddio; ma è vero altresì, che colle sue forze naturali non può innalzarsi neanche a *temerlo* nella guisa descritta dal Concilio. Il salutevole Timore, di cui quì si ragiona, è *un dono di Dio, ed un impulso del divino Spirito*. Il peccatore adunque non può eccitarlo in se colle sue forze naturali. Ma se ciò non ostante, tale Timore, ossia l'*Attrizione* che nasce da esso a loro dire è necessaria col Sacramento; come potrà dirsi, che ad esso Sacramento non sia necessaria una *Contrizione imperfetta* perchè il peccatore non può eccitarla in se colle sue forze naturali? Potrà dirsi che quel divino Spirito, che eccita il peccatore alla *Fede*; che gl'ispira il salutevole *Timore*; che lo anima alla *Spe-*

37. Sanno i difensori della *sufficienza* dell' Attrizione *puramente servile* col Sacramento, che non è stata giammai condannata dalla Chiesa la sentenza di quei antichi Teologi, i quali erano di opinione, che col Sacramento era necessaria la Contrizione *perfetta*, e giustificante (*a*). Sanno altresì, che giusta la chiara dottrina del Concilio, la Contrizione giustifica col *voto* del Sacramento allorchè è *perfetta*; o come insegna il Catechismo di esso Concilio, allorchè è animata da un dolore *fortissimo*, e *grandissimo*, e tale *che l' acerbità del dolore possa mettersi del pari colla gravezza delle colpe*; dono che si concede *a pochi*. Se il Concilio ci dice, che la sola Contrizione *perfetta* giustifica col *voto* del Sacramento, suppone manifestamente una contrizione, nata dallo stesso *motivo*, cioè dall' *amore verso Dio*, che non giustifica per se medesima col *voto* del Sacramento, ma sibbene col Sacramento. Tale Contrizione *imperfetta*, non giustificante senza il Sacramento *in atto*, viene anche chiaramente supposta dai Teologi compilatori del Catechismo. Il Concilio, tra l' altre disposizioni, che preparano il peccatore alla giustificazione, vuole che esso *incominci ad amare Iddio come fonte d' ogni giustizia*, cioè per *se medesimo*. Ma, giusta la dottrina del Concilio, tale *amore iniziale*, e *rimesso*, non è che una *disposizione* a ricevere la grazia *col Sacramento*. Dunque tale amore *iniziale* non giustifica per se medesimo col vo-

(*a*) Sop. n. 25.

voto del Sacramento. Il Catechismo insegna, che *la Confessione perfeziona la Contrizione*, quella cioè che non è sì acre, e veemente, che per se medesima sia sufficiente ad ottenere la remissione delle colpe. Dunque suppone una *Contrizione* per cui si ottiene la remissione de' peccati col Sacramento in atto. Avendovi io parlato alla lunga sù di questi testi (*a*), sembrami di potere qui conchiudere, che la Contrizione *imperfetta*, quantunque nasca dallo stesso motivo che la *perfetta*, non combatte il peccato in maniera, che per se medesima senza il Sacramento in atto sia valevole a giustificare il peccatore, nè a renderlo *vivo alla grazia*, e perciò il Sacramento della Penitenza dovrà chiamarsi un Sacramento *de' morti* anche per rapporto a quelli che vi si accostano con una Contrizione *imperfetta*. Sebbene a scanso di qualunque equivoco giova qui avvertire, che se vuolsi parlare di quella *vivificazione*, ossia di quella *grazia attuale*, senza la quale l'uomo non solamente non può *amare come si conviene* per ottenere la grazia della giustificazione, ma neanche può *credere*, nè *sperare*, nè *far penitenza*, come definì il Concilio di Trento (*b*); in questo senso l'uomo potrà dirsi *vivificato* dallo Spirito Santo che lo *muove*: ma non potrà dirsi che viva per lo Spirito Santo in lui *abitante*, ovvero per la grazia *inerente*, ossia *abituale*, per la quale l'uomo è chiamato, ed è veramente *giusto* (*c*).

38. A

(*a*) Sop. n. 17. 19. (*b*) Sop. ivi. (*c*) Sop. n. 16.

38. A chiarezza maggiore di questa risposta non voglio omettere di farvi fare una breve osservazione. Qualunque atto sia nell'ordine *fisico*: o *morale*, o produce l'effetto, e dovrà dirsi *perfetto*; o non lo produce ma vi disporrà, e dovrà chiamarsi *imperfetto*. E' chiaro ciò nell'ordine *fisico*. Il fuoco è attissimo a bruciare il legno, ma non qualunque azione del fuoco sù del legno potrà dirsi *perfetta*. Sia il legno umido, o verde, e l'azione del fuoco sul medesimo sia languida, e rimessa, cosicchè soltanto lo riscaldi; in tali circostanze potrà convenientemente dirsi che il fuoco brucerà subito quel legno umido, o verde; e non dovrà dirsi all'opposto che soltanto lo disporrà ad ardere? Ciò è anche chiaro nell'ordine *morale*. Non qualunque atto dell'uomo, diretto a combattere un vizio, per esempio l'*Incontinenza*, per amore dell'opposta virtù, potrà dirsi sempre tale che tosto produca l'effetto, e renda l'uomo *Continente*, e *Casto*. I celebri Teologi *Salmaticensi* avendo adottata questa dottrina, comune tra i Teologi, dissero in proposito di tali atti *imperfetti*, che *dispongono* agl'atti più perfetti, ma che non li producono *immediatamente*, perchè procedono da una volontà *debole*, ed *inferma*, che peranche non si rende superiore ai contrarj abiti viziosi „. *Disponentes* in suo genere ad actus perfectio„res; sed tamen sunt *imperfecti*, et ad desideratum fi„nem *immediate* non perducunt, *quia procedunt ex infirma* „ *voluntate*, pravæ consuetudini contrariæ multum sub„ jecta: unde tepescit animus ne imperium *efficax* ha-

 „ beat,

„ beat, et *executionem* inferat. „ Non dubitarono i suddetti Teologi di estendere questa dottrina agl'atti *sopranaturali*; ed anzi insegnarono espressamente che nell' ordine *sopranaturale* si danno degl'atti, che spettano per se medesimi, o per parte del *motivo* alla virtù dello stesso ordine; e che sebbene dispongano il cuore alla conversione, allo spesso però non producono l'effetto, perchè sono imperfetti. „ Dubitari non debet, quod in
„ *supernaturali* ordine dentur aliqui actus *pertinentes de*
„ *se*, *sive ex parte motivi ad eiusdem ordinis virtutes*,
„ *ut odium peccati*, *desiderium beatitudinis*, *propositum*
„ *emendationis &c.*, pro quibus auxilia gratiæ desiderantur,
„ tur, et qui suo modo cor *emolliunt pro conversione*;
„ *destituuntur tamen frequenter efficacitate*, *ut voluntatem*
„ *trahant ad effectum*, *et ad executionem inducant*: quia
„ etsi honesti, et *Supernaturales*, sunt tamen *imperfe-*
„ *cti*, et non omnino *absoluti* „ . I medesimi *Salmaticensi* applicarono questi principj all' *Attrizione*, che da loro dividesi in *perfetta*, ed in *imperfetta*, che cioè produce o non produce l'effetto, ed insegnarono che tale diversità non debba ripetersi dai *motivi diversi*, ma sibbene dalla volontà creata „ Quæ diversitas, non *in obiecta*,
„ *nec in motiva* revocanda: quippe possunt *eadem pro-*
„ *poni*, *et attingi*... Sed quod una Attritio sit *absoluta*
„ *& efficax*, gratiæ efficaciter ad id moventi tribui pri-
„ mario debet: et similiter quod altera sit *bonesta*, et
„ *supernaturalis*, atque in suo genere *disponat*, gratiæ
„ etiam deferendum est: sed quod careat *perfectione effi-*

„ *co-*

„ *cacitatis*, et ad *executionem* non perveniat, revocari „ debet in *defectum voluntatis creatæ* (*a*). E'cosa facile di applicare questa dottrina comunissima, alla materia di cui si tratta. E basterà a me di citarvi uno, o due Testi del Dottore S.Tommaso, onde farvi vedere con chiarezza maggiore in qual maniera può stare nell'uomo l'*atto della carità iniziale*, senza l' *abito* di essa, ovvero senza la grazia *abituale*, e *giustificante*. „ Actus Caritatis (dice il „ S. Dottore) potest dici dupliciter: vel qui est ex ca„ ritate; et hoc non est nisi in habente caritatem: vel „ qui est ad caritatem, non sicut meritorius, vel ge„ nerativus, sed sicut *præparativus*; et sic *actus carita-* „ *tis ante caritatem habitam, haberi potest*: sicut facere „ *justa* est ante habitum justitiæ (*a*). Distinguasi adunque tra quegl' *atti* di carità che procedono da un uomo giusto, da quelli che nascendo da una *grazia attuale preparano* l'uomo a ricevere la giustizia, e non si avrà dubbio alcuno di dire con il Santo Dottore, che *actus caritatis ante caritatem habitam haberi potest*. Ripete altrove questa medesima dottrina, dicendo, che siccome gl' atti delle altre virtù si possono considerare in due maniere, *vel secundum quod sunt a virtute*, *vel secundum quod antecedunt virtutem*; così anche debba dirsi *della Carità*: imperocchè può uno ancorchè non abbia la carità (cioè *abituale*) amare Iddio ed il prossimo sopra tutte le cose con un *atto* di carità da Dio comandato, quan-

(*a*) In II. dist. 3. q. 4. ad. 1.

quantunque tale *atto* non nasca dalla *carità abituale*: *Ita etiam est de Caritate*: *potest enim aliquis etiam caritatem non habens diligere proximum*, *&* *Deum*, *etiam super omnia*, *ut quidam dicunt*; *& hoc diligere intelligitur actus caritatis sub præcepto directe cadere*; *& non solum secundum quod a caritate* (cioè dall' *abituale*) *procedit* (a). Pertanto nella vita spirituale, e nella stessa giustizia conviene ben distinguere quegl' atti dell' uomo co' quali esso si prepara alla grazia, eccitati dallo S.S. nel di lui cuore per mezzo della *grazia attuale*: distinguerli dico, dalla *forma della giustizia*, ossia dalla grazia *abituale*. Bajo non volle ammettere una tale distinzione. Confondeva la carità *attuale* coll' *abituale*, e diceva che la *carità perfetta* senza l' attual Sacramento non rimetteva i peccati, e che colla grazia abituale stava insieme il peccato, e però tali sue asserzioni furono meritamente condannate dalla Santa Sede (*).

39. Do-

(a) Ibi dist. 26. q. 1. art. 3. ad 2.

(*) In hominibus pœnitentibus ante Sacramentum absolutionis, „ et in catechumenis ante baptismum est vera justificatio, separa„ ta tamen a remissione peccatorum (n. 43.) Illa distinctio *du*„ *plicis justitiæ*, alterius, quæ fit per spiritum Caritatis inhabitan„ tem; alterius, quæ fit ex inspiratione quidem Spiritus Sancti cor „ ad pœnitentiam excitantis, sed nondum cor inhabitantis, et in „ eo caritatem diffundentis, qua divinæ legis justificatio implea„ tur, ut odiosissima, et pertinacissima rejicitur (n. 62.). Illa di„ stinctio *duplicis vivificationis*, alterius, *qua vivificatur* peccator, dum

39. Dopo le gravi ed impegnate dispute de' nostri Teologi se basti, o nò col Sacramento l'Attrizione *puramente servile*, molti trà i sostenitori della sentenza affermativa, pressati dai forti argomenti de' loro avversarj, hanno creduto di dover riconoscere la necessità di un qualche *amore* verso Iddio nel Sacramento della Penitenza. Uno tra essi, dotto, e celebre Teologo, non ebbe difficoltà di asserire che l' *Attrizione*, necessaria al Sacramento, *debba racchiudere un qualche principio di amore di Dio, con cui il penitente incominci ad amarlo come fonte d'ogni giustizia*. Il *Tournely*, che stabilisce questa Tesi, la prova egregiamente colla dottrina del Concilio di Trento, facendo osservare che esso Concilio parlando delle disposizioni necessarie ad ottenere la giustificazione, oltre la *Fede*, e la *Speranza*, esige che il peccatore *incominci ad amare Iddio come fonte d'ogni giustizia*, e conchiude a tale proposito dicendo: *Ecco quell'amore incoato, ed imperfetto che il Concilio riconosce necessario alla Giustificazione, non altramente che l' atto della Fede, e della Speranza, che niuno puo negare necessarj ad essa*. Ma se voglia domandarsi a questo ce-

---

„ dum ei pœnitentia, et vitæ novæ propositum et inchoatio per Dei
„ gratiam inspiratur; alterius *qua vivificatur*, qui vere justificatur...
„ commentitia judicatur, et scripturis minime congruens (n. 63.)
„ Per contritionem etiam cum *caritate perfecta*, et cum *voto suscipiendi Sacramentum conjunctam*, *non remittitur crimen* extra ca-
„ sum necessitatis, aut martyrii, sine *actuali* Sacramenti susceptione
„ (num. 71.)

celebre Teologo di quale *dilezione* voglia ivi parlarci il Concilio, tosto risponde: *Che ad ottenere la Giustificazione nel Sacramento della Penitenza, basti l'amore che chiamasi di Speranza, con cui amasi Iddio, perchè è buono a noi, e perchè è nostra Beatitudine, ed ultimo nostro fine* (a); ma non perchè è buono in se medesimo. Ecco come il *Tournely* spiega quelle celebri parole del Concilio: ed ecco l'ultimo refugio di quei Teologi che giudicano di non dovere riconoscere la necessità di un *amore iniziale di Carità* verso Iddio per ottenere nel Sacramento della Penitenza la remissione de' peccati, e la giustizia.

40. Questa opinione, quantunque sembri diversa da quella intorno alla quale vi ha ragionato fino ad ora, in sostanza è la stessa, e contra di essa hanno luogo tutti gli argomenti che combattono la *sufficienza* dell' Attrizione *puramente servile*. Io ve ne cennerò alcuni. L'amore, siccome insegnano tutti i Filosofi, ed anche i Teologi con il Dottore S. Tommaso, o è amore di *concupiscenza*, con cui uno ama ciò che è buono a se: o è amore di *amicizia*, con cui uno ama ciò che è buono in se medesimo. Di quale amore volle parlarci il Concilio allorchè decise, che il peccatore *debba incominciare ad amare Iddio come fonte d'ogni giustizia*? „ Amare Iddio come fonte d'ogni giustizia „ (dice il dottissimo Suarez) non è un amarlo con un „ amo-

(a) Quaest. V. art. 3. Conclus. 1. et 2.

„ amore di *Concupiscenza*; ma è un amare Iddio come „ autore della grazia, e di tutti i beni sopranaturali, „ siccome lo ama la *Carità*, quantunque lo ami per se „ medesimo sopra tutte le cose (*a*). *E' certo*, (diceva il *Tannero* altro celebre Teologo) che vi si „ parla dell'*amore di Carità*, si perchè costa che S.Tommaso, le di cui tracce volle seguitare il Concilio, parlò di quest'amore . . . . . *Certum est sermonem esse de amore Caritatis*. . . (*b*). L'autorità di questi due Teologi è di gran peso: ma ciò che decide questa questione si è la testimonianza di quei Teologi, ad istanza de' quali le sudette parole furono aggiunte al Decreto. Siccome già dissi, vi furono aggiunte non per farci intendere, che la Penitenza *virtù*, necessaria col Sacramento, debba essere animata da un'amore di *Speranza*, o di *Concupiscenza*, ma sibbene da un *amore verso Dio*; da un *atto di Carità*, distinto dalla *Carità abituale*: perchè, dicevano, *se la penitenza fosse tutta dal timore senza l'amore della giustizia*; *e il dolore fosse soltanto per timore della pena*, *e non per l'offesa fatta a Dio*, *sarebbe infruttuosa* (*c*). Vi hò già fatto osservare, che è officio della *Carità* di detestare il peccato in quanto *è un offesa fatta a Dio* (*d*). Il Concilio medesimo si spiegò sù di questa materia colla maggiore chiarezza, e precisione. *Si dispongono ad essa giustizia* (gl' Adulti) *concependo la fede per l'udito* . . . .

(*a*) 3. Par. Dist.4. Sect.8. (*b*) Tom.4.Disp.6.Q.2. Dub.4. n.64.
(*c*) Sop. n. 20. (*d*) Sop. n. 33.

s' innalzano alla Speranza confidando che Iddio gli sarà propizio per Gesù Cristo. Ecco l'officio della *Fede*, e della *Speranza* nell'opera della giustificazione. Siegue a dirci il Concilio: *Ed incominciano ad amarlo come fonte d'ogni giustizia*. Se queste parole dovessero intendersi d'un *amore di Speranza*, dovrebbero dichiararsi così: *Incominciano a sperare, a confidare, a desiderare Iddio come buono a loro, non come buono in se medesimo*: e perciò avrebbe inutilmente il Concilio ripetuto, quanto aveva già detto, mentovando la *Speranza*; ed i sudetti Teologi inutilmente si sarebbero affaticati onde si aggiugnessero le sudette parole al Decreto Conciliare, se con esse avesse voluto il Concilio parlarci dell'*Amore diConcupiscenza*, e non dell'*amore di Carità*. A qual oggetto volle esso Concilio ripetere e confermare la sua dottrina nel Canone III., e separare la *Dilezione* dalla *Speranza*, se la Speranza, e l'Amore nella mente del Concilio significavano la medesima cosa, e riguardavano Iddio sotto l'aspetto medesimo? Il Catechismo di esso Concilio dopo d'avere noverati i gradi per i quali si giugne alla Penitenza *virtù*, cioè la *Fede*, il *Timore*, e la *Speranza*, parla della *Carità* come d'una cosa diversa della *Speranza* nel suo motivo, e ne suoi effetti. *Postremo Caritate corda nostra accenduntur.* Da tale carità nasce il *Timore filiale*, che al dire del Dottore S. Tommaso è quello per cui uno si converte a Dio non per timore della pena, ma della colpa: imperocchè, dice il S. Dottore, è proprio de' figliuoli temere l'offesa del Padre: *Si autem propter timo-*

timorem culpæ, *erit timor filialis*: *nam filiorum est timere offensam Patris* (a): lo che disse anche il detto Catechismo con le seguenti parole: *ex quo liberalis ille Timor probis*, *et ingenuis filiis dignus oritur*: *atque ita unum illud veriti ne qua in re Dei maiestatem lædamus*, *peccandi consuetudinem omnino deserimus*. Il Timore filiale suole anche chiamarsi *Timor Casto*. Quei pertanto che non per timore della pena, ma *per amore della giustizia* si astiene dalle colpe, e non la commette per non *offendere Iddio*, che riguarda *come suo Padre* con amore di *figliuolo* e non di *Servo*; potrà dirsi che tale figliuolo non ami Iddio suo Padre con amore di *Carità*? E se dalla *Carità* nasce tale Timore *filiale*, potrà dirsi che il Catechismo non voglia ivi parlarci di quell'amore con cui amasi Iddio per se medesimo, e come *fonte d'ogni giustizia*?

41. Il lodato *Suarez* prosiegue a dirci nel luogo citato „ E non dice il Concilio *che tale amore spetti alla* „ *Speranza*, ma piuttosto che *presupponga la Speranza*; „ e conceputa la Speranza, per esso (amore) innal„ zarsi l' uomo, e quasi sollevarsi ad amare Iddio per „ se medesimo. Imperocchè l'amore di *Concupiscenza* „ non siegue propriamente alla Speranza, ma piuttosto „ supponesi ad essa „ Anche il *Tannero* soggiunse nel „ sù citato luogo „ L'amore della Concupiscenza verso „ Dio, di *sua natura è pria della Speranza*, non *dopo* di

 „ essa

(a) 2. 2. q. 19. art 2.

„ essa: il quale perciò *non nasce della Speranza*, ma „ *la precede*. „ Dopo immediatamente soggiugne, esser questa la mente, e la sentenza comune de' Dottori. *Eademque communis mens, et sententia Doctorum*. S. Agostino aveva già insinuata questa verità dicendo: *Spes sine amore esse non potest* (a): Ed il Dottore S. Tommaso ce ne dà la segnente ragione. La *Speranza* differisce ben di molto dal *Desiderio*, e dalla *Cupidità*; perchè il desiderio spetta alla passione dell'animo che dicesi *Concupiscibile*, e la Speranza, a quella che si chiama *Irascibile*: onde è che la Speranza presuppone il desiderio d'una qualche cosa. Essa, cioè la Speranza, *aggiugne sopra il desiderio un certo sforzo, ed una certa elevazione dell'animo a conseguire un bene difficile* (b). La Speranza adunque non è un *amore di Concupiscenza*, ma lo presuppone: imperocchè l'uomo non può muoversi nè sforzarsi a conseguire un bene difficile ad ottenersi, nè superare gl'ostacoli che si frappongono, se non precede nell'animo suo un *amore*, che sia la cagione onde faccia de' sforzi per ottenerlo. Se adunque l'amore di *Concupiscenza* non nasce dalla Speranza, ma la precede; non potrà dirsi, che esigendo il Concilio un atto di *dilezione*, o come dice il suo Catechismo, un atto di *Carità*, distinto dall'atto di Speranza, voglia parlarci d'un amore di concupiscenza, allorchè insegna che il penitente innalzandosi colla Speranza, *incomincia ad ama-*

re

(a) Enchirid. cap. 7. (b) 1. 2. q. 25. art. 1.

re Iddio come fonte d'ogni giustizia. Il sudetto Sacro Concilio parlando della *giustificazione* dell'empio c'insegna, che ella non consiste soltanto nella *remissione de' peccati*, ma ancora *nella rinnovazione dell' uomo interiore*, lo che avviene *per il volontario ricevimento della grazia, e de' doni, onde l'uomo da ingiusto diventa giusto, e da inimico amico di Dio*; ed aggiunge il Concilio, che *l'uomo liberamente consente a tale amicizia* (*a*). Non è facile ad intendersi, che due nemici possano divenire veri e sinceri amici, se non passa tra di loro, almeno nella sostanza ed in un grado rimesso, un *amore* scambievole *di amicizia*. L'amicizia, che per mezzo della giustificazione si ristabilisce tra Dio e l'uomo, in che consiste? Rispondono i nostri Teologi con il Dottore S. Tommaso, che consiste nella *Carità*: *Caritas amicitia quædam est hominis ad Deum* (*b*). L'uomo nel rinnovare *l'amicizia* con Dio, *liberamente consente* in tale *Carità*. Ma il consentire volontariamente, e liberamente in tale *Carità*, non è un atto di *Carità* verso Dio? non è un *amore di amicizia* affatto diverso dall'*amore di Concupiscenza*, che ha per oggetto il bene proprio? Guardimi il Cielo che io dica giammai, essere il desiderio della beatitudine eterna un amore *interessato*, *vizioso*, ed *imperfetto*, e che compossibile non sia colla purità del *divino amore*, siccome dissero i *Quietisti*, meritamente perciò condannati da Innocenzo XI., e da Innocenzo XII. Romani Pontefici: ed anzi dirò con il

(*a*) Supra n. 16. (*b*) 2. 2. q. 23. art. 1.

il Dottore S. Tommaso, che *unicuique erit Deus tota ratio diligendi, eo quod Deus est totum hominis bonum. Dato enim per impossibile, quod Deus non esset hominis bonum, non esset ei ratio diligendi* (*a*): e dirò ancora, che con quanto maggior fervore l' uomo amerà l'infinita bontà di Dio, con altrettanto d'ardore bramerà di possederlo. Se la *Speranza* può stare nel peccatore senza la *Carità* (perlochè chiamasi da Teologi *Speranza informe*), la *Carità* non può andare separata dalla *Speranza*, ma è inseparabile da essa, ed anzi l' anima, e la invigorisce. Distinguasi pertanto la *Speranza informe* del peccatore, che fondasi nell' *amore* che dicesi di *concupiscenza*, di cui qui si tratta, dalla Speranza dell' uomo giusto, che arde, e risplende per l'*amore* che chiamasi di *amicizia*; e si toccherà con mano, che male a proposito i Teologi, de'quali vi hò parlato, potrebbero farsi forti sù la condanna del *Quietismo*, per sostenere che l'amore detto di *Speranza* sia sufficiente col Sacramento.

42. Qui pongo fine al mio ragionamento. Se l' importantissima materia della *Contrizione* e dell' *Attrizione* mi ha fatto perdere di vista l' argomento che mi sono proposto, mi lusingo che quanto ho creduto di dovervi dire su di tale soggetto possa molto giovarvi nella pratica direzione. Sia questa una di quelle Istruzioni che voi avete detto di bramare per potervi accostare con profitto del vostro spirito al Sacramento del-

(*a*) 2. 2. q. 26 art. 13. ad. 3.

della Penitenza. Sarebbe forse bastato a tal uopo che io vi avessi soltanto cennate le cose principali nelle quali vi ho trattenuto lungamente: ma per questa volta ho voluto prendermi la libertà di farla quasi da Trattatista, perchè ho voluto mettervi a lume su d'una questione, che dopo l'epoca del Concilio di Trento si è resa famosissima nelle Scuole Cattoliche: e non una volta ho voluto ridirvi le stesse cose sotto d'un altro aspetto per viepiù adattarmi alla vostra capacità. Non avvi Teologo Cattolico che non confessi essere necessario al Sacramento della Penitenza un *vero dolore* de' peccati commessi. Con tale unanime consenso essi smentiscono la calunnia del Luterano *Meluntone*, il quale andava dicendo che i Scrittori Cattolici erano di avviso *che il Sacramento della Penitenza conferisca la grazia senza alcun buon movimento di chi lo riceve* (a): calunnia che fu espressamente smentita anche dal Sacro Concilio di Trento (b). Similmente non avvi Teologo Cattolico, il quale non dica che il *Timore* de' divini giudizj, e delle pene eterne eccitato dallo Spirito Santo nel cuore dell' uomo, non sia buono, ed utilissimo al peccatore penitente. Ciascun di loro confessa che tale *Timore* dispone il peccatore alla giustificazione. Lo stesso dicasi dell' *amore* chiamato di *Speranza*, o di *Concupiscenza*. Ma tale *Timore*, o tale *amor di Speranza*, dovranno dirsi una disposizione *prossima* a ricevere la grazia nel Sacramen-

(a) Bossuet Variazioni &c. Lib. III. n. 46. (b) Sess. XIV. cap. 4.

mento; o oltre ciò sarà anche necessario che il penitente *incominci* ad amare Iddio *per se medesimo*, e *come fonte d'ogni giustizia*? Ecco, ove riducesi la celebre contesa de' nostri Teologi, sù di questo importantissimo articolo, la quale si può rendere sensibile con questo, ed altri consimili esempj. Se un servo dopo avere gravemente offeso il suo Padrone, gli dicesse: io mi pento altamente dell' ingiuria fattavi, non perchè vi amo, ma perchè a cagione del mio delitto sono giustamente battuto, e ritenuto in carcere, e perchè mi veggo miseramente spogliato di quei beni che godono coloro, che fedelmente ti servono; potrebbe dirsi costui meritevole del perdono? Pesati gl' argomenti che sogliono recarsi per l' una, o per l' altra sentenza, sembra che possa e debba conchiudersi con il celebre *Domenico Soto*, che quantunque fosse anche certo che l' *Attrizione* nel Sacramento diventi *Contrizione*, di tale Conclusione Scolastica dovrebbe nondimeno dirsi: NON EST.... DIGNA CVI BILANCES NOSTRÆ PERPETVÆ SALVTIS AVT DAMNATIONIS CONFIDAMVS.

COL-

COLLOQUIO II.

Continuazione dei principj, e precognizioni per introduzione alla materia. E della Giustificazione Cristiana.

1. *Discepolo.* AVendo io ben considerato quanto vi degnaste di suggerirmi nel passato Colloquio intorno alla necessità di una *Contrizione Imperfetta* per ricevere la grazia nel Sacramento della Penitenza, debbo ingenuamente confessarvi: che, quanto più rifletto sù l' importanza di tale articolo, tanto maggiormente mi reca meraviglia, che trattandosi della validità di un Sacramento, la Chiesa permetta a suoi Teologi, che a loro voglia fissino, per così dire, per *materia sufficiente* di esso Sacramento, o l' *Attrizione puramente servile*, o *l' amore di Speranza*, e che altri liberamente contraddichino a questi, ed inculchino la necessità di un *amore iniziale di Carità* verso Iddio. A mio credere la Chiesa non dovrebbe tacere intorno ad una materia di tanta importanza: perchè, fino a tanto che essa non parlerà, potrà ciascuno nella pratica attenersi al sentimento di quei Teologi, a giudizio de' quali basta che si porti al Sacramento l'*Attrizione puramente servile*, o al più un *amore* che dicesi di *Speranza*;

nè avrà molta forza quanto potranno dire i contrarj Teologi, perchè non spetta ad essi di decidere inappellabilmente tale questione. All'opposto sarà sempre vero, che la Chiesa non ignorando la pratica de' suoi figliuoli, i quali si attengono indifferentemente o all' una, o all' altra di tali opinioni, e nulla decidendo, le riguardi come indifferenti anche nella pratica. Perciò dovrà conchiudersi, bastare alla validità del Sacramento che l'uomo vi si accosti con un dolore delle sue colpe, sia questo conceputo per *timore della pena*, o nasca da un amore di *Concupiscenza*, o di *Carità*. Sebbene io arda di desiderio di udirvi ragionare sù della *Sacramental Confessione*, pregovi a sospendere per un poco il vostro ragionamento intorno a tale articolo, per dirmi sù di questo particolare il vostro sentimento.

2. *Maestro*. Quantunque la Chiesa non abbia finora chiaramente, ed espressamente deciso, che l' *Attrizione puramente servile*, *o l' amore di Concupiscenza* non siano una disposizione *prossima* del peccatore per ricevere nel Sacramento la remissione delle sue colpe, hà detto però, e ci dice quanto basta onde possiamo diriggerci in tale importantissimo affare; e basta che vi rammentiate di quanto udiste nel passato ragionamento, per conoscere cosa esiga la Chiesa da' suoi figliuoli che si accostano al Sacramento della Penitenza. L'antichità della sentenza, che basti l' Attrizione servile col Sacramento, non oltrepassa l' epoca del Concilio di Trento. Adunque nel lunghissimo tratto di sedeci secoli, la Chiesa non ri-

co-

conobbe altra disposizione prossima per parte del penitente che la sola *Contrizione*, sia questa *perfetta*, o *Imperfetta*. (*) Il Concilio Fiorentino fà menzione soltanto

 della

(*) Il vocabolo *Attrizione* fù ignoto all'antichità. Non solamente non s'incontra nelle divine Scritture, ma neanche presso i Padri, nè presso i più antichi Teologi. Non in Ugone, o in Ricardo da S. Vittore, o in Roberto Pullo Cardinale di S. Chiesa, o in Pietro Lombardo, detto *il Maestro delle Sentenze*, nè presso altri di quella età. Sù la metà del Secolo XIII. incominciarono a servirsi di detto vocabolo Guillelmo Parisiense, Alessandro di Ales, Alberto Magno, ed altri. Questa espressione fu adottata dai Teologi de' tempi seguenti, sotto varie, e diverse significazioni, talora oppoate tra di loro. Molti tia i vecchi Teologi, fra quali si citano il sudetto Alessandro d'Ales, Alberto Magno, S. Tommaso, S. Bonaventura, Scoto, ed altri molti, usavano il vocabolo *Contrizione* per significare quel dolore de' peccati che nasce dalla grazia santificante, e che è *informato*, come suole dirsi dalla *grazia abituale*; e per *Attrizione* intendevano quella Contrizione, anche intensa ne' suoi gradi, che nasce da una *carità attuale*. Il Navarro che fiorì nel Secolo XVI., dopo di aver definita la Contrizione così: *Est pænitudo voluntaria cum dolore maximo actuali, vel virtuali peccati proprii jam commissi, quatenus est offensa Dei super omnia dilecti*, soggiugne, doversi un tale dolore denominare *Attrizione*: *Est Attritio, ut arbitror, quoadusque Deus propter suam misericordiam gratiam suam* (habitualem) *fuerit impertitus . . . appellaturque Contritio informis* (Manual c. 1. n. 1.). Oltre ciò, i sudetti, ed altri antichi Teologi ammettevano un altra differenza tra la *Contrizione*, e l'*Attrizione*, dicendo che l'Attrizione è un dolore meno intenso, e la Contrizione più intenso, onde è che Guillelmo

Pa.

della *Contrizione*, come di una *materia certa* del Sacramento, siccome già osservò lo stesso *Melchior Cano*. Il Concilio di Trento parlando della materia necessaria di questo Sacramento che denomina *quasi materia*, c'insegna

---

Parisiense, Alberto Magno, l' Alense, il Paludano, Angelo da Clavasio, ed altri chiaramente dicevano, che l' Attrizione e la Contrizione sono sotto la medesima specie, e che dentro la stessa specie differiscono soltanto come suol dirsi, *secundum magis et minus*. In questo senso, era celebre tra di loro quella sentenza, che il peccatore nel Sacramento per virtù delle chiavi diveniva contrito: *Ex attrito fit contritus*. E da ciò è chiaro, che i sudetti antichi Teologi non facevano uso di tale vocabolo se non per denotare quel dolore delle colpe che nasce da una *Carità attuale*, non *informata* dalla grazia santificante, o che è meno intenso e veemente. Per non parlare quì dell'opinione di coloro i quali dissero, che l'*Attrizione* originatasi da un'amore *naturale* verso Iddio, o dal *Timore delle pene temporali* era sufficiente col Sacramento (tali opinioni furono meritamente condannate dalla Santa Sede); quei Teologi, a quali sembrò di dover dire, che l'amore *di Carità* non sia necessario al Sacramento, ma bastare che il peccatore vi porti un dolore nato dall'amore, che chiamasi di *Concupiscenza*, adoperarono la parola *Attrizione* per significarci il dolore de peccati, che nasce dall' amore di *Concupiscenza* verso Iddio, diverso da quello che nasce dalla *Carità*, che da loro si denomina *Contrizione*. Altri finalmente tra Teologi essendo di opinione, che non sia necessario alla Penitenza Sacramento un amore nè di *Carità*, nè di *Concupiscenza*, ma bastare un dolore de' peccati conceputo o per la bruttezza di essi, o per timore delle pene che vi vanno giustamente congiunte, dissero che la denominazione di *Attrizione* convenga soltanto al dolore de' peccati conceputo per tale *motivo*.

gna, che sono *gl' atti del penitente*, cioè la *Contrizione*, *la Confessione*, e *la Satisfuzione* (*) : e passando a ragionare della *Contrizione*, che ha il primo luogo fra i detti *atti* del penitente, ci dice che il moto della *Contrizione* fu in ogni tempo necessario all'uomo per impetrare il perdono de' peccati; non solamente fuori del Sacramento, ma ancora col Sacramento della Penitenza (**). Esso Concilio in quel suo decreto vi parla in seguito anche dell'*Attrizione* conceputa per timore *delle pene*, o per *la bruttezza del peccato* (***); ma inordine ad essa non disse

(*) Sunt autem quasi materia hujus Sacramenti ipsius pœnitentis *actus*, nempe *Contritio*, *Confessio*, & *Satisfactio* : qui quatenus in pœnitente ad *integritatem* Sacramenti, ad plenamque, & perfectam peccatorum remissionem *ex Dei institutione* requiruntur, hac ratione *Pœnitentiæ partes* dicuntur (*Sess. XIV. cap.* 3.)

(**) Fuit autem quovis tempore ad impetrandam veniam peccatorum hic contritionis motus necessarius, & in homine *post baptismum lapsum* ita demum *præparat* ad remissionem peccatorum, si conjunctus sit cum fiducia divinæ misericordiæ, & *voto præstandi reliqua*, quæ ad rite suscipiendum *hoc Sacramentum* requiruntur. (*Ibi. cap.* 4)

(***) Intorno a tale Attrizione conceputa per la bruttezza del peccato, basterà di osservare con *Giovanni Nider*, che ,, Si homo peccata sua detestatur solum quia *opposita sunt virtuti morali*, aut si solum detestetur ea, propter *timorem pena*, ibi sistendo sine ulteriori relatione in Deum, tunc homo solum quæreret suum comodum, & fugeret suum incomodum, & nullo modo quæreret Deum, & illius honorem, contra istud Apostoli 1. Cor. ,, cap.

disse che *basta*, ma volle soltanto decidere contro *Lutero*, che l' *Attrizione* è buona, che è utilissima al peccatore, come quella che lo dispone (cioè *remotamente*) a ricevere la grazia nel Sacramento, siccome oltre il Pallavicino, ed altri insigni Scrittori ce ne assicurano anche non pochi Teologi tra i sostenitori dalla sufficienza dell' *Attrizione servile*, i quali ingenuamente confessano che il Concilio non volle ivi definire che l' *Attrizione servile* sia una disposizione *prossima*, e *sufficiente* a ricevere la grazia nel Sacramento. I Compilatori del Catechismo del Concilio vi spiegano minutamente quanto spetta al Sacramento della Penitenza: v' insegnano inordine alla *Contrizione* quelle dottrine, che hò già diffusamente spiegate; ma neppure una volta vi nominano l' *Attrizione*. Oltre ciò il Concilio, che siccome hò detto, riconosce la *Contrizione* per una materia *necessaria* del Sacramento della Penitenza, spiegando la sua dottrina sù la necessaria preparazione del peccatore alla grazia, insegna, che oltre la *Fede*, il *Timore*, e la *Speran-*

„ cap. 10. *Sive manducatis*, *sive bibitis* &c. Nec talis detestatio esset actus virtutis, quia non circumstantionata bono fine . . . Et „ per consequens non formaretur gratia nec fieret Contritio (*Ad* „ *Tracept*. 3. *c*. 8. *n*. 13.). Questo celebre Teologo parlando della *Contrizione* aveva già detto. Ad habendam Contritionem, vel dispositionem sufficientem ad eamdem, exiguntur plura . . . Sextum requisitum est *motus liberi arbitrii in Deum*, qui videtur esse maxime *dilectio Dei super omnia* (*Ibi n*. 3.)

ranza conviene che esso si disponga a riceverla nel *Battesimo*, e nella *Penitenza* con *incominciare ad amare Iddio come fonte d' ogni giustizia*, lo che siccome vi hò, già fatto osservare, significa lo stesso che incominciare ad amarlo con *amore di carità*, cioè perchè è buono in se medesimo, e perchè è degno di tutto il nostro affetto. Questi argomenti di fatto, che nel passato ragionamento vi presentai in più guise, vi potranno mettere in istato di giudicare se la Chiesa abbia taciuto, e taccia anche di presente sù di un oggetto di tanta importanza, che riguarda la materia, o la forma de' Sacramenti.

4. A tempi di Alessandro VII., siccome vi feci osservare, si disputava caldamente tra Teologi, se bastasse col Sacramento l' Attrizione *puramente servile*, o se ad esso fosse necessario un *qualche atto di amore verso Iddio*. Quel Sommo Pontefice non volle definire nè l' una nè l' altra di queste due questioni. Non può dirsi che Alessandro VII. ignorasse quanto aveva insegnato il Concilio intorno alla necessità *della preparazione* degli Adulti per ricevere la remissione de' peccati, e la grazia anche nel Sacramento della Penitenza; o quanto aveva detto esso Concilio intorno alla natura, ed alla necessità d' un vero dolore, che chiamasi *Contrizione*, anche col suddetto Sacramento. Il Concilio non volle decidere la questione, cioè, se l' *Attrizione servile* disponga *sufficientemente* il peccatore a ricevere nel Sacramento la remissione de' peccati, e la grazia. Nemmeno Alessandro VII. vol-

volle deciderla, e soltanto volle imporre ai Teologi sostenitori dell' una, o dell' altra opinione di non censurarsi a vicenda; *Donec*, diceva Egli, *ab hac Sancta Sede fuerit aliquid hac in re definitum*. Io concedo, che la Santa Sede non abbia fino ad ora decisa espressamente tale Teologica controversia. Non hà fino ad ora detto espressamente: *Basta col Sacramento l' Attrizione concepita per timore dell' Inferno*: ovvero: *Affinchè l' Attrizione sia sufficiente col Sacramento, è necessario che inchiuda un qualche atto di amore verso Iddio*; ma siccome diceva il gran Pontefice Benedetto XIV. *Adhuc sub judice lis est*. Se però la Santa Sede non hà emanato sù di tale questione alcun Decreto, che chiaramente la decída, hà forse affatto taciuto sù di questa importantissima materia; ovvero, siccome diceva Alessandro VII. hà deciso sù di ciò *qualche cosa*? Li 6. Aprile 1680., cioè dodici anni dopo la pubblicazione del Decreto di Alessandro VII., il Ven. Innocenzo XI. condannò la seguente Proposizione. *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti relicta tutiore, nisi id vetet conventio aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, aut Episcopalis*. Vale a dire: non essere illecito nel conferire i Sacramenti seguitare l' opinione *probabile* del valore del Sacramento, lasciata la *più tuta*, ove ciò non venga vietato o da una convenzione, o dal pericolo d' incorrere in un danno grave. Perciò non doversi far uso della sentenza proba-

babile soltanto nel conferire il Battesimo, o l'Ordine Sacerdotale, o Vescovile. Di buona voglia io lascerò da banda le riflessioni che da molti sogliono farsi sù la condanna di questa proposizione per indi far vedere che l' opinione della sufficienza dell' Attrizione puramente servile venga compresa nella condanna di essa, e mi limiterò soltanto a quanto debbo dirvi por vostra istruzione, ed in risposta al vostro dubbio. La *probabilità* è lo stesso che la *verosimilitudine* d'una opinione. Sarà ella appogiata a delle ragioni, ma queste non toglieranno qualunque dubbio. E' l' opinione probabile: *Assensus intellectus uni parti cum formidine partis oppositæ propter motivum probabilem* (a). Una opinione a proporzione che è assistita da più o meno forti ragioni, dovrà dirsi più o meno *probabile*, più o meno *verosimile*; e perciò più o meno degna del nostro assenso; più o meno degna di essere ridotta in pratica ove specialmente si tratti dell' affare importantissimo della nostra eterna salute. Se tale *probabilità* si ripete da ragioni gravi e solide, *intrinseche* alla cosa di cui si tratta, si chiamerà una *probabilità intrinseca*; se si appoggia all'autorità de'Scrittori, dovrà chiamarsi *estrinseca*. Una sentenza dovrà dirsi *certa*, se le ragioni sù delle quali si fonda non lasciano luogo a dubbio. Sarà *sicura*, se ci rimuove dal pericolo di peccare: sarà *più sicura* se maggiormente ci allontana dal sudetto pericolo di peccare. Non bisogna confondere la

(a) D. Thomas. 1. par. q. 79. art. 9. ad 4.

sentenza *più sicura* colla *più probabile*; nè la *sicura* con la *meno probabile*. L'opinione che stà per la legge è *più sicura*, ma non dovrà dirsi sempre la *più probabile*, nè tale, che astringa l'operante ad attenervesi nella pratica. Uno più sicuramente osserverà la castità, se giammai guarderà le donne, o parlerà ad esse; uno più sicuramente si allontanerà dal pericolo di commettere l'usura, se non celebrerà alcun contratto: ma il voler dire, che l'uomo sia assolutamente tenuto a non guardare giammai, o parlare a donne, e ad astenersi dal celebrare qualunque contratto, è dire una cosa assolutamente falsa, ed improbabile. L'opinione *più sicura*, e la *più probabile* nascono da diversi principj. La *più sicura* nasce da ciò, che maggiormente rimuove l'operante dal pericolo di peccare. La *più probabile* dal peso delle ragioni, per le quali tale opinione maggiormente si avvicina alla verità. Hò voluto darvi questa superficiale spiegazioni di questi vocaboli, per farvi meglio comprendere quanto mi rimane di dirvi.

5. Ritorno alla sudetta Proposizione condannata dalla Santa Sede. Non è lecito ove trattasi del valore de' Sacramenti attenersi all' *opinione probabile* intorno alla validità di essi, lasciata la *più sicura*, quella cioè che mette il Sacramento fuori del pericolo di nullità. Vi furono alcuni i quali dissero che il Sommo Pontefice riprovando la pratica di seguitare nell'affare de'Sacramenti l'opinione *probabile*, lasciata la *più sicura*, volesse e voglia astingere a questa pratica chi gli amministra, non co-

colui che gli riceve. Ma tale risposta fu meritamente confutata dai dotti *Salmaticensi*, sebbene come dirò più sotto, abbiano essi creduto che l'Attrizione sia, e debba dirsi la sentenza *più sicura* da seguitarsi in pratica. Così pertanto essi ragionano a nostro favore. „ Questa risposta non sodisfa punto, come quella che è una mera fuga speculativa: *quippe quæ est mera fuga specu-lativa*, repugnante alla mente del Pontefice in quella „ Proposizione „ E dopo varj argomenti, conchiudono così „ Il Confessore non può assolvere il Penitente, se „ non sarà moralmente certo della sufficienza della dis- „ posizione che dee avere per ricevere il Sacramento: „ e nè lecitamente, nè validamente conferisce l'assolu- „ zione, se conoscerà che quegli è indisposto. Essendo „ pertanto il dolore conceputo *dall' amore* una disposi- „ zione *più sicura*, ed anzi *onninamente sicura*: l'*At- „ trizione* all' opposto essendo soltanto una disposizione „ *probabile*, siccome oppone l'argomento; ne siegue „ che il Penitente omettendo *tale amore*, non si accosta al „ Sacramento rettamente disposto: imperciocchè si es- „ pone al pericolo di renderlo nullo, la di cui validità „ non solamente dipende dal Ministro, ma anche da co- „ lui che lo riceve (*a*). Non può pertanto mettersi in questione che il Sommo Pontefice in condannando tale Proposizione volesse prescrivere la sudetta regola al Ministro del Sacramento della Penitenza, e non altresì al pec-

(*a*) Tom. XII. Par. II. Tract. XXIV. Disp. VII. Dub. I. n. 52.

peccatore, che vi dee portare necessariamente un *dolore* delle sue colpe. Parlandosi pertanto di tale *dolore*: quale tra le varie sentenze, che a tempi di esso Sommo Pontefice erano e sono tuttavia in questione, dovrà seguitarsi nella pratica? Non certamente quella che è soltanto *probabile*, ed anche *probabilissima*, dicendoci meritamente il P. *Claudio la-Croix*, unitamente agl'altri che difendono la sufficienza dell'Attrizione conceputa per timore delle pene, che se tale l'Attrizione non fosse praticamente *certa*, ma soltanto *probabile*, ed anche *probabilissima*, si conterebbe nella prima Proposizione condannata da Innocenzo XI. *Non est illicitum in Sacramentis &c.* (a). Trattandosi adunque del valore de' Sacramenti, dal Ministro, e dal Penitente dee seguitarsi la sentenza più sicura. Quale adunque tra le sudette varie sentenze sarà la più sicura, e che dovrà mettersi in pratica? Quella di molti trà gl'antichi Teologi i quali esigevano per parte del penitente una *Contrizione perfetta*? Convien riconoscere una sentenza che dee dirsi *sicura*, ed una sentenza che dovrà chiamarsi *la più sicura*. La professione claustrale è più sicura della laicale: ma la laicale è *sicura*, e niuno è tenuto universalmente parlando passare dallo stato laicale al claustrale. La Contrizione *perfetta* è una disposizione *più sicura*, che maggiormente allontana il Sacramento dal pericolo di nullità: ma la Contrizione *imperfetta* è una disposizione *sicura* che lo allontana da tale

(a) Lib. VI. Par. 11. de Contrit. n. 874.

tale pericolo; e perciò niuno è tenuto portare di necessità al Sacramento una Contrizione *perfetta*: tanto più, perchè sebbene l'opinione di quelli, i quali dicevano che tale Contrizione sia necessaria col Sacramento, sia la *più sicura*, non è però la *più vera*, nè la più *probabile*; siccome a fronte di questa dee denominarsi quella che richiede col Sacramento una Contrizione *imperfetta*. Per non parlare adunque della sentenza dei sudetti antichi Teologi: dovrà dirsi, che *più sicura* sia l'opinione di quei Teologi i quali dicono che richieggasi col Sacramento una Contrizione *imperfetta*, o l'opinione di quelli i quali difendono che basti col Sacramento l'Attrizione conceputa per timore della pena, o nata da un amore di concupiscenza?

6. Dovete qui richiamare a memoria quanto sù l'Attrizione pensavano quei stessi Teologi, che si vogliono i primi sostenitori di essa. Se il celebre *Domenico Soto* fu di parere, che *l'Attrizione servile sia sufficiente col Sacramento*, disse ancora, che non dovea chiamarsi tale se il Penitente non la stimava *Contrizione*: perchè gli Antichi Padri riconoscevano la sola *Contrizione* come necessaria alla Confessione, e che era malsicuro l'attenersi alla massima, che *gl'Attriti diventino contriti per il Sacramento*, perchè questa non era che una conclusione scolastica, ignota ai Padri, e che espressamente non si raccoglieva nè dalle Scritture, nè da alcuna definizione della Chiesa. Quei Teologi, che riconobbero come sufficiente l'Attrizio-

zione conosciuta tale dal penitente, ne parlarono, siccome già udiste, colla maggiore riserva. Il *Cano* per materia *certa* ed *indubitata* del Sacramento non riconosceva che la sola *Contrizione*; ed ebbe a dire, che non era *certo* ed *indubitato* che l'Attrizione basti col Sacramento. Il *Medina* confessò ingenuamente che tale opinione non eccedeva i limiti della *probabilità*, e che non era *certo* se con essa *si faccia il Sacramento*, vale a dire se il Sacramento sia valido. Il *Lopez* per dire anche lui che tale opinione *era probabile*, fece uso di quelle notabili parole: *Oso di stabilire anche questa conclusione*: con che volle farci intendere, che questa Tesi non era allora punto comune, e che egli la stabiliva con molto timore. A giudizio del *Suarez*, a suoi tempi tale sentenza era *probabile*, e non già *certa*: non era *molto antica*, ne molto *comune*, ed a suo giudizio poteva *esser falsa*. Il *Vasquez* finalmente (per qui tacere di altri antichi Teologi che non ne hanno portato un giudizio molto differente) se disse, che colui il quale si accosta al Sacramento colla sola *Attrizione conosciuta* non si espone al pericolo di rendere il Sacramento *nullo*, disse ancora che si espone al pericolo di renderlo *inutile*, in che, dice egli, non v'è minore irriverenza contro la religione, perchè *non è così certo che l'Attrizione basti al Penitente* (a). Se pertanto vogliamo parlare dell'Attrizione con il linguaggio di quei medesimi Teologi, i quali l'introdus-

(a) Sop. Colloq. 1. n. 27.

dussero, o la propagarono nelle Scuole, saremo costretti a dire, che tale opinione al più possa chiamarsi *probabile*, e non già *certa ed indubitata*; e che *certo* non sia, se tale Attrizione *basti* al Penitente per non rendere il Sacramento *nullo*, o almeno *inutile*: lo che essendo, ci sarà illecito di attenerci nella pratica a questa opinione: imperocchè nell'amministrare, o nell'accostarsi ai Sacramenti non ci è lecito di seguitare la sentenza *probabile*, e neanche, al dire dei stessi contrarj, la *più probabile*, nè la *probabilissima*, ma dobbiamo attenerci a quella sentenza che mette *in sicuro* la validità del Sacramento.

7. A tempi di Alessandro VII. questa opinione non eccedeva al più i limiti della *Probabilità*; giacchè l'opposta sentenza poteva impunemente abbracciarsi, e difendersi dai Teologi, siccome in fatti fu abbracciata da moltissimi e difesa, prima e dopo la publicazione del decreto di esso Sommo Pontefice. Dopo però che il Ven. Innocenzo XI. condannò la sudetta Proposizione, i sostenitori della sufficienza dell'Attrizione hanno creduto di dover dire, che la loro sentenza non solamente è *probabile*, e *probabilissima*, ma ancora che è, e debba chiamarsi *comune*, *e moralmente certa*, *più che moralmente certa*, *assolutamente certa*, ed anzi *certissima*. La *più vera*, e *dopo il Tridentino sicura*, ed anzi *onninamente sicura*: *quasi di fede*: *da noverarsi tra i dommi di fede*: da *tenersi di fede*. Nè contenti di ciò, alcuno fra essi credette di aggiugnere, che dopo la celebrazione del Con-

Concilio di Trento, la sentenza di quei Teologi i quali dicono, che non basta la sola Attrizione servile col Sacramento, sia una sentenza *comunissimamente rigettata* come *improbabile*, e che dopo il suddetto Concilio perdette *ogni probabilità*. Con queste fortissime espressioni fanno essi, per così dire, l'elogio dell'Attrizione *servile*, onde farci intendere che la loro sentenza non solamente non debba dirsi compresa nella condanna dell'anzidetta Proposizione; ed anzi che possa, e debba porsi in pratica come la *più tuta*, e come quella che *mette in sicuro la validità del Sacramento della Penitenza*. Io mi abuserei della vostra sofferenza, se volessi fermarmi ad esaminare di proposito sì fatte espressioni. Quei medesimi Teologi, in sentenza de' quali è necessario che il Penitente porti al Sacramento un dolore conceputo da *un amore di Speranza*, negheranno che all' Attrizione conceputa per timore delle pene possano, e debbano convenire tali caratteri; nè diranno giammai che tale sentenza sia la *più sicura* nella pratica, se non vogliono contraddirsi manifestamente. Non l' accorderanno i sudetti Antichi Teologi, che introdussero, o promossero ne' loro volumi quella Tesi. Tra i moderni, oltre il *Tournely*, i celebri *Salmaticensi* meritamente diranno, che male a proposito si attribuiscono all' Attrizione tali prerogative (a). Hò detto replicate volte, e sembrami di avere bastantemente provato che il Concilio

(a) Sop. Colloq. 1. n. 28. p. 56.

lio di Trento, non volle decidere, nè decise che basti col Sacramento l'Attrizione conceputa per timore delle pene, e per la considerazione della bruttezza del peccato; e che all'opposto insegnò assai chiaramente, non bastare col Sacramento che il peccatore *tema*, onde per esso rimanga giustificato; ma inoltre che debba *incominciare ad amare Iddio come fonte d' ogni giustizia*. Quindi meritamente si potrebbero contraporre agl' elogj sudetti, che l'uno e l'altro Teologo fanno all' Attrizione servile, le seguenti brevissime riflessioni. L'opinione dell' Attrizione *servile* sufficiente col Sacramento, ignota prima del Concilio di Trento, e dopo di esso pubblicata da alcuni pochi non senza qualche timore, e come una loro opinione non molto antica, nè molto comune, fù, ed è fortemente contrastata da molti gravi Teologi. Adunque non può chiamarsi una sentenza *universale*, e *comune* tra i Teologi. L'opinione dell' Attrizione servile non esclude ogni prudente dubbio, giacchè, siccome ho detto, è fortemente da altri contraddetta: le ragioni sù delle quali si fonda, non solamente non convincono i sudetti contrarj Teologi, ma sono da essi credute insufficienti, e mal fondate. Adunque tale opinione non può caratterizzarsi come una sentenza *moralmente certa*, e molto meno per *più che moralmente certa*, per *assolutamente certa*, e per *certissima*. Se il Concilio di Trento decise contro Lutero, che il salutevole) *Timore* è *utile*, e che *dispone* il peccatore alla giustificazione, non volle decidere, nè decise, che tale *Timore basta*

col Sacramento. Oltre il testo del Concilio ce ne assicurano il Cardinal Pallavicino; i tanti Teologi, che riconoscono la necessità di un amore *iniziale* nel Sacramento, e finalmente non pochi tra i stessi Teologi, i quali sono persuasi che l' Attrizione servile basti con esso Sacramento. Non si cita, nè può citarsi alcun testo di Scrittura, nè alcun decreto della Chiesa, che chiaramente ci dica esser sufficiente col Sacramento l' Attrizione *servile*, siccome confessò lo stesso *Domenico Soto*, e ce ne assicurano gli stessi Romani Pontefici, tra quali Alessandro VII., e Benedetto XIV. Adunque senza fondamento si asserisce da taluni, che la sentenza dell' Attrizione *servile*, specialmente dopo il Concilio di Trento, non solamente sia *la più vera*, e *la più sicura*; ma che inoltre sia *onninamente sicura*, *quasi di fede*, *da noverarsi tra i dommi*, *e da tenersi di fede*. Se la Chiesa nel Concilio di Trento avesse voluto fissare per una disposizione *sufficiente* col Sacramento l' Attrizione *servile*, che allora incominciava a rendersi nota, e della quale diede soltanto qualche cenno nel suo voto l' Arcivescovo di Granata; il *Soto*, ed il *Cano*, che erano intervenuti al Concilio, avrebbero proposta la loro Tesi sotto dubbio, e come una loro opinione? Avrebbero detto che la Chiesa non riconosce altra materia *certa*, ed *indubitata* del Sacramento, che la *Contrizione*? Quei Teologi, che pochi anni dopo il Concilio dissero anche loro, bastare col Sacramento l' Attrizione *conosciuta*, l' avrebbero proposta come una *opinione probabile*, e soltanto come una opinio-

nione conforme alle dottrine del Concilio, e non più tosto come una verità decisa dal Concilio di Trento ? Potrà dirsi, che Alessandro VII. volesse permettere che potesse *modestamente* disputarsi tra Teologi l'una, o l'altra sentenza finchè la Santa Sede avesse deciso alcuna cosa sù delle loro questioni, se il Concilio l'avesse già decise ? Vi potrebbe recar meraviglia, che una opinione, nata circa i tempi del Concilio, e pubblicata dopo la celebrazione di esso *non senza timore*, e soltanto come una *opinione probabile*, abbia potuto meritarsi or dall'uno, or dall'altro tra Teologi sostenitori di essa, or l'una, or l'altra delle sudette qualifiche; e che l'opposta sentenza la quale prima del Concilio era almeno *probabile*, dopo il Concilio debba riguardarsi come *improbabile* ; ciò, io dicea, vi potrebbe recar meraviglia, se non voleste riflettere, che quei Teologi supponendo come cosa certa che il Concilio avesse decisa la loro sentenza, non potevano, ne dovevano portarne un giudizio diverso. Io non voglio quì mettere in questione la *probabilità intrinseca*, ed *estrinseca* dell'una e dell'altra sentenza. L'una, e l'altra vanta delle ragioni. Ma quale di esse debba dirsi *la piu probabile*, non tanto *estrinsecamente*, ma altresì *intrinsecamente*, dopo il detto fin quì lascerò che il giudichiate da voi medesimo; tanto più, perchè non dee ora ricercarsi quale di queste due opinioni sia la *più probabile*, ma molto più quale tra esse sia la *più sicura*: giacchè in materia di Sacramenti dovrebbe lasciarsi da banda un opinione, che non fosse la *più sicura*.

 8. Per-

lio: con le dottrine de' Padri, e specialmente di S. Agostino, e di S. Tommaso: la provano altresì da ciò, che il timore non può da se solo cacciare l' affetto al peccato, nè convertire il cuore a Dio, nè fare che il peccatore si penta *propter Deum*; e da altri consimili argomenti di molto peso, per i quali, oltre i moltissimi Teologi, e Cardinali di S. Chiesa, e Vescovi, ed intere università Cattoliche inculcano la necessità della *Contrizione imperfetta* col Sacramento. Avete già udito, quanto i contrarj Teologi sogliono dire in risposta a tali argomenti, nè vi sono ignote le loro prove. Esse si possono ridurre alle seguenti. Il Concilio decise, che *basta* col Sacramento l' Attrizione *servile*. L' Attrizione *servile* vi dispone *sufficientemente* il peccatore, come quella che esclude dal cuore dell' uomo l' affetto al peccato, e lo converte. Finalmente in vigore di varie proposizioni meritamente condannate procurano di far vedere che non può sostenersi la sentenza che nega la *sufficienza* dell' Attrizione *servile*, senza urtare nell' una, o nell' altra Proposizione condannata. Per non parlare più del Concilio: niuno tra essi moderni Teologi nega che l' amore di carità *iniziale*, e che *incomincia* a dominare nel cuore dell' uomo non escluda l' affetto al peccato, e lo converta a Dio, almeno in una maniera imperfetta; ed anzi i sostenitori dell'Attrizione *servile* pretendono, che lo converte a Dio in guisa, che ad essa conversione dee andare congiunta la remissione de' peccati, e la grazia anche senza il Sacramento in atto; ma all' opposto non tutti

tutti concedono che il Timore *servile* da se solo abbia tale efficacia. Dicono i Teologi difensori dell'Attrizione *servile*, che la sentenza contraria alla loro urta ora coll' una, ora coll' altra Proposizione condannata: ma la Santa Sede fa vedere col fatto quanto sia insussistente una tale accusa, perchè lascia che impunemente, e liberamente si difenda trà Cattolici la Proposizione: Che l'Attrizione *servile*, senza un amore iniziale di *Carità* non dispone *sufficientemente* il peccatore al Sacramento. Ecco pertanto, che quei medesimi Teologi, i quali giudicano di non dovere obbligare il peccatore a disporsi al Sacramento con un dolore delle sue colpe per motivo che sono un offesa fatta a Dio, degno d' essere amato per se medesimo, e *come fonte d' ogni giustizia*, almeno con un amore *rimesso*, *iniziale*, ed *imperfetto*; vengono loro medesimi a dire chiaramente, che nella pratica sia *più sicura* la sentenza di questi Teologi, che la loro. Io prendo quì l'opinione *più sicura*, per quella che suole denominarsi *sicura*, secondo che hò avvertito più sopra. Dicesi *sicura* una opinione se ci rimuove dal pericolo di peccare. Al caso nostro, dovrà dirsi *sicura* una opinione che rimuove il Sacramento dal pericolo di diventare, per difetto di chi lo riceve, nullo ed invalido. Di tal carattere è l'opinione di quei Teologi, che esigono col Sacramento la Contrizione *imperfetta*, a confessione dei stessi Teologi di contrario sentimento; siccome a nome di tutti ce ne assicura il celebre *P. Domenico Viva*, dicendo: *nemo unus est qui dissentiat* attritionem ex amore Dei con-

conceptam esse *tutiorem* (a). Di tale carattere, al dire degl'altri molti Teologi, non è l'opinione di quei, in sentenza de' quali basta col Sacramento l'Attrizione *servile*. Quella adunque, e non questa dovrà seguitarsi nella pratica, giusta la regola prescritta del sù citato Sommo Pontefice. *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti relicta tutiore*.

9. I sullodati dotti *Salmaticensi*, che siccome già dissi, erano persuasi bastare l'Attrizione *servile* col Sacramento, compresero tutta la forza di questo Decreto Pontificio, e la rilevarono col seguente Sillogismo. Ove trattasi della validità de' Sacramenti, siamo tenuti a seguitare la sentenza *più sicura*, giusta il Decreto d'Innocenzo XI. Trattasi della validità del Sacramento della Penitenza. Adunque per rapporto ad esso siamo tenuti a seguitare la sentenza *più sicura*. Quella sentenza, la quale nega che col Sacramento basti la pura Attrizione, ed afferma che sia necessario ad esso un *amore di Dio* sopra tutte le cose, posta al confronto con quella che difende bastare ad esso Sacramento la pura Attrizione, è la *più sicura*. Quella adunque, e non questa dovrà abbracciarsi in vigore del sudetto Decreto. Essi dotti Uomini onde rispondere a quest' argomento, che essi medesimi si opposero, non adottarono già la risposta di coloro, i quali dicevano che il Sommo Pontefice con quel suo decreto avesse prescritta una regola da doversi seguitare da

(a) In Prop. XV. Alexandri VIII. n. 35.

te pria del Sacramento in atto lo discacci dallo spirito per modo di una disposizione contraria. Se vorrà dirsi, che l'amore di carità possa stare insieme col peccato mortale, si metterà di nuovo in campo la dottrina *di Bajo*. Se vorrà dirsi, che tale amore non stia ne possa stare insieme col peccato mortale; converrà concedere che il Sacramento della Penitenza non mai conferisca la prima grazia. Nulla di ciò può dirsi. Dicasi adunque che l'Attrizione puramente servile salvando ciò che deve necessariamente salvarsi per ragione della fede, e la sentenza opposta potendosi appena conciliare con i principj di fede: dicasi, io ripeto, che la prima appetto di questa seconda, sia non solamente nella pratica la *più sicura della contraria*, ed anzi *di lunga mano più sicura dell' altra*: *incomparabilmente più sicura della contraria*, *e sicurissima* ... *Tutior quam contraria* ... *sed etiam practice*, *&* *juxta decretum St. Innocentii XI. modis omnibus præferenda* ... *Longe Tutior quam secunda* ... *Tutior incomparabiliter quam contraria* ... *Tutior*, *&* *Tutissima* (a). Hò già risposto assai diffusamente a quest'argomento, e sembrami di averlo bastantemente confutato anche con i principj meritamente adottati da essi medesimi. Vi feci vedere che la causa dei Teologi Cattolici è totalmente differente da quella di *Bajo*, e di altri Novatori, e che se *la Carità abituale* non può stare insieme col peccato, vi può stare, e vi stà ordinariamente la *Carità attuale*

 col-

(a) Loc. cit. n. 53. 54.

colla quale lo Spirito Santo prepara il peccatore alla grazia; e perciò, che il Sacramento della Penitenza è un Sacramento de' *Morti*, e che conferisce la *prima grazia* anche a quelli che vi si accostano con un *atto di carità rimesso ed iniziale* (a). Non avendo i sudetti celebri *Salmaticensi* addotto altro argomento che questo, il quale se avesse vigore di distruggere la sentenza opposta, non stabilirebbe necessariamente la loro; giudicate voi medesimo se l' Attrizione puramente servile sia quale essi vogliono rappresentarcela, e se in vigore di quel loro argomento debba adottarsi, e preferirsi nella pratica l' Attrizione puramente *servile*.

10. Non debbo qui tacervi una riflessione assai ovvia. Dopo il decreto di Innocenzo XI. quei Teologi, in sentenza de' quali l' Attrizione *servile* basta col Sacramento, ci dicono che la loro sentenza è la *più sicura*, *e che nella pratica debba preferirsi all' altra*. Si domandi ad essi la ragione di questo loro sentimento. Gl' uni tra essi risponderanno, che dee preferirsi all' altra, perchè il Concilio di Trento ha deciso, che col Sacramento basta l' Attrizione *puramente servile*. Nò; risponderanno gl' altri: questa nostra sentenza non dee preferirsi perchè è stata decisa dal Concilio: ciò è falso; ma dee preferirsi questa a quella degl' altri Teologi, perchè la sentenza nostra dicono i Salmaticensi: *salvat salvanda ex necessitate fidei*; *altera autem sententia* . . . *hæc*

(a) Sop. pag. 89. e seg.

hæc omnia turbat . . . *Ergo prima sententia* . . . . *est longe tutior quam secunda: et nullum debet timere in sua praxi* (*quæ est inter fideles Communis*) *imminens periculum*, *cum procedat juxta notissima fidei principia*: *è contra vero secunda sententia*, *vix cum eis conciliari valet*, *vix purgari ab erroribus Michaelis Baij*, *et aliis condemnatis in Concilio Tridentino* . . . *Ergo nostra sententia Tutior incomparabiliter est quam contraria*. Ecco pertanto i difensori di tale Attrizione in aperta coutraddizione: Ecco come gl' uni si affaticano per distruggere i fondamenti sù de' quali gl' altri appoggiano la *sicurezza*, o la *maggior sicurezza* della loro opinione. Se al dire dei medesimi seguaci di tale sentimento è falso che il Concilio abbia insegnato, che basta l' Attrizione servile col Sacramento; di coloro, che su di questo fondamento si avvanzano a dire, che la loro opinione dee preferirsi come *sicura*, e *sicurissima*, non potrà ragionevolmente dirsi, che avvanzino ciò senza fondamento? Se è vero che l' opposta sentenza, che si difende tra Teologi Cattolici, nulla ha di comune colle Proposizioni già condannate dalla Santa Sede; potrà dirsi, che in forza d'un malfondato sospetto d' alcuni Scrittori privati, nell' affare gravissimo della nostra eterna salute debba abbandonarsi quella sentenza, che a confessione di tutti i Teologi, mette *in sicuro* la validità del Sacramento? Ciò, che i *Salmaticensi* dicevano contro il *Cardenas*, il quale, siccome già dissi, mal supponendo, che il Concilio avesse decisa la loro opinione, non dubitava di qua-

 lifi-

lificarla per *onninamente certa*, ed *indubitata*; si può facilmente rivoltare contra di essi. *Responsio non satisfacit, nec sustineri potest: deferet enim assertioni nostræ omnimodam certitudinem*... *quæ si adesset omnem de hac re inter Catholicos disceptationem extingueret*... *Et mirum plane foret*... *tot viros Catholicos, in hanc difinitionem* (dicasi nelle sudette Proposizioni condannate) *impegisse, atque graviter errasse*. La Santa Sede condannando quelle Proposizioni, che si citano da contrarj, avrà voluto censurare una sentenza antichissima (*a*): una sentenza che fu rispettata dai Padri del Concilio di Trento, ed anzi da essi chiaramente insinuata con quelle parole: *Illumque tamquam omnis justitiæ fontem diligere incipiunt*: una sentenza finalmente, sù della quale per attestato degli stessi Sommi Pontefici, la Santa Sede fino ad ora non hà voluto proferire il suo giudizio, e perciò si difende con non minore diritto che la loro? Questo è un argomento di fatto, che manda in fumo tutti i sospetti dei contrarj Teologi.

11. Se la sentenza di quei Teologi che esigono col Sacrameoto una Contrizione *imperfetta* distrugge l'efficacia di esso Sacramento; oltre i sudetti antichi Teologi, dovrebbero censurarsi anche tutti i Padri, ed i Concilii (per non dire anche le medesime Scritture), i quali non hanno riconosciuto altro dolore necessario al peccatore anche col Sacramento, che quello che denomi-

(*a*) . Vedasi la nota alla pag. 107.

minasi *Contrizione*, o *Attrizione*, che venga a significarci una Contrizione *imperfetta* (a). Ma gl' Avversarj medesimi con il loro proprio fatto confessano che tale obbiezione è molto debole, e che non merita di essere considerata. A quanto dissi di proposito sù di questo argomento, voglio aggiugnere alcuni Testi dei contrarj Teologi, per indi farvi fare alcune riflessioni, che metteranno in maggior chiarezza il detto fin quì. Tra i seguaci della contraria opinione, il P. *Tommaso Sanchez*, dopo di aver detto, esser lecito in proposito dei Sacramenti seguitare l' opinione *meno probabile*, lasciata *la più probabile* (b) soggiunse. „ Io però intenderei „ ciò, se il Penitente non si trovasse *in articolo* di „ morte, e potesse avere la *Contrizione*. Imperocchè „ allora sarebbe *mortale peccato ricevere*, e l' *amministrare* ad esso il *Sacramento della Penitenza* colla *sola* „ *Attrizione conosciuta*, a cagione del *grave pericolo* della „ dannazione eterna, *cui si esporrebbe*, se per avventura „ questa sentenza non fosse *vera*, quando che ajutato „ dalla divina grazia può avere il rimedio *sicuro* della „ *Contrizione* (c). Il *Sanchez* scriveva così circa l' anno 1622. Prima di lui circa l' anno 1613. il *Giamache*, aveva insegnata la medesima dottrina. Ei dice, che sebbene la sola Attrizione, per se medesima ed in speculativa basti alla giustificazione „ nondimeno nella *pra-* „ *tica*, e riguardo a noi, non *sembra abbastanza sicuro* „ che

(a) Ivi. (b) In Decal. Lib. 2. Cap. IX. n. 33. (c) Ibi. n. 39.

„ che scientemente, ci serviamo *prudentemente* di essa
„ *sola* Attrizione nel fine della vita. Imperocchè l'uo-
„ mo dee operare la sua salute con timore e tremore,
„ specialmente nel pericolo della morte, e quasi teme-
„ re di ciò che è sicuro, e non tentare Iddio, o es-
„ porsi nel *probabile pericolo* di andare dannato (*a*).
Giovanni Dicastillo l'anno 1652. anche lui diceva „. E
„ di mestieri nell'articolo della morte fare de' sforzi on-
„ de avere la *Contrizione*, sebbene fuori di tale articolo
„ di morte basti l'Attrizione ... perchè sebbene pensino il
„ vero (*Suarez*, *Sanchez &c.*) che l'Attrizione *anche*
„ *conosciuta tale*, basti col Sacramento della Penitenza alla
„ remissione de' peccati; ciò però non è così certo,
„ che *più gravi Dottori* non giudichino *non essere sufficen-*
„ *te* (*b*). Finalmente il *Gonet* l'anno 1659. „ Non es-
„ sendo *onninamente certo*, *e indubitato* (diceva), che
„ la *sola* Attrizione giustifichi col Sacramento, e *più*
„ Teologi *di autorità non ispreggievole* giudichino essere
„ ciò non solamente *incerto*, ma anche *falso*, sebbene
„ l'opposta sentenza sia più probabile; nondimeno deve
„ allora il Penitente (cioè nell'articolo di morte) eleg-
„ gere *la parte più sicura*, servirsi del mezzo *certissi-*
„ *mo*, *e sicurissimo*, cioè della *Contrizione*, e con essa
„ supplire a tuttociò, che in qualsiasi maniera può es-
„ sere *incerto*, e *dubbioso* .... Adunque allora deve
„ fare un atto di *Contrizione*, onde nel meglior modo pos-
si-

(*a*) De Pœnit. cap. 8. ... (*b*)

„ sibile proveda a se stesso; ed attenersi a quel *prudente*
„ consiglio di Agostino: *In quelle cose che riguardono la*
„ *salute, attienti a ciò che è certo, e lascia ciò che è incerto*
„ TENE CERTUM, DIMITTE INCERTUM (a).

12. L' *Articolo di morte* è quello stato dell' infermo, in cui l' uomo ordinariamente sen muore; o quello in cui, stante la gravezza del male, prudentemente si presume la morte imminente dell' infermo. Differisce dal *pericolo di morte*, che suole chiamarsi quell' occasione in cui posto l' uomo frequentemente vi perisce: tale sarebbe la guerra viva, una navigazione pericolosa: un parto difficile &c. Confessano gl' Autori citati, che posto l' uomo in tale stato, opera da *imprudente*, e pecca *mortalmente*, se non si eccita alla *Contrizione*, e se si accosta al Sacramento colla sola Attrizione *conosciuta*; Perchè ove non fosse vera la sentenza, che basti l' Attrizione col Sacramento, si esporrebbe a grave pericolo di dannarsi eternamente; quando che coll' ajuto della divina grazia può appigliarsi al rimedio *sicuro della Contrizione*. Perchè l' uomo deve operare la sua eterna salute con timore e tremore, specialmente nel pericolo di morte, e quasi temere di ciò che è *sicuro*, e non tentare Iddio, e non esporsi al *probabile* pericolo di dannarsi. Perchè non è così *certo*, che basti la sola Attrizione conosciuta, che *più gravi* Dottori non lo neghino. Perchè finalmente nell' articolo di morte dee metter-

(a) Con. V. Trat. V. Disp. VII. Art. 4. §. 3. n. 103.

tersi in pratica l'avviso di S. Agostino: che cioè *ove trattasi della salute eterna, dobbiamo attenerci a ciò che è certo, e dobbiamo lasciare ciò che è incerto*; e perchè non è *onninamente certa*, ed *indubitata* la sentenza che basti la sola Attrizione, giacchè *più Teologi di autorità non ispreggievole* dicono, che è *incerto*, ed anzi che è *falso* bastare tale Attrizione; e però posto l'uomo in tale stato, debba attenersi alla sentenza *più sicura*, e colla *Contrizione* supplire a ciò che è *incerto*, e *dubbioso*, e così nella megliore possibile maniera provedere a se stesso. Non può negarsi che queste ragioni non siano di grandissimo peso per doversi dire che l' uomo posto in *articolo o pericolo* di morte debba provedere a se stesso col mezzo sicuro della Contrizione *imperfetta* col Sacramento. Ma queste ragioni medesime non provano con egual efficacia, che la medesima disposizione è necessarla anche a quelli che si accostano al Sacramento fuori del *pericolo*, o dell'*articolo di morte*? Se l'uomo posto in tale pericoloso stato, deve operare la sua eterna salute con timore e tremore, e in un affare di tanta importanza quasi temere di ciò che è *sicuro*; non dovrà diriggersi con tale prudenza anche fuori di tale *pericolo*, *o articolo* di morte? Forse Iddio esige dall'uomo, che fuori di tale stato si penta delle sue colpe per timore dell'Inferno; e posto in pericolo, o in articolo di morte si penta di esse perchè sono un offesa fatta a Dio, degno di esser amato sopra ogni cosa, ed allora debba esser tenuto, per assicurare l'affare importantissimo della sua eter-

eterna salute di portare al Sacramento una Contrizione, almeno *imperfetta*? La *Contrizione* si denomina dal Concilio *quasi materia* del Sacramento., senza di cui il Sacramento è nullo. Se nell' articolo, o pericolo di morte la sola *Contrizione* è materia sufficiente del Sacramento, non lo dovrà essere ancora in qualunque altro stato dell'uomo? Se ove trattasi dell' affare importantissimo dell' eterna salute *è tenuto l' uomo a seguitare ciò che è certo, ed a lasciare ciò che è incerto*: Se questa regola ha luogo nell' articolo, o pericolo di morte; non dovrà seguitarsi nella pratica nello stato più perfetto di sanità, giacchè l' uomo non può rendersi sicuro di un momento di vita? Se nell' articolo di morte è necessaria la Contrizione col Sacramento, perchè se non fosse vera la sentenza che sia sufficiente la sola Attrizione col Sacramento, l' uomo si esporrebbe al grave pericolo di andarsene eternamente dannato: adunque la sentenza che basti l' Attrizione col Sacramento può esser *falsa*. Se colla sola Attrizione nell' articolo di morte l' uomo si espone ad un *probabile* pericolo di dannarsi: adunque la loro opinione non è *sicura* nella pratica. Lo confessano loro medesimi allorchè ci dicono, che non è *abbastanza sicuro*, nè *onninamente certo ed indubitato*, che basti la sola Attrizione; e che non soffre la *prudenza* che ci serviamo di essa sola nell' articolo di morte, perchè allora siamo tenuti ad attenerci alla sentenza più sicura, cioè alla Contrizione. A questa adunque in vigore del Decreto del Ven. Innocenzo XI. siamo tenuti

ad attenerci in qualuque altro stato di nostra vita allorchè ci accostiamo al Sacramento della Penitenza. Se l'autorità di quei Teologi che combattono la sufficienza dell' Attrizione servile, fà sì che tale sentenza non possa dirsi *certa, ed indubitata*, e che perciò sia pericolosa nell' estremo della vita, nè debba allora mettersi in pratica senza commettere una grave imprudenza, ed un peccato mortale; per quale ragione non dovrà ella dirsi tale fuori dell' articolo di morte? Perchè dirsi da taluni, che la sentenza di questi Teologi dopo il Concilio abbia perduto ogni *probabilità*, se essa è l'unica da doversi seguitare nell'estremo della vita? Perchè colle più forti espressioni fare l'elogio dell' Attrizione *servile*, la quale a confessione di loro medesimi, non dee dirsi tale nell' articolo di morte, quale essi vogliono farcela credere in altro stato dell'uomo? Se nell'articolo di morte la Contrizione non combatte l'*efficacia* del Sacramento; con qual fondamento potrà dirsi, che nello stato di sanità giustifica il peccatore senza il Sacramento in atto, allorchè la Contrizione sia soltanto *imperfetta*? Nella dottrina del Concilio, la Contrizione giustifica col voto del Sacramento, quando *est caritate perfecta*; lo che accade soltanto qualche volta: *aliquando*. Allora giustifica col voto del Sacramento, quando *est non solum maxima, sed & vehementissma, atque adeo perfecta*, che da Dio è data a pochi: *pauci admodum ad hunc gradum pervenirent*, siccome chiaramente insegna il Catechismo di esso Concilio. Il Concilio supponendo, ed il Catechismo chia-

chiaramente dicendoci, che la Contrizione imperfetta non giustifica senza il Sacramento in atto, avranno voluto insegnarci una dottrina, che distrugge l' efficacia del Sacramento della Penitenza?

13. Concludiamo. Se la Chiesa permette a suoi figliuoli che a maggiore rischiaramento della verità, disputino, siccome sù di altri articoli gravissimi, anche sù di questa materia; non hà però mancato, nè manca di insegnarci colla maggior chiarezza quale disposizione dobbiamo portare al Sacramento, e di qual natura debba essere il dolore de' nostri peccati, necessario col Sacramento. Se finora la Chiesa non ha espressamente deciso le questioni eccitatesi da Teologi sù di questa materia; oltre che c' insegna che la *Contrizione* è una parte, e materia o quasi materia prossima del Sacramento; ci ammonisce, che trattandosi della validità de' Sacramenti, tra le opinioni controverse dobbiamo seguitare *la più sicura*, cioè quella che mette in sicuro il Sacramento. Con questa sola regola la Chiesa hà decise, per così dire, tutte le questioni, che si sono mosse, o che possono eccitarsi da Teologi intorno alla materia, ed alla forma de' Sacramenti: e senza chiamare al suo tribunale le tante questioni Scolastiche, che si leggono ne libri sù di questo proposto: senza approvare l' una, e condannare l' altra opinione de' Teologi, ci mostra la strada sicura che dobbiamo tenere affinchè il Sacramento per nostra colpa non divenga nullo ed invalido. Prima d' Innocenzo *XI.* altri Som-

 mi

mi Pontefici avevano nel gius Canonico stabilito l' assioma, fondato anche nella ragione naturale, che *In dubiis via tutior est eligenda*. In fatti ci avvisa lo Spirito Santo che: *Qui amat periculum in illo peribit* (*a*): o siccome ci dice il Dottore S. Agostino: *Graviter peccaret vel ex eo solo, quod in rebus ad salutem animæ pertinentibus certis incerta præponat* (*b*). Non è molto difficile a conoscere, che tra le opinioni controverse quella è la più sicura, la quale esige che il peccatore si disponga a ricevere nel Sacramento la remissione de' peccati e la grazia con una Attrizione, che conceputa per timore delle pene racchiuda un' amore di carità verso Dio, almeno *iniziale*, e *rimesso*, ossia una Contrizione *imperfetta* (*). In cosa di tanta importanza non dobbiamo noi

(*a*) Eccli III. 27. (*b*) De Bapt. Cap. 7.

(*) La Chiesa fino ad ora permette, che possa mettersi in questione se basti l' Attrizione *servile* col Sacramento, o se convenga portarvi una Contrizione *imperfetta*. I Teologi si veggono divisi sù di tale controversia. E per non parlare qui del merito intrinseco, ed estrinseco d'ambedue queste sentenze, la sola decisione della Chiesa potrebbe metter fine a tale disputa: Imperocchè l' assertiva degl' uni e degli altri Teologi divisi frà di loro, non mai giugnerà ad eguagliare una decisione Conciliare, o la decisione di un Pontefice Romano che parli come Maestro publico a tutta la Chiesa. Ma frattanto che la Chiesa non giudica di dover decidere espressamente tale questione, come dovrà ciascuno dirigersi nella pratica onde provedere a se stesso in cosa di tanta conse-

noi dirigersi colle dottrine dell' uno o dell' altro privato Scrittore, ma colle dottrine de' Romani Pontefici, e de' Vescovi, posti da Dio a reggere la sua Chiesa.

S. Car-

---

seguenza? Se è vero quanto gl' uni tra Teologi ci dicono, che la sola Attrizione *servile* non è sufficiente col Sacramento; il Sacramento dourà dirsi nullo per mancanza di materia, o di disposizione prossima per parte del Penitente; ed egli si esporrà al pericolo di dannarsi, se si accosta al Sacramento colla sola Attrizione *servile*. Se è vero quanto ci dicono i medesimi, che si richiegga col Sacramento la Contrizione *imperfetta*; questa è la sentenza che dourà abbracciarsi nella pratica: tanto più perche gli stessi contrarj Teologi non solamente concedono che basta col Sacramento, ed anzi pretendono che giustifica il peccatore senza il Sacramento in atto. Essi negano che debba riguardarsi come una disposizione *necessaria* per parte del penitente: ma tale loro negativa non toglie che ciò possa dirsi, e che non si dica lecitamente dagl' altri Teologi. Essi non sono in diritto di decidere inappelabilmente tale questione. Tale disposizione, ripetono, renderebbe il Sacramento *inefficace*. Ma forse la Contrizione *imperfetta* stà nelle mani del peccator penitente, cosicchè possa concepirla ed eccitarla in se senza il divino ajuto? Se Iddio Signore vuole per sua bontà concedere al peccatore una Contrizione anche *perfetta*, potrà l' uomo riprendere Iddio, perche con tale Contrizione, da lui eccitata nel cuore dell' uomo, rende inefficace il suo Sacramento? Il peccator penitente farà forse ingiuria ad esso Sacramento, allorche persuaso della necessità di tale Contrizione *imperfetta* anche col Sacramento in atto, la domanda a Dio, e mediante il divino ajuto si eccita ad essa? La Chiesa non condanna coloro, che sù le dottrine del Concilio, e del suo Catechismo, e sù l' autorità de' gravi Teologi sono per-

S. Carlo Borromeo, siccome già d ssi, voleva che il Confessore prima di dare al penitente l' Assoluzione Sacramentale procuri d' indurlo a concepire una vera *Contrizione* de' peccati, perchè sono un *offesa fatta a Dio* (*a*). Il Cardinal *Le Camus*, il Cardinal *Denhorf* Vescovo di Cesena, il celebre *Bossuet*, ed altri molti, si sono fatto un dovere d' incaricare i Ministri del Sacramento ad ecci-

---

persuasi che la Contrizione *imperfetta* non giustifica senza il Sacramento in atto. *Confessio Contritionem perficit*, insegna il sù lodato Catechismo. Male pertanto si direbbe che la Contrizione *imperfetta non sia necessaria* col Sacramento, perchè essa giustifica l' uomo senza il Sacramento in atto. Aggiungasi, che quelle ragioni le quali si recano onde provare, che l' Attrizione *servile* non basta, ma che conviene accostarsi al Sacramento con un principio d' amore verso Dio; se tali ragioni non vorranno chiamarsi decisive, non potrà negarsi che non siano sufficienti a spargere de' dubbj sù d' una materia, che rimane tuttora indecisa. Ne convengono gli stessi avversarj ove si tratta di accostarsi al Sacramento in articolo di morte. Se adunque la sentenza di quei Teologi i quali ci dicono che l' Attrizione servile basta col Sacramento in atto, è sogetta a dubbj: se può esser falsa, e rendere il Sacramento invalido; se all' opposto, la sentenza che esige un amore iniziale verso Dio, non rende invalido il Sacramento, nè mette in pericolo la salute eterna del peccatore; chi potrà negare che a questa convenga attenersi, giusta la regola prescritta dal Dottore S. Agostino: *Tene certum, dimitte incertum*, e dal V. Innocenzo XI., che cioè trattandosi della validità de' Sacramenti non sia lecito di seguitare l' opinione *probabile*, lasciata la *più sicura*?

(*a*) Sopra pag. 55. 56.

eccitare i loro penitenti a tale dolore. Tra questi, Sua Altezza Reale Eminentissima *Arrigo Cardinal Duca di Jorch* vigilantissimo Vescovo *di Frascati*, dopo d'avere nel suo Sinodo avvedutamente dichiarato di nulla voler decidere sù di questa questione, che la Chiesa lascia tuttora indecisa: di due cose incaricò seriamente I Parochi, ed i Confessori, esigendone da essi la più stretta osservanza: *Duo dumtaxat Parochos, & Confessarios serio monemus, utque ab iis omni cura, diligentiaque servetur, districte precipimus, & mandamus*: che cioè se taluno voglia disputare questa questione osservi appuntino il decreto di Alessandro VII; e che allorquando amministreranno a fedeli il Sacramento della Penitenza, gl'esortino a fare l'uno e l'altro atto cioè di Contrizione, e di Attrizione, prevenendoli ed ajutandoli a farli con opportune parole. *Quando fidelibus Pœnitentiæ Sacramentum administrant, eosdem ad utrumque cum Contritionis, tum Attritionis actum eliciendum hortentur, eosque opportunis præeuntes verbis in utroque eliciendo iuvent*. In seguito suggerisce ad essi i motivi più forti, ed efficaci per eccitarli alla Contrizione (*a*). Benedetto XIV. aveva già detto che i Vescovi ne' loro Sinodi, o nelle loro Istruzioni dirette a Sacerdoti, aggiunte talvolta ad essi Sinodi, non dovessero decidere nè l'una, nè l'altra questione; sebbene non sia ad essi vietato d'ammonire i Confessori che esor-

(*a*) Synod. Tusc. An. 1763. Cap. X. Art. 3. n. 4. 5. p. 586. 587.

esortino, ed eccitino i Penitenti alla vera, e perfetta Contrizione *(a)*. Il Rituale d' Argentina dato alla luce dal Cardinale *di Roan* prescrive ai Confessori un tale dovere ,, Non cessino per altro i Confessori di ammonire i ,, loro Penitenti di non stimarsi *sicuri* nel ricevere il ,, Sacramento della Penitenza, se oltre l'atto di fede, ,, e di speranza, *non incominciano ad amare Iddio, come* ,, *fonte d ogni giustizia*, siccome dice il Sacrosanto Con- ,, cilio di Trento *(b)*. Questa pratica fù anche prescritta a Confessori dal *Rituale Romano*, dato alla luce per ordine di *Paolo V.* Sommo Pontefice. S' ingiungne in esso al Ministro del Sacramento, che ascoltata la Confessione del Penitente, e diligentemente ponderate le dilui colpe,, Con carità paterna faccia uso delle correzio- ,, ni, e delle ammonizioni, secondo che vedrà essere di ,, bisogno; e con efficaci parole procuri di indurlo al ,, dolore, ed alla Contrizione: *& ad dolorem, & Con-* ,, *tritionem efficacibus verbis adducere conetur (c)*. Questa pratica, adottata dalla Chiesa ne' suoi Rituali, ed inculcata da' Vescovi rispettabilissimi, decide per se medesima la questione, almeno per quanto concerne la pratica, e fà ben vedere che la Chiesa non tace sù di questo importantissimo articolo. Ma a qual oggetto prescrivere ai Confessori che eccitino i loro penitenti alla Contrizione, se

(a) De Synod. Dioec. Lib. VII. Cap. XIII. n. 9. 10.

(b) Tit. de Poen. §.

(c) Ib. 18.

se l' Attrizione servile *basta* col Sacramento, e se il Penitente può *sicuramente* accostarsi ad esso Sacramento colla sola Attrizione *servile*? Se la Chiesa riconoscesse l' Attrzione *servile* per una materia *sicura* del Sacramento, certamente non si mostrarebbe ne' suoi Rituali cotanto sollecita della *Contrizione*. Se la Chiesa fosse di sentimento, che la Contrizione, quantunque imperfetta, giustifica senza il Sacramento in atto, e che ne distrugga l'efficacia, non esorterebbe i peccatori ad eccitarsi a tale Contrizione allorquando debbono accostarsi al Sacramento della Penitenza. Portare al Sacramento tale Contrizione o perchè credasi necessaria, o perchè credasi soltanto utile, non toglie che il Sacramento per tale Contrizione non si renda inefficace; e perciò non sarebbe cosa lodevole esortare il peccatore ad eccitarsi ad essa, quando si accosta al Sacramento della Penitenza per rimanervi giustificato.

14. Con queste osservazioni facili ed ovvie, penso di avere sufficientemente soddisfatto ai dubbi che mi avete proposti, ed insieme al mio assunto sù dell'importantissima materia della Penitenza virtù. Ho creduto di dovervi ragionare alla lunga sù di essa, e per vostra istruzione, e per mettervi a portata di ben intendere quanto dovrò dirvi sù della necessità del Sacramento della Penitenza. Gl' atti di detta virtù somministrano la materia alla Penitenza Sacramento: perlochè ignorandosi la natura di questa, non è possibile di ben intendere cosa sia la Penitenza Sacramento: *Hujus virtutis actiones*,

dice il Catechismo Romano, ossia di Trento, *tamquam materiam præbent, in qua Pœnitentiæ Sacramentum versatur; ac, nisi prius, quæ sit Pœnitentiæ virtus intelligatur, Sacramenti etiam vim ignorari necesse est* (a). Questa virtù, che tutta consiste negl' atti e nelle opere del Penitente, si denomina dal sudetto Catechismo penitenza *interna*, ed allora ci esercitiamo in questa importantissima virtù: *Cum ad Deum nos ex animo convertimus, & commissa a nobis scelera detestamur, & odio habemus: simulque illud nobis certum, & deliberatum esse, malam vitæ consuetudinem, corruptosque mores emendare, non sine spe veniæ a Dei misericordia consequendæ. Hanc vero dolor, & tristitia . . . consequitur, veluti comes, peccatorum detestationi adjuncta* (b). Quanto vi ho detto diffusamente finora, prova evidentemente la verità di quanto qui compendiosamente c'insegna il Catechismo. Inoltre vi hò spiegato per quali gradi lo Spirito Santo conduce il peccatore a questa virtù, e vi hò fatto vedere che questa Penitenza è stata sempre necessaria all'uomo peccatore, e che lo è tuttavia nello stato presente della legge Vangelica. E' il Sacramento della Penitenza uno tra i sette Sacramenti, istituito da Gesù Cristo, per mezzo di cui ai fedeli veramente pentiti, e confessati, si rimettono tutti i peccati commessi dopo il Battesimo, per virtù delle chiavi, o per mezzo dell' assoluzione Sacerdotale. *Est Sacramentum novæ legis a Christo Domino*

(a) Par. II. c. V. n. 4. (b) Ibi. n. 5.

mino institutum, quo fidelibus post baptismum lapsis, vere pænitentibus, & confessis, vi clavium, & potestatis ecclesiæ, absolutio Sacerdotalis impenditur. Questo Sacramento dal sudetto Catechismo si denomina Penitenza *esteriore*, perchè per parte del Sacerdote e del Penitente costa di alcune azioni esterne soggette a sensi, per le quali vengono a dichiararsi quelle cose, che da Dio si operano interiormente nell'anima. Il Penitente co'fatti e con le parole, in una maniera assai sensibile e viva appalesa che ha rinunziato affatto al peccato; ed il Sacerdote per parte di Gesù Cristo assolvendolo da tutte le colpe commesse, ci fa conoscere ciò che opera il Santo Spirito nell' anima del peccatore, cioè la remissione de peccati, e la Santificazione (*a*). L' umile azione colla quale il peccator penitente manifesta al Sacerdote, che abbia autorità di assolverlo, le proprie colpe, ad oggetto di ottenerne la remissione per virtù delle chiavi, o della potestà giudiziaria, lasciata da Gesù Cristo alla sua Chiesa: tale azione del Penitente chiamasi *Confessione Sacramentale*, che giusta il lodato Catechismo, *Est peccatorum accusatio, quæ ad Sacramenti genus pertinet, eo fine suscepta, ut virtute clavium veniam impetremus* (*b*). E' un *accusa* (non un racconto, o una ostentazione delle nostre colpe) colla quale col cuore e con la bocca ci riconosciamo, e ci dichiariamo peccatori innanzi a Dio, ed innanzi al Sacerdote suo Ministro. E' un accusa che facciamo contro di noi mede-

(*a*) Ibi n. 11. 12. (*b*) Ibi n. 39.

desimi *per impetrarne il perdono*: in che la Confessione Sacramentale differisce ben di molto della Confessione de'rei, accusati de gravi delitti nel Foro, in cui alla Confessione non corrisponde il perdono, ma il castigo, e la pena stabilita dalle leggi. Adunque la Penitenza considerata come un Sacramento istituito da Gesù Cristo per la remissione de' peccati commessi dopo il battesimo, abbraccia la Contrizione, il fermo proposito, la risoluta volontà di soddisfare alla divina giustizia, e la Confessione delle proprie colpe fatta ad un Sacerdote approvato. Tutti questi atti costituiscono ciò che dicesi *materia*, o *quasi materia* del Sacramento. L'assoluzione del Sacerdote, data a nome di Gesù Cristo con quelle parole: *Io ti assolvo &c.*, è ciò che dicesi *forma* di esso Sacramento.

15. Questa in iscorcio è la dottrina della Chiesa intorno al Sacramento della Penitenza, e sù della Confessione Sacramentale: ma questa è quella dottrina, che in ogni sua parte è ostinatamente contraddetta, o stranamente avviluppata specialmente dagl' Eretici di questi ultimi secoli. Avendo essi, siccome vi accennai, adottati de' principj, e delle massime opposte alla dottrina cattolica intorno alla virtù della Penitenza, intorno alla natura del peccato, ed intorno alla giustificazione del peccatore, e sù di altri articoli: principj che distruggono la necessità, e l' efficacia di questo e degl' altri Sacramenti istituiti da Gesù Cristo: non dee recarvi meraviglia se essi non vogliono riconoscere la necessità della Confessione Sacramentale e del Sacramento della Peniten-

nitenza. Non è mio intento di darvi qui un minuto dettaglio dei sudetti loro errori; ma mi contenterò di cennarveli soltanto specialmente sù le tracce del Concilio di Trento, e di confutarli brevemente, per indi passare a produrvi delle valide prove intorno alla necessità del Sacramento della Penitenza, e della Confessione sacramentale. Esiggesi adunque in primo luogo alla Penitenza Sacramento che il peccatore vi porti la Penitenza virtù, come una parte, ed una materia essenziale di esso. Nulla di più chiaro nelle divine Scritture della necessità di tale virtù al peccatore che voglia giustificarsi: esso non otterrà giammai la remissione delle sue colpe, e la grazia della giustificazione, *se non rigetta lungi da se tutte le sue iniquità*: *se non ritorna a Dio con tutto il suo cuore*: *se non si duole vivamente di tutte le sue colpe*: *se non si fà un cuor nuovo ed uno spirito nuovo*; *e se col digiuno, col cilizio, e nella cenere non le punisce in se medesimo*. Vi ho addotto i testi formali co' quali lo Spirito Santo c'inculca la necessità di questa Penitenza (*a*): e quanto ho detto diffusamente sù della necessità di una Contrizione almeno imperfetta anche col Sacramento, prova evidentemente la necessità di essa Penitenza anche sotto della legge Vangelica. In vista dei chiarissimi testi delle divine Scritture, Lutero non ebbe coraggio di negare che la Penitenza non sia necessaria al peccatore: ma volendo darcene un idea disse, che la Peni-

(*a*) Vedi sopra pag. 10. e seg.

Penitenza altro non è, che una *resipiscenza*, forchè una vita nuova. *Optima pœnitentia est nuova vita*. Solea anche dire, *Che la Penitenza è soltanto l'amore della giustizia di cui non avvi cosa più dolce*. Questa penitenza, siccome ben vedete, si distrugge da se medesima, e si oppone direttamente all'idea che ci danno di essa le divine Scritture. Lutero è stato in questa parte abbandonato dagli stessi Acatolici, tra quali il *Vossio* insegna che la voce greca *Metenœa*, della quale abusavasi Lutero, non significa soltanto una emendazione, ma anche un dolore de' peccati commessi. Infatti, come nel linguaggio della Scrittura comprendersi, che il peccatore dalla sua vita malvagia dicasi ritornato a Dio con tutto il suo cuore, e che siasi fatto un cuor nuovo ed uno spirito nuovo, se con un vero e sincero dolore non aborrisce e non detesta la sua vita passata? Ritorna egli a Dio con tutto il suo cuore: si fa un cuor nuovo ed uno spirito nuovo? Adunque non conserva più il reo attacco alla creatura: non ama più ciò che amava perdutamente, ma combatte le sue sregolate passioni, si sforza di estirpare i suoi abiti viziosi, ed ama quelle virtù che pria non amava. Ma come potrà farsi nel dilui cuore tale notabilissima mutazione di affetti, se egli non odia, e non detesta la sua vita passata, e se non si duole sinceramente di tutte le sue colpe? Se egli coll'ajuto della divina grazia si determina, e coraggiosamente intraprende un nuovo tenor di vita perchè conosce che la vita da lui menata è degna di odio e di disprezzo; potrà non odia-

odiare le sue passate trasgressioni, o amerà egualmente il vizio e la virtù, o si contenterà di rimanersene in una fredda indifferenza, senza odiare il vizio nè amare la virtù? Se al dire di Lutero, la giustizia merita il nostro amore; il peccato non meriterà il nostro odio, e la nostra disapprovazione? Il Concilio di Trento condannò la sudetta massima di Lutero colle seguenti parole. *Si quis dixerit... optimam pœnitentiam esse tantum novam vitam, anathema sit* (a).

16. *Due*, diceva il medesimo Lutero, *sono le parti della Penitenza*; *cioè i terrori impressi alla coscenza conosciuto il peccato, e la fede conceputa dall'Evangelo, o dall'assoluzione, colla quale uno crede, essergli per Cristo Signore rimessi i peccati*. I terrori eccitati nella coscenza conosciuto il peccato, quantunque possano condurre l'uomo alla penitenza salutare, se saranno un dono di Dio, e nasceranno da un impulso del divino Spirito: non possono, nè debbono nel sistema di Lutero denominarsi una parte essenziale della Cristiana Penitenza. Tali terrori nel dilui linguaggio debbono considerarsi come una *passione* impressa allo spirito colla minaccia *esterna* delle pene: e se voglia dirsi che siano un *azione*, questa nel sistema di Lutero non dovrà chiamarsi libera, e volontaria, ma sforzata. *Il timore delle pene*, diceva quell'Eresiarca, *per cui dolendoci de' peccati ricorriamo alla divina misericordia, o ci asteniamo da essi, è un peccato, e rende l'uomo maggior-*

(a) Sess. XIV. Can. 13.

giormente peccatore (*). *Quella Contrizione*, diceva inoltre, *la quale si dispone per l'esame, pel raccoglimento, e per la detestazione de' peccati, per la quale l'uomo ripensa gl' anni suoi nell' amarezza dell' anima sua, ponderando la gravezza, la moltitudine, e la bruttezza delle sue colpe, la perdita della Beatitudine eterna, ed il reato dell' eterna dannazione in cui è incorso, proponendo di menare una vita migliore*: diceva Lutero, *che un sì fatto dolore, non è un dolore vero ed utile, e che non prepara alla grazia, ma fa l'uomo ipocrita, e maggiormente peccatore; e che essa Contrizione è un dolore sforzato, e non libero, e volontario* (**). Di queste, e delle altre opere, che dal peccatore si fanno prima della giustificazione, in qualsiasi maniera siano da lui fatte, diceva *essere veri peccati, e meritare l'odio di Dio, e che con quanto più di veemenza l'uomo*

(*) *Si quis dixerit, Gehennæ metum, per quem ad misericordiam Dei de peccatis dolendo confugimus, vel a peccando abstinemus, peccatum esse, aut peccatores pejores facere, anathema sit*. Sess. VI. Can. 8.

(**) *Si quis dixerit, eam Contritionem, quæ paratur per discussionem, collectionem, & detestationem peccatorum, qua quis recogitat annos suos in amaritudine animæ suæ, ponderando peccatorum suorum gravitatem, multitudinem, fœditatem, amissionem æternæ beatitudinis, & æternæ damnationis incursum, cum proposito melioris vitæ, non esse verum, & utilem dolorem, nec præparare ad gratiam, sed facere hominem hypocritam, & magis peccatorem: demum illam esse dolorem coactum, & non liberum, ac voluntarium, anathema sit*. Sess. XIV. Can. 5.

l'uomo si sforza di disporsi alla grazia, tantopiù gravemente pecca (*). Le divine Scritture ci fanno ravvisare la Penitenza salutare per un muovimento libero dell'animo nostro, col quale ci portiamo ad odiare le nostre passate colpe, a dolercene vivamente, a proporre di non più commetterle, ed a rivendicarle in noi medesimi con opere penali e soddisfattorie. Questi caratteri non sono certamente, nel sistema di Lutero, adattabili *ai timori impressi alle coscenze conosciuto il peccato*. Imperocchè se detti timori impressi alle coscenze sen' rimangono nella linea di una *passione* estrinsecamente impressa allo spirito, non produrranno nello spirito mutazione alcuna: giacchè lo spirito non potrà dirsi mutato, se non per una azione libera, colla quale l'uomo disapprovi la sua vita passata, e si dia ad un nuovo tenor di vita. Se da tali terrori, estrinsecamente impressi alle coscenze, nasce una qualche azione, e se per timore delle pene l'uomo dolendosi de' peccati, ricorre alla divina misericordia, o si astene da essi: se per tale timore, o per la perdita della beatitudine eterna, o per consimili altri motivi concepisce una Contrizione; tali azioni nel linguaggio di Lutero, e dei Luterani rigidi, che seguono tale dottrina; tali azioni, torno a ripetere, sono altrettanti peccati, ed

(*) *Si quis dixerit, opera omnia, quæ ante iustificationem fiunt; quacumque ratione facta sint, vere esse peccata, vel odium Dei mereri, aut quanto vehementius quis nititur se disponere ad gratiam, tanto eum gravius peccare, anathema sit*. Sess. VI. Can. 7.

ed il dolore delle colpe, conceputo per i sudetti motivi, non è un dolore vero ed utile; non prepara l'uomo alla grazia, ma lo rende un ipocrita, e maggiormente peccatore; quantunque tale dolore sia, nel di lui linguaggio, un dolore sforzato, e non libero, e volontario. Pertanto nel di lui sistema, i più forti motivi, non solamente nulla gioveranno al peccatore per convertirsi a Dio, ma vie maggiormente lo allontaneranno della conversione; giacchè il peccatore per i sudetti motivi eccitandosi alla Contrizione si rende un ipocrita, e maggiormente peccatore. Ma se ciò facendo, pecca; come, e per qual mezzo in tale misero stato potrà disporsi, come pur si conviene, ad ottenere la remissione delle sue colpe? Quindi è che da qualunque canto voglino riguardarsi *i terrori impressi alle coscenze &c.*, tutt'altro, nel sistema di Lutero, doveranno denominarsi che una parte essenziale della salutare Penitenza.

17. Vengo alla *Fede*, che da Lutero ci viene proposta per un'altra parte essenziale della Penitenza cristiana. E' indubitato che la Fede è necessaria al peccatore per ottenere la remissione delle sue colpe: ed è certissimo quanto ci dice l'Apostolo S. Paolo: *Che senza la Fede è impossibile di piacere a Dio. Imperocchè colui che si accosta a Dio fa di mestieri che creda, che egli è, e che rimunera quei che lo cercano* (a). *Chi non crede*, diceva Gesù Cristo medesimo, *è stato già condannato*, *per-*

(a) Heb. XI. 6.

perchè non crede nel nome dell' Unigenito figliuolo di Dio (a). La necessità della Fede in Gesù Gristo ci è inculcata in altri consimili luoghi delle divine Scritture. *Se con la tua bocca*, diceva l'Apostolo S. Paolo, *confesserai il Signore Gesù, e crederai in cuor tuo, che Iddio lo ha risuscitato da morte, sarai salvo. Imperocchè col cuore si crede a giustizia, e con la bocca si fà confessione a salute: Imperocchè dice la Scrittura: Chiunque in lui crede, non sarà confuso* (b). Ed il diletto Discepolo: *Chi crede nel Figliuolo di Dio ha la vita eterna* (c). *Chi è, che vince il mondo, se non colui, che crede, che Gesù Cristo è figliuolo di Dio* (d)? In questi ed in altri consimili testi vi si tratta di una Fede necessaria alla salute, senza la quale è impossibile di piacere a Dio, ma senza di essa s' incorre nell' eterna dannazione. Tale è la fede specialmente dei dommi mentovati in questi Testi, cioè la fede di un Dio rimuneratore, e della Divinità, e Resurrezione di Gesù Cristo. Ci dice la Scrittura, che credendo noi tali dommi *non saremo confusi*, *che vinceremo il Mondo*, *che saremo salvi*, *che averemo la vita eterna*. Ma per conseguire un tanto bene, basterà che l' uomo creda tali dommi, ed altre consimili verità rivelate? Nò, non basta la nostra ferma adesione alle verità rivelate per esser salvi, rispondono concordemente con Lutero, e con Calvino i loro seguaci. Per ottenere la remis-

(a) Joan. III. 18.
(b) Roman. X. 9. 10. 11.
(c) Joan. III. 36.
(d) 1. Joan, V. 5.

missione de peccati, e la vita eterna non basta la Fede *generale*, ma è necessaria, dicono essi, una Fede *speciale conceputa dall' Evangelo, o dall' assoluzione, colla quale l'uomo creda, essergli per Gesù Cristo rimessi i peccati*. Questa Fede soggiungono, dovrà dirsi l'altra parte essenziale della Penitenza cristiana, che Iddio esige dal peccatore, e non già la Contrizione, o consimili altre opere. Più sotto parlerò di questa loro Fede speciale in quanto si vuole da essi giustificante per se medesima. Consideriamola ora in quanto che nel loro sistema è una parte essenziale della Penitenza. La penitenza nel linguaggio della Scrittura non sta in ciò, che uno *creda che Iddio per i meriti di Gesù Cristo gli rimette i peccati*, onde così rimanere immediatamente giustificato; ma sta in ciò che il peccatore si muova con un atto risoluto di volontà a detestarli, a dolersene vivamente, ed a punirli in se medesimo. Tali atti suppongono la Fede, ossia la ferma adesione alle verità rivelate, e sopra tutto alle seguenti: che Iddio sia rimuneratore e punitore; infinitamente buono e misericordioso; e che per i meriti di Gesù Cristo giustifica l'empio. Senza di questa Fede non potrà il peccatore detestare nè dolersi come si conviene dalle sue colpe, nè potrà sperarne il perdono: imperocchè *quomodo invocabunt, in quem non crediderunt?* Quindi giustamente decise il S. Concilio di Trento „. Che „ l'uomo si dispone alla giustizia, allorchè eccitato, ed „ ajutato dalla divina grazia, concependo la *Fede* per „ l'udito, si muove liberamente verso Dio, *credendo vere*
„ *quel-*

„ *quelle cose , che divinamente ci sono state rivelate , e*
„ *promesse* , e sopra tutto che Iddio giustifica l' empio
„ per la sua grazia, per la redenzione che è in Gesù
„ Cristo (*a*) „ . Tali atti di sincero pentimento suppongono inoltre un *motivo*, che ci venga proposto dalla medesima Fede : giacchè senza un motivo per cui il peccatore s'induca a mutar vita ed a convertirsi a Dio, la sua mutazione e la sua penitenza sarà inesplicabile, o dovrà dirsi che senza ragione lascia il peccato ed abbraccia la virtù . La Fede pertanto ci somministra tali motivi : la deformità e la bruttezza del peccato : l'ingiuria che si fa con esso a Dio : le pene eterne preparate agl' empj : la gloria eterna perduta : l' infinita amabilità di Dio &c. La Fede somministrerà questi ed altri motivi al peccatore onde s'induca a mutar vita, ma non muterà il dilui cuore, se non anderà unita colla carità, che gli faccia amare il bene incommutabile, che è Iddio, e detestare l'abuso fatto delle sue forze intorno al godimento dei beni caduchi e commutabili . Di più credendo noi fermamente che Iddio gratuitamente giustifica l' empio per i meriti di Gesù Cristo, ci sollevaremo alla Speranza confidando che Iddio per i meriti di Gesù Cristo ci sarà propizio : lo che siccome ben vedete , non può farsi senza la Fede : e perciò giustamente decise il Sacro Concilio di Trento : *Che noi siamo detti giustificati mediante la Fede, perchè la Fede è il principio della nostra salute spirituale*, ed

(*a*) Sess. VI. cap. 6.

ed il fondamento, e la radice della nostra giustificazione (a). Ma se i motivi che ci vengono somministrati dalla Fede rimaranno nell'intelletto, e non passeranno al cuore: e se il peccatore dalla Speranza non passerà ad amare Iddio come fonte d'ogni giustizia, il suo cuore non potrà dirsi cangiato, e non potrà dirsi di lui che sia pentito della sua vita passata. Due adunque nel sistema di Lutero sono le parti della Penitenza: *i terrori impressi alla coscenza conosciuto il peccato, e la Fede conceputa dall'Evangelo, o dall'assoluzione, colla quale l'uomo crede essergli per i meriti di Gesù Cristo rimessi i peccati.* Questa Fede giustificherà l'empio, e saranno un peccato i sudetti timori? Questa Fede avrà origine o sarà occasionata da un tale timore, che è un peccato? Se la sudetta Fede giustificante si eccita nell'uomo indipendentemente da tali timori impressi alla coscenza del peccatore; la Fede speciale nei meriti di Gesù Cristo sarà una parte essenziale della Penitenza, la quale nulla avrà che fare con l'altra: ed anzi la sola Fede speciale dovrà chiamarsi Penitenza, sufficientissima a giustificare l'empio, senza che egli si disponga ad ottenere la remissione delle sue colpe con un ombra di Penitenza, che meriti questo nome. Anche Calvino riconobbe due parti della Penitenza, la *mortificazione*, e la *vivificazione*, e disse che nè l'una nè l'altra precedono la giustificazione, ma che sono frutto della Fede giustificante: lo che dicendo contraddisse a quan-

(a) Sess. VI. cap. 8.

quanto c'insegna lo Spirito Santo per bocca d'Ezechiele dicendoci, che Iddio si dimenticherà di tutte le nostre colpe, se però ne faremo penitenza: *Si autem impius egerit pœnitentiam ... omnium iniquitatum, quas operatus est, non recordabor* (a); ed anche a quanto pubblicamente insegnava l'Apostolo S. Pietro, allorchè avvisava, che la remissione de'peccati è frutto della penitenza. *Pœnitemini igitur, & convertimini, ut deleantur peccata vestra* (b): quale Penitenza è anche necessaria a coloro, che si accostano al Battesimo, secondo che il medesimo Principe degl'Apostoli diceva il giorno della Pentecoste nella sua prima Predica. In essa i Giudei essendo rimasti compunti: *His auditis, compuncti sunt corde*, dicevano a S. Pietro ed agl'altri Apostoli: *quid faciemus viri fratres?* A quali S. Pietro disse: Fate Penitenza, e si battezzi ciascheduno di voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione de vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo: *Pœnitentiam agite, & baptizetur unusquisque vestrum in nomine Jesu Christi, in remissionem peccatorum vestrorum, & accipietis donum Spiritus Sancti* (c). Il Concilio di Trento condannò l'eretica dottrina di Lutero con questo Canone. *Si quis negaverit, ad integram, & perfectam peccatorum remissionem requiri tres actus in Pœnitente, videlicet, Contritionem, Confessionem, & Satisfactionem, quæ tres pœnitentiæ partes dicuntur: aut dixerit, duas tantum esse pœnitentiæ partes, terrores scilicet incussos conscientiis, agni-*

(a) Ezech. XVIII. 21. 22. (b) Actor. III. 19. (c) Ibi II. 37. 38.

agnito peccato, & fidem conceptam ex Evangelio, vel absolutione, qua credit quis sibi per Christum remissa peccata: anathema sit (*a*).

18. Questo è il loro sentimento intorno alla Penitenza. Vengo ora alla Fede. La Fede nel loro sistema è di tre sorti, cioè *Istorica*, colla quale crediamo tutto ciò che trovasi registrato ne'sacri libri: *de Miracoli*, colla quale crediamo non esservi cosa alcuna che non possa farsi da Dio, ovvero che Iddio possa fare de' Miracoli: *delle Promesse*, colla quale crediamo esser vere le divine promesse, riguardanti la nostra spirituale salute. Nel loro linguaggio la sola Fede *delle Promesse* è la Fede giustificante, che da essi dividesi in *generale* ed in *speciale*. La prima è quella colla quale crediamo che Iddio generalmente abbia promesso la remissione de'peccati a quei che credono. L'altra, cioè la *speciale*, da loro chiamasi quella colla quale uno applicando a se medesimo la divina promessa, confida che per i meriti di Gesù Cristo gli siano rimessi tutti i suoi peccati. Questa Fede *speciale* è la sola che nel loro sistema giustifica l' empio. Basta, dicono, che il peccatore accetti, e si appropriii i meriti di Gesù Cristo, e la remissione de'peccati: basta che accetti le offerte, e le promesse fatteci da lui nel suo Vangelo, per rimanere giustificato. Però qualunque altro atto di virtù: l'amor di Dio: il timore de divini giudizi: il dolore de'peccati: il proposito di menare una vita

(*a*) Sess. XIV. Can. 4.

vita nuova: niuno di tali atti, a loro dire, ha la virtù di applicarci i meriti di Gesù Cristo, e di appropriarceli, e però tali atti non hanno parte alcuna nella giustificazione del peccatore, ma la sola Fede speciale ha questa virtù. Per tale ragione questa Fede speciale è da esso loro denominata *l'organo*, *l'istrumento*, *il modo* con cui applichiamo a noi stessi i meriti di Gesù Cristo, e la sua giustizia; *e la mano* colla quale riceviamo ciò, che ci viene offerito dalla gratuita promessa dell' Evangelo. Ne' vogliate pensare, che essi attribuiscano alla Fede speciale tale virtù, considerata come un opera nostra, e come un opera buona; imperocchè siccome già dissi, è loro massima, che non richieggasi alcuna disposizione per parte del peccatore per ottenere la remissione de'peccati; ed anzi siccome vi ho fatto osservare, diceva Lutero, che con quanto più di veemenza uno si sforza di disporsi alla grazia, pecca tanto più gravemente. Concedono i Protestanti, che la giustificazione può essere, ed è preceduta da alcuni atti dell'uomo; ma oltre che dicono che tali atti non lo preparano alla giustizia; dicono all' opposto, che il timore della pena per cui dolendoci de'peccati ricorriamo alla divina misericordia: che la Contrizione eccitatasi in noi o per la considerazione della bruttezza del peccato, o per timore dell'Inferno, o per la perdita del Paradiso: e generalmente, che tutte le opere fatte dall'uomo pria della giustificazione siano altrettanti peccati, ed oggetti della

 divi-

divina indignazione *(a)* . Pertanto nel sistema de' Protestanti, Iddio nella giustificazione dell'empio non ha riguardo alcuno al prezzo ed all'eccellenza della Fede, in quanto che questa è un opera dell'uomo (altrimenti la giustificazione non sarebbe dalla Fede, ma dalle opere: lo che essi aborriscono di dire): ma il peccatore ottiene il perdono delle sue colpe per mezzo della Fede, perchè essa gli fa accettare il perdono, che gli viene offerto della divina Misericordia. *Fides non propterea justificat* (dicono ne' loro libri classici) *quod ipsa tam bonum opus, tamque praeclara virtus sit; sed quia in promissione Evangelii meritum Christi apprehendit, & complectitur(b)*. Per ispiegare ciò, recano in mezzo l'esempio della *mano* di un povero, che domanda la limosina. Chi fà la limosina, dicono non considera se la mano del povero che si presenta per riceverla, sia bene o mal fatta; nè la beltà, nè la bianchezza della mano di esso povero è quella che lo muove, e lo determina a far la limosina: così nella giustificazione del peccatore, Iddio non ha riguardo veruno al prezzo ed all'eccellenza della Fede, ed il peccatore ottiene il perdono delle sue colpe per mezzo della Fede, non perchè questa sia un'opera buona, ma perchè questa gli fa accettare il perdono che gli viene offerto dalla divina misericordia. Vogliono peraltro, che questa Fede, onde sia una Fede vera, debba essere feconda di opere buone, secondo che si protestarono solen-

(a) Vedi sopra pag. 151 (b) In solida & plena declarat. Art. 3., & in Apolog. Conf. Aug. Art. 2.

lennemente negl'articoli di Smalkalda: *Dicimus praeterea, ubi non sequuntur bona opera, ibi Fidem esse falsam, & non veram* (*a*); e che convenga ben guardarsi di pensare, che questa Fede giustificante possa sussistere colla volontà di rimanere nel peccato, e che quelli, i quali non hanno Contrizione, e sono risoluti di continuare a vivere ne'loro peccati, abbiano la Fede propria a giustificarsi. Essi adunque non si contentano di qualunque Fede, ma vogliono una tal Fede, che sia accompagnata, o seguitata da un sincero dolore de'proprj peccati, da un fermo proposito di non più commetterli, da un vero amor di Dio; dichiarando, che se la Fede non è di tal natura che sia capace di produrre tali effetti, non è una Fede vera, e che non è punto adattata per giustificare il peccatore (*b*). Quindi è che essi esigono alla giustificazione gli atti medesimi, che la Chiesa Cattolica esige dal peccatore, che vuole giustificarsi, sebbene gli collochino in un altro ordine, e sotto d'un altro aspetto. La Chiesa Cattolica vuole che la Contrizione, il proposito &c. siano disposizioni *necessarie* alla giustificazione; ed essi vogliono che siano *frutti* inseparabili della Fede giustificante. Pretendono che siano un contrasegno della giustificazione; e molti tra essi dicono, che tali atti sono *presenti* alla Fede, ma che in riguardo alla giustificazione debbano considerarsi come *assenti*. Questa Fede speciale, dee inoltre nel sistema de'Protestanti

 por-

(*a*) Art. 13. (*b*) Apolog. Conf. Aug. art. 2. &c. 3.

portare un altro carattere, cioè, il peccatore fidandosi ne'meriti di Gesù Cristo conviene che creda con tutta certezza, e senza punto esitare: e che creda come un *articolo di Fede*, che i suoi peccati gli sono rimessi, secondo che insegnarono chiaramente nella loro Confessione Augustana (*).

19. Se la sola Fede *speciale* giustifica l'empio senza gli atti del penitente, che dalla Chiesa si riconoscano come materia del Sacramento della Penitenza, come potrà aver luogo detto Sacramento? Come potrà aver luogo la necessità della Confessione Sacramentale? Contentatevi adunque che io vi dica alcuna cosa sù di questa materia, che ha la più stretta relazione col nostro argomento. Dissi, e torno a ripetere che la Fede è necessaria al peccatore per giustificarsi. Chi non tiene per verissime le cose rivelate e promesse, non potrà temere i divini giudizj, non potrà sperare che per i meriti di Gesù Cristo gli saranno rimessi i peccati, non potrà innalzarsi ad amare Iddio: in una parola, non potrà dare il minimo passo verso la giustificazione. Meritamente pertanto la Fede, che è frutto della grazia preveniente, è chia-

(*) *Item docent, quod homines gratis justificentur propter Christum per fidem, cum credunt se in gratiam recipi, & peccata remitti propter Christum, quia sua morte pro nostris peccatis satisfecit. Hanc fidem Deus imputat pro justitia coram ipso.* Art. 4.

Si quis dubitat, utrum sibi remittantur peccata, contumelia afficit Christum, cum peccatum suum judicat majus, aut efficacius esse quam mortem, aut promissionem Christi. Apolog. art. 3.

è chiamata la radice, ed il fondamento della giustificazione, perchè sù di essa si appoggiano le disposizioni per le quali il peccatore vi si prepara. Ma quale esser debbe questa Fede? Con alcuni luoghi della Sacra Scrittura vi ho fatto vedere, che la Fede necessaria a tal vopo, non è punto diversa da quella che dai Protestanti chiamasi Fede *storica*, ossia da quella, per la quale, siccome insegna il Tridentino, noi crediamo esser vere tutte quelle cose, che divinamente ci sono state rivelate, e promesse, e sopra tutto che Iddio giustifica l'empio con la sua grazia per i meriti di Gesù Cristo. Ed infatti, leggiamo negl'atti de'Santi Apostoli, che l'Eunuco della Regina Candace essendo stato istruito dal Diacono S. Filippo, dimandò di essere battezzato. *Ecce aqua*, diceva, *quid prohibet me baptizari?* Gli rispose il Santo Diacono: *Si credis ex toto corde, licet*. Ma quale Fede S. Filippo esigeva da lui? Avendo quegli risposto, che credeva che Gesù Cristo era Figliuolo di Dio: *Credo Filium Dei esse Jesum Christum*; con tale preparazione fù da S. Filippo riconosciuto capace del Battesimo. *Et descenderunt uterque in aquam . . . Et batizavit eum* (*a*). La Fede dell'Eunuco: *Credo Filium Dei esse Jesum Christum*, per la quale mediante il Battesimo fu giustificato, non fù che una Fede generale, che essi chiamano *istorica*, e non già una Fede *speciale*, ed eccettante la remissione de'peccati. Di questa Fede volle parlarci Gesù Cristo medesimo allorchè im-

(*a*) Actor. VIII. 36.

impose a suoi discepoli, che avessero annunziato il Vangelo a tutti gl'uomini, e che avessero conferito il Battesimo a quei che avessero creduto. *Prædicate Evangelium omni creaturæ. Qui crediderit, & baptizatus fuerit, salvus erit* (a). Questa è quella Fede, che la Chiesa da tempi antichissimi esige da suoi Catechumeni, a quali consegna il Simbolo, in cui si comprendono gli articoli principali da credersi, obbligandoli di mandarlo a memoria, e di recitarlo; nè leggiamo che gli abbia giammai costretti ad eccitarsi alla Fede delle divine promesse, colla quale appropriandosi la giustizia di Cristo rimanghino giustificati.

20. Ci dicono i Protestanti, che per appropriarsi una cosa promessa, basta accettarla; e che per questa ragione la sola Fede giustifica, perchè essa sola accetta i meriti di Gesù Cristo, e la remissione de'peccati. Diasi ancora, che la Fede abbia la virtù di accettare i meriti di Cristo, e la remissione de' peccati promessaci dall'Evangelo (*): Tale promessa è semplice ed assoluta, onde ba-

(a) Marci ult. v. 15.

(*) Le Fede, considerata come un atto con cui l'uomo crede vere le cose da Dio rivelate, e promesse, non può dirsi, nè dicesi dai Protestanti che tale fede *generale* abbia la virtù di accettare i meriti di Cristo, e la remissione de'peccati; e perciò questa fede, nel loro sistema, non giustifica l'empio. Dovrà adunque attribuirsi tale efficacia alla loro fede *speciale*, cioè a quella per mezzo della quale il peccatore accettando, ed applicando a se medesimo le promesse dell'Evangelo, confida, ed anzi

basti soltanto l'accettazione per appropriarsi la cosa promessa; o è soltanto condizionale, a tanto che se non si soddisfaccia alle condizioni prescritte, tale promessa per difetto dell'uomo, sen' rimanga affatto inutile? Le Scrit-

---

anzi tiene per fermo, che per i meriti di Gesù Cristo gli sono rimessi i peccati? Sia così, Ma questa fede *accettante* è un atto dell'intelletto, o della volontà? Se è un atto dell'intelletto, non potrà denominarsi un atto di *accettazione*, e non sarà punto diversa dalla fede *generale*, che non è atta ad accettare le divine promesse. Se è un atto di volontà, come potrà dirsi che tale *accettazione* si faccia per mezzo della sola Fede? L'atto con cui crediamo, che Iddio ci hà promesso la remissione de'nostri peccati, e che ce la concederà per i meriti di Gesù Cristo, non è un atto per cui possa dirsi che l'uomo applichi à se una tale promessa. Dee essere un atto della volontà, prevenuta dai lumi della fede: imperocchè se l'uomo per un atto della sua volontà non si determina, e non accetta la sudetta promessa, potrà convenientemente dirsi che l'hà accettata con crederla infallibile? Non può forse l'uomo tenere per fermo che Gesù Cristo è morto per la sua salute, e che Iddio per i dilui meriti gli concederà la remissione delle sue colpe, senza che profitti di tali promesse con applicarsele, ed appropriarsele? L'uomo può limitarsi a credere soltanto i sudetti dommi: ma non potrà muoversi ad accettare le promesse che legge nell'Evangelo, se non crede veri i sudetti dommi. Dee adunque giudicarsi ben diversa la fede dall'atto di accettazione di quelle promesse, che crediamo vere per mezzo della fede. E se per mezzo dei lumi che ci somministra la fede, il Protestante con un atto della volontà voglia muoversi ad accettare le promesse, che per mezzo della fede, ei crede infallibili; le accetterà perchè le crede verissime, o si muoverà ad accettarle perchè le conosce sommamente utili, o per altro tale motivo, che sia atto a muover la sua volontà?

Scritture, alle quali essi ci provocano, quando ci parlano della remissione de' peccati, o suppongono, o esigono espressamente dal peccatore certe condizioni affatto indispensabili. Permettetemi, che io vi citi di nuovo alcuni di quei testi, che mettono in chiaro questa verità. *Convertitevi, e fate penitenza di tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non vi tirerà addosso la vostra ruina: & non erit vobis in ruinam iniquitas* (a). Di quale conversione qui si parla, e di quale penitenza, che può preservare il peccatore onde non cada nell'eterna dannazione? Di tutt'altro vi si parla fuorchè della conversione, e della Penitenza messa in campo da Lutero, e da Calvino; imperocchè lo Spirito Santo ce la fa ravvisare dai seguenti caratteri. *Rigettate da voi tutte le vostre iniquità . . ., e fatevi un cuor nuovo, ed uno Spirito nuovo* (b). *Convertitevi a me con tutto il vostro cuore, nel digiuno, ne' gemiti, e nelle lagrime: e lacerate i vostri Cuori . . ., e convertitevi al Signore vostro Dio, perchè egli è buono, e compassionevole, paziente, e ricco in misericordia* (c). Non v'ha dubbio, che avendo Gesù Cristo dato principio alla sua Predicazione con intimare la Penitenza, siccome ci dice S. Matteo; ed avendoci detto, che se non faremo penitenza, tutti periremo: *Nisi pœnitentiam habueritis, omnes simul peribitis* (d): non v'ha dubbio, io ripeto, che non volesse parlarci di quella Penitenza più sù descrit-

(a) Ezech. XVIII. 30.
(b) Ibi. v. 31.
(c) Joel. II. 12. 13.
(d) Matth. III. 2. & IV. 17.

scritta da Profeti, necessarissima all'uomo anche dopo l'universale Redenzione operata dal medesimo Dio e nostro Salvatore Gesù Cristo. Questi testi, siccome ben vedete suppongono chiaramente, che la Penitenza sia una condizione indispensabile, senza la quale Iddio non concede la remissione de' peccati; e suppongono una Penitenza che comprenda un'odio ed una detestazione delle colpe commesse, un vivo ed interno dolore di averle commesse, un fermo proposito di non più commetterle, un sincero desiderio di punirle in noi medesimi, e finalmente una conversione della creatura a Dio con tutto il suo cuore: suppongono, in una parola, una Penitenza affatto diversa da quella che fù immaginata da Lutero, e da Calvino. La Scrittura medesima fa inoltre espressa menzione di questa necessaria condizione. *L'anima, che aurà peccato ella perirà . . . Ma se l' empio* (ecco la condizione) *farà penitenza di tutti i peccati che hà fatti, ed osserverà tutti i miei precetti, ed opererà secondo l'equità, e secondo la giustizia, aurà vita, e non morrà. Di tutte le iniquità, ch' egli hà commesse, non aurò più memoria: nella giustizia ch'egli ha esercitata aurà vita* (a). Tralascio altri consimili luoghi del vecchio Testamento. Il Pubblicano dell'Evangelo, essendo ben persuaso di questa verità, standosene vicino alla porta del Tempio senza arrischiarsi di alzare gl' occhi al Cielo, e battendosi il petto, diceva: *O Dio sii propizio a me peccatore!*

 Do-

(a) Ezech. ibi v. 20.

Dopo d'avere egli dati questi contrasegni di umiltà, di salutevole confusione, di Speranza, e di vivo pentimento delle sue colpe, dice l'Evangelo, *che tornò giustificato a casa sua* (a). Già vi feci osservare, che se l'Apostolo S. Pietro intimava a suoi uditori la necessità del Battesimo, non tralasciava d'inculcare la necessità della Penitenza a quegli Adulti, che volevano accostarsi a riceverlo per ottenere la remissione de' loro peccati. Nei surriferiti Testi, e nel racconto circostanziato della giustificazione del Pubblicano, non vi si scorge il menomo vestigio della Fede *accetante*, ma all'opposto vi si vede inculcata la necessità della Penitenza come una condizione assolutamente necessaria per ottenere la remissione de' peccati. Se adunque Gesù Cristo nel suo Vangelo ci offerisce la remissione de' peccati, ei però la lega alla Penitenza, come ad una condizione indispensabile; e però onde rimanere giustificato, non basta di stendere, per così dire, la mano, e per mezzo della Fede accettare le promesse fatteci nel Vangelo, ma è necessario di prepararvisi con quei mezzi, che da Dio Signore ci vengono prescritti.

21. I Protestanti per addurre qualche prova di tale Fede giustificante, si fanno forti sù d'alcuni testi di S. Paolo, e specialmente sù dei seguenti. *Arbitramur hominem justificari per fidem sine operibus legis* (b). *Salvati estis per fidem, non ex operibus* (c). *Justificati gratis per gra-*

(a) Lucæ XVIII. 13. (b) Rom. III. 28. (c) Ephes. II. 5.

gratiam ipsius (a). Da questi testi credono di poter dedurre, che la sola fede senza le opere giustifica l'empio, e dicono: Opponendo S. Paolo la Fede alle opere, e dicendo che l' uomo è giustificato per la Fede senza le opere, esso eccetto la Fede esclude qualunque opera, per la quale debba dirsi che il peccatore si prepara alla giustificazione, e però esclude gl'atti del Timore, della Speranza, della Carità, e della Penitenza; altrimenti come potrebbe dirci che l'uomo rimane da Dio giustificato *gratuitamente* per la di lui grazia? I Cattolici con tutta facilità rispondono a questa objezione facendo osservare, che le opere altre precedono la Fede, ed altre la seguono, e dicono che l'Apostolo S. Paolo dalla giustificazione esclude quelle prime, e non le altre. Ciò rilevasi chiaramente dall'oggetto che il grande Apostolo si propone nè sù citati luoghi, quale è di far vedere, che nè i Giudei dalla nuda osservanza della legge Mosaica, nè i Gentili per le buone opere fatte da loro prima di credere in Cristo, potevano ottenere nè ottennero da Dio la giustizia, che non può conseguirsi senza la Fede in Gesù Cristo, la quale per ciò dicesi meritamente la *radice*, ed il *fondamento* della giustificazione. Adunque, siccome l'atto del Timore, della Speranza, della Carità, e della Penitenza, seguitano la Fede, e sono fondati nella Fede, non dee dirsi che l'Apostolo voglia

(a) Rom. III. 24.

escluderli dalla giustificazione (*). La giustificazione, da esso chiamasi *gratuita*, non perchè l'uomo rimanga giustificato per la sola Fede; ma perchè nè i Gudei, nè

(*) Lutero avendo ben compreso, che dal sù citato Testo di S. Paolo ai Romani: *Arbitramur, hominem justificari per fidem sine operibus legis*, non potea provarsi concludentemente che la sola fede giustifica senza le opere; nè avendo potuto citare alcun Testo della Scrittura in cui ciò si dica; ebbe la sacrilega temerità di aggiugnere al sudetto Testo la parola *solam*, leggendo: *Arbitramur, hominem iustificari per* SOLAM *Fidem sine operibus legis*. I Teologi Cattolici avendogli rinfacciata questa patente falsificazione, egli facendosi beffe di loro, diceva scrivendo ad un suo amico „ Voi „ mi parete sorpreso di quello, che ho detto, cioè, che siamo „ giustificati per la *sola* Fede, benchè questa parola *sola* non tro- „ visi nel Testo dell'Apostolo.... Tutta la ragione che io debbo „ rendere di questa aggiunta si è, che io voglio, che quella pa- „ rola, *sola*, vi sia. Io lo commando, e la mia volontà dee ser- „ vire di ragione: *sic volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas*... „ E' lungo tempo, che io sò, che quel termine *sola*, non si trova „ nè nel Testo Latino, nè nel Greco, ma io non mi pento se „ non di una cosa, cioè di non aver aggiunto a questo passo due „ altre parole, traducendo: *Senza qualunque opera di qualunque* „ *legge*, affinchè si veda, che l'uomo è giustificato senza opera „ veruna di qualunque legge mai possa darsi (*Tom. V. Edit. Jen.* „ *an.* 1561.*pag.*141. 144.) Questo fatto, e questa ingenua confessione di Lutero ci fa toccar con mano, che la sola Fede giustificante per se medesima senza le opere, non ha fondamento nelle divine Scritture. Imperocchè, se nel sudetto Testo della Lettera ai Romani vi si stabilisse chiaramente, come vogliono i medesimi Eretici, che la *sola* Fede giustifica, inutilmente Lutero aurebbe falsificato

nè i Gentili potevano meritarsela per le opere precedenti la Fede; sì perchè tutto ciò che prepara l'uomo alla giustificazione, la Fede, il Timore, la Speranza, e la Carità, sono un dono gratuito di Dio. Ma se la Fede, gra-

---

cato il Sacro Testo coll'aggiunta della sudetta parola. I suoi seguaci per giustificarlo da un tale attentato dicono, che egli con tale aggiunta non travisò, ma pigliò il vero senso delle parole di S. Paolo. Ma chi disse a Lutero, che il senso dell' Apostolo sia quello che ad esso lui piacque di dargli? Forse l'aggiunta da lui fatta al Testo ci dice la medesima cosa, che il Testo Greco o Latino? Sussistendo il Testo primitivo, senza l'aggiunta della sudetta parola, sussiste la distinzione colla quale lo spiegano i Cattolici; giacchè dicendoci l'Apostolo S. Paolo, che l'uomo è giustificato per la Fede, ma non per la *sola* Fede; e che è giustificato per la Fede, senzi le opere della Legge; sussiste quanto si è detto più sopra: Ma se è vero che l'uomo sia giustificato dalla Fede *sola*, sarà vero altresì, che non solamente le opere della Legge Giudaica, e quelle che possono essere fatte dall' uomo pria della Fede con le sole forze naturali; ma neanche quelle opere della Legge Evangelica, che si appoggiano sul dono della Fede, e che sono fatte dall' uomo coll'ajuto della divina grazia, non abbiano parte alcuna nella giustificazione. Quindi è, che avendo Lutero con l'aggiunta mentovata, fatto dire al Apostolo più di quello egli abbia voluto dirci; non può negarsi che Lutero non abbia con l'aggiunta sudetta falsificato il Sacro Testo, ed insieme il vero senso delle parole dell' Apostolo: argomento, siccome già dissi, della mala causa de'moderni Eretici, che non avendo potuto rinvenire nelle Scritture un solo Testo in cui dicasi, che la *sola* Fede giustifica, hanno dovuto appigliarsi al disperato partito di corrompere le medesime Scritture per sostenere il loro dannato sistema.

gratuito dono di Dio, non fà che la giustificazione non debba dirsi gratuita; i sudetti atti, che sono anch' essi doni gratuiti di Dio, potranno far sì, che la giustificazione non debba dirsi gratuita (*)? Dee finalmente dirsi gratuita, perchè posti anche gl' atti di Fede, di Speranza, e di Carità, Iddio non per merito nostro, ma per mera sua liberalità ci concede la remissione de' peccati e la grazia. *Nihil eorum*, dichiarò il Concilio di Trento, *quæ justificationem præcedunt, sive fides, sive opera, ipsam justificationis gratiam promerentur* (*a*). Ho detto che l'uomo non rimane giustificato per la sola Fede, e che la Fede non esclude le opere, che sono frutti di essa e della divina grazia, e penso di averlo pro-

(*) *Quia ipsa fides, unde incipiunt bona, quæcumque sunt; merita, gratuitum donum Dei est* (August. Ep. ad Sixtum nunc 194. n. 9.): *Et quia opera sunt ex fide, non ex operibus fides, ac per hoc ab illo sunt nobis opera justitiæ, a quo est fides, de qua dictum est: Justus ex fide vivit* (Idem de Grat. & Lib. Arbitr. c. 8. n. 18.) O siccome già disse l'Apostolo S. Paolo. *Gratia enim estis salvati per fidem, & hoc non ex vobis: Dei enim donum est*. Alla grazia dobbiamo la nostra giustificazione, e la nostra salute, mediante la Fede, la quale è anch'essa un dono di Dio. *Non ex operibus*, prosiegue l'Apostolo, *ut ne quis glorietur*. Non per l'esclusione di qualunque opera, ma di quelle che precedono la Fede, sù delle quali potrebbe l'uomo gloriarsi, e non di quelle che la seguono, che sono un dono di Dio, siccome c' insinua l' Apostolo medesimo, dicendo: *Ipsius enim sumus factum, creati in Christo Jesu in operibus bonis, quæ præparavit Deus, ut in illis ambulemus* (Ephes. II. 8. 9. 10.)

(*a*) Sess. VI. cap. 8.

provato abbastanza con mettervi in veduta la necessità della Penitenza. Oltre ciò leggiamo del Timore, che esso è fonte della vita, e che colui che non teme non può essere giustificato. *Timor Domini fons vitæ* (a). *Qui sine timore est, non poterit justificari* (b). Leggiamo della Speranza, che per essa siamo salvati, che per essa siamo sanati. *Spe salvi facti sumus* (c). *Qui sperat in Domino sanabitur* (d). Della Carità ci dice l'Apostolo S. Giovanni, *Che chi non ama, è nella morte* (e). E se Gesù Cristo medesimo disse alla Donna peccatrice, *che la Fede l'aveva fatta salva*, gli aveva però detto, *che gli erano stati rimessi i suoi molti peccati*, non perchè aveva creduto molto, ma perchè aveva amato molto. *Dimissa sunt ei peccata multa, quoniam dilexit multum: Cui autem minus dimittitur minus diligit* (f). Nel passato ragionamento vi feci rilevare la forza del primo, e del massimo Precetto *dell'Amore verso Dio*. Se le Scritture ci dicono, che *l'uomo è giustificato per la Fede*, e che per la Fede *siamo fatti salvi*, ci dicono ancora che il Timore è *la vita dell'anima*, e che colui che non teme *non può essere giustificato*: ci dicono che la Speranza è la nostra *spirituale salute*: ed alla Carità attribuiscono *la remissione de' peccati*. Questi caratteri non sono meno significanti nel caso nostro di quello lo siano quei

(a) Prov. XIV. 27. (b) Eccl. I. 28.
(c) Rom. VIII. 24. (d) Prov. XXVIII. 25.
(e) 1. Joan. III. 14. (f) Lucæ VII. 47. 48. 50.

quei che la Scrittura attribuisce alla Fede . Perchè adunque dirci , che la sola Fede giustifica , e che la Fede esclude le opere , non per altra ragione se non perchè la Scrittura dice che l' uomo è giustificato per mezzo della Fede senza le opere della legge ? Non è forse la medesima Scrittura , la quale dice lo stesso del Timore, della Speranza , e della Carità ? Perchè non dire , coerentemente ad esse divine Scritture , con il Santo Concilio di Trento , che la Fede , il Timore , la Speranza, la Carità , e la Contrizione debbano considerarsi come altrettanti gradi per i quali lo Spirito Santo prepara , e conduce il peccatore a ricevere la remissione de' peccati e la grazia ? L' Apostolo S. Paolo dicendoci , *Che in Cristo Gesù nulla importa l'essere circonciso, o l' essere incirconciso, ma la Fede operante per la Carità : sed Fides, quæ per Caritatem operatur* (a), viene a dirci colla maggior chiarezza che la Fede non esclude le opere, ed anzi le inchiude, altramente dovrà coll'Apostolo S. Giacomo chiamarsi una Fede morta: *Fides sine operibus mortua est* (b) ? Quindi meritamente diceva il Dottore S. Agostino, che la sola Carità può rendere utile la Fede : imperocchè la Fede può stare senza la Carità, ma non giovare . *Ipsam fidem non facit utilem, nisi Caritas: sine Caritate quippe fides* po-

(a) Ad Gal. V. 6.
(b) Ep. Cath. II. 26.

potest quidem esse, *sed non prodesse* (a) (*). Se l'Apostolo volle escludere dalla giustificazione qualunque opera, anche le virtù Cristiane che si fondano nella Fede, e

T Secondo Z sono

(a) Lib. XV. de Trinit. c. 18.

(*) Il medesimo S. Dottore in varj luoghi delle sue opere avendo intrapreso a considerare i surriferiti Testi dell'Apostolo S. Paolo, ci fa sapere, che ove dice il grande Apostolo, *che l'uomo è giustificato dalla Fede*, *e non dalle opere*, non volle escludere le opere, ma volle farci conoscere il pregio della Fede; che è la prima grazia conceduta al peccatore, dalla quale s'impetrano le altre, che propriamente si chiamano opere. „ *Ex Fide autem ideo* „ *justificari hominem*, *non ex operibus*, quia ipsa prima datur, ex „ qua impetrantur cætera, quæ proprie opera nuncupantur, in qui- „ bus juste vivitur (*de Prædest. Sanct. c.* 7.): che è lo stesso che dire, che la Fede è la *radice*, ed il *fondamento* della giustificazione. Questa Fede però, al dire del Santo Dottore, nella dottrina del grande Apostolo non è qualunque Fede, ma quella, *che opera per la Carità*: la Fede che non è animata dalla Carità, dice il Santo Padre che nella dottrina del medesimo Apostolo a nulla giova. „ Paulus non quamlibet fidem, qua in Deum creditur, sed „ eam salubrem, planeque Evangelicam definivit, cujus opera ex „ dilectione procedunt. *Et Fides*, inquit, *quæ per dilectionem* „ *operatur*. Unde illam fidem, quæ sufficere ad salutem quibus- „ dam videtur (siccome oggidì ai Protestanti), ita nihil prodesse „ asseverat, ut dicat: *Si habeam omnem fidem*, *ita ut montes* „ *transferam*, *Caritatem autem non habeam nihil sum* (*de Fide*, *&* „ *Operibus c.* 14). Opponesi il S. Dottore il celebre Testo, ove dicesi, *che l'uomo rimane giustificato per la Fede*, *senza le opere della legge*: ma tanto è lungi che esso dica bastare la Fede senza le opere, ma anzi dice che quelli che dicono ciò

non

sono operate dall' uomo coll' ajuto della divina grazia, perchè volle dirci, che *non auditores legis justi sunt apud Deum, sed factores legis justificabuntur* (a)? Se l' Apostolo avesse voluto dirci che non è punto necessario che l' uomo si prepari a ricevere la remissione de' peccati con le opere, ne' anche con quelle che ci sono prescritte dalle divine Scritture, non aurebbe potuto parlarci di questa maniera: ed in vece di dirci: *Legem ergo de-*

non intendono la dottrina di S. Paolo. „ Homines autem non intelligentes, quod ait ipse Apostolus: *Arbitramur justificari hominem per fidem, sine operibus legis*, putaverunt eum dicere, „ (siccome appunto pensino i moderni Eretici) sufficere homini „ fidem, etiamsi male vivat, & bona opera non habeat. Quod „ absit, ut sentiret Vas electionis, qui cum dixisset quodam loco: „ *In Christo enim Jesu neque circumcisio aliquid valet, neque præputium*, mox addit: *sed fides, quæ per dilectionem operatur*. „ Ipsa est fides, quæ fideles Dei separat ab immundis dæmonibus: nam „ & ipsi: sicut dicit Apostolus Jacobus: *credunt, & contremiscunt*, sed „ non bene operantur. „ (*De Grat. & Lib. arbitr. c.7.*). Finalmente il S. Dottore ponderando quel Testo del medesimo Apostolo nella Lettera ai Romani, che *colui il quale crede in quello che giustifica l' empio, la sua fede gli sarà imputata a giustizia*; non si allontana punto dalla medesima Dottrina, che cioè quella sola Fede giustifica, che opera *per la dilezione*. „ Quid est ergo *credere in eum*? Credendo amare, credendo diligere, credendo in „ eum ire, & ejus membris incorporari. Ipsa est ergo fides, quam „ de nobis exigit Deus, & non invenit quid exigat, nisi donaverit quod inveniat. Non qualiscumque fides, sed fides, quæ per „ dilectionem operatur. (*Tract. 29. in Joan.*)

(a) Rom. XIII. 13.

destruimus per fidem ? Absit. Sed legem statuimus (a); aurebbe dovuto dirci che la legge, anche morale, rimane distrutta dalla Fede. Ma se la Fede non distrugge la legge morale ed Evangelica, ma la rafferma: giacchè non chi ascolta la legge, ma chi la manda ad effetto sarà *giustificato*; come potrà negarsi che non siano punto necessarie le opere da Dio prescritte al peccatore colle quali dee prepararsi, e disporsi per rimanere *giustificato* ?

22. In forza di questi argomenti, cade per se medesimo il sistema de' Protestanti intorno alla Fede giustificante senza le opere, e senza quelle disposizioni che Iddio esige dal peccatore prima di giustificarlo: cade per se medesima quella Fede; che essi chiamano *accettante* le divine promesse. Non v' ha dubbio che senza la Fede è impossibile di piacere a Dio; ma la Fede necessaria alla giustificazione, non è la sola Fede delle divine promesse, nè la fede *accettante*, ma è una ferma adesione a tutte le verità rivelate, e promesse. Nel linguaggio della Scrittura quell' atto con cui crediamo i dommi rivelati da Dio; che cioè egli sia rimuneratore: la Divinità di Gesù Cristo: la sua Resurrezione, e simili; tale atto è denominato nelle medesime Scritture un atto di *credenza*, ossia di Fede, necessario alla salute, e che conduce l' uomo a conseguirla. Quindi meritamente i Cattolici riguardano con orrore

 le

(a) Rom. III. 31.

le seguenti massime di Calvino, e di altri tra mederni Eretici, che cioè la Fede Teologica e Cristiana, necessaria alla salute, non debba chiamarsi propriamente *un assenso* alle verità rivelate; ovvero, che l'atto con cui acconsentiamo alle verità rivelate e promesse, non debba chiamarsi propriamente Fede: che la Fede altro non è che una *Fiducia* certa nelle divine promesse: che la *Fiducia* è di *essenza* della Fede: e che la Fede non è che *un assenso fiduciale*. Dicono ciò i predetti Eretici per stabilire la Fede speciale delle Promesse, giustificante per se medesima, cioè quella Fede per la quale il peccatore applica in *particolare* a se medesimo le divine promesse, con certezza credendo e confidando che gli siano rimessi i peccati. Meritamente, io diceva, i Cattolici riguardano con orrore tali ree massime. La Fiducia non è la Fede, sebbene nasca da essa, come anche dalla Speranza. L'aver Fiducia nelle divine promesse, è un confidare che Iddio per tratto di sua misericordia infinita per i meriti di Gesù Cristo ci perdonerà le nostre colpe. Un tale atto suppone come io dissi un assenso fermo ai dommi rivelati: imperocchè se il peccatore non tiene per fermo che Iddio è infinitamente misericordioso, e che Gesù Cristo è morto per i peccatori, come con un atto della sua volontà potrà determinarsi a confidare nella divina misericordia per i meriti di Gesù Cristo? Ma se l'atto con cui l'uomo crede tali verità non vorrà chiamarsi un atto di Fede Teologica, come dourà da noi denominarsi? L'Apostolo S. Pao-

S. Paolo facendo menzione della Fede, e della Fiducia, ce le fà ravvisare come due cose diverse, dicendoci che in Gesù Cristo abbiamo Fiducia per accostarci a Dio, e per invocarlo, sostenuti dalla Fede, per la quale lo riconosciamo come datoci dal Padre per nostro Mediatore, e Propiziatore: *In quo habemus Fiduciam, & accessum in confidentiam per fidem ejus* (a). La fiducia adunque per la quale l' uomo incomincia a muoversi verso Dio, non è Fede, ma la suppone, e nasce da essa. *E' figliuola della Fede*, siccome la denomina il Grisostomo (b), e spetta alla *Speranza*, siccome rettamente osserva il Dottor S. Tommaso (*). Però anche il Santo Concilio di Trento, dopo avere insegnato che l'uomo per disporsi alla giustificazione debba prima credere, soggiunse che in seguito della Fede, e del salutevole Timore, dalla considerazione della divina misericordia s'innalza alla Speranza *confidando* che Iddio gli sarà propizio per i meriti di Gesù Cristo: *In spem eriguntur Fidentes Deum sibi propter Christum propitium fore*. Ma la Fede non è la Speranza, dicendoci l'Apostolo S. Paolo, che ora: *Manet Fides, Spes, Charitas tria*

(a) Epes. III. 12. (b) Hom. XVI. in Ep. ad Rom. c. 9.

(*) „ Nomen *Fiduciæ* ex *Fide* assumptum esse videtur. Ad Fi„ dem autem pertinet aliquid & alicui credere. Pertinet autem „ *Fiducia* ad *Spem*, juxta illud Job. II. *Habebis fiduciam, pro*„ *posita tibi Spe*: & ideo nomen *Fiduciæ* hic principaliter signifi„ care videtur, quod aliquis *Spem concipiat, ex hoc quod credit verbis alicujus promittentis* (2. 2. q. 129. art. 6.)

tria hæc (a): come adunque potria dirsi che la Fede, e la Fiducia siano la medesima cosa? La Fiducia ha per oggetto le promesse de'beneficj, e non già le minacce o i castighi, nè altre verità rivelate. Adunque quelle verità rivelate che non racchiudono una promessa, non dovranno credersi, o l'atto con cui si credono, non dovrà chiamarsi un atto di Fede Cristiana, necessario alla salute? La Fede può aver luogo senza che vada congiunta colla Speranza, e colla Fiducia. L'esistenza dell'Inferno dee da noi credersi non altramente che le altre verità che ci sono state rivelate, e promesse: ma chi è che *speri* l'Inferno: chi *confida* di precipitarvi? Forse per questo la ferma aderenza a questa verità non dovrà chiamarsi un atto di Fede propriamente tale (*)? La Fede adunque non è *formalmente fiducia*: la Fiducia non è *di essenza* della Fede: sebbene per lo più quella vada congiunta con questa. E se la Fede è di sua natura un *assenso*, come potrà dirsi che di sua natura sia *fiducia*, onde definirsi *un assenso fiduciale*, cioè per un ag-

(a) Cor. XIII. 13.

(*) „ Ciò che non si spera, può „ credersi (diceva il Dottor S. Agostino). La Fede è di cose „ passate, presenti, e future. Crediamo la morte di Cristo, che „ fù. Crediamo che egli abbia la Sede alla destra del Padre, che „ è. Crediamo che egli verrà a giudicare, che sarà. Ma la *Speranza*, non è se non *di cose buone*, e solo delle *future*. Per „ queste ragioni si dee distinguere la Fede dalla Speranza così „ bene come per la voce, ancora per una ragionevole differenza. (*Enchirid.* c. 8.)

aggregato di Fede, di Speranza, e di Fiducia, e che ciò non ostante debba denominarsi Fede Teologica, e Giustificante?

23. Potrebbe qui ricercarsi dai medesimi Eretici, se la Fede giustifica il peccatore per la sola Fiducia, o per amendue. Se la Fede giustifica l'empio senza la Fiducia, converrà dire che il peccatore in vigore dell' atto con cui fermamente crede v. g. la Redenzione fatta da Gesù Cristo, per esso atto rimanga giustificato: e però tale Fede *generale* dovrà anche denominarsi Fede *speciale*, e *giustificante* per se medesima. Se rimane giustificato per la ferma Fiducia, e non per la Fede; perchè dire, che l'empio rimane giustificato per la Fede soltanto, e non per alcun altro atto dell'uomo, che non sia Fede? Se da amendue, la giustificazione non dovrà ripetersi dalla sola Fede, ma anche dalle opere, colle quali il peccatore, mosso ed ajutato da Dio, vi si dispone. La Speranza dalla quale nasce la Fiducia, e la medesima Fiducia è un *atto*, senza di cui, a confessione di loro medesimi, non sussiste la Fede giustificante, e non è propriamente Fede Cristiana e Teologica. Se adunque non si hà difficoltà di ripetere la giustificazione dalla ferma Fiducia nelle divine promesse, e però non soltanto dalla Fede ma ancora dalla Speranza; perche non dovrà ripetersi anche dalla Carità, ossia da un atto di amore verso Iddio: tanto più, perchè ci dice l'Apostolo, *che la Fede opera per la Carità*? Essi non hanno difficoltà di confessare, che la Fede non giustifica senza le

le opere, dicendoci con gli altri Calvino, che la Fede, che giustifica non và sola, e che non è vuota di carità (*). Nondimeno non vogliono recedere dalla massima, che la sola Fede giustifica. Ma come ciò? La sola Fede giustifica, ma non giustifica se non è accompagnata dalle opere, e se non è animata dalla Carità: la Fede giustificante non và sola. Adunque non la sola Fede è *causa* della giustificazione, ma anche le opere. Se la Fede sola è *causa* di essa, le opere douranno dirsi, come appunto essi le denominano, *frutti*, e *segni* della giustificazione, ma non potrà dirsi che senza di esse la Fede non giustifica. O adunque dicasi chiaramente, che la sola Fede non giustifica senza le opere; o dicasi che le opere egualmente che la Fede concorrono come una preparazione necessaria alla giustificazione. Ed in fatti, se la Fede giustificante consiste nella *Fiducia*, potrà negarsi che anch'essa non sia un opera buona, come quella che è un buon'muovimento della volontà? Ma nel loro sistema, in cui tutte le opere fatte prima dalla giustificazione debbono essere riguardate come peccati, potrà dirsi che la Fiducia sia un atto di Fede giustificante? Oltre ciò, l'uomo onde dicasi avere una Fede giustificante, conviene che creda con tutta certezza, e senza punto esitare che

(*) Hominem sola Fide justificari cum dicimus, Fidem non fingimus *charitate vacuam*, sed *ipsam solam* justificationis *causam* esse intelligimus (*Antid. Conc. Trid. ad Sess. V. Can. 9.*). Fides ergo *sola* est, quæ justificat: Fides tamen quæ justificat non est sola (*Ibi ad Can. 11.*)

che gli sono rimessi i peccati. Ma chi tra gl' uomini può assicurarsi di avere, o di avere avuta questa Fede? La Scrittura non ci dice, che la sola Fede giustifica il peccatore: e sebbene ci dicesse che basta la Fede, non ci dice che la Fede giustificante debba essere quale essi ce la descrivono (*). E quantunque nelle Scritture si

T. Secondo. A a ve-

(*) E' Dottrina fondamentale de' Protestanti, che non debba riceversi alcun domma se non veggasi stabilito nelle Scritture. Ci dicono le Scritture, *Che l'uomo è giustificato dalla Fede*: *Che è giustificato dalla Fede senza le opere della legge*: *Che per accostarsi a Dio convien credere che egli è rimuneratore*: *Che chi confessa che Gesù Cristo risuscitò da morte, sarà salvo*: *Che chi crede la dilui Divinità, aurà la vita eterna*. Ci dicono inoltre: *Che la Fede senza le opere è morta*; *e che in Cristo rileva quella Fede, che opera per la Carità*. In questi, ed in altri consimili Testi vi si parla di una Fede salutare, e giustificante. Ma tra i qui nomati, quale dovrà dirsi l' atto di Fede che giustifica? La ferma adesione alle verità rivelate in generale, o a tutti i dommi in particolare, o ad alcuni soltanto? Quell'atto, con cui credendo certissime le divine promesse confidiamo nella divina misericordia per i meriti di Cristo? Quell' atto finalmente di ferma adesione a questa, ed alle altre verità rivelate, senza che l'uomo, ajutato dalla divina grazia, renda viva la sua Fede colle opere della Penitenza? La Scrittura ci parla della stessa maniera degl'atti ora mentovati, e gli mette del pari nell'affare importantissimo della giustificazione; e dicendoci, che la Fede senza le opere è morta, e che in Cristo vale quella Fede che opera per la Carità, ci dice colla maggior chiarezza che la Fede necessaria alla giusificazione ben diversa dalla Carità, è la ferma adesione ai dommi, e che tale atto non basta;

vedesse stabilita tale loro Fede giustificante, esse non ci dicono che questi, e non quello abbia avuto, ed avrà

basta, ma è necessario che il peccatore, abborrendo e detestando la sua vita passata si porti a Dio con un amore di Carità, e che incominci ad amarlo come fonte d'ogni giustizia. Se adunque la Scrittura parlandoci della necessità della Fede, non ci dice, che alla giustificazione basta la sola Fede, o questo o quell'altro atto di essa, ma ci parla della stessa maniera degl'atti della medesima; convien dire che la Scrittura allorchè fà uso delle suddette espressioni. intenda parlarci soltanto della necessità della Fede, come fondamento e radice della giustificazione; e mal s'avvisano i Protestanti allorchè di proprio capriccio, e contro gli stessi loro principj, pretendono di fissare un preciso atto di Fede giustificante, come un domma insegnato nelle Scritture. Ed infatti: volendo Calvino darci un idea della Fede giustificante per se medesima, ce la descrive in maniera, che col proprio fatto fà ben vedere, che la loro Fede giustificante non è punto stabilita nelle Scritture. Si dimandi a Calvino, perchè la sola Fede giustifica? Ei risponderà, che giustifica, perchè l'uomo per la Fede si fà propria la giustizia di Cristo: non perchè la Fede sia un opera per se stessa pregievole, ma ci giustifica, dice egli: *Christum afferendo; sicut olla pecuniis referta hominem locupletat* (Lib. III. Instit. c. 11. n. 7.). Essa è soltanto un istromento con cui l'uomo si mette in possesso di un tanto tesoro: ma neanche è un istromento, perchè nella giustificazione si hà passivamente. *Fides est dumtaxat instrumentum percipiendæ justitiæ* (Ibi). *Quoad justificationem, res est mere passiva Fides* (Ib. c. 13. n. 5.). Se poi si domandi ad esso, quale sia propriamente quell'atto di Fede per cui il peccatore si fà propria la giustizia di Cristo, egli nè assegna quattro. Il *primo*, con farsi propria l'attuale giustizia di Cristo. *Quare ergo justificamur? Quia*

avrà tale Fede giustificante. Il Sacro Concilio di Trento, tra gl' altri condannò il seguente loro errore, cioè che la grazia giustificante tocchi soltanto ai Predestinati; e che gl' altri, quantunque siano stati chiamati, non ricevono la grazia (a). Senza una speciale rivelazione, niuno trà gl' uomini può assicurarsi di essere Predestinato. Dunque, senza una speciale ri-

Quia Fide apprehendimus Christi justitiam (Ibi c. 16. n. 1.). Il *secondo*, la credenza della promessa fattaci dall' eterno Padre di volerci essere propizio a cagione della passione e morte del Salvatore. *Vere fidelis non est, qui solida persuasione Deum sibi propitium, benevolumque Patrem esse persuasus, de ejus benignitate omnia sibi pollicetur* (Ibic. 2. n. 16.). Il *terzo*, applicarci questa promessa, e credere con tutta certezza, che ci sono rimessi i peccati per i di lui meriti. *Peccatorum remissionem Spiritus Sanctus propriè in solis electis obsignat, ut eam speciali fide in suum usum applicent* (Ibi n. 11.). Finalmente, credere con certezza di dovere rimanere sempre giusto, nè potere decadere dalla giustizia una volta ricevuta, e di essere Predestinato alla vita eterna. *Vere fidelis non est, nisi qui confidenter se regni cælestis hæredem gloriatur* (Ibi n. 16.). *Fidelis non est, nisi qui suæ salutis securitati innixus, Diabolo, & morti confidenter insultet* (Ibi n. 26.). La Fede dovrà avere tutti questi caratteri onde per essa il peccatore si faccia propria la giustizia di Cristo, o tra questi basterà l' uno, o l' altro? Le Scritture nulla decidono sù di ciò. E se Cristo disse alla Donna Peccatrice: *Fides tua te salvam fecit* (Lucæ VII. 50.) donde essi vogliono provare che la sola Fede giustifica; nè ivi, nè altrove il Redentore disse, che la Fede, onde ci applichi i suoi meriti, debba essere la Fede descritta da Calvino, e portare tutti, o alcuno soltanto de' sudetti caratteri.

(a) Sess. VI. Can. 17.

velazione niuno potrà esser sicuro di avere ricevuta la grazia della giustificazione. Soggiungono, che l'uomo, rinato, e giustificato è tenuto a credere di Fede di essere del numero de'Predestinati (*a*), e che otterrà il dono della Perseveranza finale (*b*). Ma oltre che l'uomo senza la rivelazione sudetta non può esser sicuro di essere giustificato; le Scritture ci dicono, che l'uomo non sà se sia degno di amore, o di odio, e ci comandano di operare la nostra salute con timore, e tremore.

24. Il Concilio di Trento imprendendo a considerare la succennata *Fiducia*, la chiamò nel sistema dei Protestanti, vana, e ben lontana da ogni pietà: *Vana, & ab omni pietate remota fiducia*, della quale può vantarsi qualunque Eretico, e qualunque Scismatico, senza darsi pensièro di mettere in opera alcun altro mezzo per giustificarsi. E dopo aver detto, che sebbene sia necessario il credere che non si rimettono, e che giammai furono rimessi all'uomo i suoi peccati se non gratuitamente dalla divina Misericordia a cagione di Gesù Cristo (*c*), condannò le loro dottrine sù di questa materia con i Canoni seguenti. *Si quis dixerit, sola Fide impium justificari, ita ut intelligat nihil aliud requiri, quod ad justificationis gratiam consequendam cooperetur, & nulla ex parte necesse esse, eum suæ voluntatis motu præparari, atque disponi, anathema sit* (*d*). La Fede sola non giustifica l'em-

(*a*) Ibi Can. 15. (*b*) Ibi Can. 16.
(*c*) Sess. VI. Cap. 9. (*d*) Ibi Can. 9.

l' empio, senza che egli si dia pensiero di cooperarvi colle opere della Penitenza, siccome vi hò diffusamente dimostrato; e senza che vi si prepari, e vi si disponga con un movimento della sua volontà. *Si quis dixerit, Fidem justificantem nihil aliud esse, quam Fiduciam divinæ misericordiæ peccata remittentis propter Christum, vel eam Fiduciam solam esse, qua justificamur, anathema sit* (a). E' falso, che la Fede giustificante altro non sia che la Fiducia della divina misericordia, che ci rimette i peccati a cagione di Gesù Cristo: ed è falso, siccome vi hò fatto vedere con qualche estensione, che il peccatore si giustifichi per la sola Fiducia. *Si quis dixerit, omni homini ad remissionem peccatorum assequendam necessarium esse, ut credat certò, & absque ulla hæsitatione propriæ infirmitatis, & indispositionis peccata sibi esse remissa, anathema sit* (b). Il credere con tutta certezza, e senza punto esitare, che ci siano rimessi i peccati d' infermità, o d'indisposizione, non fà che l'uomo rimanga giustificato, se egli oltre la sua ferma Fede, e la ferma Speranza nelle divine promesse di ottenere dalla divina misericordia per i meriti di Gesù Cristo la remissione delle sue colpe, non rende viva questa sua Fede mediante la Penitenza, per cui si converta a Dio. *Si quis dixerit, hominem a peccatis absolvi, ac justificari ex eo, quod absolvi, & justificari certò sciat, aut neminem vere esse justificatum, nisi qui*

(a) Ibi Can. 12. (b) Ibi Can. 13.

qui credat, se esse justificatum, & hac sola Fide absolutionem, & justificationem perfici, anathema sit (a). L'uomo non rimane assoluto da peccati, e giustificato, perchè sà di certo essere da peccati assoluto, e giustificato: ovvero, l'uomo non rimane giustificato, perchè crede di esserlo; ed è falso, che con questa sola Fede venga a compiersi l'assoluzione, e la giustificazione. Questa dottrina, cioè, che l'uomo rimane giustificato perchè crede di esserlo, è troppo comoda all'uomo per giustificarsi. Sebbene leggiamo ne Proverbj, *Quis potest dicere, mundum est cor meum, purus sum a peccato* (b)? Sebbene dicesse S. Paolo: *Nihil mihi conscius sum, sed non in hoc justificatus sum* (c), potranno essi lusingarsi di essere tali, credendo di esserlo in fatti, e saperlo di certo, anche senza una speciale rivelazione, lo che non osava di dire, o di ripromettersi il grande Apostolo, sebbene di nulla fosse egli consapevole a se stesso? Potranno lusingarsi di ciò ad onta della Scrittura; ma non potranno già dire con l'Apostolo: *Nihil mihi conscius sum*: essi dico, che anche dopo la giustificazione, in vigore delle loro massime si debbono riconoscere peccatori. Chi non vorrebbe credere di essere giustificato per esserlo in fatti senza il menomo suo incomodo, e senza adattarsi a quei mezzi stabiliti, e prescritti da Gesù Cristo per ottenere il prezioso dono della giustificazione? La Peccatrice dell'Evangelo fu giustificata non perchè

(a) Ibi Can. 14. (b) Prov. XX. 9.
(c) 1. Cor. IV. 4.

chè sapeva di certo di esserlo, ma perchè *amò molto*; e non potè sapere di certo di essere giustificata, se non allora che gia lo era, e che Cristo Signore gli disse, *che i suoi molti peccati gli erano rimessi, perchè aveva amato molto*. Ma di ciò basti così. Hò voluto recitarvi questi Canoni del Tridentino per dirvi in compendio quanto vi hò detto fin qui sù di questo importantissimo Articolo. Il Concilio di Trento fù espressamente congregato per condannarvi i molti errori che dai moderni Eretici tuttora si professano, e per istabilirvi l' antica dottrina della Chiesa Cattolica. Potrà dirsi, che il Concilio per oggetto de'suoi anatemi volesse prefiggersi a capriccio degli errori, ed imputarli agli Eretici di quel tempo, se da loro non fossero stati messi in campo, e difesi ostinatamente? Non dovendo io maggiormente diffondermi su di questa materia, non debbo entrare a ricercare di proposito quali sieno di presente i sentimenti dell'uno, e dell'altro de' Teologi Luterani, e Calvinisti su di questo Articolo. Dirò peraltro, che nella sostanza del falso domma non si sono quasi punto allontanati dalle Dottrine dei loro Maestri, e che tuttavia sono ben lontani dalla Dottrina della Chiesa Cattolica: e se hanno variato nell' esporre il sentimento dei loro antichi Maestri, e se si sono allontanati da essi (*), con questo loro fatto danno

(*) Siane d'esempio la Fede giustificante senza le opere, e la loro pretesa certezza. E'loro dottrina, che sebbene la Fede debba esse-

no chiaro argomento della loro instabilità, e fanno toccare con mano che il loro sistema non è appoggiato, non dico

essere accompagnata dalle opere, queste nulla influiscano alla giustificazione. Ma tra essi i celebri Crocio, Forbesio, ed altri, ingenuamente confessano che male a proposito Lutero, Melantone, Calvino, ed altri, credettero di doversi separare dalla Chiesa Cattolica, perchè essa oltre la Fede esige nella giustificazione le opere della Penitenza. *Haud multum refert*, diceva il loro Gentillet nell'esame del Concilio di Trento alla Sessione VI, *solam Fidem quæ, ut ante dictum est, a Caritate sejungi non potest, nostræ justificationis causam esse dicamus: an etiam Caritatem cooperantem esse dicamus . . . Nam cum una sine altera esse nequeat, ambas conjunctim causas instrumentales dicere possumus*. Non può negarsi che questo non sia un argomento molto forte contro il sistema dei Protestanti. Tra i Teologi Inglesi il Grabbio, il Millio, il Tillotson, ed altri sono del medesimo sentimento; ed anzi tra essi il Bull ingenuamente ebbe a confessare, essere un grave errore il dire, che la Fede giustifica senza le opere (*In Harm. Apost. c. 4.*), e con due Dissertazioni, l'una intitolata; *Doctrina Jacobi de Justificatione ex operibus explanatur, & defenditur*, e con l'altra: *Consensus Pauli cum Jacobo liquido demonstratur*, pose in maggiore evidenza questa verità. Intorno alla *certezza* della giustificazione, Lutero, Calvino, ed il loro Sinodo di Dordrecht dissero, che ciascuno, siccome degli altri Articoli della Fede, così possa essere certissimo della sua giustificazione: errore, nato dall'altro errore, cioè che la giustificatione per la Fede delle divine promesse debba tenersi come un domma certissimo: male confondendo essi la *Fede* colla *Speranza*, la quale peraltro non si appoggia soltanto alle divine promesse, ma anche alla nostra sollecitudine, e diligenza di osservare la divina legge; giacchè la pro-

dico sù della Tradizione che essi rigettano, ma neanche su della Scrittura, che essi vogliono riconoscere per l'unica regola della loro credenza.

25. Grandi sono stati i loro sforzi per mantenere salda la loro dottrina sù della Fede giustificante per se medesima, ma non è stato minore il loro impegno per oscurare e travisare la Giustificazione Cristiana. Nel primo di questi nostri ragionamenti procurai di darvi un

 idea

promessaci ricombenza sarà data a chi nell'osservanza della medesima persevererà sino al fine. Ma Calvino o temperò, o ritrattò questo suo sentimento, o si contraddisse, dicendo: *Non certitudinem aliquam imaginamur, quæ nulla dubitatione tangatur, quæ nulla inquietudine sollicitetur, quin potius dicimus, perpetuum esse fidelibus certamen cum sua ipsorum diffidentia* (*In Antid. Conc. Trid. ad Sess. VI.*). In fatti molti tra i Calvinisti hanno receduto dalla sudetta massima de'primi Riformatori, e del lor Maestro. I Luterani vogliono, che la conversione del cuore sia una condizione necessaria alla giustificazione: E ci assicura il ch. Bossuet (*Variazioni &c. l. 1. n. 9.*), che era dottrina di Lutero poter noi esser certi della nostra Fede, ma non già della Penitenza; ed anzi niuno potersi assicurare che nelle megliori sue opere, a cagione dell'occulto vizio dell'amor proprio, non pecchi gravemente. Se nei principj di Lutero niuno può esser certo di essere veramente contrito, e compunto; come può esser certo, e credere come un domma di Fede, di avere ottenuta la remissione de'suoi peccati? L'intestino dissenso, e le contraddizioni de'moderni Eretici sù di questo Articolo, che può considerarsi come la base ed il fondamento della loro pretesa Riforma, è una prova di fatto di quanto qui sopra si è accennato, e della falsità del loro sistema.

idea della natura, e delle cagioni *finale*, *efficiente*, *meritoria*, *istrumentale*, *e formale* della giustificazione (*a*). Mi prendero ora la libertà di richiamare alla vostra memoria una parte delle dottrine del Tridentino sù di questa materia. Insegna adunque il detto Concilio, che la Giustificazione oltre *la remissione de' peccati* arreca all' uomo' la *santificazione*, *e la rinnovazione interiore* pel volontario ricevimento della grazia, e de doni, onde da *ingiusto diviene giusto*, *e da inimico amico di Dio*, *ed erede della vita eterna*. La causa *finale* della giustificazione è la gloria di Dio, di Gesù Cristo, e la vita eterna: *l' efficiente* Iddio misericordioso: la *meritoria* il suo dilettissimo Unigenito: *l'istrumentale* i Sagramenti del Battesimo, e della Penitenza; e finalmente la *formale* è la giustizia di Dio, non quella onde egli è giusto, ma quella *colla quale ci fà giusti*, cosicchè per essa ci *rinnoviamo nello spirito*, e non solamente *siamo riputati*, *ma siamo denominati*, *e siamo veramente giusti*, *ricevendo in noi la giustizia* nella misura che lo Spirito Santo comparte a ciascuno siccome a lui piace, e secondo la propria disposizione, e cooperazione di ciascuno. Niuno può esser giusto se non quello *cui si comunicano i meriti della passione del Redentore*, e l'empio rimane giustificato allorchè per i meriti di esso divin Salvatore, *la Carità di Dio per lo Spirito Santo si diffonde ne' cuori di coloro*, *che*

(*a*) Vedi sop. pag. 18. e seg.

che rimangono giustificati, *e ad essi è inerente*. Questa è la dottrina della Chiesa Cattolica sù la natura, e sù le cagioni della giustificazione. La dottrina de' Protestanti sù di questo medesimo Articolo è la seguente. Nel loro sistema, per la giustificazione non s'infonde all'uomo una giustizia inerente per la quale esso interiormente si rinnovi, ma soltanto è a lui *estrinsecamente* imputata la giustizia di Cristo. Per mezzo di essa non rimangono nell'anima del peccatore distrutti e cancellati i peccati, ma rimangono soltanto coperti, e non imputati. Le cagioni della giustificazione nella loro dottrina sono le seguenti. La *formale* è la giustizia imputativa di Cristo: l'*efficiente* Iddio: la *finale* la vita eterna: la *meritoria* Cristo: l'*istrumentale* la Fede. Più chiaro. La parola *giustificare* dalle Scritture è talvolta adoperata a significare una esterna dichiarazione della giustizia, o a pronunziare un uomo giusto, come costumasi nei giudizj forensi; nel qual significato diceva il Profeta Isaia: *Qui justificatis impium pro muneribus, & justitiam justi aufertis ab eo* (a). Talvolta è adoperata a significare la divina Legge, la quale ci propone i precetti della giustizia; nel qual senso leggesi ne'Salmi: *Utinam dirigantur viæ meæ ad custodiendas justificationes tuas* (b). Altre volte è usata dai medesimi per dinotarci quella giustificazione, per la quale tolto da noi il peccato, diventiamo giusti, e santi. In questo senso l'Apostolo

 S. Pao-

(a) Isai. V. 23. (b) Psal. CXVIII. 5.

S. Paolo parlandoci degli effetti del Battesimo, dopo aver detto che quanti siamo stati battezzati in Cristo nella morte di lui siamo stati battezzati, e siamo stati insieme con lui sepolti pel battesimo per morire, affinchè siccome Gesù Cristo risuscitò da morte per gloria del Padre, così noi nuova vita viviamo (*a*), soggiunse: che chi è morto mediante il Battesimo, è assoluto dal peccato, e con ciò trasportato allo stato di giustizia: *Qui enim mortuus est, justificatus est a peccato* (*b*). Finalmente la parola *giustificare* si prende nelle Scritture per l'accrescimento di questa giustizia; nel qual senso diceva l'Apostolo S. Giovanni: *Qui justus est justificetur adhuc* (*c*). I Novatori attenendosi unicamente al primo significato della parola *giustificare*, pretendono che la giustificazione del peccatore altro non sia che una *dichiarazione* per la quale Iddio lo pronunzia giusto, ma non lo muta interiormente. Iddio, dicono, si diporta col pecatore nel giustificarlo, non altramente che si diporta con un reo il Giudice forense: egli gli rimette la pena e lo rimanda assoluto, ma con tale atto non fà che quegli sia veramente giusto in se medesimo. Adunque i moderni Eretici negano, che i peccati per la giustificazione siano cancellati, e distrutti, e negano che per mezzo di essa il peccatore divenga intrinsecamente giusto, onde non ammettono che per essa Iddio muti, e santifichi interiormente il peccatore. La giustificazione nel loro

(*a*) Rom. VI. 3. 4. (*b*) Ibi. v. 7. (*c*) Apoc. XXII. 11.

loro linguaggio consiste nella giustizia di Cristo *estrinsecamente* imputata al peccatore per mezzo della Fede. La Fede applica al peccatore i meriti di Cristo: egli trovasi giusto colla giustizia di Cristo, che a lui viene *estrinsecamente* imputata; onde per essa egli diventa giusto soltanto *estrinsecamente*, cioè per una giustizia, che è fuori di se, e tutta in Cristo. Nondimeno questa giustizia *estrinseca* lo rende caro agli occhi di Dio, lo fa suo amico, suo figliuolo adottivo, ed erede della vita eterna (*). Per l'imputazione *estrinseca* della giustizia di Cristo, l'uomo viene pronunziato giusto: i di lui peccati non sono cancellati e distrutti, ma rimangono coperti onde non vengano al cospetto di Dio, e non siano da esso puniti. La giustificazione adunque non toglie il peccato, ma soltanto il reato della pena, ed in questo senso non è imputato al peccatore, il quale perciò anche dopo la giustificazione rimane peccatore ed ingiusto, e solamente è riputato giu-

(*) Hinc & illud conficitur, sola intercessione justitiæ Christi nos obtinere, ut coram Deo iustificemur; quod perinde valet, ac si diceretur, hominem *non in se ipsó* iustum esse, sed quia Christi iustitia *imputatione* cum illo communicatur (*Calvin. lib. III. Instit. c. 11. n. 23.*). Nec sane, quod alibi tradit, staret (parla del seguente testo di S. Paolo): *Obedientia Christi nos constitui justos*, nisi *in ipso*, & *extra nos justi reputaremur* coram Deo (*ibi n. 4.*). Hoc modo justus est, non *reipsa*, sed *imputatione* (*Ibi n. 11.*)

giusto in Cristo Salvatore (*). Questo è il loro sistema intorno alla natura della Giustificazione Cristiana.

26. Non essendovi altri fuori di Gesù Cristo, che abbia potuto soddisfare per noi, ed essendo applicate a noi le sue soddisfazioni, come se avessimo soddisfatto per noi medesimi, in questo senso può dirsi, che la sua giustizia *è imputata* a noi come se fosse nostra: cioè, noi non siamo formalmente giusti per la stessa giustizia personale di Gesù Cristo a noi estrinsecamente imputata, ma perchè avendo Gesù Cristo soddisfatto per noi, ed impetrataci la remissione de' peccati, e tutti i doni della grazia, e della giustizia inerente; in questo senso può dirsi che la giustizia di Cristo è a noi imputata, giacchè per i di lui meriti a noi è conceduta la grazia, la santità, e la giustizia interiore, per la quale siamo grati a Dio, e diventiamo santi, e giusti. I Cattolici adunque non disapprovano assolutamente l'espressione della *giustizia imputata*, ma disapprovano la *giustizia*

(*) *Manet vero peccatum in nobis*, neque per baptismum *extinguitur*; sed quia deletur *reatus*, *imputatione* nullum est (*Calvin. in Antitod. Conc. Trid. ad Sess. VI.*). Justificabitur ille Fide, qui Christi justitiam per Fidem apprehendit, *qua vestitus*, *in conspectu Dei non ut peccator*, *sed tamquam justus apparet* (*Instit. lib. III. c. 2. n. 2.*). Christus mediator sua innocentia, ac perfecta sanctitate *mea peccata tegit*, *ne in conspectum Dei veniant* (*Catechism. Palatin. quæst. 16.*). *Remitte nobis debita nostra*, idest, omnia peccata nostra, *quæ in nobis etiam nunc hærent*, propter Christi Sanguinem *ne imputes* (*Ibi quæst. 126.*)

stizia imputata nel senso de' Protestanti, quella che esclude ogni giustizia *intrinseca*, quella giustizia che ci rende interiormente giusti, onde possa e debba dirsi di noi non solamente che siamo riputati, ma che siamo denominati, e che siamo veramente giusti, ricevendo in noi la giustizia. Le Scritture, alle quali soltanto i Protestanti vogliono attenersi, sono appunto quelle che ci danno questa grandiosa idea della Giustificazione. *Non sapete voi*, diceva l'Apostolo S. Paolo ai Corinti, *che siete Tempio di Dio, e che lo Spirito Santo abita in voi? Se alcuno violerà il Tempio di Dio, Iddio lo sperderà: imperocchè Santo è il tempio di Dio, che siete voi* (a). *Fuggite la fornicazione .... Non sapete voi, che le vostre membra sono Tempio dello Spirito Santo, il quale è in voi, ed il quale è stato a voi dato da Dio, e che non siete di voi stessi* (b)? *Voi siete Tempio di Dio vivo* (c). Il giusto adunque è il Tempio di Dio vivo: le sue membra sono Tempio dello Spirito Santo: lo Spirito Santo abita in lui, è in lui, ed è stato a lui dato da Dio. Il grande Apostolo volendo metterci in maggior veduta questa magnifica idea della Cristiana Giustificazione, dice *che la Carità di Dio è stata diffusa ne' nostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo, il quale è stato a noi dato* (d). Questo prezioso dono vien da esso chiamato il pegno della nostra eredità, perchè la santità, che lo Spirito divino a noi dato opera in noi

(a) 1. Cor. III. 16. 17.
(b) Ibi VI. 18. 19.
(c) 2. Cor. VI. 16.
(d) Rom. V. 5.

noi, ci dà una ferma speranza di conseguire la beatissima nostra eredità. *Or Dio è quegli*, diceva ai medesimi Corinti, *che con voi ci conferma in Cristo, e che ci hà unti, il quale ci hà eziandio sigillati, ed hà infuso ne' nostri cuori la caparra dello Spirito Santo* (*a*). Ed agli Efesini, *in cui* (cioè in Cristo) *anche voi* (avete sperato) *udita la parola di verità, (il Vangelo della vostra salute) al quale avendo anche creduto, avete ricevuta l'impronta dello Spirito di promissione Santo, il quale è caparra della nostra eredità* (*b*). Di un peccatore mentre è tale non può dirsi che lo Spirito Santo è in lui, e che abita in lui. Gesù Cristo avendo promesso agli Apostoli *lo Spirito di verità*, notò espressamente, *che il mondo non lo può ricevere*, cioè l'uomo mondano e peccatore mentre è tale: *Voi però*, disse loro, *lo conoscerete perchè abiterà con voi, e sarà in voi. Et in vobis erit* (*c*). Inoltre disse ai medesimi suoi Apostoli: *Chiunque mi ama, osserverà la mia parola, ed il Padre mio lo amerà, e verrem' da lui, e farem dimora presso di lui* (*d*). *Chi ritiene i miei comandamenti, e gli osserva, questi è che mi ama. E chi ama me, sarà amato dal Padre mio: ed io lo amerò, e gli manifesterò me medesimo* (*e*) (*). Quel' uomo adunque che ritiene i pre-

(*a*) 2. Cor. I. 21. 22. (*b*) Ephes. I. 13. 14.
(*c*) Joan. XIV. 17. (*d*) Ibi v. 23.
(*e*) Ibi v. 21. (*) Il Messia doveva essere un nuovo *Legislatore*. *Ecce servus meus, suscipiam eum: electus meus complacuit*

precetti di Cristo, e gli osserva; chi lo ama, sarà amato dal Padre, e dal Figliuolo, che verran da lui, e faran

 dimo-

---

cuit sibi in illo anima mea: dedi spiritum meum super eum, judicium gentibus proferet . . . In veritate educet judicium . . . & legem ejus Insulæ expectabunt (Isaiæ XLII. 1. 3. 4.). Non può dubitarsi che Iddio non voglia qui parlarci di Cristo, che doveva tra l'altre prerogative essere il Legislatore di tutti gl'uomini. Lutero, e Calvino, onde meglio sostenere che la sola Fede giustifica senza le opere, non ebbero orrore di negare a Gesù Cristo questo sublime carattere. Lutero, dico, nel suo libro *della libertà Christiana*, affermando, che il Cristiano per la Fede è esente da qualunque Legge; e Calvino *nel suo Commentario nell' Epistola ai Galati*, dicendo essere un errore pernicioso chiamare Cristo un nuovo Legislatore. Il Concilio di Trento con i tre seguenti Canoni pose in veduta i loro perversi sentimenti sù di quest' articolo, e li condannò. *Si quis dixerit, nihil præceptum esse in Evangelio præter Fidem, cætera esse indifferentia, neque præcepta neque prohibita, sed libera; aut dicem præcepta nihil pertinere ad Christianos, anathema sit* (Sess. VI. Can. 19.). *Si quis hominem justificatum, et quantumlibet perfectum, dixerit non teneri ad observantiam mandatorum Dei, et Ecclesiæ, sed tantum ad credendum; quasi vero Evangelium sit nuda et absoluta promissio vitæ æternæ, sine conditione observationis mandatorum, anathema sit* (Ibi Can. 20.). *Si quis dixerit, Christum Jesum a Deo hominibus datum fuisse ut Redemptorum, cui fidant, non etiam ut Legislatorem, cui obediant, anathema sit* (Ibi Can. 21.). Di questa ingiuria recata a Cristo dai sudetti, non poterono fare a meno di non prenderne sdegno non pochi tra gli stessi loro seguaci. Il *Fervelini* diede alla luce una Dissertazione con questo titotolo: *De Christo novo Legislatore*; e *Giorgio Bull* Teologo Inglese, morto l'anno

dimora presso di lui. Lo Spirito Santo sarà in lui, ed abiterà in lui come in un suo Tempio. Questa perma-

---

l'anno 1710., parlando su di questa materia diceva . „ Hoc ideo „ curiosius observandum, *ne errorem erremus*, quem Lutherus, & „ post eum nostratium Theologorum *plerique* in disputationibus „ suis de *Justificatione* contra Pontificios nimio contradicendi æstu „ abrepti, in Ecclesias Reformatas *maximo eorum malo* invexerunt, „ scilicet, *Evangelium ex puris putis promissis constare*, *Christum* „ *dedisse Mundo Legem nullam* . . . Ex iis principiis incautius ab „ iis positis, atque a Theologorum vulgo avide arreptis, per ne„ cessariam consequentiam deducta fluxerunt *execrabilia Antinomo*„ *rum*, *Libertinorum*, *Familiaristarum*, atque ejusdem farinæ *dog*„ *mata* (In Harm. Apostolica *Diss.* 1. *c.* 3.) . Gli *Antinomani*, o *Anomei*, cioè *nemici della legge*. o *senza legge*, (per qui parlare soltanto di questi) ebbero per capo *Agricola*, ossia Giovanni Isleb, patriota, contemporaneo, e discepolo di Lutero, il quale dal principio inculcato da quel suo Maestro, cioè che noi siamo giustificati per la Fede, e che le buone opere non siano punto necessarie, conchiudeva, che quando un uomo avesse la Fede *non vi era più legge per lui*, e che essa diveniva *inutile*, sia per correggerlo, sia per diriggerlo; perchè essendo giustificato per la Fede, le opere divenivano *inutili*; e se anche non fosse stato giusto, lo diveniva con un atto di Fede. Per questa ragione egli non voleva *che si predicasse la legge Vangelica*, *ma il Vangelo*; e voleva che s'insegnassero i principj che ci portano a credere, e non le massime che diriggono la condotta. Lutero stesso si mosse ad impugnarlo, quantunque egli ancora avesse insegnato la stessa dottrina; ma come convincerlo ed illuminarlo, se le conseguenze di Agricola erano evidentemente legate coi

manenza del divino Spirito nell'uomo giusto, non può intendersi in altro senso se non di una permanenza interiore che lo santifica: imperocchè Gesù Cristo distinse molto bene queste due cose: *Abiterà con voi, e sarà in voi*; e l' Apostolo S. Paolo in forza delle sue luminose espressioni ci fà chiaramente vedere, che lo Spirito Santo *essendo in noi*, ci santifica. Infatti: ci dice l'Apostolo, che il giusto è Tempio di Dio vivo, e che le dilui membra sono Tempio dello Spirito Santo: e perciò, soggiugne, se alcuno violerà questo Tempio, Iddio lo sperderà. Ma perchè ciò? Perchè il Tempio di Dio, che è l'uomo giusto, è *Santo*. E perche è *Santo*? Perchè lo Spirito Santo *abita in lui, ed è in lui*. Non poteva il grande Apostolo spiegarci con chiarezza maggiore questa gran verità; e senza contraddirlo espressamente non si può dire che questa giustizia e questa santità sia estrinseca all'uomo giusto, ed a lui estrinsecamente imputata. La Carità di Dio diffusa ne'nostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo che è stato a noi dato, non può dirsi che sia estrinseca al giusto, senza contraddire di nuovo al medesimo Apostolo, che la vuo-

---

coi principj ammessi da amendue sù la giustificazione? Ecco dove conducono i principj dei moderni Eretici, e la loro Fede giustificante per se medesima senza le opere. L'Evangelo, e nel Testo quì recato, ed in altri molti luoghi ci presenta Cristo come nostro Legislatore. Vi si leggono i precetti dati da lui, uniti alla *sanzione*: imperocchè agli osservatori di essi promette premj eterni, ed ai reffrattarj gl' eterni supplizj.

le diffusa ne' nostri cuori, cioè intima e permanente nell' anima del giusto. Si dirà forse, che l'uomo pria diventi giusto per una giustizia a lui estrinsecamente imputata, ed indi diventi giusto e santo per una vera giustizia interiore? Gesù Cristo nostro Salvatore di chi lo amerà, ed osserverà i suoi comandamenti, non disse che quegli sarà pria giusto estrinsecamente, ed indi interiormente; ma disse che la divina Trinità sarebbe venuta da lui, ed avrebbe fatto dimora presso di lui. Le significantissime espressioni delle quali si serve l'Apostolo per denotarci ciò, che lo Spirito Santo opera nell' anima del giusto, come sono quelle di *suggello*, d' *infusione*, e d'*impronta*, dovrebbono far confessare ai Protestanti, che nulla d'improprio disse il Tridentino, e dice la Chiesa Cattolica, allorchè insegna, *che la Carità di Dio per lo Spirito Santo si diffonde ne' cuori di coloro, a quali si concede la giustizia, e ad essi è* INERENTE; e che il loro sistema non può conciliarsi colla dottrina di Gesù Cristo, e del suo Apostolo. Infatti: potrà forse dirsi che il detto fin qui possa e debba intendersi di una santificazione e di una giustizia estrinseca all' uomo, che dopo la sua santificazione rimanga intrinsecamente peccatore, ed ingiusto? Ciò non è punto adattabile alla sudetta dottrina di Cristo, e di S. Paolo, i quali non parlano di altra santificazione, nè di altra giustizia, se non di una santificazione, e di una giustizia interiore o intima all' anima del giusto. Nel sistema de Protestanti l'uomo giugne ad essere giusto, perchè per mez-

zo

zo della Fede si applica, e si appropria la giustizia di Cristo, che gli è estrinsecamente imputata; ma con qual mezzo potrà appropriarsi, ed applicarsi lo Spirito Santo onde *sia in lui*, ed *abiti in lui*, come c'insegna Cristo, ed il suo Apostolo Paolo? Forse per la Fede? Ma se la Fede applica intrinsecamente all uomo lo Spirito Santo co' suoi doni, perchè gli applicherà soltanto estrinsecamente i meriti di Cristo, e la sua giustizia? Che se tutta la giustizia dell'uomo è a lui estrinseca, ed intrinsecamente egli rimane peccatore, ed ingiusto; come potrà dirsi di esso lui, che è intrinsecamente santificato per lo Spirito Santo, che *è in lui*, ed *abita in lui*?

27. I nostri Avversarj (tra quali il Signor Ferry nel suo Scolastico Ortodosso) messi alle strette da questi, e da altri luminosi Testi, che or ora citerò, hanno dovuto confessare, che *fu necessario, che ci fosse data una grazia inerente, in virtù di cui la nostra volontà fosse liberata dal peccato, nel quale era stata tenuta cattiva* (*a*): condannano però il Concilio di Trento, e la Chiesa Cattolica, perchè ella *per giustificare, intende rigenerare, e santificare*; *e per giustificazione, rigenerazione, e santificazione* (*b*). Essi distinguono due sorte di grazie; l'una è quella per cui Iddio *ci dichiara giusti*: essa altro non è che un atto *giudiziario*, che non cangia il peccatore, ma soltanto il *dichiara giusto*, nel senso stesso, che un

(*a*) Cap. XXXII. (*b*) Du Moulin *Scudo della Fede Sez.* 43.

un uomo accusato di una colpa è rimandato assoluto e giustificato; e questo è ciò che essi chiamano *giustificazione*: e l'altra grazia si è la *rigenerazione*, *ed il rinnovamento interiore per mezzo dello Spirito Santo*, *il quale cangiamento è un altra nascita*, *ed una conformazione di un nuovo uomo fatto ad immagine del Figliuolo di Dio*; e questo è ciò, secondo essi, che la Scrittura chiama *Rigenerazione*, *e Santificazione* (*a*). La Chiesa Cattolica non si attiene a questa sottigliezza, ma considera la *giustificazione*, e la *santificazione* come una medesima grazia, dicendo che la giustificazione *non è la sola remissione de' peccati*, *ma ancora la santificazione*, *e la rinnovazione dell'uomo interiore pel volontario ricevimento della grazia*, *e de doni* (*b*). Ad essa non si attenne Lutero, il quale volendo darci un idea della sua Fede giustificante: *La vera Fede*, diceva, *è opera di Dio in noi*, *colla quale noi siamo rinnovati*, *e rinasciamo da Dio*, *e dallo Spirito Santo*. *E questa Fede è la vera giustizia*, *chiamata da S. Paolo la giustizia di Dio*, *e che Iddio approva* (*c*). Melantone, discepolo di Lutero, nella *Apologia della Confessione Augustana*, vi ripete sovente: *Che la Fede ci giustifica*, *e ci rigenera*, *e ci apporta lo Spirito Santo*. *Che ella rigenera i cuori*, *e partorisce la nuova vita*: onde diceva: *essere giustificato*, *è d'ingiusto essere fatto giusto*; *ed essere rigenerato*, *è parimente essere di-*

(*a*) Du Moulin. Ibi. (*b*) Trid. Sess. VI. Cap. 8.
(*c*) Praef. in Ep. ad Rom.

dichiarato e riputato giusto (a). I Sacramentarj nella loro Confessione di Strasburgo non vi dicono neppure una parola nè di giustizia *per imputazione*, nè della *certezza* che aver se ne deve. Per lo contrario vi difiniscono la giustificazione essere quella, per cui *da ingiusti diventiamo giusti, e di cattivi buoni, e retti*, senza darcene altra idea; e soggiungono che ella è *gratuita*, e l'attribuiscono alla Fede, ma alla Fede unita alla Carità, e feconda di opere buone (b). I sentimenti di costoro non favoriscono punto quanto hanno detto, e dicono i moderni loro seguaci intorno alla natura della giustificazione. Essi pertanto hanno *variato*, si sono allontanati dalla dottrina dei loro maestri, e si sono manifestamente contraddetti. Ma ciò non vi dee recar meraviglia, perchè nel loro sistema si allontanano e contraddicono alle divine Scritture. Essi leggono ne Salmi. *Beati coloro, a quali sono state rimesse le iniquità, ed i peccati de'quali sono stati ricoperti. Beato l'uomo, cui Iddio non imputò il peccato* (c); e quasi che nelle Scritture la remissione de'peccati non fosse adombrata, ed indicata con altre più forti espressioni, pronunziano, che i peccati ci vengono da Dio rimessi, perchè nella nostra giustificazione rimangono *ricoperti*, *e non imputati*. L'Apostolo S. Paolo scrivendo ai Corinti, diceva: *Avendo adunque queste promesse*, (cioè, Iddio voler essere no-

(a) Cap. de *Justif.* cap. de *Dilection.* (b) Conf. Argen. cap. 3. & 4.
(c) Psal. XXX. 1. 2.

nostro Padre, di averci per figli, ed abitare in noi) *mondiamoci di ogni bruttura di carne, e dello spirito* (a), cioè dai peccati *carnali*, e *spirituali*. L' uomo non potrà per se medesimo, e colle forze sue naturali *mondarsi* da tali brutture. *Lavati, e battezzati*, diceva Anania a Saulo, *e lava i tuoi peccati* (b). Il Battesimo pertanto, oltre la Penitenza, ha tale efficacia per i meriti di Gesù Cristo. *Il Sangue di Cristo*, diceva l' Apostolo S. Giovanni, *ci monda da ogni peccato* (c), e però diceva l'Apostolo S. Paolo: *Se il Sangue de Capri, e de Tori, e la cenere di Vacca aspergendo gl'immondi, li Santifica quanto alla mondezza della carne* (cioè dalle immondezze esteriori, e legali:) *quanto più il Sangue di Cristo, il quale per ispirito Santo offerse se stesso immacolato a Dio, monderà la nostra coscenza dalle opere di morte, per servire a Dio vivo* (d)? Le Scritture volendo dirci in che maniera tali brutture vengano affatto tolte dall'Anima, lavate, e mondate, ci dicono, che Iddio le *cancella*: *Pentitevi, e convertitevi*, dicea l' Apostolo S. Pietro, *affinchè siano cancellati i vostri peccati* (e); e Iddio medesimo per bocca d'Isaia: *Io sono, io sono quel desso, che cancello i tuoi peccati per me medesimo* (f). Ci dicono inoltre, che gli *allontana* da noi, *Quanto è lontano l'Oriente dall' Occidente, tanto ellontana da*

(a) 2. Cor. VII. 1. (b) Act. XXII. 16.
(c) 1. Joan. I. 7. (d) Heb. IX. 13. 14.
(e) Act. III. 19. (f) Isai XLIII. 25.

da noi le nostre iniquità (*a*). Finalmente per darcene un idea più viva ci dicono, che *li getta nel fondo del Mare*. *Chi è quel Dio simile a te*, diceva Michea, *il quale toglie le iniquità? . . Getterà nel fondo del Mare tutti i nostri peccati* (*b*). Potrà dirsi senza fare ingiuria a Dio, che rimanga ciò che egli *allontana*; che rimanga in noi ciò, che egli *cancella*; che le lordure che egli *lava* col Sangue del suo Unigenito non siano affatto tolte? Potrà dirsi che in questi Testi, le parole *lavare*, *mondare*, *cancellare*, *allontanare*, significhino lo stesso, che *ricoprire*, *nascondere*, *e non imputare*? Lavare una bruttura non è un *ricoprirla*, e non *imputarla*, ma è un nettarla ed un toglierla affatto, e però diceva il. Penitente Davidde: *Mi laverai, e sarò bianco più che la neve* (*c*). Iddio adunque copre i peccati, e non gl'imputa; ma oltre ciò lava, e monda tutte le nostre brutture di carne, e di spirito. Il Sangue di Cristo monda la nostra coscenza dalle opere di morte; e perciò i peccati rimangano affatto cancellati ed allontanati da noi, come se giammai fossero stati. Sotto di queste varie espressioni volle lo Spirito Santo metterci in veduta la grazia della giustificazione. E benchè tutte queste maniere di parlare ci esprimano la remissione de'peccati; alcune però significano questo beneficio più perfettamente delle altre: onde per comprenderne tutta la estensione, non ba-

(*a*) Psal. CII. (*b*) Mich. VII. 18. 19.
(*c*) Psal. L.

basta attenersi ad un solo dei sudetti passi, ma conviene considerarlo in tutti i passi collazionati insieme. Ove gli Eretici volessero attenersi a questo principio certissimo ed incontrastabile, dovrebbero necessariamente conchiudere, che secondo la Scrittura Iddio *perdona* i peccati, *distruggendoli*; che non gl' *imputa*, perchè li *lava*; che li *copre*, perchè *cancellandoli*, fà che non più appariscano alla sua vista, cioè che *non siano più* (*). Ci objettano, che questa nostra credenza diminuisce ed oscura i meriti di Cristo; ma basterà di mettere al confronto la nostra colla loro dottrina. Essi dicono, che i peccati non s'imputano, cioè che Iddio per i meriti di Cristo non li punisce; e noi affermiamo che per i meriti di Cristo non sono più in noi. Essi vogliono, che il merito di Cristo sia si gran-

(*) Non pochi tra i moderni Eretici confessano, che i nostri peccati per i meriti di Gesù Cristo rimangono perfettamente *cancellati*, ma dicono che in quel senso non debbano dirsi affatto tolti, perchè anche negli uomini Santissimi rimane la *Concupiscenza*, che c'inclina al male. Se questi non vogliono dire (come dicevano i loro Maestri, condannati perciò del Tridentino *Sess. V. de Pecc. Originali*), che la concupiscenza la quale rimane in noi *ad agonem* (*Trid. ibi*) sia un vero peccato, non si allontanano dal nostro domma; come neanche quegli altri, i quali dicono rimanere in noi il peccato in quel senso, che cioè in verità si può sempre dire, che quello, a cui sono stati *rimessi* i peccati, fù una volta peccatore. Essi all'opposto, contraddicendo ai loro Maestri, ed avvicinandosi a noi, rendono una luminosa testimonianza alla Cattolica verità.

grande, che è sufficente a coprire tutti i nostri peccati; noi diciamo che basta a cancellarli, e a distruggerli affatto. Dicono, che la giustizia di Cristo merita ai fedeli che siano tenuti per giusti; e noi diciamo che ella merita loro eziandio di essere veramente, e propriamente giusti. Chi innalza più la gloria di Gesu Cristo; il prezzo, e l'efficacia della sua Passione, la forza, e la virtù dello Spirito Santo, e la grandezza della sua Carità nella riparazione della nostra natura, noi o i nostri Avversarj?

28. L'Aposolo S. Paolo onde renderci sensibile l'efficacia della Redenzione, e gli effetti del Sangue prezioso di Gesù Cristo sopra di noi, e per darci un idea della nostra giustificazione, non di quella che è stata adottata dai moderni Eretici, ma di una giustificazione ben degna di Gesù Cristo vero Dio, e nosto Riparatore, volle mettere al confronto Cristo ed Adamo, ed i danni recati a noi suoi figli da esso primo Padre, coi benefizj recatici da Gesù Cristo. *Siccome per un sol uomo*, dice il grande Apostolo, *entrò il peccato in questo Mondo, e pel peccato la morte; così ancora a tutti gli uomini si stese la morte, nel quale* (uomo) *tutti peccarono* . . . . . *Se pel delitto di uno molti perirono: molto più la grazia, e la liberalità di Dio è stata ridondante in molti in grazia di Gesù Cristo. E non è tale il dono quale la prevaricazione per uno, che peccò: imperocchè il giudizio da un delitto alla condannazione: la grazia poi da molti delitti alla giustificazione. Imperocchè se per lo delitto di un*

 solo,

solo, per un solo regnò la morte; molto più quei che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia, del dono, e della giustizia, regneranno nella vita pel solo Gesù Cristo. Quindi è, che siccome pel delitto di un solo (la morte) *sopra tutti gli uomini per dannazione; così per la grazia di un solo* (la grazia) *a tutti gli uomini per giustificazione vivificante. Con ciò sia che siccome per la disubbidienza di un uomo molti son costituiti peccatori; così per la ubbidienza di uno molti saranno costituiti giusti.... Dove abbondò il peccato, soprabbondò anche la grazia. Onde siccome regnò il peccato, dando la morte; così pure regni la grazia mediante la giustizia, per dare la vita eterna per Gesù Cristo Signor nostro* (a). Con questo forte ragionamento non volle già dirci l'Apostolo Paolo, che il peccato di Adamo sia a noi soltanto estrinsecamente imputato; ne volle dirci che tutti fummo peccatori in Adamo, perchè imitandolo nella disubbidienza, coi nostri peccati attuali ci rendiamo siccome lui peccatori. Esso ci parla di un peccato, di una prevaricazione, di un delitto che ci rende veramente peccatori, rei di condanna, ed oggetti della divina indignazione: di un peccato, di un delitto che ci assoggetta alla morte, che n'è la pena; e ci dice che siamo peccatori, non perchè lo imitiamo peccando, ma che per la di lui disubbidienza *siamo costituiti peccatori*, cioè veramente e propriamente tali. Alla disubbidienza di Adamo oppone l'Apostolo la ubbi-

(a) Rom. V. 12. 15. e seq.

bidienza di Cristo, e dice che per la ubbidienza di lui molto saranno *costituiti giusti*. O adunque convien dire, che in Adamo noi veramente e propriamente non siamo *costituiti peccatori*, lo che non può dirsi senza incorrere nella condanna dei Pelagiani, rinnovata nel Concilio Tridentino contra i moderni Eretici; o convien dire, che siccome per Adamo noi siamo veramente e propriamente *costituiti peccatori* per un peccato a noi intrinseco ed inerente; così per la ubbidienza di Cristo siamo *costituiti giusti*, cioè veramente e propriamente tali per una giustizia a noi intrinseca ed inerente, la quale non aurebbe luogo se l'uomo, siccome dicono gli Eretici, anche dopo la giustificazione rimanesse peccatore, ed ingiusto. Se il delitto d'Adamo ci condannò; la grazia di Gesù Cristo ci *giustifica*. Se per lo peccato di Adamo la morte sopra tutti gl'uomini per *dannazione*; per la giustizia di Cristo la grazia a tutti gli uomini per *giustificazione*. S. Paolo notò espressamente, che la grazia di Gesù Cristo eccede di gran lunga il danno recatoci da Adamo, perchè è *grazia da molti delitti alla giustificazione*. La di lui *giustizia* ci hà meritato questa *grazia giustificante*; onde dice il medesimo Apostolo, che se per il peccato di Adamo regnò la morte, *molto più quei che hanno ricevuta l'abbondanza della grazia, del dono, e della giustizia regneranno nella vita pel solo Gesù Cristo*, e questa grazia è da lui denominata *giustificazione vivificante*. Noi adunque non siamo giustificati perchè i nostri peccati rimangono coperti, e non im-

imputati alla pena stabilita contro il peccato, ma per i meriti di Gesù Cristo siamo veramente e propriamente *costituiti giusti*: i nostri peccati vengono lavati col di lui Sangue, e per i dilui meriti rimangono cancellati, e distrutti. Noi siamo *costituiti giusti per l' abbondanza della grazia, del dono, e della giustizia*, frutto della giustizia del divin Salvatore, e non già per *la giustizia personale* di esso lui a noi *estrinsecamente imputata*. Nella dottrina dell' Apostolo la giustificazione non è una giustizia a noi estrinseca, che non muta punto l'uomo interiore; *ma è una giustificazione vivificante*: espressione che per se sola distrugge il sistema de'nostri Avversarj, e la distinzione da loro arbitrariamente stabilita tra la grazia giustificante e santificante. Il medesimo Apostolo con altre non meno forti espressioni nella sua Lettera a Tito mette in chiaro questa palpabile verità, dicendo: *Eravamo una volta anche noi stolti, increduli, erranti, schiavi della cupidità, e di varj piaceri, viventi nella malizia, e nell'invidia, degni di odio, ed odiando altrui*. Ecco lo stato infelice del peccatore. *Ma allorchè apparve la benignità, e l'amore del Salvatore nostro Dio verso degli uomini, non per le opere di giustizia fatte da noi, ma per sua misericordia ci fece salvi*. La salute spirituale del peccatore è opera della Carità, e della Benignità del Salvatore. Egli ci salva, non per alcun nostro merito, ma per sola sua misericordia. Ma come ci salva? *Mediante la lavanda di rigenerazione, e di rinnovellamento dello Spirito Santo, cui egli diffuse in noi ab-*

abbondevolmente per Gesù Cristo Salvator nostro; affinchè giustificati per la grazia di lui, siamo secondo la Speranza eredi della vita eterna (a). Volle egli senza dubbio parlarci di questo *rinnovellamento* allorchè scrivendo ai Colossensi, dopo aver detto, che l'uomo mediante il Battesimo diviene *nuova creatura* in Cristo, soggiunse: *Essendovi spogliati dell'uomo vecchio, e di tutte le opere di lui, ed essendovi rivestiti del nuovo, di quello il quale si rinnovella a conoscimento, secondo l'immagine di colui che lo creò* (b): o siccome diceva agli Efesini: *Rinnovelatevi nello spirito della vostra mente, e rivestitevi dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia, e nella vera santità: Deponere vos... Veterem hominem.... Renovamini autem spiritu mentis vestræ, & induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia, & sanctitate veritatis* (c). Chi fu una volta peccatore, ma di presente non è più tale, lo sarà nondimeno per un peccato che rimane in lui ricoperto, quantunque non gli sia imputato? Se egli è assoluto dalla pena, ma rimane in lui la colpa, dovrà chiamarsi tuttavia peccatore: giacchè non è la pena sabilita contro al peccato, che lo costituisce tale, ma la colpa cui và congiunta la pena e quella che rende l'uomo peccatore, e nemico di Dio. Ma come potrà dirsi ciò nella dott-

(a) Ad Tit. III. v. 3. ec.
(b) Ad Coloss. v. 5. ec.
(c) Ad Ephes. IV. v. 22. ec.

dottrina dell'Apostolo? Il Battesimo non copre il peccato, non soltanto non lo *imputa*, ma al dire di S. Paolo, lo *lava*, e lavandolo fa sì che l'uomo diventi in Cristo *nuova creatura*. Adunque quanto avvi in lui dell'*uomo vecchio* è abolito e distrutto, ed egli *si riveste dell'uomo nuovo, secondo l'immagine di colui, che lo creò*, cioè di Gesù Cristo: *si riveste dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia, e nella vera santità*. In questo senso, e non altramente, il Battesimo è chiamato dall' Apostolo la *lavanda di rigenerazione, e di rinnovellamento dello Spirito Santo diffuso abbondevolmente ne' nostri cuori*. Se adunque il Battesimo lavando esteriormente il corpo, non lava l'uomo interiore: se non toglie da lui tutto ciò che hà ragione di bruttura, e di peccato; l'uomo interiore rimarrà qual era pria immondo, e macchiato, ed il Battesimo non dovrà chiamarsi la *lavanda* di *rigenerazione*, e di *rinnovellamento dello Spirito Santo*; nè l' uomo battezzato, e rigenerato in Cristo, dovrà denominarsi un *uomo nuovo*, nè una *nuova creatura*. L' Apostolo con queste espressioni, prese dalle cose carnali e terrene, volle dirci ciò, che lo Spirito Santo mediante il Battesimo, opera nell'*uomo vecchio*, o peccatore. In questo senso anche Gesù Cristo disse a Nicodemo, *che chiunque non rinascerà da capo, non può entrare nel regno di Dio*: cioè: *Chiunque non rinascerà per mezzo dell' acqua, e dello Spirito Santo, non può entrare nel regno de Cieli*; e soggiunse: *Quello che è generato dalla carne, è carne*; *e quello che è generato*

dallo

dello Spirito, è Spirito (a): volendo dirci con ciò, che siccome l'uomo mediante la generazione carnale acquista la vita del corpo; così mediante la rigenerazione battesimale acquista una nuova vita tutta spirituale, che pria non aveva: e che mediante il Battesimo non solamente rimane *giustificato*, ma rimane altresì *santificato*, *rigenerato*, *rinnovellato*, *nuova creatura*, *ed erede della vita eterna*.

29. Non dovendo io maggiormente diffondermi sù di questa materia, basterà che vi metta in veduta gli effetti del Battesimo per farvi più chiaramente comprendere quanto siano falsi ed arbitrarj i sistemi de'nostri Avversarj. Il Battesimo *in re*, *o in voto*, è assolutamente necessario alla salute. E perchè cio? Perchè *Chi non rinascerà per mezzo dell'acqua*, *e dello Spirito Santo*, *non può entrare nel regno de'Cieli*. Adunque il Battesimo *in re*, o *in voto* è un mezzo voluto da Cristo, senza di cui non si entra in Cielo. Il Battesimo non può dirsi un mezzo che nulla produca nell'anima di chi lo riceve; giacchè l'uomo per mezzo di esso *rinasce* spiritualmente a nuova vita di grazia. Adunque la grazia battesimale muta interiormente l'uomo, e fà si che si *rinnovelli*, e diventi *nuova creatura* in Cristo, *uomo nuovo*, *creato secondo Dio nella giustizia*, *e nella vera santità*. Senza una tale mutazione interiore, queste energiche

(a) Joann. III, v. 3. &c.

espressioni non hanno alcun significato conveniente, e ragionevole. Or questa grazia battesimale dovrà denominarsi grazia *giustificante*, o soltanto *santificante*? L'Apostolo colle surriferite parole mette in chiaro questa quistione dicendo, che Gesù Cristo, *per sua Misericordia ci fece salvi, mediante la lavanda di rigenerazione, e di rinnovellamento dello Spirito Santo, cui egli diffuse in noi abbondevolmente per Gesù Cristo nostro Salvatore; affinchè giustificati per la grazia di lui, siamo secondo la Speranza eredi della vita eterna*. Qui la voce *rigenerazione* significa lo stesso che *giustificati*, giacchè volendo l'Apostolo dare un nome alla grazia battesimale volle denominarla così. Similmente la voce *rinnovellamento dello Spirito Santo* non ci presenta una grazia diversa: imperocchè anch'essa è qui denominata, grazia *giustificante*. Adunque l'Apostolo S. Paolo con queste varie espressioni volea denotarci la grazia medesima, e non già due grazie diverse. Ciò anche si rileva chiarissimamente da quel passo della sua Lettera ai Romani, ove dice: *Che coloro, che Iddio ha predestinati, gli ha anche chiamati: e quelli, che ha chiamati, gli ha anche giustificati: e quelli, che ha giustificati, gli ha anche glorificati* (a), *o gli fa eredi della vita eterna*, che già posseggono *colla Speranza*. Se Iddio glorificherà coloro che ha *giustificati*; ovvero, se quei che ha *giustificati* sono *eredi della vita eterna*; se sono suoi amici, e suoi figli-

(a) Rom. VIII. 30.

figliuoli adottivi; adunque la grazia, che gli ha giustificanti, gli ha ancora santificati, rinnovati, e rigenerati: e però la *giustificazione* non è diversa della *rigenerazione*, e dalla *santificazione*. Vi feci osservare che il Du Moulin, ed altri Calvinisti moderni sono costretti a riconoscere nelle Scritture una *rigenerazione*, ed un *rinnovamento interiore* per mezzo dello Spirito Santo, e a dire che tale rinnovamento, o cangiamento interiore è un *altra nascita*, ed una *conformazione di un nuovo uomo fatto ad immagine del Figliuolo di Dio*, ma pretendono che questa *rigenerazione* e *santificazione*, nella frase della Scrittura sia ben diversa dalla *giustificazione*, o da quella grazia che ci giustifica. Ma dal detto fin qui potrete giudicare quanto costoro vadano lontani dalla dottrina della Scrittura. Se, come dice il Ferry, *fu necessario* che ci fosse data una *grazia inerente*, in virtù di cui la nostra volontà fosse *liberata dal peccato*, *nel quale era stata tenuta cattiva*; adunque è necessaria una grazia che ci liberi dalla schiavitù del peccato, e che ci *costituisca giusti*; non per la giustizia di Cristo a noi estrinsecamente imputata, la quale essendo fuori dell'uomo non può liberare la di lui volontà dal peccato nel quale era stata tenuta cattiva; ma per una giustizia interiore, ed inerente che ci rende veramente, e propriamente giusti; o secondo che ci dice il medesimo Apostolo, servi *della giustizia*, *e di Dio* (*).

 Se

(a) *Liberati a peccato, servi facti estis iustitiæ* (Rom. VI. 18.) *Nunc vero liberati a peccato, servi facti estis Deo* (Ibi v. 22.)

Se i moderni Calvinisti vogliono dirci tutto questo, perchè non dire ancora con l' Apostolo S. Paolo, che questa grazia è appunto quella che ci *giustifica*, che toglie di mezzo il peccato, che lo lava, che lo cancella, che lo distrugge, che ci *rinnova*, e ci *santifica*? La giustificazione, in forza del detto fin qui, è un atto della divina Misericordia, è un azione dello Spirito Santo sù delle anime nostre, per la quale non soltanto ci dichiara giusti, ma ci fà veramente giusti per mezzo di una giustizia in noi *inerente* (*), amici di Dio, ed eredi della vita

(*) E tanto impercettibile allo spirito umano, che l'uomo sia giusto di una giustizia che è fuori di lui, e tutta in Cristo, quanto è impercettibile che uno sia forte, saggio, dotto, di una forza, di una savjezza, di una scienza che sia in altri, e fuori di lui. Questo è un assurdo, confessato dai nostri maggiori Avversarj. Diceva il *Chennizio* „ Cum habemus sententiæ nostræ „ in scriptura certa, & firma fundamenta, non est curandum, „ etiamsi incurrat *in absurditatem philosophicam* (*In exam. Conc.* „ *Trid. Par.* 1.). Ecco il Testo principale sù di cui essi si fondano per rimanersene attaccati *alla giustizia imputativa*, non ostante qualunque assurdità filosofica. *Ex ipso autem vos estis in Christo Jesu, qui factus est nobis sapientia a Deo, & iustitia, & santificatio, & redemptio* (1. *Cor. I.* 30.). Da qui pretendono inferire non esservi in noi altra giustizia che quella di Cristo, che possa darci la qualità di *giusti*. Ma in primo luogo potrebbe dirsi, che quì Gesù Cristo è chiamato *nostra giustizia*, in quel medesimo modo, che Iddio si chiama *nostra forza*, e *nostra pazienza* (*Psal. XVII.* 1. *& LXX.* 5.); non perchè debba dirsi che noi siamo *forti*, e *pazienti* della forza, e della pazienza di Dio medesimo; ma perchè

vita eterna. La grazia giustificante non solamante libera l'uomo delle pene dell'Inferno, ma gli dà ancora un diritto alla gloria de' Beati: procura a noi la qualità gloriose di amici, di figliuoli, di domestici del Signore, di concittadini de'Santi; lo che non fà la sola remissione de'peccati in quanto alla pena che non ci venga imputa-

---

chè la nostra forza, la nostra pazienza viene unicamente da Dio. Adunque Cristo è *nostra giustizia* in quel modo medesimo, che egli è nostra *sapienza*, della quale anche ci parla l'Apostolo mettendola nella medesima linea colla *giustizia*. Ma siamo noi forse *saggi* della *sapienza* di Gesù Cristo, in modo, che la Sapienza nostra non sia distinta dalla sua, o perchè la Sapienza di Cristo sia a noi imputata estrinsecamente. Forse la nostra *santificazione* dobbiamo crederla la stessa *santificazione* di Cristo a noi imputata? Lo negheranno anche quei loro Teologi, i quali distinguendo la *giustificazione* dalla *santificazione*, dicono che questa sia da noi ricevuta per mezzo di una grazia *inerente*. Dice l'Apostolo, *che Cristo è nostra sapienza*, perchè colle divine sue lezioni, e coi divini suoi lumi ci comunica la vera sapienza. E' nostra *Santificazione*, e *redenzione*, perchè per i dilui meriti siamo santificati, e redenti. Per la ragione medesima noi non siamo *giusti della giustizia di Cristo* in tal modo, che la giustizia nostra non sia distinta dalla sua: ma Gesù Cristo si chiama *nostra giustizia*, perchè da suoi meriti dobbiamo ripetere la giustizia che è in noi; e non solamente la giustizia, ma qualunque bene soprannaturale ci viene dai dilui meriti. Però non havvi fra Cattolici alcuno il quale con ogni sincerità di cuore non dica col medesimo Apostolo: *Benedictus Pater Domini nostri Jesu Christi, qui benedixit nos in omni benedictione spirituali in Cœlestibus in Christo* (*Ephes.* I. 3.)

putata. Questa è la dottrina delle Scritture sù della giustificazione. Adunque la giustificazione non consiste nella sola remissione de' peccati, ossia della pena ad essi dovuta; e non và a terminare, siccome essi dicono, in una semplice benevolenza, nè in un favore puramente estrinseco, ma santifica, e rinnova l'anima di tal modo, che la rende gradita, ed amabile agl' occhi di Dio. In una parola: La giustificazione *non est*, come insegna il Tridentino, *sola peccatorum remissio, sed, & Santificatio, & renovatio interioris hominis ... Unde homo ex iniusto fit iustus, & ex inimico amicus, ut sit hæres secundum spem vitæ æternæ*. Quindi è, che il medesimo grande Apostolo vuole che noi rendiamo grazie a Dio Padre, perchè si è degnato di renderci degni di partecipare alla sorte de' Santi nella luce, non col non imputarci le nostre colpe, non col dichiararci giusti in Cristo, o coll' imputarci estrinsecamente la giustizia di Cristo, e che sò io; ma per *averci tratti dalla potestà delle tenebre*, e per averci *trasportati nel regno del Figliuolo dell' amor suo*, in cui abbiamo la redenzione mediante il dilui Sangue prezioso, *la remisione de' peccati*; la remissione, dico, de nostri peccati, e non soltanto la non imputazione alla pena che và ad essi congiunta: *Gratias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis Sanctorum in lumine: qui eripuit nos de potestate tenebrarum, & transtulit in regnum filii dilectionis suæ; in quo habemus redemptionem per sanguinem ejus, remis-*

sio:

sionem peccatorum (*a*). Chi non vegga in questo luminoso Testo la descrizione della giustificazione dell' empio, che cioè sia una traslazione da quello stato in cui l' uomo nasce figlio del primo Adamo, allo stato della grazia e di adozione in figlio di Dio per il secondo Adamo Gesù Cristo nostro Salvatore? *Quibus verbis*, dissero meritamente i Padri del Tridentino, *iustificationis impii descriptio insinuatur, ut sit translatio ab eo statu, in quo homo nascitur filius primi Adæ, in statum gratiæ, & adoptionis filiorum Dei per secundum Adam Jesum Christum Salvatorem nostrum: quæ quidem translatio post Evangelium promulgatum, sine lavacro regenerationis, aut eius voto, fieri non potest, sicut scriptum est*: Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei (*b*).

30. Non può adunque negarsi, che la *giustificazione* Cristiana non sia ben diversa da quella, che sotto varj aspetti ed espressioni è stata adottata dai Luterani, e dai Calvinisti antichi e moderni. Se l' uomo non può esser giusto se non estrinsecamente ed in Cristo, cosa voranno dirci i moderni Calvinisti, il Ferry, ed il Du Moulin, allorchè sù le tracce segnate da Lutero, da Melantone, e da' altri, ingenuamente confessano, che fù necessario ci fosse data una grazia *inerente*, in virtù di cui la nostra volontà *venga liberata dal peccato, nel qua-*

(*a*) Ad Coloss. I. 12. 13. 14.
(*b*) Sess. VI. cap. 4.

quale era stata tenuta cattiva: che debba riconoscersi una grazia *di rigenerazione*, *di santificazione*, *e di rinnovazione interiore* per mezzo dello Spirito Santo; e che questo *cangiamento* è un altra *nascita*, *ed una conformazione di un nuovo uomo fatto ad immagine del Figliuolo di Dio*, siccome appunto si esprime anche l' Apostolo S. Paolo? Se l'uomo per la giustificazione non rimane punto congiato interiormente, ma rimane qual era pria immondo e macchiato di colpe: se queste si debbono dire a lui rimesse, perchè rimangono coperte, e non imputate, potrà dirsi che la volontà di costui sia liberata dalla schiavitù del peccato? Se per mezzo della Fede *accettante* appropriandosi i meriti di Cristo, gli sono questi estrinsecamente imputati; e rivestito della giustizia di Cristo è riguardato da Dio come fosse giusto, quantunque sia intrinsecamente peccatore; al certo non può dirsi di lui, che è un *uomo nuovo conformato a Cristo*, *e fatto ad immagine del Figliuolo di Dio*: non può dirsi, che per mezzo dello Spirito Santo rimane *rigenerato*, *santificato*, *e rinnovato interiormente*. Sia questo un saggio e delle loro contraddizioni, e della scoerenza dei loro sistemi, e della forza della verità che li costringe di doversi avvicinare alla dottrina Cattolica. Ragionando eglino in questa guisa, perchè dirci che la parola *giustificare* debba qui prendersi per una espressione *forense*, e nel senso del *foro*; e che per essa lo Spirito Santo voglia farci intendere, che la giustificazione Cristiana non sia punto diversa da quella che il Giudice forense concede

cede ad un uomo, accusato di una colpa, *dichiarandolo giusto, tenendolo, e riconoscendolo per giusto?* Ove sia così; o è falso quanto ci dicono loro medesimi della *Santificazione*, della *rigenerazione*, del *cangiamento*, e della *rinnovazione dell' uomo interiore* per mezzo dello Spirito Santo, e di una grazia *inerente*; o se ciò è vero, debbono dire che Iddio prima con un atto di Giudice dichiara, e riconosce per giusto il peccatore, e che in seguito con un altro atto per mezzo dello Spirito Santo, e della grazia inerente realmente *lo giustifica, lo cangia, lo rinnova interiormente, e lo santifica*. Se volessero dirci ciò, ben vedete, che convenendo con esso noi nella sostanza del significato della voce giustificare, inutilmente, ed ingiustamente ci moverebbero lite a cagione di essa. Se la giustificazione dell'empio, è, siccome essi vogliono, un azione di Dio come Giudice, per la quale, essendo egli soddisfatto della volontaria obblazione di Cristo, pronunzia in nostro favore, e dichiara che non proseguirà la vendetta de' peccati de quali siamo rei; la *giustificazione* Cristiana anderà del pari nella dignità, e negl' effetti con i giudizj *forensi* pronunziati dagl' uomini; e nulla gioverà al peccatore di essere, per mezzo dello Spirito Santo, *santificato, rigenerato, cangiato, e rinnovato interiormente*, e di ricevere una grazia *inerente*, in virtù della quale la sua volontà rimanga liberata dalla schiavitù del peccato: imperocchè basterà, che Iddio pronunzii in suo favore, e vedendolo rivestito dei meriti di Cristo che si è appli-

cati per la Fede, dichiari che a cagione di Cristo non lo riguarderà come peccatore, e non lo punirà per quelle colpe delle quali è reo convinto nel suo divin Tribunale. Ma la parola *giustificare*, ci dicono, nelle divine Scritture frequentemente è adoperata nel senso in cui la prendiamo noi. S. Paolo non una volta oppone la voce *giustificare* alla voce *accusare*, *e condannare* che sono espressioni e termini di *Giustizia*. Sia così: che per questo? Forse la parola *giustificare* è presa sempre nelle Scritture in questo senso? Potrete giudicarlo da voi medesimo dai testi dello stesso Apostolo, che vi hò recati pocanzi, ne' quali questa espressione non significa un atto del Giudice, che assolve un uomo accusato di un delitto, e lo dichiara giusto; ma significa un atto di Dio Onnipotente, e Misericordioso con cui gli perdona e cancella le di lui colpe, e fà che sia veramente e propriamente giusto per una giustizia a lui intrinseca, ed *inerente*. Nei Libri divini uno stesso termine non hà sempre una stessa significazione, ma il luogo, l'argomento, e le circostanze vi apportano una notabilissima differenza. Ciò non abbisogna di prova. Ma i nostri Avversarj, ove trattasi d'impugnare il domma cattolico, e di stabilire i loro errori, non giudicano opportuno di dover leggere ed esaminare le Scritture con questa sì necessaria cautela. In questa materia essi ce ne somministrano varj esempi, e basterà che io li richiami alla vostra memoria, per recarvi una valida prova dell' uso, o per meglio dire dell'abuso che essi fanno delle

delle Sacre lettere. Hanno essi fissato come altrettante verità incontrastabili, che la sola Fede giustifica: che per la giustificazione il peccato non rimane cancellato e distrutto, ma soltanto ricoperto e non imputato; e finalmente, che *giustificare* sia lo stesso che dichiarare uno giusto, e non già il costituirlo intrinsecamente tale? Essi avidamente raccolgono dalle Scritture tutte quelle espressioni che sembrano favorire i loro sistemi; e nulla valutando le altre, colle quali ci si dice, che la Fede non giustifica senza le opere: che oltre la Fede, la virtù della Penitenza è assolutamente necessaria al peccatore, affinchè il peccato non gli sia di rovina: che la Fede operante debba essere animata dalla carità ec.: che i peccati per la giustificazione sono lavati, cancellati, distrutti ec.: che per la giustificazione Iddio ci rinnova, ci santifica ec.: nulla, dico, valutando queste e consimili espressioni, pronunziano a loro favore; quasi che quelle e queste espressioni non siano egualmente parola di Dio. Che se hanno voluto darsi pensiero anche di quelle parole che favoriscono il domma Cattolico, e se hanno procurato di conciliarle con quelle espressioni Scritturali da essi adottate nel senso il più rigido, quasi a totale esclusione delle altre, avete già udito, che o non le hanno rettamente intese, o si sono manifestamente contraddetti.

31. Qui essi ci si fanno animosamente incontro. Voi dicono, asserite che Iddio giustificando l'empio toglie e cancella tutti i dilui peccati, e nondimeno confessate

esservi niuno che non sia peccatore. Non è ciò un contraddirsi manifestamente per non voler dire con esso noi, che la grazia della giustificazione non toglie i peccati, ma gli cuopre, e gli nasconde, e fà che non ci siano imputati? Voglio intertenermi alquanto sù di questa obbjezione per farvi meglio comprendere il detto fin qui, e per dichiararvi alcune cose, che hanno strettissima relazione col nostro argomento. Il peccato si definisce da S. Agostino: *Factum, vel dictum, vel concupitum contra legem Dei æternam*. Questa definizione, sebbene esprima soltanto le azioni, o i peccati di azione, non esclude però quei peccati che chiamansi di *omissione*, cioè di quelle cose che cadono sotto un precetto. Questo peccato o è mortale, o è veniale. Il *Mortale* è una avversione da Dio come da fine ultimo, e la conversione alla creatura; lo che accade quando l'uomo gode della creatura, della quale deve soltanto servirsi come di un mezzo per condursi al suo ultimo fine. Il *Veniale* è un affetto disordinato alla creatura, salvo però l'ordine che l'uomo dee mantenere versò il fine ultimo; lo che accade allorchè l'uomo non attaccasi alla creatura in maniera che si rivolga da Dio suo ultimo fine. I *Stoici* mettevano nella stessa linea tutti i peccati. Nell'opinione di quei Filosofi, tutti i peccati andavano del pari tra di loro, e l'uno non doveva dirsi più o meno grave dell'altro, più o meno leggiero. L'eretico *Gioviniano* adottò questo sentimento, ma fù confutato di proposito dal Dottor S.Girolamo. I *Cal-*

vi-

vinisti hanno voluto richiamare questo antico errore. Essi negano ostinatamente, che diasi peccato alcuno che possa e debba chiamarsi di sua natura *Veniale*; dicono però che per divina misericordia tali peccati di natura sua mortali non s' imputano ai Fedeli ed ai Predestinati. Nasce questo loro errore dall' altro, cioè della Fede giustificante per se medesima. Avendo *Calvino*, siccome già dissi, fissato che l' uomo diventi giusto per la sola Fede, e che possa esser sicuro non solamente della sua giustizia, ma altresì della sua Predestinazione; pretese che quando l' uomo giusto cade in delitti gravi ed enormi, questi per tratto della divina bontà non gli vengano imputati; donde inferì, che il giusto non mai decade affatto della giustizia che si è acquistata per mezzo della Fede, e che i peccati dell' uomo giusto e Predestinato siano tutti veniali, ed i peccati di quei che non è tale siano tutti mortali. Molti tra i Calvinisti conobbero, e riprovarono l' assurdità di questa dottrina, cioè che l' uomo non possa perdere la giustizia, e decadere da questo stato. Il *Bull* la chiama *un errore pernicioso* (a). Il *Casaubono* la chiama una dottrina *contraria agli antichi Padri, e degna di riso*. *Ridicule faciunt, qui hoc negant* (b), cioè, che non possa perdersi la giustizia una volta ricevuta. *Alardo Voeco* non soltanto si contentò di rigettarla, ma coll' esempio

(a) In Apolog. pro Harmonia.

(b) In Ep. ad Petrum Bertium.

pio de' primi nostri Padri, e di Davidde dimostra, che l'uomo può decadere dalla grazia, e dalla giustizia, e dice che questa è altresì la dottrina di S. Paolo *(a)*, e di S. Agostino *(b)*. I Calvinisti per sostenere la massima del loro Maestro, altri dicono che nei gran' peccatori vi rimanga un residuo di giustizia non *in atto*, ma *in potenza*, come vuole il *Vossio*; o *in abito*, siccome vuole il *Forbesio*. *Lutero* ne suoi Articoli *(c)* sembra che vi adottasse lo stesso errore, cioè, che non diasi peccato alcuno di sua natura veniale, quantunque tali peccati non vengano da Dio imputati ai giusti, ed ai Predestinati. Ma senza entrare qui di proposito in una particolare ricerca dei loro sentimenti sù di questa materia, basterà che io vi accenni, che a giudizio dei Luterani l'uomo può decadere dalla Fede, e dalla giustizia, lo che negasi dai Calvinisti; e che vi reciti i Canoni del Tridentino contro questi loro errori. Per maggiore intelligenza di essi gioverà osservare col *Becano*, nostro celebre Controversista, che a sentimento dei Luterani tutti i peccati degl' *Infedeli* sono mortali, e quei de Fedeli veniali, non di loro natura, ma perchè da Dio sono imputati a quelli, e non a questi, eccetto il peccato d'*infedeltà*, che dee dirsi mortale; e che a parere dei Calvinisti, tutti i peccati dei *Reprobi* sono mortali, e quelli dei *Predestinati* tutti veniali *(d)*. Ecco i Canoni del Concilio. *Si quis hominem semel*

(a) Rom. II. 20. (b) Ep. 121. ad Probam.
(c) Art. XXXII. (d) Manual. Controv. Lib. 1. Cap. 14.

mel justificatum, dixerit, amplius peccare non posse, neque gratiam amittere, atque adeo eum, qui labitur, & peccat, nunquam vere fuisse justificatum: aut contra, posse in tota vita peccata omnia, etiam venialia vitare, nisi ex speciali privilegio, quemadmodum de Beata Virgine tenet Ecclesia, anathema sit (*a*). *Si quis in quolibet bono opere justum saltem venialiter peccare dixerit; aut (quod intolerabilius est) mortaliter, atque ideo pœnas æternas mereri: tantumque ob id non damnari, quia Deus ea opera non imputet ad damnationem, anathema sit* (*b*). *Si quis dixerit, nullum esse mortale peccatum nisi infidelitatis, aut nullo alio, quantumvis gravi, & enormi, præterquam infidelitatis peccato, semel acceptam gratiam amitti, anathema sit* (*c*). *Si quis dixerit, amissa per peccatum gratia, simul & fidem semper amitti; aut fidem, quæ remanet non esse veram fidem, licet non sit viva; aut, eum, qui fidem sine charitate habet, non esse Christianum, anathema sit* (*d*).

32. Non è questo il luogo di richiamare ad un esame particolare tutti gli errori, condannati in questi Canoni. Mi limiterò a dimostrarvi brevemente, che indipendentemente dalle circostanze del peccatore, e dalla divina Misericordia debbono riconoscersi i peccati di sua natura *mortali*, cioè, che uccidono l'anima spiritualmente, e che ci fanno rei di eterna morte, e debbano distin-

(*a*) Sess. VI. Can. XXIII. (*b*) Ibi Can. XXV.
(*c*) Ibi Can. XXVII. (*d*) Ibi Can. XXVIII

stinguersi da quei peccati leggieri, che sono di sua natura veniali, i quali non producono tale funesto effetto nelle anime nostre; e che l'uomo giusto può cadere ne primi, e perdere la giustizia, e negl'altri, senza decadere dallo stato di grazia e di amicizia con Dio. S. Paolo scrivendo a quei di Corinto, dopo di averli ripresi, perchè litigavano dinanzi ai Giudici Infedeli, soggiunse: *Non sapete voi, che gl' ingiusti non saranno eredi del regno di Dio? Badate di non errare: Nè i fornicatori nè gl' idolatri, nè gli adulteri, nè gli effeminati, nè quei che peccano contro natura, nè i ladri, nè gli avari, nè gli ubbriachi, nè i maledici, nè i rapaci avranno l'eredità del Regno di Dio* (*a*). L'Apostolo adunque diresse questo suo ragionamento a quei *Fedeli*, de' quali prosiegue a dirci, che se erano stati rei di tutte, o di alcune di queste colpe, non lo erano più, perchè erano stati mondati, santificati, e giustificati nel nome di Gesù Cristo, e mediante lo Spirito del nostro Dio: *Et hæc quidem fuistis: sed abluti estis, sed sanctificati estis, sed iustificati estis, in nomine Domini nostri Jesu Christi, & in Spiritu Dei nostri* (*b*). Adunque allorchè dice, *che gl'ingiusti non saranno eredi del regno di Dio*, e che i rei dei mentovati delitti *non avranno l'eredità del regno di Dio*, volle ammonire i Fedeli di quella gran Chiesa, ed anzi di tutte le Chiese del Mondo, a non decadere dalla giustizia che avevano ricevuta. Gli avvisa per-

(*a*) 1. Cor. VI. 9. 10. (*b*) Ibi v. 11.

pertanto a non lasciarsi sedurre da una falsa persuasione del contrario. *Nolite errare ....* *Iniqui regnum Dei non possidebunt*. Potrà dirsi, che tra quei di Corinto, a quali era diretto questo avviso, non vi fosse alcun giusto, niun Predestinato, o che l'Apostolo volesse ivi parlare degl'*Infedeli*, onde possa dirsi con gli Eretici, che al giusto, al predestinato, al fedele allorchè cade in delitti gravi ed enormi, questi non gli siano imputati, e che siano 'n esso veniali? Nò certamente. L'Apostolo S. Paolo non distingue in colui che cade nelle suddette colpe tali circostanze; ma parlando e degl' infedeli, e dei predestinati, e dei credenti, e dei giusti, a quali infatti voleva parlare, dice generalmente che *iniqui regnum Dei non possidebunt*, e suppone manifestamente che quelli, a quali scriveva, potessero cadere in dette scelleraggini, e da giusti diventare ingiusti, e perdere il regno de Cieli. Sarebbe ridicolo il dire, che volesse ivi parlare o degl' infedeli che non l'udivano, o dei predestinati a Dio solo noti. Vi parla a tutti i credenti di quella Chiesa, ed anzi ai credenti di tutti i secoli; a quelli che erano prima stati gravi peccatori, ma non lo erano più, ma potevano esserlo di nuovo. Questo luminoso passo di S. Paolo mette a charo lume queste due verità. La prima, che si danno de' peccati, che indipendentemente da qualunque circostanza dell'uomo, sia fedele, o infedele; sia giusto, o ingiusto; sia predestinato, o reprobo: de' peccati, dico, che di loro natura ci fanno decadere della giustizia, ci chiudono le por-

te del Cielo, e ci costituiscono rei del fuoco eterno. La seconda, che il fedele, il giusto, ed il predestinato può decadere dalla giustizia, e diventar peccatore, sebbene il Predestinato non morirà nelle sue scelleraggini, ma mediante la divina misericordia risorgerà alla vita di grazia, e si salverà. Il grande Apostolo essendo ben persuaso di questa verità, scrivendo ai medesimi Corinti diceva di se stesso: *Castigo corpus meum, & in servitutem redigo, nè forte cum aliis prædicaverim, ipse reprobus efficiar* (a); e gli ammonisce seriamente, dicendo: *Itaque, qui se existimat stare, videat ne cadat* (b). Meritamente hanno detto uomini dottissimi, che la dottrina dei Calvinisti intorno alla *inamissibilità* della giustizia incute orrore, e che sovverte da fondamenti la Cristiana morale, come quella che toglie a fedeli il salutevole timore, ed apre la via a tutti i vizj. Quei che hanno voluto palliare questo errore con dire, che ne' gravi peccatori, de' quali qui si parla, vi rimanga un residuo di giustizia, non *in atto*, ma in *potenza*, non *in atto*, ma come essi dicono *in abito*; o non ci dicono nulla con tali parole; o ci dicono che collo stato di dannazione, e di morte possa stare un residuo di vera giustizia, lo che è assurdo, ed inaudito nelle Scritture.

33. Siccome si danno de' peccati che di natura loro sono mortali, si daranno altresì de' peccati *veniali* di loro natura, ed indipendentemente dalla divina misericordia,

(a) 1. Cor. IX. 17. (b) Ibi X. 12.

dia, e dallo stato di chi li commette? Non v'ha dubbio. *In molte cose inciampiamo tutti*, diceva l'Apostolo S. Giacomo: *In multis offendimus omnes* (*a*); con che ci fa vedere, che niuno benchè giustificato, benchè santo, non può senza un particolare ajuto di Dio mantenersi lungamente, e per tutto il tempo di sua vita, senza alcuna colpa. Per la fragilità di nostra natura siamo facili ad inciampare, ed a cadere nella colpa. Quindi diceva anche l'Apostolo S. Giovanni: *Se diremo, che non abbiam' colpa, noi inganniamo noi stessi, e non è in noi verità* (*b*). Il Dottor S. Agostino, riflettendo sù di queste parole, dice „ Che eccettuata la Santa Vergine Maria, della quale per onor del Signore non vuole far „ parola, ove trattasi di peccato: eccettuata questa, „ se ci fosse stato dato di poter interrogare tutti i Santi „ Uomini, e tutte le Sante Donne nel tempo della loro „ vita, e dimandar loro, se fossero senza peccato; per „ grande ed eccellente che fosse la loro santità, avrebbero tutti, e tutte risposto colle sudette parole di „ S. Giovanni (*c*) „. La Chiesa ha sempre riconosciuta questa dottrina, e l' hà chiaramente spiegata, ed inculcata specialmente nel Concilio Milevitano, e in quello di Trento. Quindi il medesimo Apostolo S. Giovanni soggiunse: *Se diremo che non abbiamo peccato, facciamo bugiardo lui, e la sua paro-*

(*a*) Ep. Cath. III. 2. (*b*) 1. Joan. I. 8.
(*c*) De Nat. & Grat. Cap. XXXVI.

parola non è in noi (*a*): cioè, se negheremo di esser tali, quali siamo, cioè peccatori, contraddiremo a quanto egli ci ha detto nelle Scritture: *Che il giusto cade sette volte, e risorge: e che gl' empj precipitano nel male* (*) *che tutti gli uomini sono peccatori*: *che tutti abbiamo di bisogno della misericordia di Dio*: ec. Questi, e consimili passi provano chiaramente, che anche il giusto *frequentemente inciampa*, *e cade*, e che eccetto l'umilissima Vergine, che per gli abondantissimi doni della grazia che aveva ricevuti sola potè dire, *quia fecit mihi magna qui potens est*, niuno tra le altre pure creature, *può dire con verità di non esser peccatore*. Nè può recarsi in dubbio, che lo Spirito Santo in questi passi non voglia parlarci di un vero peccato; altramente non sarebbe vero, che *in multis offendimus omnes*; e che *septies cadet iustus*, & *resurget*. Non si *rialza*, chi non è veramente *caduto*. Può adunque anche il giusto cadere, e cade frequentemente in peccato. Io non dico, che il giusto non possa cadere ne'delitti mentovati da S. Paolo, e diventare scellerato ed ingiusto, e sembrami di aver provato assai concludentemente l'opposto; ma dimando quale sia la natura, e come debbano denominarsi questi peccati ne'quali l'uomo giusto cade sovente. Lo Spirito Santo mette una grande differenza tra le cadute dei giusti da quelle degli *empj*. Quelli *cadono*, e *risorgono*; ma

(*a*) Ibi v. 10. (*) *Septies enim cadet iustus*, & *resurget: impii autem corruent in malum* (Prov. XXIV. 16.)

ma gl'empj non *cadono*, ma *precipitano* nel male. Nè può dirsi, che il giusto cadendo in alcuno dei delitti mentovati da S. Paolo, non debba chiamarsi veramente e propriamente un *ingiusto*; imperochè non il solo peccato d'*infedeltà*, ma ciascuno di quei delitti mette l'uomo in istato di dannazione e di morte eterna, sia egli fedele o infedele, predestinato o reprobo: *Iniqui... regnum Dei non possidebunt*. Perchè adunque lo Spirito Santo ci dice che il giusto cade sovente, ed unisce l'idea di *giustizia* coll'idea di *peccato* in tale uomo peccatore? Perchè chiama *empio* l'altro? Invano si tornerebbe a ripetere, perchè l'uno è fedele, è giusto, è predestinato; e perchè l'altro è un infedele, ed un reprobo. Nò, non può esser questa la ragione di tale diversità, ma ella si dee ripetere da ciò, che i peccati dell'uno sono nella linea con quelli che *escludono dal regno de Cieli*, ed i peccati dell'altro sono di quelli, de quali ci dice S. Giacomo, che *in multis offendimus omnes*, e per i quali, siccome ci avvisa il diletto Discepolo, dobbiamo umilmente confessarci e dichiararci peccatori, e ripetere sovente la preghiera insegnataci da Gesù Cristo: *Deh Signore rimettici i nostri debiti!* Se S. Paolo diceva ai Corinti, ed in persona di essi ai fedeli di tutti i secoli: *Iniqui...*, cioè i rei dei delitti che esso nomina, *regnum Dei non possidebunt*, e con ciò volle ammonire essi, e noi a non cadervi di nuovo; S. Giacomo, e S. Giovanni dicevano anche essi ai fedeli del loro tempo, ed in persona di loro a noi tutti, che *in mul-*

multis offendimus omnes, e che *tutti* senza eccezione *dobbiamo riconoscerci, e confessarci peccatori*. Ma S. Giacomo, e S. Giovanni avranno voluto con ciò parlarci di quei peccatori de'quali parla S. Paolo? Nò certamente. Avrebbero recata gravissima ingiuria ai Fedeli a quali parlavano, se avessero voluto supporli macchiati di quelle colpe: avrebbero recato gravissima ingiuria a loro medesimi, mettendosi nel novero di essi. Non vollero adunque parlarci di quei peccati, ne'di quei peccatori de' quali parlando lo Spirito Santo ne'Proverbj, e per l'Apostolo S. Paolo nella Lettera ai Corinti, li denomina *empi, e scellerati: impii, iniqui*. Conviene adunque necessariamente riconoscere, e stabilire una notabilissima, e reale differenza trà peccato, e peccato; trà il peccato che esclude dal regno de Cieli, dal peccato che non reca all'uomo questo gravissimo danno: trà il peccato che spoglia l'uomo della giustizia, e lo rende positivamente ingiusto, da quello che è compatibile con essa. Quello dovrà denominarsi *mortale*, perchè reca a noi la morte spirituale ed eterna; questo dovrà denominarsi *veniale*, perchè considerato in se medesimo è degno di venia, e non produce tali funesti effetti.

34. A chiarezza maggiore di questa differenza tra peccato e peccato, basterà che vi rammentiate delle definizioni che ve ne diedi più sopra. Il peccato *mortale* non viene costituito da qualunque azione rea dell'uomo, ma da quella azione per la quale esso rivolgendosi da Dio, si converte alla creatura; e ponendosi sotto de'

de' piedi qualunque legge, cade nel gravissimo disordine di godere della creatura, che gli è stata data non come fine, ma come un mezzo per portarsi a Dio di cui solo dee godere. Quindi si comprende facilmente, perche i peccati mentovati da S. Paolo, che escludono dal regno de' Cieli, siano, e debbano denominarsi *mortali*. Ma se l'uomo non rivolgendosi da Dio, non si converte alla creatura in maniera, che ad onta di qualunque legge voglia godere di essa: se nella sostanza delle sue operazioni è rivolto a Dio ultimo suo fine, ma soltanto commette un qualche disordine nell' uso de' mezzi; è incontrastabile che lo stato di costui è, e dovrà chiamarsi affatto differente da quello del primo; e però tali sue colpe dovranno chiamarsi *veniali*, e compatibili colla giustizia, che nella sua sostanza non rimane distrutta per tali leggieri disordini, e per l'uso poco misurato che l'uomo fa di tali mezzi. Mi spiegherò forse meglio con un esempio. Il Vino è dato all' uomo come un mezzo, onde facciane uso per un regolato mantenimento della sua macchina a quel fine che Iddio esige da lui. Quindi è che l' Apostolo S. Paolo parlando di coloro, de' quali dice che hanno il ventre per loro Dio: *Quorum Deus venter est* (a), e che si danno all' abuso del vino con tanto eccesso, che giungono a privarsi dell'uso della ragione. Di questi ei dice. *Neque ebriosi .... regnum Dei possidebunt*. Ecco il peccato che dicesi *mortale*. In altre

(a) Ad Philipp. III. 19.

altre sue Lettere condannò altresì l'abuso di questo genere. Ma non solamente non ne condannò l'uso moderato, ed ordinato, che anzi scrivendo al suo diletto discepolo Timoteo, che a motivo della debolezza di stomaco, e di molti incomodi di sanità, a quali per cagione della medesima debolezza di stomaco soggiaceva, gli ordinò che ne avesse fatto uso moderato. *Noli adhuc aquam bibere, sed modico vino utere propter stomachum tuum, & frequentes tuas infirmitates* (a). L'uso del vino comandato dall' Apostolo in questa circostanza dovrà chiamarsi un uso de' mezzi retto, ed ordinato. Ma se alcuno non perdendo di vista il fine, non cadrà nel grave disordine dei primi, ma eccederà alcun poco nel bere, o beverà per sola voluttà fino a saziarsi, questi non potrà dichiararsi reo di colpa mortale come i primi; e neanche potrà denominarsi innocente, ma sarà reo di una colpa veniale (*), più o meno grave a proporzione del disordine che lui comette nell' uso di questo mezzo. E' innegabile che debba riconoscersi nell' abuso del vino, de cibi, e di consimili altre materie una colpa leggiera di sua natura a fronte di una più grave, e gravissima nel suo genere. Ma Iddio giustissimo giudice potrà mettere del pari tutti costoro, e dichiararli tutti

(a) Ad Timoth. V. 23.

(*) *Comedere, & bibere usque ad satietatem ob solam voluptatem non est peccatum, modo non obsit valetudini; quia licite potest appetitus naturalis suis actibus frui* (Ex damnat. ab Innoc. XI. n. 8.)

tutti rei di colpa mortale, imputarla agli uni e non agli altri, onde sia mortale negl'uni, e soltanto veniale negli altri? Se vorremo riflettere alla nostra debolezza, ed alle forze della concupiscenza, che ci sollecita al male, e all'ignoranza che ci fa cadere in inganni, non ci maraviglieremo punto che anche i giusti più o meno sovente cadano in tali colpe leggiere. In questo senso noi diciamo esservi niuno benchè giusto, e santo, che non sia peccatore; e però ingiustamente i Protestanti ci objettano che ci contradiciamo al pari di loro. Niuno di noi dice, che la grazia giustificante non tolga di mezzo, e non cancelli affatto ogni e qualunque peccato *mortale*, ed anche i veniali, se l'uomo non vi pone obice. Questi però sono compatibili colla giustizia. Ma se si dimanda a noi, se l'uomo giusto può cadere, e se cade in colpe leggiere, o in peccati veniali senza decadere dalla giustizia, diciamo che sì; ed in questo senso diciamo esservi niuno benchè giusto, e santo che non sia peccatore. Converebbe adottare le loro assurde, ed eretiche opinioni per negare questa verità. Ci dice lo Spirito Santo, che se i giusti cadono sovente in tali colpe leggiere, altrettante volte si rialzano; lo che non è difficile a comprendersi. Hanno essi in pronto i mezzi efficaci per espiarli: i Sacramenti della Chiesa, i gemiti della Penitenza, il Sacrificio del cuor contrito, la Fede viva, le Limosine, e simili. *Quegli*, dice S. Agostino, *che essendo ajutato dalla divina misericordia, si asterrà da quei peccati, che si chiamano crimi, e che non tras-*

curerà di purgare gli altri, senza i quali non si vive in questo mondo, con opere di Misericordia, e con sante Orazioni; benchè egli non viva qui senza peccato, meriterà di uscirne senza verun peccato. Perchè siccome la sua vita non è senza peccato, così non gli mancano i rimedj per mondargli (a).

COL-

(a) Ep. 86. ad Hilar.

COLLOQUIO III.

Si prova l' Istituzione Divina, e la necessità della Confessione Sacramentale nella Legge Vangelica.

1. *Discepolo*. HO' procurato di raccogliermi alla meglio che io abbia potuto, e di riflettere seriamente sù quanto vi siete degnato di dirmi ne' due vostri precedenti Ragionamenti. E sebbene le riflessioni, che avete creduto di dover fare intorno alla Penitenzà virtù, e sulla natura del Peccato, e della Giustificazione Cristiana, e sopra altri Articoli, mi abbiano ritardato il piacere di udirvi discorrere sulla Confessione Sacramentale; debbo nondimeno riugraziarvi per avermi istruito intorno a tali importantissime materie, delle quali io aveva un idea assai oscura, ed imperfetta. Oltre tutto questo, io veggo benissimo, che senza queste previe cognizioni, non sarei stato a portata di poter comprendere nè la forza di quelle Prove che voi forse recherete per rivendicare la necessità della Confessione Sacramentale, nè la debolezza delle risposte, e delle Obbjezioni degli Eretici, che la negano. Io adunque torno a ringraziarvi di nuovo per avermi arricchito di tali utilissime cognizioni, e per avermele proposte in una maniera facile, e piana, e sotto varj aspetti

ti per meglio adattarvi alla mia imperizia sù di tali materie. Mi lusingo di aver compreso sufficientemente quanto avete voluto dirmi, e non dubito, che profitterete de' principj, che avete stabiliti, per mettere in chiaro la necessità del Sacramento della Penitenza, il quale, se io non m'inganno, rimane fermo ed immobile malgrado i principj dei moderni Eretici. Quando adunque a voi piaccia di entrare in materia, io non mancherò di ascoltarvi colla solita docilità, ed attenzione.

2. *Maestro*. Certamente. Se voi foste stato sufficientemente a lume di quelle verità che hò creduto di dovervi diffusamente spiegare, o mi sarei assolutamente dispensato di ragionarvi intorno ad esse, o mi sarei contentato di accennarvele soltanto. Ma per le circostanze della vostra persona avendo io dovuto esporvi la dottrina Cattolica intorno alla Penitenza virtù, sù della Giustificazione, e sulla natura del Peccato, ed intorno ad altre materie strettamente congiunte col nostro argomento, non hò voluto limitarmi a riferirvi la nuda dottrina della Chiesa rapporto a tali articoli, ma hò voluto ancora illustrarla, specialmente colle Scritture, per farvene comprendere la giustezza, e la forza. Similmente non avendo io potuto fare a meno di non esporvi all' ingrosso i contrarj sistemi degli Eretici; non hò voluto mettere in campo i loro errori senza confutarli brevemente; non solamente per non presentarvi un oggetto pericoloso senza un conveniente antitodo; ma ancora per farvi toccare con mano la debolezza, la con-

contraddizione, e la falsità dei loro sistemi. Per quello poi, che io hò creduto di dovervi dire con molta estensione intorno alla necessità di un' *amore iniziale*, o di una *Contrizione imperfetta* con il Sacramento in atto, penso di essermi uniformato ai vostri desiderj. Voi bramate di essere istruito anche intorno a ciò, che dovete mettere in pratica per profittare del Sacramento della Penitenza; ma da quanto hò dovuto dirvi sulla natura, e sulla necessità della Penitenza interiore, mi lusingo che non avrete difficoltà di confessare, che quella famosa disputa de' nostri Teologi sia della maggiore importanza, come quella che hà per oggetto la validità del Sacramento, e la salute eterna del peccatore. Io ben sò, che avrei potuto e dovuto ragionarvi con più metodo, e con precisione maggiore; ma hò voluto più tosto abbondare di parole, e dirvi le cose, come mi sono cadute in acconcio, che essere esattamente metodico, e breve, e quindi forse anche oscuro, specialmente su dell'articolo della Giustificazione; articolo quanto importante, altrettanto dilicato, e per se medesimo, e per gli errori degli Eretici, co' quali hanno tentato, e tentano di oscurarlo. Ma che che sia di questo, io mi rallegro con voi, perchè sembrami di conoscere che i miei Ragionamenti vi hanno fatta impressione. Perciò senza tenervi più a bada, passerò a dirvi della istituzione divina, e della necessità della Confessione Sacramentale, e procurò di profittare dei principj Cattolici, non meno che degli

stes-

stessi errori degli Eretici per mettere in chiaro il mio assunto.

3. In primo luogo io non avrò a fare quasi altro, che ravvicinare quanto hò già detto diffusamente, e mettere al confronto la nostra dottrina con quella dei nostri Avversarj. Dissi che la Penitenza, che chiamasi *esterna*, è un Sacramento che ci rimette i peccati commessi dopo il Battesimo. Per ricevere la remissione de' peccati in questo Sacramento, bisogna essere veramente penitente, cioè veramente pentito de'suoi peccati, e convertito a Dio con tutto il cuore. Questa è la *Penitenza virtù*, ossia *interna*. La Contrizione, e la Confessione, e la Soddisfazione si chiamano parti di questo Sacramento. L'accusa di tutti i peccati che facciamo ad un Sacerdote approvato per averne l'Assoluzione, è ciò che la Chiesa denomina Confessione Sacramentale. Questi atti del Penitente si denominano *materia*, o *quasi materia* di questo Sacramento; e quelle parole pronunciate dal Sacerdote: *Io ti assolvo da tutti i tuoi peccati, in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo*, si denominano la *forma* di esso. Cioè: ogni Sacramento preso in generale, nella dottrina del Catechismo Romano, *è un segno visibile della grazia invisibile, istituito da Gesù Cristo per santificare le anime nostre* (a). Tutto ciò che ne' Sacramenti è visibile, o sensibile, cioè che noi apprendiamo co' nostri sensi, chiamasi *materia*,

(a) Par. II. Cap. 1. n. 4.

teria; e le parole pronunciate dal Ministro, sono la *forma* di essi. L'acqua nel Battesimo è quel segno visibile. Essendo essa gettata sul capo di colui che si battezza, è il segno *visibile* della grazia interiore ed *invisibile*, che Iddio sparge nell'anima del battezzato. L'Assoluzione che il Sacerdote pronuncia sopra il peccatore, è il segno dell'Assoluzione interiore che Iddio dà al medesimo. I Sacramenti istituiti da Gesù Cristo, non sono soltanto nudi segni della grazia interiore, ma per istituzione divina la producono effettivamente nelle anime nostre.

4. Questa è in breve la dottrina della Chiesa intorno al Sacramento della Penitenza. Ora ravviciniamo ad essa, e mettiamo in opposizione con essa gli errori che la combattono. *Il Sacramento della Penitenza è stato istituito da Gesù Cristo per rimetterci i peccati commessi dopo il Battesimo*. Vi hò fatto vedere con i testi formali del Vangelo, e dell'Apostolo S. Paolo, che il Battesimo ci rigenera, ci rinnovella, ci santifica, e fà che siamo uomini nuovi, e nuove creature in Cristo. E' questa una prova validissima dell'efficacia del Battesimo. Ma io non voglio entrare a provarvi di proposito, che il Battesimo per istituzione divina produce tali effetti in chi lo riceve. Voglio qui supporre questa dottrina Cattolica, cioè che il Battesimo rimette il peccato originale, e gli attuali se anche di essi è reo chi si accosta a riceverlo; e che giustifica, rigenera, e santifica un tale peccatore. Suppongo tutto questo, e dimando

se

se l'uomo può perdere la grazia , e la giustizia battesimale, e diventar peccatore, e reo dell'Inferno . Quì ci si fanno subito incontro i nostri Avversarj . Gl' uni in primo luogo ci dicono con Calvino , che se l' uomo è stato veramente giustificato , non può decadere dalla giustizia ricevuta , e diventare reo dell' Inferno . Gli altri ci dicono con Lutero , che la giustizia non è inamissibile, e che l'uomo può perderla. Adunque il giusto può peccare? Senza dubbio, ci rispondono, ed anzi pecca mortalmente in ogni sua azione . Adunque non sarà giammai giusto innanzi a Dio? Se esso sarà predestinato, dirà Calvino; se esso sarà fedele , dirà Lutero, dovrà chiamarsi giusto , sebbene sia peccatore . I peccati che commette, sebbene di natura sua mortali, non gli saranno imputati : rapporto ad esso debbono denominarsi veniali , e mortali in tutti gl'altri peccatori. Non si debbono ammettere , soggiungono, peccati veniali in se medesimi , siccome non si dee riconoscere nell'uomo una giustizia a lui intrinseca. Egli è giusto per una giustizia che gli è, mediante un atto di Fede, estrinsecamente imputata; egli è ingiusto per una imputazione al reato della pena, se è infedele, o reprobo. Egli è giusto, se il peccato non gli è imputato a tale pena perchè e fedele, o perchè è predestinato; all'opposto, sarà ingiusto se il peccato venga ad esso lui imputato alla pena, che vi và congiunta, perchè è infedele, o perchè è reprobo. Il solo peccato d'infedeltà può fare decadere il giusto dalla giustizia : perchè l' uomo es-

essendo giusto per la Fede; mancando la Fede, egli diventa positivamente ingiusto. Cristo o non fu Legislatore, o non prescrisse all'uomo altro precetto se non la Fede (*): e però và benissimo che la sola *infedeltà*

(*) Oltre, che i moderni Eretici negano a Cristo il sublime carattere di Legislatore degli uomini, con che vengono a togliere di mezzo qualunque precetto della legge Vangelica, ed in conseguenza qualunque peccato; parlando essi del Battesimo, dicevano che l'uomo battezzato non è tenuto all'osservanza di alcuna Legge. A loro dire l'uomo, a cagione del Battesimo che hà ricevuto, si fà soltanto debitore della Fede, e non già di osservare tutta la Legge di Cristo, e perciò dicevano che l'uomo battezzato non può perdere la grazia Battesimale, forchè per l'infedeltà, e che il solo peccato d'infedeltà debba dirsi veramente mortale. Quindi dicevano ancora, che i battezzati sono liberi da tutti i precetti della Chiesa, mandati in iscritto, o giunti a noi per il canale della Tradizione; e che non sono tenuti ad osservarli, se spontaneamente non vogliono assoggettarsi all'osservanza di essi. Ecco tolto di mezzo l'obbligo di osservare qualunque legge, Naturale, Divina, ed Umana; non il Decalogo, inculcato, e vie maggiormente spiegato da Gesù Cristo nel suo Vangelo; non la legge da esso imposta di doversi far uso dei Sacramenti per ricevere la grazia, o l'aumento di essa; non le leggi Ecclesiastiche, neanche quelle che ci sono state tramandate dagli Apostoli, come sono certi digiuni, e simili altre costumanze. Ammesso un tale sistema infinitamente comodo all'uomo animalesco, sparisce qualunque peccato, ed il Cristiano non dovrà avere ribrezzo di trasgredire qualunque legge, e commettere qualunque delitto. Creda, e sarà salvo: ovvero richiami la memoria, e la sua Fede del Battesimo

che

sia un peccato che porta seco annessa la pena eterna che s'incorre dall' infedele; e che gl' altri delitti a cagione della pretesa loro Fede giustificante, non siano imputa-

---

che hà ricevuto, e gli saranno rimessi tutti i suoi eccessi, ed i suoi peccati più enormi diverranno veniali. Il Tridentino proscrisse quest' empio sistema con i Canoni seguenti. *Si quis dixerit, baptizatum non posse, etiam si velit, gratiam amittere, quantumcumque peccet, nisi nolit credere, anathema sit* (Sess. VII. Can. 6.). *Si quis dixerit, Baptizatos per Baptismum ipsum solius tantum fidei debitores fieri, non autem universæ legis Christi servandæ, anathema sit.* (Ibi Can. 7.). *Si quis dixerit, Baptizatos liberos esse ab omnibus Sanctæ Ecclesiæ præceptis, quæ vel scripta, vel tradita sunt, ita ut ea observare non teneatur, nisi se sua sponte illis submittere voluerit, anathema sit* (Ibi Can. 8.). *Si quis dixerit, peccata omnia, quæ post Baptismum fiunt, sola recordatione, & fide suscepti Baptismi vel dimitti, vel venialia fieri, anathema sit* (Ibi Can. 10.). Si è voluto ciò notare per mettere maggiormente sotto agl' occhi dei meno informati il sistema assurdo, ed anti evangelico dei moderni Eretici, non soltanto in ordine al domma, ma altresì in quanto alla Morale. Cristo non venne per isciogliere la Legge, ma per adempirla; o siccome osserva il Dottor S. Agostino (*Lib. 19. cont. Faust. c. 17.*), ei non volle alterarla, ma confermò quanto essa conteneva di essenziale, aggiungendole quello, che le mancava. Tolse i precetti Cerimonali, che erano se non ombre, e figure del nuovo Testamento, ed al principio di questo dovevano cessare; ma non tolse il Decalogo, o sia tutto quello che concerne i due gran precetti dell'amore di Dio, e del Prossimo. *Non veni* (disse lui medesimo) *solvere legem... sed adimplere* (*Matth. V. 17.*), e minacciò gli eterni supplizi a quelli, che non l'osservano (Vedasi la nota posta alla pagina 200.)

putati a colui, che crede. Vedete per voi medesimo, che dandosi luogo a questi errori, il Sacramento della Penitenza rendesi affatto inutile, per non dire di peggio. Infatti. Se l'uomo giusto non può decadere dalla giustizia una volta ricevuta, non solamente rendesi inutile esso Sacramento, ma nel loro sistema rendesi anche nocivo, come quello che combatterebbe *la certezza* che il fedele deve avere, che gli sono rimessi i peccati mediante un atto di Fede, e però da giusto lo renderebbe ingiusto. Se il fedele non è tenuto per legge Vangelica che alla sola Fede, creda, è sarà giusto; ed essendo tale non avrà vopo del Sacramento della Penitenza. Se i peccati del predestinato, o del fedele, quantunque tutti mortali, non sono ad essi imputati; e se rapporto ad essi debbono chiamarsi veniali; il predestinato, il fedele, non avrà bisogno del Sacramento della Penitenza, istituito da Cristo per rimetterci i peccati mortali ne' quali l'uomo cade dopo il Battesimo; i mortali, dico, che ci spogliano della giustizia, e ci costituiscono rei dell'Inferno. (I peccati veniali utilmente si confessano, ma non sono materia necessaria del Sacramento). Queste massime adunque, che si oppongono direttamente alla nostra dottrina, cioè, *che il Sacramento della Penitenza è stato istituito da Cristo per rimetterci i peccati, e sopratutto i mortali, commessi dopo il Battesimo*; queste massime, io ripeto, sono affatto incompatibili colle prime idee che la Chiesa ci porge di questo Sacramento. Ma sono poi veri questi mostruosi principj

 dei

dei nostri Avversarj. Sono falsissimi, ed assurdi, siccome penso di avervi fatto vedere chiaramente colle Scritture, alle quali soltanto essi vogliono attenersi. Pertanto i loro errori, incompatibili colla dottrina della Chiesa intorno alla Penitenza Sacramento: questi stessi loro errori, provano, per così dire, che sia Sacramento; perchè quanto è falso, che l'uomo non può perdere l' innocenza battesimale, e diventar veramente e propriamente peccatore e reo dell' Inferno; altrettanto è vero che per questo capo il Sacramento della Penitenza, ricevuto nella Chiesa Cattolica come un Sacramento istituito da Cristo per rimetterci *i peccati che da noi si commettono dopo il Battesimo*, è al disopra, e và sicuro per questa parte da ogni attacco sistematico dei moderni Eretici.

5. Possono i fedeli decadere dell'innocenza battesimale. Possono cadere ne'peccati mortali, per i quali si rendano rei dell'Inferno. Confessano loro stessi, i nostri Avversarj, che il giusto può cadere nel peccato d'*Infedeltà*, e dannarsi. *Ma ove cada in questo, ed in altri peccati* (in quelli, de'quali parlando S. Paolo dice, che chi li commette non avrà parte nel regno de Cieli) *di quale mezzo debbe fare uso per risorgere a nuova vita?* Della Penitenza *interna*, ed *esterna*, grida la Chiesa Cattolica. La Penitenza interna è stata sempre necessaria al uomo per ottenere la remissione delle sue colpe: ma sotto la legge Vangelica è anche necessaria la Penitenza esterna, ossia la Penitenza Sacramento, senza di cui in atto,

atto, o in voto, non si ottiene la remissione de'peccati commessi dopo il Battesimo. Se adunque sotto la legge Vangelica, l'uomo battezzato non si pente sinceramente delle sue colpe, proponendo di non più commetterle, e di espiarle in se medesimo: se oltre ciò, egli non se ne accusa umilmente ad un Sacerdote, che abbia l'autorità di assolverlo, e se non riceverà da questi l'assoluzione, ei si dannerà. Dissi, e torno a ripetere che ciò debbe intendersi quando egli possa servirsi di questo mezzo, voluto da Cristo nostro Legislatore per comunicarci la giustizia, e la santità; altramente col sincero desiderio di farne uso *subito che potrà*, colla Contrizione perfetta si salverà. Ecco come il Cattolico risponde alla sudetta quistione. Anche l'Eretico vi risponde brevissimamente: *Basta*, dice, *la Fede*. Il nostro atto di Fede basta per rimanere giustificati da qualunque colpa, perchè a cagione di essa niun' peccato ci è imputato. L'Infedele creda, e sarà giusto. La Fede giustificante è il solo mezzo voluto da Cristo per giustificarci. Basta credere di essere giusto, e di appropriarsi per mezzo della Fede i dilui meriti per esserlo infatti. Tutti i sforzi che faccia l'uomo per disporsi a ricevere la giustizia, sono altrettanti peccati. La Contrizione, il buon Proposito sono frutti della Fede giustificante. La Fede giustificante non può sussistere senza quella Penitenza, che voi chiamate *virtù*, o penitenza *interna*, inquanto che abbraccia il dolore, ed il proposito; ma la sola Fede è quella che giustifica.

Se

Se pertanto la Penitenza, che da voi chiamasi *interiore* non è un mezzo stabilito da Cristo per concederci la giustizia, giacchè ce la concede in virtù della Fede; avrà egli voluto prescriverci la Penitenza *esterna*, ossia la Penitenza Sacramento, come un mezzo necessario per concederci la remissione de'peccati? Per brevità io tralascio di rilevare maggiormente i loro sistemi; ma da questo breve saggio, e dal più che vi dissi nel precedente nostro Trattenimento, potrete giudicare, se io m'ingannai allorchè sulle prime vi diceva, che quantunque gli Eretici di questi ultimi secoli convenghino con esso noi in confessare la Divinità di Gesù Cristo, e la necessità de' suoi meriti onde colla remissione de'peccati otteghiamo la vita eterna: quantunque riconoschino al pari di noi la Rivelazione, ed ammettino quasi tutti i libri del Vecchio, e del Nuovo Testamento, e protestino di riconoscere la Scrittura per unica regola della loro Fede, nulla valutando la parola di Dio non scritta, ma tramandata a noi per il canale della *Tradizione*, che la Chiesa Cattolica rispetta egualmente che le Scritture medesime: quantunque, io diceva, gli Eretici convenghino in questi principj con esso noi; dal detto fin qui potrete giudicare, quanto essi vadano lontani da quelle Scritture che quasi in ogni pagina ci predicano la necessità della Penitenza interiore; e quanto sia malagevole di costringerli a riconoscere in forza delle stesse Scritture la necessità della Confessione Sacramentale. Io dirò di bel nuovo, che essi non la ri-

get-

gettano perchè sia una pratica meritevole dell' odio loro; ma negano che sia necessaria al peccatore per giustificarsi, per non dover dire, che la sola Fede non giustifica l'empio, e per non rinunziare agl' altri surriferiti loro errori; e però non vi maravigliarete punto se essi non vogliono riconoscere la Penitenza come un Sacramento che ci reca la remissione de' peccati, e la grazia, giacchè per non rinunziare al sudetto prediletto loro domma fondamentale, non vogliono riconoscere neanche la necessità della Penitenza interiore, o come una virtù. Essi per potere amettere questo domma Cattolico, dovrebbero rinunziare ai principj fondamentali della loro pretesa Riforma; principj fecondissimi di altri loro errori; e dovrebbero, per così dire cessare di essere Protestanti.

6. Adunque, noi diciamo, che l'uomo può perdere la grazia, e la giustizia battesimale, e cadere in uno, o in più peccati *mortali* propriamente tali, che lo pricipiteranno nell' Inferno, se esso, prevenuto dalla divina grazia, non eccitandosi a credere fermamente tutte le cose da Dio rivelate, e promesse, e sopra tutto che Iddio gratuitamente giustifica l'empio colla sua grazia per i meriti di Gesù Cristo; dal salutevole Timore non passerà alla Speranza, confidando che Iddio gli sarà propizio per i meriti del medesimo divin Salvatore, e non incomincerà ad amare Iddio come fonte d' ogni giustizia, e però dolendosi vivamente di tutte le sue colpe, non proporrà di non più commetterle, di rivendicarle

carle in se medesimo, di osservare i divini comandamenti, di battezzarsi, o di accostarsi al Sacramento della Penitenza, e se non li riceverà in atto, potendo; o almeno in voto, e col desiderio; ove non possa effettivamene riceverli. In questo caso la Contrizione perfetta giustifica, ma non giustifica senza questo *voto* del Sacramento. Diciamo inoltre, che questi Sacramenti sono le cause istrumentali della nostra giustificazione; e quei segni sensibili istituiti da Cristo, a quali volle egli promettere la grazia. Essi la conferiscono veramente, o come dicesi, *ex opere operato*, cioè in virtù delle divine promesse a quelli che non vi pongono obice. Io hò procurato di mettere in chiaro quasi tutte queste verità coi testi formali della Scrittura, siccome continuerò a fare per provare l' istituzione divina, e la necessità della Penitenza Sacramento. Ma i nostri Avversarj, quantunque si protestino di volersi riferire alle medesime Scritture, pure non vi leggono, o non vogliono leggervi nulla di questo, che anzi vogliono leggervi tutto l'opposto: lo che è un argomento ben chiaro, che la sola Scrittura senza la Tradizione non basta per fissare gli articoli dommatici del Cristianesimo. Col fatto loro medesimo ci danno essi di ciò la più convincente riprova. L'uomo a loro dire, non può perdere la giustizia, o perchè questa è inamissibile, o perchè le opere ingiuste non sono imputate a colui che le fà, o perchè sebbene l'uomo sia peccatore ed ingiusto intrinsecamente, non è da Dio riguardato come un ingiusto a cagio-

cagione della giustizia di Cristo che gli è estrinsecamente imputati, mediante il suo atto di Fede giustificante, ed accettante le divine promesse. Per essi non si dà peccato mortale diverso del veniale. Tutti i peccati sono eguali; e sono mortali, o veniali in rapporto alle persone che li commettono, e perchè sono imputati agl'uni, e non agl'altri. Per essi, eccetto l'obbligo di credere, e di confidare in Cristo, nell'Evangelo non havvi legge alcuna obbligatoria, la trasgressione della quale possa dirsi un peccato. Se non ostante ciò, anche il giusto pecca in ogni sua opera, tale peccatore non è di mestieri che faccia alcun atto per disporsi a ricevere la remissione delle sue colpe, la santità, e la giustizia. La Penitenza interna non è una preparazione assolutamente necessaria al peccatore per giugnere a conseguirla. La Penitenza non è che una resipiscenza, che una nuova vita, o altra cosa tale. Il salutevole Timore, e lo sforzo che si fà il peccatore per eccitarsi alla Contrizione, non solamente non sono utili e necessarie disposizioni alla giustificazione (*); ma nel

(*) Lutero, ed i suoi Discepoli, tanto è lungi che abbiano voluto riconoscere la necessità dell'Amore di Dio per ottenere la remissione de'peccati; che anzi, siccome osserva il celebratissimo Bossuet Vescovo di Meaux (*Ist. delle Variaz. Lib. I. n.* 18. *e Lib. III. n.* 44.) abusando della Parabola dei due debitori del Vangelo, de quali il Salvatore aveva detto, che colui al quale un maggior debito si rimette, ama con ardenza maggiore (*Luca VII.* 42. 43.), giunsero a di-

loro linguaggio, sono un peccato, ed un ipocrisia. Ove si leggono nelle Scritture queste loro massime, ed anzi la

a dire, che non si ama, nè si può amare Iddio se non dopo rimesso il debito, cioè se non dopo rimesso il peccato. Questa massima fù da loro solennemente pubblicata nella Confessione di Ausburgo, e Melantone la spiegò ampiamente nella sua Apologia, dicendo tra l'altre cose „. E impossibile l'amare Iddio, se prima „ non si hà per la Fede la remissione de' peccati; perchè un cuo„ re che sente con verità un Dio irritato, non lo può amare: „ bisogna vederlo placato. Sinchè ei minaccia, sinchè ei con„ danna, la natura umana non può innalzarsi sino ad amarlo nell' „ ira sua. E' facile agli oziosi contemplativi l'immaginarsi codesti „ sogni dell'amore di Dio; che un uomo, reo di peccato mortale „ possa amarlo sopra tutte le cose, perchè non conoscono cosa sia „ l'ira, o il giudicio di Dio; ma una coscenza agitata sente la va„ nità di queste filosofiche speculazioni „. Quindi in ogni luogo conclude „. Che è impossibile l'amare Iddio, se prima non si hà „ sicurezza della remissione ottenuta „ (*Apolog. cap. de Justific.*) Questa perniciosa dottrina cade per se medesima. Può l'uomo concepire, ed attuare la Fede, quella che nel loro sistema giustifica, se non è prevenuto dalla grazia? Se il negano: adunque dovrà dirsi che l'uomo possa giugnere ad ottenere la giustificazione colle forze naturali, e rinnovano l'errore di Pelagio. Se il peccatore prima di essere giustificato, e nello stato attuale di peccatore, può per mezzo della grazia concepire ed attuare la Fede giustificante; adunque la grazia *attuale* non ripugna allo stato di peccato. Ma se un tal uomo per mezzo di essa grazia può concepire, ed attuare la sudetta Fede; per qual ragione non potrà per mezzo di essa moversi verso Iddio con un amore almeno incoato, ed imperfetto?

la Scrittura non le condanna, e con molta chiarezza non stabilisce le opposte dottrine? Io hò confutati que-

Kk 2 sti

fetto? La grazia che lo fa credere, e gli fà tenere per fermo che per i meriti di Cristo gli sono rimessi i peccati; la divina grazia non avrà forza alcuna per fargli amare Iddio e Cristo Salvatore? Dalla Fede esso non può passare a temere i divini giudizj senza l'ajuto della grazia; giacchè tale timore hà per fondamento la Fede soprannaturale: anche esso è un dono di Dio, ed un impulso dello Spirito Santo, siccome ci dicono le Scritture. Se il peccatore per l'atto con cui teme non può amare Iddio, forse Iddio si è protestato di non dare ad esso una grazia onde dal Timore innalzandosi a considerare la misericordia di Dio, si sollevi a Sperare che Iddio a cagione di Gesù Cristo gli sarà propizio, e che indi incominci ad amarlo come fonte di ogni giustizia, siccome insegnò il Tridentino? E' certo, *che chi non ama, rimane nella morte*. Quando Iddio per sua bontà conceda al peccatore la grazia di credere, esso liberamente crede: teme se esso gl'ispira il salutevole Timore: spera, se esso lo solleva alla Speranza; e non potrà almeno incominciare ad Amare Iddio, se Esso colla sua grazia facendoli praticamente conoscere il vuoto de beni commutabili, e caduchi, e rendendo a lui dolce, e soave Se medesimo fonte di tutti i beni, farà che liberamente si muova ad amarlo? Nel loro sistema, se la Fede giustifica l'empio, e se lo rende giusto per una giustizia estrinsecamente imputata, non muta interiormente il peccatore. Dunque il peccatore anche dopo che è giustificato rimane qual era prima sbilanciato, ed attaccato ai beni caduchi, e commutabili. Dunque senza l'ajuto della divina grazia non può portarsi ad amare Iddio, ed a preferirlo nel suo cuore. Ma se questa grazia, e questo suo atto è compatibile con questo suo stato dopo

la

sti loro errori; e quanto hò avuto l'onore di potervi dire intorno alla famosa disputa de nostri Teologi sulla necessità della Contrizione almeno imperfetta anche col Sacramento, e quanto hò dovuto aggiugnere per dimostrare che i moderni Eretici ci hanno data una idea falsissima della Penitenza Cristiana; tutto, come ben vedete, prova invincibilmente, che la Penitenza interiore è una condizione assolutamente necessaria, prescritta da Dio al peccatore, onde ottenga la remissione de' suoi peccati, e la grazia. A tale condizione Iddio ha detto di concedergli la remissione delle sue colpe ed il perdono, e non altramente; siccome parmi d'avere chiaramente provato con testi formali di Scrittura, che non possono travolgersi ad altro senso. Ciò non ostante, essi negano che tale Penitenza sia una condizione necessaria, senza di cui Iddio si è protestato di non concederci il perdono. Ma che per questo? Dovrà dirsi così, per dover dire con essi che la sola Fede giustifica? Per-

la giustificazione, perchè non lo potrà essere anche prima? Non può dirsi, che il peccatore dopo che è stato giustificato si muti interiormente (Ciò non dicesi almeno dalla maggior parte di essi); e che allora esso si porti ad amare Iddio per mezzo della Fede che lo hà giustificato. L'oggetto di questa Fede non è l'amare Dio. Neanche può dirsi, che allora s'induca ad amarlo, perchè tiene per fermo che Iddio non lo riguarda più come peccatore: imperocchè esso con tutta la sua certezza di esser giusto, non si muoverà a preferirlo nel suo cuore, se Iddio Signore non gli darà la grazia per mandare ad effetto questo capitale Comandamento.

Pertanto, oltre la Fede de' dommi, la Penitenza virtù è una condizione necessaria, ed indispensabile senza di cui non vi è perdono. Questa Penitenza fù sempre necessaria al peccatore. Lo sarà stata sino alla venuta di Cristo, ed egli avrà voluto assolvere l'uomo da questo suo dovere, dopo che lui medemo, ed i suoi Apostoli l'hanno dichiarata necessarissima, ed indispensabile? Andiamo innanzi. Oltre questa Penitenza interiore, Gesù Cristo hà voluto prescriverci la Penitenza Sacramento come una condizione necessaria *in atto* o *in voto* per giustificarci? Hà voluto, che onde possiamo rimanere assoluti nel suo divin Tribunale in Cielo da tutte le nostre colpe, dobbiamo qui in terra Confessarle ad un suo Ministro, e riceverne da esso l'Assoluzione? Ha egli infatti prescritto questo Sacro rito; vi hà annessa la remissione de' peccati, e la grazia; hà voluto che ci assoggettiamo ad esso Sacramento per ottenerla?

7. Gesu Cristo promise prima a S. Pietro, ed indi anche agl' altri Apostoli, che gli avrebbe rivestiti dell' autorità di sciogliere, e di legare; ovvero di rimettere, e di ritenere i peccati. *Io ti darò le chiavi del regno de Cieli* (disse a S. Pietro), *e qualunque cosa avrai legato sopra la terra, sarà legata anche ne' Cieli; e qualunque cosa avrai sciolta sopra la terra, sarà sciolta anche ne' Cieli* (a). Anche agl' altri Apostoli disse. *In verità vi dico, che tutto quello, che legherete sulla terra,*

(a) Matth. XVI. 19.

ra, sarà legato anche nel Cielo; e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto anche nel Cielo (*a*). Gesù Cristo mandò ad effetto questa sua promessa il giorno medesimo della sua gloriosa Resurrezione. Imperocchè, *giunta la sera di quel medesimo giorno, il primo della settimana, ed essendo chiuse le porte, dov'erano congregati i Discepoli per paura de'Giudei; venne Gesù, e si stette in mezzo, e disse loro: Pace a voi. E detto ciò mostrò loro le sue mani, ed il suo costato. Si rallegrarono pertanto i Discepoli al vedere il Signore. Disse loro di nuovo Gesù. Pace a voi. Come mandò me il mio Padre, anch'io mando voi. E detto questo soffiò sopra di essi, e disse:* RICEVETE LO SPIRITO SANTO. SARAN RIMESSI I PECCATI A CHI LI RIMETTERETE: E SARAN RITENUTI A CHI LI RITERRETE. *Accipite Spiritum Sanctum. Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis: & quorum retinueritis retenta sunt* (*b*). Questo luminoso passo è stato sempre riguardato dalla Chiesa Cattolica come un passo decisivo della Istituzione divina del Sacramento della Penitenza, e della Confessione Sacramentale. Ecco l'uso che ne fecero i Padri del Concilio di Trento nel loro Decreto, pubblicato nella Sessione XIV. Capo I. ,, Se l' uomo, dissero, fosse costante in ritenere la grazia battesimale, non sarebbe stato uopo di altro Sacramento, diverso dal ,, Battesimo, per rimetterci i peccati. Ma perchè Iddio

(*a*) Matth. XVIII. 18. (*b*) Joan. XX. 19. &c.

„ dio conosce il nostro impasto, ed è ricco in mi-
„ sericordia, volle apprestare il rimedio anche a
„ quelli, che dopo ricevuto il Battesimo si fossero di
„ nuovo assoggettati alla servitù del peccato, ed alla
„ potestà del Demonio, istituendo a loro beneficio il
„ Sacramento della Penitenza „ Premesso ciò, conti-
nuano a dirci i sudetti Padri nel mentovato Decreto.
„ Che allora *principalmente* fù da Gesù Cristo istituito que-
„ sto Sacramento, allorchè risorto da morte, soffiò sopra i
„ suoi Discepoli dicendo loro: *Ricevete lo Spirito Santo:*
„ *Saran rimessi i peccati a chi li rimetterete: e saran ri-*
„ *tenuti a chi li riterrete*. Con questo fatto sì notabile
„ ed insigne, e con parole sì chiare, tutti i Padri di una-
„ nime consenso hanno sempre inteso essere stata co-
„ municata agl' Apostoli, ed ai loro legittimi succes-
„ sori la potestà di rimettere, e di ritenere i peccati,
„ per la riconciliazione de' Fedeli caduti in peccato do-
„ po il Battesimo . . . . Per questo il Sacro Concilio
„ approvando, e ricevendo per verissimo questo senso
„ delle parole del Signore, condanna le interpetrazioni
„ immaginarie di coloro, i quali contra l'istituzione di
„ questo Sacramento falsamente rivoltano queste parole
„ alla potestà di predicare la parola di Dio, e di an-
„ nunziare l' Evangelo di Gesù Cristo „. Permettetemi
che io mi fermi qui per mettere in maggior veduta la
forza delle parole sudette di Gesù Cristo, e la giu-
stezza di questa dottrina del Santo Concilio, e che vi
faccia vedere quanto vadano lontani dal vero i moderni
Ere-

Eretici, indicati qui da esso Concilio, allorchè nulla lasciano intentato per oscurare con false interpetrazioni e le promesse fatte dal Salvatore a suoi Apostoli, e le parole sudette della istituzione di questo Sacramento, travolgendole ad altri sensi, alienissimi dal senso litterale, e dalla natia significazione delle parole del Sacro Testo.

8. Iddio solo può rimettere i peccati. *Quis potest dimittere peccata nisi solus Deus*(a)? Da questo, e da altri consimili Testi i moderni Eretici prendono uno de' loro argumenti per negare l'istituzione divina, e la necessità del Sacramento della Penitenza per la remissione de'peccati. Ma io appunto da questo Testo, e da questa verità prenderò motivo per introdurmi a provare il mio assunto. Iddio solo è il supremo Signore, il Legislatore, il Governatore, ed il Giudice di tutti gli uomini. Ad esso solo compete la potestà indipendente, ed assoluta di condannare, e di assolvere, di rimettere i pecpeccati, o di ritenerli al peccatore. Iddio è quegli, che gratuitamente lo previene colla sua grazia, lo prepara, ed indi lo giustifica. Ma che per questo? Dovrà quindi dirsi, che Cristo non abbia potuto, o non abbia voluto delegare agl'uomini l'esercizio di questo suo potere, e che non abbia potuto, o voluto dichiararli suoi Vicarj, e suoi Ministri, onde sedano Giudici delle altrui coscenze colla potestà comunicata, dipendente, e ministe-

(a) Marci II. 7.

steriale di sciogliere e di legare i peccatori in suo nome? Potrà dirsi, che il divin Redentore non abbia potuto o voluto promettere la remissione de peccati a quel penitente, che se ne accuserà ad un Sacerdote suo Ministro, ed allorchè questi, non in proprio nome, ma *in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo*, dirà sopra di lui: *Io ti assolvo da tutti i tuoi peccati*? Qui stà tutto il forte della quistione, ad essa certamente non rimane disciolta per questo solo, cioè, che il solo Dio può rimettere, e rimette i peccati: Imperocchè rimane di vedere, se salva questa verità, Gesù Cristo abbia voluto comunicare, ed abbia comunicata a' suoi Apostoli, ed ai loro legittimi successori questa sua autorità sovrana, assoluta, ed indipendente, onde questi la esercitino in suo nome qui in terra. La potestà civile di giudicare un trasgressore delle Leggi risiede tutta nel Sovrano. Niuno senza commettere un delitto di lesa Maestà può arrogarsi questo sovrano potere. Ma forse il Sovrano non potrà delegare ad altri questa sua potestà, onde esso la eserciti in suo nome? Forse perchè tale potesà è comunicata e dipendente, tali pubblici Ministri non dovranno dirsi veri Giudici, e le sentenze da loro pronunciate non dovranno dirsi legittime, legali, ed efficaci? Le sentenze da loro pronunciate a tenore delle Leggi vanno del pari con quelle, che avrebbe pronunciate lo stesso Sovrano di cui sono legittimi Ministri. Chi è portato al loro Tribunale, e soggiace alla loro sentenza, rimane nel foro civi-

civile veramente, e propriamente assoluto, o condannato, quantunque un tale Ministro non operi se non per un potere dipendente, e subordinato al suo Sovrano. Gl' antichi Eretici Montanisti, e Novaziani, anche essi abusavano di quei testi Scritturali ne' quali si dice, che Iddio solo può rimettere i peccati. *Sed ajunt*, diceva il Dottor S. Ambrogio parlando dei Novaziani, *se Domino deferre reverentiam, cui soli remittendorum criminum potestatem reservent*. Ma rispondeva ad essi il S. Dottore, che per rapporto ai peccati, il gius di sciogliere e di legare è gius dello Spirito Santo, che esso li perdona, ma che esercita questo suo potere per il ministero dei Sacerdoti. *Munus Spiritus Sancti est officium Sacerdotis, jus autem Spiritus Sancti in solvendis, ligandisque criminibus est* (*a*). *Per Spiritum Sanctum peccata donantur; homines autem in remissionem peccatorum ministerium suum exhibent, non jus alicujus potestatis exercent* (*b*). Oltre ciò diceva quell' illustre Padre, che i Novaziani, con tale loro massima non onoravano, ma recavano ingiuria a Dio, perche volevano riformare, e non assoggettarsi alle di lui leggi. *Immo nulli majorem injuriam faciunt, quam qui ejus volunt mandata rescindere, commissumque munus refundere. Nam cum ipse in Evangelio suo dixerit Dominus Jesus:* Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata remittuntur eis ec.
Quis

(*a*) Lib. I. de Poenit. c. 2. n. 6.
(*b*) Lib. III. de Spiritu Sancto c. 18. n. 137.

Quis est ergo qui magis honorat, utrum qui mandato obtemperat, an qui resistit? Dominus enim par jus solvendi esse voluit, & ligandi, qui utrumque pari conditione permisit (a). S. Paciano, rispondeva a questo medesimo argomento con due parole, cioè, che tutto ciò che Iddio fà per i Sacerdoti, è suo potere: onde o l'uomo battezzi, o costringa alla penitenza, o dia il perdono ai penitenti, lo fa per l'autorità di Cristo. *Quod per Sacerdotes suos facit, ipsius potestas est* (b). *Quare, sive baptizamus, sive ad Poenitentiam cogimus, sive veniam poenitentibus relaxamus, Christo id auctore tractamus* (c).

9. Non voglio qui trattenermi a provare di proposito, che Gesù Cristo di propria autorità, pienissima, assoluta, ed indipendente *poteva* rimettere i peccati. Io ben sò che i Luterani, ed i Calvinisti non negano, nè possono negare al Redentore questa autorità, come quelli che convengono con esso noi nel domma fondamentale del Cristianesimo, cioè in confessare che Gesù Cristo è Dio vero. Nè anche voglio trattenermi a provare, che esso divin Salvatore non una volta *volle* fare uso di questa sua sovrana autorità; imperocchè essi leggono al pari di noi nel Vangelo, che egli disse alla Donna peccatrice: *Ti son rimessi i peccati*, ed al Paralitico: *Confida, o figlio, i tuoi peccati ti sono rimessi*. Essi al pari di noi ammettono questi fatti come genuini, ed in-

(a) Lib. I. de Poenit. Ibi. (b) Ep. I. ad Sempronianum.
(c) Ep. 3. ad eumdem.

incontrastabili. Adunque Gesù Cristo *aveva* il sovrano potere di rimettere i peccati, *poteva* rimetterli, e *li rimise in fatti* non una volta ai peccatori. *Ma poteva* il Salvatore Divino *comunicare* agli uomini questa sua autorità sovrana, assoluta, ed indipendente di rimettere i peccati; cioè, poteva delegarla ad essi nella maniera esposta più sopra, onde come suoi Vicarj, e Ministri la esercitino in suo nome qui in terra? Non può negarsi. Gesù Cristo volle gratuitamente redimerci dalla schiavitù del peccato, e dalla potestà del Demonio. Egli è Dio vero. Se egli è Dio; chi può imporre a lui limiti? Se egli che ci ha redenti è Dio; se hà voluto, perchè non hà potuto prescriverci certi mezzi, e certi segni sensibili, unire ad essi la promessa della grazia, e comunicarci per mezzo di tali segni sensibili e visibili i frutti della sua passione e morte, cioè la grazia invisibile? Io non penso che possa dirsi da alcuno, che sia cosa assurda, e ripugnante al concetto che abbiamo di Dio, che Iddio non abbia potuto prescriverci un rito sensibile ed esterno, adattato alla nostra presente condizione, unire al medesimo rito la promessa della grazia, e conferircela per mezzo di esso, per indi concludere, che Gesù Cristo *non poteva* istituire il Sacramento della Penitenza, e comunicare agli uomini l'autorità di rimettere, e di ritenere in suo nome i peccati qui in terra. Il medesimo Salvatore non ci ha prescritto il rito sensibile del Battesimo, per mezzo di cui ci rinnova, e ci rigenera interiormente colla sua grazia,

e sen-

e senza di cui in atto, o in voto non si passa ad una vita nuova, ne si entra in Cielo? Perchè adunque non poteva ancora obbligarci alla Penitenza interna, a doverci accusare di tutte le nostre colpe ad un Sacerdote suo Ministro, ed a riceverne da esso l'assoluzione per rimanere assoluti anche in Cielo dalle nostre colpe commesse dopo il Battesimo? L' uso di tali segni esterni, che la nostra Santa Chiesa Cattolica meritamente denomina Sacramenti, è una delle più vive proteste della santa Religione di Cristo, e nulla presentano che non sia di gloria a Dio, e di somma utilità all'uomo: tanto è lungi che tali riti esterni possano recare onta alla Divinità, ed oscurare la santissima Religione di Cristo. Ma se Gesù Cristo, assolutamente parlando, *poteva* comunicare agli uomini l'autorità sua sovrana di sciogliere, e di legare, di rimettere, o di ritenere i peccati, *volle* comunicargliela, e *gle la comunicò* in fatti, nel senso più sopra spiegato? Io per darvi sù di ciò una risposta, basterà che qui vi ripeta quanto disse Gesù Cristo medesimo a' suoi Apostoli. *In verità vi dico, che tutto quello, che legherete sulla terra, sarà legato anche nel Cielo; e tutto quello che scioglierete sulla terra, sarà sciolto anche in Cielo... Come mandò me il mio Padre, anch' io mando voi. E detto questo soffiò sopra di essi, e disse: Ricevete lo Spirito Santo. Saran rimessi i peccati, a chi li rimetterete; e saran ritenuti, a chi li riterrete*. Queste parole sono abbastanza chiare per se medesime, onde debbasi da noi confessare, che Gesù Cri-
sto

to volle conferire, e conferì realmente a suoi Apostoli, ed ai loro successori la divina sua autorità di sciogliere o di legare, di rimettere o di ritenere i peccati.

10. In varie guise procurano i nostri Avversarj di eludere la forza di queste parole di Gesù Cristo per non essere costretti a concedere che la Chiesa hà la potestà di rimettere i peccati. Ma tanto è lungi che il Cattolico debba dissimulare tali loro risposte, e le loro studiate interpetrazioni; che all'opposto deve rilevarle, e contraporle al Sacro Testo per metterlo in veduta maggiore. Ecco adunque quanto essi hanno creduto di dover dire, per non recedere dai loro principj, e specialmente dal principio loro fondamentale della Fede giustificante per se medesima. Dicono adunque in primo luogo, secondo che accenna anche il Tridentino, che le sudette promesse, e la potestà data da Gesù Cristo alla sua Chiesa di sciogliere, e di legare; di rimettere, o di ritenere i peccati, riguarda la predicazione del Vangelo. S. Paolo, dicono, chiama il Vangelo, una parola di *riconciliazione*, *Verbum reconciliationis* (a). Chi lo riceve con *Fede*, viene riconciliato con Dio, mediante la remissione de' peccati: chi lo rigetta, rimane nello stato di peccatore, e di dannazione, onde per costui è una parola di *condanna*. Adunque, allorchè Gesù Cristo disse a suoi Apostoli, che *saranno rimessi i peccati a coloro, a quali essi gli rimetteranno*; e *che saranno ritenuti*

(a) 2. Cor. V. 19.

tenuti a coloro, a quali essi gli ritenghano; volle dirci soltanto, che quelli che *crederanno* alla sua parola, saranno giustificati; e che coloro che ricuseranno di *credervi*, rimaranno nella loro ingiustizia, e saranno condannati. Il Tridentino condannò espressamente questa interpetrazione con il seguente Canone. *Si quis.... verba illa... Accipite Spiritum Sanctum ec... detorserit ad auctoritatem prædicandi Evangelium, anathema sit* (a). E certamente non vi vuole molto per comprendere, che questo senso è assolutamente estraneo al Sacro Testo. Se il Salvatore con tali significantissime parole volle conferire a suoi Apostoli l'autorità di predicare il Vangelo, perchè non dirglielo chiaramente, siccome fece altre volte allorchè volle incaricarli di tale ministero? Perchè servirsi di un parlare cotanto oscuro ed ambiguo? Qui conviene rammentarsi che nel sistema dei Protestanti non qualunque atto di Fede giustifica: non quell'atto di Fede con cui crediamo i dommi rivelati in generale, ma sibbene la Fede speciale, ed accettante le divine promesse, per mezzo di cui il peccatore si appropria, ed applica a se i meriti di Cristo: e tenendo per fermo di essere giustificato, lo è in fatti in forza di tale Fede, o di questa certa fiducia. Ciò supposto, il senso di quelle parole: *Saran rimessi i peccati a chi li rimetterete*, sarebbe questo: Saran rimessi i peccati, cioè non saranno *imputati* a quelli, a qua-

(a) Sess. XIV. Can. 3.

quali voi annunziarete il Vangelo, e crederanno, non già con una Fede generale, ma con una Fede speciale ed accettante le promesse che ad essi farete. *E saran ritenuti a chi li riterrete*; cioè saranno imputati, e puniti in quelli che ricuseranno di credere alle vostre parole; o credendo con una Fede generale la dottrina che loro annunziarete, non concepiranno un atto di Fede speciale ed accettante le promesse, che farete ad essi: I peccati di questi saranno ritenuti: questi saranno da me considerati come peccatori; e non ostante la loro Fede generale de' dommi, saranno da me condannati, e puniti. Così avrebbe dovuto parlare Gesù Cristo a suoi Discepoli, se con quelle parole avesse voluto insinuare ad essi una tale dottrina: imperocchè sebbene con quelle misteriose parole avesse voluto dire ai medesimi, che coloro che avessero creduto alla loro predicazione rimarebbbero giustificati in virtù della loro Fede, nulla non pertanto gli avrebbe detto con tale linguaggio, perchè non gli avrebbe parlato di quella fede che giustifica, che non è qualunque atto di Fede, ma è una Fede accettante, ossia una ferma, e certa fiducia, siccome ci viene spiegata dai nostri Avversarj. Cristo pertanto per farsi bene intendere da suoi discepoli, e per non indurli in errore, avrebbe dovuto essere interpetre di se medesimo. Io lascerò, che giudichiate per voi stesso se ciò possa, e debba dirsi del Verbo fatto carne, e dell'increata Sapienza. Hò già avvertito, che Gesù Cristo proferì quel-

quelle parole: *Quorum remiseritis peccata* &c., e con esse conferì a suoi Apostoli l'autorità di rimettere, e di ritenere i peccati, dopo che risuscitò da morte. In tal tempo, siccome ci avvisa l'Evangelista S.Marco, conferì anche ad essi l'autorità di annunziare il Vangelo a tutti gli uomini. *Euntes in mundum universum, prædicate Evangelium omni creaturæ*. Non disse, che essi dovessero annunziare il Vangelo, e quelli dovessero soltanto credere per esser salvi; ma disse, che oltre la fede, dovevano farsi battezzare per ottenere la salute. *Qui crediderit, & baptizatus fuerit salvus erit: qui vero non crediderit condemnabitur* (a). Non voglio qui concludere, che la fede sia questa generale, sia speciale non basti alla salute senza il Sacramento del Battesimo, perchè di ciò hò detto abbastanza; ma voglio ben dire che Gesù Cristo dopo la sua Risurrezione avendo data a suoi Apostoli l'autorità di annunziare il Vangelo, gliela conferì con parole chiarissime, e ben lontane da qualunque equivoco, e non con un linguaggio oscurissimo, e misterioso, e tale che senza una netta, e precisa esposizione significarebbe tutt'altro che la potestà di annunciare il Vangelo. Ma per qual cagione Gesù Cristo dopo la sua Risurrezione incaricando i suoi discepoli di predicare il Vangelo, volle servirsi, ora di parole chiarissime, e precise, ed ora di parole oscurissime, equivoche, e misteriose? Cristo disse a suoi Apo-

(a) Marci ult. v. 19. 20.

stoli, che concedeva loro l'autorità di *rimettere, e di ritenere i peccati*. Adunque gli Apostoli dovevano mettere in esercizio questa autorità, non indifferentemente con tutti gli uomini, ma con questi più tosto, che con quelli. Ma se il Salvatore con tali parole dopo la sua Risurrezione volle presso l'Evangelista S. Giovanni dare a suoi Apostoli la facoltà di predicare il Vangelo, perchè lasciare in arbitrio di essi di annunziarlo agli uni più tosto, che agli altri; dopo che presso l'Evangelista S. Marco aveva loro in quel tempo medesimo comandato che lo dovessero annunziare indifferentemente a tutti gli uomini? Per dare un sì fatto senso alle parole di Gesù Cristo, riferite da S. Giovanni, dovrebbero interpetrarsi così. *Come mandò me il mio Padre, anch' io mando voi*. Il Padre mandò me non soltanto ad annunziare il Vangelo, ma ancora a rimettere i peccati. Io li rimisi, presenti voi, alla Donna peccatrice, ed al Paralitico. Non intendo però di comunicare a voi questa mia sovrana autorità, onde voi la esercitiate qui in terra in mio nome, e come miei Ministri, e Vicarj. Annunziarete il Vangelo, ed a quest'oggetto *Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati*, cioè a chi annunciarete il Vangelo, e crederà vere le dottrine che voi proporrete, ed oltre ciò con un atto di fede speciale accetterà, e si approprierà le promesse del Vangelo, a questi *saranno rimessi i peccati*: ed a coloro, a quali o non annunciarete il Vangelo, o an-

annunciandolo ad essi, non crederanno; o se crederanno i dommi, non faranno un atto di fede speciale, ed accettante le sudette promesse, a questi *i peccati saranno ritenuti*. Questa è l' autorità che io vi communico. Annunciarete il mio Vangelo, che è *una parola di riconciliazione*, *e saran rimessi i peccati a chi li rimetterete*, cioè a quelli a quali annunciarete il perdono delle loro colpe. Essi l' otteranno non da voi, ma da me. Io non *imputerò* ad essi i loro peccati; non a cagione di una autorità che io vi conceda, ma a cagione della loro fede speciale alla quale si ecciteranno mediante la vostra predicazione. Questa interpetrazione dovrebbe darsi alle parole dette da Gesù Cristo a suoi Apostoli, per poterle travolgere alla predicazione del Vangelo, ed alla remissione de' peccati mediante la fede. Ma sembra a voi cosa ragionevole, che debba darsi luogo ad una tale violentissima interpetrazione, ad onta del fatto circostanziato di Gesù Cristo, e delle sue parole chiarissime, e precise, che non sono per se medesime suscettibili di un tale significato? Se l' Apostolo S. Paolo chiama il Vangelo una *parola di riconciliazione*, io non penso che alcuno de' moderni Eretici voglia abusare di una tale espressione fino a dire, che il Vangelo giustifica per se medesimo, e perchè è una *parola di riconciliazione*. Nel loro sistema il Vangelo se *promette la riconciliazione*, non riconcilia in fatti, ma l' atto di fede accettante tali promesse è quello che riconcilia. Adunque per noi e per

 lo-

loro il Vangelo è una *parola di riconciliazione*, perchè *la promette*, e non perchè la conferisce per se medesimo. Ma il Vangelo a chi promette questa riconciliazione? A chi accetta soltanto le sue promesse con un atto di fede, o a chi crede, spera, ed ama; ed oltre ciò riceve il Battesimo, o si accosta al Sacramento della Penitenza? S. Paolo ivi non volle decidere questa quistione; e però male a proposito da quelle parole i moderni Eretici inferiscono, che basta la fede accettante le promesse del Vangelo per riconciliarci con Dio. Ecco il testo dell' Apostolo. „ Se alcuno pertanto è in Cri-
„ sto, *egli è nuova creatura*: *le vecchie cose sono passa-*
„ *te*. *Ecco che tutte le cose sono rinnovellate*. Ma il tut-
„ to da Dio, il quale ci hà a se riconciliati per Cristo,
„ *ed ha dato a noi il ministero della riconciliazione*. Da-
„ poichè Iddio era, che riconciliava con seco il Mon-
„ do in Cristo, non imputando ad essi i loro delitti,
„ *ed egli ha incaricati noi della parola di riconciliazione*.
„ Facciamo adunque le veci di ambasciatori per Cristo,
„ quasi esortandovi Iddio per mezzo di noi. Vi scon-
„ giuriamo per Cristo, *riconciliatevi con Dio* „. Quando non piaccia agli Eretici di dire col *Tirino*, e con altri Interpetri Cattolici, che quelle parole dell' Apostolo: *dedit nobis ministerium reconciliationis*, debbano intendersi non solamente del ministero di predicare il Vangelo, o la promessa della riconciliazione, o della remissione de' peccati, ma ancora di una potestà ministeriale e delegata, conferita agli Apostoli di riconciliare gli uomi-

mini con Dio per mezzo dei Sacramenti : *idest*, dice quel celebre Espositore, *commisit officium reconciliationis hominum cum Deo, verbo primum promulgandæ, dein Sacramentorum impertitione etiam procurandæ*; quando dagli Eretici non voglia dirsi ciò, non potranno dire, che nel testo dell' Apostolo vi abbia alcuna cosa che possa favorire la loro interpetrazione. S. Paolo in questo testo nulla vi dice nè della fede giustificante per se medesima, nè di altro mezzo da mettersi in pratica dall' uomo per riconciliarsi con Dio.

11. Ci dice l'Apostolo, che Iddio ci riconcilia con seco in Cristo non imputandoci i peccati: *non reputans delicta ipsorum*. Ma ben vedete che tale non imputazione non è quella, che è stata adottata dai Protestanti, ma quella della quale qui ci parla il medesimo Apostolo, cioè quella che toglie di mezzo il peccato, e fà che l'uomo sia nuova creatura in Cristo, e nulla ritenga dell'uomo vecchio: *nova creatura: vetera transierunt: ecce facta sunt omnia nova*. A questo felice stato viene sollevato il peccatore per li meriti del Salvatore. A cagione di Lui Iddio si dimentica dei suoi peccati, li reputa come se giammai gli avesse commessi, li distrugge, e li cancella; ed un tale uomo rimane rinnovellato per mezzo della grazia, e de' doni. Sarebbe un errore intollerabile il dire, che Iddio per li meriti di Cristo ci rimette le nostre colpe, cancellandole e distruggendole; e che Gesù Cristo non le rimettesse in questa guisa alla Peccatrice, ed al Paralitico, ma sol-

soltanto con non averle imputate ad essi, o con averli soltanto dichiarati assoluti. Se adunque Gesù Cristo comunicò a suoi Apostoli la divina sua autorità di rimettere i peccati: quella autorità della quale fece uso colla Peccatrice, e con il Paralitico; non potrà dirsi che concedesse loro la potestà di non imputarli, o di dichiarare che non erano imputati a questo o a quell' altro peccatore; ma dovrà dirsi che volle comunicare ad essi la sua divina autorità di poterli rimettere in suo nome con una potestà *giudiciaria*, e come suoi Vicarj, e Ministri. I moderni Eretici nulla lasciano intentato per non essere obbligati a concedere ai nostri Sacerdoti questa sublime autorità. E tanto è lungi che nelle succitate parole di S. Paolo: *dedit nobis ministerium reconciliationis ... posuit in nobis verbum reconciliationis*, vi veggano una autorità di riconciliare l'uomo con Dio, che all' opposto il Calvinista *Daillè* appunto con questo testo si lusinga di poterla impugnare validamente. Dice l'Apostolo, che i Ministri del nuovo Testamento sono *Ambasciatori* di Cristo. *Pro Christo ergo legatione fungimur, tamquam Deo exhortante per nos. Obsecramus pro Christo, reconciliamini Deo*. Ecco, dice il *Daillè*, a che si estende l'autorità data da Cristo agli Apostoli. Essi, ed i loro successori fanno l'officio di Ambasciatori, e di Banditori di Cristo. Sono da esso destinati ad annunciare, ed a promulgare il perdono promesso ai penitenti, ed il castigo minacciato agl' impenitenti, ed agli ostinati. Quindi è che il medesimo Apo-

Apostolo li denomina *Ministri di Cristo*, *e dispensatori de' Misterj di Dio* (a), ma non mai *Giudici* delle coscenze. Un Legato, un Banditore, un Araldo, un Economo, un Dispensiere, non è un Giudice. S. Paolo si denomina *servo* dei medesimi Corintiani: *Nos autem servos vestros per Jesum* (b). E' cosa inaudita, che un Giudice si denomini, e si riconosca *servo* di coloro, che assolve, o condanna. Se i Sacerdoti del nuovo Testamento andassero investiti di tale autorità, non dovrebbero denominarsi soltanto *Giudici*, ma *Regi*, e *Monarchi*: imperocchè non è officio del Giudice di assolvere il reo dal delitto commesso, ne di pronunciare che quegli è indegno di perdono: il Giudice deve attenersi alle Leggi, e a norma di esse deve assolvere l' innocente, e condannare il reo; ed è prerogativa del solo Monarca, che è al disopra delle Leggi, di assolvere chi le hà trasgredite. Se adunque i Sacerdoti del nuovo Testamento hanno una tale autorità, non debbono chiamarsi soltanto *Giuditi*, ma con più di ragione dovranno chiamarsi *Monarchi*, e *Regi*. Così ragionano il *Daillè*, ed altridel suo partito, per quindi concludere, che i Sacerdoti delnuovo Testamento non hanno ricevuta daCristouna potestà *giudiciaria* di sciogliere o di legare, dirimettere o di ritenere i peccati.

12. Sebbene queste arbitrarie eccezioni rimangano abbastanza confutate da quanto già dissi per provare che la potestà data da Cristo agli Apostoli di rimettere

(a) 1. Ad Cor. IV. 1. (b) 2. Ad Cor. IV. 5.

re o di ritenere i peccati, non si ristringe all' autorità di predicare il Vangelo; nondimeno a chiarezza maggiore di questo importantissimo articolo, vi risponderò in particolare. Gli Apostoli, ed i loro successori sono Ambasciatori di Cristo. *Facciamo le veci di Ambasciatori per Cristo, quasi esortandovi Iddio per mezzo di noi*. Quale è l'oggetto di questo loro ministero? *Riconciliatevi con Dio*. Il peccatore come può riconciliarsi con Dio? Con il Battesimo, e colla Penitenza in atto, o in voto, rispondono i Cattolici. Con un atto di fede speciale ed accettante, rispondono i Protestanti. Ma replica qui il Cattolico, e dice. Gli Apostoli non solamente furono incaricati di annunciare agli uomini il perdono, o il gastigo, ma anche l' osservanza della divina Legge, e la necessità del Battesimo, e della Penitenza. Cristo la inculcò espressamente: l' Apostolo S. Pietro fino dalla sua prima Predica, registrata nel capo secondo degli Atti de' Santi Apostoli, la propose insieme col Battesimo a' suoi Uditori: *Poenitentiam agite, & baptizetur unusquisque vestrum in nomine Jesu Christi, in remissionem peccatorum vestrorum*. Da qui il Cattolico inferisce che non basta un atto di fede accettante per riconciliarsi con Dio: che la penitenza non dee seguire, ma precedere la giustificazione: che il Battesimo è necessario in atto, o in voto per riceverla. Passa indi a dimandare ai Protestanti, se gli Apostoli potevano essere Ambasciatori per Cristo; annunziare per parte di esso la remissione de' peccati, ed i castighi preparati agli

agli empj, ed essere insieme suoi Ministri per rimetterli in dilui nome per mezzo del Sacramento del Battesimo, o con assolvere da' peccati commessi dopo di averlo ricevuto, o con amministrare l' Eucaristia, e gli altri Sacramenti, onde debbano denominarsi *Ministri di Cristo, e Dispensatori de' misterj d' Iddio*, non soltanto annunziando la remissione de' peccati, ma ancora rimettendoli in nome della Trinità per una autorità delegata. In risposta di questa quistione non basta dire, che un Ambasciatore, un Araldo, un Economo, un Dispensiere degli altrui beni, non è Giudice; ma convien provare che Cristo, il quale volle che i suoi Apostoli fossero suoi Ambasciatori, e Banditori, non abbia voluto dare ad essi una potestà *giudiciaria* di rimettere, o di ritenere i peccati in suo nome, e che non dovessero essere anche Giudici delle coscenze. Non basta dire, che non si uniscono insieme l' idea di *Servo* colla idea di *Giudice*, se non si prova che nel linguaggio della Scrittura l' una sia incompatibile coll' altra. Ma come può provarsi ciò colla Scrittura, se Cristo proponendo se medesimo per esemplare, volle dare ad essi un tale carattere, ed obbligarli in qualità di suoi *Servi* e Ministri ad impiegare se stessi per l' altrui salute? *Voi sapete*, diceva ad essi il Salvatore, *che i Principi delle nazioni la fan da Padroni sopra di esse, ed i loro Magnati le governano con autorità. Non così sarà di voi, ma chiunque vorrà trà di voi essere più grande, sarà vostro ministro; e chi tra di voi*

vorrà essere il primo, sarà vostro servo. Siccome il Figliuolo dell' uomo non è venuto per esser servito, ma per servire, e dare la sua vita in redenzione per molti (*a*).

13. Adunque l' Apostolo dichiarandosi *Servo* di quei di Corinto, non fece che conformarsi al carattere che doveva portare di Ministro di Cristo, ed all' esempio del Redentore: ma dicendosi loro *Servo in Cristo*, non volle già negare di avere quella autorità che aveva ricevuta da Cristo, non soltanto di minacciare per parte del Signore i castighi ai peccatori, ed agli ostinati, ma di punire altresì effettivamente tali peccatori, anche colle più terribili censure. *Verrò in breve da voi*, diceva ai medesimi Corintiani, *e disaminerò non i discorsi di quegli, che si sono gonfiati, ma le virtù . . . Che volete? Che io venga a voi colla verga, o con amore, e spirito di mansuetudine* (*b*)? Ed avendo risaputo, che uno trà essi si riteneva la moglie del proprio Padre, dopo averli ripresi perchè tolleravano tale pubblico peccatore, proferì contro di quell' incestuoso questa sentenza: *Io però assente corporalmente, ma presente in ispirito, hò già come presente giudicato, che colui, il quale hà attentato tal cosa .... Colla potestà del Signor nostro Gesù. Sia dato questo tale nelle mani di Satana per morte della carne, affinchè lo spirito sia salvo nel dì del Signor nostro Gesù Cristo* (*b*). Torna a minacciarli di nuovo colle seguenti parole. *Ecco che vengo da voi questa terza vol-*

(*a*) Matth. XX. 25. ec. (*b*) 1. Cor. IV. 19. 21. (c) Ibi V. 3. 4. 5.

volta . . . Predissi, e predico, come già presente, così ora assente, a quei, che prima peccarono, ed a tutti gli altri, che se verrò di nuovo, non sarò indulgente (a). Da questi luminosi passi vedesi a tutta evidenza, che l'Apostolo era ben persuaso, che non avrebbe soddisfatto al suo ministero, e che non avrebbe adempito a suoi doveri di *Servo* di quei Fedeli, se si fosse contentato di annunziare ad essi il Vangelo, o il perdono ai penitenti, e il gastigo agli ostinati; se ancora non avesse fatto uso con i peccatori della sua autorità; se non si fosse eretto a loro Giudice; e se non gli avesse effettivamente puniti. Ci avvisa il grande Apostolo, che faceva ciò in seguito di una autorità, che aveva ricevuta non già da quei Cristiani per mantenere il buon ordine in quella Chiesa, ma per un potere da lui ricevuto immediatamente da Cristo. Ei diede nelle mani di Satana il sudetto incestuoso, cioè, come vuole la più gran parte degl'Interpetri, lo separò dal mistico corpo della Chiesa colla sentenza della *Scommunica*; ma disse che lo faceva *cum virtute Domini nostri Jesu*, cioè colla potestà, e coll'autorità dello stesso Cristo a lui affidata di *sciogliere, e di legare*. Questà potestà di sciogliere e di legare, quantunque sia più estesa, che quella di *rimettere, e di ritenere i peccati*, come quella che abbraccia anche l'autorità di fulminare le Censure e di assolvere da esse, di far delle Leggi e di dispensare

Nn 2 dal-

(a) 2. Cor. XIII. v. 2.

dalle medesime; non esclude, ma abbraccia anche l' autorità di rimettere, e di ritenere i peccati; giacchè è la stessa potestà delle chiavi, e nasce dal medesimo fonte: imperocchè o il sacro Ministro sciolga o leghi colle censure, o colle Leggi; o sciolga o leghi nel Tribunale della Penitenza, lo fa per l'autorità che hà ricevuta da Cristo: *cum virtute Domini nostri Jesu*. Ma basta a me di avervi ora provato, che l' autorità confidata da Gesù Cristo agli Apostoli, ed ai loro successori, non è limitata ad annunciare il Vangelo, o a promulgare il perdono ai penitenti, ed il gastigo agli ostinati, o a dichiarare soltanto che i peccati sono stati rimessi, o ritenuti a questi, o a quelli.

14. Mi sia qui permesso di dimandare. Tale *dichiarazione* produce nel peccatore un effetto? Li rimette i peccati, o li suppone rimessi, o ritenuti? Dee farsi questa dichiarazione indifferentemente a tutti, o a questo più tosto, che a quell' altro in particolare? Se a tale dichiarazione corrisponde un effetto nel peccatore; non dovrà denominarsi soltanto una nuda dichiarazione che i peccati sono stati rimessi, ma dovrà chiamarsi una autorità vera e reale con cui il Ministro di Cristo li rimette, o li ritiene in forza dell' autorità ricevuta da esso. Se non produce un tale effetto, perchè è una nuda dichiarazione che i peccati sono stati rimessi o ritenuti, quale giovamento potrà l' uomo ritrarre da una sì fatta dichiarazione? A quale oggetto volle Cristo conferire a suoi Apostoli, ed ai loro successori questa autorità di

di dichiarare che all'uomo i peccati sono stati rimessi o ritenuti? Forse l'uomo non sarà giusto, o peccatore in se stesso, senza che il Ministro lo dichiari tale? Forse anche da quelli, a quali non fù detto: *Quorum remiseritis peccata* &c. non potrà portarsi un si fatto giudizio? Forse il Ministro riceverà ogni volta un lume speciale per conoscere senza punto ingannarsi, che Iddio ha rimesso i peccati a questo, e non a quell'altro? Se a tutti debbe dirsi che gli sono stati rimessi i peccati; a che gioverà la potestà data da Cristo a suoi Apostoli di dichiarare che i peccati non sono stati rimessi? Se il Ministro dee fare uso di questa autorità cogl'individui; sù qual fondamento *dichiarerà* che i peccati sono stati rimessi all'uno, e non all'altro? Non può dirsi, perchè l'uno è sinceramente pentito, e non l'altro; o perchè l'uno si è umilmente accusato delle sue colpe ad un ministro di Cristo, e non l'altro. Nè la Penitenza interna, nè la Confessione, nè là Assoluzione del Sacerdote nel loro sistema giustifica l'empio, che anzi lo rende maggiormente peccatore. La sola Fede giustifica: e non qualunque Fede, ma la Fede accettante il perdono promesso dal Vangelo. Questa Fede, o sia Fiducia, dee esser ferma, e stabile. Il peccatore deve tener di fede di essere assoluto, onde lo sia in fatti, altramente non lo è. Adunque se il Ministro vuole far uso della sua autorità di dichiarare che a questi, e non a quegli sono stati rimessi i peccati, dovrà dimandare ad essi se abbiano avuta una tale Fiducia, e dichiarare all'uno che i peccati gli sono stati rimessi,

ed

ed all' altro che gli sono stati ritenuti, perchè l'uno hà creduto in tal guisa, e l'altro nò. Ma non sà ciascuno tra i Protestanti, che tale Fiducia è necessaria, e che basta per passare dal peccato alla giustizia estrinsecamente imputata? Non è consapevole ciascuno a se medesimo se l'ha avuta, o nò? Se non l'hà avuta, quantunque il Ministro dichiari che gli sono stati rimessi i peccati, egli s'inganna, e quegli rimane peccatore. Se hà avuta una tale Fiducia, quantunque il Ministro dichiari che i suoi peccati gli sono ritenuti, egli s'inganna, e quegli rimane giusto. Senza che il Ministro dica ad un tal uomo, che gli sono stati rimessi i peccati, quegli lo sà non solamente al pari di lui, ma meglio di lui, perchè sà aver creduto, e credere di fede, che i peccati gli sono stati rimessi mediante la sua Fiducia, della quale egli è, e dee esser consapevole a se stesso, prima che il suo Ministro dichiari che i peccati gli sono stati rimessi. Nè quegli senza mettersi in istato di non sorgere mai dal peccato può riportarsi alla dichiarazione del suo Ministro per credersi assoluto. In questo caso non lo sarebbe, perchè non crederebbe di Fede di esserlo in fatti. A che adunque giova una tale dichiarazione? A chi un tale Ministro dichiarerà che i peccati sono stati rimessi? A Dio, cui sono palesi i nostri più occulti pensieri? Alla Chiesa, a se medesimo, al Penitente? Il Penitente non hà uopo di tale dichiarazione, nè può ricercarla senza rendersi ingiusto. Il Ministro non abbisogna che di-

dichiari a se medesimo che i peccati sono rimessi a quegli, e non a questi; lo che dicasi anche della Chiesa. La potestà di dichiarare, che i peccati sono stati rimessi, se dovesse aver luogo, dovrebbe cadere sù del Penitente, essere a lui diretta, e non alla Chiesa, che non giudica delle disposizioni segrete dell' uomo, se esso non le rende note con una sincera confessione. Non disse il Salvatore: *Saran' rimessi i peccati, a chi annunciarete, che già gli sono stati rimessi; o a chi prometterete, che gli saranno perdonati; o a chi dichiarerete, che hà ricevuto il perdono*; ma disse: *Saran' rimessi a chi li rimetterete; e saran ritenuti a chi li riterrete*. L'autorità data da Cristo agli Apostoli di rimettere, e di ritenere i peccati, deve precedere, non seguitare la remissione che se ne fà in Cielo. Questo è il linguaggio della Scrittura: questo è il linguaggio de Padri (*).

13. Nè

(*) S. Cipriano. *Solvi possent illic*, (in Coelo), *quæ hic prius in Ecclesia solverentur* (Ep. 57.). S. Ilario. *O beatus Cœli ianitor, cujus arbitrio claves æterni aditus traduntur. Cujus terrestre judicium præjudicata auctoritas sit in Cœlo* (In Matth. XVI. n. 7.). S. Giogrisostomo. *A terra judicandi auctoritatem sumit cœlum; nam judex sedet in terra. Dominus sequitur servum, & quidquid hic in inferioribus judicavit, hoc ille in supernis comprobat* (Hom. V. in verb. Isaiæ.). Il gran Pontefice S. Leone. *Nec in ligandis, aut solvendis quorumcumque causis aliud ratum esset in Cœlis, quam quod Petri sedisset arbitrio* (Serm. de Trasfiguratione). S. Bernardo. *Petro quid potentius, qui claves regni cælorum tam singulariter accepit, ut præcedat sententia Petri sententiam Cæli* (Serm. I. in Nativ. Petri, & Pauli).

15. Nè può con un ombra di ragione dirsi, che se i nostri Sacerdoti vanno rivestiti di tale autorità *giudiciaria*, debbano denominarsi non soltanto *Giudici*, ma *Monarchi*, *e Regi*. Frivola obbiezione! Chi non può fare una grazia se non per l'autorità, che gli è stata conferita dal Sovrano: se non a norma delle leggi da esso stabilite: se non con i mezzi da esso voluti: se non a suo nome; questi non potrà, nè dovrà denominarsi Monarca, e Rè: cioè non potrà dirsi che costui operi da Sovrano; il quale può aggraziare il reo senza attenersi a quelle condizioni che hà prescritte al suo Ministro. Ma potrà dirsi che non operi da *Giudice*, e da legittimo Ministro del Sovrano? I Sacerdoti del nuovo Testamento hanno ricevuta da Cristo l'autorità di rimettere e di ritenere i peccati. Essi rimettendoli, o ritenendoli, lo fanno in nome, e coll'autorità di Cristo: lo fanno a norma delle leggi da esso stabilite: lo fanno nel Sacramento della Penitenza. A questo rito esterno non è astretto il Sovrano Signore per rimetterci i peccati. Adunque i nostri Sacerdoti non presumono di esercitare l'autorità, che hanno ricevuta da Cristo, se non dipendentemente da lui: se non come suoi Ministri, e suoi Vicarj: se non come Giudici da lui delegati qui in terra. La Chiesa Cattolica condannò gli *Audiani*, i quali temerariamente si arrogavano, e si vantavano di rimettere, e di assolvere da peccati colla loro potestà, e non con quella di Cristo. *Hi autem se jactant*, diceva Teodoreto, *peccata remittere . . . sed sua potestate condo-*

nan-

nantes (*a*); tanto è lungi, che voglia usurparsi la Sovrana autorità di Cristo; e la Santa Chiesa Romana, oltre le seguenti parole: *Io ti assolvo da tuoi peccati in nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo*, non lascia di dire anche con chiarezza maggiore, che fà ciò per l'autorità datale da Cristo: dicendo nell' orazione che precede la formola della Assoluzione Sacramentale. *Il Signor nostro Gesù Cristo ti assolva, ed io coll' autorità di esso ti assolvo &c.* Il Tridentino condannò anche questa esposizione data dagli Eretici alle parole Vangeliche: *Quorum remiseritis &c.* decretando. *Si quis dixerit, Absolutionem sacramentalem Sacerdotis non esse actum judicialem, sed nudum ministerium pronuntiandi, & declarandi remissa esse peccata confitenti, modo tantum credat se esse absolutum .... anathema sit* (*b*).

16. Calvino, oltre il Battesimo, non volle riconoscere alcun altro Sacramento diverso dal Battesimo, per cui si rimettano i peccati ne' quali l' uomo cade dopo d'averlo ricevuto. Basta, diceva quel Novatore, che l'uomo richiami alla sua memoria il suo Battesimo, e creda che la giustizia allora ricevuta non possa da lui perdersi, onde rimanga giusto, senza aver uopo del Sacramento della Penitenza. Laonde travolgeva le parole *Quorum remiseritis peccata &c.* alla potestà di predicare il Vangelo, e di amministrare il Battesimo, e diceva che significano la cosa medesima che quelle:

T. Secondo. O o *Eun-*

(*a*) Hæretic. Fabular. l. 4. (*b*) Sess. XIV. Can. 9.

Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos &c. Il Tridentino prova validissimamente, che il Battesimo e la Penitenza sono due Sacramenti ben diversi per parte della Materia, e della Forma; e per parte del Ministro; e per parte dell'oggetto, e degli Effetti. La Materia del Battesimo è l'acqua, e la forma sono quelle parole: *Io ti battezzo &c.*: ma nè l'una, nè l'altra hà luogo nel Sacramento della Penitenza. Il Ministro del Battesimo non è di mestieri che sia fornito di una potestà giudiciaria per amministrarlo: la Chiesa non esercita giudicio alcuno sù di quelli che non sono entrati in essa per mezzo del Battesimo; all'opposto il Ministro della Penitenza dee esser Sacerdote, cui volle Cristo si presentino quelli che dopo il Battesimo si sono macchiati di qualche grave colpa. Il Battesimo non può reiterarsi, ma sibene la Penitenza. L'effetto del Battesimo consiste in ciò, che per mezzo di esso vestendoci di Gesù Cristo ci facciamo in esso una nuova creatura, ricevendovi una piena, e perfetta remissione di tutti i nostri peccati; cioè, non soltanto dell'originale, ma ancora degli attuali, se di essi ancora vada reo chi si accosta a riceverlo; nel Sacramento della Penitenza ci vengono rimessi soltanto i peccati attuali, ma ci viene imposta una conveniente soddisfazione, colla quale dobbiamo rivendicare le nostre colpe, e soddisfare alla divina giustizia; e non possiamo per mezzo di questo Sacramento giugnere a ricuperare l'integrità battesimale se non per mezzo di molti nostri gemiti, e fati-

fatiche; e per questa ragione da'Santi Padri la Penitenza è stata denominata un Battesimo faticoso (a). Il Dottor S. Agostino aveva già insegnata unitamente agli altri Padri questa dottrina in tutte le sue parti, notando espressamente frà le differenze assegnate dal Sacro Concilio trà il Battesimo e la Penitenza, che nel Battesimo l'acqua elementare, che adoprasi al difuori, è un segno sacro della grazia che dal divino Spirito diffondesi interiormente: *Aqua forinsecus exhibens Sacramentum gratiæ, & Spiritus operans intrinsecus beneficium gratiæ*. Dice però il S. Dottore, che se il fanciullo battezzato crescendo nell'età perderà questa grazia a cagione di qualche suo peccato, allora incomincierà ad avere de'peccati personali, che non potranno essere lavati e cancellati con una nuova rigenerazione, o sia con un nuovo Battesimo, ma dovranno esser sanati con un altra medicina: *Tunc propria incipiet habere peccata, quæ non regeneratione auferantur, sed alia curatione sanentur* (b); cioè, ove siano peccati gravi, *in humilitate majore Pœnitentiæ* (c). E parlando di chi commette omicidio, dice che se un tale delitto venga commesso da un Catecumeno, questo peccato è lavato per mezzo del Battesimo; ma se venga commesso da un' battezzato, viene sanato colla Penitenza, e colla riconciliazione. *Si a Cathecumeno factum est, Baptismate abluitur: & si a Baptizato, Pœnitentia, & re-*

O o 2 con-

(a) Sess. XIV. Cap. 2. (b) Ep. 98. ad Bonif. n. 2.

(c) Lib. 1. de Simb. c. 7. n. 14.

conciliatione sanatur (*a*). Oltre ciò nota il S. Dottore, che il Ministro del Battesimo può essere non solamente un Laico, ma anche un Pagano, e che la Chiesa può generare de' Figliuoli anche per mezzo di quelli che sono fuori del suo seno: *per ancillarum uterum* (*b*); ma parlando della Penitenza insegna, che non chiunque può rimettere i peccati, ma quelli soltanto, che governano la Chiesa: *per quos Ecclesia nunc gubernatur*: quelli a quali è stata data la potestà di giudicare: *judicium datum est*, de' quali si legge nel Vangelo: *Quæ ligaveritis in terra &c.* (*c*). Tertulliano, S. Epifanio, il Grisostomo, ed altri Padri non parlano punto diversamente della Penitenza. Ora la denominano *Penitenza seconda*: *un secondo sussidio*: *una tavola della salute* (*); ora un *Battesimo di lagrime*, un *Battesimo faticoso* (**), ed ora una seconda tavola dopo il naufragio: *Alteram post naufragium Tabulam*. Queste espressioni sono state meritamente adottate dal Tridentino, e specialmente quest' ul-

(*a*) De Adult. Conjug. c. XVI. (*b*) Lib. 1. de Bapt. c. XVI. n. 25.

(*c*) Lib. XX. de Civ. Dei c. 9.

(*) *Hæc igitur venena ejus providens Deus, clausa licet ignoscentiæ ianua, & intinctionis sera obstructa, aliquid adhuc permisit patere . . . Collocavit in vestibulo pœnitentiam secundam, quæ pulsantibus patefaciat* (Tertullian. de Pœnit. c. 7.). *Igitur cum scias adversus gehennam, post prima illa intinctionis Dominicæ munimenta, esse adhuc in Exomologesi secunda subsidia, cur salutem tuam deseris? . . . Quid ergo ultra de istis duabus humanæ salutis quasi plancis &c.* (Ibi. c. 12.)

(**) Clem. Alex., Euseb., Greg. Nazian., Joan. Damascen.

ultima, già adoperata da Tertulliano (*), da S. Ambrogio. da S. Paciano, da S. Girolamo, e da altri.

17. Ben vedeva Calvino, che dandosi luogo a queste espressioni, non era possibile di poter negare che la Penitenza non sia un Sacramento distinto dal Battesimo, ed egualmente necessario al Cristiano, che perde la grazia battesimale, che esso Battesimo per la remissione del peccato originale, e degli attuali commessi prima di riceverlo. Però ebbe la temerità di dire, che questo *detto* di S. Girolamo: *alteram post naufragium tabulam*, o di altro qualunque siasi, non può scusarsi, che non sia pienamente empio: *Quin plane impium sit excusari nequit*, se venga inteso nel nostro senso: *si ex eorum sensu exponitur*. Queste ultime parole che si leggono nelle sue *Istituzioni* ristampate in Genevra l'anno 1637., non si leggono nell'edizione delle medesime uscita ivi alla luce ottant'anni prima, nell'anno 1554. Quel Novatore continua a dire, che questa espressione di S. Girolamo, cioè *che il Battesimo venga riparato colla Penitenza*, *sia una espressione impropria*, *e crudele*, e che è abusata da noi per dire una empietà. Se si dimanda ad esso quale sia l'empietà qui adottata dai Cattolici, continua a dire: *Quasi vero per peccatum deleatur Baptismus*, *&*

non

(*) *Eam* (Pœnitentiam) *tu peccator ita invade, ita amplexare, ut naufragus alicujus tabulæ fidem: hæc te peccatorum fluctibus mersum perlevabit, & in portum divinæ clementiæ protelabit* (de Poen. c. 4.).

non potius in memoriam revocandus sit peccatori quoties de remissione peccatorum cogitat, ut illinc sese colligat, animumque recipiat, & fidem confirmet. Quindi conclude. *Apertissime itaque dixeris, si Baptismum dixeris Pœnitentiæ Sacramentum, cum in confirmationem gratiæ, & fiduciæ sigillum iis datum sit, qui Pœnitentiam meditantur* (a). Niuno frà Cattolici hà detto, che si debba vietare al peccatore di non richiamare alla sua memoria il Battesimo, per mezzo di cui fù rigenerato, incorporato a Cristo, ed aggregato alla Chiesa, onde dalla considerazione dei beneficj spirituali ricevuti in esso, si ecciti a dolersi delle sue colpe, e dell' abuso fatto della divina grazia, e si sforzi di ricuperare col divino ajuto la perduta innocenza. Niuno similmente tra i Cattolici hà detto giammai, che il Battesimo rimane cancellato, e distrutto per lo peccato; che anzi dicono di comun consenso, che il Cristiano, anche suo malgrado, porterà sempre seco il carattere del suo Battesimo, per cui si distinguerà da quelli, che non lo hanno ricevuto. I Cattolici adunque non negano ciò; ma negano che il Battesimo non solamente cancelli il peccato Originale, e qualunque altro peccato commesso prima di riceverlo, ma ancora qualunque altro peccato in cui l' uomo cade dopo d' averlo ricevuto. Negano, che per cancellare tali colpe attuali, basti la memoria del Battesimo, o la ferma Fiducia alla quale si eccita per mezzo di es-

sa:

(a) Lib. 4. Instit. c. 19. n. 17.

sa: e dicono non bastare che il Cristiano si raffermi colla memoria del Battesimo di essere giusto, ma che sia assolutamente necessaria la Penitenza per la remissione de' peccati commessi dopo di averlo ricevuto; perchè se il Battesimo, in forza della divina istituzione, toglie di mezzo qualunque peccato passato, non cancella i peccati futuri; e non basta la memoria di essere stato una volta santificato per esserlo infatti, se l'uomo dopo di avere volontariamente rinunziato all'amicizia di Dio, non si sforza di tornarvi con una sincera Penitenza (*). Bastava forse agli Ebrei la memoria della Circoncisione

(*) Avendo io provate diffusamente queste verità, non mi fermerò gran fatto a confutare la seguente Dottrina di Calvino sù di questo articolo. *Neque vero*, dice egli, *existimandum est, Baptisma in præteritum dumtaxat tempus conferri, ut in novis lapsibus in quos a Baptismate recidimus, quærenda sint alia novæ expiationis remedia in aliis nescio quibus Sacramentis... Sic autem cogitandum est, quocumque baptizemur tempore, nos semel in omnem vitam ablui, et purgari. Itaque quoties lapsi fuerimus, repetenda erit Baptismi memoria, & hac armandus animus, ut de peccatorum remissione semper certus, securusque sit: nam etsi administratus præteriisse visus sit; posterioribus tamen peccatis non est abolitus: puritas enim Christi in eo nobis oblata est: ea semper viget, nullis maculis opprimitur, sed omnes nostras sordes abluit, & abstergit*. (Lib. 4. Instit. cap. 15.). Dunque nel sistema di Calvino l'uomo per mezzo del Battesimo rimane mondato, e lavato non soltanto dai peccati precedenti, ma anche dai futuri. Ma in qual maniera il Battesimo una volta ricevuto, *etsi administratus præteriisse visus sit*, seguita ad aver-

ne per togliere i loro peccati attuali nei quali cadevano dopo di averla ricevuta? Il Penitente David se si attenne forse a questo mezzo per giustificarsi, raffermando cioè colla memoria della Circoncisione la sua ferma fiducia di essere giusto per i meriti di Cristo futuro?

---

avere l'efficacia medesima come se fosse amministrato attualmente a chi cade in peccati attuali? Perchè per sì fatti peccati non rimane abolito? Perchè in esso è stata a noi offerta la purezza di Cristo, che non rimane oppressa da macchia alcuna, ma rimane nel suo vigore, e lava e cancella tutte le nostre macchie. Non è adunque il Battesimo, che non rimane abolito, quello, che ci rimette le colpe attuali: non è la memoria di esso che produce un tale effetto; ma è la giustizia, e la purezza di Cristo esibita all'uomo, che non può perdersi per qualunque siasi peccato. Questa è quella che fà onde il peccatore sia giusto. Ecco il domma Calvinistico della inamissibilità della giustizia, detestato dagli stessi Luterani, ed anche da non pochi seguaci di Calvino, siccome hò notato a suo luogo. Ma il Battesimo, o per meglio dire la giustizia e la purezza di Cristo, lava e cancella i peccati commessi dopo il Battesimo per se medesima, ed indipendentemente da ogni nostro atto? Nò, risponde Calvino, ma è di mestieri che il peccatore richiami alla memoria il suo Battesimo (perchè non dire più tosto la giustizia di Cristo una volta imputata?) con essa fortifichi, ed armi l'animo suo, onde sia sempre certo, e sicuro della remissione de' suoi peccati. Questa sicurezza, e questa certezza di essere giusto è quella che lo rende giusto, non ostante qualunque suo peccato. Con un tale atto egli continua ad appropriarsi la purezza e la giustizia di Cristo che gli fu offerta, che

ro? Nel Vecchio Testamento non si vede inculcata quasi in ogni pagina la necessità della Penitenza anche a tutti quelli che erano stati incorporati alla Chiesa Giudaica per la Circoncisione? Sarebbe un assurdo intollerabile il dire che gli antichi Ebrei, oltre la Fede, ed una ferma Speranza, erano tenuti di cangiare il cuore, e di convertirsi a Dio per rimanere giustificati; e che il Cristiano non sia tenuto a questa Penitenza salutare nello stato della legge Vangelica, che con eguale vigore la inculca anche dopo il Battesimo. In questo senso adunque la Chiesa Cattolica dice anche oggidì col linguaggio degl' antichi Padri, che la Penitenza: *est se-*

che egli si appropriò, e che gli fù imputata allorchè fù battezato. Senza un tale atto a nulla giova il Battesimo che non rimane abolito per i peccati attuali: a nulla giova la memoria di averlo una volta ricevuto, se da questa l' uomo non s' innalza colla loro ferma, e certissima Fiducia ad appropriarsi i meriti di Cristo. Queste sono le ragioni, o per meglio dire gli equivoci i per quali quel Novatore si avvanzò a dire: che *in novis lapsibus in quos a Baptismate recidimus, quærenda* (non) *sint alia novæ expiationis remedia in aliis nescio quibus Sacramentis*, e ad aggiungere, *Equidèm scio aliud communiter receptum esse Pœnitentiæ & Clavium beneficio nos obtinere post Baptismum remissionem, quæ prima regeneratione per solum Baptismum nobis datur. Sed qui hoc comminiscuntur in eo errant, quod non cogitant potestatem Clavium, de qua loquuntur, a Baptismo sic pendere, ut nullo modo separari debent... Et hic error commentitium Pœnitentiæ Sacramentum nobis peperit* (loc cit). La potestà delle Chiavi non dee confondersi col Battesimo, ma costituisce un Sacramento diverso dal Battesimo, siccome proverò a suo logo.

cunda post naufragium Tabula. Calvino osò di condannare come empia questa santa dottrina della Chiesa, e de' Padri; ma la Chiesa meritamente condannò nel Tridentino questa sua eretica dottrina con più Canoni (*), e specialmente con il Canone seguente. *Si quis Sacramenta confundens, ipsum Baptismum Pœnitentiæ Sacramentum esse dixerit, quasi hæc duo Sacramenta distincta non sint, atque ideo Pœnitentiam non recte secundam post naufragium Tabulam appellari, anathema sit* (a).

18. Sebbene dal detto fin quì rimanga abbastanza provato che Gesù Cristo con quelle parole: *Quorum remiseritis peccata &c.* volle coferire a suoi Apostoli una autorità ben diversa da quella che volle conferirire ad essi con quelle parole: *Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos &c.*; nondimeno a chiarezza maggiore di questa verità, mi sia permesso di soggiugnere alcune altre osservazioni, che spuntano per se medesime da questi due Testi Vangelici. Gli Apostoli con quelle parole: *Quorum remiseritis peccata &c.* ricevettero una autorità, che non doveva rimanersene inutile, ed oziosa. Dovevano *rimettere*, e *ritenere i peccati*. Gli Apostoli, siccome osservai più sopra, furono incaricati di annunciare il Vangelo a tutti gli uomini, e di amministrare a tutti il Battesimo. *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos &c.* Adunque gli Apostoli non potevano eserci-

ta-

(*) Vedasi la Nota alla pag. 249.

(a) Sess. XIV. Can. 2.

tare l'autorità loro conferita di *ritenere i peccati*, nè in quanto alla Predicazione, nè in quanto alla amministrazione del Battesimo. Non potevano annunziare a questi e non a quelli il beneficio della Redenzione, nè escludere alcuno dalla grazia del Battesimo. In questo senso adunque non potevano *ritenere i peccati*. Ed in fatti: chi avrebbero potuto escludere dalla grazia del Battesimo? I Giudei, e gl' Idolatri? Potevano forse ritenere nell' amministrarglielo qualche loro peccato? Nò certamente: che anzi il Battesimo si conferiva ad essi appunto per mondarli da ogni peccato, quantunque grave ed enorme; per rinnovarli, per santificarli, per giustificarli, siccome penso di aver provato assai diffusamente. Gli Apostoli adunque come potevano esercitare questa loro autorità cogli Ebrei, o coi Gentili costituiti fuori della Chiesa: ed in qual senso potevano ritenere ad essi i peccati? Con annunziare a quelli che non volevano credere, che i peccati non gli erano rimessi, e con rigettarli dal Battesimo? Chi non crede, chi non vuole mutar vita, e con ciò rendesi indegno del Sacramento del Battesimo, egli è che *ritiene i peccati* a se medesimo, e non il Ministro di Cristo è quegli che li ritiene. Egli è che *lega* se stesso, e non è legato da alcuno: e quantunque il sacro Ministro presumesse di sciorlo, non rimarrebbe tuttavia legato? Non può il Ministro di Cristo ammi nistrargli il Battesimo, se esso vuole rimanersene incredulo, e peccatore. Egli rimarrà aggravato delle sue colpe, e questi nella impossibilità di rimet-

tergliele col Battesimo. Dunque il sacro Ministro non avrà la potestà di *legare* costui per l' autorità che hà di conferire il Battesimo : riguardo a lui non avrà la potestà di *ritenerli* i peccati, per l' autorità che hà di non rimetterli. Se fosse cosa facile ad accadere, che un' incredulo, ed un vizioso pretendesse di assoggettarsi al Battesimo Cristiano, senza voler credere, e senza una volontà risoluta di mutar vita, cioè senza voler essere Cristiano, non sarebbe uopo di molta autorità per dire a costui, che egli è indegno del Battesimo, e che perseverando nella sua incredulità, e nella mala vita, sarà infallibilmente condannato. Ogni Cristiano, anche una femmina, potrà dichiarargli, che *Qui crediderit, & baptizatus fuerit, salvus erit; qui verò non crediderit, condemnabitur*; ed in questa maniera anche una femmina avrà l' autorità di *ritenere i peccati*; ove questa autorità si riduca ad una dichiarazione, o ad una autorità *negativa*, e non già *positiva* di *ritenerli*, *e di legare* il peccatore con un atto autorevole. Nel Battesimo adunque, nulla è ritenuto, nulla è legato: imperocchè nulla come hò detto, rimane ritenuto nei fanciulli, e negli adulti a quali si amministra: non un qualche peccato, a cui non si estenda il Battesimo, o il ministero di chi lo conferisce in nome dalla Trinità. Adunque il sacro Ministro non può esercitare l' autorità di legare in rapporto alla collazione del Battesimo, perchè nulla può in esso ritenere, nulla legare. Come adunque in rapporto al Battesimo esercita questa sua au-

autorità *di legare, e di ritenere i peccati?* Se quelle parole: *Quorum remiseritis peccata &c.* si riferiscono all' autorità di amministrare il Battesimo, non basta che il sacro Ministro cui è stata conferita dichiari che uno è degno di riceverlo, per doversi dire che la esercita; ma è uopo che glie lo conferisca in fatto. Se anche quelle: *Quorum retinueritis &c.* si riferiscono al medesimo Sacramento, in qual maniera il Ministro nella collazione attuale del Battesimo può *ritenere i peccati?* Torno a ripetere, che l'autorità di *ritenere i peccati* è una autorità *positiva*, non altramente che la potestà di *rimetterli*; e che se l'autorità conferita da Gesù Cristo agli Apostoli con quelle parole: *Quorum remiseritis... Quorum retinueritis*, non è che la facoltà di battezzare, il Ministro dee esercitarla col Sacramento in atto; altramente o non sarà vero che ivi si parla della facoltà di battezzare, ma si bene della facoltà di esaminare, d' interrogare il battezzando, e di giudicarlo degno o indegno del Battesimo; o si parlerà di una facoltà chimerica che non mai si ridurrà all' atto. Ed ecco, che per necessità convien dire, che quelle parole: *Quorum remiseritis... Quorum retinueritis*, significano una autorità *positiva*, ben diversa dalla potestà di non battezzare: una autorità da esercitarsi sù di quei peccatori, che per lo Battesimo sono divenuti sudditi della Chiesa, i quali soltanto possono rimanere *legati* per un atto giudiciario: una autorità finalmente che cade direttamente sù dei peccati da rimettersi, o da ritenersi; lo che

non

non può effettuarsi se l' uomo non li dichiara al sacro Ministro. A questa legge niuno astringerà il Battezzando, rapporto al quale Cristo Signore dando agli Apostoli la facoltà di battezzare non disse che dovessero esigere da chi dimanda il Battesimo una Confessione de' peccati per quindi *rimetterli*, *o ritenerli*, con ammetterlo, o escluderlo dal Battesimo; ma disse in generale *Docete omnes ... baptizantes eos*. Quindi è che se il Calvinista malagevolmente può spiegare la forza di quelle parole: *Quorum remiseritis peccata &c.*; in niun conto può dare un senso a quelle parole: *Quorum retinueritis peccata &c.*; siccome fà il Cattolico con tutta facilità, e verità, dicendo che il Sacerdote *ritiene* i peccati, ed esercita la potestà di *legare* nel Sacramento della Penitenza con sospendere l' Assoluzione a coloro, che sono indisposti a riceverla; e con un atto di autorità, e da giudice li *lega*, o con proibirli di accostarsi all' Eucaristia, o con obbligarli a penitenze medicinali, e soddisfattorie, colle quali debilitino gli abiti viziosi, e soddisfacciano alla divina giustizia. Di queste parlando il Tridentino, decise: *Si quis dixerit, Claves Ecclesiæ esse datas tantum ad solvendum, non etiam ad ligandum, & propterea Sacerdotes dum imponunt pœnas confitentibus agere contra fidem Clavium, & institutionem Christi ... anathema sit* (a).

19. Prima di passare oltre, mi sia qui permesso di ri-

(a) Sess. XIV. cap. 15.

rilevare anche una loro interpretazione, colla quale travolgono le sudette parole: *Quæcumque alligaveritis super terram, erunt ligata &c.* Essi adunque dicono in primo luogo, che queste parole debbano intendersi del perdono delle offese, che ci vengon fatte; cosicchè rimettendole noi qui in terra, saranno rimesse anche in Cielo. Ciò si raccoglie, dicono, delle parole antecedenti. *Si autem peccaverit in te frater tuus &c.* Dicono inoltre, che se quelle parole vogliano intendersi di una autorità data da Cristo alla Chiesa, questa debba soltanto limitarsi alla potestà di ammettere alle cose sacre i penitenti, ed escluderne gli peccatori, e gli ostinati, ma non estendersi ad una potestà *giudiciaria* di sciogliere, e di legare per rapporto ai peccati, cosicchè debbano dirsi sciolti anche in Cielo, o legati, se saranno sciolti, o legati qui in terra. Ecco come essi intendono, o vogliono simulare d' intendere quelle parole. Ma queste loro objezzioni svaniscono affatto al confronto del medesimo sacro Testo. Ivi Gesù Cristo ci prescrive la Correzione fraterna, ed il modo di farla, dicendoci. *Se il tuo fratello abbia commesso mancamento contro di te, và, e corregilo tra te, e lui solo. Se egli ti ascolta, hai guadagnato il tuo fratello; se poi non ti ascolta, prendi ancora teco una, o due persone... Che se non farà caso di essi, fallo sapere alla Chiesa. E se non ascolta nè pure la Chiesa, abbilo come per gentile, e per pubblicano. In verità vi dico, che tutto quello che*

le-

legherete sulla terra, sarà legato anche nel Cielo &c. (a). Nel testo ora riferito non vi hà nè pure un cenno di quanto ci dicono i nostri Avversarj. Vi si tratta della correzione fraterna da doversi fare da noi, non soltanto per le ingiurie personali, ma anche per qualunque altro mancamento del prossimo nostro. La correzione fraterna, come quella che non dovendo avere per oggetto la nostra privata soddisfazione, o passione, ma la salute spirituale de' nostri fratelli, deve nascere da un vero zelo, ed essere animata della carità, e suppone che chiunque animato da questo spirito corregge il suo fratello, gli abbia già rimesse tutte le offese. Che se colui si ostinerà anche alla seconda correzione, deve allora denunziarsi alla Chiesa; e se non ascolta nè pure la Chiesa, debba aversi come per gentile, e per publicano, cioè come un uomo affatto alieno dalla comunione e società de' fedeli, come un' scomunicato. Diasi per un poco, che nel sù citato Testo, Cristo voglia parlarci del perdono delle ingiurie, che ci vengon fatte. Se noi per obbedire al comando fattoci da Esso, non in questo Testo, ma in altri luoghi del suo Vangelo, rimetteremo al nostro fratello le offese, ed esso non è pentito, ma persevera nella sua mala volontà, rimarrà forse sciolto in Cielo, se da noi è stato sciolto qui in terra? Se noi non volendo assoggettarci al precetto di Cristo, non vogliamo sciorlo qui in terra, ed esso è pen-

(a) Matth. XVIII. 15. 16. 17. 18.

pentito della offesa fattaci, non sarà forse sciolto in Cielo? Avendo S. Pietro detto a Gesù Cristo: *Signore, fino a quante volte peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerò io? fino a sette volte? Gesù gli rispose: non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette volte* (*a*). La Carità Cristiana non deve prefiggersi termine alcuno ove trattisi di perdonare le ingiurie. Ove trattisi di perdonare le offese, la Carità Cristiana dee scorre tutti, e non legare alcuno. Dobbiamo amare i nostri nemici, e fare del bene a quei che ci odiano (*b*). Se adunque la prima parte del sacro Testo non dovesse intendersi della Correzione fraterna, ma del perdono delle ingiurie, che ci vengon fatte, onde sia in nostro potere di sciorre, e di legare i nostri fratelli con rimettere, o ritenere il perdono, dovrebbe dirsi che sia in nostra libertà di condonare, o di ritenere le offese, o che non abbia mai luogo la potestà di legare, che nel Testo và del pari colla facoltà di sciorre. Vengo ora a quelle parole: *Quaecumque alligaveritis &c.* Queste parole dovranno intendersi soltanto della Correzione fraterna, comandata a chiunque, e di sciorre o legare, o di dichiarare sciolto o legato colui, che da noi è corretto, o che confessa a noi il suo fallo? Di quale natura sia questa potestà della quale ci parla ivi Gesù Cristo, si vede in parte da quelle parole. *Si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus, & publicanus*. Qui

 chia-

(*a*) Ibi v. 21. 22. (*b*) Matth. V. 44.

chiarissimamente è insinuata da Gesù Cristo la potestà da lui data alla Chiesa di separare l'uno o l'altro peccatore dalla comunione de' Fedeli; e questa autorità non appartiene certamente a persone private, ma ai pubblici Ministri della Chiesa. Onde soggiunse il Signore, parlando non a tutti i fedeli ma a suoi Apostoli, *Amen dico vobis, quæcunque alligaveritis &c.* Adunque la potestà della quale qui si tratta, è ben diversa dalla Correzione fraterna, e dall'obbligo di perdonare le offese che ci vengon fatte. Non deve legarsi colla scommunica se non un peccatore, siccome si raccoglie da questo medesimo testo. Questi rimane legato, e separato dalla comunione de' Santi non solo quì in terra, e per rapporto alla pulizia esterna, ma rimane legato anche in Cielo; e sciolto rimane in Cielo, se sarà sciolto qui in terra. Ecco una potestà *giudiciaria*, la quale nulla hà che fare col precetto della Correzione fraterna.

20 Ma io ben mi avveggo di trattenermi qui senza necessità per mettere in chiaro il senso del sù citato Testo. Cristo Signore vi distingue colla massima precisione la persona di colui in cui il fratello peccò, dai Testimonj alla presenza de' quali lo corregge, e dalla Chiesa al dicui Tribunale finalmente lo porta, ove si ostini alla prima ed alla seconda correzione. Non a colui che è stato offeso, ma alla Chiesa, cioè agli Apostoli suoi Ministri, ed ai loro successori, disse il Salvatore: *Tutto quello, che legherete sulla terra &c.*: imperocchè avea già detto: *E se non ascolta nè pure la Chiesa*, ab-

abbilo come per gentile, e per pubblicano. Adunque il senso di quelle parole è il seguente: Se non ubbedirà alla Chiesa che lo *lega*, ma sarà pertinace e refrattario, abbilo come per un gentile e per un pubblicano. Adunque non a quello cui fù fatta l' ingiuria, ma alla Chiesa fù data la potestà di *sciogliere* e di *legare*, da esercitarsi dal sacri Ministri non indifferentemente sù tutti gli uomini, ma soltanto sù di quelli, che per lo Battesimo sono sudditi della Chiesa. Chi coregge, e quello che è corretto privatamente, nel citato Testo si denominano *fratelli*. Dunque ambedue sono sudditi della Chiesa. Se colui, che è stato corretto, perseverando nella sua ostinazione, non ubbedirà nè pure alla Chiesa, e debbe aversi come per un gentile; Dunque non è tale, ma è figlio della Chiesa per lo Battesimo. La Chiesa, alla quale dee deferirsi un tale fratello, esercita sopra di lui non soltanto la potestà di *sciogliere* con rimettergli i suoi falli, ma esercita ancora la potestà di *legare*: espressioni le più adattate per mettere in veduta la potestà *giudiciaria* conceduta agli Apostoli, ed ai loro leggittimi Successori. Questo adunque è il senso ovvio, e naturalissimo del sacro Testo, e della promessa fatta dal Signore a' suoi Apostoli; senso affatto incompatibile colle varie interpretazioni messe in campo dai moderni Eretici. Oltre ciò, questa potestà di *sciogliere* e di *legare*, promessa da Gesù Cristo a suoi Apostoli, non è punto diversa da quella che fu promessa all' Apostolo S. Pietro in premio della sua confessione

 del-

della Divinità di Gesù Cristo. *Ed io ti darò le chiavi del regno de' Cieli, e qualunque cosa avrai legato sopra la terra, sarà legata anche ne' Cieli; e qualunque cosa avrai sciolta sopra la terra, sarà sciolta anche ne' Cieli &c.* Queste parole nel contesto non vanno unite nè coll' obbligo di rimettere le ingiurie, nè con qualunque altro precetto di morale, comune a tutti i fedeli. Cristo parlava a S. Pietro, e volle parlare di una potestà spirituale, non limitata a questo o a quell' altro atto; non alla sola autorità di legare colle censure, ma di una potestà generale che doveva avere per oggetto la salute spirituale de' Fedeli. La sentenza pronunziata da esso, e dagli altri Apostoli sarebbe valida anche in Cielo. Questa potestà che loro prometteva, non doveva avere soltanto per oggetto di aprire qui in terra le porte della Chiesa ai penitenti, e di chiuderle ai peccatori con escluderli dalle cose sacre, ma doveva aprire, o chiudere ad essi anche le porte del Cielo. Il peccato è quello che chiude le porte del Cielo. Chi adunque hà l' autorità di aprire le porte del Cielo, non avrà la potestà di sciorre il peccatore dai lacci del peccato, e questa potestà non dovrà denominarsi una potestà *giudiciaria*? Aprirà le porte del Cielo a chi è tuttavia reo di colpa mortale, che ne impedisce l' ingresso: glie le aprirà ammettendolo alle cose sacre, e non sciogliendolo dalle colpe? Il Sacro Concilio di Trento fulminò queste false interpetrazioni degli Eretici con il seguente Canone. *Si quis dixerit* . . .

non

non solos Sacerdotes esse ministros absolutionis , sed omnibus , & singulis Christifidelibus esse dictum : Quæcumque ligaveritis super terram , erunt ligata et in cœlo ; et quæcumque solveritis super terram , erunt soluta et in cœlo . Quorum remiseritis peccata remittuntur eis ; et quorum retinueritis retenta sunt : *Quorum verborum virtute quilibet absolvere possit , peccata publica quidem per correptionem dumtaxat , si correptus acquieverit ; secreta vero per spontaneam confessionem , anathema sit* (a) .

21 . Ecco pertanto che le varie interpetrazioni date dai nostri Avversarj alle parole di Gesù Cristo , non solamente non provano , che la Chiesa non hà l' autorità di rimettere e di ritenere i peccati ; di sciogliere e di legare con una potestà *giudiciaria* ; ma poste al confronto del sacro Testo provano l' opposto . L' autorità di predicare il Vangelo , o di battezzare , o di dichiarare che i peccati sono rimessi a questi , e non a quello col perdono delle offese ; di ammettere , o di escludere questi e non quello dalle cose sacre , non sono la cosa medesima . Gesù Cristo volle forse dirci tutte queste cose disparate con quelle parole : *Quæcumque alligaveritis &c. Quorum remiseritis peccata &c.* ? Volle dircene alcuna soltanto ? Dunque , quale sarà il senso del sacro Testo , che dovrà unicamente abbracciarsi ? I moderni Eretici si protestano altamente , che in fatto di religione vogliono unicamente attenersi alla *pu-*

ra

(a) Sess. XIV. can. 10.

ra parola di Dio scritta. Dunque perchè la travolgono a tante, e sì varie interpetrazioni? Ben vedete che col proprio fatto fanno toccare con mano che ingannano se medesimi ed i loro seguaci, allorchè sotto il pretesto di attenersi alla *pura parola di Dio scritta*, adottano, e vendono al popolo i loro errori, e le loro immaginazioni: che la loro Fede non è che una opinione: che tanto è lungi che possano rigettare i Sacramenti per attenersi alla sola Fede speciale giustificante, che anzi non hanno nè anche la Fede generale dei dommi; quella Fede senza la quale è impossibile di piacere a Dio. La Chiesa Cattolica non si attiene ad un tale metodo nel presentarci il senso dei Testi controversi. Legge nel Vangelo, che Gesù Cristo promise a S. Pietro le *Chiavi del regno de' Cieli*. Le Chiavi indicano di una maniera figurata il potere di un uomo: questo potere doveva avere rapporto al regno de' Cieli. Adunque il potere che Cristo prometteva a S. Pietro, doveva essere un potere spirituale, e celeste, che doveva servire a disporre qui in terra, e condurre fino al Cielo quelli, che sarebbero degni di entrarvi: doveva essere un potere *universale* di fare qui in terra tutto ciò, che doveva contribuire all' *accrescimento*, ed alla *consumazione* del regno del Figliuolo di Dio; sia rimettendo, e ritenendo i peccati; sia esortando, corregendo, e gastigando i ribelli; sia usando di tutta l' autorità dello stesso Dio loro delegata per comandare, per concedere, per negare, per dispensare secondo il bisogno de'

Fe-

Fedeli; lo che è generalmente espresso con quelle parole: *Quæcumque ligaveritis: quæcumque solveritis*. Laonde allorchè il Signore fece la sudetta promessa, prima a S. Pietro, ed indi agli altri Apostoli, volle dire ad essi, che tutto ciò, che essi farebbero qui in terra per *legare*, e per *sciogliere* gli uomini, sarebbe confermato anche in Cielo da Gesù Cristo Capo supremo della Chiesa. Ecco la potestà delle Chiavi che prometteva loro: potestà spirituale, celeste, ed autoritativa, che doveva estendersi anche a legare, ed a sciogliere da peccati qui in terra. Onde meritamente diceva il Dottor S. Girolamo. *Absit ut de his quidquam sinistrum loquar, qui Apostolico gradui succedentes, Christi corpus sacro ore conficiunt; per quos & nos Christiani sumus*; *qui Claves regni cælorum habentes, quodammodo ante diem iudicii iudicant* (a). I successori degli Apostoli, al dire del S. Dottore, non solamente hanno da Cristo la potestà di consegrare l' Eucaristia, e di rigenerarci col Battesimo, ma altresì di riconciliarci con Dio colla Penitenza, per la potestà giudiciaria loro data da Cristo colla quale prevengono in un certo modo il giudicio estremo. *Claves regni cælorum habentes, quodammodo ante diem iudicii iudicant*. In questo medesimo senso anche gli altri Padri hanno spiegata la potestà delle chiavi; la potestà di *sciogliere* e di *legare*; ed anzi lo hanno detto con chiarezza maggiore, siccome orora dirò.

21. Hò

(a) Ep. 1. ad Heliodorum.

29. Hò già avvertito che Gesù Cristo *poteva*, e *volle* rimettere i peccati, tra gl' altri, alla donna Peccatrice, ed al Paralitico (*); ed hò provato che poteva conferire agli uomini questa sua autorità, e che promise di conferigliela. Volle conferirgliela in fatti? Sebbene nulla si leggesse sù di ciò nel nuovo Testamento, non

(*) Quei che erano a Tavola insieme con Gesù Cristo, udendolo dire alla Donna Peccatrice: *Ti son rimessi i peccati*, incominciarono a dire tra se: *Chi è costui, che rimette anche i peccati?* Vdendolo i Scribi dire al Paralitico: *I tuoi peccati ti son rimessi*, scandalizzati, dissero, che bestemmiava: *Costui bestemmia. Chi può rimettere i peccati, fuorchè il solo Dio?* Ma Gesù Cristo *vedendo i loro pensieri, disse: Perchè pensate voi male nel cuor vostro? che è più facile il dire: ti sono rimessi i tuoi peccati; o dire: Sorgi, e cammina? Or' affinche voi sappiate, che il figliuolo dell' uomo hà la potestà sopra la terra di rimettere i peccati, sorgi; disse egli allora al Paralitico, piglia il tuo letto, e vattene a casa tua. Ed egli si rizzò, e andossene a casa sua. Ciò vedendo le turbe s' intimorirono, e glorificarono Dio, che tanta potestà diede agli uomini* (Matth. ix. 2.). *Tutti restarono stupidi, e rendettero gloria a Dio dicendo, che mai più avevan veduta tal cosa* (Marci II. 1.). *Tutti furono colti dallo stupore, e rendevano gloria a Dio; e pieni di timore dicevano. Noi abbiamo oggi vedute cose prodigiose* (Lucæ V. 17.). Gesù Cristo vide i loro pensieri. Ei pertanto penetrava i cuori degli uomini: esso aveva la potestà assoluta di far miracoli. Egli è Dio, se può perdonare i peccati. Che egli possa perdonarli lo attesta il Paralitico, il quale al comando di lui si leva in piedi, e cammina. Che i peccati siano stati rimessi, o nò, nol

non per questo potrebbe dirsi che Gesù Cristo volesse mancare alla sua promessa, e che non gliela conferisse. Esso gliela conferì allorchè disse loro: *Saran rimessi i peccati a chi li rimetterete, e saran' ritenuti a chi li riterrete.* Quantunque il Protestante per non concedere che con queste parole gliela abbia conferita, neghi che gliela abbia promessa, avete già udito di qual peso siano le sue ragioni, e le interpetrazioni che dà a questi testi. Queste parole: *Saran' rimessi i peccati a chi li rimetterete &c.* hanno la più stretta relazione con quelle: *Io ti darò le Chiavi del regno de' Cieli . . . Tutto quello che legherete sulla terra &c.* Queste espressioni contengono la promessa, mandata indi ad effetto da Gesù Cristo dopo la sua Risurrezione allorchè disse: *Saran' rimessi i peccati, a chi li rimetterete &c.* Abbiamo dal Sacro Testo che Gesù Cristo dopo avere per ben due volte annunziata *la Pace* a suoi Discepoli, disse loro: *Come mandò me il mio Padre, anche io mando voi.* S. Ciril-

---

nol possono sapere i circostanti. Se il Paralitico cammini, o non cammini quando Cristo gli ordina di camminare, lo veggon tutti: Con la potestà di far l' uno, Gesù Cristo prova la potestà di far l' altro. L' Incredulo trova qui una dimostrazione della Divinità di Gesù Cristo: ed il Protestante una validissima prova che Gesù Cristo rimetteva i peccati con cancellarli affatto. Una dichiarazione, o altra tale remissione, non avrebbe eccitato lo scandalo di di chi lo ascoltava, ne vi sarebbe stato mestieri di un miracolo per convincerli che egli aveva questa divina autorità,

lo riflettendo sù di queste parole, osserva, che con esse Gesù Cristo volle stabilire gli Apostoli Capi, e Maestri Spirituali di tutto l'universo, e dispensieri de' divini Misterj, inviandoli con quella divina autorità, con cui egli medesimo, come uomo, era stato inviato nel Mondo dal divin Padre (*a*). *E detto questo soffiò sopra di essi, e disse: Ricevete lo Spirito Santo*. Con questo esterno simbolo mostrò che faceva effettivamente quello diceva, cioè che infondeva loro lo Spirito Santo; non soltanto perchè lo avessero essi soli dentro di se, ma ancora perchè lo comunicassero agli altri, mediante la remissione de peccati, o sia col Sacramento della Penitenza. Allora, siccome osserva il Grisostomo (*b*), lo ricevettero di una maniera *invisibile* per rimettere e per ritenere i peccati per la potestà del Sacerdozio: onde soggiunse immediatamente: *Saran' rimessi i peccati, a chi li rimetterete; e saran' ritenuti, a chi li riterrete:* dove che nel giorno della Pentecoste dovevano riceverlo *visibilmente*, ed in comune con tutti gli altri Fedeli per parlare diversi linguaggi, e per fare tutti i prodigj, che dovevano servire per lo stabilimento della Chiesa.

23. Gesù Cristo, siccome leggiamo negli Atti de' Santi Apostoli, ad essi *si diede a veder vivo dopo la sua passione con molte riprove, apparendo ad essi per qua-*

(*a*) Lib. XII, in Joan. c. 1. (*b*) Hom. 85. in Joan.

quaranta giorni, e parlando del Regno di Dio (*a*). Di queste apparizioni ne' leggiamo molte ne' sacri Vangeli. Alla Maddalena, riferita da S. Marco (*b*), e da S. Giovanni (*c*), ed alle Donne, che tornavano dal Sepolcro, riferita da S. Matteo (*d*). Indi ai Discepoli, che andavano in Emmaus, riferita da S. Marco (*e*), e da S. Luca (*f*); ed anche all' Apostolo S. Pietro, siccome riferisce lo stesso Evangelista S. Luca (*g*), e l' Apostolo S. Paolo (*h*). Ai Discepoli in Gerusalemme, riferita da S. Giovanni con quelle parole: *Venne Gesù, e si stette in mezzo, e disse loro: Pace a voi. E detto questo mostrò loro le sue mani, ed il costato... Come mandò me il mio Padre anch' io mando voi. E detto questo soffiò sopra di essi, e disse: Ricevete lo Spirito Santo. Saran' rimessi i peccati, a chi li rimetterete; e saran' ritenuti, a chi li riterrete... Ma Tommaso uno de' dodeci, non si trovò con essi al venir di Gesù* (*i*). Tutte queste apparizioni seguirono lo stesso dì della sua Risurrezione. Otto giorni dopo ai medesimi Apostoli, presente anche l' Apostolo S. Tommaso, riferita dal medesimo Evangelista (*k*). A S.Petro, e ad alcuni altri Apostoli al Mare di Tiberiade, ove commise al medesimo Principe degli Apostoli di pascere il suo gregge, riferi-

(*a*) Actor. I. 3. (*b*) Marci XV. 9. (*c*) Joan. XX. 17
(*d*) Matth. XXVIII. 9. (*e*) Marci XVI. 12.
(*f*) Lucæ XXIV. 13. (*g*) Lucæ XXIV. 34.
(*h*) 1. Cor. XV. 5. *Visus est Cephæ, & post hoc undecim.*
(*i*) Joan. XX. 19. 24. (*k*) Joan. XX. 26.

ta dal medesimo Evangelista, il quale soggiugne, che questa fù la terza volta, che Gesù si manifestò a suoi Discepoli, risuscitato che fù da morte (*a*). Agli undeci Apostoli, ed agli altri Discepoli, che si trovarono sopra un Monte, che Gesù aveva loro additato nella Galilea, riferita da S. Matteo; il quale osserva, che quei che lo videro, per la maggior parte l' adorarono, ma che alcuni dubitarono della verità della sua Risurrezione. *Ma Gesù accostatosi parlò loro dicendo: E stata a me conferita tutta la potestà in Cielo, ed in terra. Andate adunque, istruite tutte le genti, battezzandoli in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo. Insegnando a loro di osservare tutto quello, che io vi hò comandato* (*b*). S. Paolo aggiugne, che dopo che fù veduto da Cefa, e poi dagli undeci, fu veduto da cinquecento fratelli in una volta, de' quali i più vivevano allora che ei scriveva la sua prima lettera a quei di Corinto. Dopo di che fa anche menzione di un' altra apparizione fatta a S. Giacomo, ed indi a tutti gli Apostoli (*c*). L' Evangelista S. Marco dopo aver riferita l' apparizione di Gesù Cristo a Maria Maddalena, ed ai Discepoli che andavano in Emmaus, soggiungne. *Ultimamente apparve agli undeci, mentre erano a mensa: e ad essi rinfacciò la loro incredulità, e durezza di cuore, perchè non avean prestato fede a quelli che l' avean veduto risuscitato. E disse loro: andate per tutto il Mondo,*

(*a*) Joan. XXI. 1. 14. (*b*) Matth. XXVIII. 16. (*c*) 1. Cor. XV. 6. 7.

do, predicate il Vangelo a tutti gli uomini. Chi crederà, e sarà battezzato, sarà salvo: chi poi non crederà, sarà condannato. E questi sono i miracoli, che accompagneranno coloro, che avran creduto: nel nome mio scacceranno i Demonj: parleranno lingue nuove: maneggeranno i serpenti, e se avran bevuto qualche cosa di mortifero, non farà loro male, imporanno le mani a malati, e guariranno Ed il Signore Gesù parlato ch' ebbe con essi, fù assunto al Cielo (a). L'Evangelista S. Luca, senza far menzione dell'apparizione del Salvatore alla Maddalena, e alle altre Donne, riferita diffusamente l'apparizione ai Discepoli che andavano in Emmaus, ed accennata l'altra fatta a S. Pietro, soggiugne, che allorquando i suddetti due Discepoli raccontavano agli undeci, ed agl' altri che stavano con essi, ciò che ad esso loro era seguito per istrada, Gesù si stette in mezzo di essi, ed annunziata loro la Pace, con tre argomenti provò la sua verace Risurrezione, con farsi distintamente vedere, con farsi toccare, e con prender cibo. Indi disse loro. *Così stà scritto, e così bisognava che il Cristo patisse, e risuscitasse da morte il terzo giorno: e che si predicasse nel nome di lui la penitenza, e la remissione de' peccati a tutte le nazioni, dando voi principio da Gerusalemme. Ed ecco che io mando sopra di voi il promesso del Padre mio. E voi trattenetevi in città, sino a tanto che siate rivestiti di virtù dall' alto. E li condusse fuori di Beta-*

(a) Marci XVI. 14.

tania . . Ed avenne, che nel benedirli si divise da loro, e si sollevava verso il Cielo (a).

24 L' Autore dell' opera empia: *Histoire Chritique de Jesus Christ*, fà ogni sforzo onde mettere in contraddizione gli Evangelisti sù di queste Apparizioni di Gesù Cristo, per indi negare la verità della di lui gloriosa Risurrezione: quasiche sia un contraddirsi il tacere un fatto, o non riferirlo con tutte le circostanze colle quali è stato descritto da un altro. Ma non dovendo io entrare in questo argumento, mi fermerò alquanto sù di alcune particolarità delle sudette apparizioni per mettere a maggior lume il nostro assunto. I Protestanti, come quelli che si gloriano di riconoscere il Vangelo, e di rispettare i Sacri Vangelisti, debbono convenire con esso noi in confessare che gli Evangelisti non vollero riferirci tutte le apparizioni di Gesù Cristo, seguite ne' quaranta giorni che Egli si trattenne qui in terra. Due di quelle, che sono accennate dall' Apostolo San Paolo, non sono mentovate da alcuno di essi. I sacri Vangelisti non convengono tra di loro nel riferirci le stesse apparizioni. San Giovanni riferisce l' apparizione di Gesù Cristo agli undeci Apostoli, presente l' Apostolo S. Tommaso; ed a S. Pietro, ed agli altri al Mare di Tiberiade, delle quali non fanno parola gli altri Vangelisti, i quali fanno menzione di altre apparizioni delle quali non parla l' E-

(a) Lucæ XXIV. 35.

l' Evangelista S. Giovanni. Questo fatto incontrastabile, ci fà toccare con mani che i sacri Vangelisti non vollero darsi l' impegno di riferirci per minuto quanto fece, e disse il Signore dopo la sua Risurrezione; e questa loro apparente varietà, è il più forte argumento della loro sincerità. Nasce quistione, se l' Apparizione del Salvatore mentovata da S. Marco, e da S. Luca, sia la medesima che fù riferita da S. Giovanni, cioè la prima agli Apostoli nel giorno medesimo che risuscitò da morte, nella quale il Signore diede ai medesimi la potestà *di rimettere, e di ritenere i peccati*; ovvero se debba fissarsi immediatamente prima dell' Ascenzione del Salvatore. Il sacro Testo somministra delle forti ragioni per l' una, e per l' altra parte. Sembra che voglia dirci, che dopo tale Apparizione seguisse immediatamente l' Ascenzione del Signore: sembra altresì che voglia parlarci della prima; imperocchè i rimproveri fatti da Cristo agli Apostoli per la loro infedeltà, e durezza di cuore, pare che abbiano un strettissimo rapporto a quanto avevano riferito le Donne, ed a quanto dicevano i due Discepoli. Perciò i Padri, e gl' Interpetri si veggono divisi di sentimento sù di questa spinosa quistione. S. Agostino, e S. Gregorio Papa favoriscono il sentimento di quelli, i quali dicono che l' Apparizione riferita da S. Marco, e da S. Luca, precedette immediatamente l' Ascenzione del Signore. Ma che che sia di una tale disputa, che nasce dalla oscurità del sacro Testo, da essa non possono i

Pro-

Protestanti trarne contro di noi alcun vantaggio: imperocchè essi al pari di noi sono tenuti a rispondere alle obbiezioni che nascono dal sacro Testo, ove voglino adottare l' una o l' altra di queste due sentenze. Se vogliono sostenere, che l' apparizione riferita da San Marco, e da S. Luca precedette immediatamente l' Ascenzione del Salvatore; potranno forse quindi inferire, che nella prima apparizione, mentovata da S. Giovanni, Gesù Cristo, con quelle parole: *A chi rimetterete i peccati saranno rimessi &c.* volesse dire a suoi Apostoli quanto si legge in S. Marco: *Andate per tutto il Mondo, predicate il Vangelo a tutti gli uomini. Chi crederà, e sarà battezzato, sarà salvo &c*; o quanto si legge in S. Luca, cioè, *che si predicasse in nome di lui la Penitenza, e la remissione de' peccati a tutte le Nazioni?* Adunque, o il Signore in diversi tempi, ed occasioni avrà voluto dire la cosa medesima in tre diverse maniere, ora colla massima chiarezza, ed ora colla massima oscurità; o gli Vangelisti avranno voluto mettere in bocca del Signore un linguaggio da lui non usato. Quali adunque saranno le parole usate dal Signore, e quali le trascelte dagli Vangelisti, ma non adoperate da Cristo? Quelle di S. Marco: *Andate per tutto il Mondo, predicate &c. Chi crederà, e sarà battezzato? &c.* Non può negarsi che quanto si legge in S. Marco, in S. Luca, ed in San Giovanni non siano le precise parole adoperate da Gesù Cristo per istruire i suoi Apostoli, per dare ad essi i suoi

i suoi ordini, e per comunicarli la sua autorità. Ma forse è la stessa cosa predicare Il Vangelo, e battezzare, che il rimettere, e ritenere i peccati? E forse la cosa medesima, che il predicare la Penitenza, e la remissione de' peccati? Affinchè uno possa essere ammesso al Battesimo è necessario che creda: ma la Fede non è quella Penitenza che gli Apostoli dovevano predicare: la Fede non è la remissione de' peccati che gli Apostoli dovevano annunziare a tutte le nazioni in di lui nome. La Penitenza finalmente che dovevano annunziare, non è la stessa cosa che il Battesimo che dovevano conferire a quelli che avessero creduto, ma è una preparazione al Battesimo, secondo che in esecuzione di questo comando di Cristo diceva l' Apostolo S. Pietro nella sua prima Predica: *Fate Penitenza, e si battezzi ciascuno di voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione de' vostri peccati* (a). Calvino pensa di dover dire, che la Penitenza che dovevasi predicare dai suddetti era lo stesso Battesimo, e si lusinga di provarlo con quel passo del Vangelo ove dicesi, che il Precursore *predicava il Battesimo della Penitenza per la remissione de' peccati* (b). Ma le parole ora recitate dell' Apostolo San Pietro, lo convincono di falsità: imperocchè egli distingueva benissimo la Penitenza dal Battesimo di Cristo. Oltre ciò ci dice il medesimo Van-

 gelo,

(a) Actor II. 38.
[b] Marci I. 4.

gelo, che il Battesimo di Giovanni era ben diverso dal Battesimo istituito dal Salvatore. Lo diceva lo stesso Precursore. *Quanto a me, io vi battezzo con acqua per la Penitenza; ma... egli vi battezzerà collo Spirito Santo, e col fuoco* (a). Il Battesimo di Giovanni non cancellava il peccato, e non infondeva lo Spirito Santo per la propria efficacia, ma soltanto a cagione della Penitenza, e della Fede di chi lo riceveva, e per questo veniva denominato *Battesimo della Penitenza*, a differenza di quello di Cristo, denominato nelle Scritture *Battesimo di acqua e dello Spirito Santo*. Il santo Precursore eccitava alla Penitenza tutti quelli che andavano ad ascoltarlo, onde con essa avessero preparata la via al Signore, ed all' Agnello di Dio, che toglie i peccati del Mondo. Ma andiamo innanzi.

25. Se i Protestanti vogliono attenersi al sentimento di quegli altri, i quali dicono che l' Apparizione del Salvatore riferita da S. Marco, e da S. Luca, sia la prima agli Apostoli congregati, quella cioè, della quale fa anche menzione l' Evangelista S. Giovanni; non per questo potranno dirci, che debba rigettarsi quanto ci dice S. Giovanni, o S. Luca, per ammettere soltanto quanto ci dice l' Evangelista S. Marco. Non hanno forse questi tre Vangelisti la medesima autorità: non ci parlano tutti a nome di Cristo: non ci riferiscono le di lui parole? Nè anche potranno dir-

(a) Matth. III. 11. & Marc. Ibi v. 8.

dirci, che S. Luca, e S. Giovanni debbano intendersi soltanto nel senso in cui ci vuole parlare S. Marco. Per dire ciò, conviene che in primo luogo ci facciano vedere, che Gesù Cristo con quei modi di dire affatto diversi volle concedere a suoi Apostoli la sola autorità di predicare, e di battezzare quelli che avessero creduto, senza che l' Adulto vi si prepari anche colla Penitenza: o che al più volle concedere ad essi la sola autorita di annunziare la remissione de' peccati in nome di Cristo; o di dichiarare che sono rimessi a colui che crederà con tutta certezza che gli sono stati rimessi. Oltre ciò, conviene che ci facciano vedere, che Gesù Cristo non volle delegare a suoi Apostoli la sovrana sua autorità *di rimettere e di ritenere i peccati*: altrimenti con qual fondamento potranno dire, che non gliela diede infatti allorchè disse loro: *Ricevete lo Spirito Santo: Saran' rimessi i peccati, a chi li rimetterete &c.*; e che con queste parole volle dare ad essi soltanto l' autorità di predicare, di battezzare, o al più l' autorità di annunziare la remissione de' peccati, o di dichiarare che sono rimessi, o ritenuti in Cielo, ma non qui in terra? Non basta dire tutto ciò per addurci una valida prova. Conviene provarlo, e per provarlo non convien supporre ciò che è in questione, e ciò che meritamente si nega dai Cattolici. Sembra a me di aver detto abbastanza contro di queste loro supposizioni, senza delle quali non è possibile che essi possano ragionare contro il Cattolico con un' apparenza di ragione. Non darei fi-

ne a questo mio ragionamento se volessi recare in mezzo quanto ancora potrebbe dirsi sù di questa materia. Aggiungnerò una cosa sola. *Saran' rimessi i peccati a chi li rimetterete, e saran' ritenuti a chi li riterrete*. Quale è il senso di queste parole? Quello delle parole dette da Gesù Cristo presso l' Evangelista S. Marco, o presso l' Evangelista S. Luca? Quello delle parole riferite da S. Marco? *Predicate il Vangelo... chi crederà, e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato*? Sia così: ma dato ciò, come spiegare la forza di queste parole: *Saran' rimessi i peccati a chi li rimetterete &c.*? Qui non può ricorrersi ad una dichiarazione estrinseca che i peccati sono rimessi o ritenuti perchè l' uno dice di credere, e l' altro nò: imperocchè Gesù Cristo presso l' Evangelista S. Marco, oltre la Fede, esige anche il Battesimo, senza di cui in atto o in voto non s' entra in Cielo. E quantunque si volesse dire che nella *Predicazione del Vangelo* vi si comprende la predicazione della *Penitenza*, e della *remissione de' Peccati* menzionata da S. Luca, ciò non basta onde abbiano luogo quelle espressioni: *Saran' rimessi i peccati a chi li rimetterete*. I peccati non saranno rimessi in Cielo, se non saranno rimessi qui in terra. L' ufficio di annunziare la remissione de' peccati è un Ministero estrinseco: e se il peccatore non si eccita alla Fede, indi alla Penitenza, e se oltre ciò non riceve il Battesimo, la remissione de' Peccati annunziata dal sacro Ministro, non farà che egli sia giusto. Come

me adunque si potrà dire che il sacro Ministro che annunzia la remissione de' peccati li rimette con annunziarla? Forse perchè eccita la Fede giustificante, per la quale, a loro dire, gli sono rimessi i peccati? La Fede Teologica è un dono di Dio, e però l' uomo non può concepirla colle sue forze naturali; nè la voce del Ministro basta per portarlo a credere come si conviene, e molto meno ad infondergliela. Torno adunque a dimandare quale esser debba il senso di quelle parole: *Saran' rimessi i peccati a chi li rimetterete*, ove queste parole debbano intendersi nel senso di quelle riferite da S. Marco: *Predicate il Vangelo &c. Chi crederà, e sarà battezzato sarà salvo &c.* Rimane che da essi si dica, che il sacro Ministro esercita questa sua autorità di rimettere i peccati qui in terra per mezzo dell' amministrazione del Battesimo. Ma il Sacramento del Battesimo nel sistema de' nostri Avversarj rimette veramente i peccati? E' loro dottrina generale, che i Sacramenti della legge Vangelica non differiscono dai Sacramenti della legge Vecchia se non perchè sono altre cerimonie, ed altri segni esterni (a); se non perchè il Battesimo non è la Circoncisione. Dicono i Luterani, che i nostri Sacramenti sono *la promessa della grazia annessa ad un segno esterno*. Diceva Calvino, *che sono certi segni, e sugelli istituiti da Dio per sugellare, e confermare in noi le divine promesse, per raffermare*

(a) Tridentin. Sess. VII. Can. 2. de Sacramentis.

mare la nostra fede, *e per mostrare palesamente la nostra pietà verso Dio*. Se al dire dei Luterani, al segno esterno, che dicesi Sacramento, và annessa *la promessa della grazia*; tale segno esterno non la conferisce già a quelli che non vi pongono obice: il Sacramento non contiene la grazia che per esso ci viene significata (*a*): per esempio il Battesimo, che significa una lavanda interiore, non contiene, nè conferisce per divina istituzione la grazia che ci lava, e che ci rigenera interiormente. Gesù Cristo non hà promesso di conferire, in vigore di tale segno esterno da se istituito, la grazia a quelli a quali è amministrato. Adunque nel loro sistema la sola Fede è quella che giustifica l' empio (*b*), e basta la Fede delle divine promesse per conseguirla (*c*). I Sacramenti sono stati istituiti da Cristo per nutrire la Fede (*d*): sono segni esterni della grazia e della giustizia ricevuta per la Fede (*e*); ma nè in atto, nè in voto siano necessarj alla salute (*f*) *Utendum Sacramentis*, dicevano i Luterani in una loro Confessione di Fede presentata a Carlo V. Imperadore l' anno 1530.. *ut fides accedat*, *quæ credat promissionibus*, *quæ per Sacramenta exhibentur*, *et offeruntur*. Ne crediate, che da si fatte dottrine si voglia eccettuato il Battesimo, e che ad esso dai Novatori si voglia attribuire la remissione

de

(*a*) Ibi can. 6. (*b*) Ibi can. 4.
(*c*) Ibi can. 8. (*d*) Ibi can. 5.
[*e*] Ibi can. 6. (*f*) Ibi can. 4.

de peccati in forza della divina istituzione. A loro dire, il Battesimo di Cristo non hà una maggiore efficacia del Battesimo conferito dal Precursore (*a*). Il Battesimo nel sistema di Calvino, è soltanto un segno per cui siamo iniziati; ed aggregati alla società Cristiana: esso non è punto necessario ai figli de Fedeli, e non agli Adulti, perchè questi rimangono giustificati per la Fede. Adunque se voglia dimandarsi ai moderni Eretici se il sacro Ministro esercita l' autorità di rimettere i peccati qui in terra almeno con amministrare il Battesimo, se vorranno parlare con un linguaggio uniforme ai loro sistemi dovranno assolutamente dire che il sacro Ministro nè anche coll' amministrare il Battesimo li rimette. Imperocchè se essi per dar luogo alla sola Fede giustificante negano che il Battesimo rimette e cancella i peccati, come potranno dirci che li rimette colui che lo amministra? I Protestanti adunque non potranno dire che quelle parole, riferite da S. Giovanni: *Quorum remiseritis peccata &c.* significano la cosa medesima che quelle riferite da S. Marco: *Qui crediderit, & baptizatus fuerit &c.*, se insiememente non concederanno, che il Sacramento del Battesimo veramente e propriamente per istituzione divina cancella i peccati, e non perchè eccita la Fede per cui non si cancellano, ma soltanto nel loro sistema non s' imputano.

26. O adunque convien dire che quelle parole: *Que-*

(*a*) Ibi. Can. 1. de Bapt.

Quorum remiseritis peccata &c. non hanno alcun senso preciso, e ragionevole; o che significano tutt' altro forchè l' autorità di predicare il Vangelo, la remissione de' peccati, e di amministrare il Battesimo. Esse ci sono riferite dal solo Evangelista S. Giovanni, ma non per questo potrà dirsi che non siano state proferite dal Salvatore risuscitato da morte. Il silenzio dell' uno, o dell' altro Vangelista intorno all' una, o all' altra Apparizione del Signore, non fà, siccome già osservai, che tutte non siano verissime, sebbene non tutte siano riferite da ciascuno. Il silenzio di S. Giovanni intorno a ciò che gli altri Vangelisti ci dicono dell' incarico addossato agli Apostoli di predicare il Vangelo, e di amministrare il Battesimo, non fà che non ne fossero incaricati dal Salvatore del Mondo. Il solo Evangelista Giovanni fa menzione della potestà data da Gesù Cristo a S. Pietro di pascere il suo gregge, le sue pecorelle, i suoi agnelli. Dunque S. Pietro non avrà ricevuta una tale autorità? Perchè S. Matteo, S. Marco, e S. Giovanni non fanno menzione di quella Apparizione nella quale il Signore promise a' suoi Apostoli d' inviare ad essi lo Spirito Santo, non sarà verissimo quantò ci dice sù di ciò l' Evangelista S. Luca anche negl' Atti: cioè, che essendo insieme a mensa comandò agli Apostoli di non partire da Gerusalemme, ma di aspettare la promessa del Padre, cioè lo Spirito Santo? E' incontrastabile, che i sacri Vangelisti hanno voluto riferirci una parte soltanto delle molte cose operate, e dette dal Signore nel decor-

decorso di quaranta giorni della sua dimora qui in terra dopo la sua Risurrezione, sù di che sappiamo in generale, che apparendo ad essi per quaranta giorni parlò loro del regno di Dio, e ci sono note soltanto alcune di tali apparizioni in particolare. Niuno adunque tra gli Evangelisti hà voluto riferirci tutti i ragionamenti fatti allora dal Signore sù di tale importantissimo argomento. S. Giovanni per ben due volte negli ultimi capi del suo Vangelo si protesta di non essersi accinto a tale impresa (a). E' altresì certissimo che essi sacri Vangelisti senza darsi carico di riferire i fatti intermedii, passano da un fatto all' altro, e come se l' uno fosse in seguela dell' altro. Ciò rendesi chiarissimo da quanto essi ci dicono intorno alle apparizioni del Signore, e può servire anche d' esempio quanto leggiamo presso l' Evangelista S. Marco. Esso dopo aver fatto menzione della di lui apparizione agli Apostoli, e dell' autorità loro conferita di predicare il Vangelo, e di amministrare il Battesimo, e della promessa fatta a chi avesse creduto del dono dei Miracoli, dice che ascese in Cielo, e soggiugne immediatamente, chiudendo il suo Vangelo così: *Ed essi andarono a predicare per ogni dove cooperando il Signore, il quale confermava la sua parola con miracoli, da quali era seguitata*. Quanti fatti intermedii non ommette qui l' Evangelista, che pure seguirono prima che gl' Apostoli si dividessero a predicare il Vangelo?

(a) Joan. XX. 30. XXI. 25.

27. Leggiamo adunque nel Vangelo, che Gesù Cristo conferì a suoi Apostoli la potestà *di predicarlo, di annunziare la Penitenza e la Remissione de' peccati, di amministrare il Battesimo, e di rimettere e di ritenere i peccati*. Sembrami di avere sufficientemente provato, che queste varie espressioni non possono significare la medesima cosa, e la medesima autorità, cioè di predicare soltanto il Vangelo, e di amministrare il Battesimo, o di annunziare soltanto la remissione de' peccati, o di rimetterli con perdonare le ingiurie &c. Gesù Cristo volle conferire a suoi Apostoli l'autorità di fare tutte queste cose. Non aveva già promesso a S. Pietro le chiavi del regno de' Cieli? Non avea promesso a lui, ed agli altri Apostoli, che sarebbe sciolto o legato in Cielo tuttociò, che essi avessero sciolto o legato qui in terra? Questa autorità doveva ridursi all' atto, e Gesù Cristo volle farlo in una maniera non soggetta a dubbio, o a cavillazione. Per conferirgliela, soffiando sopra di essi, comunicò loro lo Spirito Santo in una maniera invisibile. Non leggiamo, che il Signore investisse i suoi Apostoli della autorità di predicare, e di battezzare con l'apparato di tali rilevantissime circostanze; ma per rapporto al ministero della Predicazione, si contentò di promettergliele. *Trattenetevi in città, sino a tanto che siate rivestiti di virtù dall' alto* (a) *Sarete battezzati nello Spirito Santo di qui a non molti* gior-

(a) Lucæ XXIV. 49.

giorni ... Riceverete la virtù dello Spirito Santo, il quale verrà sopra di voi, e sarete a me testimonj ed in Gerusalemme, ed in tutta la Giudea, e nella Samaria, e sino all' estremo del Mondo (*a*). Il Divino Spirito, già abitante negli Apostoli, doveva comunicarsi loro il dì della Pentecoste con tutta la pienezza, e dare ad essi forza e vigore per annunziare la verità a fronte di qualunque ostacolo. *Spiritus Sanctus dicitur accipi, vel dari*, dice il Dottor S. Bonaventura, *non ratione essentiæ, sed effectus. Habuerunt ergo Discipuli Spiritum Sanctum ante passionem, sed ad salutis suæ cooperationem, quæ est per gratiam. Habuerunt post passionem ante Ascensionem ad remissionem peccatorum. Habuerunt post Ascensionem ad Fidei nostræ publicationem*. O come dice altrove, *in plenitudine, & ad robur* (*b*). *Ideo tunc confirmati fuerunt, & in linguis igneis Spiritus Sanctus descendit* (*c*). Questo S. Dottore non mai perde di vista questa sì necessaria distinzione tra la grazia dello Spirito Santo, della quale gli Apostoli avevano uopo per operare la loro salute, e tra la grazia, o il dono del divino Spirito di rimettere i peccati, e di predicare il Vangelo. Varj sono i doni, e le operazioni dello Spirito Santo, secondo che ci avvisa l'Apostolo San Paolo (*d*), e la potestà di rimettere i peccati è appunto uno di tali doni. *Munus Spiritus Sancti est officium Sacerdotis*,

Tt 2 diceva

(*a*) Actor. I. 5. 8. 9. (*b*) In 4. Dist. 7. Art. 1. q. 1.
(*c*) Comment. in Ev. Joan. n. 1325. Tom. 1. Suppl.
(*d*) 1. Cor. XII. 4.

diceva il Dottor S. Ambrogio. Ed il medesimo Dottore San Bonaventura sù quel Testo: *Hæc cum dixisset insuflavit in eos, & dixit eis: Accipite Spiritum Sanctum: idest*, diceva il S. Dottore, *donum Sancti Spiritus, non ad omnia, sed ad remittenda peccata. Et in hoc contulit potestatem clavium, propterea dicit: quorum remiseritis &c; idest quos solveritis, soluti sunt &c.* (a)

28. Ma concludiamo queste osservazioni sul sacro Testo. A maggior chiarezza mi prenderò la libertà di ripetere alcune delle cose già dette con qualche estenzione. Quelle parole: *Quorum remiseritis peccata*, o furon' dette dal Signore nella medesima occasione, nella quale impose a suoi discepoli di predicare, di battezzare, di predicare la penitenza e la remissione de' peccati; o furono dal medesimo pronunziate in tempi diversi, o in diverse apparizioni, tra le molte fatte a suoi discepoli nel decorso dei quaranta giorni che conversando con esso loro parlò ad essi del regno di Dio. S. Matteo, siccome vi feci osservare, ci dice che il Signore impose a suoi discepoli di predicare, e di battezzare, allorchè gli apparve in uno dei monti della Galilea; ed hò già avvertito che se in tempi diversi impose loro, di dover predicare, e battezzare, e di dover annunziare la penitenza, e la remissione de' peccati, e di rimetterli, e di ritenerli; ai Protestanti corre l'obbligo di provare, che Esso in tali apparizioni, e con un linguag-

(a) Ibi. n.1320. 1321.

guaggio sempre diverso, volle dirgli la cosa medesima: per esempio, che dovessero predicare il Vangelo, e battezzare chi avesse creduto; o che dovessero predicare la penitenza, e la remissione de' peccati. I nostri Avversarj possono dare al sacro Testo questo, e consimili sensi, ma non potranno giammai provare che il senso da loro trascelto sia quello appunto che fu inteso da Gesù Cristo. Lo proveranno forse colla Tradizione, che aborriscono, o colla voce della Chiesa, che non vogliono ascoltare? Colla Scrittura, che colla sua chiarezza, e colla sua semplicità li condanna in questi medesimi Testi controversi? E' forse cosa dimostrata, ed incontrastabile che Gesù Cristo non abbia voluto lasciare alla sua Chiesa l' autorità di rimettere e di ritenere i peccati, onde possa dire con fondamento, che quelle parole: *Quorum remiseritis ec.* debbano travolgersi ad un altro senso? Ben vedete, che questa appunto è la quistione alla quale essi ci provocano, e che in conseguenza non può addursi per prova della giustezza del senso da loro adottato. Pertanto l' unica prova sistematica che essi possono addurci è quella appunto, per la quale hanno dovuto travolgere il Testo, cioè, è il loro errore della sola Fede giustificante per se medesima. Per dar luogo a questo loro principio fondamentale, non era ad essi molto comodo di ritenere il senso ovvio, e letterale delle parole colle quali il Signore promise a suoi Apostoli l' autorità di sciogliere e di legare, di rimettere e di ritenere i peccati; e di

di quelle colle quali volle conferirgliela. Che se quelle parole: *Quorum remiseritis peccata &c.* furon dette da Gesù Cristo nella medesima occasione, o apparizione nella quale impose a suoi discepoli di predicare, e di battezzare: di predicare la penitenza, e la remissione de' peccati; io dimando se il Salvatore volle dare ad essi l'autorità di fare tutte queste cose, o l'una, o l'altra soltanto. Supposto che i sacri Evangelisti Marco, Luca, e Giovanni vogliano parlare della stessa apparizione, il Cattolico non avrà difficoltà di dire, che Gesù Cristo volle dare a suoi Apostoli l'autorità di fare tutte queste cose; cioè l'autorità di predicare il Vangelo, e la penitenza, e la remissione de' peccati, di conferire il Battesimo, e di rimettere i peccati nel Sacramento della Penitenza; e fondandosi sul Testo dei sudetti Evangelisti dirà, che nè tutti insieme i Vangelisti nè ciascun' di loro hà voluto darci una Storia completa delle apparizioni di Gesù Cristo, e che l'uno riferisce parte di quello che è stato ommesso dall'altro. Il Protestante con quale argomento impugnerà questa risposta? Dirà forse che il Signore non poteva nella stessa occasione commettere a suoi Apostoli e di predicare il Vangelo e la remissione de peccati, e di rimetterli col Battesimo, e colla Penitenza? Vedete per voi medesimo che quanto sarebbe facile a dirsi, altrettanto sarebbe ciò difficile, per non dire impossibile a provarsi. Si atterranno al disperato partito di dire, che Gesù Cristo in quell' occasione volle da-

dare a suoi Apostoli l' autorità di predicare, e di battezzare, o al più l' autorità di annunziare la remissione de' peccati, ma non di rimetterli? Anche ciò è facilissimo a dirsi, ma come provarlo? La predicazione del Vangelo, non è il Battesimo: il Battesimo, non è la Penitenza: la Penitenza ed il Battesimo, non è la remisione de peccati, ma questa è un effetto del Battesimo, e della Penitenza: la potestà delle chiavi, o sia l'autorità di sciogliere e di legare, di rimettere e di ritenere i peccati qui in terra in ordine al Cielo, non è nulla di questo. Potrà dirsi che Gesù Cristo volle nella stessa occasione servirsi di tutte quelle espressioni per dire soltanto a suoi Apostoli che predicassero il Vangelo e battezzassero; o che predicassero la Penitenza e la remissione de' peccati? Potrà dirsi che volle fare uso di tali varie espressioni per dire ai medesimi, che il Vangelo da loro annunziato, ed il Battesimo che avrebbero conferito ai credenti, sarebbe la Peniten za, e la remissione de' peccati; non perchè il Vangelo, ed il Battesimo gli avrebbero rimessi, ma perchè avrebbero eccitata la Fede in chi li avesse ascoltati, o avesse ricevuto il Battesimo; e che in seguito di ciò avrebbero rimessi i peccati, perche avrebbero potuto dichiarare che a tali persone sono rimessi, cioè che non sono loro imputati? Potrà dirsi finalmente, che il Signore non fece uso di tutte le suddette espressioni, ma soltanto delle riferite da S. Marco; e che S. Luca, e S, Giovanni abbiano voluto dirci quanto ci dice S. Mar-

co con altre espressioni, non adoperate dal Signore; ma adottate da loro? Se uno di essi soltanto ci riferisce le parole precise di Gesù Cristo, con quale mezzo possiamo assicurarci, che siano quelle appunto riferite da S. Marco, e non più tosto le riferite da S. Luca, o da S. Giovanni?

29. Il Protestante adunque non può appoggiarsi sul fatto delle Apparizioni di Gesù Cristo per dare un senso alle parole da lui pronunziate nella stessa, o in diverse Apparizioni, cioè un senso arbitrario, per non essere costretto ad abbandonare l' articolo suo fondamentale della Fede giustificante per se medesima. Nè anche può gloriarsi di attenersi alla pura parola di Dio, perchè col fatto suo proprio si protesta di volersene allontanare quanto più può, e vuole. Essi tengono un metodo non punto diverso da quello dei Sociniani. Il *Sociniano* per farsi strada a negare la necessità del Battesimo, e per poter dire, *che l' essere battezzato coll' acqua*, sia la cosa medesima *che il professare pubblicamente la Fede di Cristo*, si avvanza a dire, che il Salvatore con quelle parole: *Euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos*, non altro volle dire a' suoi Apostoli se non che: *Andate*, *predicate*, *insegnate*, *istruite nella Fede*. Dovrà ammettersi questa esposizione violentissima del sacro Testo per non dover costingere i Sociniani a confessare la necessità del Battesimo? Sebbene i Protestanti si dichiarino altamente di volersi attenere *alla pura parola di Dio*, ben vedete che non si allontanano punto dal

dal metodo dei Sociniani nel volerci dare il senso dei Testi, che hanno per oggetto la necessità del Battesimo, e la potestà delle chiavi. Con mille interpetrazioni, alienissime dalla lettera, procurano di travolgerli al loro sistema. Non così la Chiesa Cattolica. Essa si attiene alla pura parola di Dio scritta: e rispettando anche la Tradizione, essa sola può gloriarsi nel Signore di ritenere il vero senso di quelle parole di Gesù Cristo: *Tibi dabo claves. Quæcumque alligaveritis. Quorum remiseritis peccata.* Il Signore proferì queste parole per conferire a suoi Apostoli una autorità, o almeno per incaricarli di un Ministero. Se gli Apostoli non le avessero intese nel senso in cui Esso le proferiva, non gli avrebbe illuminati? Gli Apostoli avendo annunziato alle nazioni anche ciò, che ci viene insinuato in detti Testi; il senso genuino di quelle espressioni del Signore doveva rimanere nelle Chiese fondate da essi, e passare dall' una all' altra generazione per mezzo della viva voce de' Pastori, o sia per il canale della Tradizione. Vi hò citati alcuni Padri dei primi secoli come Testimonj di questa Tradizione, i quali, siccome già udiste, in quelle parole ravvisavano l' autorità comunicata da Cristo a suoi Apostoli di rimettere, o di ritenere i peccati. Per non rendermi troppo prolisso mi dispenserò dal riferirvi la testimonianza degli altri Padri, e mi limiterò ad un argomento generale, che basterà a farvi comprendere in qual senso la Chiesa di tutti i secoli abbia inteso questi Testi. Questo argomen-

 to

to ce lo somministrano gli Eretici che in varj tempi si sono sollevati contro la dottrina della Chiesa sù di questo articolo. Essi hanno negato ai sacri Ministri l'autorità di rimettere i peccati; ma la Chiesa gli hà sempre condannati, e gli hà riguardati come Eretici. Ove questo fatto sia vero, non potrà dubitarsi, che il senso inteso da Gesù Cristo in quei Testi, non sia il senso nel quale sono tuttora intesi della santa Chiesa Cattolica.

30. *Montano* fra tutti è il primo, che ci sia noto, il quale si diede a negare alla Chiesa l'autorità di rimettere i peccati commessi dopo il Battesimo. Eusebio nella sua Cronaca fissa il principio dell'Eresia di Montano verso l'anno 171. di Gesù Cristo, ed il celebre *Tertulliano* suo contemporaneo, e seguace, ci mette a lume sù della dottrina di quel Novatore. „ Noi, (dice Tertulliano nel suo libro della *Pudicizia* che imprese a scrivere dopo divenuto Montanista) conosciamo alcu„ ne cagioni di penitenza, che chiamiamo delitti. Gli di„ vidiamo in due classi. Alcuni possono essere rimes„ si, ed altri nol possono. I leggieri possono essere ri„ messi dal Vescovo (*). Questi peccati leggieri sono da esso denominati *quotidianæ incursionis*, e sono la detrazione, il giuramento temerario, e simili. „ Di questi, diceva Tertulliano, si può ottenere la remissione „ per la mediazione di Cristo appresso il Padre. Ma „ ve n'hà degli altri più grandi, e più pericolosi per

„ li qua-

(*) Levioribus delictis veniam ab Episcopo consequi possunt. (De Pudic. c. 2.)

„ li quali non v'è remissione. Tali sono l'omicidio, l'
„ idolatria, la frode, il rinnegamento, la bestemmia,
„ l'adulterio, la fornicazione, e tutte le altre enormi-
„ tadi per le quali si viola il tempio di Dio (*a*). Avvertiva però che sebbene i rei di tali colpe non potessero sperar pace sù di questa terra, potevano però sperar misericordia da Dio, se avessero perseverato ne travagli della Penitenza (*) . Pertanto anche tra i Montanisti si faceva Penitenza dei peccati capitali. I loro ordinarj Penitenti non passavano il vestibolo della Chiesa, ma quelli che erano rei di delitti più enormi, denominati da Tertulliano *non delicta*, *sed monstra*, questi non erano tollerati neppure vicino all' ingresso della Chiesa (*b*). I Montanisti non negavano assolutamente che la Chiesa potesse rimettere i peccati, ma si limitavano a concederle l'autorità di rimettere i peccati leggieri. Ad essi non venne giammai in mente di dire, che i colpevoli di peccati gravi rimanevano giustificati per la sola Fede; ma se negavano che la Chiesa potesse concedere la pace a tali peccatori, non negavano che la potessero ottenere da Dio, mediante però la perseveranza nella *Penitenza*, alla quale li condannavano. Quale differenza trà l' errore di Montano, e quello

V v 2 dei

(*a*) Ibi c. 19.

(**) Et si hic pacem non metit, apud Dominum non amittit, sed præparat fructum (Ibi c. 3.)

(*b*) Ibi c. 4.

dei moderni Eretici! Montano che si gloriano imitare con negare alla Chiesa l'autorità di rimettere i peccati, non distrugge il loro domma fondamentale, cioè la loro fede giustificante senza le opere della Penitenza? Se si gloriano d'imitarlo nel dire, che la Chiesa non hà da Cristo l'autorità di rimettere i peccati, perchè non lo imitano con dire, che nè anche hà l'autorità di *dichiarare* che i peccati sono rimessi da Dio, e che da Dio non si rimetteranno se l'uomo non si esercita nelle opere della *Penitenza*?

31. Tertulliano ci dice qualche cosa di più sù di questa materia. Si propone egli la seguente obbiezione „ Ma voi dite: la Chiesa hà la potestà di rimet-
„ tere i peccati. Lo riconosco io stesso (continua a
„ dire) che hò lo Spirito Santo, il quale dice nei nuo-
„ vi Profeti (cioè in Montano, che si spacciava per un nuovo Profeta, o per il Paracleto, che egli distingueva dallo Spirito Santo, che aveva inspirato gli Apostoli, ed in Priscilla, e Massimilla, che egli si era associate): la Chiesa può rimettere i peccati; ma io
„ nol farò per timore, che quelli a quali saran rimessi,
„ non ne commettano degli altri. Può adunque lo Spi-
„ rito di verità concedere il perdono a peccatori, ma
„ non lo vuole, per non cagionare la perdita di mol-
„ ti... Perciò la Chiesa accorderà bensì la remissione
„ de' peccati, ma la Chiesa che è spirito per gli uo-
„ mini spirituali, non la Chiesa che consiste nella mol-

„ ti-

„ titudine de' Vescovi (*). Queste parole di Tertulliano potrebbero far dubitare, se la maniera tenuta dai Montanisti di condursi coll' estremo rigore verso i penitenti fosse da essi considerata come un punto di disciplina, o come un punto di Fede. Ma che che sia di ciò, da questo passo di Tertulliano apparisce, che egli riconosceva nella Chiesa l' autorità di condonare le colpe, anche senza distinzione di più o meno gravi; ma che essa non doveva servirsene, per non dar luogo ad una sfrenata libertà di peccare: e che non doveva usarla se non pel ministero degli uomini Spirituali, quali egli riputava quelli della sua setta. I Montanisti non avendo potuto negare che la Chiesa hà la potestà di rimettere i peccati, nè avendo avuto coraggio di dire apertamente, che questa potestà doveva rimanersene oziosa, la negavano alla Chiesa Cattolica, e l' attribuivano a se stessi per non doverla esercitare. Tertulliano prima di cadere in quest'errore lo aveva distrutto nel suo libro *della Penitenza*, ora dicendo, che quei che hà destinate le pene per tutti i peccati, o di carne, o di spirito, o di fatto, o di volontà, quegli stesso promise il per-

(*) Sed habet, inquis, potestatem Ecclesia delicta donandi. Hoc ego magis & agnosco, & dispono, qui ipsum Paracletum in prophetis novis habeo dicentem: Potest Ecclesia donare delictum; sed non faciam, ne & alia delinquant . . . Ergo Spiritus veritatis potest quidem indulgere fornicatoribus veniam, sed cum plurium malo non vult... Et ideo Ecclesia quidem delicta donabit, sed Ecclesia spiritus per spiritualem hominem, non Ecclesia numerus Episcoporum (Ibi c. 21.)

perdono per la Penitenza (*) : ora dicendo , che noi non dobbiamo renderci peggiori perchè Iddio è migliore, tante volte peccando, quante volte ci perdona (**), e che dobbiamo guardarci di non peccare più. Che se cadiamo di nuovo , vuole Tertulliano che non ci perdiamo di coraggio , e che non ci abbandoniamo alla disperazione , ma che ricorriamo nuovamente alla Penitenza (***), denominata da esso *Penitenza seconda per rapporto al Battesimo, e seconda Tavola dopo il naufragio* (a). Esso prova invincibilmente questa dottrina con ciò, che nel capo II. e III. dell' Apocalisse si legge detto dallo Spirito Santo alle Chiese di Efeso, di Tiatira, di Sardi, di Pergamo , e di Laodicea. Il divino Spirito le accusa, e le riprende di varj mancamenti, anche di quelli per i quali nel sistema di Montano non v'è perdono; e sotto pena di severo gastigo le esorta alla Penitenza . *Ma non minaccierebbe chi non si pente* , conchiude sodissimamente il medesimo Ter-

(*) Omnibus ergo delictis, seu carne, seu spiritu , seu facto, seu voluntate commissis, qui pœnam per iudicium destinavit, idem et veniam per pœnitentiam spopondit.

(**) Nemo idcirco deterior sit, quia Deus melior est, totiens delinquendo, quotiens ignoscitur.

(***) Verum non statim succindendus, ac subruendus est animus desperatione, si secundæ quis pœnitentiæ debitor fuerit. Pigeat sane peccare rursus , sed rursus pœnitere non pigeat . Pigeat iterum periclitari, sed iterum liberari neminem pigeat. Iteratæ valetudinis iteranda medicina est.

(a) Vedi sopra pag. 292 293.

Tertulliano, *se non perdonasse a chi si pente* (*). Così ragionava Tertulliano da Cattolico, e distruggeva quel' sistema crudele, che poscia infelicemente abbracciò. Caduto nell' eresia di Montano osò di censurare la condotta del Sommo Pontefice Zefferino, il quale secondo che ci riferisce lui medesimo, aveva decretato, che i rei del peccato della fornicazione, compiuta la Penitenza, rimanessero assoluti: *Ego & mechiæ, & fornicationis delicta, pœnitentia functis, dimitto*: Esclamando: *O Edictum, cui adscribi non poterit bonum factum!* (a). Dopo il detto fin qui io nulla dirò contra di questa sua esclamazione, ma mi contenterò di inferire in primo luogo, che prima di Montano a niuno era caduto in mente di dire, che i peccati gravi, commess i dopo il Battesimo siano *irremissibili*, e che la Chiesa non aveva l'autorità di rimetterli. Lo stesso Tertulliano ci adduce le più valide prove per doversi da noi dire, che non si dà peccato *irremissibile*, e che non havvi peccato alcuno che non possa rimettersi dalla Chiesa. Inferiro-

(*) Offendisti, sed reconciliari adhuc potes. Habes cui satisfacias, & quidem volentem. Id si dubitas, evolue quæ Spiritus Ecclesiis dicat. Desertam dilectionem Ephesiis imputat; stuprum & idolothytorum esum Thyatirenis exprobrat: Sardos non plenorum operum accusat: Pergamenos docentes perversa reprehendit: Laodicenos fidentes divitiis obiurgat: & tamen omnes ad Pœnitentiam commonet, sub comminationibus quidem. Non comminaretur autem non pœnitenti, si non ignosceret pœnitenti.

(a) De Pudicitia. c. 1.

rirò in secondo luogo, che prima dell' eresia di Montano, e dopo nato un tale errore, la Chiesa aveva fatto e continuava a fare uso di questa sua Autorità. Se nel Secolo II. alcun' altro avesse pensato come Montano, esso non sarebbe stato riguardato come l' autore di questa eresia. Dunque la Chiesa fin dal secondo secolo rimetteva i peccati, ed era, per così dire, in possesso di rimetterli. Montano, siccome già dissi, incominciò a dommatizzare nella Frigia circa l' anno 171. di Cristo. Settant' anni prima era morto in quelle parti, cioè in Efeso, l' Evangelista S. Giovanni, di cui ci narra Eusebio che nel fine della sua vita avendo risaputo che un suo Discepolo era divenuto capo di una truppa di ladri, e che nella violenza, e nella crudeltà avvazava tutti gli altri, salito sopra un cavallo, e con veloce corso raggiuntolo, lo convertì, gli concedette il perdono, e lo restituì riconciliato alla Chiesa (a). Da questo, e da altri monumenti di quei tempi, e specialmente dalla condotta tenuta dall' Apostolo S. Paolo coll' incestuoso di Corinto, cui dopo una conveniente penitenza diede la pace, e la remissione (*), meritamente con-

(a) Hist. Eccles. Lib. III. c. 23.

(*) Tertulliano non potè dissimulare questo celebre fatto dell' Apostolo. Ma per non esser costretto a confessare che la Chiesa hà la potestà di rimettere i peccati i più enormi, e che può farne uso con quei che sinceramente sono pentiti; non ostante l' evidenza del sacro Testo, credette di dover negare (*de Pudicitia c.* 14.), che

concludono i nostri Teologi, che dal tempo degli Apostoli fino a Montano, la Chiesa non riconobbe alcun peccato, quantunque grave ed enorme, cui non credesse di potere rimettere, e che non rimettesse a quelli che sinceramente si pentivano.

32. Se Montano fù da tutta la Chiesa riguardato come un Novatore; tutta la Chiesa nel Secolo II. era persuasa di avere l'autorità di rimettere i peccati commessi dopo il Battesimo, e di poterne fare uso con i suoi penitenti. Ma donde una persuasione si ferma e generale nella Chiesa universale in quei tempi vicinissimi ai tempi Apostolici, se gli Apostoli stessi non avessero insegnato, e praticato così nelle Chiese da loro fondate? Tutte le Chiese in un tratto avranno degenerato dalla sana Dottrina degli Apostoli in un articolo di tanta importanza, e Montano avrà voluto richiamarla alla pratica? Conviene qui rammentarsi, che Montano voleva passare per un Profeta o per il Paracleto, che veniva a dar compimento alla Dottrina di Cristo: on-

che il suddetto Corintio incestuoso, dato dall'Apostolo nelle mani di Satana per morte della carne per salute della dilui anima (1. *Cor. V.* 5.), non fosse la persona medesima, che esso racommandò efficacemente ai medesimi Corintiani perchè gli avessero usato indulgenza, è gli avessero date effettive dimostrazioni di carità, onde non rimanesse oppresso da soverchia tristezza [2. *Cor.* 11. 7. 8.] *Incestum peccatorem Paulus tradidit Satanæ in interitum carnis, non animæ, & hunc ipsum idem Apostolus absolvit.* S. Pacian. Ep. 3. ad Sympron.

de la Dottrina che lui predicava non era la Dottrina di Cristo, nè degli Apostoli, che egli volesse richiamare, ma era una Dottrina tutta sua. Sù la metà del Secolo III. seguente *Novaziano* la riprodusse sotto d'un altro aspetto. La persecuzione, che la Chiesa aveva sofferta sotto l' Imperadore Decio aveva fatto molti Martiri, ma molti tra i Cristiani non avevano avuto coraggio di resistere alla persecuzione. Alcuni avevano sacrificato agl' Idoli, o avevano mangiato nel Tempio cose sacrificate: altri, costretti a sacrificare, collo sborzo di certa somma pattuita coi Giudici Pagani, avevano ottenuto di esserne dispensati, e da essi aveano ricevuto un attestato, o sia un biglietto di avere sacrificato, sebbene non l'avessero fatto. Restituita la pace alla Chiesa la maggior parte di tali Cristiani chiedevano di essere ricevuti alla pace ed alla comunione. Novaziano sulle prime pretese che quelli che erano caduti nell' Idolatria non dovessero essere ammessi alla riconciliazione; frattanto però non negava la pace ad altri peccatori, rei di fornicazione, di adulterio, e di altri gravi delitti. Ma messo alle strette dai Cattolici, i quali non cessavano di domandare il perchè dovevano escludersi dalla riconciliazione quelli che erano caduti nella persecuzione, e non già gli adulteri, gli omicidi, ed altri consimili peccatori, rei di colpa mortale (a); Novaziano si lasciò portare ad un altro estremo, e disse che

(a) Cyprian. Ep. 55. ad ad Antonianum.

che tutti i peccati sono eguali, e tutti indegni di perdono (*a*). Questo errore era troppo assurdo per potersi perpetuare; onde i Novaziani, contraddicendo al loro Maestro, ammisero finalmente una differenza tra peccati, e peccati, e dissero che eccetto i delitti più gravi, concedevano il perdono ai peccati leggieri (*). Questo era, siccome già dissi, anche l' errore dei Montanisti. Il Tridentino fà menzione di questi Ere tici colle parole seguenti: *Novatianos remittendi potestatem olim pertinaciter negantes, magna ratione Ecclesia Catholica tamquam hæreticos explosit atque condemnavit* (*b*). S. Cornelio allora sommo Pontefice, congregato nel mese di Ottobre dell' anno 251. un Concilio di sessanta Vescovi la condannò, decidendo che Novaziano, ed i suoi fautori, e quelli altresì che avessero aderito alla dilui *inumanissima opinione alienissima dalla Carità fraterna*, dovessero essere riguardati come esclusi dalla Chiesa; e che i fratelli, che infelicemente eran' caduti *dovessero esser curati colla medicinal Penitenza* (*c*).

33. Le variazioni di questi Eretici, e le loro contraddizioni, non sono certamente compatibili con una dottrina vera, e fondata. Dire che la Chiesa hà l' autorità di rimettere qualunque peccato, eccetto l' Idola-

 tria:

(*a*) Ambros. lib. 1. de Pœnit. c. 2. n. 5.

(*) Sed ajunt, se exceptis gravioribus criminibus, relaxare veniam levioribus. Non hoc quidem auctor vestri erroris Novatianus, qui nemini dandam pœnitentiam putavit (*Ambros. ibi*).

(*b*) Seff. XIV. cap. 1. (*c*) Euseb. Hist. Eccles. lib. VI. Cap. 39.

tria: dire che non hà l'autorità di rimetterne alcuno: e dire che può rimettere soltanto i peccati leggieri, non è un contraddirsi nella maniera la più forte, ed un ragionare a caso, e senza alcun fondamento stabile, e sicuro? Infatti: sù qual fondamento potevano asserire or l'una, or l'altra di queste cose, che si distruggono a vicenda? Può idearsi cosa più falsa, ed assurda che mettere del pari qualunque peccato, dirli tutti irremissibili, ed escludere per sempre da' divini Misterj colui, il quale (per servirmi delle espressioni del Dottor S. Ambrogio) *gallum, ut ajunt, gallinaceum, atque illum, qui Patrem suffocaverit* (a)? Hò già provato diffusamente, che debba riconoscersi il peccato *veniale* di sua natura, diverso dal *mortale* (b). Mi rimane di provare, che non havvi peccato alcuno, che propriamente parlando possa, e debba denominarsi irremissibile, eccetto l'*impenitenza finale* per cui l'uomo si condanna da se medesimo. Senza una sincera penitenza non si rimettono i peccati, ma non havvi peccato alcuno che Iddio non rimetta a chi si pente (c). La sincera Contrizione è un dono di Dio, è sua grazia. Per essa l'uomo si duole delle sue passate scelleragini, le abborre, e le detesta, perchè con esse hà offeso Iddio bene sommo, ed incommutabile: propone di soffrire più tosto qualunque siasi male che ricadervi di nuovo: si dà a me-

(a) Ambros. loc. cit. (b) Colloq. II. n. 31. 32. 33. 34.

(c) Vedansi le prove di questa verità a pag. 9. e seg.

menare una vita del tutto opposta alla sua vita passata: fomenta in se un vivo desiderio di soddisfare a Dio, e si esercita in opere soddisfattorie. Egli fa tutte queste cose perchè Iddio spande nel dilui cuore uno spirito di compunzione e di pentimento: perchè gl' inspira l'amore per la giustizia, ed un vivo desiderio di reintegrare l' amicizia con esso lui. Vorrà Iddio rendere inutile questo suo prezioso dono, e vorrà rigettare il peccatore senza speranza di perdono, nell'atto medesimo che gl' inspira di convertirsi a lui, e questi lo preferisce nel suo cuore? Che se la Penitenza salutare può riconciliare con Dio l' omicida, l'adultero, il bestemmiatore, o altro tale, ove egli si converta a Dio; non v' è ragione onde possa dirsi che la sincera Penitenza non possa riconciliare a Dio anche l' Apostata (*). Nè può dirsi che Iddio non rimette i peccati gravi, e tra questi l' Apostasia, perchè non concede a tali peccatori la grazia di un sincero pentimento: imperocchè, chi più scellerato di Manasse Re di Giuda? E nondimeno per mezzo della Penitenza potè placare il Signore (*a*). Gesù Cristo pregò per i suoi crocifissori

(*) Gravius delictum idololatria non reperitur: est enim in Deum impietas. Nihilominus tamen & illud per sinceram pœnitentiam condonatum est (*Constitut. Apostolic. lib.* 11. *c.* 23.)

(*a*) 4. Reg. XXI., & 2. Paralipom. XXXIII.

ri (*a*). Portò i nostri peccati sul proprio corpo sopra il santo legno della Croce, affinchè morti al peccato, viviamo alla giustizia (*b*). Non vuole che alcuno perisca, ma che tutti ritornino a penitenza (*c*). Esso è l' Agnello di Dio che toglie i peccati del Mondo (*d*). La sua redenzione, che nelle Scritture ci viene predicata per abondantissima, e per sufficientissima a caucellare tutti i peccati del Mondo, non sarebbe tale, se l'uomo potesse commettere un peccato che Cristo non potesse espiare (*). Adunque senza cadere in una manifesta empietà, e senza impegnarsi in una contraddizione la più palpabile, non può sostenersi, che nella vera Chiesa di Cristo, diasi per rapporto a Dio alcun peccato, che egli non perdoni a chi sinceramente si pente (**).

34. Ma

(*a*) Lucæ XXIII. 34. [*b*] 1. Petri. II. 24.
(*c*) 2. Petri. III. 9. (*d*) Joan. I. 29.

[*] Frustra mortuus est Christus si aliquos vivificare non potest (*Hieronym. Ep. ad Oceanum*)

(**) Se l'uno o l'altro Peccatore si danna anche dentro la Chiesa, perchè sen' passa *impenitente* da questa all'altra vita, non potrà quindi inferirsi, che diasi alcun peccato di sua natura *irremissibile*. E' quistione tra Teologi se i peccatori acciecati, ed indurati, siano da Dio abbandonati a loro medesimi. Per non entrare qui in tale spinosa quistione, basterà dire, che se il peccatore, abusando della divina grazia, volontariamente si accieca ed ostina fino a morire impenitente, non potrà imputarlo alla bontà di

34. Ma innanzi a Dio havvi alcun peccato, di cui l'uomo si pente, che non possa essere rimesso forchè da Dio solo? Se volesse aversi in mira il primo stato dell'eresia Novaziana, dovrebbe dirsi che il solo peccato dell'Apostasia non possa dalla Chiesa rimettersi. Se volesse starsi alla massima adottata in seguito da Novaziano, cioè, che non havvi differenza tra peccato e peccato, e che tutti debbano dirsi irremisibili, dovrebbe rispondersi, che tutti i peccati sono riservati a Dio. Ma i suoi discepoli non vollero uniformarsi a questa dottrina, e distinguendo tra peccato e peccato, si ri-

---

di Dio, ma dovrà imputarlo a se stesso, che hà voluto ostinarsi sino al fine alle divine chiamate. Non basta il dire: questo, e quell'altro peccatore è stato lasciato da Dio a se medesimo, per indi dedurre che diasi un peccato che Iddio non voglia perdonare; ma convien provare l'una, o l'altra di queste due cose, cioè: o che Iddio siasi fatta una legge di non perdonare un genere di peccati: per esempio l'*Apostasia dalla Fede*; o convien provare, che Iddio siasi fatta una legge di non dare, a chi commette un tale peccato, la grazia della Penitenza salutare. Ma come provare l'uno, o l'altro di questi due articoli se il fatto dimostra, che questo peccatore si ravvede e si pente, e l'altro reo dello stesso peccato si ostina, e si danna? Adunque, non havvi peccato alcuno, che Iddio non voglia perdonare, mediante la penitenza: non havvi alcun peccato, che Iddio non voglia rimettere con negare a chi l'hà commesso la grazia di un sincero pentimento: lo che basta onde debbasi dire che in rapporto alla divina Bontà non havvi peccato alcuno *irremissibile*.

ridussero a dire coi Montanisti che la Chiesa può rimettere gli uni, e non gli altri. Adunque Novaziano sulle prime, ed indi i suoi discepoli riconoscevano nella Chiesa una vera autorità di rimettere i peccati, sebbene la limitassero ora a questi, ed ora a quei peccati, che essi denominavano *remissibili*. E qui mi sia permesso di ricercare in primo luogo, cosa volevano dire i Montanisti, ed i Novaziani allorchè concedevano alla Chiesa l'autorità di rimettere una tale classe di peccati. Volevano parlare per avventura di una semplice *dichiarazione*, o di altra cosa tale; ovvero intendevano di concedere alla Chiesa una vera autorità di rimetterli qui in terra in ordine al Cielo? E' questa una quistione di fatto, che debbe decidersi sù l'autorità di quei che confutarono l'errore di tali Eretici allorchè era in pieno vigore. Per non rendermi troppo nojoso mi limiterò specialmente al Dottor S. Ambrogio Arcivescovo di Milano, ed a S. Paciano Vescovo di Barcellona, che vissero, e morirono nel Secolo IV., e che impugnarono di proposito l'errore dei Novaziani, il primo ne' suoi libri della *Penitenza*, e l'altro nelle sue *lettere a Semproniano Novaziano*. Questi due gravissimi uomini non avranno certamente voluto travisare i veri sentimenti di quegli Eretici, nè avranno voluto alterare la comune credenza della Chiesa de' loro tempi intorno all' articolo controverso, e concitarsi lo sdegno non solamente degli Eretici che confutavano, ma anche degli stessi Cattolici che impresero a difendere. Questi due

due gran Vescovi non ci danno indizio alcuno, che quegli Eretici volessero parlare di una autorità di *dichiarare* che quei peccati, che essi denominavano *remissibili*, erano rimessi. Tertulliano, ed i Novaziani concedevano che la Chiesa poteva *rimetterli*, e perciò denominavano *irremissibile* l'altra classe di peccati, non in ordine a Dio, ma in ordine alla Chiesa. Forse la Chiesa può esercitare la sua autorità di rimettere i peccati con *dichiarare* che gli uni sono rimessi, e gli altri nò? Forse i peccati *irremissibili* in ordine alla Chiesa, non possono essere rimessi da Dio mediante la perseveranza nella *Penitenza*, cosicchè il sacro Ministro possa *dichiarare* che anche essi saranno perdonati, se non dalla Chiesa, almeno da Dio? S. Paciano dopo aver ripetuta la verissima massima, già adottata da Tertulliano, cioè, che *Iddio non minaccierebbe l'impenitente, se non perdonasse al penitente*, rivolgesi al suo Avversario, e soggiugne. *Dirai: Iddio solo può fare ciò*, cioè, Iddio solo può perdonare a chi si pente. *Ciò è vero*, risponde il Santo, *ma ciò che egli fà per mezzo de' suoi Sacerdoti, è suo potere. Quod per Sacerdotes suos facit ipsius potestas est* (a). Non era adunque quistione tra la Chiesa ed i Novaziani, se il sacro Ministro abbia l'autorità di *dichiarare* che i peccati, che essi denominavano *remissibili*, erano rimessi; ma era questione se potevano rimetterli, come li rimette il sommo Dio, il quale *perdona a chi*

(a) Ep. I. ad Sympronianum.

si pente, non già con *dichiarare* che i peccati sono rimessi, ma li rimette e li perdona al peccatore con lavarlo e mondarlo delle sue brutture, con giustificarlo, e con santificarlo, siccome dissi diffusamente contro i Protestanti. A Dio solo spetta di fare ciò, ma *quod per Sacerdotes suos facit*, in quanto alla remissione de' peccati, *ipsius potestas est*. Anche il Dottor s.Ambrogio si obbjettò questo medesimo argomento dei Novaziani, cioè, che per riverenza del Signore non volevano arrogarsi l' autorità di rimettere i peccati più gravi (*a*). Ma se l'autorità che essi concedevano, o negavano alla Chiesa consisteva tutta in *dichiarare* che i peccati erano rimessi: siccome senza recare ingiuria a Dio potevano *dichiarare* che erano rimessi da Dio i peccati leggieri; così potevano *dichiarare* che erano rimessi da Dio anche i peccati gravi a quelli che ne avevano un sincero pentimento. Se l' autorità che essi concedevano alla Chiesa di rimettere quei peccati che denominavano *remissibili*, era una vera autorità per la quale li rimettevano in nome di Cristo: siccome senza recare ingiuria al Signore potevano in dilui nome e come suoi Ministri rimettere tali peccati; così potevano rimettere in dilui nome, e come suoi Ministri anche quei peccati, che essi denominavano *irremissibili*, de' quali il peccatore ne avesse avuto un sincero pentimento. Il Dottor S. Ambrogio in risposta della sudetta frivola obbiezione, non credette già di doversi attenere al partito di indebo-

(*a*) Colloq. III. n. 8. pag. 266. 267.

debolire l' autorità della Chiesa di rimettere qualunque peccato, onde mettere in salvo la riverenza dovuta al Signore; che anzi giudicò di dover dire, che la Chiesa per questo riflesso doveva rimetterli. *Quis est qui magis honorat, utrum qui mandatis obtemperat, an qui resistit?* Quindi diceva anche lui unitamente a S. Paciano, che *Munus Spiritus Sancti est officium Sacerdotis*, e che *Homines in remissionem peccatorum ministerium suum exhibent*. Se lo Spirito Santo non rimette i peccati con soltanto dichiarare che sono rimessi, ma realmente li cancella, e li lava; come potrà dirsi che il Sacerdote, che fà le veci dello Spirito Santo, li rimette con soltanto dichiarare che sono rimessi? Potrà dirsi che l' uomo coopera col suo ministero alla remissione de' peccati, se non concorre in alcuna guisa a rimetterli come causa istrumentale, e ministeriale? Quell'uomo che dichiara soltanto che l' una o l' altra cosa è stata fatta da un altro, non potrà giammai denominarsi ministro di un altro, e falsamente si dirà che siasi unito con esso lui ad operarla, e che gli abbia somministrato il suo ministero.

34. Il Dottore S. Ambrogio mette vie più in chiaro questa sua dottrina coll' esempio del Battesimo. I Novaziani non aveano alcun dubbio di confessare che nel Battesimo si hà la remissione di tutti i peccati, e che il Ministro del Battesimo non può nè dee riservarne alcuno a Dio solo, ma dee amministrarlo per la remissione di tutti, e di qualunque peccato, sebbene gravissimo ed enormissimo. Ma se

 i pec-

i peccati (diceva loro il S. Dottore) non possono essere rimessi pel ministero degli Uomini, perche voi conferite il Battesimo per la remissione di tutti i peccati? Che se credete di avere un diritto di rimetterli tutti col Battesimo, perchè negate di avere il medesimo diritto di rimetterli tutti anche col Sacramento della Penitenza? L'uno, e l'altro non è un Mistero, un Sacramento che opera per divina istituzione? Se nel Battesimo opera la grazia de' Misterj, anche nella Penitenza opera il nome di Dio. Il Sacerdote non conferisce il Battesimo, e la Penitenza in proprio nome, ma in nome della Trinità: battezza, ed assolve in nome della Trinità. O adunque dovete anche negare di essere Ministri di Cristo, e di dover somministrare la vostra opera nel conferire il Sacramento del Battesimo per la remissione di tutti i peccati; o dovete anche concedere che il Sacerdote di Cristo dia la remissione di tutti i peccati anche col Sacramento della Penitenza. Nell'uno e nell'altro Sacramento il Sacerdote fà le veci dello Spirito Santo: nell'uno e nell'altro Sacramento il Sacerdote somministra la sua opera, e si diporta come Ministro di Cristo. Se senza recare ingiuria a Dio voi potete, e dovete esercitare questo Ministero nel conferire il Battesimo, e *rigenerare* colui che si battezza; perchè non potrete, e non dovrete, senza recare ingiuria a Dio, fare le veci di Dio nel Tribunale della Penitenza come *Giudici*, e come ministri da lui delegati a fare qui in terra le sue veci? Poteva Iddio senza il rito del Bat-

Battesimo rimettere immediatamente all' uomo tutti peccati, e nondimeno volle in questa sua opera servirsi del ministero degli uomini, e voi credete di dovere esercitare un tale ministero: perchè adunque non poteva servirsi del loro ministero nel rimettere all' uomo anche i peccati commessi dopo il Battesimo, che voi volete riservati a lui solo, e che esso hà voluto conferire agli uomini? Sarà in vostro potere di rendere inutile, o insussistente l' autorità che i Sacerdoti hanno ricevuta da Cristo di rimettere tutti i peccati non solamente nel Battesimo, ma ancora nella Penitenza (*)? Non può negarsi, che questo non sia un argomento fortissimo, e come suol dirsi, *ad hominem*, contro i Novaziani: ma ben vedete che questo argomento non avrebbe avuto alcun vigore, se quei Settarj non avessero riconosciuto il Battesimo come un Sacramento, che conferisce la remissione de' peccati, e la grazia in vigore della divina istituzione, e se non avessero riconosciuta nel sacro Ministro l' autorità di conferirlo per la remssione di tutti i peccati. Essi negavano ai nostri Sacerdoti l'autori-

(*) Cur Baptizatis, si per hominem peccata dimitti non licet? In Baptismo remissio utique peccatorum est. Quid interest, utrum per Pœnitentiam, an per Lavacrum hoc jus sibi datum Sacerdotes vindicent? Unum in utroque Mysterium est (*Lib.* I. *de Pænit. c.* 7.) Sed dicis, quia in Lavacro operatur Mysteriorum gratia. Quid in Pœnitentia? Nonnè Dei nomen aperatur? Quid ergo? Ubi vultis vindicatis vobis gratiam, ubi vultis repudiatis? (*Ibi c.* 8.)

torità di rimettere, per un Sacramento diverso dal Battesimo, tutti quei peccati che si commettono dall' uomo, dopo averlo ricevuto, perchè si erano impegnati a sostenere, che tali peccati sono *irremissibili* dall a Chiesa: ma S. Ambrogio, e S. Paciano, oltre che negavano assolutamente, darsi peccato alcuno irremissibile da Dio; negavano altresì che diasi alcun peccato che non sia *remissibile* dalla Chiesa per il ministero Sacerdotale, e per mezzo del Sacramento della Penitenza, ben diverso dal Battesimo. Questa era la dottrina della Chiesa, e questi erano gli errori di quei settarj in tempo di S. Paciano, e di S. Ambrogio. I Novaziani avevano, per dire così, erèditata la loro dottrina dai Montanisti. La massima, allora comune nella Chiesa, proposta e difesa vigorosamente da quei due Padri, per qual mezzo si era resa comune, e fermissima nella Chiesa nel Secolo IV.? Ma non era essa comune anche nel Secolo II., e prima che insorgesse Montano a combatterla; Montano, io dico, che subito fù riguardato come un Eretico da tutta la Chiesa? E' troppo chiaro, che la Dottrina proposta, e difesa da S. Ambrogio, e da S. Paciano nel Secolo IV., e che tuttavia si ritiene illibata dalla Chiesa Cattolica in questo secolo XVIII., è stata la Dottrina costantissima anche degli Apostoli medesimi.

35. Qui ha luogo un altra quistione. Sù quali fondamenti S. Ambrogio, e S. Paciano nel Secolo IV. impugnando i Novaziani rivendicavano alla Chiesa la divina autorità ministeriale di rimettere i peccati commes-

si

sì dopo il Battesimo, per mezzo del Sacramento della Penitenza? Su di questa quistione conviene ascoltare loro medesimi. S. Paciano dopo aver detto, che Iddio rimettendo i peccati per mezzo dei suoi Sacerdoti, questi lo fanno colla stessa autorità di Dio loro comunicata, arreca in prova di questa sua Dottrina ciò, che Gesù Cristo disse a suoi Apostoli, cioè: *Quæ ligaveritis in terris, ligata erunt & Cælis; & quæcumque solveritis in terris, soluta erunt in Cælis*. In vano (dice egli) Cristo avrebbe indirizzate ad essi queste parole, se agli uomini non fosse permesso di legare e sciogliere da peccati. *Cur hoc si ligare hominibus, ac solvere non licebat?* E perchè alcuno non potesse dire, che volle dare un tale potere ai soli Apostoli, riflette che volendosi dire ciò, doverrebbe anche dirsi che ai soli Apostoli era permesso di battezzare, e di conferire lo Spirito Santo, perchè ad essi soli Cristo indirizzò il suo ragionamento allorchè loro conferì una tale potestà. Se adunque per questa ragione (dice S. Paciano) non può affermarsi che dagli Apostoli non sia passata ai loro successori l'autorità di amministrare il Battesimo, e la Confermazione; così non può dirsi che non sia passata ad essi l' autorità conferita agli Apostoli di rimettere i peccati, per la ragione che ad essi soli Cristo conferì l'autorità di rimetterli in suo nome. *Aut totum ad nos ex Apostolorum forma, et potestate deductum est, aut nec illud ex decretis relaxatum est*. Gli Apostoli hanno gittati i fondamenti del mistioo edificio della Chiesa,

se-

S. Paciano alla proposta quistione, e con ciò hà somministrato a noi un argomento fortissimo per combattere gli Eretici di questi ultimi secoli, i quali alle parole di Cristo: *Quæcumque alligaveritis &c. quæcumque solveritis &c.* danno un senso affatto alieno dal Testo, ed inaudito ne' primi secoli della Chiesa.

36. Anche il Dottor S. Ambrogio per provare che i Novaziani non onoravano Iddio, ma che l'offendevano con riservare a lui solo i peccati più gravi, si fondava sù quelle parole: *Quorum remiseritis peccata*. Ravvisava egli in queste parole un precetto dato da Cristo a' suoi Apostoli di sciogliere e di legare, onde rettamente inferiva, che i Novaziani colla loro crudele condotta non onoravano Iddio, ma che l' offendevano, perchè in vece di ubbidire alle sue leggi, le violavano apertamente. La

,, co, & resolutio vinculorum, & Sacramenti potestas datur; aut ,, totum ad nos, ex Apostolorum forma & potestate, deductum est; ,, aut nec illud ex decretis relaxatum est. *Ego*, inquit, *fundamentum posui*, *alius autem superædificat*. Hoc ergo superædificamus, ,, quod Apostolorum doctrina fundavit. Denique & Episcopi, Apostoli nominantur, sicut de Epaphrodito Paulus edisserit: *Fratrem*, ,, *& commilitonem*, inquit, *meum*; *vestrum autem Apostolum*. Si ,, ergo & lavacri & Chrismatis potestas, majorum & longe charismatum ad Episcopos inde descendit; & ligandi quoque jus adfuit, atque solvendi. Quod & si nos, ob nostra peccata, temerarie vindicamus; Deus tamen illud, ut Sanctis & Apostolorum ,, cathedram tenentibus, non negabit; qui Episcopis, etiam unici ,, sui, nomen indulsit ,, (*Ep. 1. ad Sympron.*)

Chiesa non diportarsi così, diceva il S. Dottore. Essa ubbidisce alla legge dettata dal Signore di dover legare, e di dovere sciogliere dai peccati. La Eresia crudele da un canto, e dall'altro dissubbidiente, vuole legare ciò che non scioglie, e non vuole sciogliere ciò che hà legato. Con ciò, essa non si condanna da se medesima (*)? Volle il Signore che la potestà di sciorre e di legare andassero del pari. Dunque chi non hà il diritto di sciorre, come potrà arrogarsi il diritto di legare? Ai Sacerdoti

(*) Sono riferibili a ciò anche quelle espressioni del Martire S. Cipriano. „ O hæreticæ institutionis inefficax, & vana traditio, „ hortari ad satisfactionis pœnitentiam, & subtrahere de satisfactione „ medicinam: Dicere fratribus, plange, & lacrimas funde, & quæ- „ cumque ad pacem pertinent facies, sed nullam pacem, quam quæ- „ ris accipies „ Indi soggiugne. Dum fructus pœnitentiæ intercipi- „ tur, pœnitentia ipsa tollitur. Quodsi invenimus a pœnitentia agen- „ da neminem debere prohiberi, & deprecantibus atque exoranti- „ bus Domini misericordiam, secundum quod ille misericors & pius „ est, per Sacerdotes eius pacem posse concedi; admittendus est „ plangentium gemitus, & pœnitentiæ fructus dolentibus non ne- gandus (*Lib.* 4. *Ep.* 2.). Era massima del S. Vescovo „ Permisit „ Dominus, ut ligata in terris, etiam in cœlis ligata essent: sol- „ vi autem possent illic, quæ hic prius in Ecclesia solverentur (*Lib.* 1. „ *Ep.* 57.). Questa era la disciplina della Chiesa nel III. secolo. Se essa per l'autorità ricevuta da Cristo *legava* i peccatori, e li obbligava ad una congrua penitenza; per la medesima autorità non negava ad essi l'*assoluzione*, e la pace. Vedasi la Nota alla pag. 287.

doti è stato conceduto di fare e l' uno, e l'altro (*). O adunque ai Sacerdoti è permesso di fare e l' uno, e l' altro; o ad essi non è permesso di fare nè l' uno, nè l' altro: *Quibus datum utramque est, aut utrumque licere manifestum est; aut utrumque non licere certum est*. Alla Chiesa è permesso di fare e l' uno, e l' altro; alla Eresia non è permesso di fare nè l' uno nè l' altro. Ai soli Sacerdoti è stata data l' autorità di sciorre e di legare. La Chiesa giustamente si rivendica questa autorità, perchè essa hà i veri Sacerdoti; la Eresia non può rivendicarsela, perchè essa non hà veri Sacerdoti di Dio (**). Il S. Dottore non poteva dire più forte contro i Nova-

 zia-

(*) Non habent Petri hæreditatem, qui Petri fidem non habent, quam impia divisione discrepunt. Sed hoc improbe, quod etiam in Ecclesia donari peccata, negant, posse, cum Petro dictum sit: *Tibi dabo claves regni cælorum* (*Ambros. l. 1. de Pæn. c. 7.*) Nec eos audiamus, qui negant Ecclesiam Dei peccata posse dimittere. Itaque miseri, dum in Petro petram non intelligunt, & nolunt credere datas Ecclesiæ claves regni cœlorum, ipsi eas de manibus amiserunt (*Augustin. de Agone Christiano c. 31. n. 33.*)

(**) Sed ajunt, se Domino deferre reverentiam, cui soli dimittendorum criminum potestatem reservent. Immo nulli majorem injuriam faciunt, quam qui ejus volunt mandata rescindere, commissumque munus refundere. Nam cum ipse in Evangelio suo dixerit Dominus Jesus. *Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis: & quorum detinueritis detenta erunt*; quis est ergo qui magis honorat, utrum qui mandatis obtemperat, an qui resistit? Ecclesia in utroque servat obedientiam, ut peccatum & alliget

ziani, e non direbbe altramente contro i moderni Eretici, i quali non avendo tra loro alcun Sacerdote, invano si potrebbero appropriare l'autorità di sciorre e di legare (*). S. Ambrogio in quelle parole: *Quorum remiseritis peccata*, vi vedeva una autorità vera e realissima

---

liget & relaxet: hæresis in altero immitis; in altero inobediens, vult ligare quod non resolvit; non vult solvere quod ligavit: in quo se sua damnat sententia. Dominus enim par jus & solvendi esse voluit & ligandi, qui utrumque pari conditione permisit. Ergo qui solvendi jus non habet, nec ligandi habet. Quibus donatum utrumque est, aut utrumque licere manifestum est, aut utrumque non licere certum est. Ecclesiæ utrumque licet, hæresi utrumque non licet: jus enim hoc solis permissum Sacerdotibus est. Recte igitur hoc Ecclesia vindicat, quæ veros Sacerdotes habet: hæresis vindicare non potest, quæ Sacerdotes Dei non habet (*Ambros. l. 1. de Pœn. c. 2.*)

(*) Fù sentimento di Lutero, che ogni Cristiano, a cagione del suo Battesimo, è *Sacerdote*, cioè, che hà l'autorità di consegrare l'Eucaristia, e di Assolvere dai peccati, ma che non debba mettersi ad esercitare questa autorità senza essere chiamato a tale Ministero dai voti del Popolo; e pretendeva che la elezione della comunità sia quella che fà entrare un Cristiano nell' *esercizio* della potestà Sacerdotale che hà ricevuta nel Battesimo, e però diceva: *Sacerdotem nasci*; *Ministrum fieri*. Quindi Lutero rigettava come affatto inutile il Sacramento dell' Ordine, ed in seguito di questo suo novello modo di pensare scrisse una Lettera agli Ussiti della Boemia per distornarli dal mandare quei della loro setta a prendere gli Ordini sacri dai Vescovi Cattolici, siccome costumavano, fingendosi figli della Chiesa Cattolica. Sebbene nel secolo IV. Aerio avesse dommatizzato che il Vescovado non si distinguesse dal sem-

sima di sciorre e di legare, di rimettere e di ritenere i peccati; cioè e quella autorità di legare che si arrogavano i Novaziani, e l'autorità di sciogliere che essi non volevano riconoscere, la quale nel Sacramento della Penitenza, non altramente che nel Battesimo, giugne a togliere di mezzo qualunque peccato. 37. Ol-

semplice Sacerdozio, non osò di negare la necessità della sacra Ordinazione, ma dava questa autorità ai semplici Sacerdoti; e sebbene gli Eretici, nati dopo il Secolo XII. dicessero, che i cattivi Sacerdoti rimanevano privi della potestà di assolvere, e di amministrare validamente gli altri Sacramenti, e che qualunque fedele, amico di Dio per la grazia santificante, potesse amministrarli, non facevano il Sacerdozio comune a tutti i Cristiani a cagione del Battesimo. Lutero adunque fù il primo a promulgare tale errore. E sebbene i suoi seguaci abbiamo adottato un linguaggio alquanto diverso, nella sostanza del falso domma non si sono punto allontanati dalla dottrina del loro Maestro. Essi, come altresì i Calvinisti, ed altri, nati da questi, o dai Luterani, non solamente non si danno carico di provare che tra loro havvi la successione de' sacri Ministri per una valida Ordinazione, ma confessano di non averne affatto mediante il Sacramento dell' Ordine, che essi non ammettono. Quindi è che sebbene i Luterani confessino il domma della presenza reale del Signore nell' Eucaristia (non senza però alcuni errori dommatici); in vano possono gloriarsi contro i Calvinisti di mangiare nella sacra Cena il corpo del Signore, e di bere il dilui Sangue. Invano altresì si arrogarebbero la divina autorità di sciogliere e di legare, di rimettere e di ritenere, come giudici deputati da Cristo, i peccati commessi dopo il Battesimo, perchè l'autorità di consegrare l' Eucaristia, e di assolvere dai peccati è annessa essenzialmente al Sacerdozio, cui l'uomo è iniziato per il Sacramento dell' Ordine.

37. Oltre questi antichi Eretici, gli Albigesi, i Valdesi, i Wiclefiti, gli Ussiti, ed i Fratelli di Boemia, insorti gli uni dopo gli altri dopo il Secolo XII., anche questi si sollevarono contro la Dottrina Cattolica, ma per un principio affatto diverso. Questi non negavano che laChiesa non possa rimettere qualunque peccato: ma avendo adottata la massima degli antichi Donatisti, cioè che il valore, e l'effetto dei Sacramenti dipende del merito, e dalla Santità del Ministro, inferivano che l'Assoluzione era inutile a colui, che la riceveva da un Sacerdote peccatore, perchè un tale Ministro non poteva dare quel divino Spirito che aveva perduto per lo peccato (*). Per questo falso principio i Valdesi credevano essere meglio assoluti dai loro *Barbetti*, che a loro

(*) Il Dottor S. Bonaventura esponendo quelle parole di S. Giovanni: *Accipite Spiritum Sanctum. Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis &c.* si oppone l'argomento di questi Eretici, che allora nel Secolo XIII. erano in vigore, e vi risponde così. „ Dupliciter est *solvere*, scilicet *merito*, & *officio* tantum. Ad hoc quod „ (Sacerdos) *merito* solvat, necesse est quod habeat Spiritum Sanctum; sed ad hoc quod solvat *officio*, non oportet. Quod ergo „ Dominus prius dat Spiritum Sanctum, hoc est, *ut digne exequatur*, vel ad significandum, *quod sine gratia Spiritus Sancti non* „ *datur remissio peccatorum*. Sed non oportet, *quod illa gratia sit* „ *in Sacerdote*, *sed in Sacramentis*. Potest autem & aliter dici, „ quod Spiritus Sanctus dicitur dari, *quando dantur dona sua*. Sunt „ igitur quædam dona, quæ sunt a Spiritu Sancto, & cum Spiritu Sancto, ut *Caritas*. Sunt & alia, quæ sunt a Spiritu Sancto „ &

loro dire menavano la vita di S. Pietro, che dai Sacerdoti Cattolici, da loro creduti peccatori; e per questo falso principio si essi, che gli altri ora nominati concedevano ai Laici probi l'autorità di assolvere, e di consegrare l' Eucaristia (*a*). E' certo però che i Valdesi se non dopo lungo tempo, essendo Laici, incominciarono ad udire le Confessioni, ad imporre le Penitenze, e a dare l' Assoluzione (*b*). Questi Eretici adunque, generalmente parlando, riconoscevano il Sacramento della Penitenza, e non negavano alla Chiesa l' autorità di rimettere i peccati, ma erravano in concedendo ai Laici, da loro creduti probi, questa divina autorità. Quindi è che i Fratelli di Boemia avendo ad insinuazione di Lutero ridotti i sette Sacramenti a due soli, non ebbero difficoltà di dire nella loro nuova Confessione di Fede: che bisogna dimandare al Sacerdote l' Assoluzione de' pro-

---

„ & non cum Spiritu Sancto, ut *Timor servilis*. Sunt & alia, quæ „ sunt a Spiritu Sancto, & possunt esse cum Spiritu Sancto, & „ sine, & talia sunt *donum Prophetiæ*, & *donum* Scientiæ, & *Characteres*. Et quia potestas *confitendi*, *&* *ligandi*, *&* *solvendi*, sunt „ tales, manent *in justis*, *&* *in injustis*. Et hoc divina dispensatione „ actum est, ut peccatum Prælati subdito non præjudicet (*in E*„ *vang. Joan. n.* 1328.). Non può negarsi che questa risposta non sia molto chiara ed efficace a togliere di mezzo l' equivoco adottato dai suddetti Eretici. Il Tridentino rinnovò la condanna di questo errore (*Sess. XIV. can.* 10.)

(*a*) Bossuet. *Variazioni* &c. Lib. XI. n. 62. 87. 102.

(*b*) Ibi. n. 86.

proprj peccati col mezzo delle chiavi del'a Chiesa, ed ottenerne la remissione per lo ministero stabilito da Gesù Cristo a questo fine (a). I moderni Eretici si gloriano di riconoscere la loro successione nella dottrina dalle Sette ora nominate: ma ben sanno che a niuno di quei loro predecessori cadde in mente di adattare alle parole Vangeliche: *Tibi dabo claves*. *Quæcumque alligaveritis*. *Quorum remiseritis peccata*, alcuna di quelle interpetrazioni, colle quali si lusingano di eluderne la forza: che essi in seguito del falso loro principio vollero più tosto concedere ai Laici probi la divina autorità di rimettere i peccati, che negare alla Chiesa l' autorità di rimetterli mediante la potestà delle chiavi. Laonde gli stessi antichi Montanisti, ed i Novaziani, e gli Eretici degl' ultimi secoli, loro mal grado concorrono a giustificare il senso nel quale la Chiesa Cattolica hà in ogni tempo ricevute le suddette parole di Cristo. Quegli Novatori avendo ritenuto qualche cosa della Dottrina della Chiesa, colla maggior chiarezza ci assicurano che la Dottrina nella quale essi convenivano colla Chiesa, era già stabilita a loro tempi, e che era nella Chiesa comune. Essendo stati essi condannati a cagione delle loro innovazioni per le quali contraddicevano alla comune dottrina della Chiesa, la dottrina che essi negavano, fino da loro tempi era nella Chiesa comune. I Montanisti, ed i Novaziani trovarono stabilita la dottrina, che la Chiesa hà l' autorità

(a) Bosuet Ibi. n. 180.

rità di rimettere tutti i peccati, e furono dalla Chiesa condannati, perchè vollero ristingere questa autorità ai soli peccati da essi denominati *remissibili*. Gli Eretici sù mentovati, nati dopo il Secolo XII. fino al Secolo XV. trovarono stabilita nella Chiesa la dottrina della potestà delle Chiavi. La Chiesa li condannò, non perchè concedevano agli uomini questa divina autorità, ma perchè la estendevano anche ai Laici. Niuno dei suddetti Eretici per eludere la forza delle parole di Cristo pensò di ricorrere alla *Fede giustificante* per se medesima, e di lasciare alla Chiesa l'autorità di dichiarare soltanto che i peccati sono rimessi a cagione di questa Fede, o per la memoria del Battesimo, o di concedere ad essa la sola autorità di annunziare che sono rimessi a chi crede. Dunque i Protestanti nei loro dommi, e nei varj sensi che adattano alle parole di Cristo, sono contraddetti e condannati anche da quelli, dai quali si gloriano di avere ereditata la loro dottrina. Se le dottrine messe in campo dai Montanisti, dai Valdesi &c. fossero state professate prima di loro da una qualche Chiesa particolare, o proposte da alcun altro più antico autore, quelle Sette non avrebbero presa la denominazione dai loro autori, sotto la quale sono state sempre riconosciute dalla Chiesa, e per la quale si sono distinte dalle altre Sette, e dalla Chiesa Cattolica.

38. Non debbo tralasciare di riferirvi più brevemente che io possa i sentimenti di S. Gioangrisostomo sù le suddette parole di Cristo: *Quæcumque alligaveri-*

tis. Quorum remiseritis peccata. Quel celebre Dottore, per mettere in veduta le prerogative del Sacerdozio Cristiano, credette di dovere rilevare la divina autorità di sciogliere e di legare, di rimettere e di ritenere i peccati, che và ad esso congiunta. Diceva adunque, che questa autorita conceduta ai nostri Sacerdoti con quelle parole: *Quæcumque alligaveritis*, ella è una autorità di dispensare le cose del Cielo; una autorità che non fù conceduta nè agli Angioli, nè agli Arcangeli, imperocchè quelle parole non furono indirizzate ad essi, ma si bene agli uomini che vivono in questa terra (*). E per darci un idea più chiara di questa divina autorità, giudicò di doverla mettere al confronto colla potestà temporale dei Principi del secolo. I Principi della terra (diceva il Santo Dottore) hanno la potestà di legare, ma soltanto i corpi. La potestà di legare conceduta ai Sacerdoti giugne a legare le Anime, e penetra i Cieli, così che tuttociò che fassi quaggiù dai Sacerdoti, Iddio lo approva in Cielo, e conferma la *sentenza* de' suoi servi, a quali disse *Quorum remiseritis peccata*, *remittuntur eis &c.* Può darsi (diceva il santo Padre) una potestà che

(*) Etenim qui terram incolunt, atque in ea versantur, iis commissum est, ut ea, quæ in Cœlis sunt dispensent. Iis datum est ut potestatem habeant, quam Deus optimus neque Angelis, neque Archangelis datam esse voluit. Neque enim ad illos dictum est: *Quæcumque alligaveritis in terra, erunt alligata & in Cælo: & quæcumque solveritis in terra, erunt soluta & in Cælo.*

che sia di questa maggiore (*)? Essa è la medesima autorità *giudiciaria* che Cristo ricevette dal Padre, e che volle delegare a suoi Sacerdoti, per la quale essi s' innalzano prodigiosamente al disopra della loro umana condizione (**). Cristo conferì a suoi Sacerdoti tanta autorità sulle Anime, quanta potrebbesi da un Rè della Terra conferire ad un suo suddito sù gl'altrui corpi, se per onorarlo volesse delegare ad esso la sua sovrana autorità d' incarcerare, e di mettere il libertà tutti coloro che giudicasse degni di pena, o di grazia. Se un Rè della Terra volesse onorare in tal guisa un suo suddito, non sarebbe quegli l'oggetto della comune meraviglia? Ma l' autorità conceduta ai Sacerdoti sulle Anime essendo tanto maggiore quanto il Cielo è più prezioso

 della

(*) Habent quidem & terrestres Principes vinculi potestatem, verum corporum solum. Id autem quod dico Sacerdotum vinculum ipsam etiam animam contingit, atque ad cœlos usque pervadit: usque adeo, ut quæcumque inferne Sacerdotes confecerint, illa eadem Deus superne rata habeat, ac servorum sententiam Dominus confirmet. Etenim quodnam hoc aliud esse dicas, nisi omnem rerum cœlestium potestatem illis a Deo concessam? *Quorumcumque* enim, ait, *peccata remiseritis, remittuntur eis: & quorumcumque retinueritis, retenta sunt*. Quænam, obsecro, potestas hac una major esse queat?

(**) Pater omne judicium Filio dedit. Ceterum video ipsum omne judicium a Deo Filio illis traditum. Nam quasi jam in cœlum translati, ac supra humanam naturam positi, atque nostris ab affectibus exempti, sic illi ad principatum istud perducti sunt.

della Terra, e quanto le anime sono più eccellenti dei corpi, saravvi alcuno trà i Sacerdoti cui venga a vile questo ministero che è stato lui confidato (*)? Ai soli Sacerdoti della vecchia legge era lecito di purgare la lebbra, o per meglio dire ad essi soli era permesso non di purgare, ma di testificare mondati i lebbrosi: Ma ai nostri Sacerdoti è stato conceduto di mondare non la lebbra del corpo, ma le macchie dell'anima; non dico di testificare che sono tolte di mezzo, ma di toglierle affatto (**). Laonde (conchiude il Santo Dottore) è una manifesta pazzia il dispreggiare un sì fatto Principato, senza di cui non possiamo esser partecipi nè della salute, ne dei beni.

(*) Quid multa? Rex aliquis, si cui ex subditis suis hunc honorem detulerit ut potestatem habeat quoscumque velit in carcerem conjiciendi, eosdemque rursus laxandi, beatus ille & admirandus judicio omnium fuerit: at vero, qui a Deo tanto majorem accepit potestatem quantum cœlum terra pretiosius est, quanto etiam animæ corporibus præstant, hic vilem eosque dignitatam accepisse nonnuliis videri debet, ut vel in illorum cogitationem descendere queat, reperiri posse quandoque unum aliquem ex eorum numero, quibus tanta illa fuerint a Deo concredita, cui ipsi munus suum sordescat, quique donum sibi a Deo datum despiciat.

(**) Corporis lepram purgare, seu, ut verius dicam, haud purgare quidem, sed purgatam probare, Judæorum Sacerdotibus solis licebat. At vero nostris Sacerdotibus, non corporis lepram, verum animæ sordes non dico purgatas probare, sed purgare prorsus concessum est.

beni che ci sono stati promessi (*). Così il Santo Dottore.

39. Questa eccellente dottrina di questo gran Padre può passare per un succoso compendio di quanto hò avuto l'onore di potervi dire fin qui intorno alla divina autorità data da Gesù Cristo alla sua Chiesa di rimettere, e di ritenere i peccati commessi dopo il Battesimo. Nei principj di questo gran Santo, l'autorità della quale qui andiamo ragionando, è la stessa autorita che Cristo ricevette dal Padre, e che Egli comunicò a suoi Apostoli. E'una autorità di dispensare le cose del Cielo, ed è un autorità *giudiciaria*, per la quale l'uomo s'innalza al di sopra della sua condizione, e sopra gli Angioli medesimi ai quali non è stata conceduta. Per questa autorità essi giungono a legare le anime in ordine al Cielo, e la loro *sentenza* è approvata, e confermata in Cielo. Oltre questa potestà di *legare*, hanno essi ricevuta anche l'autorità di *sciorre*. Anche questa consiste in un *atto autoritativo*, per cui l'uomo rimane sciolto dai lacci del peccato, ed il peccato, di cui và reo nel divin Tribunale, rimane affatto cancellato, e distrutto. Il santo Dottore per farci meglio comprendere questi suoi sentimenti, chiama in esempio l'autorità della quale vanno investiti i Principi della Terra. L'autorità che il Sovrano, o il suo le-

(*) Insania enim manifesta est despicere tantum Principatum, sine quo nec salutis, nec promissorum bonorum compotes esse possumus.

legittimo Ministro esercita sù i corpi, non è una autorità immaginaria, ma il reo in forza di essa veramente e propriamente nel foro del Principe rimane sciolto o legato, condannato o assoluto. L'autorità che il Sovrano, o il dilui Ministro può esercitare sù i corpi, dal Sacerdote di Cristo può esercitarsi sulle Anime. Se quella dovrà chiamarsi una poteſtà *autoritativa*, perchè non dovrà dirſi tale anche l'autorità data ai Sacerdoti sulle Anime? Ed anzi al dire del S. Padre, questa tanto è maggiore di quella, e più pregievole, quanto le anime sono più preziose dei corpi. Non bastò al S. Dottore questo esempio per mettere fuori di qualunque equivoco la natura di queſta divina autorità, conceduta da Gesù Cristo a suoi Sacerdoti. Volle mettere al confronto una parte degli officj del Sacerdozio Cristiano con quelli del Sacerdozio di Aronne. Ne' capi XIII. e XIV. del Levitico ſi descrivono minutamente le diverse specie della lebbra, e vi ſi danno ai Sacerdoti di Aronne delle regole per coscerla, onde poteſſero a tenore della legge pronunziare l'uno mondo, e l'altro immondo, e vi ſi ſtabiliscono le espiazioni, ed i Sacrifizj da praticarsi, e da osservarsi da tali lebbrosi dopo che erano mondati. Dice adunque il santo Padre che ai soli Sacerdoti della vecchia legge era lecito di purgare la lebbra, o per meglio dire, non di purgarla, ma di testificare purgati coloro, che erano stati attaccati da una tale infermi-

tà

tà (*) ; ma che ai nostri Sacerdoti è stato conceduto di mondare non già la lebbra del corpo, ma le macchie dell' anima; non di mondarle nella guisa che gli antichi Sacerdoti mondavano la lebbra, con testificare che tali macchie sono tolte dall' anima, ma di toglierle affatto con un atto autoritativo: ***Animæ sordes, non dico purgatas probare, sed purgare prorsus concessum est*** (**). Questa è la notabilissima differenza che il S. Dottore riconosceva tra la lebbra corporale e la spirituale, e tra il ministero degli uni e degli altri Sacerdoti nel mondarla. Sù di ciò egli fondava l' elogio del Sacerdozio Cristiano, e sù di ciò egli fondava il rispetto ben dovuto ai Ministri di Cristo, ed il pregio in cui debbe aversi questa autorità da quelli che ne vanno investiti. Se potessero qui aver luogo le immaginazioni dei Protestanti, cioè che il Sacerdote di Cristo rimette i peccati con predicare il Vangelo, con annunziare la remissione de' peccati, o con dichiarare che sono rimessi a chi crede: che esso li rimette per lo Battesimo: che qualunque Cristiano, cui si vogliono indirizzate le suddette parole di'

(*) Hic est ritus leprosi, quando mundandus est. Adducetur ad Sacerdotem: qui egressus de castris, cum invenerit lepram esse mundatam, præcipiet ei, qui purificatur, ut offerat duas passeres vivos pro se &c. (*Levitici XIV.* 2.)

(**) Volle parlare S. Gioangrisostomo della potestà data da Cristo a suoi Sacerdoti di rimettere i peccati commessi dopo il Battesimo, ***quæ post regenerationem patrantur*** (Ibi).

di Cristo, li rimette con perdonare le ingiurie: che il sacro Ministro li rimette con ammettere l'uno o l'altro peccatore alle cose sacre, e li ritiene con escluderlo dal ceto de' Fedeli; qual peso avrebbero avuto i principj adottati dal Grisostomo: le sue similitudini luminosissime, le sue riflessioni, e la differenza che esso stabiliva trà il Sacerdozio di Aronne ed il Sacerdozio Cristiano? L'eloquentissimo Padre riconosceva nei Sacerdoti questa divina autorità, perchè Cristo gliela promise: *Quaecumque alligaveritis*, e gliela conferì: *Quorum remiseritis peccata*. Anch'esso fiorì nel Secolo IV., e nell' incominciare del V. alla testa della Chiesa Greca sù la Cattedra Patriarchale di Costantinopoli. Perlocchè le Chiese dell' Africa, dell' Italia, delle Spagne, e la Chiesa Greca, circa i medesimi tempi, cioè nel Secolo III. e IV. (Testimonj S. Cipriano, S. Ambrogio, S. Paciano, e S. Gioangrisostomo, per qui nulla dire di S. Ilario, di S. Leone, e di S. Bernardo, e di altri), non intendevano altramente le parole di Cristo: *Quaecumque alligaveritis. Quorum remiseritis peccata*, di quello le intenda la Chiesa Cattolica in questi nostri giorni.

40. Ecco quanto hò creduto di dover premettere prima di passare all' oggetto di questi miei ragionamenti, cioè a dirvi *sù la necessità della Confessione Sacramentale*. I moderni Eretici, che altamente l'impugnano, si dichiarano ancora contro la necessità della Penitenza *virtù*. Essi ci danno un idea falsissima di questa *virtù* salutare, come altresì del peccato. Negano ai

Sa-

Sacerdoti l' autorità *giudiciaria* di rimetterli. Negano insomma tutto ciò, che nella dottrina della Chiesa entra come *materia*, e come *forma* a costituire la *Penitenza Sacramento*, e lo escludono dal numero dei Sacramenti della nuova legge. Essi si sono lasciati trasportare a tali eccessi per avere adottato un sistema sù la Giustificazione, che certamente non è compatibile colle dottrine della Chiesa sù questo Sacramento. Io adunque con avervi prevenuto intorno alle loro false dottrine, che hanno strettissima relazione col nostro assunto, e con avervi messo a lume della dottrina della Chiesa, che condanna questi loro errori, penso di avervi messo a portata di ben' comprendere quanto sarò per soggiugnere in proposito della necessità della Confessione Sacramentale. Per negare la necessità di questo atto del Penitente con un principio di sistema, conviene prima distruggere i principj, e le dottrine Cattoliche sù quali esso si fonda, e convien dimostrare tra le altre cose, che la sola Fede giustifica, per indi conchiudere, che per mondarci dai peccati, che da noi si commettono dopo il Battesimo, basta la sola fede, e la giustizia imputativa di Cristo, e che non abbiamo alcuna necessità di doverci attenere ad un secondo Battesimo *faticoso*, cioè alla *Penitenza* è come *virtù*, e come *Sacramento*. Ma per non dire più sù questa materia, mi contenterò di ripetere, che quantunque i moderni Eretici si protestino di rispettare le Scritture, nondimeno possono da noi riguardarsi come stranieri dal Crist ianesimo. Nel

separarsi dalla Chiesa Cattolica essi portarono seco le Scritture, ma non portarono seco il senso delle medesime, che era ricevuto nella Chiesa. Si fabbricarono nuovi sistemi affatto contradditorj alle dottrine allora comuni nella Chiesa, e travolsero le medesime Scritture ai loro nuovi sistemi. Cosa giovano le Scritture, quando sono intese a capriccio? Gli Eretici di tutti i secoli si sono abusati di esse per ingannare i semplici, e per sedurre se stessi. Essi però sono stati in ogni tempo considerati dalla Chiesa come Novatori, allorchè hanno voluto dare un senso alle Scritture, alieno dal senso in cui le intendeva la Chiesa universale de' loro giorni. Io adunque dopo avere stabiliti i nostri principj Cattolici colle Scritture, intese nel senso della sacra Tradizione, passerò all' oggetto che mi sono proposto. I Sacerdoti della nuova legge hanno ricevuto da Gesù Cristo una potestà vera, e reale di *sciorre*, e di *legare* in ordine al Cielo; di *rimettere*, e di *ritenere* i peccati commessi dopo il Battesimo per un atto *autoritativo*, e *giudiciario*. Adunque la Confessione Sacramentale è di *diritto divino*, ed è assolutamente necessaria a chiunque è caduto in peccato mortale dopo il Battesimo. Avendo io detto abbastanza sù l'autorità *giudiciaria*, comunicata da Cristo a suoi Ministri qui in terra, mi rimane di provare la verità di questa ultima Proposizione, e la giustezza di questa illazione.

41. Gesù Cristo volle delegare a suoi Apostoli, ed ai loro legittimi successori la sovrana sua autorità di rimet-

rimettere, e di ritenere i peccati con un atto autoritativo, e giudiciario, perchè rimanesse in essi oziosa ed inutile, o perchè dovessero esercitarla a beneficio altrui? Supposto che gliela conferisse, siccome in fatti la conferì ad essi onde la esercitassero in suo nome qui in terra; io non penso che possa cadere in mente ad alcuno di dire, che conferì loro una tale autorità, e che vietò ad essi di metterla in esercizio. Un tale pensamento sarebbe un assurdo intollerabile, ed ingiuriosissimo al Signore: quasi che esso avesse voluto burlarsi de' suoi Apostoli, con dare ad essi una autorità che non dovesse da loro ridursi giammai all'atto; e che in nessuna circostanza dovessero *sciogliere*, *o legare*, *rimettere*, o *ritenere* i peccati. Gesù Cristo prima gliela promise, ed indi dopo la sua Risurrezione gliela conferì con *soffiare* sopra di essi, e con dare ad essi lo Spirito Santo. Gliela conferì adunque col più grande apparato, affinchè non la dovessero giammai esercitare a beneficio altrui, ed affinchè questo *dono*, e questo sacro *ministero* rimanesse in loro affatto inutile ed ozioso? I Padri non furono certamente di questo sentimento allorchè si fecero a confutare i Montanisti, ed i Novaziani. Essi dalla autorità di sciorre e di legare, di rimettere e di ritenere i peccati conceduta agli Apostoli, li convincevano di errore, perchè negavano alla Chiesa l'esercizio di questa autorità. Gesù Cristo diede a suoi Apostoli l'autorità di conferire il Battesimo per la remissione de' peccati; e non solamente non vietò ad es-

si di conferirlo, ma all' opposto gli comandò di doverlo amministrare a chiunque fosse disposto a riceverlo. Se adunque il Signore volle conferire a' suoi Apostoli l'autorità di *rimettere* e di *ritenere* i peccati commessi dopo il Battesimo, gliela conferì perchè li rimettessero a quelli che avessero conosciuti degni di rimanere prosciolti dai lacci del peccato, e di ritenerli a quelli che meritassero di rimanere legati anche in Cielo.

42. Hò provato diffusamente, che Gesù Cristo conferì ad essi la suddetta sua sovrana autorità, di *sciogliere*, e di *legare*, di *rimettere*, e di *ritenere* i peccati, onde in sua vece la esercitassero come *Giudici* quì in terra in ordine al Cielo. Sarebbe *sciolto*, o *legato* in Cielo ciò, che essi avessero *sciolto*, o *legato* qui in terra: sarebbero *rimessi*, e *ritenuti* anche in Cielo i peccati, che essi avessero *rimessi*, e *ritenuti* qui in terra. Il sacro Ministro, che per la sacra Ordinazione è investito da Gesù Cristo di questa autorità *giudiciaria*, come potrà esercitarla con i peccatori, se non entra nei meriti della causa sù di cui debbe pronunziare la sentenza? Come potrà fare ciò se non sarà pienamente a lume di tutti i peccati che debbe *rimettere*, o *ritenere*, e delle disposizioni del penitente, onde possa prudentemente sciorlo, o legarlo? Potrà imporgli una conveniente soddisfazione, potrà prescrivergli un rimedio opportuno alle sue infermità spirituali, se non sarà a lume dello stato del peccatore, e della sua spirituale malattia? *Che cosa scioglie la potestà Sacerdotale* (diceva Alcui-

cuino Maestro di Carlo Magno) *se non considera i lacci di chi è legato?* (*). Ed il Dottor S. Girolamo: *Se l'infermo hà rossore di palesare al Medico la sua ferita, la Medicina non cura ciò, che ignora* (**). Il sacro Ministro non battezzerà un Adulto, se quegli con un segno esterno non lo mette a lume delle sue disposizioni, e sopra tutto della sua fede. Ecco adunque la ragione per cui il peccatore debbe accusarsi al Sacerdote di tutte le sue colpe mortali per rimanerne assoluto anche in Cielo. Sù di queste colpe dovendo cadere l'atto *autoritativo*, e *giudiciario* del Ministro di Cristo, è assolutamente necessario che siano note ad esso tutte queste colpe mortali, affinchè possa prudentemente prosciorlo, o legarlo. Ma come potrà esso risaperle, se il penitente non gliele manifesta con una sincera *Confessione*? Come potrà esercitare con esso lui anche l'ufficio di *Medico Spirituale*, e di *Dottore*, se il peccatore con una sincera Confessione non lo mette in istato di poterlo fare? (***) *Egli è chiaro* (dicevano i Padri nel Concilio di Tren-

(*) Quid solvit Sacerdotalis potestas, si vincula non considerat ligati? (*Alcuin. Ep. 7. alias 26.*)

(**) Si enim erubescat ægrotus vulnus Medico confiteri, quod ignorat Medicina non curat (*Hieronym. Comment. in Eccles. c. X.*)

(***) Lo stesso Calvino non potè negare la forza di questo argomento, ma per eluderlo diceva così „ Se asseriscono *che non si può fare il giudizio se non a causa conosciuta*, la risposta è in pron„ to, cioè, che senza ragione si arrogano questa potestà, perchè „ si

Trento) *che i Sacerdoti non avrebbono potuto esercitare questo giudizio senza cognizione di causa*; *ne avrebbero potuto conservare l' equità nell' imporre le pene*, *se i peccatori avessero dichiarati i loro peccati soltanto in genere*, *e non piuttosto in specie*, *e ad uno ad uno* (a).

43. Da questo principio il santo Concilio inferisce le seguenti luminosissime verità, cioè,, Essere di mestieri che il peccatore manifesti nella sua confessione,, tutti i peccati mortali de' quali dopo diligente esame,, hà memoria, quantunque essi pecceti siano occultissimi, e soltanto contro i due ultimi precetti del Decalo-

,, si sono creati *Giudici* da se stessi... Si vantano che è stato dato loro l' ufficio *di legare*, *e di sciorre*, come se qualche *giurisdizione* fosse aggiunta alla questione; ma tutta la loro dottrina fà vedere, che questo diritto non è stato conosciuto dagli Apostoli (*Lib. III. Instit. c.* 4.). Calvino adunque non potendo chiamare in dubbio questa verità, cioè, *che non si può fare giudizio se non a causa conosciuta*, credette di dovere negare ai Ministri di Cristo la potestà *giudiciaria* di sciorre e di legare, per non essere costretto a dover concedere la necessità della Confessione di tutti i peccati. Vedeva ben egli che l' una andava in conseguenza dell' altra. E non soltanto Calvino, ma tutti quelli, che in questi ultimi secoli hanno negato che la Confessione suddetta sia di *precetto divino*, si sono ben guardati di riconoscere ne' Sacerdoti di Cristo questa potestà *giudiciaria*, e perciò nulla hanno lasciato intentato per travolgere a sensi alienissimi quei Testi ne' quali Cristo o promise, o concedette a suoi Ministri le mistiche chiavi, e l' autorità di sciogliere e di legare, di rimettere e di ritenere i peccati.

(a) Sess. XIV. cap. 5.

„ calcgo, i quali peccati occulti allo spesso feriscono
„ più profondamente l'anima, e sono più pericolosi di
„ quelli che si commettono in palese: imperocchè in quan-
„ to ai *veniali*, per i quali non rimanghiamo esclusi dalla di-
„ vina grazia, e ne' quali frequentemente cadiamo, sebbe-
„ ne rettamente ed utilmente, e senza presunzione si mani-
„ festino nella confessione, come mostra la pratica delle
„ persone pie; possono nella medesima tacersi senza col-
„ pa, e con altri molti rimedj espiarsi. Ma l'uomo
„ per qualunque peccato mortale, anche di solo pensie-
„ ro, rendendosi figlio dell' ira, e nemico di Dio; è
„ necessario che di tutti, con una schietta e vergono-
„ sa confessione, ne ricerchi da Dio il perdono. Per-
„ tanto allorchè i fedeli di Cristo si studiano di Con-
„ fessare tutti i peccati de' quali si ricordano, senza
„ dubbio gli espongono tutti alla divina misericordia
„ per ottenerne il perdono: chi fà altrimenti, e scien-
„ temente ne tace alcuno, nulla presenta alla bontà di
„ Dio, perchè si rimetta dal Sacerdote. Imperocchè se
„ l' infermo hà rossore di manifestare al Medico la sua
„ ferita, la Medicina non cura ciò, che ignora (*).
„ Ol-

(*) Qualunque peccato mortale chiude al peccatore le porte del Cielo. Se tali peccati debbono soggettarsi alla potestà delle chiavi, onde il Sacerdote rimettendoli quì in terra in ordine al Cielo, apra al peccatore le porte del regno de' Cieli, non havvi ragione che debba accusarsi di uno o più peccati, e non di tutti. Non si rimette il peccato in Cielo, se non è rimesso quì in ter-

„ Oltre ciò è necessario, che si spieghino nella Con-
„ fessione tutte quelle circostanze, che mutano *la spe-*
„ *cie* del peccato, perchè senza di esse i peccati non
„ possono interamente esporsi dal Penitente, nè pos-
„ sono essere abbastanza noti al Giudice. Esso non po-
„ trà conoscerne tutta la gravezza, nè potrà imporre
„ per essi una conveniente penitenza a chi vi è caduto.
„ Per ciò è contro ogni ragione il dire, che tali cir-
„ costanze siano state immaginate da persone oziose,
„ o che debba confessarsi soltanto una circostanza, cioè
„ di avere peccato contro il Fratello (*). E' poi cosa
„ empia il dire, che sia *impossibile* la confessione, che
„ si comanda di doversi fare in questa guisa, ed il deno-
„ minarla *una carneficina delle coscenze*: imperocchè la
„ Chiesa altro non esige dal penitente se non che con-
„ fessi quei peccati mortali de' quali dopo un diligente
„ esame si riconosce reo nel divin Tribunale; gli altri
„ pec-

---

terra. Ma come può essere rimesso qui in terra, se il Giudice che debbe pronunciare la sentenza dell'Assoluzione ignora un tale peccato?

(*) Affinchè il sacro Ministro possa portare un retto *giudizio* e pronunziare prudentemente la sua *sentenza*, non basta che l'uomo si dichiari peccatore in generale, e dica *di aver peccato contro il Fratello*, o di avere, per esempio, trasgredito il sesto precetto del Decalogo, ma conviene che manifesti *la specie* del suo peccato, ovvero che si accusi del suo peccato in *speciale*, e dica se hà peccato con persona libera, o con persona legata seco o con altri con qual-

„ peccati, che dopo un diligente esame non tornano alla
„ sua memoria, s' intendono generalmente compresi nel-
„ la Confessione che esso fà delle sue colpe, per le
„ quali colpe fedelmente diciamo col Profeta: *Ab occul-*
„ *tis meis munda me Domine* (*).

 44. L'au-

---

qualche vincolo &c. La semplice fornicazione dovrà mettersi del pari coll' adulterio, o con altri peccati più enormi in genere di lussuria? Il Giudice deputato dal Principe si diportarebbe da imprudente, e da ingiusto, se senza darsi carico di entrare nel merito della causa, passasse a condannare come un adultero chi è soltanto reo di semplice fornicazione. Se adunque il Sacerdote è vero Giudice nel foro della coscenza, e se per ragione del suo Ministero non può *sciogliere* o *legare*, *rimettere* o *ritenere* i peccati *se non a causa conosciuta*, ed a proporzione della gravezza delle colpe è tenuto ad imporre con equità e con prudenza le penitenze *medicinali*, *e soddisfattorie*; è assolutamente necessario che il penitente con una sincera Confessione lo metta a lume dello stato dell' anima sua, e manifesti ad esso tutte le sue colpe mortali, anche le più segrete, e quelle circostanze che mutano *la specie* del suo peccato.

(*) I Luterani nella loro celebre Confessione *Augustana*, dopo avervi lodato il rito della Confessione de' peccati, e dettovi che è utilissima, e che debbe ritenersi, soggiungono „ Che
„ non è necessario di numerare nella Confessione tutti i peccati,
„ perchè ciò è *impossibile*, giusta quel detto del Salmista: *Delicta*
„ *quis intelligit?* e però, che non si debbano *caricare le coscenze*
„ coll' obbligo di numerarli tutti: imperocchè se si rimettessero sol-
„ tanto quei peccati, de' quali uno si accusa, le coscenze non si
„ po-

44. L'autorità di rimettere e di ritenere i peccati, conceduta da Gesù Cristo a suoi Ministri, non hà per oggetto nel sistema dei Protestanti, la remissione dei

---

" potrebbero giammai acquietare, perchè molti peccati non posso-
" no vedersi, nè possono venire a memoria (*Art. XI.*). Basta questa dottrina del Tridentino per togliere di mezzo questi frivoli pretesti, e per stabilire la necessità di manifestare al Sacerdote tutti i peccati mortali, de' quali uno si ricorda dopo un diligente esame. Il peccatore, cui è a cuore la propria salute, debbe dire ciò, che diceva al Signore il Rè Ezechia. *Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animae meae* (*Isaj XXXVIII. 15.*). Chiamando in suo ajuto la divina grazia, debbe esaminarsi senza passione, ed indi accusarsi di tutte quelle colpe mortali delle quali si riconosce reo inanzi a Dio. Ciò basta onde rimanga prosciolto anche da quei peccati de' quali allora non hà memoria. Questi suoi peccati rimangono compresi nella sua Cofessione: rimangono cancellati e distrutti insieme con quei peccati che esso hà numerati; e soltanto dovrà accusarsene allorchè gli torneranno a memoria. Cosa havvi in ciò, che possa dirsi *impossibile*, e che possa chiamarsi una *carneficina delle coscenze*? Ed anzi cosa havvi in ciò, che non sia facilissimo a chi è veramente pentito, e brama di mettere in sicuro la sua eterna salute? E' falso, che si rimettano soltanto i peccati, de' quali uno si accusa, purchè non ne taccia alcuno o per vergogna, o per malizia: imperocchè non può rimettersi un peccato senza l'altro, giacchè non può essere l'uomo insieme amico e nemico di Dio, giusto ed ingiusto. Ma se le coscenze non si potrebbero giammai acquietare in questa ipotesi, cosa dovrebbe dirsi di colui che a capriccio volesse tacerne alcuni, e manifestare gli altri? Adunque affinchè la coscenza sù di ciò possa acquietarsi, basta che l'uo-

dei peccati in ordine al Cielo. Nondimeno l'Assoluzione data dal Ministro, a loro dire è utilissima al peccatore, perchè per mezzo di essa si eccita alla Fede, ed

l'uomo si renda reo di quei peccati de' quali si ricorda, e di quelli ancora che per dimenticanza non può manifestare, e manifestarebbe senza dubbio se gli tornassero alla memoria. L'uomo potrà chiamarsi di soverchio aggravato se per un affare interessante i suoi vantaggi temporali talvolta trovasi in necessità di esaminare diligentemente la sua passata condotta? Sarebbe questi degno di lode, se non potendosi ricordare di tutti i fatti in particolare, e di tutte le circostanze essenziali, non volesse darsi l'impaccio di fare quanto può, e non volesse fare uso di quanto gli torna a memoria, per la ragione che gli è impossibile di raccontare i fatti con tutte le circostanze del tempo, delle persone ec.? Nel sistema dei Protestanti, non si danno peccati leggieri, ma tutti sono mortali, benchè siano moti involontarj della carne concupiscente, ed anche opere buone. In tale sistema la numerazione di tutti i peccati potra chiamarsi *impossibile*, ed una *carneficina delle coscenze*; ma non potrà dirsi tale nella dottrina della Chiesa Cattolica, la quale c'insegna che i moti involontarj della concupiscenza non sono peccati; che le opere buone non sono un peccato; e che si danno peccati leggieri, i quali sebbene siano materia *sufficiente* della Assoluzione Sacramentale, non è però necessario di confessarli, perchè possono espiarsi con altri mezzi. Questi peccati leggieri possono dirsi più o meno ignoti a chi li commette, onde per essi dobbiamo dire: *Dimitte nobis debita nostra: Ab occultis meis munda me Domine*; ma non potrà dirsi così dei peccati gravi, commessi dall'uomo con quella avvertenza, che basta per renderlo reo innanzi a Dio.

appropriandosi per mezzo di essa la giustizia di Cristo, rimane giustificato. Hò detto alla lunga sù questi loro errori. Quindi facilmente s' intende la ragione per la quale nel loro sistema hanno luogo le dottrine qui condannate dal Concilio, cioè, che il peccatore possa dispensarsi dì numerare nella sua Confessione tutti i peccati mortali de' quali si ricorda, ed anzi che possa dispensarsi affatto da un tale atto. Può esso eccitarsi alla Fede giustificante con un altro mezzo che coll' Assoluzione pronunziata dal Ministro in nome di Cristo? Adunque l' Assoluzione pronunziata dal Ministro, ed in conseguenza la Confessione, non è un mezzo necessario per rimanere giustificato qui in terra in ordine al Cielo, ma dovrà mettersi del pari e colla predicazione del Vangelo, e con altri mezzi per i quali il peccatore si eccita alla suddetta Fede giustificante. Per questa ragione dicono che la Confessione de' peccati è utile ad ammaestrare, ed a consolare il penitente, e che anticamente fù in uso per soggettare i peccatori alle penitenze canoniche, ma vogliono che sia *libera*, e che non sia *di precetto divino*, nè un *mezzo necessario* prescritto del Signore per

Dio. Contra di questi richiama la coscenza; e non rimangono così cancellati dalla memoria, che l'uomo per un diligente esame della sua passata condotta non possa ricordarsene; se non di tutti, almeno di una gran parte; se non di tutti con tutte le circostanze, almeno di molti, onde con buona fede soggettarli al giudizio del Sacerdote per rimanerne prosciolto.

per ottenere la remissione dei peccati commessi dopo il Battesimo. Questa altresì è la principale ragione per la quale travolgono le parole della istituzione divina del santo Sacramento della Penitenza a sensi alieni dal sentimento della Chiesa di tutti i secoli, per non dire dal sentimento altresì degli Eretici che li precedettero, ed a sensi affatto alieni dal senso ovvio e litterale del sacro Testo. Questa finalmente è la loro gran ragione sistematica per la quale non vogliono riconoscere la Penitenza come un vero Sacramento; per la quale hanno rigettati anche gli altri Sacramenti della nuova legge, e per la quale portano un' idea falsa dell'efficacia del Battesimo. Se è vero che la sola Fede giustifica; sarà anche vero che la Confessione di tutti i peccati mortali fatta al Sacerdote per riceverne da esso l'assoluzione, non sia punto necessaria per rimanere giustificato. Ma se è falso che la sola Fede giustifica, di qual altro mezzo debbe prevalersi il peccatore per rimanere giustificato? Se vorrete richiamare alla memoria ciò, che hò avuto l'onore di dirvi sù questa loro Fede giustificante per se medesima, mi lusingo che non solamente non vi lascerete scuotere dalle bestemmie di coloro i quali dicono che la Confessione Sacramentale non è necessaria al peccatore per salvarsi, ma vi confermarete vie maggiormente nella massima, che essa è assolutamente necessaria, anche perchè gli Eretici non hanno potuto impugnarla senza cadere in gravissimi errori.

45. Ge-

45. Gesù Cristo conferì a suoi Apostoli, ed ai loro legittimi successori non soltanto l'autorità di *sciogliere*, e di *rimettere* i peccati, ma altresì l'autorità di *legare*, e di *ritenerli*. Le mistiche *Chiavi* ci danno questa medesima idea della divina autorità loro confidata. Hò confutato distintamente le varie risposte, e le varie interpetrazioni colle quali i nostri Avversarj travolgono il sacro Testo ad un significato affatto alieno dalla lettera, e dalla sacra Tradizione; ed hò provato che Gesù Cristo conferì a suoi Apostoli ed ai loro legittimi successori una vera potestà *autoritativa e giudiciaria di rimettere e di ritenere i peccati qui in terra in ordine al Cielo*. Ecco adunque nella Chiesa un sacro Tribunale istituito da Gesù Cristo per giudicarvi per mezzo de' suoi Ministri le cause dei peccatori. Non lo istituì per concedervi soltanto per mezzo di essi la remissione de' peccati, e per prosciogliervi il peccatore dai lacci delle colpe, ma anche per legarlo, e per ritenerglieli in ordine al Cielo. *In verità vi dico; che tutto quello che legherete sulla terra, sarà legato anche nel cielo; e tutto quello che scioglierete sulla terra, sarà sciolto anche nel cielo. Saran' rimessi i peccati a chi li rimetterete, e saran' ritenuti a chi li riterrete*. Ecco i peccatori divisi, per così dire, sotto di due classi. Altri in questo Tribunale debbono rimanervi prosciolti dalle colpe, ed altri vi debbono rimanere legati in ordine al Cielo. Perciò non quelli soltanto debbono assoggettarsi a questa sacra autorità che possono e debbono rima-

manere sciolti ed assoluti dal Ministro di Cristo, ma quelli ancora che vi rimarrano legati e non assoluti. Spetta al sacro Ministro di giudicare in questo Tribunale le loro cause, e di rimettervi e di ritenervi i loro peccati mortali ne' quali sono caduti dopo il Battesimo. Anche in Cielo rimane prosciolto, ciò che da esso è prosciolto e rimesso; all'opposto anche in Cielo rimane legato ciò che non è rimesso ma legato qui in terra. Di questo celebre fatto, e di questa espressa volontà di Gesù Cristo, toccherà all'uomo di doverne rendere una adeguata ragione per doverlo ammettere, e per dover confessare che il peccatore per volontà di Gesù Cristo è tenuto di doversi attenere a questo mezzo se vuole rimanere giustificato? Il Battesimo o in atto o in voto è di diritto divino, ed è un mezzo necessario per ottenere la remissione de' peccati, e per entrarare nel regno de' Cieli. E perchè ciò? Perchè Gesù Cristo lo hà prescritto come un mezzo necessario a tal'uopo. Chi non si assoggetta a questa legge, e chi non rinasce spiritualmente per lo Battesimo, non entrerà nel regno de' Cieli. Ma entrerà nel regno de' Cieli colui, che hà perduto la battesimale innocenza, se confessando le sue colpe, il Sacro Ministro non gli aprirà le porte di esso beato regno colle mistiche Chiavi, e se non lo proscioglierà dai lacci del peccato? Si mettano al confronto i Testi Vangelici riguardanti il Battesimo, e la necessità del ministero delle Chiavi. In essi Testi il Battesimo, e l'esercizio delle mistiche Chiavi, ci vengon prescrit-

scritti come un mezzo necessario per entrare in Cielo. Chi non vuole assoggettarsi al Battesimo, che è il mezzo ordinario stabilito da Gesù Cristo per rinascere alla grazia, e per entrare in Cielo, certamente non vi entrerà. Ma non vi entrerà nè anche colui, che avendo perduta la grazia Battesimale, non vorrà sottomettersi alla potestà delle Chiavi, che è il mezzo voluto da Gesù Cristo per ristituirlo alla grazia, ed al diritto di entrare nel regno de' Cieli. E' questo un argomento adoperato già da S. Agostino. Il peccatore rimane *rigenerato* per lo Battesimo, e rimane prosciolto dai peccati per l' autorità, che il sacro Ministro ha ricevuta da Cristo di *sciogliere*, e di *legare*. Mancando il Ministro che lo prosciolga, al dire del S. Dottore, esso cade nell' eterna morte, in cui cade colui che sen' passa da questa all'altra vita senza ricevere il Battesimo. L'uno, e l' altro saranno esclusi per sempre dall' eterna requie. *Si Ministri desint, quantum exitium sequitur eos, qui de isto saeculo vel non regenerati exeunt, vel ligati? Quantus est etiam luctus fidelium suorum, qui eos secum in vitae aeterne requie non habebunt* (a)?

(a) Ep. 180. nunc. 228. n. 8.

COLLOQUIO IV.

Continuazione dello stesso argomento. Sentimenti dell' Antichità Cristiana sù la necessità della Confessione Sacramentale. Risposta ad alcune Obbjezioni.

1. *Discepolo.* LE dottrine da voi stabilite mi sembrano troppo convincenti per doversi dire, che la Confessione Sacramentale sia di diritto divino, ed assolutamente necessaria per ottenere la remissione dei peccati commessi dopo il Battesimo. Ciò è vero? adunque è falso che nelle sacre Scritture non vi si trovi vestigio di questa Confessione, e che Gesù Cristo non l' abbia prescritta. Se essa è un mezzo voluto del Signore per giustificarci; l' uso di questa Confessione non potrà chiamarsi un abuso insoffribile della santa Chiesa Romana. Se è un mezzo, senza di cui in atto o in voto non ci giustifichiamo; come potrà dirsi che la Confessione Sacramentale distrugge i veri mezzi della giustificazione cristiana? Adunque mercè le vostre istruzioni, io veggo per me medesimo l' insussistenza del misterioso ragionamento che udii colà in Genevra, ma non veggo per quale ragione debba dirsi dai nostri Avversarj, che il precetto della Confessione sia un precetto puramente

ecclesiastico, imposto per la prima volta ai Fedeli nel Concilio Lateranense. Se i peccati non sono rimessi in cielo, se non vengono rimessi qui in terra per mezzo dell' Assoluzione Sacerdotale, e se quest' atto del Sacerdote non può aver luogo senza la previa Confessione del Penitente; la Confessione del Penitente fatta al Sacerdote non è necessaria per se medesima o la Chiesa la prescriva, o non la prescriva al Peccatore? Queste verità mi sembrano troppo uniformi ai principj da voi stabiliti colla Scrittura, e colla Tradizione.

2. *Maestro*. Non v' hà dubbio. Le vostre giudiziose riflessioni sono altrettante conseguenze che nascono per se medesime dalle dottrine della Chiesa Cattolica: nascono, per così dire, dai stessi principj de' nostri Avversarj. Io mi congratulo con voi perchè veggo, che non in vano mi sono affaticato per mettervi a qualche lume sù le nostre dottrine, e sù i falsi sistemi delle Sette moderne intorno alle materie, che hanno strettissimo rapporto al domma della necessità della Confessione Sacramentale, o che lo riguardano immediatamente. Nulla adunque io aggiugnerò alle vostre riflessioni, ma passerò a riferirvi alcune obbjezioni dei Calvinisti, raccolte dal *Daillè*, quelle specialmente che combattono il sacro Testo sù cui fondiamo la divina istituzione del Sacramento della Penitenza, ed il precetto divino della Confessione Sacramentale. Le altre loro obbjezioni appena meritano di essere considerate. Siane di esempio la seguente. Nelle divine scritture (dice il *Daillè*) Iddio promet-

mette il perdono a chi sinceramente si pente, nè altro esige dal peccatore che la conversione del cuore. Che se esige una Confessione, questa è la confessione che dobbiamo fare a Dio delle nostre colpe. Nè può dirsi, che nella legge di grazia Gesù Cristo ci abbia voluto prescrivere anche la Confessione che si fà al Sacerdote: imperocchè il Figliuol prodigo per mezzo d' un sincero pentimento, e di una Confessione fatta non ad alcuno dei servi del Padre, ma allo stesso Padre suo, ottenne da esso il perdono di tutti i suoi eccesi. Il Pubblicano tornò giustificato a casa sua, dopo che pentito delle sue colpe le confessò a Dio. S. Pietro, Zaccheo, la Donna peccatrice furono da Dio giustificati senza avere confessati i loro peccati ad un uomo. Adunque e sotto la legge Mosaica, e sotto la legge Vangelica l' uomo può giustificarsi senza confessare i suoi peccati ad un Sacerdote, e riceverne da esso l' Assoluzione.

3. Questa è una delle loro obbiezzioni, che può sembrare molto apparente, ma nulla prova contro di noi, e può rivolgersi tutta contro il loro sistema. Se la sincera Penitenza, e la conversione del cuore è necessaria per ottenere la remissione de' peccati: se il Publicano, S. Pietro, ed altri furono giustificati per una tale preparazione; i Luterani, ed i Calvinisti ci danno un idea falsa della necessaria virtù della Penitenza, e dei mezzi a quali ci dobbiamo attenere per rimanere giustificati. Se la necessaria Penitenza è sincera, essa è inseparabile della conversione del cuore. Ma se l' uomo con

sincerità di cuore non si riconosce, e non si confessa peccatore innanzi a Dio, potrà dirsi un sincero penitente? Adunque la confessione fatta a Dio è inseparabile dalla sincera penitenza; e però le Scritture che lodano e comandano la conversione del cuore e la sincera penitenza, non possono non lodare e non prescrivere questa confessione. Pertanto la Confessione che si fà a Dio e stata in ogni tempo, e sarà sempre necessaria al peccatore per tornare in grazia, e per giustificarsi. Ciò è verissimo. Ma basta nella legge Vangelica una sì fatta Confessione per ottenere da Dio la remissione de' peccati commessi dopo il Battesimo? Questa quistione non rimane disciolta cogli esempi allegati, i quali se provano contro i Protestanti la necessità della Penitenza virtù, nulla hanno che fare colla Penitenza Sacramento. Sebbene il Signore allorche era in vita avesse promesso a suoi Apostoli di conferire loro la potestà delle Chiavi, e l'autorità di sciogliere e di legare in ordine al Cielo; non gliela conferì se non dopo la sua Risurrezione, allorchè soffiando sopra di essi, e dando loro lo Spirito Santo gli disse: *Saran' rimessi i peccati a chi li rimetterete; e saran' ritenuti a chi li riterrete*. Pertanto i fatti allegati nulla provano contro la necessità della Confessione, che peranche non era stata prescritta da Gesu Cristo per ottenere la remissione dei peccati commessi dopo il Battesimo.

4. Da quest' esempio potrete conghietturare di qual peso siano le altre loro obbiezzioni, che io tralascio per bre-

brevità. Qui però prima d'inoltrarmi giudico molto a proposito di accennarvi una loro obbjezione dedotta dal Testo della divina istituzione della Confessione Sacramentale, perchè gioverà a spargere un lume più chiaro sù le nostre prove dedotte dal medesimo sacro Testo. Dicono adunque i Calvinisti. Vivente il divin Salvatore il Sacramento della Penitenza non ebbe luogo, e non fù necessaria la Confessione fatta al Sacerdote. Ma ove leggesi nelle Scritture, che Gesù Cristo la prescrisse dopo la sua Risurrezione? In esse non havvi neppure una parola di tale Confessione, e della necessità di essa. Leggiamo nel Vangelo che Cristo diede a suoi Apostoli l'autorità di rimettere e di ritenere i peccati con quelle parole: *Quorum remiseritis peccata &c*; ma da queste parole nulla può concludersi per la necessità di tale Confessione. Con esse volle Gesù Criso dire a suoi Apostoli, che sarebbero rimessi i peccati a quelli a quali essi li avessero rimessi, e che sarebbero ritenuti a quelli a quali essi li avessero ritenuti; ma non disse, che sarebbero rimessi o ritenuti a quelli che li avessero confessati ad un Sacerdote. Quelle espressioni di Gesù Cristo sono troppo generali: possono intendersi dell'autorità di rimetterli per mezzo del Battesimo, o in altra guisa, siccome è piaciuto alle Chiese Protestanti, e Calvinistiche. Ma diasi ancora, che quelle parole di Cristo presso l'Evangelista S. Giovanni siano suscettibili del senso in cui vogliono intenderle i Cattolici, cioè, che i Sacerdoti siano Giudici ordinarj nel foro della Peniten-

nitenza, così, che possino assolvere coloro, che spontaneamente e liberamente vogliono assoggettarsi al loro giudizio; non siegue che siano Giudici necessarj, così, che i Fedeli debbano necessariamente confessare ad essi le loro colpe per ottenerne il perdono da Dio. Per quale ragione saranno tenuti ad un tale atto? Perchè obbligare il peccatore ad assogettarsi a questo Tribunale, se esso può ricorrere immediatamente a Dio per essere da lui direttamente prosciolto dai debiti che hà con esso lui? Allorchè il Sovrano deputa un Giudice ordinario per decidere le liti de' suoi sudditi, non toglie ad essi la libertà o di comporsi trà loro, o di ricorrere al Giudice ordinario, o di presentarsi direttamente al Principe. Perchè non debbesi dire ciò anche del peccatore? Nel sistema Cattolico, la confessione de' peccati veniali è libera: chi li hà commessi può ottenerne la remissione con confessarli e riceverne l assoluzione, o con altri mezzi. Lo stesso dicasi anche dei peccati mortali. Se taluno vuole confessarli può farlo; ma non havvi legge divina che lo astringa ad una tale Confessione.

5. In risposta a questa obbiezione io non avrò quasi a far altro che accennarvi le dottrine da me già stabilite, forse con molta estenzione. Nel nuovo Testamento nulla leggiamo del Battesimo, che si amministra ai Fanciulli; e nondimeno i Luterani ed i Calvinisti sostengono con esso noi contro agli Anabbatisti, che il Battesimo debbe conferirsi ai Fanciulli *per diritto divino*. Adunque sebbene nulla si leggesse nel nuovo Testamento

intor-

intorno alla necessità della Confessione sacramentale, non perciò dovrebbe conchiudersi che essa non sia *di diritto divino*, ove possa conchiudersi in forza del sacro Testo che debbe dirsi tale. Questo argomento dedotto dal silenzio del sacro Testo chiamasi *negativo*, e nulla prova se non si dimostri concludentemente, che tutte quelle cose che sono necessarie a credersi e ad operarsi sono espressamente, e nominatamente registrate nel Vangelo, o nelle lettere, o negli atti de' santi Apostoli. Se voglia supporsi ciò senza addurne una prova, non solamente non dovranno riprendersi gli Anabbatisti i quali non conferiscono il Battesimo ai Fanciulli, ma dovrà lodarsi la loro condotta come la più uniforme alle Scritture, le quali in chi si battezza esigono la Fede. Non disse Gesù Cristo che sarà salvo chi sarà battezzato: ma disse che sarà salvo chi *crederà*, e sarà battezzato: *Qui crediderit, & baptizatus fuerit salvus erit: qui vero non crediderit condemnabitur*. Perchè adunque i Luterani, ed i Calvinisti battezano i Bambini che non possono credere con un atto personale? Ove si hà espressamente nelle Scritture, che essi validamente sono battezzati nella Fede della Chiesa che li presenta al Battesimo? Qui ci conviene ricorrere alla Tradizione, che intende le parole Vangeliche in questo senso. Se si amministra il Battesimo ai Fanciulli, perche trovasi scritto, che: *Nisi quis renatus fuerit ex acqua & Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Cælorum*; perchè non dovrà amministrarsi il Sacramento della Penitenza agli Adulti battezzati,

zati, giacchè trovasi scritto, che: *Quorum remiseritis peccata remittuntur eis; & quorum retinueritis retenta sunt?*

6. E' falso che queste ultime parole abbiano un senso incerto, ed indeterminato, e che possino interpetrarsi della remissione de peccati per mezzo del Battesimo, o in altri sensi adottati dalle Chiese Protestanti, e Calvinistiche. Se colle suddette parole Gesù Cristo avesse voluto soltanto concedere a suoi Apostoli l'autorità di *rimettere* i peccati, con qualche apparenza di ragione potrebbe dirsi, che volle conferire ad essi una autorità indeterminata di *rimetterli* o con annunziare il Vangelo, e con esso la remissione de' peccati; o con dichiarare che sono rimessi a chi per mezzo della Fede giustificante si appropria i meriti di Cristo; o di rimetterli per mezzo del Battesimo? Ma il Signore volle ad essi concedere anche l'autorità di *ritenerli*; ed hò provato diffusamente che il Ministro di Cristo non può fare uso dell'autorità di *ritenere* i peccati sia nell'esercizio della predicazione, sia nel conferire il Battesimo, sia in altre maniere adottate dai Protestanti nulla significanti, e ripugnanti al sacro Testo *(a)*. Dissi, e torno a ripetere che nel Battesimo nulla è ritenuto, nulla è legato. L'uomo vi rinasce a Cristo, e per esso è incorporato alla Chiesa. Ai Fanciulli può rimettersi, ma non può ritenersi il peccato originale. Adunque nelle suddette parole convie-

(a) Colloquio III. n. 10. &c.

viene riconoscere anche colla costante Tradizione (*) un senso determinato e preciso, ed una vera autorità data

da

(*) L'unanime sentimento degli antichi Padri: il sentimento costantissimo della Chiesa, che hà sempre intese quelle parole: *Quorum remiseritis peccata*, di una Autorità conferita da Cristo a suoi Ministri di rimetterli per un Sacramento diverso dal Battesimo, è di argomento fortissimo, che questo sia l'unico, e giusto senso inteso dal Signore in quelle parole, comunicato dagli Apostoli alla Chiesa nascente, e giunto fino a noi per il canale della Tradizione. Se quelle parole avessero un senso vago, ed indeterminato, donde è avvenuto, che siano sempre state intese in un senso fisso, e determinato? Donde è avvenuto, che se talvolta un qualche Padre le hà interpetrate anche del Battesimo, o non hà escluso la Penitenza Sacramento, o non le hà rivoltate contro di esso, siccome hanno fatto i Protestanti, condannati perciò del Tridentino? (*Sess. XIV. can. 3.*). E' cosa degna di grande osservazione, che i Protestanti abbiano dato alle suddette parole più sensi tra loro diversi, ed abbiano costantemente schivato di adottare il significato in cui le prende la Chiesa Cattolica, ed in cui furono intese dalla più rimota antichità. Quelle parole proferite da Cristo saranno suscettibili di varj sensi egualmente veri, ed intesi tutti egualmente dal Salvatore; e sarà falso, e non inteso da Cristo il solo senso in cui sono state intese fino dai primi secoli della Chiesa? La multiplicità dei sensi, che essi adattano alle suddette parole, li condanna: li condanna quella avversione che essi hanno di adottare il linguaggio dell' Antichità. L'autorità di rimettere i peccati con annunziare, secondo essi dicono, il Vangelo, non è la cosa medesima che rimetterli per mezzo del Battesimo. Perchè l'uomo possa entrare in Cielo non basta che ad esso sia annunziato il Vangelo, e la remissio-

da Cristo a suoi Ministri che abbia per oggetto i peccati non soltanto da *rimettersi*, ma anche da *ritenersi*; non i peccati in generale, ma i peccati di questo o di quell'altro individuo: imperocchè Gesù Cristo non disse, che sarebbero rimessi in Cielo i peccati che essi avessero rimessi qui in terra in generale, o con annunziare, o con dichiarare che sono rimessi, ma disse che sarebbero rimessi a *quelli* a quali essi li avessero rimessi, e ritenuti a *quelli* a quali essi li avessero ritenuti. *Quorum remiseritis*. *Quorum retinueritis*. Quindi in forza di queste parole dobbiamo riconoscere nel Ministro una vera autorità di giudicare le cause, che questo o quell'altro peccatore hà con Dio. Dobbiamo dire che la causa dell'uno non può mettersi del pari colla causa dell'altro; imperocchè al sacro Ministro è stata data la potestà non soltanto di *prosciorre*, ma anche di *legare*. Affinchè adunque il Ministro di Gesù Cristo possa esercitare questo suo Ministero coll'uno o coll'altro peccatore in particolare, è necessario che esso gli manifesti tutti i peccati de' quali si riconosce reo innanzi a Dio. Adunque, sebbene Gesù Cristo quando conferì a suoi Apo-

---

sione de' peccati: non basta che creda che gli saranno rimessi; ma è necessario che si faccia battezzare per la remissione de' peccati; cioè, è necessario che non solamente creda l'articolo del Simbolo: *Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum*; ma è necessario che lo riceva, o non potendo riceverlo in atto, che abbia il voto, o il sincero desiderio di riceverlo.

Apostoli la sua autorità giudiciaria non prescrivesse espressamente ai peccatori l'esatta Confessione di tutte le colpe mortali da farsi al suo Ministro, disse però quanto basta per obbligare il peccatore ad assoggettarsi per mezzo di una sincera Confessione al sacro Tribunale che volle stabilire qui in terra. *Medicis dixit ut curarent, sed infirmis non dixit ut ad Medicos curandi causa venirent. Hoc quasi certum esse voluit, quod ægri libenter salutem quærerent, & se curandos offerrent, si Medicos invenirent* (a).

7. Se al dire dei nostri Avversarj *l'Assoluzione Sacramentale del Sacerdote non è un atto giudiciale, ma un nudo ministero di pronunciare, e di dichiarare che i peccati sono rimessi, purchè* (il peccatore) *soltanto creda di essere assoluto* (b). Se la Confessione de' peccati fatta al Ministro *è soltanto utile ad erudire, ed a consolare il penitente, e che nell' antichità fù soltanto praticata per imporre ai penitenti le soddisfazioni canoniche* (c), io non veggo a qual' oggetto vengono a dirci, che sebbene voglia concedersi che i Sacerdoti siano stati stabiliti da Gesù Cristo Giudici ordinarj nel foro della Penitenza, possa quindi inferirsi che possino assolvere coloro che spontaneamente vogliono assoggettarsi al loro giudizio, ma non già che essi siano Giudici necessarj, e che sia un

(a) Hugo Victor. l. 2. par. 4. c. 14.
(b) Trident. Sess. XIV. Can. 9.
(c) Ibi can. 7.

dovere del peccatore di Confessare ad essi le sue colpe per ottenerne il perdono da Dio. Si vuole concedere, che il Ministro di Cristo è Giudice ordinario nel foro della Penitenza? Si dee adunque concedere che egli è tale per l'autorità che ha ricevuta da Cristo di *prosciorre* e di *legare*, di *rimettere* e di *ritenere* i peccati qui in terra in ordine al Cielo. Questo è l'oggetto della sacra autorità che esso hà ricevuta da Cristo a beneficio del peccatore. Se il peccatore spontaneamente assoggettandosi al sacro Tribunale stabilito dal Salvatore qui in terra vi rimane veramente prosciolto dai peccati, dovrà conchiudersi che questo mezzo voluto dal Signore, è un mezzo efficace per rimanere prosciolto da peccati qui in terra in ordine al Cielo. E per non dover dire che il Signore abbia voluto prescrivere più mezzi egualmente efficaci per i quali il peccatore può rimanere giustificato, dovrà conchiudersi che la confessione delle colpe fatta al Sacro Ministro, sia un mezzo *necessario*, voluto da Cristo per rimetterci i peccati. Che se all'opposto l'autorità, che vuole in apparenza accordarsi al Ministro di Cristo, non è una autorità giudiciaria; se è un nudo ministero di pronunziare, e di dichiarare che i peccati sono rimessi, purchè soltanto il peccatore *creda* di essere assoluto; perchè vengono a dirci, che sebbene il Sacerdote sia Giudice ordinario nel foro della Penitenza per rimettervi i peccati, sia in libertà del peccatore di attenersi a questo mezzo, o di rigettarlo; di confessare, o di non confessare i suoi peccati al Sacerdote per rice-
verne

verne l'assoluzione? Continuino a dire, che la sola Fede giustifica; che l'Assoluzione Sacerdotale può essere utile al peccatore per eccitarlo a tale Fede giustificante; che questa Fede è l'unico mezzo prescritto al pecca tore per giustificarsi; e lascino che dall' autorità giudiciaria conceduta da Cristo a suoi Ministri di prosciorre e di legare; di rimettere e di ritenere i peccati, il Cattolico inferisca che la Confessione da farsi al Sacerdote non è stata lasciata all' arbitrio del peccatore.

8. Le mistiche Chiavi sono state date dal Salvatore a suoi Ministri per *prosciorre* e per *legare* il peccatore; per *rimettere* o per *ritenere* ad esso peccati de' quali và reo nel suo divin Tribunale. Per l'autorità delle Chiavi il peccatore può rimanere *legato*; gli possono essere *ritenuti* qui in terra i peccati in ordine al Cielo. Ciò come può avverarsi nel sistema dei Protestanti? Nel loro sistema, se allor quando il Ministro pronunzia l'Assoluzione, il peccatore hà la Fede giustificante, esso rimane assoluto anche in Cielo, non in virtù dell' Assoluzione del Ministro, ma in virtù della sua Fede. All' opposto, se allor quando il Ministro lo assolve, esso non hà la Fede suddetta, non rimane assoluto in Cielo, ma vi rimane legato. Non è il Ministro che lo lega, ma esso lega se stesso colla sua infedeltà (a): Laonde l'Assoluzione data o negata al peccatore, nel sistema dei Protestanti è puramente estrinseca alla giustificazione. La nuda

(a) Colloq. III. n. 18.

da dichiarazione fatta dal Ministro, cioè che i peccati sono rimessi o ritrenuti, è puramente estinseca ad essa, non altramente che la Confessione da farsi ad arbitrio del peccatore. Ma la potesià delle Chiavi ordinata da Cristo a sciorre o a legare il peccatore innanzi Dio, a rimettere o a ritenere i peccati, non è stata data al peccatore, onde per mezzo della Fede e dell' infedeltà prosciolga o leghi se stesso, rimetta o ritenga a se stesso i peccati; ma è stata data al Ministro perchè in luogo di Cristo ne faccia uso con i peccatori, non con dichiarare inutilmente che l' uno a cagione della sua Fede rimane prosciolto, e l' altro a cagione della sua infedeltà rimane legato; che all' uno sono rimessi, ed all' altro sono ritenuti i peccati: ma sono state date ai Sacerdoti per prosciorre e per legare, per rimettere e per ritenere i peccati innanzi a Dio con una vera e legittima autorità. Si cambi la natura e l' oggetto di queste mistiche Chiavi, e si ristringa ad una dichiarazione estrinseca che nulla opera sull' anima del peccatore il quale rimanga prosciolto per la Fede o rimanga legato per la sua infedeltà, e sparirà tosto questa celeste autorità, comunicata da Cristo a suoi Apostoli con l' apparato di circostanze rilevantissime; o diverrà una autorità di solo nome, che nulla avrà che fare colla salute eterna del peccatore. Che se volesse dirsi dai Protestanti, che quantunque la sola Fede giustifichi, sia nondimeno necessario che il peccatore si presenti al Ministro per farsi *dichiarare* giustificato, allora dovrebbero obbligare ciascuno ad assog-

sog-

soggettarsi a questa legge. Ma lasciando essi all' arbitrio del peccatore di presentarsi, o di non presentarsi al Ministro, rendono affatto arbitraria tale inutile dichiarazione, e redono vane ed inutili le promesse di Cristo, e l' autorità che hà stabilita qui in terra (*). Sant' Agostino ci mette nella più chiara veduta questa luminosissima verità. Parlando egli di coloro che in segreto si rendono rei di adulterio, e di altri consimili peccati, non diceva ad essi che si eccitassero alla Fede, o che si esercitassero in una penitenza segreta, ma inculcava loro la penitenza esterna, che costumasi nella Chiesa. *Qui post uxores vestras vos illicito concubitu maculastis, si post uxores vestras cum aliqua concubuistis, agite pænitentiam, qua-*

(*) Le parole Vangeliche non hanno soltanto questo senso, cioè, che rimarrà sciolto, e rimesso in Cielo tutto ciò che il Sacerdote proscioglie, e rimette in terra; ma hanno ancora questo significato, cioè, che nulla sarà prosciolto, e rimesso in Cielo, se non sarà prosciolto, e rimesso qui in terra dal Sacro Ministro. E quantunque ciò chiaramente non si esprima nel Vangelo: „ Tamen (dice il Cardinal Bellarmino) apertè colligitur tum ex illa adfirmatione, *Quæcumque solveritis, erunt soluta*, qua Sacerdotes iudices futuri dicuntur in causis contra Deum; tum etiam „ ex illa: *Quæcumque ligaveritis, erunt ligata*: ligare enim non „ solum est novum vinculum addere, ut excommunicationis, sed „ etiam vinculum peccati confirmare, ac retinere, ut in alio Evangelista explicatur, & denique nolle solvere. Quod si possent rei „ sine Sacerdotum sententia a peccatis absolvi, non esset vera Christi promissio: *Quæcumque ligaveritis, erunt ligata* (*De Pæn.* „ *l.* 3. c. 2.)

qualis agitur in Ecclesia , ut oret pro vobis Ecclesia . Nemo sibi dicat , occulte ago , apud Deum ago : novit Deus , qui mihi ignoscat , quia in corde meo ago . Nò dice il santo Dottore , non basta di darsi ad una si fatta penitenza segreta ; altrimenti in vano sarebbe stata data alla Chiesa l' autorità di sciorre qui in terra in ordine al Cielo . Senza cagione sarebbero state date ad essa le Chiavi . Noi non possiamo rendere vano il Vangelo : non possiamo render vane le parole di Cristo : non possiamo promettervi ciò che esso nega di concedervi , cioè di prosciorvi in Cielo se non sarete prosciolti qui in terra . *Ergo sine causa dictum est* . Quæ solveritis in terra , soluta erunt in Cœlis . *Ergo sine causa sunt claves datæ Ecclesiæ Dei ? Frustramus Evangelium , frustramus verba Christi ? Promittimus vobis , quod ille negat ?* (*a*) (*) . Ecco la penitenza , che a tempi di S. Agostino costumavasi

(*a*) Serm. 392. n. 3.

(*) Oltre ciò il Santo Dottore parlando di questa autorità , diceva ,, Implicitus igitur mortiferorum vinculis peccatorum detre-,, ctat , aut differt , aut dubitat confugere ad ipsas Claves Ecclesiæ , ,, quibus solvatur in terra , ut sit solutus in Cælo ?... Veniat ad ,, Antistites , per quos illi in Ecclesia Claves ministrantur . . . A ,, Præpositis Sacramentorum accipiat satisfationis suæ modum (*Serm.* ,, 391. *de Pæn. n. 9.*) . Pœnitentes , Pœnitentes , Pœnitentes (si ta-,, men estis pœnitentes , & non estis irridentes ,) mutatate vitam , ,, reconciliamini Deo . Et vos cum catena pascitis . Qua , inquis , cate-,, na ? Quæ ligaveritis in terra , erunt ligata & in Cælo . Audis ligatu-

vasi nella Chiesa. Essa dovea essere esterna, ed ordinata alle mistiche Chiavi, che in vano sarebbero state date alla Chiesa, se il peccatore non fosse tenuto di assoggettarsi a questa sacra autorità con una sincera Confessione. Le mistiche Chiavi, al dire del S. Padre, non hanno soltanto per oggetto una conveniente soddisfazione da imporsi al Penitente. Per l'autorità d'imporre tali penitenze il peccatore non rimane prosciolto, ma legato. Per le mistiche Chiavi, nella dottrina di S. Agostino il peccatore rimane veramente prosciolto dai lacci del peccato mortale. Questi atti del Penitente e del sacro Ministro che debbe assolverlo, o legarlo per l'autorità che hà ricevuta da Cristo, e imporre ad esso una conveniente soddisfazione, includono necessariamente una esatta Confessione di tutti i peccati gravi anche segreti per parte del Penitente. Ciò è incontrastabile nella dottrina del S. Dottore: imperocchè dopo avere egli detto, che in vano si lusinga di esser peniten-

gaturam, & Deo putas facere imposturam (*Ser. 393. n. 1.*) In questi Testi il S. Dottore ci dice, che le Chiavi sono state date alla Chiesa: Che queste mistiche Chiavi si amministrano dai Prefetti della Chiesa, e de Sacramenti: Che sono state date alla Chiesa per prosciorre i peccatori rei di colpa mortale, onde siano prosciolti anche in Cielo: Che sono state date ad essa anche per legarli qui in terra in ordine al Cielo, e per imporre ad essi una conveniente soddisfazione. Ecco la Penitenza necessaria al peccatore, come essa facevasi nella Chiesa; ecco l'oggetto della potestà delle Chiavi.

te colui che vuole rimanere legato: *Audis ligaturam, & Deo putas facere imposturam*; verso il fine di quel medesimo Sermone rivolgendosi all' empio, ed ammonendolo a far penitenza mentre è sano, gli adduce questa ragione: *Quia si ad ultimum vitæ steterit, nescit si ipsam pœnitentiam accipere, ac Deo, & Sacerdoti peccata sua confiteri poterit.* Con queste poche parole egli ci dice queste tre verità: Che la Confessione de' peccati è necessaria: Che questa Confessione debbe farsi non soltanto a Dio, ma anche al Sacerdote: Che non debbe differirsi all' estremo della vita, per non esporsi a pericolo di non poterla fare. Qual argomento più forte per la necessità della Confessione?

9. Di qui potrete inferire quanto vadano ingannati i nostri Avversarj allorchè dicono, che sebbene volesse accordarsi, che il Sacerdote è Giudice ordinario nel foro Sacramentale, il peccatore può dispensarsi di assoggettarsi al dilui giudizio per dirigersi immediatamente a Dio onde essere da lui prosciolto dai lacci del peccato. Il Cattolico non reca in dubbio, che Iddio senza l' atto del Sacramento può rimettere qualunque peccato, e che alle volte lo rimettere a quelli a quali dona la Contrizione perfetta e giustificante col voto del Sacramento. Dico col voto del Sacramento, imperocchè la Contrizione non è tale, se l' uomo non hà un sincero desiderio di osservare tutti i divini comandamenti, tra quali ora nella legge Vangelica hà luogo il precetto del Battesimo, e della Penitenza Sacramento. Il Cattolico non reca in dubbio queste verità, ma dimanda se Gesù Cristo abbia

bia voluto obbligarci ad un rito esterno e Sacramentale, chiamato Sacramento della Penitenza, e se l' uomo sia tenuto a questo mezzo. Quando vogliasi per un poco accordare, che questo Sacramento è un mezzo ordinario voluto da Cristo Signore, e quando voglia aversi riflesso alle ragioni che hò addotte fin qui, per farvi vedere che havvi precetto divino di doverlo praticare, ed a quanto testè udiste dal dottore S. Agostino intorno alla necessità di questo mezzo, non potrà negarsi che il peccatore non sia tenuto all' uso del Sacramento della Penitenza per giustificarsi. Chi è reo di peccato, hà una causa con Dio. La causa che hà l' uomo con Dio non dèe altramente trattarsi e definirsi, se non nella guisa che esso hà comandato, e stabilito. Gesù Cristo prima di salire al Cielo volle commettere la decisione di tali cause ai suoi Ministri, ad a tale uopo gli fornì solennemente della medesima sua autorità di rimettere e di ritenere i peccati. Non disse, che il peccatore è in libertà di attenersi a questo mezzo, o di dirigersi immediatamente a lui, (di ciò non havvi indizio alcuno nel nuovo Testamento) anzi volle dirci tutto l' opposto allorchè volle dirci che, ciò che non sarebbe prosciolto e rimesso da suoi Ministri qui in terra, non sarebbe prosciolto nè rimesso nè anche in Cielo. Non è adunque in arbitrio del peccatore o di dirigersi immediatamente a Dio per essere da lui prosciolto, o di sottomettersi alla potestà delle Chiavi per essere prosciolto dal Sacerdote in nome di Dio; siccome non è in suo arbitrio di dirigersi immediatamente a Dio, o di assoggettarsi al-

la legge del Battesimo. Ciò che Iddio fà nel Sacramento della Penitenza per mezzo de' suoi Sacerdoti, *ipsius potestas est*. Chi adunque dispreggia questo mezzo, dispreggia lo stesso Dio. Se il peccatore, senza soffrire il rossore di ridire i suoi peccati ad un uomo, fosse in libertà di dirigersi immediatamente a Dio per rimanere da lui prosciolto, chi vorrebbe dirigersi al suo Ministro per rimanere da esso prosciolto, ma anche legato con penitenze soddisfattorie e medicinali, e talvolta anche con un nuovo vincolo nel peccato per l' Assoluzione negata o differita? Vedete per voi medesimo, che renderebbesi inutile questo mezzo ordinario stabilito da Cristo, e che renderebbesi anche gravoso al penitente senza alcun'suo vantaggio.

10. La parità presa dai Principi della terra non può addursi dai nostri Avversarj per una prova, giacchè prova contra di loro. Le persone private possono comporre tra loro le loro private differenze, senza convenire il Giudice ordinario stabilito dal Principe; ma non possono comporre le liti che hanno collo stesso Principe, se in sua assenza non convengono il Giudice da lui stabilito in suo luogo ed in sua vece per giudicare tali cause. Il peccatore, siccome hò detto, hà una lite con Dio. Cristo, Giudice supremo di tutti gli uomini, non è più tra noi onde possa decidere sensibilmente questa lite per se medesimo. Ora il peccatore non può corporalmente presentarsi ad esso, ed udire da lui le parole: *Remittuntur tibi peccata tua*. Quindi è che il divin Salvatore

re prima di salire al Cielo, volle delegare a suoi Ministri questa sua sovrana autorità di giudicare le cause dei peccatori; volle stabilirli suoi Ministri e Giudici in suo luogo qui in terra. Il peccatore adunque se non si sottomette al Ministro di Cristo, come potrà comporre le cause che hà con Dio? Un suddito fedele al Principe potrà dispensarsi di presentarsi al Giudice ordinario, che esso hà voluto stabilire in sua assenza per giudicare la cause che spettano al suo Tribunale? Può il suddito dispensarsi di sottomettersi alla sentenza da pronunziarsi dal Ministro, perchè si lusinga che il Principe assente gli hà perdonato, e lo rimanda assoluto? Non volle il Signore, che noi affidati ai rimedj straordinarj che sono rari ed incerti; non volle, dico, che lusingandoci di ottenere immediatamente da lui il perdono delle nostre colpe, disprezziamo i rimedj ordinarj da lui stabiliti, ma volle che ci attenghiamo, se non possiamo coll' atto, almeno col voto ai rimedj ordinarj, che hà voluto benignamente preparare per nostro spirituale vantaggio. Quell' Adulto, che temerariamente confidando di rimane giustificato immediatamente da Dio, volesse esimersi dalla legge del Battesimo, non v' hà dubbio che si renderebbe reo di grave disprezzo della legge di Cristo. Ma se la necessità della Penitenza Sacramento và del pari, siccome hò già provato (*a*), colla necessità del Battesimo; dovrà dirsi lo stesso della legge del Battesimo,

(*a*) Colloquio III. n. 16. 17. 34. 35. 45.

simo, e di quella che ci prescrive l' esercizio della Confessione Sacramentale. Tralascio altre riflessioni, che si potrebbero fare sù questa materia, per dire due parole intorno ai peccati veniali. Hò già avvertito altrove, che i peccati veniali, per i quali non rimanghiamo esclusi dal regno de Cieli, possono da noi espiarsi e col Sacramento della Penitenza, o con altri mezzi (a). Non così debbe dirsi dei peccati mortali. Questi ci rendono nemici di Dio, e ci chiudono le porte del regno de' Cieli. Perchè adunque qui in terra debbono dal Sacerdote essere rimessi i peccati che legano l' uomo innanzi a Dio, e per la potestà delle chiavi debbe il Ministro di Cristo aprire ad esso le porte del beato regno; perciò la Chiesa Cattolica riconosce la necessità della Confessione di tutti i peccati mortali, e non già dei veniali, i quali se diminuiscono, non estinguono, siccome i mortali, quella carità per la quale l' uomo è figlio di Dio, ed erede del beato regno de Cieli.

11. Sia questo un saggio di quanto dicea, cioè, che le stesse opposizioni degli Eretici giovano, per così dire, a mettere in veduta maggiore la forza dei Testi Vangelici, intesi secondo la lettera, e nel senso in cui sono stati intesi fino dai primi secoli del Cristianesimo. Avendovi io citato or l' uno or l' altro Padre per farvi toccare con mano che la Chiesa de' nostri giorni nell' intendimento delle parole dette da Gesù Cristo; di quel-

(a) Colloquio II. n. 34.

quelle parole che hanno per oggetto la potestà delle Chiavi si uniforma perfettamente alla mente ed al liguaggio di essi, hò soddisfatto in parte all' oggetto che mi sono proposto in questo mio ultimo ragionamento, cioè di dirvi dei sentimenti dell' Antichità Cristiana sù la necessità del rito Cattolico della Confessione Sacramentale. Posso dire però di non aver detto peranche quasi nulla sù questo proposito. Rimane adunque che da noi si vegga se l' Antichità Cristiana hà costumato il sacro rito della Confessione di tutti i peccati mortali da farsi al Sacerdote per riceverne da esso l' Assoluzione qui in terra in ordine al Cielo, e se l' hà riguardata come un mezzo necessario alla salute. Se tale sacro rito fù ignoto agli antichi Cristiani; se ad essi fù noto, ma fù da essi diretto a tutt' altro forchè ad ottenere la remissione de' peccati qui in terra in ordine al Cielo mediante l' Assoluzione; se finalmente il rito della Confessione in tal tempo era libero, come potrà sostenersi la dottrina Cattolica contro gli Eretici? *Vicleffo*, e *Pietro d' Osma* già dissero, che la Confessione de' peccati è inutile e superflua a chi è debitamente contrito: che essa è soltanto di precetto Ecclesiastico. Disse anche Lutero, che la Confessione de' peccati non è di diritto divino, e che non havvi alcun precetto di confessarli tutti, quantunque mortali. Anche quei Luterani che si distinguono per le loro confessioni di Fede di Augusta, e di Vittemberga, Calvino, ed i Calvinisti non pensano diversamente della Confessione.

12. Hò

12. Hò già avertito che i moderni Eretici, contenti delle Scritture, non vogliono riconoscere alcuna Tradizione divina, Essi pretendono che tutto ciò che deesi da noi credere ed operare trovisi tutto registrato ne sacri libri. A loro sentimento, qualunque domma riguardante la Fede o la morale, sebbene ci sia stato tramandato dalla Tradizione, non debbesi ammettere come un domma rivelato e necessario alla salute, per la ragione che non leggesi ne' sacri Libri. Ciò non ostante hanno essi voluto esaminare la Tradizione, ed hanno dovuto confessare con Calvino, che il rito della Confessione è antichissimo nella Chiesa. Ma perche veggono quanto sia malagevole il negare che questo sacro rito non discenda da Cristo per mezzo degli Apostoli, ove convenientemente si provi che è antichissimo nella Chiesa, e che è stato ordinato alla remissione de' peccati; non potendo negare il fatto, hanno detto, che se l' Antichità Cristiana hà lodata la Confessione, hà voluto parlarci della Penitenza pubblica, o di quella Confessione che era ordinata alle penitenze Canoniche, e non ad una Assoluzione sacramentale. Essi adunque negano che nell' Antichità cristiana fosse in costume la Confessione segreta, quella cioè che anche a nostri giorni si fà al solo Sacerdote, e dicono che tale Confessione è ben lontana da un precetto divino, e che fù prescritta per la prima volta ai Fedeli nel Concilio generale Lateranense celebratosi l' anno 1215. sotto Innocenzo III. sommo Pontefice. Questo precetto Ecclesiastico imposto ai Fedeli

detti da quel Concilio, al dire di Calvino fù un precetto *pestilenziale*, e per molti capi *dannosissimo* alla Chiesa.

13. A scanso di qualunque equivoco è necessario avvertire col santo Concilio di Trento, che sebbene l'uno o l'altro peccatore in vendetta delle sue scelleraggini, ad esercizio di umiltà, ad altrui esempio, e ad edificazione della Chiesa da lui offesa, possa confessare pubblicamente i suoi peccati; non havvi precetto divino che obblighi il Cristiano a questa Confessione pubblica; siccome non havvi alcuna legge umana che la prescriva: anzi *Nec satis consulte hoc humana aliqua lege praciperetur, ut delicta prasertim secreta, publica essent confessione aperienda*. Non è adunque tenuto il peccatore ad una tale Confessione per una legge divina, o Ecclesiastica. Ma debbesi per questo dire, che non sia neanche tenuto ad una Confessione segreta? Nò certamente, dice il santo Concilio colla scorta della Tradizione. *Unde quum a sanctissimis, & antiquissimis Patribus magno, unanimique consensu secreta Confessio Sacramentalis, qua ab initio Ecclesia Sancta usa est, & modo etiam utitur, fuerit semper commendata, manifestè refellitur inanis eorum calumnia, qui eam a mandato divino alienam, & inventum humanum esse, atque a Patribus in Concilio Lateranensi congregatis initium habuisse dicere non verentur* (a). Non può ragionevolmente presumersi che il Tridentino volesse solennemente dichiarare, che la Confessione segreta

(a) Sess. XIV. cap. 5.

che anche a nostri giorni si costuma nella Chiesa Cattolica, fosse già in uso fino dai primi tempi, e che sia stata sempre mai lodata ed encomiata dai Padri, se il Concilio dopo aver maturamente esaminato anche questo articolo, non avesse conosciuto, che poteva sicuramente opporre questa sua Dichiarazione agli Eretici di quel tempo, i quali pretendevano che nell' Antichità Cristiana non si avea notizia della Confessione segreta Sacramentale.

14. Anche senza esame dovrebbe tenersi per ferma questa dottrina, e questa solenne dichiarazione del Concilio da chiunque si professa figlio della Chiesa Cattolica, e che debbe rispettare l' autorità di un Concilio generale, quale è stato l' ultimo celebratissimo di Trento. Tutto l' opposto vedesi praticare da taluni a questi nostri giorni. E qui mi cade in acconcio di darvi breve notizia di un libro pubblicato di fresco contro la dottrina del Concilio da uno de' nostri, seppure può dirsi nostro, e del Breve Apostolico: *Mediator Dei & hominum. XI. Novembris* 1784, con cui la Santità di N. S. Papa PIO VI. lo hà solennemente proscritto. Bramo che leggiate anche voi questo Breve Apostolico per istruirvi della solida dottrina, che in proposito della Confessione Sacramentale ci viene in esso proposta dal successore di S. Pietro, e dal supremo Gerarca della Chiesa Cattolica (*). Ecco il titolo del Libro, tradotto dall' idioma

(*) Veggasi alla fine di questo Tomo.

ma Tedesco nel linguaggio Latino. *Quid continent documenta Antiquitatis Christianæ de Auriculari Confessione? Ab Eybel. Vindobonæ* 1784. Questo Scrittore, noto al pubblico per altre sue opere di non sana dottrina, sebbene in questo suo Libro si professi seguace della dottrina ortodossa, si fà coraggio di opporsi alla suddetta solenne Dichiarazione del Tridentino, e di dare la taccia d' imperiti ai Dottori Cattolici, perchè si persuadono di ritrovare nell' Antichità Cristiana il sacro rito della Confessione Sacramentale. A suo dire la Chiesa antica ebbe in costume di rimettere i peccati, ma questa autorità allora esercitata dalla Chiesa non debbe confondersi coll' autorità soprannaturale di rimettere i peccati in quanto sono essi un offesa fatta a Dio. La Chiesa antica, dice l' *Eybel*, mettendo in esercizio la sua autorità di rimettere i peccati, rimetteva soltanto l' ingiuria, che contra i patti socievoli, facevasi dal peccatore alla comunità de' Fedeli. Questa remissione, come quella che nasce dalla natura, e dai patti di qualunque società, dee denominarsi una remissione *Ecclesiastica*, e non una remissione de' peccati innanzi a Dio. In rapporto a questi, il peccatore dovea svelare al sacro Ministro lo stato dell' anima sua ad oggetto di essere da lui istrutto ne' suoi doveri, e per intendere da esso in quali Penitenze poteva esercitarsi. Il sacro Ministro lo istruiva, e gli accennava queste opere penitenziali; dopo che, esso colla speranza nella divina misericordia, e della promessa della grazia potesse ottenere la riconciliazione.

Ggg 2 A que-

A questo solo oggetto poteva esser diretta dal peccatore la sua Confessione fatta al Sacerdote, la quale in questo solo senso non dovrà chiamarsi *una invenzione umana*, perchè il gius naturale divino obbliga l' uomo a ricercare un rimedio per l' anima sua. Dopo ciò passa egli a dire, che non ostanti i Decreti del Tridentino, possa variarsi l' odierna dottrina della Chiesa intorno alla Penitenza, onde riunire gli animi discordi dei Cristiani intorno a questo Articolo.

15. Non è mio intento di entrare ad esaminare di proposito questo sistema. Mi contenterò di farvi fare sù di esso alcune brevi riflessioni, che crederò adattate alla vostra capacità. Il peccato è un offesa fatta a Dio: può anche riguardarsi come un offesa fatta alla società de' Fedeli, che lo detesta. La Chiesa per l' autorità che hà ricevuta da Cristo può imporre a suoi figliuoli delle leggi, e questi sono tenuti ad osservarle. Se le trasgrediscono, si rendono rei d' un offesa fatta non soltanto alla Chiesa, ma anche a Dio. Dice *l' Eybel* che la Chiesa antica rimetteva il peccato in quanto esso è un ingiuria fatta al ceto de' Fedeli, ma non inquanto è un ingiuria fatta a Dio. Ciò è falso, e sembrami di averlo provato colla testimonianza degli antichi Padri, e specialmente con S. Ambrogio, e con S. Paciano, i quali contro agli antichi eretici Novaziani, rivendicarono alla Chiesa l' autorità di rimettere i peccati in quanto il peccato è un' ingiuria fatta a Dio. Potrà dirsi che la Chiesa di quei primi secoli non esercitasse questa autorità sù i

pec-

peccati? Se la Chiesa fin da quel tempo non avesse tenuto, e praticato questo domma, ingiustamente avrebbe riguardati i Montanisti, ed i Novaziani come Eretici, perchè negavano, o limitavano questa autorità a certi peccati. Più chiaramente risulterà questa verità da quanto soggiugnerò or' ora, onde provare col fatto dell' Antichità Cristiana, che la Confessione fatta al Sacerdote era in quei primi secoli diretta all' Assoluzione soprannaturale de' peccati in quanto sono essi un offesa fatta a Dio. *L' Eybel* appoggia la remissione *Ecclesiastica*, che dice essere stata in uso nell' Antichità, sù certi patti, e sù certe convenzioni sociali, che suppone essere state in vigore tra i primi Cristiani. Ma qui basterà dire, che il peccato onde sia detestato dai Fedeli di Cristo, non è di mestieri che essi si facciano una legge di riguardarlo come una ingiuria fatta dal peccatore alla loro società. Il peccato merita di essere aborrito per se medesimo anche senza un patto sociale; e male si diportarebbe il Fedele se volesse farsi una legge di riguardarlo come riprensibile nell' uno, e non nell'altro peccatore perchè è un offesa fatta alla Chiesa, e non perche è un offesa fatta a Dio.

16. Ma che che sia della sussistenza, e della natura di tali patti socievoli (*), si potrebbe qui dimandare

(*) Giusto Enningo Boemero Protestante di Hannover, morto l'anno 1749. avendo ideata una *disciplina confederatitia*, con que-

dare se l'Antichità Cristiana esercitava la suddetta autorità di rimettere i peccati per una potestà ricevuta da Cri-

---

questa sua immaginazione pensò di potere gittare a terra la divina istituzione della Gerarchia Ecclesiastica, e la divina autorità annessavi da Cristo. Egli adunque dicea, che le Chiese primitive, anche le Apostoliche, erano sulle prime altrettante *Società*, ed *università* senza l'esercizio di una autorità estrinseca. Fù perciò di mestieri che tali Società *eguali fra loro*, si *confederassero* per fissare di comun consenso una disciplina *punitiva* onde purgare il loro ceto dagli uomini malvagi. Da questa disciplina, a suo dire, ebbe origine la *Scomunica*, e la *Penitenza pubblica*, che egli col vocabolo greco chiama *Exomologesi*; dalla quale coll'andar degl' anni, per l'ambizione de' Vescovi nacque la *Confessione Auriculare*. I Vescovi si trascioglievano dai Preti, che erano i più vecchi nel popolo, e lo rappresentavano. Sulle prime l'autorità dei Vescovi ristringnevasi a *dirigere*, e ad *ammonire*, e non a *comandare*, ed a *vietare*. In progresso si arrogarono il diritto divino nelle materie Ecclesiastiche, e la potestà delle Chiavi. Questo è il bel sistema immaginato dal Boemero per mettere del pari il Laico ed il ministro di Cristo, e per negare alla sacra Gerarchia ogni autorità di diritto divino. Se la Chiesa Cristiana dovesse considerarsi come una Società di uomini formatasi a caso; se Cristo autore di questa società non avesse voluto darle una forma; se il santo Vangelo, gli Atti de' santi Apostoli, e le Lettere di essi; se la pratica antichissima delle Chiese Apostoliche, e sopra tutte della Chiesa di Roma, non concorressero a smentire il Boemero, il suo novello sistema potrebbe sembrare plausibile. Prende egli a considerare le parole di Cristo: *Quaecumque alligaveritis*: le considera relativamente alle precedenti: *Si peccaverit in te frater tuus*, e dice che in esse si parla della correzio-

Cristo? Al dire dell' *Eybel*, la remissione di cui si trat-
ta nasce della natura e dai patti della Società: onde do-
vrà dirsi *Civile*, se nasce dalla Società civile; *Ecclesia-*
stica,

rezione privata, la quale ove non basti, debba farsi alla presenza di due o più persone, e finalmente alla presenza del popolo. Così egli intende quelle parole: *Dic Ecclesiæ*. Passando alle parole seguenti: *Quæcumque alligaveritis*, vuole che debbano intendersi della potestà data da Cristo a suoi Apostoli di poter formare delle leggi *de licito, & vetito* a profitto e ad utilità della Chiesa: leggi che sarebbero ratificate anche in Cielo. Laonde prendendo egli di mira tutto il contesto fà parlare Gesù Cristo così. Se la correzione privata, ed indi la pubblica, che io prescrivo, non sembrerà a voi sufficiente per impedire i scandali che insorgeranno, dò a voi l'autorità di rinvenire altri rimedj, e di stabilire una disciplina che giudicherete convenirsi al tempo ed alle circostanze. Così egli interpetra il sacro Testo, e non vuole riconoscervi non la *Scomunica*, qui insinuata da Cristo (in che contraddice allo stesso Calvino), e niun' altra autorità forchè un gius indeterminato concesso agli Apostoli di stabilire e di prescrivere alla Chiesa una nuova disciplina. Ognun vede, che un tale sistema è ingiurioso a Cristo, e che stabilisce quella Gerarchia che vuolsi atterrare. Boemero imprende a considerare altresì quelle parole: *Quorum remiseritis peccata &c.* e non dubita di dire, che Cristo concedette agli Apostoli l' Autorità di rimettere i peccati, ma vuole che una tale potestà, che a suo dire fù in essi *straordinaria*, rimanesse con essi estinta. Ecco un altro principio che distrugge il sistema del Boemero, e le chimeriche interpetrazioni dei Protestanti di quelle parole di Cristo: *Quorum remiseritis peccata*. Il ch. *Lupoli* riferisce, e confuta con succosa brevità i sentimenti di questo Scrittore (*Juris Ecclesiastici*. *Tom.* 1. *pag.* 141.
Nea-

stica, se nasce dalla Società Ecclesiastica. In fatti ei la denomina tale, cioè *Ecclesiastica*. Ma se si muove quistione, se la Chiesa hà l' autorità di rimettere i peccati; non soltanto i Cattolici, ma anche gli Eretici moderni rispondono che hà questa autorità. Se si continua a dimandare, per quale autorità la Chiesa li rimette; rispondono sì gl' uni che gli altri che per una autorità ricevuta da Cristo. Il Cattolico fondandosi sulle promesse, e sul fatto con cui Cristo Signore la conferì agli Apostoli, vuole che tale potestà debba dirsi *autoritativa e giudiciaria*: l' Eretico limita questa autorità o alla predicazione del Vangelo, che vien detto una parola di riconciliazione, o al Ministero di annunziare la remissione de' peccati, o all' autorità di amministrare il Battesimo, o al perdono delle ingiurie, o all' autorità di escludere l'uno o di ammettere l' altro alle cose sacre, o finalmente all' autorità di dichiarare che i peccati sono rimessi. L' Eretico mette in campo or l' una or l' altra di queste remissioni, secon-

Neapoli 1777.). Da tutto ciò io lascerò che il leggitore giudichi per se medesimo del *patto sociale* messo in campo *dall' Eybel* per darci un idea falsa della potestà di rimettere i peccati data da Cristo a suoi Ministri, e dei seguenti suoi sentimenti riferiti nel Pontificio Breve. *Sane infelicem auctorem non puduit palam profiteri, Hæreticorum scriptis quoad res plurimas solide se fuisse instructum, licet vane testetur, se in hoc argumento, ab eorum quantumvis doctorum lucubrationibus abstinere voluisse*. Lascerò, torno a ripetere, che altri giudichi se *l' Eybel* abbia profittato dei pretesi lumi di questo eretico Scrittore.

condo che gli cade in acconcio, ma non nega che la Chiesa abbia ricevuta da Cristo l'autorità di rimettere i peccati in tutte queste maniere: travolge a questi sensi le parole Vangeliche: *Tibi dabo claves. Quæcumque alligaveritis. Quorum remiseritis peccata*: onde non nega, nè può negare che la Chiesa non abbia ricevuta da Cristo una autorità sù i peccati, che debba dirsi *divina*. Converrebbe rinunziare affatto al Vangelo per dissimulare, o per farsi beffe delle suddette parole di Gesù Cristo; quasi che non fossero state da esso pronunziate, e quasi che non abbiano per oggetto una autorità di rimettere i peccati data da esso a suoi ministri, la quale a cagione della sua origine debba dirsi *divina*, e ben diversa da quella potestà *Ecclesiastica* di rimettere i peccati, che al dire dell' *Eybel* nasce dalla natura, e dai patti della società Ecclesiastica de' Fedeli. I Protestanti, ed i Calvinisti non hanno avuto questo coraggio. Pertanto o *l' Eybel* riconosce nel sacro Testo questa divina autorità della Chiesa sù i peccati, o nò. Se non vuole riconoscerla, la sua causa è di peggior condizione di quella dei moderni Eretici, i quali comunque travolghino le parole di Gesù Cristo a sensi falsi ed ignoti all' Antichità Cristiana, rispettano in qualche maniera i Testi Vangelici, e riconoscono nella Chiesa una autorità sù i peccati in quanto essi sono non soltanto un offesa fatta alla Chiesa, ma anche un offesa fatta a Dio. Essi, per esempio, non dicono che la Chiesa hà ricevuta da Cristo l' autorità di *dichiarare* che i peccati sono rimessi in quanto

sono soltanto un offesa fatta alla Chiesa, ma dicono che hà l'autorità di *dichiarare* che sono rimessi in quanto sono un offesa fatta a Dio. Che se *l' Eybel* vuole riconoscere nelle suddette parole di Cristo una autorità *divina* sù i peccati data da esso alla sua Chiesa, e non vuole attenersi all' intendimento della Chiesa Cattolica, dovrà sottoscriversi all' una o all' altra interpretazione del Sacro Testo adottata dai moderni Eretici: per esempio, a quella, che Cristo con quelle parole volle dare alla sua Chiesa l' autorità di ammettere alle cose Sacre i Penitenti, e di escluderne i peccatori e gli ostinati. Ma oltre che dovrà allora riconoscere nella Chiesa una autorità sù i peccati e sù i peccatori ben diversa dall' autorità puramente *Ecclesiastica* da esso adottata; hò già provato diffusamente, che nè questa, nè le altre sù cennate esposizioni del sacro Testo adottate dagli Eretici non sono compatibili col medesimo sacro Testo, nè coll' antica Tradizione.

17. Se il Ministro di Cristo non hà altra autorità sù i peccati che la suddetta autorità *Ecclesiastica*, se nell' antichità ebbe luogo la Confessione de' peccati propriamente detti; per non dover concedere ai Sacerdoti una vera autorità di rimetterli, e per dar luogo alla Confessione suddetta, si è dovuto dire dall' *Eybel*, che il peccatore poteva e dovea accostarsi al Sacerdote, e metterlo a lume dello stato dell' anima sua per essere da lui istrutto ne' suoi doveri, e per intendere da esso in quali opere penitenziali poteva occuparsi, ma che non doveva lusingarsi di rimanere prosciolto dai lacci

ci del peccato per un atto autoritativo del sacro Ministro. Infatti: non avendo il Sacerdote ricevuta da Cristo l'autorità sù tali peccati, come poteva arrogarsela per rimetterli? In seguela adunque di questi principj, al dire dell' *Eybel*, il Sacerdote poteva istruire il penitente; poteva indicarli le opere penitenziali, ma non aveva l'autorità di obbligarlo a tali opere: non aveva l'autorità di prosciorlo dopo che l'aveva accettate, e portava al suo Tribunale tutte le necessarie disposizioni per ricevere l'Assoluzione. In somma il Sacerdote in rapporto al peccato in quanto è un offesa fatta a Dio non poteva *rimetterlo* nè *ritenerlo*; non poteva *prosciorre* nè *legare* il peccatore, ma il peccatore, confidando nella divina misericordia e nella promessa della grazia dovea aspettare immediatamente da Dio la sua riconciliazione. In questa guisa il suddetto scrittore da luogo al rito della Confessione costumato nell' Antichità Cristiana senza lasciare al Sacerdote l'autorità di Assolvere il peccatore: lascia il rito della Confessione, ma distrugge la Confessione Sacramentale. Se esso con tale ritrovato la distrugga; dopo gli argomenti da me recati diffusamente contro i Calvinisti ed i Luterani, dedotti dal sacro Testo, e dalla Tradizione, lascerò che il giudichiate per voi medesimo. Concede l'*Eybel*, che la Confessione fatta al solo Sacerdote non debba chiamarsi una *invenzione umana*, in quanto che il gius naturale divino ci obbliga a ricercare un rimedio per l'anima nostra. Esso però è ben lontano di concedere che tale Confessione sia

 sta-

stata prescritta da Gesù Cristo: onde meritamentre dice il N. S. Padre che con questo suo equivoco linguaggio hà voluto più tosto eludere, che confessare l' obbligo che hà il peccatore di attenersi a questo rito in vigore del precetto di Cristo: *Vim mandati Christi eludere potius, quam adstruere voluisse*. Negando *l' Eybel*, che in forza dei Testi Vangelici: *Tibi dabo claves*. *Quaecumque alligaveritis*. *Quorum remiseritis peccata*, il Sacerdote abbia l' autorità di rimetterli, non è meraviglia che non voglia riconoscere la Confessione fatta al Sacerdote per un atto comandato da Cristo, anche in forza dei suddetti Testi Vangelici. A suo dire, il peccatore per gius naturale divino è tenuto a ricercare un rimedio per l' anima sua. Tale è la Confessione fatta segretamente al Sacerdote. Questa Confessione debbe essere ordinata dal peccatore non all' Assoluzione, ma a ricevere da esso una istruzione, ed una direzione per occuparsi nelle opere penitenziali. Questi atti del penitente non hanno per se medesimi un efficacia per riconciliare il peccatore con Dio, perchè oltre ciò debbe il peccatore confidare nella divina bontà, ed aspettare dalla divina Misericordia la remissione delle colpe. La remissione de peccati, quando non voglia ripetersi (previe le disposizioni del penitente) dall' Assoluzione Sacerdotale, non può ripetersi dal nudo esercizio di certe opere penitenziali, se queste non anderanno unite ad una sincera conversione del cuore, e ad una penitenza *interna*. Nè anche gli atti del Sacerdote suddetti hanno l' efficacia di prosciorlo dai lac-

ci

ci della colpa. Il peccatore non può per se medesimo istruirsi ne' suoi doveri; non può per se medesimo dirigersi nell' esercizio delle opere penitenziali? Non può prescriversele anche più severe di quelle gli sarebbero prescritte dal Sacerdote? Non può farsi istruire e dirigere anche da un Laico con eguale, e talvolta anche con maggior successo che se venisse istrutto e diretto dal Sacerdote? Adunque per gius naturale divino non sarà sempre tenuto di presentarsi al Sacerdote, e manifestare ad esso a questo oggetto lo stato dell' anima sua, se con un altro mezzo potrà riconciliarsi con Dio. Che se havvi un precetto naturale divino di tale Confessione segreta, una tale Confessione, quantunque volesse dirsi libera, sarà sempre mai degna di lode, nè potrà andar soggetta a quelle calunnie, ed a quello sprezzo, di cui con evidente contradizione, dopo gli Eretici, il Voltaire, ed altri moderni Increduli, l' hà caricata lo stesso *Eybel*, siccome ci avvisa il medesimo Santo Padre nel suo Apostolico Breve colle seguenti parole. *Sed & istud Catholico viro prorsus indignum, quod non horruerit, subdole refricare maledicta, & convicia, quibus Haeretici blasphaemantes opera Dei invehuntur in secretam Confessionem, quo eximium istud divinae largitatis beneficium & Populis odiosum, & saeculi potestatibus suspectum reddunt, & invisum*. Se la Confessione segreta costumatasi nell' Antichità, e che continuasi a praticare dai Cattolici per precetto divino, era un mezzo cui doveva attenersi il peccatore per gius naturale divino; la Confessione segreta non meri-

merita certamente tali censure. Sarà forse soggetta a censura se venga praticata nel rito Cattolico, e sarà degna di lode se venga diretta dal Penitente a ricevere dal Sacerdote una istruzione, ed una direzione nell'esercizio delle opere penitenziali? Chi vuole attenersi ai principj dei Protestanti, non è meraviglia che censuri altamente la Confessione segreta ordinata all'Assoluzione. La Confessione diretta ad un tale oggetto, distrugge i principj dommatici dei Protestanti specialmente intorno alla Giustificazione. Ma chi non vuole adottare tali principj, non ha un motivo Teologico onde censurarla. Si vuole adottare il sistema di *Vicleffo*, e di *Pietro d'Osma*? Ma la Confessione segreta fatta giusta il rito Cattolico, non esclude, ma esige dal peccatore, che debba confidare nella divina Misericordia, e che debba innalzarsi alla Speranza di rimanere giustificato per i meriti di Gesù Cristo: non esclude, ma esige dal peccatore l'esercizio della Penitenza virtù. Senza di queste previe disposizioni per parte del Penitente, l'Assoluzione del Sacerdote è nulla, quantunque il peccatore manifesti sinceramente al Sacerdote tutte le sue colpe. Vuole censurarsi la Confessione che costumasi tra Cattolici perchè dee essere intera ed esatta? Ma la Confessione segreta fatta dal Sacerdote per ricevere da esso una istruzione, ed una direzione nelle opere penitenziali, se non sarà intera ed esatta si renderà inutile al penitente. Se il peccatore tacerà volontariamente i peccati più gravi, ed enormi, la sua Confessione sarà una ipocrisia: potrà dirsi diret-

ta

ta ad ingannare il Sacerdote, e non a quel fine cui dee essere ordinata. Facciasi la Confessione segreta, come al dire dell' *Eybel* facevasi dagli Antichi Cristiani. Una tale Confessione meriterà l'odio, ed il dispezzo del pubblico; potrà riguardarsi dai Principi come un atto pericoloso per la Republica? Dovrà adunque censurarsi anche l'Antichità Cristiana che praticava questo rito. Se non è soggetta ad una censura ragionevole la Confessione, fatta come vorrebbe l' *Evbel*; molto meno potrà censurarsi la Confessione segreta fatta giusta il rito Cattolico. Essa non è una pura cerimonia, ma è una azione delle più serie e delle più gravi che possa farsi da un Cristiano: è parte del Sacramento che ci giustifica; onde per se medesima si rende superiore ad ogni censura. Ma in proposito di queste calunnie colle quali dagli Eretici, e dagl' Increduli si vuole avvilire, e rendere sospetta la Sacramental Confessione, tornerò a parlarne sulla fine di questo Ragionamento.

18. Mi rimane di dire alcuna cosa sulla rea massima avvanzata dall' *Eybel*, cioè, che non ostante il Tridentino *in hodierna pœnitendi ratione* possa farsi una innovazione per la quale possino conciliarsi gli animi discordi dei Cristiani intorno a quest' Articolo: *Qua dissidentium Christianorum concordia procuretur*. Ben vedete che vuole egli parlarci della discordia che passa tra la Chiesa Cattolica, ed i moderni Eretici sù questa materia. La Chiesa di Cristo nulla brama con ardenza maggiore che la riunione degli Eretici alla Cattolica unità. Essa è sta-

è stata sempre animata da questo spirito, e lo è anche di presente. Non mai però si è attenuta, nè si atterrà al disperato compenso di alterare nella menoma parte il suo Catechismo, la sua Confessione di fede. Per un cieco, ed irragionevole amore verso de' suoi figliuoli caduti nell'errore, non diventerà eretica essa medesima. La Chiesa Cattolica era in pacifico possesso della sua dottrina sul Sacramento della Penitenza. Avea condannati gli Eretici degl'ultimi secoli, allorchè i Luterani, ed i Calvinisti, rinnovando gli antichi errori, e aggiugnendovene de' nuovi, la indussero a proporre solennemente nel Tridentino la sua antica dottrina dommatica anche su questo articolo, e ad opporla ai novelli errori. Ecco l'oggetto che si propose la Chiesa nel Concilio di Trento ne' suoi Decreti concernenti il Sacramento della Penitenza. *Quamvis in Decreto de Justificatione multus fuerit de Pœnitentiæ Sacramento . . . sermo interpositus, tanta nihilominus circa illud nostra hac ætate diversorum errorum est multitudo, ut non parum publicæ utilitati retulerit, de eo exactiorem, & pleniorem definitionem tradidisse* (in rapporto cioè a quanto se n'era detto nel Decreto della Giustificazione, per la connessione dell'una e l'altra materia), *in qua demonstratis, & convulsis, Spiritus Sancti præsidio, universis erroribus, catholica veritas, perspicua, & illustris fieret* (a). Con *nove* Capi Dottorali, e con *quindeci* Canoni

(a) Sess. XIV. in Prœmio.

ni i Padri vi mettono in chiaro la dottrina della Chiesa sù questa materia, la contrapongono ai novelli errori e li condannano. Il Concilio non oppone ad essi una dottrina nuova, ma rinnova e conferma contro essi la sua dottrina antica: la dottrina che si era perpetuata nella Chiesa fino a quel tempo, e dalla quale recedevano quei Novatori: una dottrina che nei secoli precedenti anche da altri Concilj e da santi Padri era stata opposta ora all'uno, ora all'altro Novatore: la dottrina finalmente che i Vescovi componenti il Concilio trovarono stabilita nelle loro Chiese particolari. La Chiesa ha sempre costumato così: hà sempre opposto agli Eretici quella massima, che il nostro Santo Padre meritamente rivolge contro all' *Eybel*. *Non sic vos ipsi credidistis ab initio: Nova sunt quae affertis, novitas ipsa vos arguit erroris*. Queste poche parole, ben ponderate, bastano per mettere al cuoperto la fede della Chiesa Cattolica, ed i suoi Decreti dommatici a fronte di qualunque sforzo di qualsiasi Novatore.

19. Ritorno all' *Eybel*. Esso dice che non ostanti i Decreti del Tridentino può innovarsi intorno alla Penitenza che praticasi di presente nella Chiesa Romana. Non può egli suppore, che i Decreti di quel santo Concilio non riguardino il domma. Quando i Padri componenti il Concilio non avessero detto espressamente, siccome dissero, che i loro Decreti aveano per oggetto il domma, lo avrebbero detto abbastanza coi loro *Anatemi*, fulminati contro agli Eretici, che recedevano

da quelle dottrine; e gli Eretici medesimi, che querelano altamente per tali *Anatemi*, attestarebbero contro all' *Eybel*, che il Tridentino volle nei Decreti e nei Canoni proporre una dottrina dommatica. Se voglia supporre, che i Decreti suddetti abbiano per oggetto il domma, e che ciò non ostante possa la Chiesa presente recedere da quelle dottrine, egli bestemmia contro all' intrinseca costituzione della Chiesa di Cristo, e contra al suo divino Fondatore. Gesù Cristo, che al dire dell' Apostolo, *fù, è, e sarà per sempre* (*), salendo al Cielo non l' abbandonò a se medesima, ma gli promise *che sarebbe stato con essa tutti i giorni sino al finire de' secoli* (**). Pertanto la Chiesa di Cristo dee sussistere sino all' ultimo giorno del Mondo. Ma potrà ella sussistere senza quella dottrina per la quale dicesi, ed è Chiesa di Cristo, e per la quale si distrigue da qualunque altra Società o di Eretici, o d' Infedeli, i quali o non riconoscono la dottrina di Cristo, o non vogliono riconoscerla nella sua integrità? Il suo Capo invisibile, che hà promesso di riguardarla continuamente come un opera delle sue mani, è possentissimo onde per qualsiasi vicenda si mantenga fermissima ed immobile nella professione di tutti i dommi rivelati. Perciò volendo l' Apostolo dar-

(*) Jesus Christus heri, & hodie: ipse & in sæcula (*Hebr. XIII. 8.*). Doctrinis variis, & peregrinis nolite abduci (*Ibi. v. 9.*)

(**) Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi (*Matth. XXVIII. 20.*)

darci un' idea di questa mistica sposa del Redentore, la denomina *Casa di Dio: Chiesa di Dio vivo: colonna, ed appoggio della verità* (*). Se essa non può decadere dalla vera dottrina, e cessare di essere Chiesa di Cristo allorche vuolsi considerare *dispersa*, potrà dirsi che possa andare soggetta a questa terribile vicenda allorchè legittimamente *congregata* nello Spirito Santo condanna l' errore, e refferma e propone solennemente la sua fede, e la sua dottrina? Cadrà essa in errore allorchè lo condanna, perchè si oppone alla sua dottrina che hà ricevuta da Cristo? Dicea un antico Padre. *Quid Ecclesia umquam aliud Conciliorum decretis enisa est, nisi ut, quod antea simpliciter credebatur, hoc idem postea diligentius crederetur* (a)? La Chiesa dispersa, o congregata non crea nuovi dommi, o nuovi articoli di Fede, ma difende, e in occasione delle novelle eresie rischiara e propone solennemente la sua dottrina della quale è in possesso. Se adunque la Chiesa Cattolica nel Concilio di Trento propose e spiegò la sua dottrina sulla Penitenza; questa sua dottrina si dee tenere per dottrina legittima della Chiesa di Cristo. Se la propose, e spiegò con maggior esattezza e distinzione di quello si fosse fatto per lo passato in altri Concilj Generali; non al-

(*) Ut scias quomodo oporteat te in domo Dei conversari, quæ est Ecclesia Dei vivi, columna, & firmamentum veritatis (1. ad Timoth. III. 15.)

(a) Vincent. Lirinen. Commonit. 1. cap. 32.

alterò la sua antica credenza, ma a cagione dei molti errori a' quali dovette opporsi, dovette proporla con maggior precisione, e con maggior chiarezza. L'errore può presentarsi contro alla verità or sotto l' uno or sotto l' altro aspetto; ma la Chiesa non hà uopo di creare delle dottrine nuove per condannarlo: basta che lo metta al confronto della sua dottrina, per ravvisarlo in tutta la sua mostruosità. Dire che la Chiesa non debba opporsi all' errore anche colla celebrazione de' Concilj Generali, e proporre in essi la sua dottrina anche sotto quello aspetto sotto cui è impugnata, sarebbe lo stesso che negare alla Chiesa l' autorità d' insegnare la verità contro all' errore. Dire che allorchè insegna in tal guisa, non sia *infallibile*, sarebbe lo stesso che il dire, che la dottrina che propone come sua contra alla novità, e per la quale è vera Chiesa di Cristo, sia una dottrina falsa, ed aliena della dottrina di Cristo. Dopo queste ovvie riflessioni lascerò che da voi medesimo giudichiate cosa debba dirsi della massima dell' *Eybel*, cioè che *in hodierna pœnitendi ratione, non obstante Tridentino, immutationem fieri posse*.

19. Il carattere dell' errore è l' *instabilità*: ond' è che coloro, i quali per loro sventura si separano della Cattolica unità, e dà quella *Pietra* sopra la quale Cristo fondò la sua Chiesa, si veggono cadere di errore in errore, fino a contraddisi manifestamente. Ve ne hò recati varj esempj in questi miei Ragionamenti. Qui però debbo recarvene un altro, che giudico molto acconcio

cio a quanto sarò per dire. Dopo che Lutero per il primo si sollevò contro la Chiesa, tosto si videro uscire in campo altri pretesi Riformatori. Ciascuno di essi volle riformare il domma e la disciplina a suo modo: nacque fra essi discordia: si chiamarono Eretici a vicenda: e Lutero medesimo si vide costretto di doversi scagliare furiosamente contro chi osava di allontanarsi da suoi sentimenti. Questa intima dissenzione tra le varie Sette nate nel Secolo XVI. era assai svantaggiosa alla pretesta Riforma posta a confronto della Cattolica unità. Fù adunque da essi preso l'espediente di tollerarsi a vicenda, e di chiuder gl' occhi sù i dispareri dommatici che passavano tra il Luterano ed il Calvinista, e con altre Sette. A tal oggetto si mise da loro in campo la famosa distinzione tra gli articoli dommatici *fondamentali*, e non *fondamentali*, *necessarj*, e non *necessarj*. Fù disputato per fissare gli uni, e gli altri, e furono fissati a capriccio di questo o di quell' altro Scrittore; onde è che tra essi si è introdotta una *tolleranza* generale in materia dommatica anche sù gl' articoli che pria formavano tra essi materia di dissenzione gravissima. La Chiesa Cattolica hà sempremai abborrito estremamente questa distinzione tra domma e domma: tra un domma da doversi ritenere, e tra un domma da potersi dissimulare, o rigettare, senza decadere dalla Fede. Hà sempre mai abborrito questa *tolleranza* perniciosissima. Essa ha riguardato, e riguarda la serie dommatica di tutte le sue dottrine, come una dottrina rivelata immediatamente da Dio;

nè

nè mai si è creduta in libertà di potere alterare per qualsiasi ragione l'integrità della sua fede, nè anche nel menomo articolo, seppure è lecito che io mi spieghi così. Siane d'esempio il domma del Purgatorio, e questo della Confessione. Questi dommi Cattolici hanno strettissima unione con altri dommi, per esempio coll'articolo della *Comunione* de' Santi, e della *Giustificazione* così, che negatisi questi non è possibile che non rimanga gravemente alterato il giusto e vero aspetto di quelli. La Chiesa adunque essendo persuasa di queste verità, e che non havvi domma rivelato, che possa dirsi di poca importanza all'integrità della fede; non cesserà di ripetere coll'odierno suo Capo visibile che *Nulla est societas luci ad tenebras*, e che: *Nefas est Christianum de veritate cum errore pacisci*; ond'è che nè per amore della pace, nè per qualsiasi altra ragione recederà dalle sue dottrine sulla Penitenza, pubblicate nella Sessione XIV. del Tridentino celebrata li 15. Novembre dell'anno 1551.

20. Sul cadere del Secolo passato l'Imperador Leopoldo per accudire al progetto di varie Diete dell'Imperio, e per impulso di sua pietà, incaricò il Vescovo di Neustadt a conciliare i dispareri di Religione nella Germania. Questo degno ed abile Prelato trovò delle grandi disposizioni per la pace nei stati di Hannorve; per ben sette mesi conferì con il dottore *Molano* Abate di Lokkum, e Direttore delle Chiese dei Stati suddetti, deputato da quella Corte a trattare tale riunione.

Il

Il frutto di tali conferenze fù lo scritto di esso Molano intitolato *Regulæ*, il quale in seguito essendo passato nelle mani di M. *Bossuet* Vescovo di Meaux, fin da quel tempo celebratissimo e ben noto anche nella Germania, nè soddisfacendo questo scritto, il Molano inviò ad esso un piano, intitolato: *Cogitationes privatæ*, in cui animato dallo spirito di rettitudine e di pace, procurò di ravvicinare al domma Cattolico le varie sentenze dei Protestanti; e con opportune dilucidazioni tolse di mezzo la più gran parte delle dispute che i Protestanti muovono alla Chiesa Cattolica. Voleva il Molano che la grand' opera si dovesse incominciare da una unione preliminare, che ristabilisse la concordia, e la comunione Ecclesiastica tra la Chiesa Romana, e le Chiese Protestanti. Questa unione preliminare doveva essere una specie di tregua, di cui esso stiplò le condizioni, una delle quali era questa: che la Chiesa Romana avrebbe ricevuto i Protestanti nel numero de' suoi figli senza esigere da essi alcuna sorta di ritrattazione, come neppure che avessero rinunziato ai dommi condannati dal Concilio di Trento: che gli *Anatemi* di questo Concilio dovessero rimanere sospesi sino al futuro Concilio Generale, il quale dovrebbe *diffinitivamente* pronunziare circa i punti per i quali dissentivano le due parti. Il Bossuet avendo esaminato lo scritto ed progetto del signor Molanò, per niuna considerazione potè indursi ad accordare questa dilui richiesta concernente il giudizio *irretrattabile* pronunziato dalla Chiesa nel Concilio di Tren-

Trento. Non potè egli accordare che le materie decisa in detto Concilio dovessero rimanere sospese sino ad un altro futuro Concilio Generale in cui dovessero essere definite *inappellabilmente*. Diceva l' uomo dottissimo: *Nihil esse ab Ecclesia Catholica postulandum, quod concessum pacem ipsam conturbaret*; e provava con invincibili ragioni, che se la Chiesa Cattolica si fosse voluta accomodare a questa dimanda, avrebbe dovuto rinunziare al suo privilegio dell' *infallibilità*; che avrebbe dovuto rinunziare a più Concilj Generali sù quali si appoggiavano più definizioni del Tridentino; che il futuro Concilio Generale non avrebbe avuto maggior vigore del Tridentino, e però le sue decisioni non sarebbero state sufficienti per acquietare gli animi. Queste e simili ragioni adduceva il Bossuet in difesa delle dottrine, e degli Anatemi pubblicati dalla Chiesa Cattolica nel Concilio di Trento, le quali ragioni si possono leggere nel Tomo XXIII. delle sue opere, edizione di Napoli 1780., insieme colle varie lettere del *Leibnizio* contro all' autorità del Tridentino, e le risposte di esso illustre Prelato in difesa di esso sacro Concilio. E' noto ad ogni classe di persone da quale zelo fosse animato il celebratissimo *Bossuet* per la riunione dei Protestanti alla Chiesa Cattolica, e quanto egli siasi affaticato per tale pia opera: ad esso però non cadde giammai in mente di indebolire nella menoma parte l' autorità del Tridentino, e di tradire la causa della Chiesa per venire a capo di una mostruosa riunione degli Eretici colla Chiesa Cattolica.

Dalla

Della condotta tenuta da questo celebratissimo Vescovo dovrebbero imparare alcuni moderni Scrittori a rispettare l'Ecumenico Concilio di Trento, ed in esso la Chiesa Cattolica. Il Libro dell' *Eybel* è stato adunque meritamente proscritto dalla santa Sede, *tamquam continentem Doctrinas, & Propositiones respective falsas, captiosas, temerarias, scandalosas, seditiosas, Sanctis Patribus contrarias, & injuriosas, sapientes hæresim, erroneas, hæreticas, & a Concilio Tridentino, uti hæreticas damnatas*; e sotto la pena di Scommunica maggiore riservata alla medesima santa Sede da incorrersi *ipso facto*, rimane vietato a qualsiasi classe di persone di leggerlo, di ritenerlo &c. Non il solo *Eybel* si è sollevato di fresco contro la Sacramental Confessione. Anche un altro Scrittore hà voluto impugnarla con un opuscolo anonimo: altri hà voluto metterla in ridicolo sù i ventagli delle femmine, siccome potrete leggere per voi medesimo nel suddetto Breve Apostolico.

21. Chieggo scusa se vi hò annojato con questa digressione. Vengo ora a dirvi sù i sentimenti dell' Antichità Cristiana intorno alla Confessione. Fù essa in uso dalla più remota Antichità? A qual'oggetto fù praticata dagli Antichi Cristiani? Per ora non ricerco se tale Confessione era pubblica, o segreta, giacchè non conviene confondere la *necessità* della Confessione col *modo* di farla; ma dimando se fù in uso una Confessione de'peccati, ed a qual fine. I nostri Teologi hanno raccolto diligentemente le testimonianze de' Padri, e de'

Concilj, e di altri Scrittori Ecclesiastici sù questo proposito, e le hanno distribuite di Secolo in Secolo, incominciando dal *primo* sino al XIII. cioè sino all'epoca del celebre Concilio Lateranense, onde far vedere agli Eretici che prima di quel Concilio praticavasi la Confessione Sacramentale come un mezzo necessario alla salute, e che si riconosceva di precetto divino. Per amore della brevità non potendo io attenermi a questo metodo (siccome farei di buona voglia) mi contenterò di riferirvi alcuni testi de' Padri dei primi secoli della Chiesa, e di fermarmi specialmente sù quelli, che hanno confutato quegli Eretici, i quali o direttamente, o indirettamente hanno impugnata la dottrina della Chiesa sù questo sacro rito.

22. *Tertulliano*, celebre scrittore del II. Secolo, e vicinissimo a tempi Apostolici, nel suo libro de *Pœnitentia*; dopo aver provato che questa è assolutamente necessaria al peccatore, passa a dire della *Confessione* colle parole seguenti. *Tantum relevat Confessio delictorum, quantum dissimulatio exaggerat. Confessio enim satisfactionis consilium est, dissimulatio contumaciæ. Huius igitur pœnitentiæ secundæ & unius, quanto in arcto negotium est, tanto operosior probatio est, ut non sola conscientia præferatur, sed aliquo etiam actu administretur. Is actus qui magis graeco vocabulo exprimitur, & frequentatur, Exomologesis est, qua delictum Domino nostro confitemur, non quidem ut ignaro, sed quatenus satisfactio Confessione disponitur, Confessione pœnitentia nascitur,*

pœ-

pœnitentia Deus mitigatur. Itaque Exomologesis prosternendi & humilificandi hominis disciplina est (a). Ci parla qui Tertulliano di una Confessione de peccati da farsi con un atto esterno. E sebbene egli dica che tale Confessione debba farsi a Dio, soggiugne poco dopo, che quelli, i quali fanno tale confessione *presbyteris advolvi, & caris Dei adgeniculari*; colle quali parole ci fa vedere la necessità di tale Confessione al Sacerdote. Quindi soggiugne. *Plerosque tamen hoc opus ut publicationem sui aut suffugere, aut de die in diem differre praesumunt, pudoris magis memores quam salutis, velut illi qui in partibus verecundioribus corporis contracta vexatione conscientiam medentium vitant, & ita eum erubescentia sua pereunt. Intolerandum scilicet pudori, Domino offenso satisfacere, saluti prodactae reformari. Ne tu verecundia bonus, ad delinquendum expandens frontem, ad deprecandum verò subducens. Ego rubori locum non facio, cum plus de detrimento eius acquiro . . . Grande plane emolumentum verecundiae, occultatio delicti pollicetur. Videlicet, si quid humanae notitiae subduxerimus, proinde & Deum celabimus? Adeone existimatio hominum & Dei conscientia comparantur? An melius est damnatum latere, quam palam absolvi* (a)? *Si de Exomologesi retractas, gehennam in corde considera, quam tibi Exomologesis extinguet; & pœnae pririus magnitudinem imaginare, ut de remedii adoptione non dubites . . . Igitur cum scias adversus gehennam, post pri-*

Kkk 2

(a) Cap. 9. (b) Cap. 16.

prima illa intinctionis Dominicæ munimenta, esse adhuc in Exomologesi secunda subsidia, cur salutem tuam deseris (a)?
In questi lunghi passaggi di Tertulliano nulla havvi che non meriti riflessione. Esso vi distingue la Penitenza *interna* dall' *esterna*. Questa consiste nella *Confessione*; non già in una Confessione interna per la quale l' uomo si riconosce reo nella sua conscienza, ma negli atti esterni del Penitente, co' quali esso si accusa peccatore a Dio per mezzo del Sacerdote. L' una e l' altra penitenza è necessaria al peccatore per salvarsi. Esso non dovrà chiamarsi penitente, ma dovrà dirsi un contumace, se non vuole confessare il suo delitto. E'duro questo passo, dice Tertulliano, ma è indispensabile. Quanto egli soggiugne per indurre il peccatore a rendersi superiore al suo amor proprio, ed a qualunque rispetto umano; alla naturale verecondia per soddisfare a Dio con tale Confessione, e per provvedere alla propria salute, che altrimenti è in manifesto pericolo: la similitudine presa dalle infermità secrete del corpo: le ragioni dedotte dall' offesa fatta a Dio col peccato, che esige dall'uomo tale soddisfazione: la considerazione della pena eterna preparata a chi non vuole abbracciare questo mezzo; tutte queste cose sono di prova validissima che la Confessione de'peccati anche dei segreti, fatta a Dio pel Sacerdote, ed ordinata all' Assoluzione, era nel II. Secolo della Chiesa creduta indispensabile alla salute.

23. A que-

(a) Cap. 12.

23. A queste massime, poste in veduta da Tertulliano, corrispondeva nel medesimo II. Secolo della Chiesa la religiosa pratica di quei primi Cristiani. Sant' Ireneo celebre Vescovo di Lione, discepolo di Papia, e di S. Policarpo, il quale era stato ammaestrato da S. Giovanni Evangelista, ci racconta che alcune Donne sedotte dagli Eretici Valentiniani, tornate alla Chiesa, tra l' altre cose confessarono le segrete pratiche vergognose avute con quei settarj (a). Scrive altresì, che un certo Marco avendo co' suoi prestigj sedotte alcune donne Cristiane, e tra esse anche la moglie di un Diacono, anche queste confessarono le loro segrete vergognose pratiche avute con quel Mago, ed il fervente amore di cui erano state accese per esso: *Hæ saepissime conversæ ad Ecclesiam Dei id confessae sunt, & secundum corpus se ab eo contaminatas, nec non miro ipsius amore exarsisse* (b). Ecco una Confessione fatta alla Chiesa dei peccati più segreti, quali erano quelli de' quali fà qui menzione Sant' Ireneo. Ma a qual oggetto le Donne suddette rendendosi superiori alla loro verecondia, ed a qualunque considerazione della loro fama e del loro onore, s' indussero a confessare tali loro peccati segretissimi? Ce lo dice lo stesso Santo, il quale poco dopo tornando a parlare del suddetto malvagio uomo, e di alcune altre Donne da esso sedotte, dice di queste *a via Dei*

(a) Lib. I. Adv. Hæres. cap. VI. n. 3.

(b) Ibi. Cap. XIII. n. 5.

Dei desperasse (a), perchè aveano ribrezzo di confessare tali loro colpe segrete. Esse adunque erano persuase di questa verità, cioè, che tale Confessione era necessaria alla salute, e per rimanere assolute dal loro reato. Così pensavasi in quella età, siccome udiste anche con maggior chiarezza da Tertulliano. Tolto di mezzo questo fine importantissimo, chi poteva obbligarle a tale Confessione? La Chiesa di sua privata autorità per un *patto socievole*? Ma tali colpe erano state segretissime. Per consolarle, per istruirle, per imporre ad esse una penitenza Canonica, o per dirigerle nell'esercizio di essa? Ma tutto ciò poteva farsi privatamente dal Sacerdote, specialmente per tali peccati segreti, che non avevano recato scandalo alla comunità de' Fedeli. Le colpe segrete di quelle Donne si rendettero note al pubblico per la loro Confessione: *conversae ad Ecclesiam Dei, confessae sunt*; e s' indussero ad attenersi a questo mezzo *nè a via Dei desperarent*. Hò già avvertito col Tridentino, che non debbe confondersi la *necessità* della Confessione col *modo* di farla. Anticamente alla Confessione pubblica precedeva la confessione privata fatta al Sacerdote, il quale con circospezione e prudenza obbligava il penitente ad accusarsi in pubblico di qualche suo peccato a terrore degli altri, ed a maggiore esercizio di penitenza. Il Tridentino non disapprova assolutamente una tale disciplina, che da più secoli è andata in disuso.

O adun-

(a) Ibi. n. 7.

O adunque la Confessione di quelle Donne fosse *pubblica*, o *segreta*, ciò non prova che non fosse creduta necessaria alla salute, e che non fosse Sacramentale. Se facevasi in pubblico, facevasi però alla presenza de' Sacerdoti, ed era ordinata all'*Assoluzione*, siccome chiaramente si raccoglie da Tertulliano (*).

24. Co-

(*) Su questa antica disciplina della Chiesa varj Scrittori ci hanno lasciato degli eccellenti Trattati, ed hanno maneggiato questa materia a fondo, e con molta distinzione. Qui basterà darne un idea generale, diretta specialmente a provare, che la *Confessione privata* è stata in uso nella Chiesa dai primi secoli. Il Signore, siccome osserva il Tridentino non hà vietato: *Quin aliquis in vindictam suorum scelerum, & sui humiliationem, cum ob aliorum exemplum, tum ob Ecclesiæ ædificationem delicta sua publice confiteri possit*. Ad una sì fatta Confessione hanno relazione le suddette massime di Tertulliano e di altri antichi Padri, ed i fatti narrati da S. Ireneo. Origene Scrittore del III. secolo ci spiega con maggior chiarezza tale costumanza. Egli nell'Omelia 2. sul Salmo XXXVII. esortando il peccatore alla Confessione, vuole in primo luogo, che debba questi ben guardare a chi vuole confessare il suo peccato, e che provi prima il Medico cui vuole manifestare la cagione della sua malattia. *Circumspice diligentius, cui debeas peccatum confiteri. Proba prius medicum, cui debeas causam languoris exponere*. Ecco i caratteri de' quali dee esser dotato tale Medico spirituale, cui il peccatore possa sicuramente affidarsi. *Qui sciat infirmari cum infirmante, flere cum flente, qui condolendi, & compatiendi, noverit disciplinam; ut ita demum quod ille dixerit, qui se prius et eruditum medicum ostenderit, & misericordem, si quid consilii dederit, facias, & sequaris*. Dopo ciò dice che se questo miseri-

24. Così pensavasi della Confessione de' peccati allorchè insorse Montano a dommatizzare, che la Chiesa non hà l' autorità di rimettere i peccati più gravi, o attribuivano a se stessi questa autorità per non esercitarla,

sericordioso, savio, ed illuminato Ministro *intellexerit, & præviderit talem esse languorem tuum, qui in conventu totius Ecclesiæ exponi debeat, & curari, ex quo fortassis & cæteri ædificari poterunt, & tu ipse facile sanari, multa hoc deliberatione, ac satis periti medici illius consilio procurandum est*. Origene con queste poche parole ci dice più importantissime verità. La Confessione dovea farsi ad *uno*, che esso colla frase comunissima nella Chiesa denomina *Medico*. Ecco la *Confessione privata*. Il penitente dovea procurare diligentemente di accostarsi ad un confessore ben versato ne suoi doveri, prudente, e compassionevole. Se il *Medico Spirituale* di tali caratteri dotato giudicava che l'infermità del suo Penitente abbisognava di una pubblica cura; dovea esso attenersi al di lui *consiglio*: avvisa però, che *multa hoc deliberatione & satis periti Medici illius consilio procurandum est*. Questo testo di Origene mette in chiaro il sù riferito testo del Tridentino, ed anche ciò che soggiugne il medesimo santo Concilio, cioè, che per niun' precetto divino, o per legge Ecclesiastica, era prescritto *ut delicta præsertim secreta publica essent confessione aperienda* Ciò si prova chiaramente del testo medesimo di Origene. Dice egli: *Si intellexerit, & præviderit talem esse languorem tuum, ut &c.* Adunque non ogni e qualunque spirituale infermità del peccatore poteva essere di tale natura, che il peccatore per mezzo d' una Confessione pubblica del suo delitto dovesse soggettarsi per suo spirituale vantaggio, e ad altrui edificazione ad una *pubblica cura*. Il Penitente non dovea determinarsi a fare tale confessione pubblica sen-

tarla. Ad essi vennero in seguito i Novaziani, i quali incostanti nella massima, ora ampliavano, ora ristrignevano, ed ora negavano affatto alla Chiesa questa autorità (*a*). E' quistione se questi Eretici si debbano mettere

 nel

(*a*) Colloquio III. n. 30. 31. 32.

senza una ben pesata, e matura deliberazione, e senza il *consiglio* del suo prudente e perito Medico spirituale, onde tale confessione non ridondasse a suo svantaggio, ed a scandalo più tosto degli Uditori che a loro edificazione. Tale suggerimento del Medico spirituale, che davasi da esso nella Confessione *segreta*, si riduceva ad un *consiglio*. La chiesa adunque per i motivi accennati qui da Origene, ed indi da altri antichi Padri, e finalmente dal Tridentino, permetteva a suoi Figliuoli penitenti, che potessero pubblicare le loro colpe, ma prendeva le più prudenti precauzioni acciocchè tale loro Confessione non si rendesse nociva a chi la faceva ed a chi l' ascoltava. Questa precauzione divenne vie più necessaria sotto gl' Imperadori Cristiani, i quali aveano decretata pena di morte contro molti delitti, che sotto i Principi Pagani non si consideravano come capitali. Perciò S. Basilio il Grande parlando dell'*Adulterio*, dice, che l' *Antichità* avea vietato, che non si rendessero pubblici i delitti di quelle femmine, che mosse da Dio, o in qualunque maniera convinte, si accusavano di Adulterio, per non esporle al pericolo della vita. *Mulieres adulterio pollutas, & ob pietatem confitentes, aut quoquomodo convictas publicari Patres nostri noluerunt, nè causam mortis præbeamus convictis: consistere autem illas sine Comunione jusserunt, donec impleatur tempus pænitentiæ* (Ep. 199. ad Amphil. can. 34.). Esso adduce la ragione di ciò, chiamando anche lui in esempio le malattie del corpo, e dice che siccome le malattie del corpo non si debbono appalesare indifferentemen-

nel numero di quelli che hanno negato la necessità della Confessione. Il *Giovenin*, il *Vitasse*, l'*Hubert* ed altri Teologi moderni dicono che essi dovevano prati-

car-

mente a tutti, ma a quelli soltanto che possono curarle; così le malattie dello spirito: argomento, che nasce, per così dire, dal fine per cui debbe farsi la Confessione, che è la salute Spirituale del Penitente. *Omnino in peccatorum aperitione eadem ratio est, quæ etiam in aperitione vitiorum corporis. Ut igitur vitia corporis nequaquam quibusvis hominibus temere aperiunt, sed iis tantummodo, qui rationem, qua ea curanda sint, tenent: eodem modo etiam peccatorum Confessio fieri debet, apud eos videlicet, qui ea possint curare* (In Regulis brevioribus n. 229.). Quali siano costoro, *qui ea possunt curare*, ce lo dice esso stesso. Proponendosi egli questa quistione: *Quibus peccata sint aperienda?* Risponde che *necessario iis peccata aperiri debent, quibus credita est dispensatio mysteriorum Dei* (Interrog. 288.). Tali sono i Sacerdoti. Origene, e S. Basilio ci presentano il Confessore sotto il carattere di un *Medico spirituale*. A questo debbono manifestarsi *necessariamente* i peccati, onde possa curare le infermità spirituali del peccatore: questi che è *stato incaricato di dispensare i misteri di Dio*, è quegli che può curarlo. Giova all'infermo, ed ai sani che esso manifesti al pubblico qualche suo peccato? Il Medico prudente potrà prescrivergli questa medicina se giudicherà che possa giovare alla sua guarigione, ed all'altrui edificazione. Ecco pertanto la Confessione *pubblica*, e la *segreta*. La *pubblica* era effetto di questa, e non già la *Confessione privata* nacque dalla *Confessione pubblica*. E per nulla dire qui del celebre fatto *di Nettario* Arcivescovo di Costantinopoli sul quale i Protestanti menano un vano trionfo, e sul quale disputano alla lunga i nostri Critici; tanto più perchè non lo giu-

dico

sarla: imperocchè concedendo eglino alla Chiesa l'autorità di rimettere alcuni peccati, che denominavano *remissibili*, e negando alla medesima l'autorità di rimettere quegl'altri che denominavano *irremissibili*, doveano riconoscere la necessità di una Confessione per dar luogo a questa autorità che lasciavano alla Chiesa di *prosciorlo*
L l l 2 o di

dico molto opportuno al mio intento, conchiuderò questa osservazione con un Testo di S. Leone. Questo gran Pontefice per moderare lo zelo di quelli, che costrignevano i penitenti ad accusarsi in *pubblico* delle loro colpe *secrete*, con una sua lettera, scritta l'anno 459. diretta ai Vescovi della Campania, dice così. *Illam etiam contra Apostolicam regulam præsumptionem, quam nuper agnovi a quibusdam illicita usurpatione committi, modis omnibus constituo submoveri (de pœnitentia videlicet, quæ ita a fidelibus postulatur) ne de singulorum peccatorum genere libellis scripta professio publice recitetur: cùm reatus conscientiarum sufficiat solis Sacerdotibus indicari confessione secreta. Quamvis enim plenitudo fidei videatur esse laudabilis, quæ propter Dei timorem apud homines erubescere non veretur; tamen quia non omnium hujusmodi sunt peccata, ut ea quæ pœnitentiam poscunt non timeant publicare, removeatur tam improbabilis consuetudo, ne multi a pœnitentiæ remediis arceantur, dum aut erubescunt, aut metuunt inimicis suis sua facta reserari, quibus possint legum constitutione percelli. Sufficit enim illa Confessio, quæ primum Deo offertur, tum etiam Sacerdoti, qui pro delictis pœnitentium præcator accedit. Tunc enim demum plures ad pœnitentiam poterunt provocari, si populi auribus non publicetur conscientia confitentis*. Nulla hò che soggiugnere ad un testo cotanto chiaro, che per se medesimo basta per metterci a lume sul domma, e sulla disciplina degli Antichi tempi intorno alla Sacramental Confessione.

o di *legarlo* colle penitenze che imponevano a quelli che lasciavano *legati* coi lacci del peccato, siccome si raccoglie da alcune espressioni del Martire S. Cipriano, e di S. Ambrogio. Peraltro se vorrà riflettersi, che il Sacramento della Penitenza è stato istituito da Gesù Cristo per la remissione de' peccati *gravi* commessi dopo il Battesimo: che l' autorità data da Cristo a suoi Ministri di *rimettere*, e di *ritenere* i peccati riguarda specialmente tali peccati gravi: e finalmente che la Confessione di tali peccati è ordinata all' Assoluzione Sacramentale; può allora dirsi col Cardinal *Bellarmino*, e con altri Teologi, che i Montanisti, ed i Novaziani si debbono mettere nel novero di quelli che hanno impugnata sù quest' articolo la dottrina della Chiesa. La Chiesa Cattolica non nega che i peccati leggieri non possono essere materia *sufficiente* dell' Assoluzione, ma vuole che i peccati gravi siano materia *necessaria* di questo Sacramento, come hò detto anche altre volte. Pertanto quantunque voglia concedersi, che quegli antichi Eretici praticassero la Confessione, non per ciò potrà conchiudersi che la praticavano giusta il rito Cattolico, cioè come un mezzo necessario voluto dal Signore, senza di cui in atto o in voto, il peccatore non rimane giustificato. La Confessione dicesi Sacramentale perche è ordinata alla potestà delle Chiavi. Chi nega alla Chiesa questa potestà, non può dirsi che riconosca la necessità della Confessione, che possa e debba chiamarsi Sagramentale, cioè ordinata a ricuperare la divina grazia mediante l' Assoluzione Sacerdotale.

25. La

25. La Chiesa si oppose al sentimento crudele di questi Eretici, e continuò a sostenere la sua antica dottrina, cioè, che non havvi peccato alcuno che possa dirsi *irremissibile* in se medesimo, cosicchè non possa essere rimesso nè anche da Dio (*a*): e che non havvi peccato alcuno che non possa rimettersi dalla Chiesa, non già con una nuda *dichiarazione*, ma per una vera *remissione* in ordine al Cielo per l'autorità datale da Gesù Cristo. Vi recai le prove di questa verità, e gli argomenti fortissimi dedotti dalle parole Vangeliche: *Tibi dabo claves*. *Quaecumque alligaveritis*. *Quorum remiseritis peccata*, co' quali S. Cipriano, S. Ambrogio, e S. Paciano impugnavano quegli antichi Eretici loro contemporanei, e rivendicavano alla Chiesa questa divina autorità (*b*). Udiste i magnifici sentimenti di S. Gioangrisostomo sù l'autorità conferita da Cristo ai Sacerdoti per rapporto ai peccati (*c*). Al dire di questo gran Padre il Sacerdote in forza delle parole suddette fù fatto dispensiere delle cose del Cielo: fù data ad esso la potestà di tutte cose celesti, e quella medesima autorità giudiciaria che Cristo ricevette dal Padre. Se il Sacerdote per questa autorità che hà ricevuta da Cristo *lega* il peccatore, il suo legame *ipsam etiam animam contingit*, *atque ad cœlos usque pervadit*, così, che *quaecumque infernè Sacerdotes confecerint*, *illa eadem Deus superne rata*

(*a*) Colloquio III. n. 33.
(*b*) Ivi n. 34. 35. 36. (*c*) Ivi n. 38. 39.

rata habeat, *ac servorum sententiam Dominus confirmet*. Se egli per la medesima autorità che hà ricevuta da Cristo lo *proscioglie*, esso rimane prosciolto anche in Cielo, giacchè *nostris Sacerdotibus non corporis lepram*, *verum animae sordes*, non dico *purgatas probare*, *sed purgare prorsus concessum est*. Quindi è, che a giusta ragione ripeteva S. Paciano che tutto ciò che fà Iddio per il Sacerdote sù i peccati è suo potere: *Quod per Sacerdotes suos facit ipsius potestas est*. A giusta ragione diceva S. Ambrogio, che *Munus Spiritus Sancti est officium Sacerdotis*. Meritamente argumentava S. Paciano, che se il Sacerdote non avesse ricevuta una reale autorità sù i peccati, ben diversa dall' autorità di amministrare il Battesimo, e di conferire col Battesimo la remissione de' peccati, invano avrebbe detto il Signore, che sarebbe prosciolto, o legato anche in Cielo tutto ciò, che essi avessero prosciolto, o legato qui in terra. *Cur hoc*, *si ligare hominibus*, *ac solvere non licebat*? Meritamente argomentava anche S. Ambrogio, che se il Sacerdote rimette i peccati per mezzo del Battesimo, li rimette altresì per mezzo della Penitenza; sì perchè *unum in utroque mysterium est*; sì perchè nell' uno, e nell' altro Sacramento *operatur mysteriorum gratia* . . . *Dei nomen operatur*, e l' uomo *in remissionem peccatorum ministerium suum exhibet*. Hò ragionato assai diffusamente sù questi luminosi principj di questi gran Vescovi e Dottori, onde farvene comprendere tutta la forza. Essi negli passi allegati non ci fanno parola di una Confessione da

farsi

farsi al Sacerdote ma chi non la vegga compresa in questi loro principj? Qui hanno luogo tutti quegli argomenti co' quali hò provato che la Confessione rimane compresa nei Testi Vangelici co' quali Cristo hà data a suoi Sacerdoti l'autorità sù i peccati, e sarebbe affatto inutile ripeterli; tanto più perche i Padri finora allegati dopo avere vigorosamente difesa e rivendicata alla Chiesa la divina autorità di rimetterli, ci parlano colla maggior chiarezza dell'obbligo che hà il peccatore di sottomettersi a questa sacra Potestà mediante la Confessione.

26. S. *Paciano*, prendendo in esempio quelli che sono attaccati da una qualche infermità corporale, e che volendo operare da prudenti non temono il Medico, sebbene preveggano che esso anche nelle parti più segrete metterà in opera e ferro e fuoco per guarirli; si rivolge ai peccatori, e per quel Signore cui non sono nascoste le colpe quantunque segretissime, li scongiura di manifestare al Medico Spirituale le loro colpe, sebbene segretissime e vergonose. Nè basta, dice il Santo, che i peccatori si contentino di manifestare al Medico suddetto le loro infermità spirituali, le loro colpe segrete: conviene che mettano in opera quei rimedj, che gli saranno da esso prescritti; altrimenti anderanno del pari con quelli i quali manifestano sinceramente al Medico le loro piaghe, ed i tumori del loro corpo, ma non vogliono mettere in opera i rimedj che gli sono da esso prescritti. Dice il gran Vescovo, che questi

sti tali ignorano la natura della Penitenza, e la medicina delle loro infermità spirituali. Nè crediate, che tutto il vantaggio della sincera Confessione anche dei peccati segreti, fatta dal Peccatore *Pœnitentiæ nomine*, si ristringa a guarire dalle infermità spirituali per l' uso degli opportuni rimedj suggeriti dal Medico spirituale. Non è questo, dice il Santo, tutto il vantaggio della Confessione anche dei peccati più vergonosi. Essa hà il vantaggio di farci acquistare *la vita perpetua*. La sincera Confessione, che l' infermo di una infermità corporale fa al suo Medico, è da esso diretta a guarire dalle sue corporali infermità. Esso, per ricuperare la sanità, si rende superiore alla vergogna, e coraggiosamente manifesta al Medico anche le sue Infermità più segrete. Ciò fa l'infermo per sanare dalle malattie del corpo. Ed il peccatore, dice S. Paciano, dovrà vergognarsi di manifestare al suo Medico spirituale le sue segrete infermità, e colla vergogna del passato mercanteggiare una vita perpetua? *Et peccator erubescet perpetuam vitam præteriti pudore mercari?* Si diportarebbe da imprudente colui, che per non volersi rendere superiore alla vergogna, volesse nascondere al Medico i suoi tumori, e le sue piaghe. Esso anderebbe a perire. Non altramente accaderebbe a colui, che per vergogna volesse nascondere al Medico spirituale le sue spirituali infermità. Esso anderebbe a perire. *An sic* (diceva quasi colle stesse frasi di Tertulliano) *illi melius est perire?* cioè a cagione

gione della sua vergogna da cui si lascia dominare (*).

27. Ecco una Confessione fatta *Poenitentiae nomine* ad un uomo: una Confessione delle colpe anche le più segrete fatta ad un *Medico spirituale*, che possa apprestare ad esse una convenevole medicina: una Confessione *segreta*: una Confessione *necessaria* per non perire in eterno. Anche il Dottor S. Ambrogio loda altamente la Confessione vereconda, e attribuisce ad essa la Giustificazione. *Si vis justificari, fatere delictum tuum: solvit enim criminum nexus verecunda Confessio peccatorum* (a): loda, ed inculca la penitenza de' peccati segreti, ma la chiama insufficiente senza l'Ecclesiastica riconciliazione. *Si quis igitur occulta crimina habens, propter Christum tamen studiose poenitentiam egerit, quomodo ista recipit, si ei communio non refunditur* (b)? Volle e-

 gli

(*) Rogo ergo vos, Fratres, etiam pro periculo meo, per illum Dominum, quem occulta non fallunt, definite vulneratam tegere conscientiam. Prudentes ægri Medicum non verentur, ne in occultis quidem corporum partibus secaturos, etiam perusturos. Et... peccator erubescet perpetuam vitam præteriti pudore mercari?... An sic illi melius est perire?... Nunc ad eos sermo sit, qui bene & sapienter vulnera sua Pœnitentiæ nomine confitentes, nec quid sit Pœnitentia, nec quæ vulnerum medicina noverunt; similesque sunt illis, qui plagas quidem aperiunt ac tumores, medicisque etiam assidentibus confitentur; sed admoniti, quæ imponenda sunt negligunt, & quæ bibenda fastidiunt (*In Paranesi ad Pœnitentes*).

(a) De Pœn. l. 2. c. 6. n. 40. (b) Ibi lib. 1. c. 16. n. 90.

gli occuparsi in ascoltarle . „ Esso (scrive Paolino suo
„ Diacono) si rallegrava con quelli che si rallegravano,
„ e piangeva con quelli che piangevano . Imperocchè
„ qualunque volta alcuno confessava ad esso le sue ca-
„ dute per riceverne la Penitenza, piangeva in maniе-
„ ra, che induceva a piangere anche quegli che a lui
„ si confessava. Sembrava ad esso di giacere con co-
„ lui che giacea, e non parlava de'peccati, de' quali es-
„ si si accusavano, con alcuno, forchè con Dio solo,
„ presso di cui intercedeva (*) . Ecco similmente una
Confessione *segreta* fatta al Ministro di Cristo, e la pra-
tica del *sigillo* inviolabile della Confessione Sacramentale.
Nè vogliate credere che tale Confessione *segreta* fosse a tem-
pi di S. Ambrogio diretta alle penitenze canoniche, o
ad altro oggetto, e non all' Assoluzione Sacramentale.
Oltre che ciò non è compatibile colle dottrine, e coi
principj di questo Santo Dottore; lo stesso S. Ambrogio
ce ne dà, oltre le suddette, altre egualmente chiare e
valide riprove. Commentando egli quelle parole del Sal-
mo XXXVIII. *Remitte mihi ut refrigerer priusquam eam, & amplius non ero*, rivolgendosi al Signore si fà a pre-
garlo, che voglia perdonargli i peccati in questa terra
ove

(*) Erat gaudens cum gaudentibus, flens cum flentibus. Siquidem quotiescumque illi aliquis ad percipiendam Pœnitentiam, lapsus suos confessus esset, ita flebat, ut & illum flere compelleret. Videbatur enim sibi cum jacente jacere: Causas autem criminum, quas illi confitebantur, nulli nisi Domino soli, apud quem intercedebat, loquebatur. (*In Vita ad S. Augustinum n. 39.*).

ove li hà commessi, *perchè se non gli vengono qui perdonati, non potrà trovare la remissione di essi: dapoichè tutto ciò che rimane legato qui in terra, rimane legato anche in cielo; e ciò che è sciolto qui in terra, rimane sciolto anche in Cielo.* E dopo aver detto che il Signore ci fece già annunziare da Profeti le sue misericordie, passa a dire che comunicò a suoi Apostoli la sua medesima autorità di rimettere i peccati: *Ideo Dominus, quod ante erat judicii sui dedit Apostolis peccata remittendi æquitate solvenda... Audi dicentem: Tibi dabo claves.* Da ciò, come già dissi, il S. Dottore prende occasione d' impugnare i Novaziani, che negavano alla Chiesa questa autorità. Indi conchiude: *A chi adunque non vengono rimessi i peccati è nell' esilio ... Se il peccato non ci viene rimesso qui in terra* (cioè per la potestà delle chiavi di cui ragionava), *non avremo requie... Se non avremo requie, non avremo la vita eterna.* Allorchè adunque questo gran Santo ascoltava *privatamente* le altrui Confessioni, quale era l'oggetto che in esse si proponeva? Possiamo dedurlo da questi suoi principj, e da quanto soggiugne sul citato Salmo. Continua adunque a dire che la promessa fatta a S. Pietro, per rapporto alla potestà delle chiavi, fù fatta anche agli altri Apostoli. Nel sacro Testo vi ravvisa un precetto divino che obbliga il Sacerdote a doverla esercitare ad altrui beneficio. *Non potestatem usurpamus, sed servimus imperio, nè postea cum venerit Dominus, & ligatos invenerit quos oportuit solvi, commoveatur adversus dispensatorem, qui*

 liga-

ligatos servaverit servuos, quos Dominus jusserat solvi. Se l' esercizio di questa autorità non hà rapporto ad una Confessione, della quale esso diceva, che *solvit criminum nexus verecunda Confessio peccatorum*; in che maniera la Chiesa avrà esercitata questa sua autorità, ben diversa dall' autorità di conferire il Battesimo per la remissione de' peccati?

28. S. Cipriano aveva già insegnato nel precedente Secolo III. questa medesima dottrina colla maggior chiarezza. Parlando egli nel suo celebre libro *de Lapsis* contro coloro che aveano sacrificato agl' Idoli, e ricusavano di subire la penitenza pubblica, oppone ad essi la condotta di quelli, i quali perchè soltanto aveano pensato di sacrificare, o di comprare un attestato di aver sacrificato, con dolore e con ischiettezza si accusavano al Sacerdote di Dio del loro occulto reato: *Quoniam tamen de hoc vel cogitaverunt, hoc ipsum apud Sacerdotes Dei dolenter & simpliciter confitentes, Exomologesin conscientiæ faciant; animi sui pondus exponunt, salutarem medelam parvis licet, & modicis vulneribus exquirunt*. Questi, al dire del santo Martire, *fide majores, & timore meliores sunt*. Questa Confessione di tali peccati segreti è chiamata dal Santo *Exomologesin conscientiæ*, ed era diretta dal peccatore a ricevere dal Sacerdote di Dio una medicina salutare. Era però anche diretta a scaricarsi dal peso del peccato, quantunque occulto, e non gravissimo. Il medesimo S. Cipriano ci adduce la ragione perchè questi tali si credevano obbligati a confes-

fessare al Sacerdote tali loro colpe segrete. *Scientes* (siegue egli a dire), *scriptum esse*: Deus non deridetur. *Derideri & circumveniri Deus non potest, nec astutia aliqua fallente deludi. Plus imo deliquit, qui secundum hominem Deum cogitans, evadere se pœnam criminis credit, si non palam crimen admisit*. Questi tali peccatori *fide majores, & timore meliores*, erano convinti della massima, che *Deus non deridetur*. Sapevano che essendo noti ad esso i più occulti pensieri, non v' era astuzia, non v' era tergiversazione per sottrarsi dal suo divino giudizio. Sapevano, che avrebbero fatto ad Esso gravissima ingiuria se non si fossero resi rei di tali peccati segreti, perchè avrebbero degradato Iddio alla condizione dell' uomo, che giudica soltanto delle opere esterne. Convinti adunque di questa verità, si accusavano al Sacerdote di Dio anche di tali peccati segreti *di pensiero*, ed erano persuasi che avrebbero ingannato Iddio, e che avrebbero tentato di sottrarsi dagl' occhi suoi divini, se avessero voluto ingannare, e sottrarsi dal giudizio del suo Ministrò. Perciò il gran Santo dopo aver animato il peccatore alla penitenza di tali peccati segreti: *Nec cesset in agenda pœnitentia, atque in Domini misericordia deprecanda; ne quod minus esse in qualitate delicti videtur, in negligenda satisfactione cumuletur*; passa a conchiudere con questa notabile sentenza: *Confiteantur singuli, quæso vos Fratres dilectissimi, delictum suum, dum adhuc qui deliquit in sæculo est, dum admitti Confessio eius potest; dum satisfactio & remissio facta per Sacerdotes*,

tes, apud Deum grata est. Convertamur ad Dominum mente tota. Questa dottrina è una conseguenza legitima de' suddetti suoi principj; ed in queste poche parole il Santo ci presenta la necessità della *Contrizione*, della *Confessione* anche dei peccati segreti, dell' *Assoluzione Sacerdotale*, e della *Soddisfazione*. Ci presenta la Confessione, ordinata non soltanto alle penitenze soddisfattorie e medicinali, ma anche *alla remissione fatta per il Sacerdote*, come un atto necessario da farsi qui in terra. Esso non si contenta che il peccatore si converta a Dio con tutto l' animo suo, onde possa dirsi giustificato innanzi a Dio; ma esige da esso la Confessione anche dei peccati segreti fatta al Sacerdote, perchè *remissio facta per Sacerdotes apud Deum grata est.*

29. Il Grisostomo che pose nella più maestosa veduta l' autorità conceduta da Gesù Cristo a suoi Sacerdoti, non di *dichiarare* che i peccati sono rimessi, ma di *rimetterli*, e di *ritenerli* per un' autorità *giudiciaria*, e di purgare le anime dalle macchie del peccato; il Grisostomo, io dico, avrà voluto negare la necessità della Confessione da farsi a tal oggetto al Sacerdote, siccome pretendono i Calvinisti? Il *Daillè* con somma attenzione hà raccolto molti Testi di questo Santo Dottore, i quali si possono ridurre alle seguenti Proposizioni. *Dì a Dio solo il tuo peccato, e ti sarà rimesso. Non è necessario di confessarlo alla presenza de' Testimonj. Questo giudizio sia senza Testimonio. Iddio solo ti vegga confitente. Io non ti sforzo di scuoprire agli uomini i tuoi pec-*

peccati. Non ti conduco al Teatro de' tuoi conservi. Non ti comando, che confessi ad un tuo conservo acciò ti rimproveri. Apri a Dio la tua coscienza: mostra ad esso le tue ferite: chiedi ad esso la medicina; mostrale a chi non ti rimprovera, ma a chi ti sana. Per questi sentimenti del Grisostomo si lusingano i Calvinisti di avere ben provato, che la Confessione Sacramentale è inutile, e che era sconosciuta a questo S. Dottore. Ma il Cattolico meritamente si burla di questa loro confidanza. Ed in primo luogo è cosa chiarissima, che le dette espressioni di questo gran Padre: *Non è necessario di confessare il peccato alla presenza de' Testimonj: Non è necessario di scuoprire agli uomini le proprie colpe: Non è necessario di esporle in un pubblico Teatro*, e simili; con esse volle dirci, che non è necessaria la *Confessione pubblica*, per la quale il peccatore si esponga al rimprovero de suoi conservi. Ma non evvi Cattolico, che col Tridentino, e con tutta l' Antichità non dica che la Confessione pubblica non è di *precetto divino*, nè di *precetto Ecclesiastico*, e che non adotti questo linguaggio del Grisostomo. Dice il S. Padre che dobbiamo dire il nostro peccato *a Dio solo che può rimetterlo: che apriamo ad esso la nostra coscienza: che mostriamo ad esso le nostre piaghe, e chiediamo ad esso la medicina*. Il Cattolico non hà difficoltà alcuna di usare questo medesimo linguaggio sia nelle pubbliche, sia nelle private istruzioni; e siccome dirò or'ora, anche in rapporto alla stessa Confessione privata, e Sacramentale. Adunque il Cattoli-

tolico non ha difficoltà di esortare i suoi confratelli di esaminare la sua coscienza, e di confessarsi peccatori innanzi a Dio: di chiedere a lui perdono delle sue colpe, e di dimandare ad esso la medicina per sanare dalle sue infermità spirituali. Che se vuole esortarlo ad accostarsi al Sacramento, non solo non lo dissuaderà di fare una tale confessione a Dio, diretta ad ottenere la remissione de' suoi peccati, e la divina grazia che lo sana; ma all'opposto gli dirà, che tale confessione è assolutamente necessaria per rimanere assoluto dal Sacerdote: perchè chi non si riconosce peccatore innanzi a Dio, non può dirsi pentito delle sue colpe; e chi non è pentito delle sue colpe non è disposto per rimanere assoluto dal Sacerdote qui in terra in ordine al Cielo. Il Cattolico adunque non hà difficoltà di usare il linguaggio suddetto del S. Dottore nelle sue istruzioni. Esso non teme che tali espressioni possano contraddire al suo domma della Confessione de peccati da farsi al Sacerdote Ministro di Cristo, in vigore del precetto imposto da esso al peccatore. Di questa Confessione fatta a Dio per mezzo del Sacerdote suo Ministro non dubiterà di dire col Santo Padre, che *questo giudizio sia senza testimonio. Iddio solo ti vegga confitente. Non ti comando, che confessi ad un tuo conservo acciò ti rimproveri. Apri a Dio la tua coscienza: mostra ad esso le tue ferite: chiedi ad esso la medicina: mostra le tue ferite non a chi ti rimprovera, ma a chi ti sana*. Questi caratteri convengono

gono esattamente alla Confessione segreta, e Sacramentale, come altresì al Ministro di Cristo, che in suo luogo rimette o ritiene i peccati in esso divin Sacramento. Nel linguaggio del Grisostomo, in qualunque Sacramento non opera l' uomo, ma Dio. *Quemadmodum enim* (dice egli) *quando Sacerdos baptizat, non ipse te baptizat, sed Deus est, qui invisibili potentia caput tuum continet, & neque Angelus, neque Archangelus, neque ullus quisquam accedere, ac tangere audet; sic etiam nunc: quando enim Deus regenerat ipsius solius est donum* (a). Potrà forse quindi inferirsi, che non sia punto necessario il Ministro del Battesimo; o per meglio dire che non sia necessario il Battesimo, giacchè questo non hà luogo senza un Ministro che lo conferisce? Iddio solo ascolta la Confessione; Iddio solo guarisce, allorchè assolve, e guarisce per mezzo de' suoi Ministri; siccome solamente Iddio battezza, sebbene battezzi per mezzo del suo Ministro. Dio adunque è solo ad ascoltare la Confessione ad esclusione dei Testimonj, e degli spettatori di questa terra, ma non già ad esclusione de' suoi Vicarj da lui stabiliti in suo luogo qui in terra. Chi mostra ad esso le sue ferite, gliele mostra non perchè lo *rimproveri*, ma perche lo *sani*; e mostrandole al Sacerdote che fà le veci di Dio qui in terra, le manifesta a Dio che lo *sana*. Anche oggidì la Chiesa Greca ritiene questa frase già adoperata dal Grisostomo. Il

(a) Homil. 50. in Matth.

Sacerdote, siccome osservano i ch. *Arcudio*, e *Goario*, dovendo ricevere il peccatore al Sacramento della Penitenza, gli parla in questa maniera. *Fratello, perchè ti accosti a Dio, ed a me? Non vergognarti, imperocchè non a me, ma a Dio, alla dicui presenza stai, manifesti le tue colpe* (*). Chi vorrà per poco riflettere sù le seguenti espressioni dell'eloquentissimo Grisostomo, cioè, che il Sacerdote *hà la potestà di tutte le cose celesti: che Cristo trasferì ne' suoi Sacerdoti il giùs che avea ricevuto di giudicare, o sia la sua sovrana potestà giudiziaria: che il Sacerdote è un Giudice che risiede in terra: che il Signore siegue il servo: che tutto ciò che questi avrà giudicato in terra, viene approvato in Cielo: che il Sacerdozio dee mettersi nella classe delle cose celesti* (*a*): *e che il Trono del Sacerdote è collocato in Cielo* (*b*); chi, dico, vorrà riflettere a questi principj del Grisostomo, non riguarderà il Sacerdote nell' atto del Sacramento come un personaggio diverso da Cristo, e non adatterà a questi quelle espressioni del S. Padre, colle quali sembra che voglia escludere la necessità della Confessione fatta ad un uomo.

30. Questo eccellente Dottore non solamente non disse cosa alcuna, che possa ragionevolmente obbjettarsi al

(*) *Confitere Christo per Sacerdotem peccata tua* (Anastas. Sinaita de sacra Sinaxi). *Confiteor tibi Domine, Pater cœli, & terræ, coram hoc Sacerdote* (S. Fulgent. in Sacram. S. Gregorii)

(*a*) Colloq. III. n. 38. 39.

(*b*) Hom. V. de Verb. Isai. *Vidi Dominum &c.*

al rito sacro della Confessione, ed all'autorità del Ministro di Cristo. Il Santo non solamente non disse, *che il peccatore non debba manifestare al Sacerdote le sue spirituali infermità: che non debba confidarsi al Ministro di Cristo: che non debba accostarsi ad esso per essere riconciliato con Dio*; ma in varj luoghi delle sue opere ci dice tutto l'opposto. Ne' suoi libri *de Sacerdotio*, ne' quali ci dà la surriferita magnifica idea della potestà Sacerdotale sù i peccati, vi mette altresì in veduta la necessità del sacro rito della confessione. In primo luogo ricercando come l'empio debba essere richiamato a vita migliore, risponde: *Multa arte opus est, ut qui laborant Christiani, ultro sibi ipsi persuadeant curationibus Sacerdotum sese submittere oportere* (a). Ecco la necessità d'una Confessione fatta dal peccatore al Sacerdote per essere da lui curato. Altrove muove a se medesimo questa quistione. *Cuiusmodi est medicamentum Pœnitentiæ, & quomodo conficitur? Primum ex peccatorum suorum condemnatione, & declaratione*. Debbe il peccatore detestare le sue colpe, e le debbe *dichiarare*. A chi debbe dichiararle? Ce lo dice lui medesimo con queste parole: *Quod oporteat se in Sacerdotes, ut convenit, gerere*, e che non basta di accusarsi in generale, ma che è necessario di manifestare ad esso in *specie* tutte le colpe: *Sin autem dicit: sum peccator; ea autem per species non cogitat, & supputat, & non dicit: Hoc & illud pec-*

Nnn 2 ca-

(a) Lib. II. de Sacerd. c. 3.

catum admisi, numquam cessabit, semper quidem confitens, curam autem nullam gerens correctionis (*b*). Questo adunque è l'obbligo del Penitente che si accosta al sacro Ministro, ed al Medico spirituale per essere da lui sanato. Quale sarà il dovere del sacro Ministro, che debbe guarirlo? *Non simpliciter pro delictorum modo pœna infligenda est, sed delinquentium simul spectandus est animus, ne, quum vis rupturam sarcire, deteriorem eam facias, & qu um erigere prostratum studes, graviorem casum efficias... Quamobrem Pastori multa opus est prudentia, & oculis innumerabilibus, ut undique circumspectè animæ habitum intueatur... Horum igitur nihil inexploratum relinquendum, sed exactè omnia perscrutando adeunti conveniens emendatio adhibenda, nè frustra se laborasse comperiat* (*a*). E' adunque un dovere indispensabile del peccatore di sottomettersi alla cura del Sacerdote: *sese submittere oportere*. Accostandosi ad esso non basta che si accusi peccatore *in generale*, siccome costumano i Protestanti; ma è di mestieri che confessi a lui tutte le sue colpe *in particolare*, e dica: hò commesso questo e quell' altro peccato. Se esso si contenterà di una confessione fatta *in generale*, si confesserà continuamente peccatore, ma non mai si correggerà, perchè non prenderà di mira il suo peccato in *particolare*. Non basta che esso si accusi in particolare di tutte le sue colpe; ma è di mestieri che le detesti con un sincero dolore. Il dovere del sa-

(*a*) Hom. IX. in Ep. ad Heb. (*b*) Lib. II, de Sacerd. loc. cit.

sacro Ministro è di nulla lasciare senza esame, e di mettersi a lume chiarissimo, per quanto può, sù lo stato dell' anima del penitente. Non debbe egli limitarsi ad imporgli una penitenza, ma debbe essere tutto prudenza e tutto occhi nell' imporla. Debbe riguardare l' abito, e la disposizione del dilui animo, affinchè non si affatichi invano, ed in vece di giovare al suo penitente, non lo metta in pericolo maggiore di perdersi. La Chiesa Orientale fin' dall' anno 692. propose solennemente questa medesima dottrina nel Concilio *Trullano* (*) Il Tridentino

(*) Oportet eos, qui potestatem solvendi, atque ligandi a Deo acceperunt, peccati qualitatem, & eius, qui peccavit, ad conversionem promptum studium considerare, & sic morbo convenientem adhibere curationem, ne si in utroque immoderatione utatur, a salute ægrotantis aberret. Non enim simplex est morbus peccati, sed varius, & multiformis, multaque detrimentorum germina producens, ex quibus malum longe, lateque diffunditur, & ulterius progreditur, donec tandem virtute medentis consistat. Quamobrem eum, qui artem medicam spiritualem profitetur, oportet prius eius qui peccavit, animum considerare, ac inspicere, utrum ad sanitatem inclinet, vel contra propriis moribus in se morbum provocet; quove modo interim ipsa conversatione saluti suæ provideat: & si artifici non reluctetur, animique vulcus impositorum medicamentorum accessione adaugeat; sic tandem misericordiam, prout dignus est, impertiri. Omnem enim rationem init Deus, isque, cui Pastoralis traditus est Principatus, ut errantem ovem reducat, & a serpente vulneratam sanet, & neque per desperationis præcipitia impellat, nec ad vitæ dissolutionem, & contemptum fræna relaxet, sed una quidem omnino ratione, sive per acriora, & astringentia, sive per mol-

no la propose contro i Protestanti (**). Dopo ciò, lasciando da banda altri luminosi passi del santo Dottore, ne referirò un solo. *Imitemur & nos hanc mulierem Samaritanam, & ob propria peccata non erubescamus, sed Deum timeamus. Jam vero contrarium fieri video: nam eum qui judicaturus est, non reformidamus; eos vero qui nullatenus nos lædunt, perhorrescimus, & ignominiam ab ipsis inurendam reformidamus. Quapropter eo ipso, quod timemus, pœnam sustinemus*: „ Qui enim homini dete„ gere peccata erubescit, Deo vero cernente facere non „ erubescit, neque Confiteri vult, neque Pœnitentiam age„ re:

molliora, & leniora medicamenta morbo resistat, & ad ulceris obductionem adnitatur, fructus pœnitentiæ examinans, & sapienter gubernans hominem, qui ad supernam splendoris celebritatem vocatur. Nos itaque utraque scire oportet, & quæ sunt summi Juris, & quæ sunt Consuetudinis: in iis autem, qui summum jus non admittunt, sequi formam traditam, quemadmodum edocet nos S. Basilius (*Can.* 102.).

(**) Debent ergo Sacerdotes Domini quantum spiritus, & prudentia suggesserit pro qualitate criminum, & pœnitentium facultate, salutares & convenientes satisfactiones injungere: ne, si forte peccatis conniveant, & indulgentius cum pœnitentibus agant, levissima quædam opera pro gravissimis delictis injungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur. Habeant autem præ oculis, ut satisfactio, quam imponunt, non sit tantum ad novæ vitæ custodiam, & infirmitatis medicamentum, sed etiam ad præteritorum peccatorum vindictam, & castigationem. Nam claves Sacerdotibus non ad solvendum dumtaxat, sed & ad ligandum concessas, etiam antiqui Patres & credunt & docent: nec propterea existimarunt, Sacramentum Pœnitentiæ esse forum iræ vel pœnarum (*Sess. XIV. c.* 8.)

„ re: in die illa non coram uno vel duobus, sed uni-
„ verso terrarum orbe spectante traducetur (a) „ Non
basta che il peccatore si *confessi* a Dio per rimanere giu-
stificato. E' necessario che si confessi a Dio per mezzo
del suo Ministro. E' di mestieri che manifesti a questi
le sue spirituali infermità per essere da lui *curato*, *e*
mondato, e che si renda superiore al rossore che egli
prova di sviluppare la sua coscienza ad un uomo. Non
vuole egli rendersi superiore a se medesimo, ed al suo
amor proprio? La sua Penitenza senza una tale Confes-
sione si renderà insufficiente; e per non aver voluto soffrire
la vergogna alla presenza d'un solo, nell'estremo gior-
no sarà svergognato alla presenza di tutto l'Universo.

31. Avendovi io recate le testimonianze degli An-
tichi Padri, a quali mi sono limitato, mi veggo qui in
dovere d'interrompere il filo della *Tradizione* dei se-
coli susseguenti al IV. e V. della Chiesa. Se le
Dottrine, che oggi ritiene la Chiesa Cattolica sulla Con-
fessione sono uniformi alle dottrine professatesi in essa
dai primi tempi del Cristianesimo; si potrà dubitare
che non siano state comuni nella Chiesa dopo il seco-
lo V. fino a questi giorni? Mi sono specialmente fer-
mato sù le testimoniauze dei Santi *Cipriano*, *Ambrogio*,
Paciano, *Agostino*, e *Grisostomo*, perchè questi trà gli
Antichi ci ragionano con maggior chiarezza non soltan-
to della Confessione da doversi fare al Sacerdote Mini-
stro

(a) Homil. de Samaritan. prop. fin.

stro di Cristo, ma ancora dell' autorità *giudiciaria*, che Gesù Cristo ha data a suoi Sacerdoti di rimettere, e di ritenere i peccati. Questi, e gli altri antichi Padri da me citati, quasi tutti rilevano l' incomodo rossore che si oppone alla sincera Confessione, e mettono in veduta i motivi più forti per animare il peccatore a rendersi superiore ad esso, e ad accostarsi al Sacerdote come ad un suo Medico spirituale per essere da lui curato, e sanato. Gli antichi Padri non vogliono che sia *in libertà* del peccatore di attenersi à questo mezzo; ma vogliono che debba attenervesi assolutamente, se non vuole perire. Sebbene volesse limitarsi l' autorità Sacerdotale al diritto d' imporre al peccatore una congrua penitenza medicinale o soddisfattoria; è innegabile, nel linguaggio degli antichi Padri, che il peccatore non può sottrarsi dalla loro autorità se non vuole dannarsi. Ma donde una tale autorità nei Sacerdoti di Cristo? Donde un tale obbligo nel peccatore di ricercare la *medicina* alle sue infermità spirituali dal Sacerdote? Donde il diritto e l' autorità che i Sacerdoti fino da tempi antichissimi hanno esercitata su i peccatori di imporre ad essi tali penitenze *medicinali*, *e soddisfattorie*? Per non dire che la Chiesa ha voluto usurparsi una autorità che non hà ricevuta da Cristo, e che contro la dottrina di Cristo ha voluto rendere necessario alla salute un atto che da Cristo Signore non è stato prescritto; convien dire con i Padri del Concilio *Trullano*, o *Quinisesto*, col *Tridentino*, con S. *Ambrogio*, e con altri che il

Sa-

Sacerdote fà uso di questa autorità perchè ha ricevuta da Cristo la potestà di *sciogliere*, e di *legare*. Il Sacerdote facendo uso di questa autorità non usurpa i diritti di Cristo, *ma serve alla dilui volontà*. Questi sentimenti dell'antichità Cristiana sono di grave peso contro ai Protestanti per convincerli, che la Confessione da farsi al Sacerdote *è di diritto Divino*, e che non è *libera*. Ma l'antichità Cristiana non riguardava la Confessione, ed il Sacerdote in rapporto ad essa sotto di questo solo aspetto. La riguardava ancora come ordinata da Cristo, così che i peccati non saranno *rimessi in Cielo*, se dal Ministro di Cristo non vengano *rimessi qui in Terra*. Gli stessi antichi Padri, che dai Testi Vangelici rilevano l'autorità Divina della quale già erano in possesso i Sacerdoti di *medicare* le infermità spirituali del peccatore; dai medesimi Testi rilevano l'autorità *Divina* della quale già erano in possesso fin da loro tempi di rimettere i peccati commessi dopo il Battesimo con una potestà autoritativa e giudiciaria. Questo è il linguaggio di *San Cipriano*, di *S. Ambrogio*, di *S. Agostino*, di *S. Paciano*, di *S. Gioangrisostomo*, e di altri da me citati. Essi non si spiegano meno chiaramente allorchè dopo i Testi Vangelici ci presentano il Sacerdote come un *Medico* spirituale del Peccatore, ed allorchè ce lo presentano come un suo *Giudice* che tiene il luogo di Cristo per *prosciorlo*, o per *legarlo*, per *rimettergli*, o per *ritenergli* i peccati. Dovremo attenerci alla dottrina de'Padri (per altro nulla favorevole ai Protestanti) allorchè in rapporto al peccatore ci presentano il Sacerdote come un

Medico che debbe *curarlo*; e dovremo rigettarla allorchè ce lo presentano come un *Giudice* che debbe *assolverlo*, che debbe *prosciorlo*, o *legarlo* per una vera e legittima autorità ricevuta da Cristo?

32. Da questo saggio potrete giudicare per voi medesimo se gli antichi Padri Greci, e Latini abbiano ritenuta ed insegnata una dottrina affatto uniforme sulla necessità della Confessione, e sù l'autorità ministeriale data da Cristo a' Sacerdoti di *rimettere*, e di *ritenere* i peccati. *Origene* non si oppone a *Tertulliano* allorchè parlava da Cattolico; *S. Basilio* non si oppone a *S. Paciano*; ed il *Grisostomo* non si oppone a *S. Agostino*, o a *S. Ambrogio*, o a *S. Leone*. La dottrina che essi trovarono già stabilita, e che ritennero costantemente, si è perpetuata in ambedue le Chiese. La Chiesa Latina non hà giammai rimproverato alla Chiesa Greca di avere innovato sul Sacramento della Penitenza. I Greci, quantunque da più Secoli per il funesto loro scisma sen' vivino separati della Chiesa Latina, non hanno giammai rimproverato ai Latini alcuna innovazione sù questo Sacramento. Essi al pari di noi riconoscono i sette Sacramenti, e frequentano la Confessione *Sacramentale*. Converrebbe dare una mentita ai loro Rituali ne' quali si prescrive il rito di amministrare questo Sacramento: converrebbe negare il fatto de' Greci moderni che si confessano *secretamente* ai Sacerdoti, per negare questa palpabile verità. Più Scrittori Cattolici con attestati autentici delle Chiese Greche scismatiche hanno provato in-

invincibilmente contro ai Protestanti, che quelle Chiese separate ritengono la dottrina medesima della Chiesa Romana, siccome quasi sù tutti i capi, anche sù i sette Sacramenti. Lo *Smith* scrittore Protestante non nega questo fatto, ma pretende che i Greci moderni si siano dilungati dalle loro antiche Dottrine, ed abbiano adottati i sentimenti dei Latini. *Michele Cerulario* salì sulla cattedra di Costantinopoli l'anno 1043. Questi acciecato da una smodata ambizione, ad imitazione di *Fozio* che da più anni innanzi avea seduto nella stessa Cattedra, si dichiarò nemico della Chiesa Latina. Rimproverò ad essa, che nella celebrazione de' divini misterj si serve del pane azzimo: che i Latini mangiano formaggio, animali e carni suffocate: che digiunavano il Sabbato: che non cantavano *l'Alleluja* nella Quaresima. Per questi motivi il *Cerulario* pretendeva di giustificare la sua separazione dalla Chiesa Romana. Di un uomo di questo carattere che cercava i pretesti di rottura nelle più leggiere differenze di Liturgia, e di Disciplina; può supporsi che avrebbe mancato di rimproverare alla Chiesa Latina la sua dottrina sù i Sacramenti se non fosse stata uniforme a quella della Chiesa Greca? Può supporsi che *Fozio* non si sarebbe attenuto a questo medesimo partito nel Secolo IX? Ma hò detto abbastanza da chi i Greci hanno potuto ereditare, ed hanno ereditate le loro dottrine sù i Sacramenti. Essi non altramente che i Protestanti sono nemicissimi della Chiesa Romana; e tanto è lontano che dopo il loro scisma fatale abbiano voluto

adottare le dottrine dei Latini, che all'opposto vogliono rimanersene pertinaci nel loro scisma per non convenire in alcuni articoli colla Chiesa Romana. Questa loro condotta somministra al Cattolico un chiarissimo argomento per dire contro i Protestanti, che prima del famoso Concilio Lateranense, celebrato quasi due secoli dopo lo scisma del *Cerulario*, i Greci ed i Latini convenivano nella dottrina medesima circa la necessità della Confessione Sacramentale; onde è una calunnia insussistente il dire, che il precetto della Confessione fù imposto per la prima volta ai Fedeli nel suddetto Concilio Lateranense. Quel Concilio santo non prescrisse un precetto, cui i Fedeli non fossero già tenuti per *gius divino*; ma con un precetto *ecclesiastico* astrinse i fedeli tepidi, e poco solleciti della loro salute spirituale a confessarsi sacramentalmente una volta almeno nel decorso di un anno, ed a comunicarsi nella Pasqua. Già alcuni Vescovi, e Chiese particolari aveano prescritta con *legge Ecclesiastica* la Confessione in certi tempi dell'anno. Forse la Chiesa non può astringere i suoi figliuoli di doversi attenere a questo mezzo necessario alla salute dell'anima loro? Se i Greci scostandosi dalle antiche dottrine della loro Chiesa, hanno ricevuta questa dottrina dalla Chiesa Latina: se la Chiesa Latina nel Concilio Lateranense IV. celebrato l'anno 1215. impose a Fedeli il peso della Confessione, che prima era stata *libera*; i Greci, che nel Capo IV. di detto Concilio sono condannati, perchè in odio dei Latini non celebravano in quell'

quell' Altare sul quale alcuno di essi avesse celebrato, se prima non lo levavano; e ribattezzavano quelli che erano stati battezzati dai Latini; non è verosimile che i Greci scismatici abbiano voluto ricevere dai Latini l' obbligo della Confessione Sacramentale prescritto con legge *ecclesiastica* in detto Concilio. Ambedue le Chiese hanno sempre mai continuato nella loro credenza. Nel Secolo VIII. v' erano alcuni nella Provincia de' Goti, de quali scrive il celebre *Alcuino*, che non volevano *suam confessionem dare Sacerdotibus, quos a Deo Christo cum sanctis Apostolis ligandi, solvendique potestatem accepisse credimus*. Quel grand' uomo li confutò con varie ragioni già addotte dagli antichi Padri, ed indi conchiudeva: *Hæc cogitate. Sequimini vestigia Patrum, & nolite in Catholicæ fidei religionem novas inducere sectas. Cavete vobis venenosum erraticæ inventionis fermentum, sed in sinceritate, & veritate, mundissimos sacræ fidei comedite panes* (a). Vi feci già avvertire che gli *Albigesi*, i *Valdesi*, e gli *Ussiti* non rigettavano il Sacramento della Penitenza, nè negavano alla Chiesa l' autorità di rimettere i peccati, ma la negavano al Sacerdote peccatore, e la concedevano ai Laici probi (b). *Vicleffo* fù condannato come Eretico nel Concilio congregato in Costanza l' anno 1415. nella Sessione VIII. *Pietro d' Osma* fù condannato da *Alfonso Carillo* Arcivescovo di Toledo; e Sisto IV. nell' anno 1479. confermò una tale condanna con

(a) Ep. 7. al. 26. (b) Colloq. III. n. 37. pag. 366.

con una sua Bolla. I moderni Eretici, che vennero in seguito di questi, furono condannati dal Concilio di Trento. In somma, la Chiesa Latina hà sempre riguardati come eretici tutti quelli, che in qualsiasi maniera hanno voluto alterare la sua dottrina sulla Sacramental Confessione (*). La Chiesa Greca, quantunque scismatica, non hà mostrato minor fermezza; imperocchè nello scorso secolo in più sinodi condannò come eretica la Confessione di Fede di *Cirillo Lucar* Patriarca di Costantinopoli tutta favorevole, anche sù questo articolo, alle dottrine dei Protestanti. Se adunque voglia aversi riflesso alla universalità, all' antichità, ed alla perpetuità della dottrina della Chiesa intorno alla istituzione divina, ed alla necessità della Confessione Sacramentale, può, e debbe conchiudersi col Dottor S. Agostino, che *quod universer-*

(*) A sentimento di molti antichi Teologi la Contrizione *perfetta* debbe precedere l' Assoluzione, ed il Sacerdote non debbe assolvere alcuno che verosimilmente non lo creda assoluto da Dio. Questa opinione, nulla hà di comune con gli Eretici condannati dal Tridentino. Quelli riconoscevano la necessità del Sacramento nella sua totale integrità, ed asserivano che la Contrizione giustifica mediante *il voto* del Sacramento. Chi, a loro dire, non ha la volontà efficace di assoggettarsi alla potestà delle Chiavi, non rimane giustificato, e chi non ubbedisce al precetto divino della Confessione, decàde dalla grazia. La potestà delle Chiavi è autoritativa, e giudiciaria: il Sacerdote rimette la pena dovuta al peccato. Questa opinione non è seguita. La Contrizione, giusta il Tridentino, *aliquando est Charitate perfecta*. Giusta il Catechismo Romano tocca a *pochissimi*, onde è che la Confessione anche per questo capo è necessaria perchè *Contritionem perficit*.

versa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi auctoritate Apostolica traditum rectissime creditur (a).

33. Chi non vuole riconoscere la necessità della Confessione, pretende che Cristo ci abbia liberati dal gioco della vecchia legge, e vuole che non ci abbia obbligati a questo sacro rito, che a loro dire ripugna alla libertà de' Figliuoli di Dio; e vuole che il Signore esiga da noi la sola *Fede* per giustificarci. Se potesse aver luogo questa ragione, l'uomo potrebbe dispensarsi di ricevere il Battesimo. Se gli Ebrei non erano tenuti alla Confessione, erano però tenuti ad una Contrizione perfetta, ed a varj Sacrificj per lo peccato. La Confessione Sacramentale ci libera dalla servitù del peccato: dunque non si oppone alla libertà de figliuoli di Dio. Non havvi Luterano che per più titoli non lodi la Confessione *privata*. Uno tra essi, Ispettore generale delle Chiese della Sassonia, ebbe a dire: *Sacramentarii turbulenti absolutionem privatam extreme abjiciunt, cum dicunt, eam originem habere ab Antichristo, & a Diabolo. Sed verbum Dei, nos propter multas causas, easque gravissimas, eam retinendam esse tradit*. Esso ne novera fino a *nove*, ed indi conchiude. *Hæc testantur absolutionem privatim, non esse vocem humanæ auctoritatis, sed divinæ, sonantis in Evangelio: a Christo, non ab hominibus: a Deo, non a Papa originem habere; & non cæpisse corrupto, sed flo-*

(a) Lib. 4. cont. Donatistas c. 24.

florente Ecclesiæ statu (a). Potrei recare altri consimili elogj fatti alla Confessione *privata* da *Ecolompadio*, da *Emmingio*, da *Melantone*, e talvolta dallo stesso *Lutero*. I Calvinisti anch' essi riconoscono una qualche utilità di tale Confessione privata. Pertanto non si sa intendere per qual motivo debba da essi chiamarsi tale Confessione *gravosissima* al penitente; *pericolosa* in rapporto al Ministro; e *dannosa* al pubblico. Se essa non merita tali censure se si faccia giusta il rito Calvinistico, o Luterano, perchè dovrà censurarsi in tal guisa se si faccia giusta il rito Cattolico? Il Penitente potrà chiamarsi gravato, se uniformandosi alla volontà di Cristo, per un tale mezzo rimane giustificato? La sola Fede non giustifica. Il Sacro Ministro fa nel sacro Tribunale le veci di Cristo: non può profanare il Sacramento con render pubblici i peccati, che ha rimessi, o ritenuti in nome di Cristo: debbe investirsi dei dilui caratteri in rapporto al peccatore: non debbe scandalizzarsi per i dilui peccati; ma debbe umiliarsi innanzi a Dio; e debbe esaltare e magnificare la divina bontà, che sparge sul peccatore i suoi doni. Pertanto il sacro ministero non è pernicioso al Ministro di Cristo, ma ridonderà a suo grandissimo vantaggio, se lo eserciterà, siccome debbe, giusta le regole della Chiesa. E' suo preciso dovere di condannare il vizio, e di obbligare il penitente ad uniformarsi alle leggi Vangeliche riguardanti

(a) Schulssemburg. l. 1. de Theol. Cal. art. 9.

ti Iddio, ed il prossimo: di obbligarlo a riparare i danni recati al prossimo suo: di tornare in amicizia con esso lui: di togliersi dalle pratiche e dalle occasioni pericolose: di ubbidire e di rispettare i Principi &c. A ciò è tenuto il Sacerdote per legge strettissima, ed il suo Penitente è tenuto a seguire tali sue dottrine se vuole essere da Lui prosciolto dai lacci del peccato. Ciò posto, la Confessione potrà calunniarsi come nociva al pubblico, come gravosa al Penitente, e come pericolosa al Confessore?

34. Potrei dare una maggiore estensione a questo articolo; ma le mie circostanze vogliono che io imponga fine a questi miei Ragionamenti sulla Confessione Sacramentale. Essi vi saranno sembrati pur troppo nojosi e stucchevoli: ma mi perdonerete questo difetto, in cui sono caduto volontariamente, perchè hò creduto di potermi adattare in questa guisa alle vostre circostanze, ed alla vostra capacità. Bramo che voi profittiate di quanto hò avuto l'onore di dirvi. A vostra maggiore istruzione qui soggiugnerò quanto leggiamo nel Tridentino, e nel Catechismo Romano in rapporto alla utilità della Confessione Sacramentale. Essa è utilissima alla Chiesa in generale „ Quasi tutti gli uomini da bene „ e spirituali (dice il Catechismo Romano) confessano „ e credono, che tutta quella santità, pietà, e religio„ ne, che per sommo beneficio di Dio si è fin „ qui conservata nella Chiesa, si deve in gran parte at-

„ tribuire alla Confessione (a) „ Quando vogliate per poco riflettere sulla natura di questo atto, e sù i doveri del sacro Ministro, non potrete dubitare di quanto qui ci dice il Catechismo. Essa è inoltre vantaggiosissima alla Società: imperocchè (soggiugne il medesimo Catechismo) egli è cosa certa, che ove si togliesse di mez-
„ zo la Confessione Sacramentale, il tutto si riempireb-
„ be di mille occulte e nefande scelleratezze, le
„ quali, ed anche peggiori, gli uomini corrotti dalla
„ consuetudine di peccare, in seguito non si vergogne-
„ rebbero di commettere anche in palese: quando all'
„ opposto, la vergogna di doversi confessare, pone un
„ freno alla cupidigia, ed alla licenza di peccare, ed in
„ tal guisa reprime e raffrena la malizia, e l'iniquità
„ dell' uomo (a). Conobbero questo vantaggio i Luterani medesimi, allorchè quasi subito dopo il loro scisma supplicarono Carlo V. a ristabilire la Confessione per la riforma de' costumi che nella loro pretesa Riforma andavano in estrema decadenza. Essa finalmente è utilissima al Peccatore: imperocchè ci fa vedere l'esperienza „ Che
„ a quelli che sono di mala vita, e di corrotti costumi
„ nulla può giovare più efficacemente a correggersi e ad
„ emendarsi, se non allor quando talvolta discuoprono
„ e manifestano i loro fatti, ed i loro detti a qualche
„ prudente e fedele amico loro, il quale coll' opera, e
„ e col consiglio possa loro giovare. Per la medesima
„ ra-

(a) Par. II. Cap. V. n. 37. (a) Ibi n. 38.

„ ragione dovrà dirsi, esser cosa molto vantaggiosa
„ a quelli che sono agitati e commossi dalla coscien-
„ za delle loro scelleratezze che aprino, e manifestino al Sa-
„ cerdote come a Vicario di Cristo, cui per leg-
„ ge severissima è imposto un perpetuo silenzio, le in-
„ fermità e le piaghe dell'anima loro, perchè troveran-
„ no subito apparecchiati i rimedj, che ritengono in se
„ una celeste virtù, non soltanto di sanare l'infermità
„ attuale, ma di disporre in tal modo le anime, che
„ per l'avvenire non incorreranno così di leggieri in
„ tali infermità (a). L'incomodo rossore non debbe impedire al peccatore che non si confidi ad un tale amico, che è tenuto al più profondo segreto, ed a suggerirgli i rimedj i più opportuni alla sua malattia. Debbe anzi riflettere che il peccato merita una confusione eterna, e che il peccatore soggiacerà ad una tal confusione in faccia del Cielo e della Terra, se qui non vorrà vincere se stesso; e che Iddio con una maniera strepitosa e visibile potrebbe punirlo in questa vita per i suoi peccati anche segretissimi, siccome fece con Davidde, ma che si compiace di risparmiarli la confusione eterna dovuta a suoi peccati, e quella che potrebbe fare a lui provare in questa vita, purchè si umilii avanti il suo Ministro, e dichiari ad esso in segreto le sue colpe, come se le confessasse a lui medesimo. Chi non vorrebbe, siccome dicea S. Paciano, mercanteggiare la vita perpetua con

(a) Ibi.

con tale passaggiero rossore? Meritamente adunque il Tridentino condannò come empio il linguaggio dei moderni Eretici, i quali osano denominare la Confessione una catena, ed una tortura delle coscienze. La vergogna che soffre l' uomo in iscoprire i suoi peccati potrebbe parere un gioco pesante, se non fosse renduto leggiero dai molti e grandi vantaggi, e consolazioni, che per l' Assoluzione riceyono coloro, che degnamente si accostano al Sacramento della Penitenza. *Ipsa vero hujusmodi Confessionis difficultas, ac peccata detegendi verecundia gravis quidem videri posset; nisi tot tantisque commodis, & consolationibus levaretur, quae omnibus dignè ad hoc Sacramentum accedentibus, per Absolutionem certissimè conferuntur* (a).

FINE.

ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. 9. lin. 11. *Penitenza*	*Penitenza virtù*
233. lin. 23. charo	chiaro
245. lin. penult. procurò	procurerò
269. lin. 3. interna	esterna

DAMNA-

(a) Sess. XIV. Cap. 5.

D A M N A T I O, ET PROHIBITIO

Libri Germanico idiomate editi,

CUI TITULUS

Was enthalten die Urkunden des christlichen Alterthums von der Ohrenbeichte: Von Eybel. Wien / bey Joseph Edlen von Kurzbek u.s.f. 1784.

LATINE VERO

Quid Continent Documenta Antiquitatis Christianæ de Auriculari Confessione? ab Eybel. Vindobonæ apud Josephum Nobilem de Kurzbek &c. MDCCLXXXIV.

ROMÆ Ex Typographia R. C. A.

PIUS PAPA SEXTUS

Ad futuram rei memoriam.

Mediator Dei, & Hominum Christus Jesus, quo plenius in nos misericordiæ suæ divitias effunderet, figmentum nostrum miseratus, ad reparandos eos, qui a Baptismi gratia quandocumque excidissent, tradita Ecclesiæ Præpositis potestate remittendi, ac retinendi peccata, Sacramentum Pœnitentiæ instituit *(a)*, cujus vi, & efficacia, qui ad id accederent rite dispositi, ac peccata confessi, per Sacerdotis absolutionem peccatorum veniam consequerentur. Constans hæc fuit de hoc insigni Christi beneficio, & ab Apostolicis usque ducta temporibus perpetua Ecclesiæ prædicatio; eaque, depulsis pridem, ac præsertim per Tridentini Concilii Decreta Novatorum erroribus, fusa per omnes Catholici Orbis Provincias, Fideliumque omnium animis insita penitus ac defixa, pacatissima consensione, nec sine ingenti animarum fructu pura & integra fide tenebatur. Verum antiquus generis humani hostis, Adversarius ille noster, in quo numquam quiescit voluntas nocendi, *omnibus modis instat, quemadmodum dejiciat (b)*. Itaque cum in hac fidei, ac doctrinæ constantia, nil dudum Christianæ plebi ab apertis hostibus metuendum videretur, prodierunt repente ex nostris, qui Nobis bella moverent, *si tamen nostri dicendi sunt, quos ad inimicum transisse rupto fœdere sentiamus (c)*.

Editum sane recens, nec sine acerbo doloris sensu accepimus Libellum Germanico idiomate, cujus hæc

(a) Concil. Trident ses. 14 de SSmo Pœnit. Sacrament. Can. I.
(b) S. August. enar. in Psal. 61.
(c) S. Cœlestinus Ep. ad Cler. & Pop. Constantinopolitanum.

est latine reddita inscriptio = *Quid continent Documenta Antiquitatis Christianæ de Auriculari Confessione ? ab Eybel. Vindobonæ apud Josephum Nobilem de Kurzbek &c.* 1784.

Ediderat jam Scriptor iste paucis ante annis Introductionem in Jus Ecclesiasticum Catholicorum, quem Librum Decreto sub die 16. Februarii currentis anni Indicis Congregatio, maturo adhibito examine, censuit inter damnatos Libros referendum. At hoc novo Libello palam omnibus factum est, perspicueque declaratum, qui Scriptoris hujus animus semper antea fuerit, quove demum tendant eorum consilia, qui omni Scriptionum genere student Fidelium animos alienare ab ea Sede, cum qua Ecclesias universas, & Fideles, qui undique sunt, omnes oportet convenire (*a*). Sane infelicem Auctorem non puduit palam profiteri, Hæreticorum scriptis quoad res plurimas solide se fuisse instructum; licet vane testetur, se in hoc argumento ab eorum quantumvis Doctorum lucubrationibus abstinere voluisse: Infelix revera, qui dum se solide instructum perperam sibi blanditur, non animadverterit, quam periculosum sit eorum se instabilitati committere, qui a soliditate Petræ, supra quam Christus Ecclesiam suam fundavit, aliquando discesserint. Atque isti quidem ex illis sunt, quos novissimis diebus futuros prædixit Apostolus, quos nimium multos in hac, quæ quotidie magis magisque increbrescit opinandi licentia, experimur qui corrupti mente, ac reprobi circa Fidem resistunt veritati; *sed ultra non proficient, insipientia enim eorum manifesta erit omnibus*. (*b*) Qui, etsi cum innovare, & errare incœperint, ipsi non desistent ab errore;

(*a*) S. Iræneus cont. hæres. l. 3. c. 3.
(*b*) Apost. 2. ad Timoth. c. 3. v. 8.

re; sed semper fallacias novas, & dogmata corrupta invenient, non diutius tamen fallent, neque secum rapient; quippe licet in principio prospere agat error, ad finem tamen usque non permanebit (a).

Magna certe Nobis fiducia est apud Deum fore numquam, ut filii Ecclesiæ, filii lucis, obedientes ex corde in eam formam doctrinæ, in quam traditi sunt (b), abduci se finant variis illis, & peregrinis doctrinis, quas spiritus erroris invexit, quarum finis interitus. Hujus notæ sunt illæ, quas in Novatorum Libris expositas dudum, & patentes non dubitavit Libelli Auctor fraudolenta calliditate incautis mentibus obtrudere. Propositum ait sibi fuisse exponere, quid contineant Antiquitatis Christianæ monumenta de auriculari Confessione, nec tamen abstinet ab illis etiam proferendis, quæ pridem fuere à Novatoribus congesta, quibus in colligendis more illi suo ita versati sunt, ut ea commentitiis interpretationibus, ut & Divinas Scripturas in suam, aliorumque perniciem depravantes, ab Sanctorum mente, ac sententia longissime aberrarent.

Hinc effectum, ut quantumvis a Concilio Tridentino declaratum sit, modum secrete confitendi soli Sacerdoti, quo Ecclesia nunc utitur, a sanctissimis, & antiquissimis Patribus fuisse commendatum (c), contra *Eybelius* velut imperitos traducat eos Doctores, qui Pœnitentiæ, & Confessionis modernum, & posteriorem usum jam in Antiquitate se detegere autumant. Hinc Ecclesiasticam peccatorum remissionem, quam memorat in antiquitate viguisse, refert ad remissionem injuriæ, quæ Fidelium Communitati contra fœdus initum a peccantibus irrogabatur, quæ remissio, utpote ex natura, & pa-

(a) S. Joan. Chrysost. Hom. 8. in 2. ad Timoth. c. 4.
(b) Apost. ad Rom. 6. v. 17.
(c) Cit. sess. 14. c. 5. & Can. 6.

pactis cujuslibet Societatis prodiens, potestatis etiam esset Ecclesiasticæ Societatis, minime proinde confundenda cum supernaturali absolutione a Dei offensa, quasi in reconciliandis Pœnitentibus non uterentur Ecclesiæ Præpositi supernaturali judiciali potestate a Christo sibi tradita offensæ Dei per Sacramentalem absolutionem illis remittendæ, qui eam digne susciperent. Huc pertinet quod tradit, non alia intentione debuisse Pœnitentes ad Ecclesiæ Præsules, & Sacerdotes accedere, quam ut detectis animæ vulneribus, receptaque instructione, ac pro pœnitentia peragenda operum designatione, his peractis tum primum sub spe Divinæ Misericordiæ, & promissione gratiæ reconciliationem obtinere possent: Cum tamen constans hæc sit Ecclesiæ Doctrina, eam esse vim & efficaciam Sacramenti Pœnitentiæ, ut per illud Pœnitentes etiam ante peracta pœnitentiæ opera consequi reconciliationem queant, nec tantummodo in instruendis Pœnitentibus, operibusve pœnitentiæ designandis versari Sacerdotale ministerium in hujus Sacramenti administratione, sed ut clavium potestate utens Sacerdos, tamquam Judex, ac fidelis Dispensator, & prudens, tum salutares pœnas, ac satisfactiones confitentibus non designare modo, sed & imponere, tum vere pœnitentes absolvere a culpis valeat. Sic etenim docti sumus a Majoribus, non solum *peccatorum remissionem in Catholica Ecclesia reperiri, sed etiam potestatem peccata remittendi in ea esse; qua si rite, et secundum Leges a Christo Domino praescriptas Sacerdotes utantur, vere peccata remitti, et condonari credendum est* (a). Accedit, quod modum secrete confitendi soli Sacerdoti eatenus concedit humanum inventum non esse, quatenus Lex naturalis Divina obligat ad quærendum animæ remedium; quo satis demonstrat, vim mandati Christi eludere potius, quam adstruere voluisse. Atque ex his per-

(c) Catech. Rom. in Symbol. Art. 10. c. 2.

perspici potest cujusmodi sit ea veneratio, qua prosequi se Tridentinum Concilium *Eybelius* profitetur; dum & ejus Decreta tot modis prevertere nititur, nec insuper insinuare veretur in hodierna pœnitendi ratione, non obstante Tridentino, immutationem fieri posse, qua dissidentium Christianorum concordia procuretur; oblitus, quam arcte nobis indictum sit *supercertari semel traditæ Sanctis Fidei* (a); cumque nulla sit societas luci ad tenebras, nefas esse Christianum de veritate cum errore pacisci. Sed & istud Catholico viro prorsus indignum, quod non horruerit, subdole refricare maledicta, & convicia, quibus Hæretici blasphemantes opera Dei invehuntur in secretam confessionem, quo eximium istud Divinæ largitatis beneficium & Populis odiosum, & sæculi Potestatibus suspectum reddunt, & invisum. Quæ tamen minus mirum videri debet ab homine profecta, qui Opusculum suum concluserit tali veluti Fidei professione, quam Heterodoxus nemo detrectaverit, testans videlicet nolle quicquam a se scriptum, quod coram Deo orthodoxum non sit. Quod si nil orthodoxum coram Deo, quod non sit ex veritate, nec possit quicquam ex veritate esse, quod non congruat cum sensu Ecclesiæ, quæ columna est, ac firmamentum veritatis, an potuit ille confidere, se ex veritate scripsisse, qui de auriculari Confessione ea scripserit, quæ plane abhorrent a Doctrina, quam a Majoribus accepimus, quam Œcumenica Synodus Tridentina sancivit, quæ in universa Ecclesia prædicatur, qua ubique imbuuntur alumni Fidei, quam ille ipse in Ecclesia didicit ab infantia? Merito proinde objici illi potest, quod cæteris Novatoribus objectum semper fuit: Non sic vos ipsi credidistis ab initio: Nova sunt quæ affertis, novitas ipsa vos arguit erroris. Hoc inducta principio

(a) Apostol. Jud. Epist. v. 3.

pio celebris Theologica Facultas Parisiensis Doctrinam, quæ supponeret, Ecclesiam aliquo tempore legitimi usus pœnitentiæ cognitione caruisse, velut temerariam notavit, ipsi Ecclesiæ injuriosam, & hæreticam (*a*). Quin etiam ad uberiorem explicationem sub iisdem notis, alias insuper Propositiones perstrinxit, in quantum disciplinam, & consuetudinem Ecclesiasticam ab omnibus Catholicæ Communionis Ecclesiis receptam, quantumcumque diuturnam, tamquam abusivam, & institutioni Christi, ac Evangelicæ Doctrinæ contrariam. Hinc & illustre Augustanum Vicariatus officium probro sibi fore duxit, videri probatum a se Opusculum *Eybelii*, eaque de re impactam calumniam publico Decreto repellendam censuit, edjxitque, ut per Verbi Divini Ministros monerentur Fideles ab Libellis ejusmodi abstinere, qui Fidem corrumpunt, & mores. Tametsi vero in Domino confidimus, numquam futurum, ut pernicies hæc, labesque fundat se latius ad eos inficiendos, qui spiritu Dei aguntur, quive non omnem suæ salutis curam abjecerint; quia tamen sapientibus, & insipientibus debitores sumus, nec desunt in multis, qui infirmi sunt in Fide (*b*), valde trepidavimus, ne horum Fidem a tramite veritatis insinuatio male docentis averteret. Majorem vero in modum commoti sumus ac perculsi, tristitiamque super tristitiam habuimus, cum ad Nos perlatum est, eo usque progressam esse impiorum hominum in Religionis contemptu effrenatam audaciam, ut sanctissima hæc Sacramentalis Pœnitentiæ actio indignis picturis, ac dicteriis, per fora & compita exponi ad ludibrium cœperit; vel iismet flabellis appicta, quæ in mulierum manibus passim geruntur. Nefandum dictu! Sacri-

(*a*) Censura lata ann. 1661. mens. Jun. in henoticum, seu pacificum Teophili Brachetti Milleterii.

(*b*) S. Cælestinus Ep. ad Cler. & Pop. Constantinopolitanum.

crilegum jocum fieri de hoc Divinæ largitatis, ac misericordiæ ineffabili dono, cujus vel nomine ipso admonemur conscientiæ sordes recognoscere, peccata deflere, & annos nostros cum salutari animæ nostræ amaritudine recogitare. Sic omni machinationum genere adversus Fidem, Religionisque sanctitatem certatur. Hinc disputationum laquei, quibus irretiantur mentes incautorum; isthinc ludicræ artes, quibus deformata per impiam fraudem sacrorum majestas in contemptum adducatur. Neque id satis erat, nisi insuper ad cumulum accessisset facinus perinde audax, & improbum, quod cum privati Sriptoris probro, Romani nominis dedecus conjungeret: scilicet Nobis est paucis hisce diebus nuntiatum recens prodiisse adversus auricularem Confessionem sub usurpato Romani Theologi nomine furtivum Opusculum, velut ex Italico in Germanicum sermonem conversum, & Augustanis Typis editum, Opus tenebrarum dignum illis, quorum cogitationes in malum, quorum labia loquuntur dolum; & illi quidem impudenti usi mendacio, quod Scriptor hic vivens mox queat redarguere; At non sine sperato aliquo iniquitatis fructu, rati nimirum fore, ut per ementitam inscriptionem molliretur impii Dogmatis pravitas, leniusque influeret in aures multitudinis, cui persuasum esset illud & Romæ suos habere Defensores.

Quo majore cura Nobis est providendum, ut impendentibus animarum periculis, quam mature fieri possit, subveniamus. = *Etenim*, quod sapienter monebat suis ad Cyrillum Litteris Cælestinus Prædecessor Noster, *vulnus, quod non unum aliquod membrum tantum laedit, sed universum Ecclesiae Corpus consauciat, primo quoque tempore excindere oportet* =. Hisce de causis statim atque memoratum *Eybelli* de auriculari Confessione Opusculum a piis doctisque Viris ad Apostolatus Nostri judicium delatum est, illud ex Germani-

co in Latinum sermonem verti ; atque, ut rei gravitas postulabat, complurium in Sacra Theologia Magistrorum examini, & censuræ subjici mandavimus ; ac subinde habitis eorum consultationibus, auditisque suffragiis Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium in tota Republica Christiana adversus hæreticam pravitatem Generalium Inquisitorum coram Nobis adstantium, *implorato Divino lumine*, motu proprio, & ex certa scientia nostra, deque Apostolicæ Potestatis plenitudine antedictum Librum, cujus Titulus latine redditus: *Quid continent Documenta Antiquitatis Christianae de Auriculari Confessione? ab Eybel.* tamquam continentem Doctrinas, & Propositiones respective falsas, captiosas, temerarias, scandalosas, seditiosas, sanctis Patribus contrarias, & injuriosas, sapientes hæresim, erroneas, hæreticas, & a *Concilio Tridentino* uti hæreticas damnatas, reprobamus, damnamus, ac damnato in perpetuum haberi volumus, atque decernimus.

Mandamus insuper, ne quisquam ex Christifidelibus cujuscumque gradus, & dignitatis, quamvis specialissima nota dignus, Librum prædictum jam typis editum, sive manu conscriptum, vel in suo originali, vel in quacumque alia versione legere, retinere, vel denuo imprimere, seu imprimi facere audeat, aut præsumat sub pœna excommunicationis majoris ipso facto absque alia declaratione incurrenda, a qua nemo a quoquam, excepto dumtaxat mortis articulo, nisi a Nobis, seu a Romano Pontifice pro tempore existente, absolutionis beneficium valeat obtinere.

Præcipimus quoque Bibliopolis, ac Typographis, cæterisque omnibus, ac singulis cujuscumque gradus, & conditionis existant, vel quatenus prædictus Liber ad eorum manus devenerit, aut deveniat, illum, statim atque præsentes Litteræ eis innotuerint, Locorum Ordina-

na-

narìis tradere , ac consignare sub eadem excommunicationis pœna teneantur.

Memores porro Nos, meritis licet imparibus, sub illius nomine Ecclesiæ præsidere, cujus a Domino Jesu Christo glorificata est Confessio, & cujus fides omnes hæreses destruit (*a*), Vos, qui undique estis, Venerabiles Fratres, quibus sua cuique Gregis portio attributa est, in visceribus Christi, cum omni instantia hortamur, & obsecramus, ut pro diligenti cura, quam geritis Ecclesiarum, quibus præsidetis, collaborare nobiscum ne desinatis, nostrisque studiis, ac vigiliis studia vestra, vigiliasque adjungere, ut Divina opitulante gratia commissum Nobis Gregem servare a venenatis pascuis immunem, eumque Supremo Pastori, & Episcopo animarum, qui Nobis pascendum illum tradidit, purum, & incolumen repræsentare, ac reddere valeamus. In id incumbite, omnique ope satagite, ut suis constabilita regulis Ecclesia, & justæ pronuntiationis firmata Decreto, talibus patere non possit, qui perversis verborum argutiis, sub imagine Catholicæ Fidei disputantes, velut pestiferum exhalantes virus, quo recte sentientium corda corrumpant, totam veri Dogmatis quærunt evertere disciplinam (*b*).

Ut autem eædem præsentes Litteræ ad omnium notitiam facilius perducantur, nec quisquam illarum ignorantiam prætexere possit, volumus, & mandamus illas ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, & Cancellariæ Apostolicæ, nec non Curiæ Generalis in Monte Citatorio, & in acie Campi Floræ de Urbe per aliquem ex Cursoribus nostris, ut moris est, publicari, illarumque Exempla ibi affixa relinqui. Sic vero publicatas periude afficere omnes, & singulos, quos concernunt, ac si unicuique illorum perc-

sona-

(*a*) S. Leo I. Epist. 32 ad Marcianum, & Faustum Presbyteros.
(*b*) S. Innocent. I. Episcopis Carthaginen. Concilii.

sonaliter notificatæ, & intimatæ fuissent. Ipsarum autem Litterarum præsentium transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Ecclesiastica Dignitate constitutæ munitis, eamdem fidem tam in Judicio, quam extra illud ubique Locorum haberi, quæ iisdem præsentibus haberetur, si forent exhibitæ & ostensæ. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem die XI. Novembris MDCCLXXXIV. Pontificatus Nostri Anno X.

I. Card. De Comitibus.

Anno a Nativitate Domini Nostri JESU CHRISTI Millesimo septingentesimo octuagesimo quarto, Indictione secunda, die vero Decima octava Novembris, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris & D. N. D. PII Divina Providentia PAPÆ SEXTI Anno Decimo, supradictæ Litteræ Apostolicæ affixæ, & publicatæ fuerunt ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, Cancellariæ Apostolicæ, Curiæ Generalis in Monte Citatorio, & in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Petrum de Ligne Apostolicum Cursorem.

Jacobus Betti Mag. Curs.